

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,
decreta:

Parte prima: Disposizioni generali

Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni

Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto

Art. 1

A. Conclusione
del contratto
I. Manifesta-
zione concorde
della volontà
1. In genere

1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.

2 Tale manifestazione può essere espressa o tacita.

Art. 2

2. Punti secondari

1 Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari.

2 Non intervenendo alcun accordo sui punti secondari riservati, il giudice decide sui medesimi secondo la natura del negozio.

3 Restano ferme le disposizioni sulla forma dei contratti.

Art. 3

II. Proposta ed
accettazione
1. Proposta con
termine per l'ac-
cettazione

1 Chi ha fatto ad altri la proposta d'un contratto fissando per l'accettazione un termine, resta vincolato alla proposta fino allo spirare del medesimo.

2 Egli rimane liberato, se entro questo termine non gli è giunta la dichiarazione di accettazione.

Art. 4

2. Proposta senza termine
a. Fra presenti
- ¹ La proposta fatta a persona presente senza fissare un termine cessa di essere obbligatoria se l'accettazione non segue incontinenti.
- ² Se le parti od i loro mandatari si sono personalmente serviti del telefono, il contratto si intende concluso tra presenti.

Art. 5

- b. Fra assenti
- ¹ La proposta fatta a persona assente senza fissare un termine è obbligatoria pel proponente fino al momento in cui dovrebbe giungergli una risposta spedita regolarmente ed in tempo debito.
- ² Nel computo di questo momento il proponente può ritenere che la sua proposta sia giunta in tempo debito.
- ³ Se la dichiarazione di accettazione, spedita in tempo, giunge al proponente dopo quel momento, ove egli non intenda rimanere vincolato, deve comunicare immediatamente la revoca della proposta.

Art. 6

3. Accettazione tacita
- Quando la natura particolare del negozio o le circostanze non importino un'accettazione espressa, il contratto si considera concluso se entro un congruo termine la proposta non è respinta.

Art. 6a¹

- 3a. Invio di cose non ordinate
- ¹ L'invio di una cosa non ordinata non è una proposta.
- ² Il destinatario non è obbligato a rinviare o a conservare la cosa.
- ³ Se l'invio di una cosa non ordinata è manifestamente dovuto a un errore, il destinatario deve informarne il mittente.

Art. 7

4. Proposta senza impegno e proposta pubblica
- ¹ Il proponente non è vincolato dalla proposta se le clausole aggiuntevi, la natura o le circostanze particolari del negozio escludono un impegno da parte sua.
- ² L'invio di tariffe, prezzi correnti e simili non costituisce per sé stesso una proposta.
- ³ Per contro vale di regola come proposta l'esposizione di merci con indicazione dei prezzi.

Art. 8

5. Offerta pubblica e concorso

¹ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846; FF 1986 II 231).

¹ Chi mediante concorso o manifesto offre pubblicamente per una data prestazione una ricompensa, deve corrispondere la stessa conformemente alla offerta.

² Se recede prima che la prestazione sia avvenuta, egli deve corrispondere, a coloro che furono in buona fede indotti dalla pubblicazione a fare delle spese, una indennità fino al massimo della ricompensa offerta, in quanto non provi che essi non avrebbero potuto effettuare la prestazione.

Art. 9

6. Revoca della proposta e dell'accettazione

¹ La proposta si considera non avvenuta quando la revoca giunga all'altro contraente prima della proposta stessa o contemporaneamente, o quando, essendo arrivata posteriormente, sia comunicata all'altro contraente prima che questi abbia avuto conoscenza della proposta.

² Lo stesso vale per la revoca dell'accettazione.

Art. 10

III. Inizio degli effetti del contratto fra assenti

¹ Se il contratto è concluso fra assenti, i suoi effetti incominciano dal momento in cui fu spedita la dichiarazione di accettazione.

² Ove non occorra accettazione espressa, gli effetti del contratto cominciano dal ricevimento della proposta.

Art. 11

B. Forma dei contratti
I. Requisito ed importanza in genere

¹ Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge.

² Ove non sia diversamente stabilito circa l'importanza e l'efficacia d'una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende la validità del contratto.

Art. 12

II. Forma scritta
I. Richiesta dalla legge
a. Portata

Quando la legge prescrive per un contratto la forma scritta, questa s'intende richiesta per ogni modificazione del contratto medesimo, ad eccezione di quelle stipulazioni complementari accessorie, che non siano in contraddizione coll'atto.

Art. 13

b. Requisiti

¹ Il contratto pel quale la legge prescrive la forma scritta deve essere firmato da tutti i contraenti, che mediante il medesimo rimangono obbligati.

² ...²

² Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

Art. 14

c. Firma

¹ La firma deve essere fatta di propria mano.

² La riproduzione meccanica della firma autografa è riconosciuta sufficiente solo laddove sia ammesso dall'uso e specialmente quando si tratti della firma di cartevalori emesse in gran numero.

^{2bis} La firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 2016³ sulla firma elettronica è equiparata alla firma autografa. Sono fatte salve le disposizioni legali o contrattuali contrarie.⁴

³ La firma apposta da un cieco è valida solo quando sia autenticata, o sia provato che al momento della sottoscrizione egli conosceva il tenore del documento.

Art. 15

d. Sostitutivo della firma

La firma di chi è incapace di sottoscrivere è supplita da un segno a mano autenticato o da una pubblica attestazione, riservate le disposizioni relative alle cambiali.

Art. 16

2. Forma stabilita dal contratto

¹ Se per un contratto non vincolato per legge a forma alcuna i contraenti hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati.

² Se fu convenuta la forma scritta, senz'altra più precisa indicazione, si applicano le norme per la forma scritta richiesta dalla legge.

Art. 17

C. Causa dell'obbligazione

Il riconoscimento di un debito è valido quantunque non sia espressa la causa dell'obbligazione.

Art. 18

D. Interpretazione dei contratti, simulazione

¹ Per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto.

² Il debitore non può opporre la eccezione di simulazione al terzo che ha acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto.

³ RS 943.03

⁴ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica (RU 2004 5085; FF 2001 5109). Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).

- Art. 19**
- E. Oggetto del contratto
I. Suoi limiti
- 1 L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge.
- 2 Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità.
- Art. 20**
- II. Nullità
- 1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.
- 2 Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato concluso.
- Art. 21**
- III. Lesione
- 1 Verificandosi una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un contratto, la cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell'altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato.
- 2 Il termine di un anno decorre dalla conclusione del contratto.
- Art. 22**
- IV. Promessa di contrattare
- 1 Mediante contratto si può assumere la obbligazione di stipulare un contratto futuro.
- 2 Se nell'interesse delle parti contraenti la legge sottopone la validità del futuro contratto a una data forma, questa è richiesta anche per la promessa.
- Art. 23**
- F. Vizi del contratto
I. Errore
1. Effetti
- Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale.
- Art. 24**
2. Casi di errore
- 1 L'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi:
1. quando la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha dichiarato di consentire;

2. quando la volontà della parte in errore fosse diretta ad un'altra cosa, o, trattandosi di contratto concluso in considerazione di una determinata persona, fosse diretta ad una persona diversa da quella da essa dichiarata;
3. quando la parte in errore abbia promesso o si sia fatta promettere una prestazione di un'estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua volontà;
4. quando l'errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d'affari.

² Non è invece essenziale l'errore che concerne solo i motivi del contratto.

³ Semplici errori di calcolo non infirmano la validità del contratto, ma devono essere rettificati.

Art. 25

3. Errore invocato contro la buona fede

¹ L'errore non può essere invocato in urto colla buona fede.

² La parte in errore deve in ispecie osservare il contratto nel senso da essa inteso, tostoché la controparte vi si dichiara pronta.

Art. 26

4. Errore commesso per negligenza

¹ La parte, che prevalendosi del proprio errore si sottrae agli effetti del contratto, è tenuta al risarcimento dei danni pel mancato contratto, ove l'errore derivi da sua colpa, salvo che l'altra parte l'abbia conosciuto o dovuto conoscere.

² Il giudice può concedere un maggior risarcimento, quando l'equità lo richieda.

Art. 27

5. Inesatta trasmissione

Le disposizioni relative all'errore sono applicabili per analogia, se nella conclusione del contratto l'offerta o la accettazione fu trasmessa inesattamente da un messo od in un'altra guisa.

Art. 28

II. Dolo

¹ La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale.

² Se la parte fu indotta al contratto per dolo d'una terza persona, il contratto è obbligatorio, a meno che l'altra parte al momento del contratto abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo.

Art. 29

III. Timore
1. Conclusione
del contratto

¹ Il contratto non obbliga colui che lo ha concluso per timore ragionevole causato dal fatto illecito dell'altra parte o di una terza persona.

² Se la minaccia è il fatto di un terzo, la parte minacciata che vuol liberarsi dal contratto deve, ove l'equità lo richieda, risarcire il danno all'altra parte, a meno che questi abbia conosciuto o dovuto conoscere la minaccia.

Art. 30

2. Timore ragio-
nevole

¹ Il timore è ragionevole per la parte che secondo le circostanze deve supporre che la vita, la persona, l'onore o le sostanze proprie o quelle di una persona a lei intimamente legata versino in pericolo grave ed imminente.

² Il timore incusso dalla minaccia di far valere un diritto sarà preso in considerazione soltanto ove siasi approfittato dei bisogni della parte minacciata per estorcerle vantaggi eccessivi.

Art. 31

IV. Ratifica del
contratto viziato

¹ Il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera ratificato, se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio non abbia notificato all'altra, che essa non intende mantenerlo o non abbia chiesto la restituzione della fatta prestazione.

² Il termine decorre nel caso di errore o di dolo dal momento in cui furono scoperti, e, nel caso di timore, dal momento in cui è cessato.

³ La ratifica di un contratto viziato da dolo o timore non esclude per sé stessa l'azione pel risarcimento del danno.

Art. 32

G. Rappresen-
tanza
I. Con autorizza-
zione
1. In genere
a. Effetti della
rappresentanza

¹ Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore.

² Se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto conoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso in cui l'altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava.

³ Diversamente occorre una cessione del credito od un'assunzione del debito secondo i principi che reggono questi atti.

Art. 33

b. Estensione della facoltà

¹ La facoltà di compiere atti giuridici a nome di un terzo, in quanto dipenda da rapporti di diritto pubblico, è regolata dalle disposizioni del diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.

² Ove la facoltà sia conferita da un negozio giuridico, la sua estensione è determinata dal contenuto dello stesso.

³ Se il rappresentato comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest'ultimo è giudicata a norma dell'avvenuta comunicazione.

Art. 34

2. Per negozio giuridico
a. Limiti e revoca

¹ La facoltà conferita per negozio giuridico può sempre essere limitata o revocata dal mandante, senza pregiudizio dei diritti derivanti da un altro rapporto giuridico esistente fra le parti, come contratto individuale di lavoro, contratto di società o mandato.⁵

² La rinuncia preventiva del mandante a questo diritto è nulla.

³ Il mandante che ha fatto conoscere in termini espressi o con fatti concludenti le facoltà da lui conferite, non può opporre ai terzi di buona fede la revoca totale o parziale, ove non l'abbia loro parimente fatta conoscere.

Art. 35

b. Effetti della morte, dell'incapacità ecc.

¹ Salvo che il contrario sia stato disposto o risulti dalla natura del negozio, il mandato conferito per negozio giuridico si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.⁶

² Lo stesso effetto ha lo scioglimento di una persona giuridica o di una società iscritta nel registro di commercio.

³ Restano salvi i reciproci diritti personali.

Art. 36

c. Restituzione del titolo del mandato

¹ Il mandatario cui fu rilasciato un titolo comprovante il mandato, è tenuto, dopo la cessazione del mandato, a restituire o a depositare in giudizio il titolo.

² Il mandante o suoi aventi causa, che ciò non richiedessero, rispondono dei danni verso i terzi di buona fede.

⁵ Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.

⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Art. 37

d. Quando cominciano gli effetti della cessazione del mandato

¹ Il mandatario, fino a tanto che ignora la cessazione del mandato, continua ad agire validamente pel mandante o suoi aventi causa, come se il mandato sussistesse ancora.

² Sono eccettuati i casi in cui il terzo conoscesse la cessazione del mandato.

Art. 38

II. Senza autorizzazione

1. Ratifica

¹ Ove il contratto sia stato concluso in qualità di rappresentante da chi non vi era autorizzato, il rappresentato diventa creditore o debitore solo quando ratifichi il contratto.

² L'altra parte può pretendere che il rappresentato si dichiari sulla ratifica entro un congruo termine, e non è più tenuta al contratto se entro questo termine non segua la ratifica.

Art. 39

2. Ratifica negata

¹ Chi ha contrattato quale rappresentante, ove la ratifica sia espressamente o tacitamente negata, sarà tenuto al risarcimento del danno derivante all'altra parte per il mancato contratto, in quanto non provi che questa conoscesse o dovesse conoscere tale difetto di facoltà.

² Se il rappresentante è in colpa, il giudice può, ove l'equità lo richieda, condannarlo ad un maggiore risarcimento.

³ È salva in ogni caso l'azione per indebito arricchimento.

Art. 40

III. Riserva di speciali disposizioni

Rimangono ferme le disposizioni speciali per ciò che riguarda il mandato dei rappresentanti e degli organi di società, dei procuratori e degli altri agenti di negozio.

Art. 40a⁷

H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi

I. Campo d'applicazione

¹ Le seguenti disposizioni sono applicabili ai contratti concernenti cose mobili o servizi destinati all'uso personale o familiare del cliente se:

- a. l'offerente dei beni o dei servizi ha agito nell'ambito di un'attività professionale o commerciale e
- b. la prestazione del cliente supera 100 franchi.

² Le disposizioni non si applicano ai negozi giuridici conclusi da istituti finanziari o da banche nell'ambito di contratti esistenti per prestazioni

⁷ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846; FF 1986 II 231).

finanziarie ai sensi della legge del 15 giugno 2018⁸ sui servizi finanziari.⁹

^{2bis} Ai contratti d'assicurazione si applicano le disposizioni della legge del 2 aprile 1908¹⁰ sul contratto d'assicurazione.¹¹

³ Nel caso di modificazione importante del potere d'acquisto della moneta, il Consiglio federale adegua in modo corrispondente l'importo indicato nel capoverso 1 lettera b.

Art. 40^b¹²

II. Principio

Il cliente può revocare la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione se l'offerta gli è stata fatta:¹³

- a.¹⁴ sul suo posto di lavoro, in locali d'abitazione o nelle immediate vicinanze;
- b. in trasporti pubblici o su pubbliche vie e piazze;
- c. nel corso di una manifestazione pubblicitaria collegata ad un'escursione o ad un'analogo occasione;
- d.¹⁵ per telefono o con un mezzo analogo di telecomunicazione vocale istantanea.

Art. 40^c¹⁶

III. Eccezioni

Il cliente non ha diritto di revoca se:

- a. ha lui stesso promosso le trattative;
- b. ha fatto la sua dichiarazione a uno stand di mercato o di fiera.

⁸ RS **950.1**

⁹ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2020** 4969; FF **2017** 4401).

¹⁰ RS **221.229.1**

¹¹ Introdotto dal n. II della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2020** 4969; FF **2017** 4401).

¹² Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU **1991** 846; FF **1986** II 231).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4107; FF **2014** 863 2677).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3120; FF **1993** I 609).

¹⁵ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4107; FF **2014** 863 2677).

¹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU **1991** 846; FF **1986** II 231). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3120; FF **1993** I 609).

Art. 40d¹⁷

IV. Obbligo
d'informare
dell'offerente

¹ L'offerente deve, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, informare il cliente sul diritto di revoca e sulla forma e il termine per esercitarlo, nonché comunicargli il suo indirizzo.¹⁸

² Queste informazioni devono recare una data e permettere di individuare il contratto.

³ Le informazioni devono essere fornite al cliente in modo che questi ne abbia conoscenza al momento in cui propone il contratto o lo accetta.¹⁹

Art. 40e²⁰

V. Revoca
1. Forma e termine

¹ La revoca non è vincolata ad alcuna forma. La prova dell'osservanza del termine di revoca incombe al cliente.²¹

² Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il cliente:²²

- a. ha proposto o accettato il contratto e
- b. ha ricevuto le informazioni di cui all'articolo 40d.

³ La prova del momento in cui il cliente ha avuto conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 40d incombe all'offerente.

⁴ Il termine è osservato se il cliente comunica la revoca all'offerente, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.²³

Art. 40f²⁴

2. Conseguenze

¹ Se il cliente revoca il contratto, le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.

² Il cliente, se ha già usato la cosa, deve all'offerente un nolo adeguato.

¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3120; FF 1993 I 609).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).

²⁰ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU 1991 846; FF 1986 II 231). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3120; FF 1993 I 609).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).

²⁴ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 846; FF 1986 II 231).

³ Il cliente deve rimborsare all'offerente che ha fornito un servizio le spese e le anticipazioni giusta le disposizioni sul mandato (art. 402).

⁴ Il cliente non deve all'offerente nessun'altra indennità.

Art. 40^{g25}

Capo secondo: Delle obbligazioni derivanti da atti illeciti

Art. 41

A. Responsabilità in generale
I. Requisiti della responsabilità

¹ Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

² Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.

Art. 42

II. Determinazione del danno

¹ Chi pretende il risarcimento del danno ne deve fornire la prova.

² Il danno di cui non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose ed alle misure prese dal danneggiato.

³ Per gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo, le spese di cura possono essere fatte valere adeguatamente come danno anche quando eccedono il valore dell'animale.²⁶

Art. 43

III. Fissazione del risarcimento

¹ Il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto sono determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa.

^{1bis} In caso di ferimento o uccisione di un animale domestico non tenuto a scopo patrimoniale o lucrativo, egli può tener conto adeguatamente del valore affettivo che esso aveva per il suo detentore o i suoi congiunti.²⁷

² Se il risarcimento è pronunciato nella forma di una rendita, il debitore deve contemporaneamente essere condannato a fornire garanzia.

²⁵ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 (RU **1991** 846; FF **1986** II 231). Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2355; FF **1999** III 2427).

²⁶ Introdotto dal n. II della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2003** 463; FF **2002** 3734 5207).

²⁷ Introdotto dal n. II della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2003** 463; FF **2002** 3734 5207).

Art. 44

IV. Motivi di riduzione

1 Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato.

2 Il giudice può ridurre il risarcimento anche per il motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave.

Art. 45

V. Casi speciali

I. Morte e lesione corporale

a. Risarcimento in caso di morte

1 Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura

2 Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro.

3 Se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno.

Art. 46

b. Risarcimento in caso di lesione corporale

1 Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà creata al suo avvenire economico.

2 Se al momento del giudizio le conseguenze della lesione non sono sufficientemente accertate, il giudice può riservare la modificazione della sentenza fino a due anni dalla sua data.

Art. 47

c. Riparazione

Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione.

Art. 48²⁸

2. ...

²⁸ Abrogato dall'art. 21 cpv. 1 della LF del 30 set. 1943 sulla concorrenza sleale, con effetto dal 1^o marzo 1945 (CS 2 935).

Art. 49²⁹

3. Lesione alla
personalità

¹ Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

² Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione.

Art. 50

VI. Responsabi-
lità di più per-
sone

1. Per atto ille-
cito

¹ Se il danno è cagionato da più persone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato, senza distinguere se abbiano agito come istigatori, autori o complici.

² È lasciato al prudente criterio del giudice il determinare se e in quali limiti i partecipanti abbiano fra loro un diritto di regresso.

³ Il favoreggiatore è responsabile solo del danno cagionato col suo personale concorso o degli utili ritratte.

Art. 51

2. Per cause di-
verse

¹ Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno.

² Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge.

Art. 52

VII. Responsabi-
lità per legittima
difesa, stato
di necessità e ra-
gione fattasi

¹ Chi per legittima difesa respinge un attacco non è tenuto a risarcire il danno che cagiona all'aggressore od al suo patrimonio.

² Chi mette mano alla cosa altrui per sottrarre sé od altri ad un danno o pericolo imminente, è obbligato a risarcire il danno secondo il prudente criterio del giudice.

³ Chi al fine di salvaguardare un suo legittimo diritto si fa ragione da sé, non è tenuto al risarcimento se per le circostanze non era possibile di ottenere in tempo debito l'intervento dell'autorità e se solo agendo direttamente poteva essere impedito che fosse tolto o reso essenzialmente difficile l'esercizio del diritto.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).

Art. 53VIII. Rapporti
col diritto penale

¹ Nel giudizio circa l'esistenza o la non esistenza della colpa e la capacità o l'incapacità di discernimento il giudice non è vincolato dalle disposizioni di diritto penale, che regolano l'imputabilità, né dalla sentenza di assoluzione in sede penale.

² Così pure il giudice civile non è vincolato dalla sentenza penale circa l'apprezzamento della colpa e la determinazione del danno.

Art. 54B. Responsabi-
lità di persone
incapaci di di-
scernimento

¹ Per motivi di equità il giudice può condannare anche una persona incapace di discernimento al risarcimento parziale o totale del danno da essa cagionato.

² Chi momentaneamente ha perduto la capacità di discernimento ed in questo stato cagiona un danno, è tenuto a risarcirlo, in quanto non provi che tale stato si è verificato senza sua colpa.

Art. 55C. Responsabi-
lità del padrone
di azienda

¹ Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.³⁰

² Il padrone ha diritto di regresso verso l'autore del danno, in quanto questi sia pure tenuto al risarcimento.

Art. 56D. Responsabi-
lità per animali
I. Obbligo del ri-
sarcimento

¹ Il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato, ove non provi d'aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo, o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza.

² Gli è salvo il regresso se l'animale sia stato aizzato da terza persona o dall'animale di un altro.

³ ...³¹

³⁰ Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 2 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.

³¹ Abrogato dall'art. 27 n. 3 della L del 20 giu. 1986 sulla caccia, con effetto dal 1° apr. 1988 (RU 1988 506; FF 1983 II 1169).

Art. 57

II. Diritto di impadronirsi degli animali

¹ Il possessore di un fondo può impadronirsi degli animali altrui che vi recano danno, e ritenerli in garanzia del risarcimento, e, dove sia giustificato dalle circostanze, anche ucciderli.

² Deve però tosto avvertirne il proprietario, e, se non gli è noto, far le pratiche necessarie per rintracciarlo.

Art. 58

E. Responsabilità del proprietario di un'opera
I. Obbligo del risarcimento

¹ Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.

² Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto.

Art. 59

II. Misure di sicurezza

¹ Chi ha ragione di temere danno da un edificio o da altra opera altrui, può esigere che il proprietario provveda in debito modo a rimuovere il pericolo.

² Rimangono fermi i regolamenti di polizia concernenti la protezione delle persone e delle proprietà.

Art. 59^a³²

F. Responsabilità per chiavi crittografiche

¹ Il titolare di una chiave crittografica utilizzata per generare firme o sigilli elettronici è responsabile dei danni cagionati a terzi che si sono fidati di un certificato regolamentato valido rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016³³ sulla firma elettronica.

² La responsabilità decade se il titolare può rendere verosimile di aver adottato le misure di sicurezza necessarie secondo le circostanze e ragionevolmente esigibili per impedire un abuso della chiave crittografica.

³ Il Consiglio federale definisce le misure di sicurezza ai sensi del capoverso 2.

³² Introdotto dall'all. n. 2 della L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica (RU **2004** 5085; FF **2001** 5109). Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4651; FF **2014** 913).

³³ RS **943.03**

Art. 60

G. Prescrizione³⁴ 1 L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.³⁵

^{1bis} L'azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.³⁶

² Nonostante i capoversi precedenti, se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, l'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.³⁷

³ Qualora l'atto illecito abbia fatto nascere un credito verso il danneggiato, questi può rifiutare il pagamento anche dopo prescritta l'azione derivata dall'atto illecito.

Art. 61

H. Responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati³⁸

¹ Le leggi federali e cantonali possono derogare alle disposizioni di questo capo sull'obbligo di risarcimento o di riparazione dei danni cagionati da pubblici funzionari od impiegati nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.

² Le leggi cantonali non possono però derogare alle disposizioni medesime riguardo a quegli atti di pubblici funzionari od impiegati che riflettono l'esercizio di un'industria.

³⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5085; FF **2001** 5109).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343, **2019** 2107; FF **2014** 211).

³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343; FF **2014** 211).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343; FF **2014** 211).

³⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5085; FF **2001** 5109).

Capo terzo: Delle obbligazioni derivanti da indebito arricchimento

Art. 62

A. Condizioni
I. In genere

¹ Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento.

² Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avvertasi o che ha cessato di sussistere.

Art. 63

II. Pagamento
dell'indebito

¹ Chi ha pagato volontariamente un indebito può pretendere la restituzione, solo quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva debitore.

² Non si può ripetere ciò che fu dato in pagamento d'un debito prescritto o per adempiere ad un dovere morale.

³ È riservata la ripetizione dell'indebito a termini della legge federale dell'11 aprile 1889³⁹ sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 64

B. Estensione
della restituzione
I. Obbligo
dell'arricchito

Chi si è indebitamente arricchito non è tenuto a restituire ciò di cui provi che, al momento della ripetizione, non è più arricchito, a meno che se ne sia spossessato di mala fede o che dovesse prevedere la domanda di restituzione.

Art. 65

II. Rifusione
delle spese

¹ Chi si è indebitamente arricchito ha diritto alla rifusione delle spese necessarie ed utili da lui incontrate; di quest'ultime però, se all'atto del ricevimento non era in buona fede, solo fino a concorrenza del maggior valore tuttora sussistente al momento della restituzione.

² Egli non può pretendere indennità per altre spese, ma ha diritto, nel caso che l'indennità non gli sia offerta, di togliere, prima di restituire la cosa, ciò che vi avesse aggiunto, in quanto si possa fare senza danneggiarla.

Art. 66

C. Esclusione
della restituzione

Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi.

Art. 67

- D. Prescrizione
- ¹ L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.⁴⁰
- ² Se l'arricchimento consiste in un credito verso il danneggiato, questi può rifiutarne il pagamento anche dopo prescritta l'azione d'indebito.

Titolo secondo: Degli effetti delle obbligazioni**Capo primo: Dell'adempimento delle obbligazioni****Art. 68**

- A. Principi generali
- I. Prestazione personale
- Il debitore non è tenuto ad adempiere personalmente l'obbligazione, se non quando la considerazione della sua persona influisca sulla prestazione.

Art. 69

- II. Oggetto dell'adempimento
1. Pagamento parziale
- ¹ Il creditore non è obbligato a ricevere un pagamento parziale, quando l'intero credito sia liquido ed esigibile.
- ² Ove il creditore consenta a ricevere un pagamento parziale il debitore non può rifiutare il pagamento della parte che riconosce dovuta.

Art. 70

2. Obbligazione indivisibile
- ¹ Quando vi siano più creditori di una prestazione indivisibile, il debitore deve eseguirla in confronto di tutti ed ogni creditore può pretendere che sia adempiuta verso tutti insieme.
- ² Se vi sono più debitori di una prestazione indivisibile, ognuno di essi è tenuto all'intera prestazione.
- ³ Ove non risulti il contrario dalle circostanze, il debitore, che ha soddisfatto il creditore, può ripetere dagli altri debitori proporzionato rimborso ed egli è, fino a concorrenza di siffatto diritto, surrogato nelle ragioni del creditore soddisfatto.

Art. 71

3. Cosa determinata nella specie
- ¹ Se la cosa dovuta sia determinata soltanto nella sua specie, la scelta spetta al debitore ove altro non risulti dal rapporto giuridico.
- ² Egli non può però dare una cosa di qualità inferiore alla media.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

Art. 72

4. Obbligazione alternativa

Allorché l'obbligazione ha per oggetto più prestazioni, di cui l'una o l'altra soltanto possa essere pretesa, la scelta spetta al debitore, a meno che risulti diversamente dal rapporto giuridico.

Art. 73

5. Interessi

¹ Se l'obbligazione è produttiva d'interessi, la cui misura non sia stabilita dalle parti, dalla legge o dall'uso, saranno dovuti gli interessi in ragione del cinque per cento all'anno.

² È riservato al diritto pubblico di provvedere contro gli abusi in materia di interessi convenzionali.

Art. 74

B. Luogo dell'adempimento

¹ Il luogo dell'adempimento è determinato dalla volontà delle parti esplicitamente espressa o risultante dalle circostanze.

² In difetto d'altra disposizione varranno le seguenti norme:

1. il pagamento dei debiti pecuniari deve farsi nel luogo in cui è domiciliato il creditore all'epoca della scadenza;
2. la consegna di una cosa determinata deve essere fatta nel luogo in cui si trovava al momento del contratto;
3. le altre obbligazioni devono essere adempiute nel luogo dove era domiciliato il debitore quando ebbero origine.

³ Quando l'obbligazione dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, e questi ne abbia reso molto più gravoso l'adempimento per aver cambiato il suo domicilio dopo la nascita dell'obbligazione, il debitore ha diritto di adempierla al domicilio primitivo del creditore.

Art. 75C. Tempo dell'adempimento
I. Obbligazione senza termine

Può essere chiesto ed eseguito immediatamente l'adempimento di un'obbligazione, pel quale il tempo non sia determinato né dal contratto né dalla natura del rapporto giuridico.

Art. 76II. Obbligazione a termine
1. Termine a mese

¹ Ove l'adempimento sia fissato per principio o per la fine di un mese, dovrà aver luogo il primo o l'ultimo giorno del mese.

² Ove sia fissato per la metà di un mese, dovrà aver luogo il quindici di detto mese.

Art. 77

2. Termine fissato in altro modo

¹ Ove l'adempimento d'una obbligazione o d'altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi:

1. l'ultimo giorno del termine, se questo è fissato a giorni, non comprendendo nel computo del termine il giorno in cui fu concluso il contratto, e, se il termine è di otto o 15 giorni, s'intenderanno non una o due settimane ma otto o 15 giorni interi;
2. quel giorno dell'ultima settimana che pel nome corrisponde a quello in cui fu concluso il contratto, se il termine fu stabilito a settimane;
3. quel giorno dell'ultimo mese che per il numero corrisponde a quello in cui fu concluso il contratto, se il termine fu stabilito a mesi o ad uno spazio di tempo comprendente più mesi (un anno, un semestre, un trimestre), e, se un tal giorno manca nell'ultimo mese, l'adempimento avrà luogo l'ultimo giorno di detto mese.

L'espressione «mezzo mese» equivale al termine di 15 giorni, i quali si contano per gli ultimi, se il termine è di uno o più mesi e mezzo.

² In egual modo è computato il termine anche se lo stesso abbia a decorre non dal giorno del contratto, ma da altra epoca.

³ Ove l'adempimento debba seguire entro un certo termine, dovrà aver luogo prima dello spirare del medesimo.

Art. 78

3. Domenica e giorni festivi

¹ Se il momento dell'adempimento o l'ultimo giorno di un termine cade in domenica od in altro giorno ufficialmente riconosciuto come festivo nel luogo dell'adempimento⁴¹, il termine si protrae al prossimo giorno feriale.

² È riservata ogni diversa pattuizione.

Art. 79

III. Ore consuete degli affari

L'adempimento deve essere eseguito ed accettato nel giorno stabilito durante le ore consuete degli affari.

⁴¹ Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato – RS 173.110.3).

Art. 80

IV. Prorogazione del termine

Quando sia prorogato il termine fissato per l'adempimento, il nuovo termine, salvo convenzione in contrario, decorre dal primo giorno dopo trascorso il termine precedente.

Art. 81

V. Adempimento prima del termine

¹ Il debitore può adempiere l'obbligazione anche prima della scadenza del termine, ove dal tenore o dalla natura del contratto o dalle circostanze non risulti una diversa volontà delle parti.

² Non ha però diritto di dedurre uno sconto, se ciò non sia consentito dalla convenzione o dall'uso.

Art. 82VI. Nei contratti bilaterali
1. Ordine dell'adempimento

Chi domanda l'adempimento di un contratto bilaterale deve averlo per parte sua già adempito od offrire di adempirlo, a meno che pel tenore o per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più tardi.

Art. 83

2. Effetti dell'insolvenza di una parte

¹ Ove in un contratto bilaterale il credito di uno dei contraenti corra pericolo per il fatto che l'altro è diventato insolubile, specialmente se è fallito o se fu escusso senza risultato, il primo può trattenerne la sua prestazione, finché non gli venga garantita la controprestazione.

² Se la garanzia non gli è a sua richiesta fornita entro un congruo termine, egli può recedere dal contratto.

Art. 84⁴²D. Pagamento
I. Moneta del paese

¹ I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.

² Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l'adempimento letterale del contratto.

Art. 85II. Imputazione
1. In caso di pagamento parziale

¹ Il debitore può imputare al capitale un pagamento parziale solo in quanto non sia in arretrato di interessi o di spese.

² Quando siano state date al creditore delle fideiussioni, dei pegni od altre garanzie per una parte del suo credito, il debitore non ha diritto

⁴² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).

d'imputare un pagamento parziale alla parte garantita del credito o a quella garantita in modo migliore.

Art. 86

2. In caso di più debiti
a. Secondo la dichiarazione del debitore o del creditore

1 Chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende di soddisfare.

2 Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione.

Art. 87

b. Secondo la legge

1 Ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima.

2 Se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una imputazione proporzionale.

3 Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta pel creditore minori garanzie.

Art. 88

III. Quitanza e restituzione del titolo
1. Diritto del debitore

1 Il debitore che fa un pagamento ha diritto di chiedere una quitanza e, ove paghi l'intero debito, anche la restituzione o l'annullamento del titolo di credito.

2 Se il pagamento non è integrale o il titolo serve di documento anche per altri diritti del creditore, il debitore può solo pretendere, oltre la quitanza, che sia fatta menzione del pagamento sul titolo stesso.

Art. 89

2. Effetti

1 Quando siano dovuti interessi od altre prestazioni periodiche e senza riserva siasi rilasciata quitanza per una prestazione posteriore, si presumono soddisfatte le prestazioni scadute prima.

2 La quitanza per capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

3 La restituzione del titolo di credito al debitore fa presumere l'estinzione del debito.

Art. 90

3. Impossibilità della restituzione

1 Se il creditore dichiara d'aver smarrito il titolo, il debitore può, all'atto del pagamento, pretendere che il creditore attesti mediante atto pubblico o scrittura autenticata l'annullamento del titolo e l'estinzione del debito.

2 Sono salve le disposizioni sull'ammortizzazione delle carte valori.

Art. 91

E. Mora del creditore
I. Condizioni

Il creditore è in mora quando, senza legittimo motivo, ricusi di ricevere la prestazione debitamente offertagli o di fare gli atti preparatori che gli incombono e senza i quali il debitore non può adempiere l'obbligazione.

Art. 92

II. Effetti
1. Nella prestazione di una cosa
a. Diritto al deposito

¹ Se il creditore è in mora, il debitore può depositare la cosa dovuta a rischio e a spese del creditore e liberarsi in tal modo dalla sua obbligazione.

² Il luogo del deposito viene designato dal giudice; le merci possono tuttavia essere depositate in un magazzino di deposito anche senza designazione del giudice.⁴³

Art. 93

b. Diritto alla vendita

¹ Se per la natura della cosa o per il genere d'affari il deposito non è possibile, o se la cosa è soggetta a deperimento, o richiede spese di mantenimento o considerevoli spese di custodia, il debitore, previa diffida e coll'autorizzazione del giudice, può farla vendere pubblicamente e depositarne il prezzo.

² Ove si tratti di cose che abbiano un prezzo di borsa o di mercato o siano di poco valore in confronto alla spesa, non occorre che la vendita sia pubblica e il giudice può autorizzarla anche senza preventiva diffida.

Art. 94

c. Diritto a ritirare la cosa

¹ Il debitore può ritirare la cosa depositata finché il creditore non abbia dichiarato di accettarla, o il deposito non abbia avuto per conseguenza l'estinzione di un diritto di pegno.

² Col ritiro del deposito rinasce il credito con tutti i suoi accessori.

Art. 95

2. In altre prestazioni

Ove l'obbligazione non abbia per oggetto la prestazione di una cosa, il debitore può, in caso di mora del creditore, recedere dal contratto a norma delle disposizioni circa la mora del debitore.

Art. 96

F. Adempimento impedito per altre cause

Se l'adempimento della prestazione dovuta non può aver luogo né in confronto del creditore né di un suo rappresentante, per un altro motivo dipendente dalla persona del creditore o per un'incertezza non colposa sulla persona dello stesso, il debitore può fare il deposito o recedere dal contratto come in caso di mora del creditore.

⁴³ Nuovo testo giusta dall'all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2355; FF **1999** III 2427).

Capo secondo: Conseguenze dell'inadempimento

Art. 97

A. Inadempimento
I. Responsabilità del debitore
1. In genere

¹ Il debitore che non adempie l'obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile.

² L'esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889⁴⁴ sull'esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008⁴⁵ (CPC).⁴⁶

Art. 98

2. Per le obbligazioni di fare e non fare

¹ Trattandosi di un'obbligazione di fare, il creditore può farsi autorizzare ad eseguire la prestazione a spese del debitore, riservate le sue pretese pel risarcimento dei danni.

² Se l'obbligazione consiste nel non fare, il debitore, che vi contravviene, è tenuto ai danni pel solo fatto della contravvenzione.

³ Il creditore può inoltre chiedere che sia tolto ciò che fu fatto in contravvenzione alla promessa o farsi autorizzare a toglierlo egli stesso a spese del debitore.

Art. 99

II. Misura della responsabilità ed estensione del risarcimento
1. In genere

¹ Di regola il debitore è responsabile di ogni colpa.

² La misura della responsabilità è determinata dalla natura particolare del negozio e sarà soprattutto giudicata più benignamente, se il negozio non aveva per scopo di recare alcun vantaggio al debitore.

³ Del resto le disposizioni sulla misura della responsabilità per atti illeciti sono applicabili per analogia agli effetti della colpa contrattuale.

Art. 100

2. Patto di esclusione della responsabilità

¹ È nullo il patto avente per scopo di liberare preventivamente dalla responsabilità dipendente da dolo o da colpa grave.

² Anche la preventiva rinuncia alla responsabilità dipendente da colpa leggera può essere considerata nulla, secondo il prudente criterio del giudice, qualora al momento della rinuncia la parte rinunciante fosse al servizio dell'altra o qualora la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione.

⁴⁴ RS 281.1

⁴⁵ RS 272

⁴⁶ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

³ Rimangono riservate le disposizioni particolari sul contratto di assicurazione.

Art. 101

3. Responsabilità per persona ausiliaria

¹ Chi affida, sia pure lecitamente, l'adempimento di una obbligazione o l'esercizio di un diritto derivante da un rapporto di obbligazione ad una persona ausiliaria, come un membro della comunione domestica o un lavoratore, deve risarcire all'altra parte il danno, che la commessa persona le cagiona nell'adempimento delle sue incombenze.⁴⁷

² Questa responsabilità può essere preventivamente limitata o tolta mediante convenzione.

³ Se però chi rinuncia si trovi al servizio dell'altra parte, o la responsabilità consegua dall'esercizio di una industria sottoposta a pubblica concessione, la rinuncia può farsi al più per la responsabilità derivante da colpa leggera.

Art. 102

B. Mora del debitore
I. Condizioni

¹ Se l'obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore.

² Quando il giorno dell'adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è costituito in mora pel solo decorso di detto giorno.

Art. 103

II. Effetti
1. Responsabilità pel caso fortuito

¹ Il debitore in mora deve risarcire il danno per il tardato adempimento ed è responsabile anche del caso fortuito.

² Egli può sottrarsi a tale responsabilità provando che la mora avvenne senza alcuna colpa da parte sua o che il caso fortuito avrebbe colpito in danno del creditore l'oggetto dovuto anche se l'obbligazione fosse stata adempita in tempo debito.

Art. 104

2. Interessi moratori
a. In genere

¹ Il debitore in mora al pagamento di una somma di danaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore.

² Qualora nel contratto fossero stipulati, sia direttamente, sia mediante periodica provvisione bancaria, degli interessi superiori al cinque per cento, questi si potranno richiedere anche durante la mora.

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 3 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.

³ Fra commercianti, finché nel luogo del pagamento lo sconto bancario ordinario superi il cinque per cento, potranno richiedersi gli interessi moratori in questa più elevata misura.

Art. 105

b. Per debiti di interessi, rendite, donazioni

¹ Il debitore in mora al pagamento d'interessi od alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale.

² Ogni patto in contrario è regolato dalle disposizioni sulle clausole penali.

³ Non si possono pretendere interessi per ritardo nel pagamento degli interessi moratori.

Art. 106

3. Danno maggiore

¹ Quando il danno patito dal creditore ecceda l'ammontare degli interessi moratori, il debitore è tenuto a risarcire anche questo danno, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.

² Se questo maggior danno è anticipatamente valutabile, il giudice può stabilire il risarcimento già nella sentenza sulla pretesa principale.

Art. 107

4. Recesso e risarcimento
a. Con fissazione di termine

¹ Allorquando in un contratto bilaterale un debitore è in mora, il creditore ha il diritto di fissargli o di fargli fissare dall'autorità competente un congruo termine per l'adempimento.

² Se l'adempimento non avviene neppure entro questo termine, il creditore può nulladimeno richiedere l'adempimento ed il risarcimento del danno pel ritardo, ma invece di ciò, purché lo dichiari immediatamente, può rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall'inadempimento oppure recedere dal contratto.

Art. 108

b. Senza fissazione di termine

La fissazione di un termine per l'adempimento tardivo del contratto non è necessaria:

1. quando dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile;
2. quando per la mora del debitore la prestazione abbia perduto ogni interesse pel creditore;
3. quando dal contratto risulti l'intenzione dei contraenti che l'obbligazione debba adempirsi esattamente ad un tempo determinato od entro un dato termine.

Art. 109

c. Effetti del recesso

¹ Chi recede dal contratto può rifiutare la controprestazione promessa e ripetere quanto egli da parte sua ha già prestato.

² Egli ha inoltre diritto al risarcimento dei danni derivanti dal mancato contratto, in quanto il debitore non provi che non gli incombe alcuna colpa.

Capo terzo: Effetti delle obbligazioni verso i terzi**Art. 110**

A. Surrogazione

Il terzo che soddisfa il creditore è per legge surrogato nei diritti di questo fino a concorrenza della somma pagata:

1. quando riscatta una cosa data in pegno per un debito altrui, sulla quale gli compete la proprietà od un diritto reale limitato;
2. quando il debitore ha partecipato al creditore che il terzo, che paga, deve prendere il posto del creditore.

Art. 111

B. Promessa della prestazione di un terzo

Chi promette ad altri la prestazione di un terzo è, se questa non segue, tenuto al risarcimento del danno che ne deriva.

Art. 112

C. Contratto a favore di terzi
I. In genere

¹ Chi, agendo in proprio nome, stipulò una prestazione a vantaggio di un terzo, ha diritto di chiedere che la prestazione al terzo sia fatta.

² Il terzo o il suo avente causa può chiedere direttamente l'adempimento, se tale fu l'intenzione degli altri due o se tale è la consuetudine.

³ In questo caso il creditore non può più liberare il debitore, tostochè il terzo abbia dichiarato a quest'ultimo di voler far valere il suo diritto.

Art. 113

II. Nell'assicurazione per la responsabilità civile

Quando il padrone sia assicurato contro le conseguenze della responsabilità civile ed il lavoratore abbia pagato non meno della metà dei premi, il diritto derivante dall'assicurazione compete esclusivamente a quest'ultimo.

Titolo terzo: Dell'estinzione delle obbligazioni**Art. 114**

A. Estinzione dei diritti accessori

¹ Estinta l'obbligazione mediante adempimento o in altra guisa, sono del pari estinti i diritti accessori ed in specie le fideiussioni ed i pegni.

² Gli interessi anteriormente decorsi possono essere chiesti solo nel caso che questa facoltà del creditore sia stata convenuta o risulti dalle circostanze.

³ Rimangono riservate le speciali disposizioni circa il pegno immobiliare, le cartevalori ed il concordato.

Art. 115

B. Annullamento
mediante con-
venzione

Un credito può essere mediante convenzione annullato in tutto od in parte senza una forma speciale, anche se questa fosse imposta dalla legge o scelta dalle parti per la costituzione della obbligazione.

Art. 116

C. Novazione
I. In generale

¹ L'estinzione di un debito precedente mediante la creazione di un nuovo non si presume.

² In particolare la stipulazione di un'obbligazione cambiaria in relazione ad un debito esistente o l'erezione di un nuovo titolo di credito od atto di fideiussione non costituiscono novazione del debito preesistente, salvo patto contrario.

Art. 117

II. In rapporti di
conto corrente

¹ La iscrizione delle singole poste in un conto corrente non produce novazione.

² Tuttavia è da ritenersi la novazione quando il saldo è chiuso e riconosciuto.

³ Se per una singola posta esistono speciali garanzie, queste non cessano, salvo patto contrario, con la chiusura e l'approvazione del saldo.

Art. 118

D. Confusione

¹ Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si ritiene estinta per confusione.

² Risolvendosi questa riunione, l'obbligazione rinasce.

³ Rimangono riservate le speciali disposizioni circa il pegno immobiliare e le cartevalori.

Art. 119

E. Impossibilità
dell'adempimento

¹ L'obbligazione si ritiene estinta se ne sia divenuto impossibile l'adempimento per circostanze non imputabili al debitore.

² Nei contratti bilaterali il debitore così liberato è tenuto di restituire, secondo le norme dell'indebito arricchimento, la controprestazione già ricevuta e non può più chiedere quanto gli sarebbe ancora dovuto.

³ Sono eccettuati i casi in cui per disposizione di legge o secondo il tenore del contratto il rischio è passato a carico del creditore prima dell'adempimento.

Art. 120

F. Compensazione
I. Condizioni
1. In genere

¹ Quando due persone sono debtrici l'una verso l'altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito.

² Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato.

³ Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll'altro credito.

Art. 121

2. Nella fideiussione

Il fideiussore può rifiutarsi al soddisfacimento del creditore in quanto compete al debitore principale il diritto alla compensazione.

Art. 122

3. Nei contratti a favore di terzi

Chi si è obbligato a vantaggio di un terzo non può compensare questo debito con ciò che gli deve l'altra parte.

Art. 123

4. Nel fallimento del debitore

¹ Nel caso di fallimento del debitore, i creditori possono compensare i loro crediti anche non scaduti con quelli che il fallito ha verso di loro.

² L'inammissibilità o la revocabilità della compensazione nel caso di fallimento del debitore sono regolate dalla legge federale dell'11 aprile 1889⁴⁸ sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 124

II. Effetti della compensazione

¹ Non vi ha compensazione se non quando il debitore manifesti al creditore la sua intenzione di usare del diritto di opporla.

² I due crediti si riterranno allora reciprocamente estinti, per le quantità corrispondenti, al momento stesso in cui divennero a vicenda compensabili.

³ Restano fermi gli usi speciali dei conti correnti commerciali.

- Art. 125**
- III. Casi di esclusione Non possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore:
1. le obbligazioni di restituire cose depositate, ingiustamente sottratte o dolosamente ritenute, o di risarcirne il valore;
 2. le obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere effettivamente soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia;
 3. le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici.
- Art. 126**
- IV. Rinuncia Il debitore può rinunciare preventivamente alla compensazione.
- Art. 127**
- G. Prescrizione
I. Termini
1. Dieci anni
- Si prescrivono col decorso di dieci anni tutte le azioni per le quali il diritto civile federale non dispone diversamente.
- Art. 128**
2. Cinque anni
- Si prescrivono col decorso di cinque anni le azioni:
1. per mercedi di pigioni, noli ed affitti, interessi di capitali ed altre prestazioni periodiche;
 2. per somministrazioni di viveri, pensioni vittuarie e debiti di osteria;
 - 3.⁴⁹ per lavori d'artigiani, vendita di merce al minuto, cura medica, funzioni d'avvocato, procuratore e notaio, rapporti di lavoro di lavoratori.
- Art. 128^{a50}**
- 2a. Vent'anni
- L'azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale derivanti da colpa contrattuale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.
- ⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 4 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU **1971** 1461; FF **1968** II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.
- ⁵⁰ Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343; FF **2014** 211).

Art. 129

3. Invariabilità dei termini

I termini a prescrivere stabiliti nel presente titolo non si possono modificare per disposizioni delle parti.

Art. 1304. Principio della prescrizione
a. In genere

¹ La prescrizione comincia quando il credito è esigibile.

² Se la scadenza dell'obbligazione dipende da disdetta, la prescrizione comincia dal primo giorno del quale poteva darsi la disdetta.

Art. 131

b. Per le prestazioni periodiche

¹ La prescrizione delle rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche comincia per l'intero credito alla scadenza della prima prestazione arretrata.

² Prescritto l'intero credito, sono prescritte anche le singole prestazioni.

Art. 132

5. Computo dei termini

¹ Nel computo del termine di prescrizione non si tien conto del giorno dal quale comincia il termine e la prescrizione non è compiuta se non quando sia decorso infruttuosamente l'ultimo giorno.

² Valgono del resto anche per la prescrizione le disposizioni generali sul computo dei termini nell'adempimento dei contratti.

Art. 133

II. Prescrizione degli accessori

Prescritto il credito principale, sono insieme prescritti gli interessi e le altre prestazioni accessorie del medesimo.

Art. 134

III. Sospensione della prescrizione

¹ La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

- 1.⁵¹ per i crediti dei figli contro i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli;
- 2.⁵² per i crediti della persona incapace di discernimento contro il mandatario designato con mandato precauzionale, finché lo stesso è efficace;
3. per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio;

⁵¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 4299; FF **2014** 489).

⁵² Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

- 3^{bis}.⁵³ per i crediti fra i partner durante l'unione domestica registrata;
 - 4.⁵⁴ per i crediti contro il datore di lavoro dei lavoratori che vivono nella sua economia domestica, durante il tempo del rapporto di lavoro;
 - 5. finché il debitore abbia l'usufrutto del credito;
 - 6.⁵⁵ finché sia impossibile, per motivi oggettivi, far valere il credito davanti a un tribunale;
 - 7.⁵⁶ per i crediti dell'ereditando o contro lo stesso, durante la procedura d'inventario;
 - 8.⁵⁷ durante trattative transattive, una procedura di mediazione o altre procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, purché le parti lo convengano per scritto.
- 2 Allo spirare del giorno in cui cessano siffatti rapporti, la prescrizione comincia il suo corso, o, se era già cominciata, lo prosegue.
- 3 Sono riservate le disposizioni speciali delle leggi sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 135

La prescrizione è interrotta:

IV. Interruzione
della prescri-
zione
1. Atti interrut-
tivi

- 1. mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in specie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni;
- 2.⁵⁸ mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento.

53 Introdotta dall'all. n. 11 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

54 Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 5 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

56 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

57 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

58 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

2. Effetti della
interruzione fra
coobbligati

Art. 136⁵⁹

¹ L'interruzione nei confronti di un debitore solidale o di un condebitore di una prestazione indivisibile vale anche nei confronti degli altri condebitori, purché si fondi su un atto del creditore.

² L'interruzione nei confronti del debitore principale vale anche nei confronti del suo fideiussore, purché si fondi su un atto del creditore.

³ Al contrario l'interruzione nei confronti del fideiussore non vale nei confronti del debitore principale.

⁴ L'interruzione nei confronti dell'assicuratore vale anche nei confronti del debitore e viceversa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l'assicuratore.

Art. 137

3. Principio di un
nuovo termine
a. In caso di
riconoscimento
o sentenza

¹ Coll'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione.

² Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni.

Art. 138

b. In caso di atti
del creditore

¹ Quando la prescrizione sia interrotta mediante istanza di conciliazione, azione o eccezione, una nuova prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa davanti all'autorità adita.⁶⁰

² Quando l'interruzione avviene mediante esecuzione per debiti, la prescrizione ricomincia ad ogni singolo atto esecutivo.

³ Quando l'interruzione ha luogo mediante insinuazione nel fallimento, la nuova prescrizione comincia dal momento nel quale, a norma della procedura sul fallimento, si può nuovamente far valere il credito.

Art. 139⁶¹

V. Prescrizione
del diritto di
regresso

Quando più debitori siano responsabili solidalmente, il diritto di regresso del debitore che ha soddisfatto il creditore si prescrive in tre anni dal giorno in cui il debitore ha soddisfatto il creditore e gli è noto il condebitore.

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343; FF **2014** 211).

⁶⁰ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1739; FF **2006** 6593).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343; FF **2014** 211).

Art. 140

VI. Credito con
pegno mobiliare

L'esistenza di un pegno mobiliare non esclude la prescrizione di un credito, ma, questa verificandosi, non è impedito al creditore di far valere il diritto di pegno.

Art. 141

VII. Rinuncia
all'eccezione di
prescrizione⁶²

¹ Dall'inizio della prescrizione il debitore può, ogni volta per dieci anni al massimo, rinunciare a eccepire la prescrizione.⁶³

^{1bis} La rinuncia è fatta per scritto. Soltanto l'utilizzatore delle condizioni generali può rinunciare nelle stesse a eccepire la prescrizione.⁶⁴

² La rinuncia fatta da un debitore solidale non è opponibile agli altri debitori solidali.

³ Lo stesso vale fra più debitori di una prestazione indivisibile e per il fideiussore in caso di rinuncia fatta dal debitore principale.

⁴ La rinuncia fatta dal debitore è opponibile all'assicuratore e viceversa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l'assicuratore.⁶⁵

Art. 142

VIII. Non oppo-
nibile d'ufficio

Il giudice non può supplire d'ufficio l'eccezione di prescrizione.

Titolo quarto: Speciali rapporti obbligatori**Capo primo: Della solidarietà****Art. 143**

A. Debito
solidale
I. Condizioni

¹ Vi ha solidarietà fra più debitori quando essi dichiarano di obbligarsi verso il creditore ciascuno singolarmente all'adempimento dell'intera obbligazione.

² Senza tale dichiarazione di volontà non sorge solidarietà che nei casi determinati dalla legge.

⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343; FF **2014** 211).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343; FF **2014** 211).

⁶⁴ Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343; FF **2014** 211).

⁶⁵ Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343; FF **2014** 211).

Art. 144

II. Rapporti
fra creditore
e debitore

1. Effetti

a. Responsabilità
dei debitori

¹ Il creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte soltanto.

² Tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l'intera obbligazione.

Art. 145

b. Eccezioni
dei debitori

¹ Il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le eccezioni derivanti o dai suoi rapporti personali col medesimo o dalla causa stessa o dall'oggetto dell'obbligazione solidale.

² Ogni debitore solidale è responsabile verso gli altri se non fa valere le eccezioni comuni a tutti.

Art. 146

c. Fatto perso-
nale di un debi-
tore

Salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.

Art. 147

2. Estinzione del
debito solidale

¹ In quanto uno dei debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione, anche gli altri sono liberati.

² La liberazione di un debitore solidale, senza che il creditore sia stato soddisfatto, giova agli altri solo in quanto ciò sia giustificato dalle circostanze o dalla natura dell'obbligazione.

Art. 148

III. Rapporti fra i
condebitori

1. Ripartizione

¹ Ove non risulti il contrario dal rapporto giuridico esistente fra i debitori solidali, il pagamento fatto al creditore si divide in parti eguali fra i medesimi.

² Al debitore solidale che avesse pagato più della sua parte, spetta il regresso verso i condebitori per l'importo pagato in più.

³ Ciò che non può conseguirsi da uno dei debitori solidali deve essere sopportato in parti eguali dagli altri.

Art. 149

2. Surrogazione

¹ Il debitore solidale cui spetta il regresso subentra in tutte le ragioni del creditore fino a concorrenza di quanto gli ha pagato.

² Il creditore è responsabile ove abbia avvantaggiato la posizione giuridica di un debitore solidale a danno degli altri.

- Art. 150**
- B. Credito
solidale
- 1 Vi ha solidarietà fra creditori, quando il debitore dichiara la volontà di autorizzare ciascuno di essi a pretendere l'intero credito e nei casi determinati dalla legge.
 - 2 Il pagamento fatto ad uno dei creditori solidali libera il debitore in confronto di tutti.
 - 3 Il debitore, finché non sia stato giudizialmente convenuto da uno dei creditori solidali, può a sua scelta pagare a chiunque di essi.

Capo secondo: Delle condizioni

- Art. 151**
- A. Condizione
sospensiva
I. In genere
- 1 Un contratto si ritiene condizionale, quando la sua obligatorietà si faccia dipendere da un avvenimento incerto.
 - 2 Esso diventa efficace dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti non abbiano manifestato una diversa intenzione.

- Art. 152**
- II. Condizione
pendente
- 1 Il debitore obligato sotto condizione, finché questa è pendente, non può fare alcuna cosa che possa impedire il debito adempimento della sua obligazione.
 - 2 Il creditore sotto condizione, i cui diritti siano in pericolo, può richiedere tutti gli atti conservativi, come se il suo credito non fosse soggetto a condizione.
 - 3 Col verificarsi della condizione cadono le disposizioni anteriormente prese, in quanto ne pregiudichino gli effetti.

- Art. 153**
- III. Utile ricavato
nel frattempo
- 1 Quando, prima del verificarsi della condizione, la cosa promessa sia stata consegnata al creditore, questi, ove la condizione si verifichi, potrà ritenere l'utile nel frattempo ricavato.
 - 2 Deve restituirlo, ove la condizione non si verifichi.

- Art. 154**
- B. Condizione ri-
solutiva
- 1 Il contratto, la cui risoluzione si faccia dipendere dal verificarsi di una condizione, diventa inefficace dal momento in cui la condizione si verifica.
 - 2 Di regola non avvi effetto retroattivo.

Art. 155

C. Disposizioni comuni
I. Adempimento della condizione

La condizione riposta nel fatto non essenzialmente personale di uno dei contraenti può essere adempita anche dal suo erede.

Art. 156

II. Impedimento contro la buona fede

La condizione si ha per verificata, se il suo adempimento sia stato da una delle parti impedito in urto colla buona fede.

Art. 157

III. Condizione inammissibile

La condizione diretta allo scopo di promuovere un atto od una omissione illecita o contraria ai buoni costumi rende nulla l'obbligazione che ne dipende.

Capo terzo:**Della caparra, della pena di recesso, della trattenuta sulla mercede e della pena convenzionale****Art. 158**

A. Caparra e pena di recesso

¹ La caparra che si dà al momento della conclusione del contratto si considera in dubbio come prova della conclusione del contratto, anziché come pena di recesso.

² In mancanza di patto o di uso contrario, la caparra resta a chi l'ha ricevuta senza obbligo di imputarla nel suo credito.

³ Se fu pattuita una pena di recesso, colui che la diede può recedere dal contratto perdendo il denaro dato e colui che la ricevette restituendo il doppio.

Art. 159⁶⁶

B. ...

Art. 160

C. Pena convenzionale
I. Diritto del creditore
1. Rapporto fra la pena e l'adempimento

¹ Allorché fu pattuita una pena per l'inadempimento o l'imperfetto adempimento del contratto, il creditore non può pretendere, salvo patto contrario, che l'adempimento o la pena.

² Se la pena fu pattuita per l'inosservanza del tempo o del luogo dell'adempimento potrà essere richiesta oltre l'adempimento, finché il creditore non vi abbia espressamente rinunciato o abbia accettato l'adempimento senza riserva.

⁶⁶ Abrogato dal n. II art. 6 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, con effetto dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.

³ È riservata al debitore la prova che fosse in sua facoltà di recedere dal contratto dietro pagamento della pena.

Art. 161

2. Rapporto fra la pena ed il danno

¹ La pena convenzionale è dovuta sebbene non sia derivato alcun danno al creditore.

² Se il danno eccede l'ammontare della pena, il creditore può richiedere il maggior importo solo in quanto provi la colpa del debitore.

Art. 162

3. Pagamenti rateali

¹ Le disposizioni sulla pena convenzionale sono applicabili al patto che i pagamenti rateali restano acquisiti al creditore in caso di recesso.

² ...⁶⁷

Art. 163

II. Ammontare, nullità e riduzione della pena

¹ L'ammontare della pena convenzionale è lasciato all'arbitrio delle parti.

² Essa non può essere richiesta quando sia diretta a convalidare una promessa illecita od immorale, come pure, salvo patto contrario, quando l'adempimento sia diventato impossibile per una circostanza di cui il debitore non è responsabile.

³ Il giudice deve ridurre secondo il suo prudente criterio le pene convenzionali eccessive.

Titolo quinto: Della cessione di crediti e dell'assunzione di debiti

Art. 164

A. Cessione di crediti

I. Requisiti

1. Cessione volontaria

a. Ammissibilità

¹ Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico.

² Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa.

⁶⁷ Abrogato dall'all. 2 n. II 2 della LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697).

Art. 165

b. Forma del contratto

- ¹ Per la validità della cessione si richiede la forma scritta.
- ² Non è richiesta alcuna forma per la promessa di stipulare una cessione.

Art. 166

2. Trasmissione del credito per legge o sentenza

La trasmissione del credito ordinata da legge o sentenza giudiziale è efficace in confronto dei terzi anche senza alcuna forma speciale e senza che vi concorra la volontà del creditore originario.

Art. 167

II. Effetti della cessione

1. Posizione del debitore
a. Pagamento in buona fede

Il debitore è validamente liberato se, prima che il cedente o il cessionario gli abbia partecipato la cessione, abbia pagato in buona fede all'originario creditore o, in caso di più cessioni, ad un cessionario posteriore in diritto.

Art. 168

b. Rifiuto del pagamento e deposito

- ¹ Se è controverso, a chi spetti il credito, il debitore può rifiutare il pagamento e liberarsi mediante deposito giudiziale.
- ² Ove paghi, pur conoscendo la contestazione, lo fa a suo rischio e pericolo.
- ³ Se la lite è pendente e il debito è scaduto, ciascuna delle parti in causa può pretendere che il debitore faccia il deposito.

Art. 169

c. Eccezioni del debitore

- ¹ Il debitore può opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, se già sussistevano quando ebbe notizia della cessione.
- ² Se a quel momento il debitore aveva verso il cedente un credito non ancora scaduto, egli potrà opporlo in compensazione, purché la scadenza del suo credito non sia posteriore a quella del credito ceduto.

Art. 170

2. Trasmissione dei diritti accessori, del titolo e dei mezzi di prova

- ¹ La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente.
- ² Il cedente deve consegnare al cessionario il titolo di credito con tutti i mezzi probatori esistenti e fornirgli le informazioni necessarie per far valere il credito.
- ³ Nella cessione del credito si presumono compresi anche gli interessi arretrati.

- Art. 171**
3. Garanzia
a. In genere
- 1 Chi cede un credito a titolo oneroso deve garantirne la sussistenza al tempo della cessione.
 - 2 Non risponde però della solvenza del debitore, ove non abbia assunto siffatta garanzia.
 - 3 Chi cede un credito a titolo gratuito non risponde nemmeno della sua sussistenza.
- Art. 172**
- b. Cessione in pagamento
- Quando il creditore abbia ceduto il suo credito in pagamento d'un debito, senza precisare l'imputazione da farsi dal cessionario, questi sarà tenuto ad imputare soltanto la somma conseguita o che avrebbe con le debite cure potuto conseguire dal debitore.
- Art. 173**
- c. Estensione della responsabilità
- 1 Il cedente tenuto alla garanzia non è responsabile che per la somma ricevuta quale prezzo della cessione e relativi interessi, nonché per le spese della cessione e degli atti infruttuosi in confronto del debitore.
 - 2 Se la trasmissione di un credito ha luogo per disposizione di legge, il creditore originario non è responsabile né della sussistenza del credito né della solvenza del debitore.
- Art. 174**
- III. Disposizioni speciali
- Rimangono riservate le speciali disposizioni che la legge stabilisce per la trasmissione di crediti.
- Art. 175**
- B. Assunzione di debito
I. Debitore ed assuntore
- 1 Chi promette ad un debitore di assumersi il suo debito, si obbliga a liberarlo, sia tacitando il creditore, sia rendendosi debitore in sua vece col consenso del creditore.
 - 2 Il debitore non può costringere l'assuntore all'adempimento di questa obbligazione, fino a che egli non abbia adempito in suo confronto gli obblighi derivanti dal contratto con cui fu assunto il debito.
 - 3 Se non avviene la liberazione del precedente debitore, questi può chiedere garanzia dal nuovo debitore.
- Art. 176**
- II. Contratto col creditore
1. Proposta ed accettazione
- 1 La sostituzione nel debito di un nuovo debitore al posto e con liberazione del debitore precedente ha luogo mediante contratto fra l'assuntore e il creditore.

² La proposta dell'assuntore può farsi nel senso che egli o con la sua autorizzazione il precedente debitore comunichi l'assunzione del debito al creditore.

³ L'accettazione del creditore può essere espressa o risultare dalle circostanze, ed è presunta se egli abbia senza riserve accettato dall'assuntore un pagamento o aderito ad altro atto implicante la qualità di debitore.

Art. 177

2. Abbandono della proposta

¹ L'accettazione da parte del creditore può avvenire in ogni tempo, ma l'assuntore come il debitore precedente possono fissare al creditore un termine per l'accettazione, trascorso il quale si riterrà, in caso di silenzio del creditore, rifiutata l'accettazione.

² Se prima dell'accettazione del creditore è stipulata una nuova assunzione del debito ed anche dal nuovo assuntore è fatta la proposta al creditore, l'assuntore precedente è liberato.

Art. 178

III. Effetti del cambiamento del debitore

1. Diritti accessori

¹ I diritti accessori continuano a sussistere malgrado il cambiamento del debitore, in quanto non siano inseparabili dalla persona del debitore precedente.

² Tuttavia i terzi che hanno costituito il pegno ed i fideiussori rimangono obbligati verso il creditore, solo in quanto abbiano dato il loro consenso all'assunzione del debito.

Art. 179

2. Eccezioni

¹ Le eccezioni relative al debito spettano al nuovo debitore come al debitore precedente.

² Le eccezioni personali del debitore precedente verso il creditore non possono essere opposte dal nuovo debitore, se il contrario non risulti dal contratto col creditore.

³ L'assuntore non può far valere contro il creditore le eccezioni che gli competono contro il debitore a dipendenza del rapporto giuridico su cui si fonda l'assunzione del debito.

Art. 180

IV. Annullazione del contratto

¹ Se il contratto di assunzione del debito è annullato, l'obbligazione del debitore precedente rinasce con tutti i suoi accessori sotto riserva dei diritti dei terzi di buona fede.

² Il creditore può inoltre pretendere dall'assuntore il risarcimento del danno derivante dalla perdita di precedenti garanzie o simili cause, ove l'assuntore non possa dimostrare che nessuna colpa è a lui imputabile per la mancata assunzione del debito e pel danno del creditore.

Art. 181

V. Assunzione
di un patrimonio
o di una azienda

¹ Chi assume un patrimonio od un'azienda con l'attivo ed il passivo, rimane senz'altro obbligato verso i creditori per i debiti inerenti, tosto che l'assunzione sia stata comunicata ai creditori dall'assuntore o sia stata pubblicata su pubblici fogli.

² Il debitore precedente rimane tuttavia obbligato solidalmente col nuovo debitore per altri tre anni, i quali cominciano a decorrere, per i debiti scaduti, dal giorno della comunicazione o della pubblicazione e, per quelli non scaduti, dal giorno della scadenza.⁶⁸

³ Questa assunzione di debiti ha del resto gli stessi effetti come quella di un singolo debito.

⁴ L'assunzione del patrimonio o dell'azienda di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni o imprese individuali iscritte nel registro di commercio è retta dalle disposizioni della legge del 3 ottobre 2003⁶⁹ sulla fusione.⁷⁰

Art. 182⁷¹

VI. ...

Art. 183

VII. Divisione
ereditaria: ven-
dita di fondi

Sono riservate le disposizioni speciali sull'assunzione dei debiti nella divisione ereditaria e nel caso di alienazione di fondi soggetti a pegno.

Parte seconda: Dei singoli contratti**Titolo sesto: Della compera e vendita e della permuta****Capo primo: Disposizioni generali****Art. 184**

A. Diritti ed ob-
blighi in genere

¹ La compera e vendita è un contratto per cui il venditore si obbliga consegnare l'oggetto venduto al compratore ed a procurargliene la proprietà e il compratore a pagare al venditore il prezzo.

⁶⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765).

⁶⁹ RS **221.301**

⁷⁰ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁷¹ Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765).

² Salvo patto od uso contrario, il venditore e il compratore sono tenuti ad effettuare contemporaneamente le loro prestazioni.

³ Il prezzo è sufficientemente determinato quando possa esserlo a norma delle circostanze.

Art. 185

B. Utili e rischi

¹ Salve le eccezioni giustificate da convenzioni o circostanze speciali, gli utili e i rischi della cosa passano all'acquirente con la perfezione del contratto.

² Se la cosa alienata è determinata soltanto nella sua specie, si richiede inoltre che sia individualizzata, e, ove debba essere spedita, che sia stata consegnata per la spedizione.

³ Nei contratti conclusi sotto condizione sospensiva gli utili ed i rischi della cosa alienata passano all'acquirente soltanto dopo il verificarsi della condizione.

Art. 186

C. Riserva della legislazione cantonale

È riservato alla legislazione cantonale di restringere od escludere l'azione per i crediti dipendenti dalla vendita al minuto di bevande spiritose, compresi i crediti d'osteria.

Capo secondo: Della vendita di cose mobili

Art. 187

A. Oggetto

¹ È considerata vendita di cose mobili quella che non ha per oggetto un bene immobile od un diritto iscritto come fondo nel registro fondiario.

² Le parti costitutive di un fondo, quali i frutti, i materiali di demolizione o quelli estratti da una cava, formano oggetto di una vendita di cose mobili, quando debbano essere trasferite all'acquirente come cose mobili dopo la loro separazione dal suolo.

Art. 188

B. Obblighi del venditore

I. Consegna

1. Spese della consegna

Salvo patto od uso contrario, le spese della consegna e particolarmente quelle della misura e del peso sono a carico del venditore, le spese dell'atto e del ricevimento a carico del compratore.

Art. 189

2. Spese di trasporto

¹ Se la cosa venduta deve essere spedita in luogo diverso da quello ove l'obbligazione deve eseguirsi, le spese di trasporto sono a carico del compratore, salvo patto od uso contrario.

² Si presume che le spese di trasporto siano state assunte dal venditore, se fu pattuita la consegna franca.

³ Se fu pattuita la consegna franca di porto e di dogana si ritengono a carico del venditore anche i dazi d'uscita, di transito e d'entrata esatti durante il trasporto, ma non le tasse di consumo che sono esatte al ricevimento della cosa.

Art. 190

3. Mora nella consegna
a. Recesso nelle vendite commerciali

¹ Nelle vendite commerciali, quando sia stabilito un termine fisso per la consegna, si presume che il compratore, in caso di mora del venditore, rinunci alla consegna e pretenda il risarcimento del danno per l'inadempimento.

² Ove per altro il compratore preferisca di chiedere la consegna, dovrà darne avviso al venditore subito dopo scaduto il termine.

Art. 191

b. Obbligo del risarcimento e calcolo del danno

¹ Se il venditore non adempie la sua prestazione contrattuale, deve risarcire il danno che ne deriva al compratore.

² Nei rapporti commerciali il compratore può pretendere come danno la differenza tra il prezzo convenuto ed il prezzo al quale ha acquistato di buona fede un'altra cosa in sostituzione di quella che non gli fu consegnata.

³ Trattandosi di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato egli può pretendere come danno, senza procurarsi la cosa in sostituzione, la differenza fra il prezzo convenuto e quello di borsa o di mercato al giorno dell'adempimento.

Art. 192

II. Garanzia in caso di evizione
1. Obbligo della garanzia

¹ Il venditore è tenuto a garantire, che la cosa venduta non venga totalmente o parzialmente evitta da un terzo al compratore in virtù dei diritti già sussistenti al momento della conclusione del contratto.

² Se il compratore al momento del contratto conosceva il pericolo dell'evizione, il venditore è tenuto alla garanzia solo in quanto l'abbia espressamente promessa.

³ Il patto che escluda o limiti l'obbligo della garanzia è nullo, quando il venditore abbia deliberatamente dissimulato il diritto del terzo.

Art. 193⁷²

2. Procedura
a. Denuncia
della lite

¹ Le condizioni e gli effetti della denuncia della lite sono regolati dal CPC⁷³.

² Quando si sia omessa la denuncia della lite, e ciò non sia imputabile al venditore, questi è prosciolto dall'obbligo della garanzia, in quanto possa provare che la lite avrebbe avuto un esito più favorevole ove gli fosse stata denunciata in tempo.

Art. 194

b. Riconoscimento del diritto del terzo senza sentenza

¹ L'obbligo della garanzia sussiste anche quando il compratore, senza aspettare la decisione del giudice, abbia riconosciuto in buona fede il diritto del terzo od accettato un compromesso, purché abbia in tempo utile diffidato il venditore e lo abbia invitato indarno ad assumere la lite.

² Esso sussiste pure, se il compratore provi che era obbligato a spossessarsi della cosa.

Art. 195

3. Diritti del compratore
a. In caso di evizione totale

¹ Quando l'evizione è totale, il contratto di vendita si reputa risolto e il compratore ha il diritto di chiedere:

1. la restituzione del prezzo già pagato e degli interessi, salvo deduzione dei frutti percetti o che avrebbe negletto di percepire e degli altri profitti;
2. il rimborso delle spese fatte per la cosa in quanto non lo possa ottenere dal terzo;
3. il rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali causate dal processo, eccetto quelle che si sarebbero evitate con la denuncia della lite;
4. il risarcimento d'ogni altro danno direttamente cagionato dall'evizione.

² Il venditore è tenuto a risarcire ogni altro danno, in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa.

Art. 196

b. In caso di evizione parziale

¹ Quando l'evizione sia parziale o la cosa venduta sia gravata di un diritto reale, di cui il venditore è responsabile, il compratore non può chiedere la risoluzione del contratto, ma soltanto il risarcimento dei danni derivatigli dall'evizione.

⁷² Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

⁷³ RS 272

² Ove però risulti dalle circostanze, che il compratore, se avesse preveduto la parziale evizione, non avrebbe concluso il contratto, può anche chiederne la risoluzione.

³ In tal caso deve restituire al venditore la parte non evitta della cosa con gli utili ricavati nel frattempo.

Art. 196^a⁷⁴

c. Beni culturali Per i beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003⁷⁵ sul trasferimento dei beni culturali l'azione di garanzia in caso di evizione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.

Art. 197

III. Garanzia pei difetti della cosa
1. Oggetto della garanzia
a. In genere

¹ Il venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l'attitudine all'uso cui è destinata.

² Egli risponde anche se tali difetti non gli erano noti.

Art. 198

b. Nel commercio del bestiame

Nel commercio del bestiame (cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali) l'obbligo della garanzia esiste solo in quanto il venditore l'abbia assunto per iscritto o abbia intenzionalmente ingannato il compratore.

Art. 199

2. Esclusione della garanzia

È nullo qualunque patto che tolga o restringa l'obbligo della garanzia, se il venditore ha dissimulato dolosamente al compratore i difetti della cosa.

Art. 200

3. Difetti noti al compratore

¹ Il venditore non risponde dei difetti noti al compratore al momento della vendita.

² Dei difetti che il compratore avrebbe dovuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, il venditore risponde solo quando abbia dichiarato che non sussistevano.

⁷⁴ Introdotta dall'art. 32 n. 2 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).

⁷⁵ RS 444.1

Art. 201

4. Verifica della
cosa e avviso al
venditore
a. In genere

¹ Il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta, tosto che l'ordinario andamento degli affari lo consenta, e, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, dargliene subito notizia.

² Diversamente la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l'ordinario esame.

³ Ove tali difetti si scoprono più tardi, dev'esserne data notizia subito dopo la scoperta, altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai medesimi.

Art. 202

b. Nel commer-
cio del bestiame

¹ Nel commercio del bestiame, se la garanzia scritta non stabilisce alcun termine e se non trattasi di garanzia della gravidanza, il venditore è responsabile verso il compratore solo quando il difetto sia scoperto e notificato entro nove giorni dalla consegna o dalla mora nell'accettazione e entro lo stesso termine sia chiesto all'autorità competente l'esame dell'animale a mezzo di periti.

² Il parere dei periti è apprezzato dal giudice secondo il prudente suo criterio.

³ La procedura sarà del resto stabilita da un regolamento del Consiglio federale.

Art. 203

5. Dolo del
venditore

Il venditore che abbia intenzionalmente ingannato il compratore non può invocare la limitazione dell'obbligo della garanzia per omessa o tardiva notificazione.

Art. 204

6. Procedura
nella vendita
a distanza

¹ Se la cosa, che si pretende difettosa, è spedita da altro luogo, e il venditore non ha rappresentanti nel luogo del ricevimento, il compratore è tenuto a provvedere per la provvisoria custodia della medesima né può rimandarla senz'altro al venditore.

² Egli deve farne verificare regolarmente e senza indugio lo stato, altrimenti sarà tenuto egli stesso a provare che i pretesi difetti esistevano già al momento del ricevimento.

³ Ove siavi pericolo di rapido deterioramento della cosa spedita, il compratore può, e, quando l'interesse del venditore lo richieda, deve farla vendere coll'intervento dell'autorità competente del luogo in cui essa trovasi, ma è tenuto sotto pena del risarcimento dei danni a darne al più presto possibile notizia al venditore.

7. Oggetto dell'azione di garanzia
a. Azione redibitoria od estimatoria

Art. 205

¹ Quando sia dovuta la garanzia pei difetti della cosa, il compratore ha la scelta di chiedere coll'azione redibitoria la risoluzione della vendita o coll'azione estimatoria il risarcimento pel minor valore della cosa.

² Quando sia chiesta la risoluzione e il giudice non la trovi giustificata dalle circostanze, sarà in sua facoltà di aggiudicare soltanto l'indennità pel minor valore della cosa.

³ Quando l'indennità per la diminuzione di valore uguagli l'ammontare del prezzo della vendita, il compratore può chiedere soltanto la risoluzione.

b. Consegna di altre cose

Art. 206

¹ Se la vendita ha per oggetto una data quantità di cose fungibili, il compratore può valersi, a sua scelta, dell'azione redibitoria o dell'estimatoria o domandare altre cose dello stesso genere scevre di difetti.

² Quando le cose non sieno state spedite al compratore da un altro luogo, il venditore può parimenti liberarsi da ogni altra pretesa del compratore mediante l'immediata consegna di cose dello stesso genere scevre di difetti e il risarcimento di tutti i danni.

c. Risoluzione in caso di perdita della cosa

Art. 207

¹ La risoluzione può essere domandata, quand'anche la cosa sia perita in conseguenza dei suoi difetti o per caso fortuito.

² Il compratore in tal caso è tenuto a restituire solo ciò che gli è rimasto della cosa.

³ Se la cosa è perita per colpa del compratore o fu da lui alienata o trasformata, egli non potrà chiedere che il risarcimento del minor valore.

8. Effetti della risoluzione
a. In genere

Art. 208

¹ Quando la vendita sia risolta, il compratore deve restituire al venditore la cosa con gli utili ricavati nel frattempo.

² Il venditore deve restituire il prezzo pagato con gli interessi e risarcire inoltre, in conformità alle disposizioni sull'evizione totale, le spese di causa, i disborsti ed i danni direttamente cagionati al compratore con la consegna della merce difettosa.

³ Il venditore è obbligato a risarcire il maggior danno, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa.

Art. 209

b. Nella vendita di più cose

¹ Quando siano difettosi soltanto taluni capi di più cose vendute insieme o di un complesso di cose, la risoluzione non potrà chiedersi che per detti capi.

² Qualora però i capi difettosi non si possano, senza considerevole pregiudizio del compratore o del venditore, separare da quelli che non lo sono, la risoluzione dovrà estendersi a tutto ciò che ha formato oggetto della vendita.

³ La risoluzione a causa di un difetto della cosa principale porta la risoluzione anche riguardo alla cosa accessoria, quantunque il prezzo di questa sia stato fissato separatamente, mentre la risoluzione a causa di un difetto della cosa accessoria non si estende alla principale.

Art. 210⁷⁶

9. Prescrizione

¹ Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand'anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo.

² Il termine è di cinque anni se i difetti di una cosa integrata in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell'opera.

³ Per i beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003⁷⁷ sul trasferimento dei beni culturali l'azione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.

⁴ Qualunque patto che riduca il termine di prescrizione è nullo se:

- a. prevede un termine inferiore a due anni o, nel caso di cose usate, inferiore a un anno;
- b. la cosa è destinata all'uso personale o familiare del compratore; e
- c. il venditore agisce nell'ambito della sua attività professionale o commerciale.

⁵ Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere se la notificazione prevista dalla legge è stata fatta al venditore entro il termine di prescrizione.

⁶ Il venditore non può invocare la prescrizione ove sia provato che ha intenzionalmente ingannato il compratore. La presente disposizione non si applica al termine di 30 anni di cui al capoverso 3.

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012 (Prescrizione della garanzia per i difetti. Prolungamento e coordinamento), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5415; FF 2011 2629 3547).

⁷⁷ RS 444.1

Art. 211

C. Obblighi del compratore
I. Pagamento del prezzo e ricevimento della cosa

1 Il compratore è tenuto a pagare il prezzo in conformità alle clausole del contratto, ed a ricevere la cosa quando gli venga offerta dal venditore nei modi e termini pattuiti.

2 Salvo patto od uso contrario, il ricevimento deve aver luogo immediatamente.

Art. 212

II. Determinazione del prezzo

1 Ove siasi comperato fisso senza indicazione di prezzo, si ritiene nel dubbio pattuito il prezzo medio del mercato al momento e nel luogo dell'adempimento.

2 Ove il prezzo debba calcolarsi sul peso della merce, si deve dedurre il peso dell'imballaggio (tara).

3 Sono salvi gli usi particolari del commercio, secondo cui il prezzo di certe merci viene calcolato con una deduzione fissa o di un tanto per cento, o sul peso lordo.

Art. 213

III. Scadenza del prezzo ed interessi

1 Quando non siasi stabilito altro termine, il prezzo diventa esigibile con la trasmissione del possesso della cosa venduta al compratore.

2 Indipendentemente dalla disposizione sulla mora derivante dalla scadenza di un termine stabilito, il prezzo di vendita diventa produttivo d'interessi senza interpellazione, se tale è l'uso o se il compratore può percepire dalla cosa venduta frutti od altri proventi.

Art. 214

IV. Mora del compratore
1. Diritto di recesso del venditore

1 Quando la cosa venduta sia da consegnarsi previo pagamento del prezzo o a pronti contanti, e il compratore sia in mora nel pagamento del prezzo di vendita, il venditore può senz'altro recedere dal contratto.

2 Ove intenda far uso del suo diritto di recesso, egli deve però darne immediato avviso al compratore.

3 Se la cosa è passata in possesso del compratore prima del pagamento, il venditore può recedere dal contratto per la mora del compratore e pretendere la restituzione della cosa solo quando siasi espressamente riservato questo diritto.

Art. 215

2. Risarcimento e calcolo del danno

1 Nei rapporti commerciali, se il compratore è in mora, il venditore ha il diritto di computare il suo danno secondo la differenza fra il prezzo di vendita della cosa e quello a cui l'ha posteriormente venduta in buona fede.

² Trattandosi di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato egli può pretendere, anche senza vendita, la differenza fra il prezzo convenuto e quello di borsa o di mercato al giorno dell'adempimento.

Capo terzo: Della compera e vendita dei fondi

Art. 216

A. Forma del contratto

¹ I contratti di vendita che hanno per oggetto un fondo, richiedono per la loro validità un atto pubblico.

² I contratti preliminari, nonché i patti di prelazione, le promesse di vendita e quelle di ricupera richiedono per la loro validità l'atto pubblico.⁷⁸

³ I patti di prelazione che non fissano il prezzo sono validi nella forma scritta.⁷⁹

Art. 216a⁸⁰

Abis. Durata e annotazione

I diritti di prelazione e di ricupera possono essere convenuti per una durata di 25 anni al massimo, i diritti di compera per dieci anni al massimo, ed essere annotati nel registro fondiario.

Art. 216b⁸¹

Ater. Trasmissibilità per successione e cessione

¹ Salvo convenzione contraria, i diritti di prelazione, di compera e di ricupera convenzionali sono trasmissibili per successione, ma non cedibili.

² La cessione ammessa per contratto deve avere la stessa forma di quella richiesta per la costituzione del diritto.

Art. 216c⁸²

Aquater. Diritti di prelazione
I. Caso di prelazione

¹ Il diritto di prelazione può essere fatto valere in caso di vendita del fondo, come pure in occasione di qualsiasi altro negozio che equivalga economicamente a una vendita (caso di prelazione).

² Non costituiscono casi di prelazione segnatamente l'attribuzione a un erede nella divisione successoria, l'incanto forzato e l'acquisto per l'adempimento di un compito pubblico.

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

⁸⁰ Introdotto dal n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

⁸¹ Introdotto dal n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

⁸² Introdotto dal n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404; FF 1988 III 821).

Art. 216^d⁸³

II. Effetti del caso di prelazione, condizioni

1 Il venditore deve informare il titolare del diritto di prelazione della conclusione del contratto di vendita e del suo contenuto.

2 Se il contratto di vendita è annullato dopo che il diritto di prelazione è stato esercitato o se la necessaria autorizzazione è rifiutata per motivi inerenti alla persona del compratore, l'annullamento o il rifiuto rimangono inefficaci nei confronti del titolare del diritto di prelazione.

3 Salvo clausola contraria del patto di prelazione, il titolare del diritto di prelazione può acquistare il fondo alle condizioni che il venditore ha convenuto con il terzo.

Art. 216^e⁸⁴

III. Esercizio, perenzione

Il titolare del diritto di prelazione, se intende esercitare il suo diritto, deve farlo valere entro tre mesi nei confronti del venditore o, se il diritto è annotato nel registro fondiario, nei confronti del proprietario. Il termine decorre dal giorno nel quale il titolare ha avuto conoscenza della conclusione del contratto e del suo contenuto.

Art. 217

B. Vendita sotto condizione e riserva della proprietà

1 Se la vendita di un fondo è stata fatta sotto condizione, l'iscrizione registro fondiario avviene solo quando la condizione si sia verificata.

2 La riserva della proprietà non può essere iscritta.

Art. 218⁵⁸⁵

C. Fondi agricoli

L'alienazione di fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991⁸⁶ sul diritto fondiario rurale.

Art. 219

D. Garanzia

1 Salvo patto contrario il venditore deve risarcire il compratore, qualora il fondo non avesse la misura indicata dal contratto.

2 Se il fondo non ha la misura indicata dal registro fondiario in base ai rilievi ufficiali, il venditore non ha l'obbligo del risarcimento se non in quanto avesse espressamente stipulato tale garanzia.

3 L'obbligo di garanzia per i difetti di un fabbricato si prescrive col decorso di cinque anni dall'acquisto della proprietà.

83 Introdotto dal. n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 1404; FF **1988** III 821).

84 Introdotto dal. n. II della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 1404; FF **1988** III 821).

85 Nuovo testo giusta l'art. 92 n.2 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 1410; FF **1988** III 821).

86 RS **211.412.11**

Art. 220

E. Utili e rischi Se per la consegna del fondo al compratore è stato pattuito un termine, si presume che gli utili ed i rischi debbano passare al compratore solo alla scadenza di questo.

Art. 221

F. Rinvio alla vendita di cose mobili Nel rimanente, alla vendita dei fondi si applicano per analogia le disposizioni sulla vendita delle cose mobili.

Capo quarto: Delle diverse specie di vendita**Art. 222**

A. Vendita sopra campione ¹ Nella vendita sopra campione, la parte cui venne affidato il campione non è tenuta a provare l'identità di quello che esibisce con quello che ha ricevuto, ma basta che l'affermi personalmente in giudizio, e ciò anche quando il campione non si trovi più nello stato in cui era all'atto della consegna, purché il cambiamento sia una conseguenza necessaria dell'esame che ne fu fatto.

² È riservata in ogni caso alla parte contraria la prova della non identità.

³ Ove il campione sia deteriorato o perito presso il compratore, anche senza sua colpa, non incombe al venditore la prova che la cosa è conforme al campione, ma al compratore quella del contrario.

Art. 223

B. Vendita a prova o ad esame I. Nozione ¹ Se la vendita fu fatta a prova o ad esame, è in facoltà del compratore di approvare o no la cosa.

² Finché la cosa non sia approvata, rimane in proprietà del venditore, quand'anche sia passata in possesso del compratore.

Art. 224

II. Esame presso il venditore ¹ Quando la prova o l'esame debba farsi presso il venditore, questi cessa d'essere obbligato, se il compratore non approvi entro il termine pattuito o fissato dall'uso.

² In difetto di tal termine, il venditore, trascorso un tempo conveniente, può diffidare il compratore a dichiararsi sull'approvazione, e cessa d'essere obbligato se il compratore non si dichiara sull'istante.

Art. 225

III. Esame presso il compratore ¹ Quando la cosa sia stata consegnata al compratore prima della prova o dell'esame, la vendita si ritiene approvata, se egli non dichiara di rifiutare la cosa o non la restituisca nel termine pattuito o fissato dall'uso, o in difetto di termine, subito dopo la diffida del venditore.

² La vendita ritenesi pure approvata, quando il compratore paghi senza riserva l'intero prezzo o parte del medesimo, o disponga della cosa diversamente da ciò che è necessario per la prova o l'esame.

Art. 226⁸⁷**Art. 226a a 226d⁸⁸**

C. ...

Art. 226e⁸⁹**Art. 226f a 226k⁹⁰****Art. 226l⁹¹****Art. 226m⁹²****Art. 227⁹³**

- ⁸⁷ Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 1962, con effetto dal 1° gen. 1963 (RU **1962** 1085; FF **1962** 593).
- ⁸⁸ Introdotti dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU **1962** 1085; FF **1962** 593). Abrogati all'all. 2 n. II 2 della LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3846; FF **1999** III 2697).
- ⁸⁹ Introdotta dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU **1962** 1085; FF **1962** 593). Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1991 (RU **1991** 974; FF **1989** III 1121, **1990** I 103).
- ⁹⁰ Introdotti dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU **1962** 1085; FF **1962** 593). Abrogati dall'all. 2 n. II 2 della LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3846; FF **1999** III 2697).
- ⁹¹ Introdotta dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU **1962** 1085; FF **1962** 593). Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2355; FF **1999** III 2427).
- ⁹² Introdotta dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU **1962** 1085; FF **1962** 593). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogato dall'all. 2 n. II 2 della LF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3846; FF **1999** III 2697).
- ⁹³ Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 1962, con effetto dal 1° gen. 1963 (RU **1962** 1085; FF **1962** 593).

Art. 227a a 227i⁹⁴**Art. 228⁹⁵****Art. 229**

D. Incanto
I. Conclusione
della vendita

¹ Nella esecuzione forzata la vendita per incanto pubblico è conclusa per il fatto che l'ufficiale procedente aggiudica la cosa.

² La vendita per asta volontaria pubblicamente annunciata ed aperta a ciascun offerente è perfetta con l'aggiudicazione dichiarata dall'alienante.

³ In quanto non si sia manifestata una diversa intenzione del venditore, colui che dirige l'incanto s'intende autorizzato a dichiarare l'aggiudicazione a norma della miglior offerta.

Art. 230

II. Contestazione

¹ Ogni interessato può nel termine di dieci giorni contestare la validità dell'incanto, sul cui esito si sia influito con manovre illecite o contrarie ai buoni costumi.

² Nella esecuzione forzata la contestazione dev'essere proposta all'autorità di vigilanza, negli altri casi all'autorità giudiziaria.

Art. 231

III. Come l'offerente è vincolato
1. In genere

¹ L'offerente è vincolato dalla sua offerta a norma delle condizioni d'incanto.

² Ove queste non dispongano altrimenti, esso è liberato, quando segua un'offerta maggiore o quando la sua offerta non sia immediatamente accettata dopo le chiamate d'uso.

Art. 232

2. Nell'incanto
dei fondi

¹ Negli incanti di fondi l'aggiudicazione od il rifiuto devono aver luogo all'atto stesso dell'incanto.

² È nulla ogni clausola che obbliga l'offerente a mantenere la sua offerta oltre l'operazione dell'incanto, in quanto non trattisi di esecuzione forzata o di un caso di cui la vendita richieda l'approvazione di un'autorità.

⁹⁴ Introdotti dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogati dal n. I della LF del 13 dic. 2013 (Abrogazione delle disposizioni concernenti il contratto di vendita a rate anticipate), con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 869; FF 2013 3959 5017).

⁹⁵ Abrogato dal n. I della LF del 13 dic. 2013 (Abrogazione delle disposizioni concernenti il contratto di vendita a rate anticipate), con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 869; FF 2013 3959 5017).

Art. 233IV. Pagamento
a contanti

¹ L'acquirente deve pagare in contanti il prezzo di aggiudicazione, a meno che le condizioni dell'incanto non dispongano altrimenti.

² Se il pagamento non è fatto in contanti o secondo le condizioni dell'incanto, il venditore può recedere immediatamente dalla vendita.

Art. 234

V. Garanzia

¹ Nella esecuzione forzata la vendita ha luogo senza garanzia, salvo particolari promesse o il caso di dolo a danno degli offerenti.

² Il deliberatario acquista la cosa nello stato e con i diritti e gli oneri che risultano dai pubblici registri o dalle condizioni di incanto o che esistono per legge.

³ Nella vendita per incanto pubblico volontario l'alienante è tenuto alla garanzia come un altro venditore, ma può nelle condizioni dell'incanto pubblicamente annunciate sottrarsi all'obbligo della garanzia, ad eccezione della responsabilità pel dolo.

Art. 235VI. Trapasso
della proprietà

¹ Il deliberatario acquista la proprietà di una cosa mobile all'atto della proprietà dell'aggiudicazione, quella di un fondo invece solo con l'iscrizione nel registro fondiario.

² L'autorità procedente deve tosto notificare per l'iscrizione all'ufficiale nel registro l'aggiudicazione a norma del verbale di incanto.

³ Sono riservate le disposizioni circa il trapasso della proprietà negli incanti dell'esecuzione forzata.

Art. 236VII. Disposizioni
cantionali

Entro i limiti della legislazione federale i Cantoni possono emanare ulteriori disposizioni circa gli incanti pubblici.

Capo quinto: Della permuta**Art. 237**A. Rinvio alla
vendita

Al contratto di permuta sono applicabili per analogia le disposizioni relative al contratto di vendita, nel senso che ciascuno dei contraenti si considera quale venditore della cosa promessa e quale compratore della cosa promessa a lui.

Art. 238

B. Garanzia

Ove la cosa permutata venga evvinta o restituita pei suoi difetti, la parte danneggiata può chiedere, a sua scelta, o il risarcimento dei danni o la restituzione della cosa data in permuta.

Titolo settimo: Della donazione**Art. 239**

A. Contenuto della donazione

¹ Si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente.

² Non fa atto di donazione chi rinuncia ad un diritto prima di averlo acquisito o ad un'eredità.

³ L'adempimento di un dovere morale non è considerato come donazione.

Art. 240B. Capacità
I. Del donatore

¹ Chi ha l'esercizio dei diritti civili può disporre dei propri beni a titolo di donazione, entro i limiti che gli sono imposti dal regime dei beni matrimoniali o dal diritto successorio.

² I beni dell'incapace possono essere donati solamente per effettuare regali d'uso. È fatta salva la responsabilità del rappresentante legale.⁹⁶

³ ...⁹⁷

Art. 241

II. Del donatario

¹ Anche colui che non ha l'esercizio dei diritti civili può accettare ed acquistare validamente una donazione, purché sia capace di discernimento.

² La donazione non è però acquisita o viene annullata, se il rappresentante legale si oppone all'accettazione od ordina la restituzione.

Art. 242C. Costituzione della donazione
I. Donazione manuale

¹ La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario.

² Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, la donazione diventa efficace solo con l'iscrizione nel registro fondiario.

⁹⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

⁹⁷ Abrogato dall'all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

³ L'iscrizione dev'essere fondata sopra una valida promessa di donazione.

Art. 243

II. Promessa di donazione

- 1 La promessa di donazione esige per la sua validità la forma scritta.
- 2 Se l'oggetto donato è un fondo od un diritto reale immobiliare, la donazione dev'essere fatta per atto pubblico.
- 3 Quando la promessa sia eseguita, le si applicano le norme della donazione manuale.

Art. 244

III. Effetto dell'accettazione

Chi elargisce una cosa ad altri con l'intenzione di donarla, può sempre ritirare l'elargizione fino all'accettazione da parte del donatario, anche se l'avesse già effettivamente separata dal suo patrimonio.

Art. 245

D. Condizioni ed oneri

I. In genere

- 1 La donazione può essere gravata da condizioni e da oneri
- 2 La donazione da eseguirsi dopo la morte del donatore è regolata dalle norme sulle disposizioni a causa di morte.

Art. 246

II. Adempimento degli oneri

- 1 Il donatore può pretendere, a termini del contratto, l'adempimento di un onere accettato dal donatario.
- 2 Se l'adempimento dell'onere è d'interesse pubblico, può essere richiesto dopo la morte del donatore dall'autorità competente.
- 3 Il donatario può rifiutarsi all'adempimento dell'onere, quando il valore della liberalità non ne compensi le spese e non gli venga offerto il rimborso della differenza.

Art. 247

III. Patto di riversione

- 1 Il donatore può riservarsi la riversione della cosa donata nel caso che il donatario premuoia.
- 2 Trattandosi di donazione di fondi o di diritti reali sui medesimi, tale diritto di riversione può essere annotato nel registro fondiario.

Art. 248

E. Responsabilità del donatore

- 1 Il donatore non è responsabile verso il donatario per i danni cagionati dalla donazione se non in caso di dolo o di grave negligenza.
- 2 Per la cosa donata o per il credito ceduto egli non deve altra garanzia, se non quella che avesse promessa.

Art. 249

F. Annullamento della donazione
I. Ripetizione dei beni donati

Trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito:

1. quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata;
2. quando abbia gravemente contravenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo;
3. quando, senza legittimo motivo, lasci inadempiti gli oneri della donazione.

Art. 250

II. Revoca e caducità della promessa

¹ In caso di donazione promessa il donatore può revocare la promessa e rifiutarne l'adempimento:

1. per gli stessi motivi per i quali potrebbe essere chiesta la restituzione della cosa trattandosi di donazione manuale;
2. se dopo la promessa le condizioni patrimoniali del donatore si fossero così modificate, che la donazione gli riuscirebbe straordinariamente gravosa;
3. se, dopo la promessa, fossero sorti per il donatore dei doveri di famiglia che prima non esistevano od erano molto meno gravosi.

² Ogni promessa di donazione cade a seguito di attestato di carenza di beni o dichiarazione di fallimento contro il donatore.

Art. 251

III. Prescrizione e azione degli eredi

¹ La revoca di una donazione può aver luogo entro un anno dal giorno in cui il donatore ne ha conosciuto la causa.

² Se il donatore muore prima del decorso di questo termine, l'azione si trasmette agli eredi fino al compimento del medesimo.

³ Gli eredi del donatore possono revocare la donazione, quando il donatario abbia intenzionalmente ed illecitamente ucciso il donatore o l'abbia impedito di revocare la disposizione.

Art. 252

IV. Morte del donatore

Quando il donatore si sia obbligato ad una prestazione periodica, l'obbligazione si estingue con la sua morte, salvo convenzione contraria.

Titolo ottavo:⁹⁸ Della locazione**Capo primo: Disposizioni generali****Art. 253**

A. Definizione
e campo d'applicazione
I. Definizione

La locazione è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo (pigione per gli immobili e nolo per i mobili).

Art. 253a

II. Campo
d'applicazione
1. Disposizioni
sulla locazione
di locali d'abitazione
e commerciali

¹ Le disposizioni concernenti la locazione di locali d'abitazione e commerciali si applicano parimenti alle cose concesse in uso con questi locali.

² Dette disposizioni non si applicano alle abitazioni di vacanza locate per tre mesi al massimo.

³ Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

Art. 253b

2. Disposizioni
sulla protezione
da pigioni
abusive

¹ Le disposizioni sulla protezione dalle pigioni abusive (art. 269 segg.) sono applicabili per analogia agli affitti non agricoli e ad altri rapporti contrattuali il cui contenuto essenziale risieda nella concessione remunerata di locali d'abitazione o commerciali.

² Esse non sono applicabili alle locazioni di appartamenti e case unifamiliari di lusso che comprendono 6 o più locali (cucina non compresa).

³ Le disposizioni sulla contestazione delle pigioni abusive non si applicano ai locali d'abitazione in favore dei quali sono state prese misure di incoraggiamento da parte dei poteri pubblici e le cui pigioni sono sottoposte al controllo di un'autorità.

Art. 254

B. Negozi
abbinati

Un negozio abbinato, in rapporto con la locazione di locali d'abitazione o commerciali, è nullo se la conclusione o la continuazione della locazione viene subordinata a questo negozio e il conduttore vi contrae in favore del locatore o di un terzo un obbligo che non è in diretta connessione con l'uso della cosa locata.

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 dic. 1989, in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 I 1202). Vedi anche le disp. fin. dei tit. VIII e VIII^{bis} art. 5, alla fine del presente Codice.

Art. 255

C. Durata della locazione

- ¹ La locazione può essere a tempo determinato o indeterminato.
- ² È a tempo determinato se destinata ad estinguersi, senza disdetta, alla scadenza pattuita.
- ³ Le altre locazioni sono considerate a tempo indeterminato.

Art. 256

D. Obblighi del locatore
I. In genere

- ¹ Il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all'uso cui è destinata e mantenerla tale per la durata della locazione.
- ² Sono nulle le clausole che derogano a svantaggio del conduttore previste in:
 - a. contratti sotto forma di condizioni generali preformulate;
 - b. contratti concernenti la locazione di locali d'abitazione o commerciali.

Art. 256a

II. Obbligo d'informare

- ¹ Se alla fine della locazione precedente è stato steso un processo verbale sullo stato della cosa, il locatore deve darne visione al nuovo conduttore, a sua domanda, al momento della consegna della cosa.
- ² Il conduttore può altresì chiedere che gli sia comunicato l'ammontare del corrispettivo del precedente rapporto di locazione.

Art. 256b

III. Tributi pubblici e oneri

Il locatore sottostà ai tributi pubblici e agli oneri che gravano sulla cosa locata.

Art. 257

E. Obblighi del conduttore
I. Pagamento del corrispettivo e delle spese accessorie
1. Corrispettivo

Il corrispettivo è la remunerazione dovuta dal conduttore al locatore per la concessione in uso della cosa.

Art. 257a

2. Spese accessorie
a. In genere

- ¹ Le spese accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all'uso della cosa.
- ² Sono a carico del conduttore soltanto se specialmente pattuito.

Art. 257b

b. Locali d'abitazione e commerciali

¹ Nel caso di locali d'abitazione o commerciali, le spese accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per prestazioni connesse con l'uso, quali i costi di riscaldamento e di acqua calda e analoghe spese d'esercizio, come pure per tributi pubblici risultanti dall'uso della cosa.

² Il locatore deve dar visione, a domanda del conduttore, dei documenti giustificativi.

Art. 257c

3. Termini di pagamento

Il conduttore è tenuto a pagare il corrispettivo e, se del caso, le spese accessorie alla fine di ogni mese, ma al più tardi alla fine della locazione, salvo patto o usi locali contrari.

Art. 257d

4. Mora del conduttore

¹ Quando, dopo la consegna della cosa, il conduttore sia in mora al pagamento del corrispettivo o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto di locazione sarà disdetto. Detto termine è di dieci giorni almeno; nel caso di locali d'abitazione o commerciali, di 30 giorni almeno.

² Se il conduttore non paga entro il termine fissato, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d'abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

Art. 257e

II. Garanzie prestate dal conduttore

¹ Se il conduttore di locali d'abitazione o commerciali presta una garanzia in denaro o in cartevalori, il locatore deve depositarla presso una banca, su un conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore.

² Per la locazione di locali d'abitazione, il locatore non può pretendere una garanzia che superi l'equivalente di tre pigioni mensili.

³ La banca può devolvere la garanzia soltanto con il consenso di entrambe le parti o sulla base di un precetto esecutivo o di una sentenza passati in giudicato. Se entro un anno dalla fine della locazione il locatore non ha fatto valere giuridicamente diritto alcuno contro il conduttore, questi può pretendere dalla banca che la garanzia gli sia devoluta.

⁴ I Cantoni possono emanare disposizioni complementari.

Art. 257f

III. Diligenza e riguardo per i vicini

¹ Il conduttore è tenuto alla diligenza nell'uso della cosa locata.

² Il conduttore di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini.

³ Qualora la continuazione del rapporto di locazione non possa più essere ragionevolmente imposta al locatore o agli abitanti della casa perché, nonostante diffida scritta del locatore, il conduttore persiste nel violare l'obbligo di diligenza o di riguardo per i vicini, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locazione di locali d'abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

⁴ Il locatore di locali d'abitazione o commerciali può però recedere dal contratto senza preavviso se il conduttore deteriora intenzionalmente e gravemente la cosa.

Art. 257g

IV. Avviso al locatore

¹ Il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore dei difetti della cosa, sempreché non debba eliminarli egli stesso.

² Il conduttore è responsabile del danno cagionato al locatore in caso d'omissione dell'avviso.

Art. 257h

V. Tolleranza

¹ Il conduttore è tenuto a tollerare i lavori necessari all'eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni.

² Il conduttore deve permettere al locatore l'ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a una locazione successiva.

³ Il locatore deve annunciare tempestivamente al conduttore i lavori e le ispezioni e nell'eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest'ultimo; sono salve eventuali pretese del conduttore di riduzione del corrispettivo (art. 259d) e risarcimento dei danni (art. 259e).

Art. 258

F. Inadempimento o non perfetto adempimento del contratto in occasione della consegna della cosa

¹ Se il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito o la consegna con difetti che ne escludono o ne diminuiscono notevolmente l'idoneità all'uso cui è destinata, il conduttore può avvalersi degli articoli 107–109 relativi all'inadempimento del contratto.

² Il conduttore che, nonostante tali difetti, accetta la cosa e persiste nel chiedere il perfetto adempimento del contratto può far valere soltanto i diritti che gli competerebbero in caso di difetti della cosa sopravvenuti durante la locazione (art. 259a–259i).

³ Il conduttore può far valere i diritti previsti negli articoli 259a–259i anche se al momento della consegna la cosa presenti difetti che:

- a. ne diminuiscono l'idoneità all'uso cui è destinata, pur non escludendola né pregiudicandola notevolmente;

- b. durante la locazione, sarebbero a carico del conduttore (art. 259).

Art. 259

G. Difetti durante la locazione
I. Obbligo del conduttore di provvedere ai piccoli lavori di pulitura e di riparazione

Il conduttore è tenuto ad eliminare a proprie spese, secondo gli usi locali, i difetti rimediabili mediante piccoli lavori di pulitura o di riparazione necessari all'ordinaria manutenzione della cosa.

Art. 259a

II. Diritti del conduttore
1. In genere

¹ Se sopravvengono difetti della cosa che non gli sono imputabili né sono a suo carico, oppure se è turbato nell'uso pattuito della cosa, il conduttore può esigere dal locatore:

- a. l'eliminazione del difetto;
- b. una riduzione proporzionale del corrispettivo;
- c. il risarcimento dei danni;
- d. l'assunzione della lite contro un terzo.

² Il conduttore di un immobile può inoltre depositare la pigione.

Art. 259b

2. Eliminazione del difetto
a. Principio

Se il locatore è a conoscenza del difetto e non lo elimina entro un congruo termine, il conduttore può:

- a. recedere senza preavviso dal contratto, quando il difetto esclude o pregiudica notevolmente l'idoneità dell'immobile all'uso cui è destinato o, trattandosi di cosa mobile, ne diminuisce tale idoneità;
- b. farlo eliminare a spese del locatore, quando il difetto pregiudica l'idoneità della cosa all'uso cui è destinata, pur non pregiudicandola notevolmente.

Art. 259c

b. Eccezione

Il conduttore non può pretendere l'eliminazione del difetto se, entro un congruo termine, il locatore sostituisce la cosa con una equivalente.

Art. 259d

3. Riduzione del corrispettivo

Se il difetto pregiudica o diminuisce l'idoneità della cosa all'uso cui è destinata, il conduttore può pretendere una riduzione proporzionale del

corrispettivo a partire dal momento in cui il locatore ha avuto conoscenza del difetto fino all'eliminazione del medesimo.

Art. 259e

4. Risarcimento dei danni

Il locatore è tenuto a risarcire i danni cagionati al conduttore da un difetto della cosa, ove non provi che nessuna colpa gli incombe.

Art. 259f

5. Assunzione della lite

Se un terzo fa valere sulla cosa un diritto incompatibile con quello del conduttore, il locatore è tenuto, dietro avviso del conduttore, ad assumere la lite.

Art. 259g

6. Deposito della pigione
a. Principio

¹ Il conduttore di un immobile, se esige la riparazione del difetto da parte del locatore, deve fissargli per scritto un congruo termine e può avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, depositerà presso un ufficio designato dal Cantone le pigioni che giungeranno a scadenza. Lo avviserà per scritto anche del deposito.

² Le pigioni depositate sono reputate pagate.

Art. 259h

b. Liberazione delle pigioni depositate

¹ Le pigioni depositate sono devolute al locatore se il conduttore non fa valere innanzi l'autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla scadenza della prima pigione depositata, le proprie pretese contro il locatore.

² Non appena ricevuto dal conduttore l'avviso del deposito, il locatore può domandare all'autorità di conciliazione la liberazione delle pigioni depositate a torto.

Art. 259i⁹⁹

c. Procedura

La procedura è retta dal CPC¹⁰⁰.

Art. 260

H. Migliorie e modificazioni
I. Da parte del locatore

¹ Il locatore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto se possono essere ragionevolmente imposte al conduttore e sempréché non sia già stata data disdetta.

² Nell'esecuzione dei lavori, il locatore deve aver riguardo per gli interessi del conduttore; sono salve eventuali pretese del conduttore di riduzione del corrispettivo (art. 259d) e risarcimento dei danni (art. 259e).

⁹⁹ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

¹⁰⁰ RS 272

Art. 260a

II. Da parte del conduttore

¹ Il conduttore può procedere a miglierie o modificazioni della cosa soltanto con il consenso scritto del locatore.

² Il locatore, se ha consentito, può esigere il ripristino dello stato anteriore soltanto se pattuito per scritto.

³ Se, al termine della locazione, la cosa presenta un aumento di valore rilevante, risultante dalla miglieria o dalla modificazione consentita dal locatore, il conduttore può pretendere un'indennità per tale aumento di valore; sono salve le stipulazioni scritte prevedenti indennità più elevate.

Art. 261J. Mutamento di proprietario
I. Alienazione della cosa

¹ Se, dopo la conclusione del contratto, la cosa è alienata dal locatore o gli è tolta nell'ambito di un procedimento di esecuzione o fallimento, la locazione passa all'acquirente con la proprietà della cosa.

² Tuttavia, il nuovo proprietario può dare la disdetta per la prossima scadenza legale, rispettando il termine legale di preavviso:

- a. in caso di locazione di abitazioni o locali commerciali, se fa valere un urgente bisogno personale, suo proprio o dei suoi stretti parenti od affini;
- b. in caso di locazione di altre cose, se il contratto non consente più pronto scioglimento.

³ Se il nuovo proprietario dà la disdetta prima di quanto consentito dal contratto, il locatore precedente risponde verso il conduttore di tutti i danni che ne derivano.

⁴ Sono salve le disposizioni sull'espropriazione.

Art. 261a

II. Diritti reali limitati

Se il locatore concede a un terzo un diritto reale limitato e quest'operazione equivale ad un mutamento di proprietario, le disposizioni sull'alienazione della cosa si applicano per analogia.

Art. 261b

III. Annotazione nel registro fondiario

¹ Nella locazione di fondi, le parti possono convenire l'annotazione del contratto nel registro fondiario.

² Questa annotazione ha l'effetto d'obbligare ogni nuovo proprietario a lasciare al conduttore l'uso del fondo a norma del contratto.

Art. 262

K. Sublocazione

¹ Il conduttore può sublocare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore.

- ² Il locatore può negare il consenso soltanto se:
- a. il conduttore rifiuta di comunicargli le condizioni della sublocazione;
 - b. le condizioni della sublocazione, comparate con quelle del contratto principale di locazione, sono abusive;
 - c. la sublocazione causa al locatore un pregiudizio essenziale.
- ³ Il conduttore è responsabile verso il locatore se il subconduttore usa della cosa locata in modo diverso da quello permesso al conduttore. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subconduttore.

Art. 263

L. Trasferimento della locazione a un terzo

- ¹ Il conduttore di un locale commerciale può trasferire la locazione ad un terzo con il consenso scritto del locatore.
- ² Il locatore può negare il consenso soltanto per motivi gravi.
- ³ Se il locatore ha consentito, il terzo è surrogato al conduttore.
- ⁴ Il conduttore è liberato dai suoi obblighi verso il locatore. È tuttavia solidalmente responsabile con il terzo fino al momento in cui, per contratto o per legge, la locazione si estingue o può essere sciolta, ma al massimo per due anni.

Art. 264

M. Restituzione anticipata della cosa

- ¹ Il conduttore che restituisce la cosa senza osservare i termini di preavviso o le scadenze è liberato dai suoi obblighi verso il locatore soltanto se gli propone un nuovo conduttore solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato dal locatore; il nuovo conduttore deve essere disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni.
- ² Se non propone un nuovo conduttore con tali requisiti, il conduttore resta tenuto al pagamento del corrispettivo fino al momento in cui, per contratto o per legge, la locazione si estingue o può essere sciolta.
- ³ Il locatore deve lasciarsi imputare nel corrispettivo:
- a. le spese risparmiate e
 - b. ciò che ha guadagnato con una diversa utilizzazione della cosa o che ha omesso intenzionalmente di guadagnare.

Art. 265

N. Compensazione

- Il locatore e il conduttore non possono rinunciare anticipatamente al diritto di compensare i crediti e debiti derivanti dalla locazione.

Art. 266

O. Fine della locazione
I. Spirare del tempo previsto

¹ La locazione conclusa tacitamente o espressamente per un tempo determinato cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto.

² In caso di riconduzione tacita, la locazione è considerata a tempo indeterminato.

Art. 266a

II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta
1. In genere

¹ Nelle locazioni a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può dare la disdetta osservando i termini legali di preavviso e le scadenze di disdetta, sempreché non abbiano pattuito un termine di preavviso più lungo o un'altra scadenza di disdetta.

² Se il termine di preavviso o la scadenza di disdetta non è osservato, la disdetta produce effetto per la scadenza successiva di disdetta.

Art. 266b

2. Immobili e costruzioni mobiliari

Nella locazione di immobili e di costruzioni mobiliari, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di tre mesi per la scadenza determinata dall'uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un semestre di locazione.

Art. 266c

3. Abitazioni

Nella locazione di abitazioni, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di tre mesi per la scadenza determinata dall'uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre di locazione.

Art. 266d

4. Locali commerciali

Nella locazione di locali commerciali, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di sei mesi per la scadenza determinata dall'uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre di locazione.

Art. 266e

5. Camere mobiliate e posteggi

Nella locazione di camere mobiliate e di posteggi o analoghe installazioni locate separatamente, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di due settimane per la fine di un mese di locazione.

Art. 266f

6. Cose mobili

Nella locazione di cose mobili, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di tre giorni per una scadenza qualsiasi.

Art. 266g

III. Disdetta straordinaria
1. Motivi gravi

¹ Ciascuna delle parti può, per motivi gravi che le rendano incomportabile l'adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi.

² Il giudice determina le conseguenze patrimoniali della disdetta anticipata apprezzando tutte le circostanze.

Art. 266h

2. Fallimento del conduttore

¹ Se il conduttore cade in fallimento dopo la consegna della cosa, il locatore può esigere che gli venga prestata garanzia per i corrispettivi futuri. A tal fine assegna per scritto al conduttore e all'amministrazione del fallimento un congruo termine.

² Se entro questo termine non gli viene prestata garanzia, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso.

Art. 266i

3. Morte del conduttore

In caso di morte del conduttore, i suoi eredi possono dare la disdetta, osservando il termine legale di preavviso, per la prossima scadenza legale di disdetta.

Art. 266k

4. Cose mobili

Il conduttore di una cosa mobile destinata al suo uso privato e locata dal locatore nell'ambito della sua attività professionale può dare la disdetta con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un trimestre di locazione. Il locatore non ha diritto ad alcuna indennità a questo titolo.

Art. 266l

IV. Forma della disdetta per locali d'abitazione e commerciali
1. In genere

¹ La disdetta per locali d'abitazione e commerciali deve essere data per scritto.

² Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone, sul quale sia indicata al conduttore la procedura per contestare la disdetta o per domandare una prorogazione della locazione.

Art. 266m

2. Abitazione familiare
a. Disdetta da parte del conduttore

¹ Se la cosa locata è adibita ad abitazione familiare, un coniuge può disdire il contratto soltanto con il consenso espresso dell'altro.

² Il coniuge che non può ottenere questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.

³ Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.¹⁰¹

¹⁰¹ Introdotto dall'all. n. 11 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Art. 266n¹⁰²

b. Disdetta da parte del locatore

La disdetta data dal locatore e l'imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta (art. 257d) devono essere notificate separatamente al conduttore ed al suo coniuge o al suo partner registrato.

Art. 266o

3. Nullità della disdetta

La disdetta che non osserva le condizioni previste dagli articoli 266l–266n è nulla.

Art. 267P. Restituzione della cosa
I. In genere

¹ Il conduttore deve restituire la cosa nello stato risultante da un uso conforme al contratto.

² Sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente il conduttore a pagare, alla fine della locazione, un'indennità che non sia destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale.

Art. 267a

II. Verifica della cosa e avviso al conduttore

¹ Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia.

² Diversamente, il conduttore è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irricongoscibili mediante l'ordinaria verifica.

³ Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia al conduttore.

Art. 268Q. Diritto di ritenzione del locatore
I. Estensione

¹ Per la pigione annuale scaduta e per quella del semestre in corso, il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso o godimento.

² Il diritto di ritenzione del locatore si estende agli oggetti introdotti dal subconduttore nella misura in cui questi non abbia pagato la pigione al sublocatore.

³ Sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti che non potrebbero essere ignorati dai creditori del conduttore.

Art. 268a

II. Cose di terzi

¹ I diritti dei terzi sulle cose che il locatore sapeva o doveva sapere non essere del conduttore, come pure quelli sulle cose rubate, smarrite o di

¹⁰² Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

cui il possessore è stato altrimenti privato sono pozzori al diritto di ritenzione del locatore.

² Se il locatore apprende solo durante la locazione che le cose introdotte dal conduttore non gli appartengono, il suo diritto di ritenzione su queste cose si estingue, eccetto che dia la disdetta per la prossima scadenza.

Art. 268b

III. Esercizio del diritto

¹ Se il conduttore intende sgombrare o asportare le cose che si trovano nei locali, il locatore può, con l'assistenza dell'autorità competente, ritenerne tante quante necessarie per garantire il suo credito.

² Le cose asportate clandestinamente o con violenza possono essere reintegrate, entro dieci giorni dall'asportazione, con l'assistenza della polizia.

Capo secondo: Della protezione dalle pigioni abusive e da altre pretese abusive del locatore in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali

Art. 269

A. Pigioni abusive
I. Regola

Sono abusive le pigioni con le quali è ottenuto un reddito sproporzionato dalla cosa locata o fondate su un prezzo d'acquisto manifestamente eccessivo.

Art. 269a

II. Eccezioni

Di regola non sono abusive segnatamente le pigioni che:

- a. sono nei limiti di quelle in uso nella località o nel quartiere;
- b. sono giustificate dal rincaro dei costi o da prestazioni suppletive del locatore;
- c. ove trattasi di costruzioni recenti, sono nei limiti del reddito lordo compensante i costi;
- d. servono esclusivamente a compensare una riduzione della pigione accordata precedentemente nell'ambito di una redistribuzione dei costi usuali di finanziamento e sono fissate in un piano di pagamento previamente comunicato al conduttore;
- e. garantiscono unicamente il potere d'acquisto del capitale, sopportante i rischi;
- f. non eccedono i canoni raccomandati nei contratti-quadro di locazione di associazioni di locatori e inquilini o di organizzazioni che tutelano analoghi interessi.

Art. 269bB. Pigion
indicizzate

La pattuizione di pigioni soggette all'adeguamento ad un indice è valida soltanto se la locazione è conclusa per cinque anni almeno e l'indice cui è fatto riferimento è quello nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 269cC. Pigion
scalari

La pattuizione di pigioni soggette a un determinato aumento periodico è valida soltanto se:

- a. la locazione è conclusa per tre anni almeno;
- b. la pigione è aumentata una volta all'anno al massimo; e
- c. l'aumento è fissato in franchi.

Art. 269dD. Aumenti di
pigione e altre
modificazioni
unilaterali del
contratto da
parte del locatore

¹ Il locatore può aumentare in qualsiasi momento la pigione per la prossima scadenza di disdetta. Deve comunicare, motivandolo, l'aumento al conduttore almeno dieci giorni prima dell'inizio del termine di preavviso su un modulo approvato dal Cantone.

² L'aumento è nullo se il locatore:

- a. non lo comunica mediante il modulo prescritto;
- b. non lo motiva;
- c. lo comunica con la minaccia di disdetta o dando la disdetta.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano anche se il locatore intende in altro modo modificare unilateralmente il contratto a svantaggio del conduttore, segnatamente diminuendo le sue prestazioni o introducendo nuove spese accessorie.

Art. 270E. Contestazione
della pigione
I. Domanda di
riduzione
1. Pigione
iniziale

¹ Il conduttore può contestare innanzi l'autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla consegna della cosa, la liceità della pigione iniziale a' sensi degli articoli 269 e 269a e domandarne la riduzione se:

- a. è stato costretto a concludere il contratto per necessità personale o familiare oppure a causa della situazione del mercato locale di abitazioni e di locali commerciali; o
- b. il locatore ha aumentato in modo rilevante la pigione iniziale rispetto a quella precedente per la stessa cosa.

² In caso di penuria di abitazioni, i Cantoni possono dichiarare obbligatorio, in tutto o parte del loro territorio, l'uso del modulo ufficiale di cui all'articolo 269d per la conclusione di un nuovo contratto di locazione.

2. Durante la locazione

Art. 270a

¹ Il conduttore può contestare la liceità della pigione e domandarne la riduzione per la prossima scadenza di disdetta ove abbia motivo di credere che il locatore ottenga dalla cosa locata un reddito sproporzionato a' sensi degli articoli 269 e 269a a causa di una modificazione essenziale delle basi di calcolo, segnatamente a causa di una diminuzione dei costi.

² Il conduttore deve presentare per scritto la richiesta di riduzione al locatore, che deve pronunciarsi entro 30 giorni. Se il locatore non acconsente, in tutto o in parte, alla richiesta, oppure non risponde entro il termine, il conduttore può adire entro 30 giorni l'autorità di conciliazione.

³ Il capoverso 2 non è applicabile se il conduttore chiede la riduzione simultaneamente alla contestazione della liceità di un aumento.

Art. 270b

II. Contestazione dell'aumento della pigione e di altre modificazioni unilaterali del contratto

¹ Il conduttore può contestare innanzi l'autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla comunicazione, la liceità dell'aumento della pigione a sensi degli articoli 269 e 269a.

² Il capoverso 1 si applica anche se il locatore modifica in altro modo unilateralmente il contratto a svantaggio del conduttore, segnatamente diminuendo le sue prestazioni o introducendo nuove spese accessorie.

Art. 270c

III. Contestazione di pigioni indicizzate

Fatta salva la contestazione della pigione iniziale, ciascuna delle parti può contestare innanzi l'autorità di conciliazione soltanto che l'aumento o la riduzione della pigione domandato dalla controparte è fondato su una variazione dell'indice o corrisponde a tale variazione.

Art. 270d

IV. Contestazione di pigioni scalari

Fatta salva la contestazione della pigione iniziale, il conduttore non può contestare la pigione scalare.

Art. 270e

F. Validità ulteriore della locazione durante la procedura di contestazione

Il contratto di locazione permane valido senza alcun cambiamento:

- a. durante il procedimento di conciliazione, se le parti non raggiungono un'intesa, e
- b. durante il procedimento giudiziario, fatti salvi i provvedimenti cautelari ordinati dal giudice.

**Capo terzo:
Della protezione dalle disdette in materia di locazione
di locali d'abitazione e commerciali**

Art. 271

A. Contestabilità
della disdetta
I. In genere

- ¹ La disdetta può essere contestata se contraria alle regole della buona fede.
- ² La parte che dà la disdetta deve motivarla a richiesta dell'altra.

Art. 271a

II. Disdetta da
parte del locatore

- ¹ La disdetta può essere contestata in particolare se data dal locatore:
- a. poiché il conduttore fa valere in buona fede pretese derivantigli dalla locazione;
 - b. allo scopo di imporre una modificazione unilaterale del contratto sfavorevole al conduttore o un adeguamento della pigione;
 - c. esclusivamente per indurre il conduttore ad acquistare l'abitazione locata;
 - d. durante un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione, sempreché il conduttore non l'abbia intrapreso in maniera abusiva;
 - e. nei tre anni susseguenti alla fine di un procedimento di conciliazione o giudiziario in relazione con la locazione e nel corso del quale il locatore:
 1. è risultato ampiamente soccombente;
 2. ha ritirato o sensibilmente ridotto le sue pretese o conclusioni;
 3. ha rinunciato ad adire il giudice;
 4. ha concluso una transazione con il conduttore o si è comunque accordato con lui.
 - f. per mutamenti nella situazione familiare del conduttore che non comportano svantaggi essenziali per il locatore.
- ² Il capoverso 1 lettera e si applica anche quando il conduttore può provare con documenti scritti di essersi accordato con il locatore, fuori di un procedimento di conciliazione o giudiziario, circa una pretesa derivante dalla locazione.
- ³ Le lettere d ed e del capoverso 1 non si applicano se è stata data disdetta:
- a. perché la cosa locata occorre al fabbisogno personale urgente del locatore, dei suoi stretti parenti o affini;
 - b. per mora del conduttore (art. 257d);

- c. per violazione grave dell'obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 257f cpv. 3 e 4);
- d. in seguito all'alienazione della cosa locata (art. 261 cpv. 2);
- e. per motivi gravi (art. 266g);
- f. per fallimento del conduttore (art. 266h).

Art. 272

B. Protrazione della locazione
I. Diritto del conduttore

¹ Il conduttore può esigere la protrazione della locazione se la fine della medesima produce per lui o per la sua famiglia effetti gravosi che nemmeno si giustificano tenendo conto degli interessi del locatore.

² L'autorità competente pondera gli interessi delle parti tenendo segnatamente conto:

- a. delle circostanze che hanno determinato la conclusione del contratto e del contenuto del contratto;
- b. della durata della locazione;
- c. della situazione personale, familiare ed economica delle parti e del loro comportamento;
- d. dell'eventuale fabbisogno del locatore o dei suoi stretti parenti od affini, come pure dell'urgenza di siffatto fabbisogno;
- e. della situazione sul mercato locale degli alloggi e dei locali commerciali.

³ Se è chiesta una seconda protrazione, l'autorità competente considera anche se il conduttore ha intrapreso quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per porre rimedio agli effetti gravosi.

Art. 272a

II. Esclusione della protrazione

¹ La protrazione è esclusa se è stata data disdetta:

- a. per mora del conduttore (art. 257d);
- b. per violazione grave dell'obbligo di diligenza e di riguardo per i vicini (art. 257f cpv. 3 e 4);
- c. per fallimento del conduttore (art. 266h);
- d. di un contratto di locazione che, in vista di imminenti lavori di trasformazione o demolizione, è stato espressamente concluso soltanto per il tempo intercorrente fino all'inizio della costruzione o fino all'ottenimento della relativa licenza.

² Di regola, la protrazione è esclusa se il locatore offre al conduttore altri locali d'abitazione o commerciali equivalenti.

Art. 272b

III. Durata della protrazione

¹ La locazione di abitazioni può essere protratta per quattro anni al massimo, quella di locali commerciali per sei anni. Entro questi limiti possono essere accordate una o due protrazioni.

² Se la protrazione è pattuita dalle parti, questi limiti non valgono e il conduttore può rinunciare a una seconda protrazione.

Art. 272c

IV. Validità ulteriore della locazione

¹ Ciascuna parte può chiedere che, nella decisione di protrazione, il contratto venga adeguato alla nuova situazione.

² Se non è stato modificato nella decisione di protrazione, il contratto permane valido senza alcun cambiamento durante la protrazione; sono salve le possibilità legali d'adeguamento.

Art. 272d

V. Disdetta durante la protrazione

Se la decisione di protrazione o le parti non dispongono altrimenti, il conduttore può dare la disdetta:

- a. con preavviso di un mese per la fine di un mese, se la protrazione non è superiore a un anno;
- b. con preavviso di tre mesi per una scadenza legale, se la protrazione è superiore a un anno.

Art. 273

C. Terminj e procedura¹⁰³

¹ La parte che intende contestare la disdetta deve presentare la richiesta all'autorità di conciliazione entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta.

² Il conduttore che intende domandare la protrazione della locazione deve presentare la richiesta all'autorità di conciliazione:

- a. per le locazioni a tempo indeterminato, entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta;
- b. per le locazioni a tempo determinato, al più tardi 60 giorni prima della scadenza del contratto.

³ Il conduttore che intende domandare una seconda protrazione deve presentare la richiesta all'autorità di conciliazione al più tardi 60 giorni prima della scadenza della protrazione iniziale.

⁴ La procedura davanti all'autorità di conciliazione è retta dal CPC^{104, 105}

¹⁰³ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

¹⁰⁴ RS 272

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

⁵ L'autorità competente, qualora respinga una richiesta del conduttore concernente la contestazione della disdetta, esamina d'ufficio se la locazione possa essere protratta.¹⁰⁶

Art. 273a

D. Abitazioni familiari

¹ Se la cosa locata funge da abitazione familiare, anche il coniuge del conduttore può contestare la disdetta, chiedere la protrazione della locazione ed esercitare tutti gli altri diritti che competono al conduttore in caso di disdetta.

² Le convenzioni concernenti la protrazione della locazione sono valide soltanto se concluse con ambedue i coniugi.

³ Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.¹⁰⁷

Art. 273b

E. Sublocazione

¹ Le disposizioni del presente capo sono applicabili alla sublocazione, sempreché non sia sciolta la locazione principale. La protrazione è possibile soltanto per la durata della locazione principale.

² Se la sublocazione è intesa principalmente ad eludere le disposizioni sulla protezione dalle disdette, il subconduttore beneficia di questa protezione senza riguardo alla locazione principale. In caso di disdetta della locazione principale, il locatore è surrogato al conduttore nel contratto con il subconduttore.

Art. 273c

F. Disposizioni imperative

¹ Il conduttore può rinunciare ai diritti conferitigli dal presente capo soltanto se previsto espressamente da quest'ultimo.

² Le convenzioni contrarie sono nulle.

Capo quarto: ...

Art. 274 a 274g¹⁰⁸

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1739; FF **2006** 6593).

¹⁰⁷ Introdotto dall'all. n. 11 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹⁰⁸ Abrogati dall'all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1739; FF **2006** 6593).

Titolo ottavo^{bis}:¹⁰⁹ Dell'affitto**Art. 275**

A. Definizione
e campo d'applicazione
I. Definizione

L'affitto è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere all'affittuario una cosa o un diritto produttivi di utilità perché ne usi e raccolga i frutti ed i proventi, e l'affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto.

Art. 276

II. Campo
d'applicazione
I. Locali d'abitazione e commerciali

Le disposizioni concernenti l'affitto di locali d'abitazione e commerciali si applicano parimenti alle cose concesse in uso e godimento con questi locali.

Art. 276a

2. Affitto
agricolo

¹ In quanto preveda disposizioni speciali, la legge federale del 4 ottobre 1985¹¹⁰ sull'affitto agricolo si applica all'affitto di aziende agricole o di fondi adibiti all'agricoltura.

² Per il resto si applica il presente Codice, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'affitto di locali d'abitazione e commerciali.¹¹¹

Art. 277

B. Inventario

Se l'affitto comprende attrezzi, bestiame o provvigioni (scorte), ciascuna delle parti deve rilasciare all'altra un esatto inventario con la propria firma e partecipare ad una stima comune di tali oggetti.

Art. 278

C. Obblighi
del locatore
I. Consegna
della cosa

¹ Il locatore deve consegnare la cosa nel momento pattuito, in stato idoneo all'utilizzazione e allo sfruttamento cui è destinata.

² Se alla fine dell'affitto precedente è stato steso un processo verbale sullo stato della cosa, il locatore deve darne visione al nuovo affittuario, a sua domanda, al momento della consegna della cosa.

³ L'affittuario può altresì chiedere che gli sia comunicato l'ammontare del fitto del precedente contratto.

¹⁰⁹ Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 1989, in vigore dal 1° lug. 1990 (RU **1990** 802; FF **1985** I 1202). Vedi anche le disp. fin. dei tit. VIII e VIII^{bis} art. 5, alla fine del presente Codice.

¹¹⁰ RS **221.213.2**

¹¹¹ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1739; FF **2006** 6593).

- Art. 279**
- II. Grandi riparazioni
- Il locatore deve eseguire a sue spese le grandi riparazioni che durante l'affitto si rendono necessarie alla cosa affittata, appena l'affittuario gliene ha indicata la necessità.
- Art. 280**
- III. Tributi pubblici e oneri
- Il locatore sottostà ai tributi pubblici e agli oneri che gravano sulla cosa affittata.
- Art. 281**
- D. Obblighi dell'affittuario
- I. Pagamento del fitto e delle spese accessorie
1. In genere
- 1 L'affittuario è tenuto a pagare il fitto e, se del caso, le spese accessorie alla fine di un anno di affitto, ma al più tardi alla fine dell'affitto, salvo patto o usi locali contrari.
- 2 Per le spese accessorie si applica l'articolo 257a.
- Art. 282**
2. Mora dell'affittuario
- 1 Quando, dopo la consegna della cosa, l'affittuario sia in mora al pagamento del fitto o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine di 60 giorni almeno per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto d'affitto sarà disdetto.
- 2 Se l'affittuario non paga entro il termine fissato, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d'abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.
- Art. 283**
- II. Diligenza, riguardo per i vicini e tolleranza
1. Diligenza e riguardo per i vicini
- 1 L'affittuario deve amministrare diligentemente la cosa in conformità alla sua destinazione, e specialmente aver cura della produttività avvenire.
- 2 L'affittuario di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini.
- Art. 284**
2. Manutenzione ordinaria
- 1 L'affittuario deve provvedere all'ordinaria manutenzione della cosa.
- 2 Egli deve provvedere alle piccole riparazioni in conformità degli usi locali e sostituire gli utensili e le attrezzature di poco valore periti per vetustà o per l'uso.
- Art. 285**
3. Violazione degli obblighi
- 1 Qualora la continuazione del rapporto d'affitto non possa più essere ragionevolmente imposta al locatore o agli abitanti della casa perché, nonostante diffida scritta del locatore, l'affittuario persiste nel violare

l'obbligo di diligenza, di riguardo per i vicini o di manutenzione, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di affitto di locali d'abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

2 Il locatore di locali d'abitazione o commerciali può però recedere dal contratto senza preavviso se l'affittuario deteriora intenzionalmente e gravemente la cosa.

Art. 286

III. Avviso al locatore

1 Se si rendono necessarie grandi riparazioni alla cosa affittata, od un terzo accampi diritti sulla stessa, l'affittuario è tenuto a darne pronto avviso al locatore.

2 L'affittuario è responsabile del danno cagionato al locatore in caso d'omissione dell'avviso.

Art. 287

IV. Tolleranza

1 L'affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all'eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni.

2 L'affittuario deve permettere al locatore l'ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a un affitto successivo.

3 Il locatore deve annunciare tempestivamente all'affittuario i lavori e le ispezioni e nell'eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest'ultimo; alle eventuali pretese dell'affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259d e 259e).

Art. 288

E. Diritti dell'affittuario in caso di inadempimento del contratto o di difetti della cosa

1 Le disposizioni in materia di locazione (art. 258 e 259a–259i) sono applicabili per analogia se:

- a. il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito o la consegna con difetti;
- b. sopravvengono difetti della cosa che non sono imputabili all'affittuario né sono a suo carico, oppure questi è turbato nell'uso pattuito della cosa.

2 Sono nulle le clausole che derogano a svantaggio dell'affittuario previste in:

- a. contratti sotto forma di condizioni generali preformulate;
- b. contratti concernenti l'affitto di locali d'abitazione o commerciali.

F. Migliorie e
modificazioni
I. Da parte del
locatore

Art. 289

¹ Il locatore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto se possono essere ragionevolmente imposte all'affittuario e sempréché non sia già stata data disdetta.

² Nell'esecuzione dei lavori, il locatore deve aver riguardo per gli interessi dell'affittuario; alle eventuali pretese dell'affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259*d* e 259*e*).

Art. 289*a*

II. Da parte
dell'affittuario

¹ Senza il consenso scritto del locatore l'affittuario non può:

- a. introdurre nel governo della cosa un cambiamento che possa assumere un'importanza essenziale oltre la durata dell'affitto;
- b. intraprendere lavori di miglioria o modificazione che oltrepassino la manutenzione ordinaria della cosa.

² Il locatore, se ha consentito, può esigere il ripristino dello stato anteriore soltanto se pattuito per scritto.

³ Se il locatore non ha consentito per scritto a un cambiamento a' sensi del capoverso 1 lettera a e l'affittuario non ha ripristinato lo stato anteriore entro congruo termine, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d'abitazione e commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

Art. 290

G. Mutamento
di proprietario

Le disposizioni in materia di locazione (art. 261–261*b*) sono applicabili per analogia in caso di:

- a. alienazione della cosa;
- b. concessione di un diritto reale limitato sulla cosa;
- c. annotazione dell'affitto nel registro fondiario.

Art. 291

H. Subaffitto

¹ L'affittuario può subaffittare o locare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore.

² Il locatore può negare il consenso alla locazione di singoli locali facenti parte della cosa soltanto se:

- a. l'affittuario rifiuta di comunicargli le condizioni della locazione;
- b. le condizioni della locazione, comparate con quelle del contratto principale d'affitto, sono abusive;
- c. la locazione causa al locatore principale un pregiudizio essenziale.

³ L'affittuario è responsabile verso il locatore se il subaffittuario o il conduttore utilizza la cosa in modo diverso da quello permesso all'affittuario. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subaffittuario o al conduttore.

Art. 292

J. Trasferimento dell'affitto a un terzo

L'articolo 263 è applicabile per analogia al trasferimento dell'affitto di locali commerciali a un terzo.

Art. 293

K. Restituzione anticipata della cosa

¹ L'affittuario che restituisce la cosa senza osservare i termini di preavviso o le scadenze è liberato dai suoi obblighi verso il locatore soltanto se gli propone un nuovo affittuario solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato dal locatore; il nuovo affittuario deve essere disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni.

² Se non propone un nuovo affittuario con tali requisiti, l'affittuario resta tenuto al pagamento del fitto fino al momento in cui, per contratto o per legge, l'affitto si estingue o può essere sciolto.

³ Il locatore deve lasciarsi imputare nel fitto:

- a. le spese risparmiate e
- b. ciò che ha guadagnato con una diversa utilizzazione della cosa o che ha omesso intenzionalmente di guadagnare.

Art. 294

L. Compensazione

L'articolo 265 è applicabile per analogia alla compensazione di crediti e debiti derivanti dall'affitto.

Art. 295

M. Fine dell'affitto
I. Spirare del tempo previsto

¹ L'affitto concluso tacitamente o espressamente per un tempo determinato cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto.

² In caso di riconduzione tacita, l'affitto s'intende rinnovato d'anno in anno alle stesse condizioni, salvo patto contrario.

³ Nell'affitto ricondotto tacitamente, ciascuna delle parti può dare la disdetta osservando i termini legali di preavviso per la fine di un anno d'affitto.

Art. 296

II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta

¹ Nell'affitto a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di sei mesi per una scadenza qualsiasi, salvo patto od uso locale contrario e sempreché la natura della cosa non faccia presumere una volontà contraria delle parti.

² Nell'affitto a tempo indeterminato di locali d'abitazione e commerciali, ciascuna delle parti può dare la disdetta con preavviso di sei mesi almeno per la scadenza determinata dall'uso locale o, in mancanza di tale uso, per la fine di un trimestre d'affitto. Può essere pattuito un termine di preavviso più lungo o un'altra scadenza di disdetta.

³ Se il termine di preavviso o la scadenza di disdetta non è osservato, la disdetta produce effetto per la scadenza successiva.

Art. 297

III. Disdetta straordinaria
1. Motivi gravi

¹ Ciascuna delle parti può, per motivi gravi che le rendano incomportabile l'adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi.

² Il giudice determina le conseguenze patrimoniali della disdetta anticipata apprezzando tutte le circostanze.

Art. 297a

2. Fallimento dell'affittuario

¹ Se l'affittuario cade in fallimento dopo la consegna della cosa, il rapporto d'affitto termina con la dichiarazione di fallimento.

² Tuttavia, se l'affittuario presta garanzia sufficiente per il fitto in corso e per l'inventario, il locatore deve continuare il contratto fino al termine dell'anno d'affitto.

Art. 297b

3. Morte dell'affittuario

In caso di morte dell'affittuario, i suoi eredi e il locatore possono dare la disdetta, osservando il termine legale di preavviso, per la prossima scadenza legale di disdetta.

Art. 298

IV. Forma della disdetta per locali d'abitazione o commerciali

¹ La disdetta per locali d'abitazione o commerciali deve essere data per scritto.

² Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone, sul quale sia indicata all'affittuario la procedura per contestare la disdetta o per domandare una prorogazione dell'affitto.

³ La disdetta che non osserva le condizioni previste nel presente articolo è nulla.

Art. 299

N. Restituzione della cosa
I. In genere

¹ L'affittuario deve restituire la cosa e tutti gli oggetti inventariati nello stato in cui si trovano.

² Egli ha diritto a un'indennità per i miglioramenti derivanti da:

- a. attività che oltrepassano la debita gestione della cosa;

b. migliorie o modificazioni alle quali il locatore ha consentito per scritto.

³ L'affittuario deve risarcire quei deterioramenti che sarebbero stati evitati con una debita gestione della cosa.

⁴ Sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente l'affittuario a pagare, alla fine dell'affitto, un'indennità che non sia destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale.

Art. 299a

II. Verifica della cosa e avviso all'affittuario

¹ Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui l'affittuario deve rispondere, dargliene subito notizia.

² Diversamente, l'affittuario è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irrinconoscibili mediante l'ordinaria verifica.

³ Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia all'affittuario.

Art. 299b

III. Sostituzione degli oggetti inventariati

¹ Se all'atto della consegna fu fatta la stima degli oggetti inventariati, l'affittuario, alla fine dell'affitto, deve restituirli della medesima specie e valore di quelli ricevuti o risarcire la differenza di prezzo.

² L'affittuario non è tenuto al risarcimento se prova che gli oggetti mancanti sono periti per colpa del locatore o per forza maggiore.

³ L'affittuario può chiedere rifusione del maggior valore che derivi dalle sue spese e dal suo lavoro.

Art. 299c

O. Diritto di ritenzione

Per il fitto annuale scaduto e per quello in corso il locatore di locali commerciali ha lo stesso diritto di ritenzione come in materia di pigioni (art. 268 segg.).

Art. 300

P. Protezione dalle disdette in caso d'affitto di locali d'abitazione e commerciali

¹ Alla protezione dalle disdette in caso d'affitto di locali d'abitazione e commerciali sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 271–273c).

² Non sono applicabili le disposizioni sulle abitazioni familiari (art. 273a).

Art. 301¹¹²

Q. Procedura La procedura è retta dal CPC¹¹³.

Art. 302

R. Affitto di bestiame e soccida
I. Diritti e obblighi dell'affittuario

¹ Nell'affitto di bestiame e nella soccida non compresi nell'affitto di un fondo agricolo, gli utili del bestiame appartengono, ove non sia diversamente stabilito dal contratto o dall'uso locale, all'affittuario.

² Il nutrimento e la cura del bestiame sono a carico dell'affittuario, che deve corrispondere al locatore il fitto in denaro o in una parte degli utili.

Art. 303

II. Responsabilità

¹ Ove non diversamente stabilito dal contratto o dall'uso locale, l'affittuario risponde del danno patito dal bestiame affittato, salvo ove provi che il danno non avrebbe potuto essere evitato malgrado ogni debita custodia e cura.

² L'affittuario può pretendere dal locatore il rimborso delle spese straordinarie di cura che non siano state cagionate per sua colpa.

³ Egli deve inoltre dare il più presto possibile avviso al locatore di accidenti o di malattie di una certa gravità.

Art. 304

III. Disdetta

¹ Se il contratto è concluso a tempo indeterminato, ciascuna delle parti, ove non diversamente stabilito dal contratto o dall'uso locale, può dare la disdetta per una scadenza qualsiasi.

² La disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente.

Titolo nono: Del prestito**Capo primo: Del comodato****Art. 305**

A. Definizione

Il comodato è un contratto per cui il comodante si obbliga a concedere al comodatario l'uso gratuito di una cosa, e questi a restituirla la cosa stessa dopo essersene servito.

¹¹² Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

¹¹³ RS 272

Art. 306

B. Effetti

I. Diritto d'uso
del comodatario

¹ Il comodatario può servirsi della cosa prestata soltanto per l'uso determinato dal contratto, in difetto di stipulazioni relative, dalla natura della cosa o dallo scopo cui essa è destinata.

² Il comodatario non può concederne l'uso ad altri.

³ Contravvenendo a queste disposizioni, il comodatario risponde anche del caso fortuito, sempreché non provi che questo avrebbe egualmente colpito la cosa.

Art. 307II. Spese di con-
servazione

¹ Sono a carico del comodatario le spese ordinarie per la conservazione della cosa, in ispecie le spese di nutrimento ove si tratti di animali.

² Egli ha diritto al rimborso delle spese straordinarie che ha dovuto sostenere nell'interesse del comodante.

Art. 308III. Responsabi-
lità di più com-
datari

Se più persone hanno insieme preso a prestito una cosa, ne sono responsabili solidalmente.

Art. 309

C. Fine

I. In caso di uso
determinato

¹ Ove non sia stipulato un termine fisso, il comodato cessa tosto che il comodatario abbia fatto della cosa l'uso determinato dal contratto o sia spirato il tempo entro il quale quest'uso avrebbe potuto farsi.

² Il comodante può richiedere anche prima la restituzione della cosa, qualora il comodatario ne faccia un uso diverso dal convenuto, o la deteriori, o ne conceda l'uso ad un terzo, ovvero quando per casi impreveduti lo stesso comodante ne abbia urgente bisogno.

Art. 310II. In caso di uso
non determinato

Se l'uso per cui la cosa fu concessa non sia determinato né quanto al tempo, né quanto allo scopo, il comodante può chiederne la restituzione a suo gradimento.

Art. 311III. Morte del co-
comodatario

Il comodato cessa con la morte del comodatario.

Capo secondo: Del mutuo

Art. 312

A. Definizione

Il mutuo è un contratto per cui il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili, e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità.

Art. 313

B. Effetti

I. Interessi

1. Quando sono dovuti

¹ Il mutuo, in materia civile, non produce interessi se non sono stipulati.

² In materia commerciale gli interessi sono dovuti anche senza convenzione.

Art. 314

2. Norme sugli interessi

¹ Ove il contratto non determini la misura degli interessi, questi si reputano pattuiti nella misura che è d'uso per quella specie di mutui al tempo e nel luogo in cui il mutuo fu ricevuto.

² Salvo patto contrario, gli interessi convenuti s'intendono annuali.

³ Non è valido il patto preventivo che gli interessi verranno aggiunti al capitale e produrranno nuovi interessi, fatta eccezione degli interessi commerciali nei conti correnti e simili operazioni in cui sogliono computarsi gli interessi degli interessi, come in ispecie per le casse di risparmio.

Art. 315

II. Prescrizione dell'azione per la consegna e per l'accettazione

L'azione del mutuatario per la consegna del mutuo e quella del mutuante per l'accettazione del medesimo si prescrivono col decorso di sei mesi dalla costituzione in mora.

Art. 316

III. Insolvenza del mutuatario

¹ Il mutuante può ricusare la consegna delle cose mutate, se dopo concluso il contratto il mutuatario è diventato insolubile.

² Il mutuante ha tale diritto anche quando l'insolvenza esistesse prima della conclusione del contratto, se ne ebbe notizia solo dopo di questa.

Art. 317

C. Consegna di cartevalori o di merci a vece di denaro

¹ Quando invece della convenuta somma di danaro siano date al mutuatario delle cartevalori o delle merci, la somma mutuata si valuta secondo il corso o il prezzo del mercato di tali cartevalori o merci al tempo e nel luogo della consegna.

² È nullo ogni patto contrario.

Art. 318

D. Tempo della restituzione

Un mutuo la cui restituzione non sia stata pattuita entro un dato termine, né dietro un determinato preavviso, né al verificarsi della richiesta a gradimento del mutuante, deve restituirsi entro sei settimane dalla prima richiesta.

Titolo decimo:¹¹⁴ Del contratto di lavoro**Capo primo: Del contratto individuale di lavoro****Art. 319**A. Definizione e formazione
I. Definizione

¹ Il contratto individuale di lavoro è quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo.

² È considerato contratto individuale di lavoro anche il contratto con il quale un lavoratore si obbliga a lavorare regolarmente al servizio del datore di lavoro per ore, mezze giornate o giornate (lavoro a tempo parziale).

Art. 320

II. Formazione

¹ Salvo disposizione contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non richiede per la sua validità forma speciale.

² Esso è considerato concluso anche quando il datore di lavoro accetta, per un certo tempo, l'esecuzione d'un lavoro, la cui prestazione secondo le circostanze non può attendersi senza salario.

³ Se il lavoratore, in buona fede, lavora al servizio del datore di lavoro in base ad un contratto che risulti successivamente nullo, ambedue devono adempiere gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro come nel caso di contratto valido, fino a quando l'uno o l'altro mette fine al rapporto per invalidità del contratto.

Art. 321B. Obblighi del lavoratore
I. Adempimento personale

Il lavoratore deve prestare personalmente il lavoro stipulato, in quanto il contrario non risulti da un accordo o dalle circostanze.

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X art. 7, alla fine del presente Codice.

II. Diligenza
e fedeltà

Art. 321a

¹ Il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.

² Egli deve adoperare secondo le regole le macchine, gli utensili e le installazioni tecniche nonché i veicoli del datore di lavoro e trattarli con cura, come pure il materiale messo a sua disposizione.

³ Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire lavoro remunerato per conto di un terzo nella misura in cui leda il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli concorrenza.

⁴ Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può utilizzare né rivelare fatti di natura confidenziale, segnatamente i segreti di fabbricazione e di affari, di cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro; egli è tenuto al segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga.

III. Rendiconto
e restituzione

Art. 321b

¹ Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro un rendiconto di tutto ciò che riceve per quest'ultimo da terzi nell'esercizio dell'attività contrattuale, segnatamente denaro, e consegnarglielo subito.

² Egli deve consegnare subito al datore di lavoro anche tutto ciò che produce nell'esercizio dell'attività contrattuale.

IV. Lavoro
straordinario

Art. 321c

¹ Quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di quello convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede.

² Con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro straordinario, entro un periodo adeguato, mediante un congedo di durata almeno corrispondente.

³ Se il lavoro straordinario non è compensato mediante congedo e se mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo non è stato convenuto o disposto altrimenti, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il salario normale più un supplemento di almeno un quarto.

V. Osservanza
di direttive e
di istruzioni

Art. 321d

¹ Il datore di lavoro può stabilire direttive generali sull'esecuzione del lavoro e sul comportamento del lavoratore nell'azienda o nella comunione domestica e dargli istruzioni particolari.

² Il lavoratore deve osservare secondo le norme della buona fede le direttive generali stabilite dal datore di lavoro e le istruzioni particolari a lui date.

Art. 321e

VI. Responsabilità

¹ Il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro.

² La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell'istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.

Art. 322

C. Obblighi del datore di lavoro
I. Salario

1. Specie e importo in generale

¹ Il datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo.

² Se il lavoratore vive in comunione domestica con il datore di lavoro, il suo mantenimento nella casa con vitto e alloggio fa parte del salario, salvo accordo o uso contrario.

Art. 322a

2. Partecipazione al risultato dell'esercizio

¹ Se, in virtù del contratto, il lavoratore ha diritto a una parte degli utili o della cifra d'affari o altrimenti del risultato dell'esercizio, questa parte è calcolata, salvo diverso accordo, sul risultato dell'esercizio annuale, da determinare secondo le prescrizioni legali e i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale.

² Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore o, in sua vece, a un perito designato in comune oppure dal giudice, le occorrenti informazioni e permettere, in quanto necessario al controllo, l'esame dei libri aziendali.

³ Se è convenuta una partecipazione agli utili dell'azienda, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore che lo richieda anche una copia del conto economico.¹¹⁵

Art. 322b

3. Provvigione
a. Inizio del diritto

¹ Se per determinati affari è convenuta una provvigione del lavoratore, essa è dovuta allorché l'affare è stato validamente concluso con il terzo.

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

² Nel caso d'affari eseguiti con prestazioni successive o di contratti d'assicurazione può essere convenuto per scritto che il diritto alla provvigione sorge alla esigibilità di ogni rata o a ogni prestazione.

³ Il diritto alla provvigione si estingue quando l'affare non è eseguito dal datore di lavoro senza sua colpa o quando il terzo non ha adempiuto i suoi obblighi; se l'inadempienza è solo parziale, la provvigione è diminuita in proporzione.

Art. 322c

b. Conteggio

¹ Se il lavoratore non è tenuto contrattualmente a presentare il conteggio delle sue provvigioni, il datore di lavoro deve consegnargli, a ogni scadenza, un conteggio indicante gli affari che danno diritto alla provvigione.

² Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore o, in sua vece, a un perito designato in comune oppure dal giudice, le occorrenti informazioni e permettere, in quanto necessario al controllo, l'esame dei libri e dei documenti, sui quali si fonda l'estratto dei conti.

Art. 322d

4. Gratificazione

¹ Se il datore di lavoro assegna, oltre al salario, una retribuzione speciale in determinate occasioni, come Natale o la fine dell'esercizio annuale, il lavoratore vi ha diritto, qualora ciò sia stato convenuto.

² Se il rapporto di lavoro termina prima dell'occasione che dà luogo alla retribuzione speciale, il lavoratore ha diritto a una parte proporzionale, se ciò è stato convenuto.

Art. 323

II. Pagamento del salario
1. Termini

¹ In quanto un più breve termine od un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d'uso né stabilito diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese.

² In quanto un più breve termine non sia stato convenuto o non sia d'uso, la provvigione è pagata alla fine di ogni mese; se, però, l'esecuzione di taluni affari esige più di mezzo anno, la scadenza della provvigione per questi affari può essere differita mediante accordo scritto.

³ La partecipazione al risultato dell'esercizio è pagata non appena il risultato è accertato, ma al più tardi sei mesi dopo la fine dell'esercizio annuale.

⁴ Proporzionalmente al lavoro già eseguito, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore nel bisogno le anticipazioni che può ragionevolmente fargli.

Art. 323a

2. Trattenuta

¹ In quanto sia stato convenuto o sia d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro può trattenere una parte del salario.

² La trattenuta non può superare un decimo del salario scaduto il giorno di paga né in totale il salario di una settimana lavorativa; tuttavia, una trattenuta maggiore può essere prevista mediante contratto normale o contratto collettivo.

³ Il salario trattenuto vale come garanzia per i crediti del datore di lavoro derivanti dal rapporto di lavoro, e non come pena convenzionale, salvo accordo o uso contrario o disposizione derogante di un contratto normale o collettivo.

Art. 323b

3. Garanzia

¹ Il salario in denaro è pagato in moneta legale durante il tempo di lavoro, in quanto non sia diversamente convenuto o d'uso; al lavoratore è consegnato un rendiconto.

² Il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile; tuttavia, i crediti per danno cagionato intenzionalmente possono essere compensati senza restrizione.

³ Sono nulli gli accordi concernenti l'impiego del salario nell'interesse del datore di lavoro.

Art. 324

III. Salario
in caso d'impe-
dimento al la-
voro

1. Mora del da-
tore di lavoro

¹ Se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro.

² Il lavoratore deve lasciarsi dedurre dal salario quanto ha risparmiato in conseguenza dell'impedimento al lavoro o guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare.

Art. 324a

2. Impedimento
del lavoratore
a. Norma

¹ Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi.

² Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo

anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.

³ Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza.¹¹⁶

⁴ Alle disposizioni precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore.

Art. 324b

b. Eccezioni

¹ Se, in virtù di disposizioni legali, il lavoratore è assicurato obbligatoriamente contro le conseguenze economiche d'un impedimento al lavoro, dovuto a motivi inerenti alla sua persona e intervenuto senza sua colpa, il datore di lavoro non è tenuto a pagare il salario qualora le prestazioni dovute dall'assicurazione per il tempo limitato compensano almeno i quattro quinti del salario.

² Se le prestazioni dell'assicurazione sono inferiori, il datore di lavoro deve pagare la differenza fra queste e i quattro quinti del salario.

³ Se le prestazioni assicurative sono versate solo dopo un periodo di attesa, il datore di lavoro deve versare durante questo periodo almeno i quattro quinti del salario.¹¹⁷

Art. 325¹¹⁸

IV. Cessione e costituzione in pegno di crediti

¹ Il lavoratore può cedere o costituire in pegno il salario futuro soltanto nella misura del pignorabile e per garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia; a domanda di un interessato, l'ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore determina la somma impignorabile, conformemente all'articolo 93 della legge federale dell'11 aprile 1889¹¹⁹ sulla esecuzione e sul fallimento.

² Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla.

Art. 326

V. Lavoro a cottimo
1. Affidamento di lavoro

¹ Se in virtù del contratto il lavoratore lavora esclusivamente a cottimo soltanto per un datore di lavoro, questi deve dargli lavoro sufficiente.

¹¹⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

¹¹⁷ Introdotto dall'all. n. 12 della LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1982** 1676 1724 art. 1 cpv. 1; FF **1976** III 155).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU **1991** 974; FF **1989** III 1121, **1990** I 103).

¹¹⁹ RS **281.1**

² Il datore di lavoro può affidare al lavoratore un lavoro pagato a tempo se, senza sua colpa, è nell'impossibilità di affidare lavoro a cottimo conformemente al contratto o se le condizioni dell'azienda lo esigono transitoriamente.

³ Se il salario per il lavoro pagato a tempo non è stabilito mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore l'equivalente del salario medio guadagnato antecedentemente con il lavoro prestato a cottimo.

⁴ Il datore di lavoro che non può dare al lavoratore sufficiente lavoro né a cottimo né a tempo, resta nondimeno tenuto, secondo le disposizioni sulla mora, a pagare il salario che dovrebbe versare per un lavoro pagato a tempo.

Art. 326a

2. Salario

¹ Se in virtù del contratto il lavoratore lavora a cottimo, il datore di lavoro deve comunicargli la quota del salario prima dell'inizio di ogni lavoro.

² Se il datore di lavoro omette tale comunicazione, egli deve pagare il salario secondo la quota stabilita per un lavoro uguale o analogo.

Art. 327

VI. Utensili,
materiale e spese
1. Utensili e ma-
teriale

¹ Salvo accordo o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore gli utensili e il materiale di cui ha bisogno per il lavoro.

² Se, d'intesa con il datore di lavoro, il lavoratore mette a disposizione utensili o materiale per l'esecuzione del lavoro, egli deve essere adeguatamente indennizzato, salvo accordo o uso contrario.

Art. 327a

2. Spese
a. In generale

¹ Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza.

² Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma d'indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie.

³ È nullo ogni accordo, per il quale il lavoratore abbia a sopportare interamente o in parte le spese necessarie.

Art. 327b

b. Veicoli a motore

¹ Se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, proprio o messo a sua disposizione dal

datore di lavoro, egli ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro.

² Se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, mette a disposizione un veicolo a motore, gli devono essere inoltre rimborsati le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro.

³ ...¹²⁰

Art. 327c

c. Esigibilità

¹ Il rimborso delle spese, secondo il conteggio del lavoratore, deve essere effettuato con il pagamento del salario, in quanto non sia convenuto o d'uso un termine più breve.

² Se il lavoratore sopporta regolarmente spese per l'adempimento degli obblighi contrattuali, anticipazioni adeguate devono essergli pagate a intervalli determinati ma almeno ogni mese.

Art. 328

VII. Protezione della personalità del lavoratore
1. In generale

¹ Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi.¹²¹

² Egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell'azienda o dell'economia domestica, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell'integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di prenderlo.¹²²

Art. 328a

2. Nella comunione domestica

¹ Se il lavoratore vive in comunione domestica con il datore di lavoro, questi deve fornirgli vitto sufficiente e alloggio irreprensibile.

² Se il lavoratore, senza colpa da parte sua, è impedito di lavorare per malattia o infortunio, il datore di lavoro deve procurargli la cura e il trattamento medico per un tempo limitato, cioè per tre settimane nel

¹²⁰ Abrogato dall'all. n. 12 della LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, con effetto dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724; FF 1976 III 155).

¹²¹ Per. introdotto dall'all. n. 3 della LF del 24 mar. 1995 sulla parità dei sessi, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1498; FF 1993 I 987).

¹²² Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 24 mar. 1995 sulla parità dei sessi, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1498; FF 1993 I 987).

primo anno di servizio e poi, per un tempo equamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.

³ Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza e di puerperio.

Art. 328b^{123 124}

3. Nel trattamento di dati personali

Il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto in quanto si riferiscano all' idoneità lavorativa o siano necessari all' esecuzione del contratto di lavoro. Inoltre, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992¹²⁵ sulla protezione dei dati.

Art. 329

VIII. Tempo libero, vacanze e congedo

1. Tempo libero¹²⁶

¹ Il datore di lavoro deve concedere al lavoratore un giorno di libero alla settimana, di regola la domenica o se le circostanze non lo permettono, un giorno feriale intero.

² Se condizioni particolari lo giustificano, il datore di lavoro può, eccezionalmente e con il consenso del lavoratore, raggruppare più giorni di libero a cui questi ha diritto o accordargli due mezze giornate di libero al posto di un giorno intero.

³ Il datore di lavoro deve inoltre concedere al lavoratore le ore e i giorni di libero usuali e, se il contratto è disdetto, il tempo necessario per cercare un altro lavoro.

⁴ Nel determinare il tempo libero si deve tener debitamente conto degli interessi del datore di lavoro e del lavoratore.

Art. 329a

2. Vacanze
a. Durata

¹ Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza; ai lavoratori sino ai 20 anni compiuti, almeno cinque settimane.¹²⁷

² ...¹²⁸

³ Per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell'anno considerato.

¹²³ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945, FF 1988 II 353).

¹²⁴ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).
¹²⁵ RS 235.1

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU 1984 580; FF 1982 III 161).

¹²⁸ Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1983, con effetto dal 1° lug. 1984 (RU 1984 580; FF 1982 III 161).

Art. 329b

b. Riduzione

¹ Se nel corso di un anno di lavoro il lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di assenza dal lavoro.¹²⁹

² Se l'impedimento non dura complessivamente più d'un mese nel corso d'un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento d'un obbligo legale, esercizio d'una funzione pubblica o congedo giovanile, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze.¹³⁰

³ Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze:

- a. di una lavoratrice che, causa gravidanza, è impedita di lavorare per due mesi al massimo;
- b. di una lavoratrice che ha fruito di un congedo di maternità ai sensi dell'articolo 329f;
- c.¹³¹ di un lavoratore che ha fruito di un congedo di paternità ai sensi dell'articolo 329g;
- d. di un lavoratore o di una lavoratrice che ha fruito di un congedo di assistenza ai sensi dell'articolo 329i; o
- e.¹³² di un lavoratore o di una lavoratrice che ha fruito di un congedo di adozione ai sensi dell'articolo 329j.¹³³

⁴ Alle disposizioni dei capoversi 2 e 3 può essere derogato mediante contratto normale o collettivo di lavoro a condizione tuttavia che tale ordinamento costituisca, nell'insieme, una soluzione almeno equivalente per i lavoratori.¹³⁴

Art. 329c

c. Continuità e data

¹ Le vacanze devono essere, di regola, assegnate durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno due settimane consecutive.¹³⁵

¹²⁹ Nuovo testo giusta l'art. 117 della L del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1982** 2184 **1983** 1204; FF **1980** III 469).

¹³⁰ Nuovo testo giusta l'art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU **1990** 2007; FF **1988** I 641).

¹³¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 468; FF **2019** 5841, 6005).

¹³² Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 468; FF **2019** 5841, 6005).

¹³³ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

¹³⁴ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU **1984** 580; FF **1982** III 161).

¹³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU **1984** 580; FF **1982** III 161).

² Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore, per quanto sono compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia domestica.

Art. 329d

d. Salario

¹ Il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze e un'equa indennità a compensazione del salario in natura.

² Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni.

³ Se il lavoratore eseguisce durante le vacanze un lavoro remunerato per conto di un terzo, ledendo i legittimi interessi del datore di lavoro, questi può rifiutargli il salario delle vacanze o esigerne il rimborso.

Art. 329e¹³⁶

3. Congedo per attività giovanili extrascolastiche

¹ Ogni anno di servizio, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore, sino ai 30 anni compiuti, un congedo giovanile della durata massima complessiva di una settimana di lavoro per consentirgli di svolgere un'attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un'organizzazione culturale o sociale, nonché di seguire una formazione o una formazione continua in questo campo.¹³⁷

² Il lavoratore non ha diritto al salario durante il congedo giovanile. Una deroga a favore del lavoratore può venire stabilita per accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro.

³ Il momento e la durata del congedo giovanile sono fissati di comune intesa dal datore di lavoro e dal lavoratore, tenuto conto dei loro interessi rispettivi. In caso di mancata intesa, il congedo dev'essere concesso qualora il lavoratore abbia già da due mesi annunciato al datore di lavoro l'intenzione di far valere la sua pretesa. I giorni di congedo non goduti decadono alla fine dell'anno civile.

⁴ A richiesta del datore di lavoro, il lavoratore deve fornire la prova delle sue attività e funzioni giovanili extrascolastiche.

Art. 329f¹³⁸

4. Congedo di maternità

¹ Dopo il parto la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane.

¹³⁶ Introdotta dall'art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU **1990** 2007; FF **1988** I 641).

¹³⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085).

¹³⁸ Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

² In caso di degenza ospedaliera del neonato, il congedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità.¹³⁹

Art. 329g¹⁴⁰

5. Congedo di paternità

¹ In caso di paternità, il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità di due settimane se è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti.

² Il congedo di paternità deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio.

³ Può essere preso in settimane o in giorni.

Art. 329h¹⁴¹

6. Congedo di assistenza ai familiari

Il lavoratore ha diritto a un congedo pagato per il tempo necessario all'assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo ammonta tuttavia al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all'anno.

Art. 329i¹⁴²

7. Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio

¹ Il lavoratore che ha diritto a un'indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16n–16s LIPG¹⁴³ a causa di gravi problemi di salute di suo figlio dovuti a malattia o infortunio ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane.

² Il congedo di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera.

³ Se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.

⁴ Il congedo può essere preso in una sola volta o in singoli giorni.

⁵ Il datore di lavoro deve essere informato senza indugio delle modalità di fruizione del congedo e di eventuali modifiche.

¹³⁹ Introdotto dal n. II della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 288; FF **2019** 137).

¹⁴⁰ Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

¹⁴¹ Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

¹⁴² Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

¹⁴³ RS **834.1**

Art. 329^j¹⁴⁴

8. Congedo di adozione

¹ In caso di adozione, il lavoratore ha diritto a un congedo di adozione di due settimane se adempie le condizioni di cui all'articolo 16^t LIPG¹⁴⁵.

² Il congedo di adozione deve essere preso entro un anno dall'accoglimento dell'adottando.

³ Il congedo di adozione può essere preso da uno dei genitori o diviso tra di essi. I genitori non possono prenderlo contemporaneamente.

⁴ Può essere preso in settimane o in giorni.

Art. 330IX. Altri obblighi
1. Cauzione

¹ Se il lavoratore fornisce al datore di lavoro una cauzione per assicurare l'adempimento degli obblighi derivantigli dal rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve tenerla separata dal suo patrimonio e prestare garanzia per essa.

² Il datore di lavoro deve restituire la cauzione al più tardi alla fine del rapporto di lavoro in quanto la data della restituzione non sia stata differita per accordo scritto.

³ Il datore di lavoro, se fa valere pretese contestate derivanti dal rapporto di lavoro, può trattenere la cauzione sino alla decisione, ma deve depositarla in giudizio a domanda del lavoratore.

⁴ In caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore può chiedere la restituzione della cauzione tenuta separata dal patrimonio del datore di lavoro, riservate le pretese di questo ultimo derivanti dal rapporto di lavoro.

Art. 330a

2. Attestato

¹ Il lavoratore può ancora chiedere al datore di lavoro un attestato che indichi la natura e la durata del rapporto di lavoro e si pronunci sulle prestazioni e sulla condotta del lavoratore.

² A richiesta esplicita del lavoratore, l'attestato deve essere limitato alla natura e alla durata del rapporto di lavoro.

¹⁴⁴ Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 468; FF **2019** 5841, 6005).

¹⁴⁵ RS **834.1**

Art. 330b¹⁴⁶

3. Obbligo di informare

¹ Se il rapporto di lavoro è stato stipulato per una durata indeterminata o per più di un mese, il datore di lavoro deve informare per scritto il lavoratore, al più tardi un mese dopo l'inizio del rapporto di lavoro, su:

- a. il nome dei contraenti;
- b. la data d'inizio del rapporto di lavoro;
- c. la funzione del lavoratore;
- d. il salario e gli eventuali supplementi salariali;
- e. la durata settimanale del lavoro.

² Se elementi contrattuali oggetto dell'obbligo di informare di cui al capoverso 1 sono modificati durante il rapporto di lavoro, le modifiche devono essere comunicate per scritto al lavoratore al più tardi un mese dopo la loro entrata in vigore.

Art. 331

D. Previdenza a favore del personale

I. Obblighi del datore di lavoro

¹ Se il datore di lavoro destina delle prestazioni a scopo di previdenza a favore del personale o se i lavoratori pagano contributi a tale scopo, il datore di lavoro deve devolvere queste prestazioni e questi contributi a una fondazione, a una società cooperativa o a una istituzione di diritto pubblico.

² Se le prestazioni del datore di lavoro e gli eventuali contributi del lavoratore sono usati per assicurare quest'ultimo contro le malattie, contro gli infortuni, sulla vita, contro l'invalidità o in caso di morte presso un istituto sottoposto alla vigilanza assicurativa o presso una cassa malati riconosciuta, il datore di lavoro non è tenuto alla devoluzione prevista nel capoverso precedente, qualora il lavoratore fruisca di un diritto di credito direttamente verso l'assicuratore al momento in cui il rischio si manifesta.

³ Se il lavoratore deve pagare contributi a un'istituzione di previdenza, il datore di lavoro è tenuto, per lo stesso periodo di tempo, a pagare contributi d'importo almeno pari alla somma dei contributi di tutti i lavoratori; i contributi del datore di lavoro devono provenire da suoi fondi propri o da riserve di contributi dell'istituzione di previdenza alimentate previamente a tal fine dal datore di lavoro e conteggiate separatamente. Il datore di lavoro deve versare all'istituzione di previdenza la quota dedotta dal salario del lavoratore, insieme alla sua quota, al più tardi alla

¹⁴⁶ Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863).

fine del primo mese seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il quale sono dovuti i contributi.¹⁴⁷

⁴ Il datore di lavoro deve dare al lavoratore le informazioni necessarie sui suoi diritti verso l'istituzione di previdenza a favore del personale e verso l'assicuratore.

⁵ Su richiesta, il datore di lavoro deve fornire all'Ufficio centrale del 2° pilastro i dati di cui dispone adatti a reperire gli aventi diritto di averi dimenticati o gli istituti che gestiscono simili averi.¹⁴⁸

Art. 331a¹⁴⁹

II. Inizio e fine della previdenza

¹ La previdenza inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro e termina il giorno in cui il lavoratore lascia l'istituzione di previdenza.

² Il lavoratore, tuttavia, beneficia della protezione di previdenza contro il rischio morte e invalidità fino alla conclusione di un nuovo rapporto di previdenza, ma al massimo durante un mese.

³ L'istituzione di previdenza può esigere dall'assicurato contributi di rischio per la previdenza mantenuta dopo la fine del rapporto di previdenza.

Art. 331b¹⁵⁰

III. Cessione e costituzione in pegno

Il credito in prestazioni di previdenza future non può validamente essere ceduto né costituito in pegno prima di essere esigibile.

Art. 331c¹⁵¹

IV. Riserve per motivi di salute

Gli istituti di previdenza possono applicare riserve per motivi di salute per quanto concerne i rischi morte e invalidità. La durata di tali riserve non può superare i cinque anni.

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2416).

¹⁴⁸ Introdotta giusta il n. II 2 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384; FF 1998 V 4409)

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

¹⁵¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

Art. 331d¹⁵²

V. Promozione
della proprietà
d'abitazioni
1. Costituzione
in pegno

¹ Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio.

² La costituzione in pegno è pure ammessa per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme analoghe di partecipazione, se il lavoratore usufruisce personalmente dell'abitazione cofinanziata in tal modo.

³ Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza.

⁴ I lavoratori d'oltre 50 anni possono costituire in pegno al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avevano diritto all'età di 50 anni, oppure la metà della prestazione di libero passaggio accumulata fino al momento della costituzione in pegno.

⁵ Per i lavoratori coniugati, la costituzione in pegno è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile.¹⁵³ La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.¹⁵⁴

⁶ Se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli articoli 30d, 30e, 30g e 83a della legge federale del 25 giugno 1982¹⁵⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.¹⁵⁶

⁷ Il Consiglio federale determina:

- a. gli scopi per i quali la costituzione in pegno è ammessa e il concetto di «proprietà di un'abitazione ad uso proprio»;
- b. le condizioni da soddisfare per costituire in pegno quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme analoghe di partecipazione.

¹⁵² Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 3272; FF **1992** VI 209).

¹⁵³ Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹⁵⁵ RS **831.40**

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

Art. 331^{e157}

2. Prelievo anticipato

1 Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio, il lavoratore può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.

2 Fino a 50 anni, i lavoratori possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. I lavoratori di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.

3 Il lavoratore può impiegare questo importo anche per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l'abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.

4 Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare le conseguenze di un'eventuale riduzione delle prestazioni in caso di decesso o d'invalidità, l'istituto di previdenza stesso offre un'assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un'assicurazione complementare.

5 Per i lavoratori coniugati il prelievo e ciascuna successiva costituzione di un pegno immobiliare sono ammessi solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.¹⁵⁸

6 Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo l'articolo 123 del Codice civile¹⁵⁹, gli articoli 280 e 281 CPC¹⁶⁰ e gli articoli 22–22b della legge del 17 dicembre 1993¹⁶¹ sul libero passaggio. La presente disposizione si applica anche in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.¹⁶²

7 Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell'istituto di previdenza, quest'ultimo può differire il disbrigo

¹⁵⁷ Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3272 2378; FF 1992 VI 209).

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

¹⁵⁹ RS 210

¹⁶⁰ RS 272

¹⁶¹ RS 831.42

¹⁶² Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

delle relative domande. L'istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità per il differimento di questi prelievi anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

⁸ Sono inoltre applicabili gli articoli 30*d*, 30*e*, 30*g* e 83*a* della legge federale del 25 giugno 1982¹⁶³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.¹⁶⁴

Art. 331¹⁶⁵

3. Restrizioni in caso di copertura insufficiente dell'istituto di previdenza

¹ L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che durante un periodo di copertura insufficiente le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l'importo prelevato siano limitate temporaneamente e quantitativamente oppure negate.

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per le restrizioni di cui al capoverso 1 e ne determina l'entità.

Art. 332¹⁶⁶

E. Diritti sulle invenzioni e sui design

¹ Le invenzioni e i design, tutelabili o no, che il lavoratore ha fatto o ai quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro.

² Il datore di lavoro può, per accordo scritto, riservarsi l'acquisto delle invenzioni e dei design che il lavoratore ha fatto nello svolgimento della sua attività lavorativa ma non nell'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

³ Il lavoratore che ha fatto un'invenzione o un design conformemente al capoverso 2 deve informarne per scritto il datore di lavoro; questi deve comunicargli per scritto entro sei mesi, se vuole acquistare l'invenzione rispettivamente il design oppure lasciarglieli.

⁴ Se l'invenzione o il design non sono lasciati al lavoratore, il datore di lavoro deve pagargli uno speciale equo compenso, determinato tenendo conto di tutte le circostanze, segnatamente il valore economico dell'invenzione rispettivamente del design, la cooperazione del datore di lavoro e dei suoi ausiliari, l'impiego degli impianti aziendali e le spese sopportate dal lavoratore nonché la sua situazione nell'azienda.

¹⁶³ RS 831.40

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

¹⁶⁵ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1456; FF 2000 2432).

Art. 332a¹⁶⁷**Art. 333**

F. Trasferimento
del rapporto di
lavoro
1. Effetti

¹ Se il datore di lavoro trasferisce l'azienda o una parte di essa a un terzo, il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all'acquirente al momento del trasferimento dell'azienda, in quanto il lavoratore non vi si opponga.¹⁶⁸

^{1bis} Se al rapporto di lavoro oggetto del trasferimento è applicabile un contratto collettivo, l'acquirente è tenuto ad osservarlo per un anno, sempreché non cessi prima per scadenza o disdetta.¹⁶⁹

² Nel caso di opposizione, il rapporto di lavoro è sciolto alla scadenza del termine legale di disdetta; sino a tale momento, l'acquirente dell'azienda e il lavoratore sono tenuti ad adempiere il contratto.

³ Il precedente datore di lavoro e l'acquirente dell'azienda rispondono solidalmente dei crediti del lavoratore divenuti esigibili prima del trasferimento e dopo sino al momento in cui il rapporto di lavoro possa essere sciolto normalmente od è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.

⁴ Per altro, il datore di lavoro non può trasferire a un terzo i diritti derivanti dal rapporto di lavoro, in quanto il contrario non risulti da un accordo o dalle circostanze.

Art. 333a¹⁷⁰

2. Consultazione
dei rappresentanti
dei lavoratori

¹ Il datore di lavoro che trasferisce l'azienda o una parte di essa a un terzo è tenuto ad informare tempestivamente la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi, prima del trasferimento, su:

- a. il motivo del trasferimento;
- b. le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori.

² Se, in seguito al trasferimento, sono previste misure che concernono i lavoratori, la rappresentanza di quest'ultimi o, in mancanza, i lavoratori medesimi devono essere consultati tempestivamente prima che tali misure siano decise.

¹⁶⁷ Abrogato dall'all. n. II 1 della L del 5 ott. 2001 sul design, con effetto dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1456; FF **2000** 2432).

¹⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU **1993** 804; FF **1993** I 609).

¹⁶⁹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU **1993** 804; FF **1993** I 609).

¹⁷⁰ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU **1993** 804; FF **1993** I 609).

Art. 333b¹⁷¹

3. Trasferimento dell'azienda in caso di insolvenza

Se l'azienda o una parte di essa è trasferita a un terzo nel corso di una moratoria concordataria a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo, il rapporto di lavoro passa con tutti i diritti e gli obblighi all'acquirente se tale trasferimento è stato concordato con l'acquirente e il lavoratore non vi si oppone. Per il resto si applicano per analogia gli articoli 333, eccettuato il capoverso 3, e 333a.

Art. 334¹⁷²

G. Fine del rapporto di lavoro
I. Rapporto di lavoro di durata determinata

¹ Il rapporto di lavoro di durata determinata cessa senza disdetta.

² Se continua tacitamente dopo la scadenza della durata pattuita, è considerato di durata indeterminata.

³ Se stipulato per più di dieci anni, può, dopo dieci anni, essere disdetto in ogni tempo da ciascuna delle parti per la fine di un mese, con preavviso di sei mesi.

Art. 335¹⁷³

II. Rapporto di lavoro di durata indeterminata
1. Disdetta, in generale

¹ Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti.

² La parte che dà la disdetta deve, a richiesta dell'altra, motivarla per scritto.

Art. 335a¹⁷⁴

2. Termini di disdetta
a. in generale

¹ Non possono essere stipulati termini di disdetta diversi per il datore di lavoro e per il lavoratore; ove siano stipulati, vale quello più lungo.

² Tuttavia, se il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro o ha manifestato l'intenzione di disdirlo per motivi economici, termini di disdetta più brevi possono essere stipulati a favore del lavoratore per accordo, contratto normale o contratto collettivo.

Art. 335b¹⁷⁵

b. durante il tempo di prova

¹ Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni; è considerato tempo di prova il primo mese di lavoro.

¹⁷¹ Introdotto dall'all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4111; FF **2010** 5667).

¹⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472; FF **1984** II 494).

¹⁷³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472; FF **1984** II 494).

¹⁷⁴ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472; FF **1984** II 494).

¹⁷⁵ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472; FF **1984** II 494).

² Deroche possono essere convenute per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; il tempo di prova non può comunque superare i tre mesi.

³ Il tempo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente.

Art. 335^c¹⁷⁶

c. dopo il tempo di prova

¹ Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.

² Questi termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio.

³ Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità ai sensi dell'articolo 329g prima della fine del rapporto stesso, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.¹⁷⁷

Art. 335^d¹⁷⁸

Ilbis. Licenziamento collettivo
1. Definizione

Per licenziamento collettivo si intendono le disdette date in un'azienda dal datore di lavoro entro un periodo di 30 giorni, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, se il numero dei licenziamenti effettuati è:

1. almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori;
2. almeno pari al 10 per cento del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori;
3. almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori.

¹⁷⁶ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472; FF **1984** II 494).

¹⁷⁷ Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4689; FF **2019** 2815 3191).

¹⁷⁸ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU **1993** 804; FF **1993** I 609).

Art. 335e¹⁷⁹

2. Campo d'applicazione

¹ Le disposizioni relative al licenziamento collettivo si applicano anche ai rapporti di lavoro di durata determinata, qualora essi cessino prima del decorso della durata pattuita.

² Esse non si applicano in caso di cessazione dell'attività dell'azienda a seguito di decisione giudiziaria nonché in caso di licenziamenti collettivi a seguito di un fallimento o di un concordato con abbandono dell'attivo.¹⁸⁰

Art. 335f¹⁸¹

3. Consultazione dei lavoratori

¹ Il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi è tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi.

² Egli dà loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze.

³ Egli è tenuto a fornire alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi tutte le informazioni utili e a comunicarle loro in ogni caso, per scritto:

- a. i motivi del licenziamento collettivo;
- b. il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati;
- c. il numero dei lavoratori abitualmente occupati;
- d. il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti.

⁴ Il datore di lavoro trasmette all'ufficio cantonale del lavoro copia della comunicazione prevista dal capoverso 3.

Art. 335g¹⁸²

4. Procedura

¹ Il datore di lavoro è tenuto a notificare per scritto all'ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo e a trasmettere alla rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori medesimi copia di detta notifica.

² La notifica deve contenere i risultati della consultazione giusta l'articolo 335f nonché tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo.

¹⁷⁹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU **1993** 804; FF **1993** I 609).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta l'all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4111; FF **2010** 5667).

¹⁸¹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU **1993** 804; FF **1993** I 609).

¹⁸² Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU **1993** 804; FF **1993** I 609).

³ L'ufficio cantonale del lavoro cerca di trovare soluzioni ai problemi posti dal licenziamento collettivo prospettato. La rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi possono presentargli proprie osservazioni.

⁴ Se il rapporto di lavoro è stato disdetto nel quadro di un licenziamento collettivo, esso cessa 30 giorni dopo la notifica all'ufficio cantonale del lavoro del progetto di licenziamento collettivo, a meno che, secondo le disposizioni contrattuali o legali, la disdetta non abbia effetto a una data successiva.

Art. 335^h¹⁸³

5. Piano sociale
a. Definizione e principi

¹ Il piano sociale è un accordo nel quale il datore di lavoro e i lavoratori convengono le misure atte a evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze.

² Il piano sociale non deve compromettere la sopravvivenza dell'azienda.

Art. 335ⁱ¹⁸⁴

b. Obbligo di negoziazione

¹ Il datore di lavoro è tenuto a condurre trattative con i lavoratori al fine di elaborare un piano sociale se:

- a. occupa abitualmente almeno 250 lavoratori; e
- b. intende licenziare almeno 30 lavoratori sull'arco di 30 giorni, per motivi non inerenti alla loro persona.

² I licenziamenti differiti nel tempo, ma fondati sulla medesima decisione, sono sommati.

³ Il datore di lavoro intavola trattative:

- a. se ha aderito a un contratto collettivo di lavoro, con le associazioni dei lavoratori che l'hanno firmato;
- b. con i rappresentanti dei lavoratori; o
- c. direttamente con i lavoratori, se questi non hanno rappresentanti.

⁴ Le associazioni dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori o i lavoratori stessi possono far capo a periti durante le trattative. I periti sono tenuti al segreto nei confronti di persone estranee all'azienda.

¹⁸³ Introdotta dall'all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4111; FF **2010** 5667).

¹⁸⁴ Introdotta dall'all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4111; FF **2010** 5667).

Art. 335j¹⁸⁵

c. Elaborazione da parte di un tribunale arbitrale

¹ Qualora le parti non riescano ad accordarsi su un piano sociale, si istituisce un tribunale arbitrale.

² Il tribunale arbitrale stabilisce un piano sociale mediante lodo vincolante.

Art. 335k¹⁸⁶

d. Durante un fallimento o una procedura concordataria

Le disposizioni sul piano sociale (art. 335h–335j) non si applicano ai licenziamenti collettivi operati durante un fallimento o una procedura concordataria conclusa con un concordato.

Art. 336¹⁸⁷

III. Protezione dalla disdetta

1. Disdetta abusiva

a. Principio

¹ La disdetta è abusiva se data:

- a. per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
- b. perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda;
- c. soltanto per vanificare l'insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro;
- d. perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro;
- e.¹⁸⁸ perché il destinatario presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente.

² La disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente se data:

- a. per l'appartenenza o la non appartenenza del lavoratore a un'associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un'attività sindacale da parte del lavoratore;
- b. durante il periodo nel quale il lavoratore è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un'istituzione legata all'impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.

¹⁸⁵ Introdotto dall'all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

¹⁸⁶ Introdotto dall'all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494).

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

c.¹⁸⁹ nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi (art. 335f).

³ Nei casi previsti dal capoverso 2 lettera b, la tutela dei rappresentanti dei lavoratori il cui mandato sia cessato in seguito al trasferimento del rapporto di lavoro (art. 333) continua fino al momento in cui il mandato sarebbe cessato se non fosse sopravvenuto il trasferimento del rapporto di lavoro.¹⁹⁰

Art. 336a¹⁹¹

b. Sanzione

¹ La parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve all'altra un'indennità.

² L'indennità è stabilita dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze, ma non può superare l'equivalente di sei mesi di salario del lavoratore. Sono salvi i diritti al risarcimento del danno per altri titoli giuridici.

³ Se la disdetta è abusiva perché data nel quadro di un licenziamento collettivo (art. 336 cpv. 2 lett. c), l'indennità non può superare l'equivalente di due mesi di salario del lavoratore.¹⁹²

Art. 336b¹⁹³

c. Procedura

¹ La parte che intende chiedere un'indennità in virtù degli articoli 336 e 336a deve fare opposizione per scritto alla disdetta presso l'altra, il più tardi alla scadenza del termine di disdetta.

² Se l'opposizione è fatta validamente e le parti non si accordano per la continuazione del rapporto di lavoro, il destinatario della disdetta può far valere il diritto all'indennità. Il diritto decade se non è fatto valere mediante azione entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

¹⁸⁹ Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609).

¹⁹⁰ Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609).

¹⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494).

¹⁹² Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609).

¹⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494).

Art. 336c¹⁹⁴

2. Disdetta
in tempo inop-
portuno
a. da parte del
datore di lavoro

¹ Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

- a.¹⁹⁵ allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di 11¹⁹⁶ giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
- b. allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
- c. durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto della lavoratrice;
- c.bis¹⁹⁷ prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all'articolo 329^f capoverso 2;
- c.ter¹⁹⁸ finché sussiste il diritto al congedo di assistenza di cui all'articolo 329ⁱ, ma al massimo per sei mesi a decorrere dall'inizio del termine quadro;
- d. allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall'autorità federale competente, nell'ambito dell'aiuto all'estero.

² La disdetta data durante uno dei periodi stabiliti nel capoverso 1 è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo.

³ Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo.

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472; FF **1984** II 494).

¹⁹⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU **1996** 1445; FF **1994** III 1445).

¹⁹⁶ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC – RU **1974** 1051).

¹⁹⁷ Introdotta dal n. II della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 288; FF **2019** 137).

¹⁹⁸ Originaria lett. c.bis. Introdotta dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

Art. 336d¹⁹⁹

b. da parte del lavoratore

¹ Dopo il tempo di prova, il lavoratore non può disdire il rapporto di lavoro se un suo superiore, di cui è in grado di assumere le funzioni, oppure il datore di lavoro stesso è, alle condizioni indicate nell'articolo 336c capoverso 1 lettera a, impedito di esercitare la sua attività e tale attività dev'essere assunta dal lavoratore finché dura l'impedimento.

² L'articolo 336c capoversi 2 e 3 è applicabile per analogia.

Art. 337

IV. Risoluzione immediata
1. Presupposti
a. per cause gravi

¹ Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta dell'altra parte, la risoluzione immediata dev'essere motivata per scritto.²⁰⁰

² È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto.

³ Sull'esistenza di tali cause, il giudice decide secondo il suo libero apprezzamento, ma in nessun caso può riconoscere come causa grave il fatto che il lavoratore sia stato impedito senza sua colpa di lavorare.

Art. 337a

b. per insolvenza del datore di lavoro

In caso d'insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto.

Art. 337b2. Conseguenze
a. della risoluzione giustificata

¹ Se la causa grave per la risoluzione immediata consiste in una violazione del contratto da parte di un contraente, questi dovrà il pieno risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le pretese derivanti dal rapporto di lavoro.

² Negli altri casi, il giudice determina le conseguenze patrimoniali della risoluzione immediata, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto di tutte le circostanze.

Art. 337c²⁰¹

b. del licenziamento ingiustificato

¹ Il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato

¹⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472 FF 1984 II 494).

²⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494).

²⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494).

alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto.

² Il lavoratore deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare.

³ Il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un'indennità ch'egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze; l'indennità non può però superare l'equivalente di sei mesi di salario del lavoratore.

Art. 337d

c. del mancato inizio o dell'abbandono ingiustificati dell'impiego

¹ Se il lavoratore senza una causa grave non inizia o abbandona senza preavviso l'impiego, il datore di lavoro ha diritto a una indennità corrispondente ad un quarto del salario mensile, egli ha inoltre diritto al risarcimento del danno suppletivo.

² Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore all'indennità prevista nel capoverso precedente, il giudice può ridurre l'indennità secondo il suo libero apprezzamento.

³ Il diritto all'indennità, se non si estingue per compensazione, dev'essere fatto valere per azione giudiziaria o esecuzione entro 30 giorni dal mancato inizio o dall'abbandono dell'impiego, sotto pena di perenzione.²⁰²

⁴ ...²⁰³

Art. 338

V. Morte del datore di lavoro o del lavoratore
1. Morte del lavoratore

¹ Con la morte del lavoratore, il rapporto di lavoro si estingue.

² Tuttavia, il datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due altri mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza.²⁰⁴

Art. 338a

2. Morte del datore di lavoro

¹ Con la morte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro passa agli eredi; le disposizioni concernenti il trasferimento del rapporto di lavoro nel caso di trasferimento dell'azienda sono applicabili per analogia.

²⁰² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472; FF **1984** II 494).

²⁰³ Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1988, con effetto dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472; FF **1984** 494).

²⁰⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

² Il rapporto di lavoro stipulato essenzialmente in considerazione della persona del datore di lavoro si estingue con la morte di questo; il lavoratore può chiedere tuttavia un equo risarcimento per il danno derivatogli dalla fine prematura del rapporto.

Art. 339

VI. Conseguenze della fine del rapporto di lavoro
1. Esigibilità dei crediti

¹ Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili.

² Per i crediti di provvigione in affari che saranno eseguiti interamente o parzialmente dopo la fine del rapporto di lavoro, l'esigibilità può essere differita per accordo scritto, ma di regola non più di sei mesi; il differimento non può superare un anno negli affari con prestazioni successive e due anni nei contratti di assicurazione e negli affari la cui esecuzione si estende su più di mezzo anno.

³ Il diritto ad una partecipazione al risultato dell'esercizio è esigibile conformemente all'articolo 323 capoverso 3.

Art. 339a

2. Restituzione

¹ Alla fine del rapporto di lavoro, ciascuna parte deve restituire tutto quanto durante detto rapporto le è stato affidato dall'altra o ha ricevuto da terzi per conto dell'altra.

² Il lavoratore è segnatamente tenuto a restituire i veicoli e le licenze di circolazione, come anche le anticipazioni sullo stipendio e sulle spese, in quanto superano l'importo dei suoi crediti.

³ Sono riservati i diritti di ritenzione dei contraenti.

Art. 339b

3. Indennità di partenza
a. Presupposti

¹ Se il rapporto di lavoro di un lavoratore avente almeno 50 anni di età cessa dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore un'indennità di partenza.

² Se il lavoratore muore durante il rapporto di lavoro, l'indennità deve essere pagata al coniuge superstite, al partner registrato superstite o ai figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, alle altre persone verso le quali il lavoratore adempiva un obbligo di assistenza.²⁰⁵

Art. 339c

b. Importo ed esigibilità

¹ L'importo dell'indennità di partenza può essere determinato mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, ma non deve essere inferiore al salario di due mesi.

²⁰⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

² Se l'importo dell'indennità di partenza non è determinato, esso è stabilito dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze; nondimeno, esso non supererà il salario di otto mesi.

³ L'indennità può essere diminuita o soppressa, se il rapporto di lavoro è disdetto dal lavoratore senza causa grave o è sciolto senza preavviso dal datore di lavoro per causa grave o se il pagamento dell'indennità esporrebbe il datore di lavoro a una situazione di bisogno.

⁴ L'indennità è esigibile con la fine del rapporto di lavoro, ma l'esigibilità può essere differita mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo oppure dal giudice.

Art. 339d

c. Prestazioni
sostitutive

¹ Le prestazioni che il lavoratore riceve da un'istituzione di previdenza a favore del personale possono essere dedotte dall'indennità di partenza in quanto finanziate dal datore di lavoro o, per mezzo delle sue elargizioni, dall'istituzione medesima.²⁰⁶

² Il datore di lavoro non deve alcuna indennità neppure nella misura in cui s'impegni a pagare al lavoratore future prestazioni previdenziali o gliele assicurari attraverso un terzo.

Art. 340

VII. Divieto
di concorrenza
1. Presupposti

¹ Il lavoratore che ha l'esercizio dei diritti civili può obbligarsi per scritto verso il datore di lavoro ad astenersi da ogni attività concorrenziale dopo la fine del rapporto di lavoro, in particolare a non esercitare per proprio conto un'azienda concorrente né a lavorare in una tale azienda né a parteciparvi.

² Il divieto di concorrenza è valido soltanto se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizioni della clientela o dei segreti di fabbricazione e d'affari e se l'uso di tali conoscenze possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole.

Art. 340a

2. Limitazioni

¹ Il divieto di concorrenza deve essere convenientemente limitato quanto al luogo, al tempo e all'oggetto, così da escludere un ingiusto pregiudizio all'avvenire economico del lavoratore; esso può superare i tre anni soltanto in circostanze particolari.

² Il giudice può restringere secondo il suo libero apprezzamento un divieto eccessivo, tenendo conto di tutte le circostanze; egli deve considerare convenientemente una eventuale controprestazione del datore di lavoro.

²⁰⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1983 797 827 art. 1 cpv. 1; FF 1976 I 113).

Art. 340b

3. Effetti della contravvenzione

¹ Il lavoratore che contravviene al divieto di concorrenza è tenuto a risarcire al datore di lavoro il danno che ne deriva.

² Se il divieto di concorrenza è sanzionato da una pena convenzionale, il lavoratore può, salvo accordo contrario, liberarsi con il pagamento della stessa, rimanendo tuttavia responsabile per l'eventuale maggior danno.

³ In virtù di uno speciale accordo scritto, il datore di lavoro può esigere, oltre al pagamento della pena convenzionale e al risarcimento dell'eventuale maggior danno, la cessazione dello stato lesivo del contratto, sempreché ciò sia giustificato dall'importanza degli interessi lesi o minacciati e dal comportamento del lavoratore.

Art. 340c

4. Cessazione

¹ Il divieto di concorrenza cessa quando è provato che il datore di lavoro non abbia più un interesse considerevole a mantenerlo.

² Il divieto cessa parimente quando il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro, senza che il lavoratore gli abbia dato un motivo giustificato, o quando il lavoratore disdice il rapporto per un motivo giustificato imputabile al datore di lavoro.

Art. 341

H. Irrinunciabilità e prescrizione

¹ Durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo.

² Le disposizioni generali sulla prescrizione sono applicabili ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro.

Art. 342

I. Riserva del diritto pubblico e suoi effetti di diritto civile

¹ Sono riservate:

- a.²⁰⁷ le prescrizioni federali, cantonali e comunali concernenti il rapporto di servizio di diritto pubblico sempreché non inerenti all'articolo 331 capoverso 5 e agli articoli 331a–331e;
- b. le prescrizioni federali e cantonali di diritto pubblico concernenti il lavoro e la formazione professionale.

² Se le prescrizioni federali o cantonali concernenti il lavoro e la formazione professionale impongono al datore di lavoro o al lavoratore un obbligo di diritto pubblico, l'altra parte ha una azione di diritto civile

²⁰⁷ Introdotto giusta il n. II 2 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1384; FF 1998 V 4409).

per ottenere l'adempimento, in quanto l'obbligo possa essere oggetto di un contratto individuale di lavoro.

Art. 343²⁰⁸

Capo secondo: Dei contratti individuali speciali di lavoro

A.²⁰⁹ Del contratto di tirocinio

Art. 344

I. Definizione e formazione
1. Definizione

Mediante il contratto di tirocinio, il datore di lavoro si obbliga a formare adeguatamente la persona in formazione in una determinata attività professionale, e la persona in formazione a lavorare a questo scopo al servizio del datore di lavoro.

Art. 344a

2. Formazione e contenuto

- ¹ Il contratto di tirocinio richiede per la sua validità la forma scritta.
- ² Il contratto deve disciplinare il tipo e la durata della formazione professionale, il salario, il tempo di prova come anche l'orario di lavoro e le vacanze.
- ³ Il tempo di prova non può durare meno di un mese né più di tre. Se il contratto non stabilisce il tempo di prova, quest'ultimo dura tre mesi.
- ⁴ Prima della sua scadenza, il tempo di prova può essere eccezionalmente prolungato, fino a sei mesi, d'intesa fra le parti e con l'approvazione delle autorità cantonali.
- ⁵ Il contratto può contenere altre disposizioni, segnatamente circa gli utensili, i contributi alle spese di alloggio e di vitto, l'assunzione di premi di assicurazione o altre prestazioni delle parti.
- ⁶ Gli accordi che pregiudicano la libera decisione dell'apprendista sulla sua attività professionale dopo il tirocinio sono nulli.

Art. 345

II. Effetti
1. Obblighi speciali dell'apprendista e del suo rappresentante legale

- ¹ L'apprendista deve fare tutto il possibile per conseguire lo scopo del tirocinio.
- ² Il rappresentante legale dell'apprendista deve sostenere, per il meglio, il datore di lavoro nell'adempimento del suo compito e promuovere la buona intesa fra datore di lavoro e apprendista.

²⁰⁸ Abrogato dall'all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

²⁰⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).

Art. 345a

2. Obblighi speciali del datore di lavoro

¹ Il datore di lavoro deve provvedere affinché il tirocinio si svolga sotto la responsabilità di una persona del mestiere che possieda le capacità professionali e qualità personali necessarie.

² Il datore di lavoro deve concedere all'apprendista, senza deduzione di salario, il tempo necessario per frequentare la scuola professionale di base e i corsi interaziendali e per sostenere gli esami di fine tirocinio.

³ Il datore di lavoro deve accordare all'apprendista, fino all'età di 20 anni compiuti, almeno cinque settimane di vacanza per anno di tirocinio.

⁴ L'apprendista può essere occupato in lavori diversi da quelli professionali e in lavori a cottimo solo in quanto essi siano in relazione con la professione e non pregiudichino la formazione.

Art. 346

III. Fine del rapporto di tirocinio
1. Disdetta anticipata

¹ Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere disdetto in qualsiasi tempo con un preavviso di sette giorni.

² Il rapporto di tirocinio può essere disdetto immediatamente per cause gravi nel senso dell'articolo 337, segnatamente se:

- a. la persona del mestiere responsabile della formazione non possiede le capacità professionali o qualità personali necessarie per la formazione dell'apprendista;
- b. l'apprendista non possiede le attitudini fisiche o intellettuali indispensabili alla sua formazione o se la sua salute o moralità sono compromesse; l'apprendista e, se del caso, i suoi rappresentanti legali devono essere preventivamente sentiti;
- c. la formazione non può essere terminata o lo può essere soltanto in condizioni essenzialmente diverse da quelle previste.

Art. 346a

2. Attestato di tirocinio

¹ Terminato il tirocinio, il datore di lavoro deve rilasciare all'apprendista un attestato contenente le necessarie indicazioni sull'attività professionale imparata e sulla durata del tirocinio.

² A richiesta dell'apprendista o del suo rappresentante legale, l'attestato deve contenere anche indicazioni sulle attitudini, sulle prestazioni e sulla condotta dell'apprendista.

B. Del contratto d'impiego del commesso viaggiatore

Art. 347

I. Definizione e formazione
1. Definizione

¹ Mediante il contratto d'impiego del commesso viaggiatore, questi si obbliga, per conto d'un commerciante, industriale o capo d'azienda d'altro genere gestita in forma commerciale, a trattare o concludere fuori dei locali dell'azienda affari di qualsiasi natura, contro remunerazione.

² Non è considerato commesso viaggiatore il lavoratore che prevalentemente non viaggia o che lavora soltanto occasionalmente o transitoriamente per il datore di lavoro, nonché il viaggiatore che conclude affari per conto proprio.

Art. 347a

2. Formazione e contenuto

¹ Il contratto deve essere concluso per scritto e disciplinare segnatamente:

- a. la durata e la fine del rapporto d'impiego;
- b. i poteri conferiti al commesso viaggiatore;
- c. la remunerazione ed il rimborso delle spese;
- d. il diritto applicabile ed il foro, quando una delle parti è domiciliata all'estero.

² In quanto il rapporto d'impiego non è disciplinato da un contratto scritto, i punti elencati nel precedente capoverso sono retti dalle disposizioni legali e, inoltre, dalle condizioni usuali d'impiego.

³ Possono essere oggetto d'una semplice intesa verbale solamente la fissazione dell'inizio dell'impiego, la determinazione del genere e del raggio d'attività, nonché altre clausole non contrarie alle disposizioni della legge e del contratto scritto.

Art. 348

II. Obblighi e poteri del commesso viaggiatore
1. Obblighi speciali

¹ Il commesso viaggiatore deve visitare la clientela nel modo prescritto-gli, a meno che giusti motivi lo costringano a derogarvi; senza autorizzazione scritta del datore di lavoro egli non può trattare né concludere affari per conto proprio o per conto di terzi.

² Il commesso viaggiatore, se è autorizzato a concludere affari, deve attenersi ai prezzi ed alle altre condizioni a lui prescritte e riservare il consenso del datore di lavoro per ogni deroga.

³ Il commesso viaggiatore è tenuto a fare regolarmente rapporto sulla sua attività, a trasmettere immediatamente le ordinazioni ricevute al datore di lavoro ed a comunicargli tutti i fatti rilevanti concernenti la sua cerchia di clientela.

Art. 348a

2. Del credere

¹ Accordi in virtù dei quali il commesso viaggiatore deve rispondere del pagamento o d'altro modo di adempimento di obblighi da parte dei clienti oppure sopportare in tutto o in parte le spese di riscossione di crediti sono nulli.

² Il commesso viaggiatore, allorché è incaricato di concludere affari con la clientela privata, può obbligarsi per scritto a rispondere, per ogni singolo affare, del quarto al massimo della perdita subita dal datore di lavoro dall'inadempimento di obblighi da parte di clienti, premesso però che una provvigione adeguata (del credere) sia stata stipulata.

³ Quanto ai contratti d'assicurazione, il commesso acquirente può obbligarsi per scritto a sopportare al massimo la metà della spesa di riscossione di crediti, qualora un premio o una sua parte non sia stato pagato ed egli chieda che venga riscosso per via giudiziaria o esecutiva.

Art. 348b

3. Poteri

¹ A meno che un accordo scritto non disponga diversamente, il commesso viaggiatore ha soltanto la facoltà di trattare affari.

² Se il commesso viaggiatore ha la facoltà di concludere affari, i suoi poteri si estendono a tutti gli atti giuridici normalmente inerenti all'esecuzione degli affari stessi; tuttavia egli non può, senza autorizzazione speciale, accettare pagamenti né accordare dilazioni.

³ È riservato l'articolo 34 della legge federale del 2 aprile 1908²¹⁰ sul contratto d'assicurazione.

Art. 349

III. Obblighi speciali del datore di lavoro

1. Raggio d'attività

¹ Quando una zona od una cerchia di clientela sono assegnate al commesso viaggiatore, questi ne ha l'esclusività, a meno che un accordo scritto non disponga diversamente; tuttavia, il datore di lavoro conserva la facoltà di concludere personalmente affari con clienti della zona o della cerchia assegnate al commesso viaggiatore.

² Il datore di lavoro può modificare unilateralmente le disposizioni contrattuali relative alla zona o alla cerchia di clientela, se un giusto motivo lo richiede, prima del termine di risoluzione del contratto; restano in tal caso riservati il diritto del commesso viaggiatore ad un'indennità nonché quello di recedere immediatamente dal rapporto d'impiego per cause gravi.

Art. 349a2. Salario
a. In generale

¹ Il datore di lavoro deve pagare al commesso viaggiatore un salario consistente in uno stipendio fisso, con o senza provvigione.

² Un accordo scritto, secondo il quale il salario consiste esclusivamente o principalmente in una provvigione, è valido solamente se questo costituisce una remunerazione adeguata dei servizi del commesso viaggiatore.

³ Per un periodo di prova di due mesi al massimo, il salario può essere fissato liberamente mediante accordo scritto.

Art. 349b

b. Provvigione

¹ Quando una zona od una cerchia di clientela sono assegnate in esclusività ad un commesso viaggiatore, questi ha diritto alla provvigione convenuta o usuale per tutti gli affari conclusi da lui o dal suo datore di lavoro con clienti della sua zona o della sua cerchia di clientela.

² Il commesso viaggiatore, se una zona od una cerchia di clientela non gli sono assegnate in esclusività, ha diritto alla provvigione solamente per gli affari da lui trattati o conclusi.

³ Se alla scadenza della provvigione, il valore d'un affare non può essere determinato esattamente, la provvigione è pagata dapprima sulla base d'una valutazione minima, mentre l'importo rimanente sarà pagato al più tardi quando l'affare è adempiuto.

Art. 349c

c. Impedimento di viaggiare

¹ Quando, senza sua colpa, il commesso viaggiatore è impedito di viaggiare e la legge o il contratto gli riconoscono nondimeno un diritto al salario, questo è calcolato secondo lo stipendio fisso e un'indennità adeguata per la perdita di provvigione.

² Se la provvigione è meno di un quinto del salario, può essere convenuto per scritto che al commesso viaggiatore impedito, senza sua colpa, di viaggiare non sarà dovuta indennità alcuna per la perdita di provvigione.

³ Il commesso viaggiatore impedito, senza sua colpa, di viaggiare, ma che riceve l'intero salario, è tenuto, a richiesta del datore di lavoro, a fare altri lavori nell'azienda, purché sia in grado di eseguirli e possano ragionevolmente essere pretesi da lui.

Art. 349d

3. Spese

¹ Se il commesso viaggiatore lavora contemporaneamente per conto di più datori di lavoro e la ripartizione delle spese non è regolata per scritto, ciascun datore di lavoro è tenuto a rimborsare una quota eguale di spese.

² Accordi secondo i quali il rimborso delle spese è compreso, in tutto o in parte, nello stipendio fisso o nella provvigione sono nulli.

Art. 349e

4. Diritto di ritenzione

¹ A garanzia dei crediti esigibili derivanti dal rapporto di impiego e, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, anche dei crediti non ancora esigibili, il commesso viaggiatore ha diritto di ritenere le cose mobili, i titoli di credito (carte valori), nonché le somme incassate da clienti in virtù del suo potere di riscossione.

² Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sui titoli di trasporto, le liste dei prezzi, le distinte dei clienti o su altri documenti.

Art. 350

IV. Fine del rapporto d'impiego
1. Caso speciale di disdetta

¹ Allorché la provvigione costituisce almeno un quinto del salario ed è sottoposta a importanti fluttuazioni stagionali, il datore di lavoro può licenziare il commesso viaggiatore che ha lavorato per lui dopo la fine della stagione precedente, durante la nuova stagione soltanto per la fine del secondo mese susseguente a quello della disdetta.

² Nelle medesime circostanze, il commesso viaggiatore che è stato occupato fino alla fine della stagione può, prima dell'inizio della prossima stagione, disdire il rapporto d'impiego soltanto per la fine del secondo mese susseguente a quello della disdetta.

Art. 350a

2. Conseguenze speciali

¹ Alla fine del rapporto d'impiego, il commesso viaggiatore ha diritto alla provvigione su tutti gli affari da lui conclusi o trattati, nonché su tutte le ordinazioni trasmesse al datore di lavoro sino alla fine del rapporto, senza riguardo al momento della loro accettazione o esecuzione.

² Alla fine del rapporto d'impiego, il commesso viaggiatore deve restituire al datore di lavoro i campioni ed i modelli, le liste dei prezzi e le distinte dei clienti, nonché altri documenti consegnatigli per la sua attività; è riservato il diritto di ritenzione.

C. Del contratto di lavoro a domicilio**Art. 351**

I. Definizione e formazione
1. Definizione

Mediante il contratto di lavoro a domicilio, il lavoratore si obbliga a eseguire, nella sua abitazione o in un altro locale di sua scelta, da solo o con l'aiuto d'altri membri della famiglia, lavori per il datore di lavoro contro salario.

Art. 351a

2. Comunicazione delle condizioni di lavoro

¹ Il datore di lavoro, prima di affidare lavoro al lavoratore, deve comunicargli le condizioni rilevanti per la sua esecuzione, segnatamente quei

particolari che non sono regolati da norme generali di lavoro; egli indicherà il materiale che il lavoratore dovrà procurarsi e gli comunicherà per scritto il salario nonché l'indennità versata per il materiale.

² Se il salario e l'indennità per il materiale che il lavoratore dovrà procurarsi non sono comunicati per scritto prima dell'affidamento del lavoro, le condizioni usuali di lavoro sono applicabili.

Art. 352

II. Obblighi speciali del lavoratore
1. Esecuzione del lavoro

¹ Il lavoratore deve cominciare per tempo l'esecuzione del lavoro, terminarlo entro il termine convenuto e consegnarne il prodotto al datore di lavoro.

² Il lavoratore, qualora il lavoro eseguito risultasse difettoso per sua colpa, è tenuto a correggerlo a sue spese, nella misura in cui i difetti possono essere soppressi.

Art. 352a

2. Materiale e strumenti di lavoro

¹ Il lavoratore adopera con cura il materiale e gli strumenti di lavoro rimessigli dal datore di lavoro, gli rende conto dell'uso fattone e gli restituisce il materiale rimanente, nonché gli strumenti di lavoro.

² Il lavoratore, se nel corso dell'esecuzione costata difetti nel materiale o negli strumenti ricevuti, ne deve informare subito il datore di lavoro e attendere le istruzioni prima di continuare il lavoro.

³ Il lavoratore che ha colpevolmente deteriorato materiale o strumenti ricevuti è responsabile verso il datore di lavoro al massimo per l'importo delle spese di sostituzione.

Art. 353

III. Obblighi speciali del datore di lavoro

1. Accettazione del prodotto del lavoro

¹ Il datore di lavoro deve esaminare il lavoro eseguito e comunicare al lavoratore, al più tardi entro una settimana, i difetti costatati.

² Se il datore di lavoro non comunica per tempo i difetti al lavoratore, il lavoro è considerato accettato.

Art. 353a

2. Salario
a. Pagamento

¹ Se il lavoratore è occupato ininterrottamente dal datore di lavoro, il salario per il lavoro eseguito è versato quindicinalmente oppure, con il consenso del lavoratore, alla fine del mese; negli altri casi, il salario è pagato al momento della consegna del lavoro eseguito.

² Ad ogni pagamento va rimesso al lavoratore un resoconto scritto, con indicazione del motivo di eventuali deduzioni di salario.

Art. 353b

b. In caso d'impedimento al lavoro

¹ Se il lavoratore è occupato ininterrottamente dal datore di lavoro, questi gli deve pagare il salario conformemente agli articoli 324 e 324a, se è in mora nell'accettazione del lavoro o se il lavoratore, per motivi inerenti alla sua persona, è impedito, senza sua colpa, di lavorare.

² Negli altri casi, il datore di lavoro non è tenuto a pagare il salario conformemente agli articoli 324 e 324a.

Art. 354

IV. Fine del rapporto di lavoro

¹ Se al lavoratore è affidato un lavoro a prova, il rapporto di lavoro è considerato come stipulato a prova per un tempo determinato, salvo accordo diverso.

² Se il lavoratore è occupato ininterrottamente dal datore di lavoro, il rapporto è considerato stipulato per un tempo indeterminato, salvo accordo diverso; negli altri casi, esso è considerato concluso per un tempo determinato.

D. Applicabilità delle disposizioni generali**Art. 355**

Al contratto di tirocinio, al contratto d'impiego del commesso viaggiatore ed al contratto di lavoro a domicilio s'applicano a titolo complementivo le disposizioni generali sul contratto individuale di lavoro.

Capo terzo:**Del contratto collettivo e del contratto normale di lavoro****A. Del contratto collettivo di lavoro****Art. 356**

I. Definizione, contenuto, forma e durata

1. Definizione e contenuto

¹ Mediante contratto collettivo di lavoro, datori di lavoro o loro associazioni, da una parte, e associazioni di lavoratori, dall'altra, stabiliscono in comune disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori interessati.

² Il contratto collettivo può contenere anche altre disposizioni che concernono i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, o limitarsi a queste disposizioni.

³ Il contratto collettivo può inoltre disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, come pure il controllo e l'esecuzione delle disposizioni previste nei capoversi precedenti.

⁴ Se più associazioni di datori di lavoro o, dall'altra parte, più associazioni di lavoratori sono vincolate dal contratto per averlo concluso o per avervi, con il consenso delle parti contraenti, aderito ulteriormente, esse stanno fra loro in un rapporto di diritti e obblighi uguali; è nullo qualunque accordo contrario.

Art. 356a

2. Libertà di affiliarsi a un'associazione e di esercitare la propria professione

¹ Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a costringere datori di lavoro o lavoratori ad affiliarsi a un'associazione contraente sono nulli.

² Le disposizioni del contratto e gli accordi fra le parti intesi a escludere lavoratori da una professione o attività determinata, nonché dalla formazione professionale a ciò necessaria, oppure a limitarne l'esercizio, sono nulli.

³ Le disposizioni e gli accordi di cui al capoverso 2 sono eccezionalmente validi, se sono giustificati da interessi preponderanti degni di protezione, segnatamente se sono intesi a salvaguardare la sicurezza e la salute di persone o la qualità del lavoro; tuttavia, l'interesse a tener lontano dalla professione nuovi membri non è degno di protezione.

Art. 356b

3. Partecipazione

¹ Singoli datori di lavoro o singoli lavoratori al servizio di un datore di lavoro vincolato possono, con il consenso delle parti contraenti, partecipare al contratto collettivo; essi divengono allora datori di lavoro o lavoratori vincolati.

² Il contratto collettivo può disciplinare i particolari della partecipazione. Condizioni inadeguate, segnatamente disposizioni su contributi eccessivi, possono essere annullate o ridotte a giusta misura dal giudice; tuttavia, le disposizioni e gli accordi che prescrivono contributi in favore di una sola parte contraente sono nulli.

³ Le disposizioni del contratto collettivo e gli accordi fra le parti intesi a costringere membri d'altre associazioni a partecipare al contratto collettivo sono nulli se queste associazioni non possono aderire al contratto o concluderne uno analogo.

Art. 356c

4. Forma e durata

¹ La conclusione, la modificazione, lo scioglimento del contratto per accordo delle parti, l'adesione di una nuova parte e la disdetta richiedono per la loro validità la forma scritta; questa forma è parimente richiesta per la dichiarazione di partecipazione individuale del datore di lavoro o del lavoratore, per il consenso delle parti secondo l'articolo 356b capoverso 1, come pure per la disdetta della partecipazione.

² Salvo stipulazione contraria, ogni parte può, dopo un anno, mediante un preavviso di sei mesi, disdire, con effetto per tutte le parti, il contratto

che non è stato concluso per una durata determinata. Questa disposizione è applicabile per analogia alla partecipazione.

Art. 357

II. Effetti
1. Per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati

¹ Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti, le disposizioni circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro hanno, durante la validità del contratto collettivo, effetto diretto e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati.

² Gli accordi fra datori di lavoro e lavoratori vincolati, in quanto derogano a disposizioni imperative del contratto collettivo, sono nulli e sostituiti da quest'ultime; sono tuttavia valide le derogazioni a favore dei lavoratori.

Art. 357a

2. Per le parti contraenti

¹ Le parti hanno l'obbligo di far osservare il contratto collettivo; a tale scopo le associazioni sono tenute ad adoperarsi presso i loro membri usando, se è necessario, i mezzi concessi dagli statuti e dalla legge.

² Ogni parte deve salvaguardare la pace del lavoro e astenersi in particolare da qualsiasi mezzo di lotta per ciò che riguarda gli oggetti disciplinati dal contratto collettivo; l'obbligo di mantenere la pace è assoluto soltanto se pattuito espressamente.

Art. 357b

3. Esecuzione in comune

¹ Nel contratto collettivo concluso tra associazioni, le parti possono stipulare d'avere in comune il diritto di esigerne l'adempimento da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati, quanto ai punti seguenti:

- a. la stipulazione, il contenuto e la fine del rapporto di lavoro, il diritto conferendo qui unicamente un'azione di accertamento;
- b. il pagamento di contributi a una cassa di compensazione o ad altra istituzione attenenti ai rapporti di lavoro, la rappresentazione dei lavoratori nell'azienda e la salvaguardia della pace del lavoro;
- c. i controlli, le cauzioni e le pene convenzionali, in relazione alle disposizioni delle lettere *a* e *b*.

² Le parti possono stipulare le disposizioni previste nel capoverso 1 soltanto se espressamente autorizzate dai loro statuti o dal loro organo supremo.

³ Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti, nei rapporti fra le parti si applicano per analogia le disposizioni sulla società semplice.

Art. 358

III. Rapporti con il diritto imperativo

Il diritto imperativo federale e cantonale prevale sul contratto collettivo; nondimeno, le derogazioni stipulate in favore dei lavoratori sono valide, se non risultano diversamente dal diritto imperativo.

B. Del contratto normale di lavoro**Art. 359**

I. Definizione e contenuto

¹ Mediante il contratto normale di lavoro si stabiliscono disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine per singole specie di rapporti di lavoro.

² Per i lavoratori agricoli e delle economie domestiche private, i Cantoni sono tenuti a stabilire dei contratti normali di lavoro, i quali devono disciplinare segnatamente la durata del lavoro e del riposo, nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani.

³ L'articolo 358 si applica per analogia anche al contratto normale di lavoro.

Art. 359a

II. Autorità competenti e procedura

¹ Se il campo d'applicazione si estende sul territorio di più Cantoni, il Consiglio federale è competente per stabilire il contratto normale di lavoro; negli altri casi, questa competenza spetta ai Cantoni.

² Prima della sua adozione, il contratto normale di lavoro dev'essere adeguatamente pubblicato con l'indicazione d'un termine, entro il quale ognuno che renda attendibile un interesse può presentare per scritto le sue osservazioni; in più, sarà chiesto il parere delle associazioni professionali o d'utilità pubblica interessate.

³ Il contratto normale di lavoro entra in vigore dopo essere stato pubblicato secondo le prescrizioni valedole per le pubblicazioni ufficiali.

⁴ Questa procedura si applica anche all'abrogazione e modificazione d'un contratto normale di lavoro.

Art. 360

III. Effetti

¹ Salvo diverso accordo, le disposizioni del contratto normale si applicano direttamente ai rapporti di lavoro che gli sottostanno.

² Il contratto normale di lavoro può stabilire che clausole deroganti a singole sue disposizioni sono valide soltanto nella forma scritta.

IV. Salari
minimi
1. Condizioni

Art. 360a²¹¹

¹ Qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale, su richiesta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360b l'autorità competente può stabilire un contratto normale di lavoro di durata limitata che preveda salari minimi differenziati secondo le regioni e all'occorrenza il luogo allo scopo di combattere o impedire abusi.

² I salari minimi non possono pregiudicare gli interessi generali né gli interessi legittimi di altre cerchie della popolazione o di altri rami. Devono tenere debitamente conto degli interessi delle minoranze dei rami o delle professioni in questione, dovuti a diversità regionali o aziendali.

³ Qualora le disposizioni sul salario minimo di un contratto normale di lavoro secondo il capoverso 1 siano ripetutamente violate o vi sia motivo di credere che al termine della durata di validità del contratto normale di lavoro possano verificarsi nuovi abusi secondo il capoverso 1, l'autorità competente può prolungare a tempo determinato la durata di validità del contratto normale di lavoro su proposta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360b.²¹²

2. Commissioni
tripartite

Art. 360b²¹³

¹ La Confederazione e ogni Cantone istituiscono una Commissione tripartita, che si compone di un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di rappresentanti dello Stato

² Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno il diritto di presentare proposte in merito alla designazione dei loro rappresentanti ai sensi del capoverso 1.

³ Le Commissioni osservano la situazione sul mercato del lavoro. Se riscontrano abusi ai sensi dell'articolo 360a capoverso 1, ricercano di norma un'intesa diretta con i datori di lavoro interessati. Qualora tale intesa non venga raggiunta entro il termine di due mesi, esse propongono all'autorità competente di stabilire un contratto normale di lavoro che preveda salari minimi per i rami o le professioni interessati.

⁴ Se la situazione sul mercato del lavoro nei rami considerati muta, la Commissione tripartita chiede all'autorità competente di modificare o abrogare il contratto normale di lavoro.

²¹¹ Introdotto dall'all. n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2003** 1370; FF **1999** 5092).

²¹² Introdotto dal n. II della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU **2017** 2077; FF **2015** 4809).

²¹³ Introdotto dall'all. n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2003 (RU **2003** 1370; FF **1999** 5092).

⁵ Per adempiere i compiti loro affidati, le Commissioni tripartite hanno il diritto di ottenere informazioni dalle aziende e di consultare tutti i documenti necessari all'esecuzione dell'inchiesta. In caso di contestazione decide in merito l'autorità competente designata dalla Confederazione o dal Cantone.

⁶ Se necessario per l'esecuzione delle loro inchieste, le Commissioni tripartite che ne fanno domanda ricevono dall'Ufficio federale di statistica i dati personali contenuti in contratti collettivi di impresa.²¹⁴

Art. 360c²¹⁵

3. Segreto d'ufficio

¹ I membri delle Commissioni tripartite sottostanno al segreto d'ufficio; hanno in particolare l'obbligo nei confronti di terzi di serbare il segreto su tutte le informazioni di natura aziendale o privata di cui hanno avuto conoscenza in qualità di membri.

² Tale obbligo sussiste anche dopo aver dimissionato dalla Commissione tripartita.

Art. 360d²¹⁶

4. Effetti

¹ Il contratto normale di lavoro di cui all'articolo 360a si applica anche ai lavoratori impiegati solo temporaneamente nel suo campo d'applicazione locale, nonché ai lavoratori interinali.

² Non può essere derogato a svantaggio del lavoratore, mediante accordo, al contratto normale di lavoro di cui all'articolo 360a.

Art. 360e²¹⁷

5. Azione delle associazioni

Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori sono legittimate ad adire l'autorità giudiziaria per accertare se il datore di lavoro adempie il contratto normale di lavoro previsto nell'articolo 360a.

²¹⁴ Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 979; FF **2004** 5203 5863).

²¹⁵ Introdotto dall'all. n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2003 (RU **2003** 1370; FF **1999** 5092).

²¹⁶ Introdotto dall'all. n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2003** 1370; FF **1999** 5092).

²¹⁷ Introdotto dall'all. n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2003** 1370; FF **1999** 5092).

Art. 360^{f18}

6. Notifica Se stabilisce un contratto normale di lavoro in applicazione dell'articolo 360a, il Cantone ne notifica un esemplare all'ufficio federale²¹⁹ competente.

Capo quarto: Disposizioni imperative**Art. 361**

- A. Disposizioni inderogabili tanto a svantaggio del datore di lavoro quanto del lavoratore ¹ Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:²²⁰

articolo 321c	capoverso 1 (lavoro straordinario);
articolo 323	capoverso 4 (anticipazioni);
articolo 323b	capoverso 2 (compensazione con crediti);
articolo 325	capoverso 2 (cessione e costituzione in pegno di crediti di salario);
articolo 326	capoverso 2 (affidamento di lavoro);
articolo 329d	capoversi 2 e 3 (salario relativo alle vacanze);
articolo 329g	(congedo di paternità); ²²¹
articolo 329h	(congedo di assistenza ai familiari); ²²²
articolo 331	capoversi 1 e 2 (devoluzioni a scopo di previdenza a favore del personale);
articolo 331b	(cessione e costituzione in pegno di crediti in prestazioni di previdenza);
...	²²³
articolo 334	capoverso 3 (disdetta del rapporto di lavoro dilunga durata);

²¹⁸ Introdotto dall'all. n. 2 della LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2003** 1370; FF **1999** 5092).

²¹⁹ Attualmente la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

²²⁰ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

²²¹ Introdotto n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

²²² Introdotto n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

²²³ Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2386; FF **1992** III 477).

articolo 335	(disdetta del rapporto di lavoro);
articolo 335c	capoverso 3 (termini di disdetta); ²²⁴
articolo 335i	(obbligo di negoziazione)
articolo 335k	(piano sociale durante un fallimento o una procedura concordataria); ²²⁵
articolo 336	capoverso 1 (disdetta abusiva);
articolo 336a	(indennità in caso di disdetta abusiva);
articolo 336b	(indennità, procedura);
articolo 336d	(disdetta in tempo inopportuno da parte del lavoratore);
articolo 337	capoversi 1 e 2 (risoluzione immediata per cause gravi);
articolo 337b	capoverso 1 (conseguenze della risoluzione giustificata);
articolo 337d	(conseguenze del mancato inizio o dell'abbandono ingiustificato dell'impiego);
articolo 339	capoverso 1 (esigibilità dei crediti);
articolo 339a	(obbligo di restituzione);
articolo 340b	capoversi 1 e 2 (effetti della contravvenzione al divieto di concorrenza);
articolo 342	capoverso 2 (effetti di diritto civile del diritto pubblico);
...	²²⁶
articolo 346	(disdetta anticipata del rapporto di tirocinio);
articolo 349c	capoverso 3 (impedimento di viaggiare);
articolo 350	(caso speciale di disdetta);
articolo 350a	capoverso 2 (obbligo di restituzione). ²²⁷

² Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del datore di lavoro o del lavoratore.

²²⁴ Introdotto n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

²²⁵ Introdotto dall'all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4111; FF **2010** 5667).

²²⁶ Rinvio stralciato giusta l'all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2355; FF **1999** III 2427).

²²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU **1988** 1472; FF **1984** II 494).

Art. 362

B. Disposizioni
inderogabili a
svantaggio del
lavoratore

¹ Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

- articolo 321e (responsabilità del lavoratore);
- articolo 322a capoversi 2 e 3 (partecipazione al risultato dell'esercizio);
- articolo 322b capoversi 1 e 2 (inizio del diritto di provvigione);
- articolo 322c (rendiconto della provvigione);
- articolo 323b capoverso 1 secondo periodo (rendiconto del salario);
- articolo 324 (salario in caso di mora del datore di lavoro);
- articolo 324a capoversi 1 e 3 (salario in caso di impedimento del lavoratore);
- articolo 324b (salario in caso di assicurazione obbligatoria del lavoratore);
- articolo 326 capoversi 1, 3 e 4 (affidamento di lavoro a cottimo);
- articolo 326a (salario per lavoro a cottimo);
- articolo 327a capoverso 1 (rimborso delle spese in generale);
- articolo 327b capoverso 1 (rimborso delle spese per uso di veicoli a motore);
- articolo 327c capoverso 2 (anticipazioni per spese);
- articolo 328 (protezione della personalità del lavoratore in generale);
- articolo 328a (protezione della personalità del lavoratore in caso di comunione domestica);
- articolo 328b (protezione della personalità nel trattamento di dati personali);²²⁸
- articolo 329 capoversi 1, 2 e 3 (tempo libero);
- articolo 329a capoversi 1 e 3 (durata delle vacanze);
- articolo 329b capoversi 2 e 3 (riduzione delle vacanze);
- articolo 329c (continuità e data delle vacanze);
- articolo 329d capoverso 1 (salario relativo alle vacanze);
- articolo 329e capoversi 1 e 3 (congedo giovanile);²²⁹

²²⁸ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945, FF 1988 II 353).

²²⁹ Nuovo testo giusta l'art. 13 della L del 6 ott. 1989 sulle attività giovanili, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 2007; FF 1988 I 641).

articolo 329f	(congedo di maternità); ²³⁰
articolo 329g	(congedo di paternità); ²³¹
articolo 329h	(congedo di assistenza ai familiari); ²³²
articolo 329i	(congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio); ²³³
articolo 329j	(congedo di adozione); ²³⁴
articolo 330	capoversi 1, 3 e 4 (cauzione);
articolo 330a	(attestato);
articolo 331	capoversi 3 e 4 (contributi e obbligo di informazione nel campo della previdenza a favore del personale);
articolo 331a	(inizio e fine della previdenza); ²³⁵
...	²³⁶
articolo 332	capoverso 4 (compenso in caso d'invenzione);
articolo 333	capoverso 3 (responsabilità in caso di trasferimento del rapporto di lavoro);
articolo 335c	capoverso 3 (termini di disdetta); ²³⁷
articolo 335i	(obbligo di negoziazione); ²³⁸
articolo 335j	(elaborazione del piano sociale da parte di un tribunale arbitrale); ²³⁹

²³⁰ Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

²³¹ Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

²³² Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

²³³ Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

²³⁴ Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 468; FF **2019** 5841, 6005).

²³⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2386; FF **1992** III 477).

²³⁶ Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2386; FF **1992** III 477).

²³⁷ Introdotto n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

²³⁸ Introdotto dall'all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4111; FF **2010** 5667).

²³⁹ Introdotto dall'all. della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4111; FF **2010** 5667).

articolo 336	capoverso 2 (disdetta abusiva da parte del datore di lavoro);
articolo 336c	(disdetta in tempo inopportuno da parte del datore di lavoro);
articolo 337a	(risoluzione immediata per insolvenza del datore di lavoro);
articolo 337c	capoverso 1 (conseguenze del licenziamento ingiustificato);
articolo 338	(morte del lavoratore);
articolo 338a	(morte del datore di lavoro);
articolo 339b	(presupposti dell'indennità di partenza);
articolo 339d	(prestazioni sostitutive);
articolo 340	capoverso 1 (presupposti del divieto di concorrenza);
articolo 340a	capoverso 1 (limitazioni del divieto di concorrenza);
articolo 340c	(cessazione del divieto di concorrenza);
articolo 341	capoverso 1 (irrinunciabilità);
articolo 345a	(obblighi del maestro di tirocinio ²⁴⁰);
articolo 346a	(attestato di tirocinio);
articolo 349a	capoverso 1 (salario del commesso viaggiatore);
articolo 349b	capoverso 3 (pagamento della provvigione);
articolo 349c	capoverso 1 (salario in caso d'impedimento di viaggiare);
articolo 349e	capoverso 1 (diritto di ritenzione del commesso viaggiatore);
articolo 350a	capoverso 1 (provvigione alla fine del rapporto d'impiego);
articolo 352a	capoverso 3 (responsabilità del lavoratore a domicilio);
articolo 353	(accettazione del prodotto del lavoro);
articolo 353a	(pagamento del salario);
articolo 353b	capoverso 1 (salario in caso di impedimento al lavoro). ²⁴¹

² Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del lavoratore.

²⁴⁰ Ora: del datore di lavoro.

²⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I del DF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494).

Titolo undecimo: Del contratto di appalto

Art. 363

A. Definizione L'appalto è un contratto per cui l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera e il committente a pagare una mercede.

Art. 364

B. Effetti
I. Obblighi dell'appaltatore
1. In genere

¹ L'appaltatore è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.²⁴²

² Egli è tenuto ad eseguire personalmente l'opera od a farla almeno eseguire sotto la sua direzione personale, eccettuati i casi nei quali, stante la natura dell'opera, non si ha riguardo alcuno alle qualità personali dell'appaltatore.

³ Egli deve provvedere a sue spese, in difetto di conclusione²⁴³ od uso contrario, i mezzi, gli strumenti e gli utensili necessari all'esecuzione dell'opera.

Art. 365

2. Riguardo alla materia

¹ Se l'appaltatore assume la somministrazione della materia, è responsabile verso il committente della buona qualità della medesima ed è tenuto alla garanzia come il venditore.

² L'appaltatore deve adoperare con tutta diligenza la materia somministrata dal committente, deve rendergli conto dell'uso fattone e restituirgli quanto sia per restare.

³ Ove durante l'esecuzione dell'opera si manifestino dei difetti nella materia somministrata, dal committente o nel terreno destinato alla costruzione, o si verificano dei fatti che ne compromettano il regolare e puntuale adempimento, l'appaltatore deve senza indugio darne avviso al committente, sotto pena di sottostare ai danni che ne possono derivare.

Art. 366

3. Principio ed esecuzione dei lavori in conformità del contratto

¹ Ove l'appaltatore non cominci l'opera in tempo debito, o la differisca oltre il convenuto, o l'abbia senza colpa del committente ritardata di tanto da far prevedere che non sarà compiuta in tempo debito, il committente può senza attendere il termine di consegna, recedere dal contratto.

²⁴² Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 6 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.

²⁴³ Nel testo tedesco «Verabredung» e in quello francese «convention» ossia «convenzione».

² Se durante l'esecuzione dell'opera sia prevedibile con certezza, che per colpa dell'appaltatore essa sarà per riuscire difettosa, o non conforme al contratto, il committente può fissargli o fargli fissare un congruo termine per rimediare, sotto comminatoria che diversamente sarà affidata ad un terzo la riparazione o la continuazione dell'opera a rischio e spese dell'appaltatore.

Art. 367

4. Garanzia
pei difetti
a. Verificazione

¹ Seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti.

² Ciascuno dei contraenti ha diritto di chiedere a sue spese la verifica dell'opera a mezzo di periti e la dichiarazione di collaudo.

Art. 368

b. Diritto del
committente in
caso di difetti

¹ Se l'opera è così difettosa o difforme dal contratto, che riesca inservibile pel committente, o che non si possa equamente pretendere dal medesimo l'accettazione, egli può ricusarla e chiederne inoltre, quando siavi colpa dell'appaltatore, il risarcimento dei danni.

² Qualora i difetti o le difformità dal contratto siano di minore entità, il committente può diminuire la mercede in proporzione del minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e nel caso di colpa anche il risarcimento dei danni.

³ Quando si tratti di opere eseguite sul fondo del committente e che per loro natura non potrebbero essere rimosse senza gravissimo pregiudizio, il committente non ha che i diritti menzionati nel secondo capoverso di questo articolo.

Art. 369

c. Responsabilità
del committente

Il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa, se egli stesso fu causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l'espresso parere dell'appaltatore o in altra maniera.

Art. 370

d. Approvazione
dell'opera

¹ L'approvazione espressa o tacita dell'opera consegnata, da parte del committente, libera l'appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irricorsibili coll'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati.

² Vi ha tacita approvazione, se il committente omette la verifica e l'avviso previsti dalla legge.

³ Ove i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso tosto che siano scoperti; altrimenti l'opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi.

Art. 371²⁴⁴

e. Prescrizione

¹ I diritti del committente per i difetti dell'opera si prescrivono in due anni dalla consegna della stessa. Il termine è tuttavia di cinque anni se i difetti di un'opera mobiliare integrata in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell'opera immobiliare.

² I diritti del committente per i difetti di un'opera immobiliare si prescrivono in cinque anni dalla consegna della stessa tanto contro l'appaltatore quanto contro l'architetto o l'ingegnere che hanno prestato lavoro nell'esecuzione dell'opera.

³ Per il resto si applicano per analogia le norme relative alla prescrizione dei corrispondenti diritti del compratore.

Art. 372

II. Obblighi del committente
1. Scadenza della mercede

¹ Il committente deve pagare la mercede all'atto della consegna dell'opera.

² Se fu pattuito che debba farsi la consegna dell'opera in parti e pagarsi in rate la mercede, questa dovrà essere pagata per ciascuna delle singole parti del lavoro all'atto della relativa consegna.

Art. 373

2. Ammontare della mercede
a. A corpo

¹ Se la mercede dell'opera fu preventivamente determinata a corpo, l'imprenditore è tenuto a compiere l'opera per detta somma e non ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggior lavoro e maggiori spese di quanto aveva preveduto.

² Qualora per altro delle circostanze straordinarie che non potevano essere prevedute o che erano escluse dalle previsioni ammesse da ambedue le parti al momento della stipulazione del contratto, impedissero o rendessero oltremodo difficile il compimento dell'opera, è in facoltà del giudice di concedere secondo il suo prudente criterio un aumento del prezzo o la risoluzione del contratto.

³ Il committente deve sempre pagare la mercede intera, quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto minor lavoro di quanto era stato preveduto.

²⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012 (Prescrizione della garanzia per i difetti. Prolungamento e coordinamento), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5415; FF 2011 2629 3547).

Art. 374

b. Secondo il valore del lavoro

Se la mercede non fu fissata preventivamente, o lo fu solo in via approssimativa, deve essere determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore.

Art. 375

C. Fine del contratto
I. Recesso per sorpasso del preventivo

¹ Se il computo approssimativo fatto coll'appaltatore venga sproporzionatamente ecceduto, senza l'annuenza del committente, questi, durante o dopo la esecuzione dell'opera, può recedere dal contratto.

² Ove si tratti di costruzioni sul suolo del committente, questi può chiedere una proporzionata diminuzione della pattuita mercede, o, quando l'opera non sia ancora compiuta, toglierne all'appaltatore la continuazione e recedere dal contratto mediante equa indennità per lavori già eseguiti.

Art. 376

II. Perdita dell'opera

¹ Se, prima della consegna al committente, l'opera perisce per caso fortuito, l'appaltatore non può pretendere né la mercede del suo lavoro, né il rimborso delle sue spese, a meno che il committente fosse in mora a riceverla.

² La perdita della materia così perita è a carico del contraente che l'ha fornita.

³ Se l'opera è perita per un difetto della materia fornita dal committente o del terreno da lui destinato alla costruzione o pel modo di esecuzione da esso prescritto, l'appaltatore, che abbia in tempo debito avvisato il committente del pericolo, può pretendere il pagamento del lavoro già fatto e il rimborso delle spese non comprese nella mercede e, quando siavi colpa del committente, anche il risarcimento dei danni.

Art. 377

III. Recesso del committente contro indennità

Finché l'opera non sia compiuta, il committente può sempre recedere dal contratto tenendo indenne l'appaltatore del lavoro già fatto e d'ogni danno.

Art. 378

IV. Impossibilità della esecuzione per fatti del committente

¹ Se il compimento dell'opera divenne impossibile per caso fortuito sovrappiunto al committente, l'appaltatore ha diritto al pagamento del lavoro già fatto e al rimborso delle spese non comprese nella mercede.

² Qualora l'impossibilità dell'esecuzione sia imputabile al committente, l'appaltatore ha inoltre diritto al risarcimento dei danni.

Art. 379

V. Morte od incapacità dell'appaltatore

¹ Colla morte dell'appaltatore, o quando questi diventi incapace senza sua colpa al compimento dell'opera, si estingue il contratto di appalto, purché questo sia stato concluso con riguardo alle qualità personali dell'appaltatore.

² Il committente è tenuto ad accettare la parte di lavoro già eseguita ove la medesima possa essergli utile, e a pagarne il prezzo proporzionale.

Titolo dodicesimo: Del contratto di edizione**Art. 380**

A. Definizione

Il contratto d'edizione è quello per cui l'autore di un'opera letteraria, o artistica, o i suoi aventi causa, si obbligano a concedere quest'opera a un editore perché la pubblichi, e l'editore si obbliga a riprodurla e metterla in vendita.

Art. 381

B. Effetti

I. Trasmissione del diritto d'autore e garanzia

¹ I diritti d'autore passano all'editore nei limiti e per il tempo richiesto ad assicurare il contratto di edizione.

² L'autore è tenuto a garantire all'editore che al momento del contratto egli aveva diritto a disporre dell'opera e, se questa è suscettiva di protezione, che gliene spetta il diritto di autore.

³ Egli deve dichiarare all'editore, prima della stipulazione del contratto, se l'opera fu già concessa in tutto o in parte ad un altro editore, o se gli è noto che sia già pubblicata.

Art. 382

II. Diritti di disposizione dell'autore

¹ Finché le edizioni dell'opera cui ha diritto l'editore non siano esaurite, l'autore non può disporre altrimenti, a pregiudizio dell'editore, né dell'opera intera, né di singole parti di essa.

² L'autore può sempre ripubblicare gli articoli di giornali e le singole pubblicazioni di poca estensione inserite nelle riviste.

³ Le memorie che fanno parte di un'opera collettiva e quelle di maggior estensione inserite nelle riviste non possono essere ripubblicate dall'autore prima che siano trascorsi tre mesi da quando ne fu compiuta la pubblicazione.

Art. 383

III. Numero delle edizioni

¹ Se non fu determinato il numero delle edizioni, l'editore avrà diritto ad una sola.

² Il numero degli esemplari dell'edizione, in difetto d'analogia stipulazione, è determinato dall'editore, che deve però, sulla domanda dell'autore, farne stampare almeno tanti esemplari quanti sono richiesti da una vendita normale e, finita la prima stampa, non può procedere a nuova ristampa.

³ Se il diritto di edizione fu concesso per più edizioni o per tutte, e l'editore trascura di allestirne una nuova dopoché l'ultima sia esaurita, l'autore può fargli fissare giudizialmente un termine per pubblicarla, spirato il quale l'editore perde il suo diritto.

Art. 384

IV. Riproduzione e spaccio

¹ L'editore è tenuto a riprodurre l'opera nella forma appropriata alla sua natura, senza abbreviazioni, aggiunte o variazioni, a farne la dovuta pubblicità e ad adoperare i mezzi consueti per ottenere lo spaccio.

² La determinazione del prezzo è rimessa all'apprezzamento dell'editore, purché mediante un prezzo esagerato non renda difficile lo spaccio dell'opera.

Art. 385

V. Correzioni e miglioramenti

¹ L'autore conserva il diritto di fare correzioni e miglioramenti in quanto non pregiudichino gli interessi dell'edizione e non aggravino la responsabilità dell'editore, ma deve risarcire le spese impreviste che ne derivano.

² L'editore non può fare nuove edizioni né ristampe, senza prima avere offerto all'autore l'opportunità di introdurvi i necessari miglioramenti.

Art. 386

VI. Edizione completa e di singole opere

¹ Il diritto di pubblicare separatamente più opere distinte dello stesso autore non autorizza l'editore a pubblicare una edizione completa di queste opere.

² Parimente il diritto di pubblicare l'edizione completa, sia di tutte le opere, sia d'un'intera classe di opere di uno stesso autore, non autorizza l'editore a pubblicare edizioni speciali delle singole opere.

Art. 387

VII. Diritto di traduzione

Il diritto di far tradurre un'opera è riservato esclusivamente all'autore, ove non siasi diversamente pattuito coll'editore.

Art. 388

VIII. Onorario dell'autore
1. Ammontare

¹ Si ritiene pattuito un onorario per l'autore se, giusta le circostanze, non era supponibile la cessione dell'opera se non verso corrispettivo.

² L'ammontare del medesimo è rimesso all'apprezzamento del giudice, sentito il parere di periti.

³ Se l'editore ha il diritto a più edizioni, si presume che l'onorario e le altre condizioni stabilite per la prima valgono anche per ciascuna delle successive edizioni da lui fatte.

Art. 389

2. Scadenza, conteggio e copie gratuite

¹ L'onorario è dovuto tosto che l'intera opera, o la parte di essa, qualora si pubblichi in parti (volumi, fascicoli, fogli), sia stampata e pronta per la vendita.

² Qualora l'onorario dipenda in tutto od in parte dalla vendita verificatasi, l'editore è tenuto a dare secondo l'uso il conto e la dimostrazione della vendita.

³ L'autore ha diritto, salvo patto contrario, al numero consueto di copie gratuite.

Art. 390

C. Fine
I. Perdita dell'opera

¹ Se l'opera perisce per caso fortuito dopo la consegna all'editore, questi è tenuto nondimeno al pagamento dell'onorario.

² Se l'autore possiede un secondo esemplare dell'opera perita, deve consegnarlo all'editore ed è altrimenti tenuto a ripristinare l'opera ove possa farlo facilmente.

³ In ambo i casi ha diritto ad un'equa indennità.

Art. 391

II. Perdita dell'edizione

¹ Se l'edizione già preparata dall'editore perisce in tutto o in parte per caso fortuito prima della messa in vendita, l'editore ha diritto di riprodurre a sue spese le copie distrutte, senza che l'autore possa per questo pretendere un nuovo onorario.

² L'editore è tenuto a riprodurre le copie distrutte se ciò è possibile senza spese eccessive.

Art. 392

III. Fatti personali dell'autore e dell'editore

¹ Il contratto di edizione si estingue, se, prima che l'opera sia compiuta, l'autore muore o diventa incapace, oppure se senza sua colpa è impedito di condurla a compimento.

² In via di eccezione il giudice può ordinare, quando sembri possibile ed equo, la continuazione totale o parziale del contratto e dare le necessarie disposizioni.

³ Ove l'editore cada in fallimento, l'autore può concedere l'opera ad un altro editore, se non gli venga data garanzia per l'adempimento delle

obbligazioni non ancora scadute all'istante della dichiarazione di fallimento.

Art. 393

D. Collaborazione secondo un piano dell'editore

¹ Qualora uno o più autori assumano la collaborazione ad una opera secondo un piano fornito loro dall'editore, possono pretendere soltanto il compenso pattuito.

² Il diritto dell'autore sull'intera opera spetta all'editore.

Titolo tredicesimo: Del mandato

Capo primo: Del mandato propriamente detto

Art. 394

A. Definizione

¹ Con l'accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o servizi di cui viene incaricato.

² I contratti relativi ad una prestazione di lavoro non compresi in una determinata specie di contratto di questo codice sono soggetti alle regole del mandato.

³ Una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso.

Art. 395

B. Formazione del contratto

Se il mandato concerne affari che il mandatario tratta in forza di nomina ufficiale o della sua professione, o per la trattazione dei quali egli si è pubblicamente offerto, si ritiene accettato se non viene rifiutato immediatamente.

Art. 396

C. Effetti
I. Estensione del mandato

¹ Se l'estensione del mandato non è stata espressamente indicata, viene determinata dalla natura dell'affare che ne forma l'oggetto.

² Nel mandato è compresa in specie anche la facoltà di fare tutti gli atti giuridici inerenti alla sua esecuzione.

³ Il mandatario abbisogna di una speciale autorizzazione per fare transazioni, accettare arbitrati, contrarre obbligazioni cambiarie, alienare o vincolare fondi e fare donazioni.²⁴⁵

²⁴⁵ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Art. 397

II. Obblighi del mandatario
1. Esecuzione conforme alle istruzioni

¹ Se il mandante ha dato istruzioni per la trattazione dell'affare, il mandatario non può dipartirsene, se non quando le circostanze non gli permettano di domandare il permesso e debba eziandio ritenersi che il mandante, conosciuto lo stato delle cose, l'avrebbe dato.

² Qualora il mandatario, da detti casi in fuori, siasi in pregiudizio del mandante allontanato dalle di lui istruzioni, il mandato si reputa eseguito allora soltanto che il mandatario assuma il pregiudizio che ne deriva.

Art. 397^a246

1^{bis}. Avviso

Se il mandante è presumibilmente affetto da durevole incapacità di discernimento, il mandatario ne avvisa l'autorità di protezione degli adulti del domicilio del mandante, a condizione che tale avviso appaia adeguato a tutelarne gli interessi.

Art. 398

2. Responsabilità per fedele esecuzione
a. In genere

¹ Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.²⁴⁷

² Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli.

³ Egli è tenuto ad eseguire personalmente il mandato, a meno che la sostituzione di un terzo non sia consentita od imposta dalle circostanze o ammessa dall'uso.

Art. 399

b. In caso di subdelegazione

¹ Il mandatario, che indebitamente commette la trattazione dell'affare ad un terzo, è responsabile dell'operato di questo, come se fosse suo proprio.

² S'egli è autorizzato a farsi sostituire, è responsabile soltanto della debita diligenza nello scegliere e nell'istruire il terzo.

³ In entrambi i casi il mandante può far valere direttamente contro il terzo le azioni che contro questo competono al mandatario.

Art. 400

3. Rendiconto

¹ Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato.

²⁴⁶ Introdotto dall'all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

²⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 7 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU **1971** 1461; FF **1968** II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.

² Deve inoltre gli interessi sulle somme, delle quali abbia ritardato il versamento.

Art. 401

4. Trasmissione dei diritti acquistati

¹ I crediti, che il mandatario abbia acquistato verso i terzi in nome proprio per conto del mandante, passano al mandante stesso tosto che questi abbia dal canto suo adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal mandato.

² Ciò vale anche di fronte alla massa, se il mandatario sia caduto in fallimento.

³ Parimente il mandante può rivendicare, nel caso di fallimento del mandatario, le cose mobili di cui questi acquistò la proprietà in nome proprio, ma per conto del mandante, riservati i diritti di ritenzione del mandatario, che competono alla massa.

Art. 402

III. Obblighi del mandante

¹ Il mandante deve rimborsare al mandatario, coi relativi interessi, le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per la regolare esecuzione del mandato e liberarlo dalle assunte obbligazioni.

² È inoltre responsabile verso il mandatario del danno proveniente dal mandato, quando non possa provare che esso avvenne senza colpa da parte sua.

Art. 403

IV. Responsabilità di più mandanti o mandatarî

¹ Se il mandato è stato conferito da più persone insieme, queste sono responsabili in solido verso il mandatario.

² Se più persone hanno accettato un mandato in comune sono responsabili in solido, e non obbligano il mandante se non quando agiscono collettivamente, a meno che non siano autorizzate a subdelegare un terzo.

Art. 404

D. Fine
I. Cause
1. Revoca, disdetta

¹ Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti.

² Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del danno che gliene deriva.

Art. 405

2. Morte, incapacità, fallimento

¹ Salvo che il contrario risulti dalla convenzione o dalla natura dell'affare, il mandato si estingue con la perdita della relativa capacità civile,

il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.²⁴⁸

² Qualora però la cessazione del mandato ponesse in pericolo gli interessi del mandante, il mandatario, il suo erede o il suo rappresentante sono tenuti a provvedere alla continuazione dell'affare medesimo, finché il mandante, il suo erede o il suo rappresentante si trovino in condizioni di provvedervi direttamente.

Art. 406

II. Effetti della cessazione

Riguardo a ciò che il mandatario ha fatto prima che gli fosse nota la cessazione del mandato, il mandante o il suo erede sono tenuti verso di lui, come se il mandato fosse ancora sussistente.

Capo primo^{bis};²⁴⁹

Del mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner

Art. 406a

A. Definizione e diritto applicabile

¹ Con l'accettazione di un mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner il mandatario si obbliga, contro remunerazione, a presentare delle persone al mandante in vista di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia.

² Le norme del mandato propriamente detto sono applicabili a titolo suppletivo al mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner.

Art. 406b

B. Mediazione di o per persone all'estero

I. Spese del viaggio di ritorno

¹ Se la persona da presentare al mandante arriva dall'estero o si reca all'estero, il mandatario deve rimborsarle le spese del viaggio di ritorno che ha luogo entro sei mesi dall'arrivo.

² La pretesa della persona da presentare al mandante nei confronti del mandatario passa all'ente pubblico con tutti i diritti, se quest'ultimo ha sostenuto le spese per il viaggio di ritorno.

³ Il mandatario può chiedere al mandante la restituzione delle spese per il viaggio di ritorno solo fino all'importo massimo previsto nel contratto.

²⁴⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

²⁴⁹ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1).

Art. 406c

II. Autorizzazione

¹ L'esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale o di ricerca di partner nei confronti di persone all'estero o per esse sottostà all'autorizzazione e alla vigilanza di un'autorità designata dal diritto cantonale.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione e disciplina segnatamente:

- a. le condizioni e la durata dell'autorizzazione;
- b. le sanzioni comminate ai mandatari in caso di infrazione;
- c. l'obbligo del mandatario di garantire il pagamento delle spese per il viaggio di ritorno delle persone da presentare al mandante.

Art. 406d

C. Forma e contenuto

Per la sua validità il contratto necessita della forma scritta e deve contenere i seguenti dati:

1. il nome e il domicilio delle parti;
2. il numero e la natura delle prestazioni che il mandatario si obbliga a fornire, nonché l'importo della retribuzione e delle spese risultanti da ogni prestazione, in particolare le spese d'iscrizione;
3. l'importo massimo del risarcimento che il mandante deve al mandatario qualora quest'ultimo, nell'ambito di una mediazione di o per persone all'estero, ha sostenuto le spese per il viaggio di ritorno (art. 406b);
4. le modalità di pagamento;
- 5.²⁵⁰ il diritto del mandante di revocare entro 14 giorni, per scritto e senza indennità, la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione;
- 6.²⁵¹ il divieto per il mandatario di accettare un pagamento prima della scadenza del termine di 14 giorni;
7. il diritto del mandante di disdire in ogni tempo e senza indennità il contratto, fatto salvo il risarcimento per disdetta in tempo inopportuno.

²⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).

²⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).

Art. 406^e²⁵²

D. Entrata in vigore, revoca, disdetta

¹ Il contratto entra in vigore per il mandante soltanto 14 giorni dopo il ricevimento di una copia firmata dalle parti. Il mandatario non può accettare alcun pagamento dal mandante prima della scadenza di questo termine.

² Entro il termine di cui al capoverso 1 il mandante può revocare per scritto la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione. La rinuncia anticipata a questo diritto è nulla. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulle conseguenze della revoca (art. 40f).

³ La disdetta richiede la forma scritta.

Art. 406^f²⁵³

E. ...

Art. 406^g

F. Informazione e protezione dei dati

¹ Il mandatario informa il mandante, prima della sottoscrizione del contratto e durante l'esecuzione del medesimo, delle particolari difficoltà che potrebbero sorgere nell'adempimento del mandato, in considerazione delle circostanze personali del mandante.

² Nel trattamento dei dati personali del mandante, il mandatario è tenuto alla discrezione; sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992²⁵⁴ sulla protezione dei dati.

Art. 406^h

G. Riduzione

Se sono state stipulate remunerazioni o spese sproporzionate, il mandante può chiedere al giudice di ridurle nella giusta misura.

Capo secondo: Della lettera di credito e del mandato di credito

Art. 407

A. Lettera di credito

¹ La lettera di credito, con la quale viene incaricato il destinatario, con o senza fissazione d'un limite massimo, di pagare ad una determinata persona le somme da essa richieste, soggiace alle regole che valgono pel mandato e per l'assegno.

²⁵² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).

²⁵³ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4107; FF 2014 863 2677).

²⁵⁴ RS 235.1

² Se non fu fissato un massimo, il destinatario, ove siano fatte delle domande evidentemente non conformi alla posizione degli interessati, deve avvisarne l'accreditante e sospenderne il pagamento, finché non abbia avuto sue istruzioni.

³ Il mandato contenuto nella lettera di credito non si considera accettato, se non quando l'accettazione indichi espressamente una somma determinata.

Art. 408

B. Mandato di credito
I. Definizione e forma

¹ Ove alcuno abbia ricevuto ed accettato il mandato di aprire o rinnovare credito ad un terzo, in nome proprio e per proprio conto, ma sotto responsabilità del mandante, questi è tenuto come un fideiussore, purché il mandatario non abbia ecceduto i limiti del mandato di credito.

² Per questa responsabilità si richiede la dichiarazione scritta del mandante.

Art. 409

II. Incapacità del terzo

Il mandante non può opporre al mandatario l'eccezione che il terzo fosse personalmente incapace di contrarre il debito.

Art. 410

III. Dilazione arbitraria

La responsabilità del mandante cessa, qualora il mandatario abbia arbitrariamente accordato dilazione al terzo o trascurato di procedere in suo confronto in conformità alle istruzioni del mandante.

Art. 411

IV. Rapporti fra il mandante e il terzo

I rapporti giuridici tra il mandante e il terzo cui fu accordato il credito soggiacciono alle disposizioni che regolano i rapporti giuridici tra il fideiussore e il debitore principale.

Capo terzo: Del contratto di mediazione

Art. 412

A. Definizione e forma

¹ Col contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l'occasione per concludere un contratto o di interpersi per la conclusione d'un contratto verso pagamento di una mercede.

² Le disposizioni del mandato propriamente detto sono in genere applicabili al contratto di mediazione.

Art. 413

B. Mercede del mediatore
I. Quando è dovuta

¹ La mercede è dovuta tosto che il contratto sia concluso a seguito dell'indicazione o della interposizione del mediatore.

² Se il contratto è concluso sotto una condizione sospensiva, la mercede può pretendersi solo al verificarsi della condizione.

³ Il mediatore può pretendere il rimborso delle spese anche se il contratto non si conchiuda, in quanto ciò fosse convenuto.

Art. 414

II. Come è determinata

Se l'importo della mercede non è determinato, questa è dovuta secondo la tariffa esistente, ed in difetto di tariffa si ritiene convenuta secondo l'uso.

Art. 415

III. Decadenza

Ove il mediatore, contrariamente ai patti, avesse agito anche nell'interesse dell'altra parte, o contrariamente alle norme della buona fede si fosse fatto promettere anche dalla medesima una ricompensa, egli non potrà pretendere dal suo mandante né la mercede né il rimborso delle spese.

Art. 416²⁵⁵

IV. ...

Art. 417²⁵⁶

V. Riduzione

Se per indicare l'occasione di concludere un contratto individuale di lavoro od una vendita di fondi o per la mediazione di un tale contratto fu stipulata una mercede eccessiva, il giudice può ad istanza del debitore ridurla nella giusta misura.

Art. 418

C. Riserva del diritto cantonale

È riservato ai Cantoni l'emanazione di speciali dispositivi sugli agenti di borsa, sensali ed uffici di collocamento.

²⁵⁵ Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 26 giu. 1998, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

²⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 8 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.

Capo quarto: Del contratto d'agenzia²⁵⁷**Art. 418a**

A. Norme generali
I. Definizione

¹ È agente colui che assume stabilmente l'impegno di trattare la conclusione di affari per uno o più mandanti o di concluderme in loro nome o per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di lavoro.²⁵⁸

² Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, le disposizioni del presente capo si applicano parimente alle persone che esercitano l'attività di agente solo accessoriamente. Le disposizioni relative allo star del credere, al divieto di concorrenza ed allo scioglimento del contratto per cause gravi non possono essere eluse a detrimento dell'agente.

Art. 418b

II. Diritto applicabile

¹ Le disposizioni relative al contratto di mediazione sono applicabili a titolo completivo agli agenti che trattano gli affari, quelle concernenti la commissione agli agenti che li concludono.

² ...²⁵⁹

Art. 418c

B. Obblighi dell'agente
I. Norme generali e del credere

¹ L'agente tutela gli interessi del mandante con la diligenza che si richiede da un buon commerciante.

² Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, egli può lavorare parimente per altri mandanti.

³ Egli può assumere soltanto mediante convenzione scritta l'impegno di rispondere del pagamento o dell'adempimento degli altri obblighi da parte del cliente o di sopportare tutte o una parte delle spese di riscossione dei crediti. Con ciò l'agente acquista il diritto, che non può essere soppresso, ad un'adeguata remunerazione speciale.

Art. 418d

II. Obbligo del segreto e divieto di concorrenza

¹ L'agente non può, anche dopo la cessazione del contratto, utilizzare o rivelare ad altri i segreti dell'azienda del mandante che gli sono stati confidati o di cui ha avuto notizia in virtù dei rapporti di agenzia.

² Le disposizioni del contratto di lavoro sono applicabili per analogia all'obbligo contrattuale di non fare concorrenza. Se è stato convenuto

²⁵⁷ Introdotto dal n. I della LF del 4 feb. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU 1949 I 815 821). Vedi le disp. fin. di questo capo (cap. IV tit. XIII), alla fine del presente Codice.

²⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 9 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.

²⁵⁹ Abrogato dall'all.n. I lett. b della LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, con effetto dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1776; FF 1983 I 239).

un divieto di concorrenza, allo scioglimento del contratto l'agente ha diritto a un'adeguata remunerazione speciale. Tale diritto non può essere soppresso.

Art. 418e

C. Facoltà di rappresentanza

¹ Si presume che l'agente è autorizzato solo a trattare affari, a ricevere gli avvisi relativi ai difetti della cosa e le altre dichiarazioni mediante le quali il cliente fa o si riserva di far valere il proprio diritto per prestazione difettosa da parte del mandante, nonché a far valere i diritti di quest'ultimo per garantire i suoi mezzi di prova.

² Per contro si presume che egli non è autorizzato a ricevere pagamenti, a concedere dilazioni di pagamento o a convenire con i clienti altre modificazioni del contratto.

³ Sono riservati gli articoli 34 e 44 capoverso 3 della legge federale del 2 aprile 1908²⁶⁰ sul contratto d'assicurazione.

Art. 418f

D. Obblighi del mandante
I. In genere

¹ Il mandante deve fare ogni suo possibile per permettere all'agente di esercitare la sua attività con successo. In particolare, egli deve mettere a sua disposizione i documenti necessari.

² Egli deve avvertire senz'indugio l'agente se prevede che gli affari potranno o dovranno essere conclusi solo in misura notevolmente minore di quella convenuta o che era da attendersi secondo le circostanze.

³ Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, l'agente cui sono assegnati una clientela o un raggio d'attività determinati ne ha l'esclusiva.

Art. 418g

II. Provvigione
1. Per affari trattati e conclusi
a. Diritto alla provvigione e sua entità

¹ L'agente ha diritto alla provvigione convenuta od usuale per tutti gli affari che ha trattato o concluso durante il periodo di validità del contratto. Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, egli ha parimente diritto a detta provvigione per gli affari conclusi senza il suo concorso dal mandante durante il periodo di validità del contratto, ma con clienti da lui procurati per affari del genere.

² L'agente cui è stata assegnata l'esclusiva in un raggio d'attività o presso una clientela determinata ha diritto alla provvigione convenuta o, in mancanza di convenzione, alla provvigione usuale per tutti gli affari conclusi durante il periodo di validità del contratto con persone di questo raggio d'attività o di questa clientela.

³ Salvo convenzione contraria stipulata per iscritto, il diritto alla provvigione nasce allorché l'affare è stato validamente concluso col cliente.

- Art. 418h**
- b. Estinzione del diritto alla provvigione
- 1 L'agente perde il diritto alla provvigione nella misura in cui l'esecuzione di un affare concluso è impedita da una causa non imputabile al mandante.
- 2 Detto diritto si estingue invece integralmente se la controprestazione corrispondente alla prestazione già eseguita dal mandante non è fornita o lo è in misura tanto esigua da non potersi pretendere che il mandante paghi una provvigione.
- Art. 418i**
- c. Esigibilità della provvigione
- La provvigione è esigibile, salvo patto od uso contrario, per la fine del semestre dell'anno civile in cui l'affare è stato concluso; in materia d'assicurazioni essa è tuttavia esigibile solamente nella misura in cui il primo premio annuale è stato pagato.
- Art. 418k**
- d. Rendiconto
- 1 Se l'agente non è tenuto da una convenzione scritta a presentare il conto delle sue provvigioni, il mandante deve consegnargli, ad ogni scadenza, un estratto di conto nel quale sono indicati gli affari che danno diritto ad una provvigione.
- 2 L'agente può chiedere di esaminare i libri e i documenti che giustificano l'estratto di conto. Egli non può rinunciare preventivamente a questo diritto.
- Art. 418l**
2. Provvigione d'incasso
- 1 Salvo patto od uso contrario, l'agente ha diritto ad una provvigione d'incasso sulle somme che egli ha riscosso per ordine del mandante e che gli ha consegnato.
- 2 Con la cessazione del contratto l'agente perde ogni facoltà di riscossione e il suo diritto a ulteriori provvigioni d'incasso diventa caduco.
- Art. 418m**
- III. Impedimento di lavorare
- 1 Se, violando i suoi obblighi legali o contrattuali, il mandante ha, con sua colpa, impedito all'agente di guadagnare la provvigione nella misura convenuta o in quella che poteva ragionevolmente attendersi secondo le circostanze, egli è tenuto a pagargli un'indennità adeguata. Ogni convenzione contraria è nulla.
- 2 L'agente che può lavorare solamente per un unico mandante e che è impedito, senza sua colpa, di prestare i suoi servizi per malattia, per servizio militare svizzero obbligatorio o per altri simili motivi, ha diritto per un tempo relativamente breve, se il contratto dura da almeno un

anno, a un'equa remunerazione adeguata alla perdita di guadagno subita. L'agente non può rinunciare preventivamente a questo diritto.

Art. 418n

IV. Spese e sborsi

¹ Salvo patto od uso contrario, l'agente non può pretendere la rifusione delle spese e degli sborsi, risultanti dall'esercizio normale della sua attività, ma invece di quelli assunti in forza di speciali istruzioni del mandante o quale gestore senza mandato di quest'ultimo, come spese di trasporto e di dogana.

² La rifusione delle spese e degli sborsi è dovuta anche se l'affare non è stato concluso.

Art. 418o

V. Diritto di ritenzione

¹ A garanzia dei crediti esigibili derivanti dal contratto, l'agente ha sulle cose mobili e i titoli di credito (cartevalori) che detiene in forza del contratto, come pure sulle somme che gli sono state versate dai clienti in virtù della sua facoltà di riscossione, un diritto di ritenzione al quale non può rinunciare preventivamente; in caso d'insolvenza del mandante, l'agente può esercitare questo diritto anche a garanzia d'un credito non esigibile.

² Il diritto di ritenzione non può essere esercitato sulle tariffe e sulle liste dei clienti.

Art. 418p

E. Fine del contratto
I. Decorrenza del termine

¹ Il contratto d'agenzia, concluso per un tempo determinato o la cui durata risulti dal suo scopo, cessa senza disdetta con lo spirare del tempo previsto.

² Se il contratto concluso a tempo determinato è stato continuato tacitamente da ambo le parti, si intende rinnovato per la stessa durata, ma non oltre un anno.

³ Se lo scioglimento del contratto deve essere preceduto da disdetta, la omissione di questa, da ambo le parti, vale come rinnovazione del contratto.

Art. 418q

II. Disdetta
1. In genere

¹ Ove la durata del contratto d'agenzia non è determinata né risulta dal suo scopo, la disdetta può essere data da ambo le parti, nel corso del primo anno di validità del contratto, per la fine del mese successivo. Termini di disdetta più brevi devono essere stipulati per iscritto.

² Se il contratto è durato almeno un anno, può essere disdetto, con un termine di due mesi, per la fine di un trimestre dell'anno civile. Tuttavia le parti possono convenire un termine di disdetta più lungo o un'altra scadenza.

³ Non è lecito stipulare termini di disdetta diversi per il mandante e per l'agente.

Art. 418r

2. Per cause gravi

¹ Tanto il mandante quanto l'agente possono in ogni tempo sciogliere immediatamente il contratto per cause gravi.

² Le disposizioni relative al contratto di lavoro sono applicabili per analogia.

Art. 418s

III. Morte, incapacità, fallimento

¹ Il contratto d'agenzia cessa con la morte o con la perdita della capacità civile dell'agente, come pure con il fallimento del mandante.

² Con la morte del mandante cessa quando il contratto è stato concluso essenzialmente in considerazione della sua persona.

Art. 418t

IV. Diritti dell'agente
1. Provvigione

¹ Salvo patto od uso contrario, l'agente ha diritto ad una provvigione per le ordinazioni suppletive di un cliente procurato durante il periodo di validità del contratto solamente se esse sono state presentate prima della fine del contratto.

² Con la cessazione del contratto tutti i crediti dell'agente a titolo di provvigioni o di rimborso di spese diventano esigibili.

³ La scadenza delle provvigioni dovute a motivo di affari eseguiti, interamente o in parte, dopo lo scioglimento del contratto, può essere fissata mediante convenzione scritta a una data ulteriore.

Art. 418u

2. Indennità per la clientela

¹ Se con la sua attività, l'agente ha considerevolmente aumentato il numero dei clienti del mandante e se questi o il suo successore legale trae notevole profitto dalle sue relazioni d'affari con detti clienti anche dopo lo scioglimento del contratto, l'agente o i suoi eredi hanno diritto, per quanto ciò non sia contrario all'equità, ad un'adeguata indennità. Tale diritto non può essere soppresso.

² Detta indennità non può tuttavia sorpassare il guadagno annuo netto risultante dal contratto e calcolato secondo la media degli ultimi cinque anni o secondo la media della durata contrattuale effettiva se questa è più breve.

³ Nessuna indennità è dovuta se il contratto è stato sciolto per una causa imputabile all'agente.

Art. 418v

V. Obbligo di restituzione

Allo spirare del contratto le parti devono restituirsi tutti gli oggetti che nel periodo di validità del contratto esse si sono affidati o che una di esse potrebbe aver ricevuto da terzi per conto dell'altra. Sono riservati i diritti di ritenzione delle parti.

Titolo quattordicesimo: Della gestione d'affari senza mandato

Art. 419

A. Posizione del gestore
I. Modo della esecuzione

Chi, senza averne mandato, assume l'affare d'un altro, è tenuto a gerirlo in modo corrispondente all'interesse e all'intenzione presumibile del medesimo.

Art. 420

II. Responsabilità del gestore in genere

¹ Il gestore è responsabile d'ogni negligenza.

² Però la sua responsabilità sarà meno rigorosamente apprezzata, ove abbia agito allo scopo di evitare al padrone un danno imminente.

³ Quando egli abbia assunto l'affare contro la volontà espressa od altrimenti conosciuta del padrone ed il divieto di questo ultimo non fosse né immorale né illecito, è responsabile anche dei casi fortuiti, sempreché non provi che sarebbero accaduti anche ove egli non vi fosse immischiato.

Art. 421

III. Responsabilità del gestore incapace

¹ Se il gestore era incapace di obbligarsi per contratto, sarà responsabile della gestione solo in quanto siasi arricchito o dolosamente spossessato del lucro.

² Rimane riservata una più estesa responsabilità per gli atti illeciti.

Art. 422

B. Posizione del padrone
I. Gestione nell'interesse del padrone

¹ Se l'assunzione della gestione era richiesta nell'interesse del padrone, questi è tenuto a rifondere al gestore tutte le spese necessarie od utili richieste dalle circostanze, coi relativi interessi, e a liberarlo nella stessa misura dalle obbligazioni contratte, nonché a risarcirgli ogni altro danno secondo il prudente criterio del giudice.

² Tale diritto compete al gestore che abbia adoperata la debita diligenza, quand'anche non siasi raggiunto lo scopo voluto.

³ A riguardo delle spese non rimborsabili al gestore, questi potrà valersi della facoltà di togliere le cose aggiunte secondo le norme dell'arricchimento indebito.

Art. 423

II. Gestione nell'interesse del gestore

1 Se la gestione non fu assunta nell'interesse del padrone, questi può ciò nonostante appropriarsi i gli utili che ne sono derivati.

2 Il padrone non è tenuto a risarcire o a liberare il gestore se non in quanto siasi arricchito.

Art. 424

III. Ratifica della gestione

Se la gestione fu in seguito ratificata dal padrone, si applicheranno le disposizioni relative al mandato.

Titolo quindicesimo: Della commissione**Art. 425**

A. Commissione per la compra e vendita

I. Definizione

1 Commissionario in materia di compra e vendita è colui che s'incarica di eseguire in nome proprio per conto di un altro, committente, la compra o la vendita di cose mobili o di cartevalori mediante una mercede (provvigione) a titolo di commissione.

2 Alla commissione si applicano le regole del mandato, in quanto non siavi derogato dalle disposizioni di questo titolo.

Art. 426

II. Obblighi del commissionario
1. Avviso ed assicurazione

1 Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in specie avvisarlo tosto dell'esecuzione del mandato.

2 Egli non è tenuto ad assicurare le merci in commissione, qualora il committente non glielo abbia ordinato.

Art. 427

2. Cure per la merce

1 Se la merce spedita al commissionario per essere venduta si trovi in uno stato difettoso riconoscibile, il commissionario deve riservare le azioni in confronto del vetturale, provvedere alla prova dello stato difettoso e possibilmente alla conservazione della merce ed informarne tosto il committente.

2 Mancando a tali obblighi, il commissionario è responsabile del danno derivato dalla sua negligenza.

3 Se vi ha pericolo che la merce spedita al commissionario per essere venduta deteriori rapidamente, il commissionario può, e, quando l'interesse del committente lo richieda, deve farla vendere coll'intervento dell'autorità competente del luogo in cui essa si trova.

Art. 428

3. Prezzo fissato dal committente

¹ Il commissionario che ha venduto ad un prezzo inferiore al minimo fissatogli dal committente, deve abbuonargli la differenza di prezzo, ove non provi che colla vendita gli ha evitato un danno e che inoltre non gli era più possibile d'interpellarlo.

² Se vi fu colpa da parte sua egli deve inoltre risarcirgli ogni maggior danno derivante dalla violazione del contratto.

³ Se il commissionario ha comprato a prezzo più basso di quello previsto, o venduto a prezzo più elevato di quello indicatogli dal committente, non può ritenere per sé il guadagno, ma deve porlo a credito del committente.

Art. 429

4. Anticipazioni e credito a terzi

¹ Il commissionario che, senza il consenso del committente, fa anticipazioni o credito ad un terzo, lo fa a tutto suo rischio e pericolo.

² Però in difetto di istruzioni in contrario per parte del committente, il commissionario può vendere a credito ove tale sia l'uso commerciale del luogo della vendita.

Art. 430

5. Del credere

¹ Salvo il caso in cui il commissionario faccia credito indebitamente, egli è responsabile del pagamento e dell'adempimento delle altre obbligazioni per parte di colui, col quale ha contratto, soltanto ove l'abbia promesso o tale sia l'uso commerciale del suo domicilio.

² Il commissionario, che si fa garante di colui col quale ha contratto, ha diritto ad un compenso (star del credere).

Art. 431

III. Diritti del commissionario
1. Rimborso delle anticipazioni e spese

¹ Il commissionario ha diritto alla rifusione, coi relativi interessi, delle anticipazioni delle spese e degli altri sborsi incontrati nell'interesse del committente.

² Egli può chiedere un compenso anche per l'uso dei magazzini e dei mezzi di trasporto, ma non pel salario dei suoi dipendenti.

Art. 432

2. Provvigione
a. Diritto

¹ La provvigione è dovuta al commissionario, allorché l'affare sia stato eseguito o non lo sia stato per un motivo dipendente dalla persona del committente.

² Per gli affari che non si poterono eseguire per un altro motivo, il commissionario ha diritto soltanto ad un compenso per l'opera prestata, giusta gli usi del luogo.

Art. 433

b. Decadenza e conversione dell'affare in proprio

¹ Il commissionario perde il diritto alla provvigione, ove commetta degli atti di mala fede verso il committente, e specialmente ove abbia messo in conto un prezzo superiore a quello pagato per la compera, o inferiore a quello riscosso per la vendita.

² In questi due ultimi casi il committente ha anche il diritto di procedere contro il commissionario considerandolo quale venditore o compratore in proprio.

Art. 434

3. Diritto di ritenzione

Il commissionario ha un diritto di ritenzione sulle merci, nonché sul prezzo che ne fu ricavato.

Art. 435

4. Vendita all'incanto della merce

¹ Quando la merce sia rimasta invenduta, o sia stato revocato il mandato di venderla, e il committente tardi soverchiamente a riprenderla o a disporne, il commissionario può chiederne la vendita all'incanto all'autorità competente del luogo ove la merce si trova.

² Se nel luogo, dove la merce si trova, non siavi né il committente, né un rappresentante di lui, questa vendita potrà essere ordinata anche senza sentire la parte contraria.

³ La vendita deve però essere preceduta da una ufficiale notificazione al committente, a meno che la merce non sia soggetta a rapido deprezzamento.

Art. 436

5. Commissionario venditore o compratore in proprio
a. Calcolo del prezzo e provvigione

¹ Il commissionario incaricato di comprare o di vendere merci, cambiali od altri valori, che hanno un prezzo di borsa o di mercato, può, salvo contrarie disposizioni del committente, somministrare egli stesso, come venditore, la cosa che deve comperare, o ritenere, come compratore, quella che è incaricato di vendere.

² In questi casi il commissionario deve mettere in conto al committente il prezzo corrente di borsa o di mercato al momento della esecuzione del mandato e ha diritto tanto alla provvigione ordinaria quanto alle spese d'uso negli affari di commissione.

³ Nel rimanente questo contratto è considerato come una compra e vendita.

Art. 437

b. Assunzione in proprio presunta

Se il commissionario, nei casi in cui può comperare o vendere in proprio, annuncia l'esecuzione del mandato, senza nominare la persona del

compratore o del venditore, si reputa avere assunto a suo carico le obbligazioni del compratore o del venditore.

Art. 438

c. Decadenza dell'assunzione in proprio

Se il committente revoca il mandato, e la revoca giunge prima che questi abbia spedito l'avviso dell'adempimento, il commissionario non può più farsi egli stesso compratore o venditore.

Art. 439

B. Contratto di spedizione

Chi, mediante mercede, s'incarica di spedire delle merci o di continuare la spedizione per conto del mittente ma in proprio nome (spedizioniere) è considerato come un commissionario, ma a riguardo del trasporto delle merci soggiace alle disposizioni sul contratto di trasporto.

Titolo sedicesimo: Del contratto di trasporto

Art. 440

A. Definizione

¹ Vetturale è colui che s'incarica di eseguire il trasporto di cose mediante mercede (prezzo di trasporto).

² Al contratto di trasporto sono applicabili le regole del mandato, in quanto non stabiliscono diversamente le disposizioni di questo titolo.

Art. 441

B. Effetti
I. Posizione del mittente
1. Indicazioni necessarie

¹ Il mittente deve indicare esattamente al vetturale l'indirizzo del destinatario e il luogo della consegna, il numero, l'imballaggio, il contenuto e il peso dei colli, il valore degli oggetti preziosi, il termine della consegna e la via da seguire.

² I danni derivanti dall'omissione o dalla inesattezza di tali indicazioni stanno a carico del mittente.

Art. 442

2. Imballaggio

¹ Il mittente deve consegnare la merce in buono stato d'imballaggio.

² Egli è responsabile delle conseguenze derivanti da difetti d'imballaggio non riconoscibili esteriormente.

³ Al contrario il vetturale è responsabile delle conseguenze dei difetti esteriormente riconoscibili, ove abbia accettato la merce senza riserva.

Art. 443

3. Disposizione sugli oggetti trasportati

¹ Finché la merce da trasportare si trovi nelle mani del vetturale, il mittente ha diritto di ritirarla, rimborsando il vetturale delle spese e del

danno, che fosse per derivargli dal contrordine, salvi i seguenti casi, cioè:

1. quando siasi emessa dal mittente una lettera di vettura e consegnata dal vetturale al destinatario;
2. quando il mittente siasi fatto rilasciare dal vetturale uno scontrino di ricevuta e non possa restituirlo;
3. quando il vetturale pel ritiro della merce abbia mandato al destinatario un avviso scritto dell'arrivo della medesima;
4. quando, dopo l'arrivo della merce al luogo di destinazione, il destinatario ne abbia chiesto la consegna.

² In questi casi il vetturale è tenuto ad uniformarsi unicamente alle istruzioni del destinatario, ma nel caso in cui il mittente siasi fatto rilasciare uno scontrino di ricevuta e la merce non sia ancora arrivata al luogo di destinazione, solo quando lo scontrino di ricevuta sia già stato rimesso al destinatario.

Art. 444

II. Posizione del vetturale

1. Cure per la merce

a. In caso di impedimenti alla consegna

¹ Se la merce non venga accettata o non venga effettuato il pagamento dei crediti di cui fosse gravata, o non si trovi il destinatario, il vetturale deve avvertirne il mittente, e frattanto tenere in deposito la merce trasportata o depositarla presso un terzo a rischio e spese del mittente.

² Se poi né il mittente né il destinatario dispongono della merce stessa entro un termine adeguato alle circostanze, il vetturale può farla vendere per conto di chi di ragione, coll'intervento dell'autorità competente del luogo in cui si trova, come fosse un commissionario.

Art. 445

b. Vendita

¹ Ove si tratti di merci soggette a rapido deterioramento, o il cui valore presumibile non copra le spese di cui sono gravate, il vetturale deve farne tosto accertare ufficialmente lo stato e può in seguito farle vendere nel modo previsto per il caso di impedimento nella consegna.

² Dell'ordine di vendita dovranno, in quanto ciò sia possibile, essere avvisati gli interessati.

Art. 446

c. Tutela degli interessi del proprietario

Il vetturale, valendosi delle facoltà accordategli sulla merce in trasporto, deve tutelare nel modo migliore gli interessi del proprietario ed è responsabile dei danni nel caso di colpa.

Art. 447

2. Responsabilità del vetturale
a. Perdita e distruzione della merce

¹ Nel caso di perdita o distruzione della merce da trasportare, il vetturale deve risarcirne l'intero valore, ove non provi che ciò sia derivato da vizio naturale della merce o da colpa o dalle istruzioni del mittente o del destinatario oppure da circostanze che non avrebbero potuto essere evitate da un vetturale diligente.

² Si considera come colpa del mittente il non avere egli avvertito il vetturale del valore particolarmente considerevole della merce.

³ Sono riservati i patti, pei quali debba corrispondersi una indennità superiore od inferiore all'intero valore.

Art. 448

b. Ritardo, deperimento e distruzione parziale

¹ Sotto le stesse riserve e condizioni come per la perdita della cosa, il vetturale è responsabile d'ogni danno che sia derivato da ritardo nella consegna, da deperimento o distruzione parziale della merce.

² Salvo speciale convenzione, non si può chiedere indennità maggiore di quella dovuta per la perdita totale.

Art. 449

c. Responsabilità per il vetturale intermedio

Il vetturale è responsabile di tutti i casi e gli sbagli verificatisi nel trasporto, sia che l'abbia eseguito egli stesso sino alla fine, sia che l'abbia affidato ad altro vetturale, salvo il regresso contro il vetturale, al quale egli abbia consegnato la merce.

Art. 450

3. Obbligo dell'avviso

Il vetturale deve, non appena arrivare le merci, darne notizia al destinatario.

Art. 451

4. Diritto di ritenzione

¹ Se il destinatario contesta i crediti, di cui è gravata la merce trasportata, non può essergliene rifiutata la consegna, qualora depositi giudizialmente la somma contestata.

² La somma depositata tien luogo della merce per ciò che riguarda il diritto di ritenzione del vetturale.

Art. 452

5. Decadenza dell'azione di responsabilità

¹ Il ricevimento senza riserva della merce e il pagamento del prezzo di trasporto estinguono ogni azione contro il vetturale, salvo il caso di dolo o colpa grave.

² Il vetturale continua inoltre ad essere responsabile dei danni non riconoscibili esteriormente, se il destinatario li constata nel termine in cui,

giusta le circostanze, la verificaione era possibile, o doveva essere fatta, e notifica ciò al vetturale subito dopo la constatazione.

³ Questa notificazione però deve farsi al più tardi entro otto giorni dalla consegna.

Art. 453

6. Procedura

¹ In ogni caso di contestazione l'autorità competente del luogo in cui si trova la merce trasportata, può, sulla domanda d'una delle parti, ordinarne il deposito nelle mani d'un terzo, oppure, in caso di bisogno, previa constatazione dello stato della merce stessa, ordinarne la vendita.

² La vendita può essere evitata mediante il pagamento o deposito dell'importo di tutti i pretesi crediti gravanti la merce.

Art. 454

7. Prescrizione delle azioni di risarcimento

¹ Le azioni di risarcimento contro il vetturale si prescrivono nel termine d'un anno che nel caso di distruzione, perdita o ritardo, dal giorno in cui la consegna avrebbe dovuto aver luogo e, nel caso di deperimento, dal giorno in cui la merce fu consegnata al destinatario.

² Il destinatario o il mittente possono sempre opporre in via di eccezione i loro diritti, qualora abbiano reclamato entro il termine di un anno e i diritti medesimi non siano già estinti in seguito ad accettazione della merce.

³ Sono eccettuati i casi di dolo e colpa grave del vetturale.

Art. 455

C. Imprese di trasporto concesse od esercitate dallo Stato

¹ Le imprese di trasporto soggette a concessione dello Stato non possono, mediante particolari convenzioni o regolamenti, preventivamente escludere o limitare a loro profitto l'applicazione delle disposizioni di legge sulla responsabilità del vetturale.

² Sono eccettuate le clausole derogatorie dichiarate ammissibili nel presente titolo.

³ Sono riservate le disposizioni speciali sui contratti di trasporto con i fornitori di servizi postali, con le ferrovie e con i battelli a vapore.²⁶¹

Art. 456

D. Cooperazione d'una pubblica impresa di trasporto

¹ Il vetturale o spedizioniere che si serve di una pubblica impresa per effettuare il trasporto di cui si è incaricato o che coopera all'esecuzione del trasporto di cui si è incaricata l'impresa pubblica, è soggetto alle disposizioni speciali che valgono per la stessa.

²⁶¹ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della L del 7 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493).

² Sono riservate le convenzioni in contrario tra il vetturale o spedizionario ed il committente.

³ Questo articolo non è applicabile agli impresari dei trasporti a domicilio (camioneurs).

Art. 457

E. Responsabilità dello spedizionario

Lo spedizionario, che ricorre ad una pubblica impresa di trasporto per eseguire il contratto, non può sottrarsi alla sua responsabilità allegando il difetto di regresso, se la perdita di tale regresso è imputabile a lui.

Titolo diciassettesimo: Della procura e degli altri mandati commerciali

Art. 458

A. Procura
I. Definizione e conferimento

¹ Procuratore è colui, che dal proprietario (principale) di un negozio, di una fabbrica, o di altro stabilimento commerciale, viene espressamente o col fatto autorizzato ad esercitare per esso il commercio e a firmare «per procura».

² Il principale deve fare inscrivere il conferimento della procura nel registro di commercio; è però responsabile degli atti del procuratore anche prima dell'iscrizione.

³ Il procuratore non può essere preposto ad altri stabilimenti od affari se non mediante iscrizione nel registro di commercio.

Art. 459

II. Estensione della procura

¹ Di fronte ai terzi di buona fede il procuratore è a ritenersi autorizzato ad obbligare il principale mediante cambiali e a compiere in suo nome tutti gli atti consentanei allo scopo dello stabilimento o dell'azienda del principale.

² Il procuratore non può alienare o vincolare proprietà fondiaria, se non gli sia stata espressamente conferita questa facoltà.

Art. 460

III. Limitazione

¹ La procura può essere limitata alla cerchia di affari di una succursale (filiale).

² Può essere conferita a più persone che devono firmare insieme (procura collettiva), non valendo la firma di uno senza il concorso degli altri nel modo prescritto.

³ Ogni altra limitazione della procura non ha effetto giuridico di fronte ai terzi di buona fede.

Art. 461

IV. Cancellazione della procura

¹ L'estinzione della procura dev'essere iscritta nel registro di commercio anche nel caso in cui non ne sia stato iscritto il conferimento.

² La procura rimane efficace in confronto ai terzi di buona fede, finché la cancellazione non sia eseguita e pubblicata.

Art. 462

B. Altri mandati commerciali

¹ Se il proprietario di un commercio, di una fabbrica o di un altro stabilimento commerciale ha preposto taluno, senza conferimento di procura, all'esercizio di tutto lo stabilimento, o a quello di speciali affari del medesimo, in qualità di rappresentante, il mandato si estende a tutti gli atti giuridici ordinariamente compresi nell'esercizio di tale stabilimento o nella gestione di tali affari.

² L'agente di negozio però non può firmare cambiali, contrarre mutui o stare in giudizio, ove non gli sia stata conferita siffatta speciale facoltà.

Art. 463²⁶²

C. ...

Art. 464

D. Divieto di concorrenza

¹ Tanto il procuratore, quanto l'agente di negozio preposto all'esercizio di tutto lo stabilimento o al servizio del principale, non possono fare operazioni, né per proprio conto, né per conto di un terzo, nella stessa specie di commercio esercitato dal principale, senza l'autorizzazione di questo.

² Nel caso di contravvenzione a questa disposizione, il principale può chiedere il risarcimento del danno e ritenere per conto proprio tali operazioni.

Art. 465

E. Fine della procura e degli altri mandati commerciali

¹ La procura e il mandato di rappresentanza possono sempre essere revocati, senza pregiudizio dei diritti derivanti tra le parti da rapporti contrattuali di lavoro, di società, di mandato o simili.

² La morte o la perdita della capacità civile del principale non estingue la procura ed il mandato di rappresentanza.

²⁶² Abrogato dal n. II art. 6 n. I della LF del 25 giu. 1971, con effetto dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.

Titolo diciottesimo: Dell'assegno

Art. 466

A. Definizione

Mediante l'assegno viene autorizzato l'assegnato di rimettere, per conto dell'assegnante, denaro, cartevalori od altre cose fungibili all'assegnatario e questi di ritirare la cosa in proprio nome.

Art. 467

B. Effetti

I. Rapporti fra l'assegnante e l'assegnatario

¹ Se l'assegno deve servire ad estinguere un debito dell'assegnante verso l'assegnatario, l'estinzione del medesimo si verifica solo quando il pagamento sia stato effettuato dall'assegnato.

² L'assegnatario che accettò l'assegno può far valere di nuovo il suo credito in confronto all'assegnante solo quando, dopo aver chiesto il pagamento all'assegnato, sia trascorso il termine fissato nell'assegno senza averlo conseguito.

³ Il creditore, che non vuole accettare un assegno rilasciatogli dal suo debitore, deve avvisarlo senza indugio, sotto pena del risarcimento dei danni.

Art. 468

II. Obblighi dell'assegnato

¹ L'assegnato, che ha dichiarato senza riserva la sua accettazione all'assegnatario, è obbligato verso quest'ultimo al pagamento e può opporgli soltanto le eccezioni derivanti dai loro rapporti personali o dal contenuto dell'assegno, non quelle fondate sui rapporti suoi coll'assegnante.

² Ove l'assegnato sia debitore dell'assegnante, è tenuto a pagare all'assegnatario fino a concorrenza del suo debito, sempreché il pagamento non gli riesca in alcuna guisa più oneroso.

³ Nemmeno in questo caso l'assegnato è tenuto ad accettare l'assegno prima del pagamento, salvo patto contrario coll'assegnante.

Art. 469

III. Avviso del rifiuto del pagamento

Se l'assegnato rifiuta il pagamento richiestogli dall'assegnatario, gli dichiara preventivamente di non volerlo effettuare, questi deve tosto avvertirne l'assegnante, sotto pena del risarcimento dei danni.

Art. 470

C. Revoca

¹ L'assegnante può revocare l'assegno in confronto dell'assegnatario, a meno che non glielo abbia rilasciato ad estinzione d'un suo debito od altrimenti nell'interesse di esso assegnatario.

² In confronto dell'assegnato, l'assegno può essere revocato finché egli non abbia dichiarato all'assegnatario di accettarlo.

^{2bis} Se le regole di un sistema di pagamento non dispongono diversamente, l'assegno nel traffico scritturale dei pagamenti è irrevocabile non appena l'importo del trasferimento è stato addebitato sul conto dell'assegnante.²⁶³

³ Colla dichiarazione di fallimento dell'assegnante si ritiene revocato l'assegno non ancora accettato.

Art. 471

D. Assegno nelle cartevalori

¹ Gli assegni scritti al portatore sono regolati dalle disposizioni del presente titolo, considerandosi quale assegnatario in confronto dell'assegnato ogni portatore, mentre i diritti fra assegnante e assegnatario nascono soltanto dalle singole cessioni.

² Rimangono ferme le disposizioni speciali sugli chèques e sugli assegni affini alle cambiali.

Titolo diciannovesimo: Del contratto di deposito

Art. 472

A. Deposito in genere
I. Definizione

¹ Il deposito è un contratto per cui il depositario si obbliga verso il deponente a ricevere una cosa mobile che questi gli affida e a custodirla in luogo sicuro.

² Il depositario non può pretendere una mercede, tranne l'abbia espressamente pattuita o debba secondo le circostanze ritenersi sottintesa.

Art. 473

II. Obblighi del deponente

¹ Il deponente è tenuto a rimborsare al depositario le spese necessarie incontrare per l'esecuzione del contratto.

² Egli è responsabile verso di lui dei danni derivanti dal deposito, ove non dimostri che questi sono avvenuti senza alcuna colpa da parte sua.

Art. 474

III. Obblighi del depositario
1. Divieto dell'uso della cosa

¹ Il depositario non può senza il consenso del deponente servirsi della cosa depositata.

² Diversamente deve pagare al deponente un equo compenso, ed è inoltre responsabile del caso fortuito, ove non provi che questo avrebbe egualmente colpito la cosa.

²⁶³ Introdotta dall'all. n. 3 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).

Art. 475

2. Restituzione
a. Diritto del deponente

¹ Il deponente può sempre chiedere la restituzione della cosa depositata cogli eventuali accessori, quand'anche fosse stato un termine pel deposito.

² Egli è però tenuto a rifondere al depositario le spese da questo sostenute in considerazione del termine prestabilito.

Art. 476

b. Diritti del depositario

¹ Il depositario non può restituire la cosa depositata prima della scadenza del termine stabilito, se non quando, per impreviste circostanze, egli non sia più in grado di custodirla ulteriormente con sicurezza o senza suo pregiudizio.

² Quando non sia fissato alcun termine, il depositario può sempre restituire la cosa.

Art. 477

c. Luogo della restituzione

La cosa depositata deve restituirsi, a spese e rischio del deponente, nel luogo in cui doveva essere custodita.

Art. 478

3. Responsabilità di più depositari

Se più persone hanno ricevuto insieme la cosa in deposito, ne sono solidalmente responsabili.

Art. 479

4. Pretesa di proprietà da parte di terzi

¹ Ove un terzo pretenda la proprietà della cosa depositata, il depositario dovrà ciò nonostante restituirla al deponente, salvoché non sia stata giudizialmente sequestrata o rivendicata con apposita azione in confronto di lui.

² Egli deve tosto avvertire il deponente di siffatti impedimenti.

Art. 480

IV. Sequestro

Se più persone, per tutelare i loro diritti, hanno depositato presso un terzo, quale sequestratario, una cosa, su cui siavi contestazione o i cui rapporti giuridici siano incerti, il sequestratario non potrà restituirla se non col consenso degli interessati o dietro ordine del giudice.

Art. 481

B. Deposito di denaro e di altre cose fungibili

¹ Se fu depositato del denaro col patto espresso o tacito che il depositario non debba restituire le identiche monete, ma soltanto un'egual somma, gli utili e i rischi passano al depositario.

² Si presume convenuto tacitamente il patto stesso, qualora la somma di denaro sia stata consegnata senza sigilli e non chiusa.

³ Se furono depositate altre cose fungibili o cartevalori, il depositario non potrà disporre delle medesime se non quando tale facoltà gli sia stata espressamente accordata dal deponente.

Art. 482

C. Magazzini di deposito
I. Diritto ad emettere carte-valori

¹ L'assuntore di magazzini generali di deposito, che si offre pubblicamente per la custodia di merci, può ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione ad emettere delle fedi di deposito per le merci depositate.

² Le fedi di deposito sono cartevalori che danno il diritto di ritirare le merci depositate.

³ Esse possono essere nominative, all'ordine od al portatore.

Art. 483

II. Obbligo di custodia del magazziniere

¹ Il magazziniere è tenuto a ricevere e custodire le merci come un commissionario.

² Egli deve avvertire, appena gli sia possibile, il deponente, se si verificano alterazioni nelle merci, che rendano opportuni dei provvedimenti.

³ Egli deve permettergli di visitare le merci, di farne assaggi durante le ore d'affari ed in ogni tempo di prendere le misure necessarie per la loro conservazione.

Art. 484

III. Mescolanza di cose fungibili

¹ Il magazziniere non può mescolare le cose fungibili della stessa specie e qualità se non quando vi sia espressamente autorizzato.

² Delle cose mescolate ogni deponente può richiedere che gli sia consegnata una quota corrispondente alla sua parte.

³ Il magazziniere può in tal caso eseguire la richiesta separazione senza il concorso degli altri deponenti.

Art. 485

IV. Diritti del magazziniere

¹ Il magazziniere ha diritto alla mercede convenuta o d'uso ed al rimborso delle spese che non derivano dalla custodia, come quelle di trasporto, di dogana o di migliororia.

² Le spese devono essere pagate subito, le mercedi del deposito ogni tre mesi ed in tutti i casi all'atto della consegna totale o parziale delle merci.

³ Per i suoi crediti, il magazziniere ha diritto di ritenzione sulla merce finché ne sia in possesso o ne possa disporre mediante fedi di deposito.

Art. 486

V. Restituzione
delle merci

¹ Il magazziniere deve restituire le merci come un depositario, ma è tenuto a custodirle per tutta la durata del contratto anche quando il depositario sarebbe, per circostanze impreviste, autorizzato alla restituzione prima del tempo stabilito.

² Se è stata emessa una fede di deposito, la merce può e deve essere consegnata solo al creditore legittimato secondo il titolo.

Art. 487

D. Albergatori e
padroni di stalle
I. Responsabilità
degli albergatori
1. Condizioni ed
estensione

¹ Gli albergatori, che danno alloggi ai viandanti, sono responsabili d'ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose apportate dai loro ospiti, a meno che provino che il danno fu cagionato dall'ospite medesimo o dai suoi visitatori, compagni o domestici o da forza maggiore o dalla qualità stessa della cosa.

² Questa responsabilità è limitata ad un massimo di mille franchi per le cose di ciascun ospite, se nessuna colpa incombe all'albergatore od ai suoi dipendenti.

Art. 488

2. Responsabilità
per cose preziose
in particolare

¹ Quando oggetti preziosi, somme di denaro di certa importanza o car-tevalori non furono dati in custodia all'albergatore, questi ne risponde solo quando vi sia colpa da parte sua o dei suoi dipendenti.

² È responsabile per l'intero valore se ne abbia accettata o rifiutata la custodia.

³ Se trattasi di oggetti o di valori di cui non si possa ragionevolmente pretendere dall'ospite la consegna, l'albergatore ne risponde come delle altre cose dell'ospite.

Art. 489

3. Estinzione
della responsabi-
lità

¹ I diritti dell'ospite si estinguono, se non notifica il danno all'alberga-tore subito dopo la scoperta.

² L'albergatore non può esonerarsi dalla sua responsabilità dichiarando, mediante avvisi nei locali dell'albergo, di non volerla assumere o di farla dipendere da condizioni non menzionate nella legge.

Art. 490

II. Responsabi-
lità dei padroni
di stalle

¹ Chi tiene stalla al servizio del pubblico è responsabile di ogni deterio-ramento, distruzione o sottrazione degli animali, dei veicoli e dei relativi fornimenti ed altri accessori a lui affidati od in altra guisa ricevuti da lui stesso o dai suoi dipendenti, salvo che provi che il danno fu cagionato dall'avventore stesso o dai suoi visitatori, compagni o domestici o da forza maggiore o dalla qualità stessa della cosa.

² Questa responsabilità è però limitata ad un massimo di mille franchi per gli animali, veicoli e relativi accessori ricevuti da ciascun deponente, se nessuna colpa incombe al padrone della stalla od ai suoi dipendenti.

Art. 491

III. Diritto di ritenzione

¹ Gli albergatori e i padroni di stalle hanno un diritto di ritenzione sulle cose apportate per i loro crediti derivanti dall'alloggio o dallo stallatico.

² Sono applicabili per analogia le disposizioni circa il diritto di ritenzione del locatore.

Titolo ventesimo: Della fideiussione²⁶⁴

Art. 492

A. Requisiti
I. Definizione

¹ Mediante la fideiussione il fideiussore si fa garante verso il creditore del debitore principale per il soddisfacimento del debito.

² La fideiussione non può sussistere che per un'obbligazione principale valida. La fideiussione può essere prestata anche per un debito futuro o condizionale, per il caso che questo diventi efficace.

³ Chi si fa garante per il debito derivante da un contratto non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare risponde alle condizioni e secondo le norme in materia di fideiussione se, al momento della stipulazione, conosceva il vizio del contratto. La stessa regola si applica a chi si fa garante per il soddisfacimento d'un debito prescritto riguardo al debitore principale.

⁴ A meno che il contrario possa dedursi dalla legge, il fideiussore non può rinunciare anticipatamente ai diritti che gli sono conferiti nel presente titolo.

Art. 493

II. Forma

¹ La fideiussione richiede per la sua validità la dichiarazione scritta del fideiussore e l'indicazione numerica, nell'atto stesso, dell'importo massimo della somma garantita.

² Quando il fideiussore è una persona fisica, la dichiarazione di fideiussione richiede inoltre l'atto pubblico secondo le norme stabilite nel luogo dove essa è fatta. Se tuttavia la somma garantita non supera i duemila franchi, basta che l'indicazione numerica dell'importo della fideiussione e, se è il caso, quella del suo carattere solidale siano, nell'atto stesso, scritte di propria mano del fideiussore.

²⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 dic. 1941, in vigore dal 1° lug. 1942 (RU 58 303; FF 1940 149). Vedi le disp. trans. di questo titolo alla fine del presente Codice.

³ Per la fideiussione, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un Cantone, di obbligazioni di diritto pubblico, come dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, bastano in ogni caso la dichiarazione scritta del fideiussore e l'indicazione numerica, nell'atto stesso, dell'importo massimo della somma garantita.

⁴ Se, nell'intenzione di eludere l'atto pubblico, la somma garantita è divisa in importi più piccoli, per la fideiussione di questi è richiesta la forma prescritta per il totale.

⁵ Per le modificazioni successive della fideiussione, che non consistono nell'aumento della somma o nella trasformazione di una fideiussione semplice in una solidale, basta la forma scritta. Se il debito è assunto da un terzo in modo che il debitore ne sia liberato, la fideiussione si estingue qualora il fideiussore non consenta per iscritto all'assunzione del debito.

⁶ La procura speciale per prestare fideiussione e la promessa di prestarla, fatta all'altro contraente o ad un terzo, richiedono pure la forma prescritta per la fideiussione. Mediante stipulazione scritta la responsabilità del fideiussore può essere limitata alla parte del debito principale che sarà estinta per la prima.

⁷ Il Consiglio federale è autorizzato a limitare l'importo delle sportule dovute per l'atto pubblico.

Art. 494

III. Consenso del coniuge

¹ Per la validità della fideiussione di una persona coniugata si richiede il consenso scritto del coniuge, dato nel singolo caso, anticipatamente o al più tardi simultaneamente, a meno che i coniugi siano separati da sentenza giudiziale.

² ...²⁶⁵

³ Per le modificazioni successive di una fideiussione, il consenso del coniuge è richiesto soltanto se la somma garantita deve essere aumentata o una fideiussione semplice trasformata in solidale o se la modificazione ha per effetto di diminuire notevolmente le garanzie.

⁴ Il presente articolo si applica per analogia ai partner registrati.²⁶⁶

Art. 495

B. Oggetto
I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione
1. Fideiussione semplice

¹ Il creditore non può richiedere il pagamento al fideiussore semplice se non quando, dopo la prestazione della fideiussione, il debitore principale sia caduto in fallimento o abbia ottenuto la moratoria, o sia stato escusso dal creditore, con la necessaria diligenza, fino al rilascio di un attestato

²⁶⁵ Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2005 (Fideiussione. Consenso del coniuge), con effetto dal 1° dic. 2005 (RU 2005 5097; FF 2004 4383 4393).

²⁶⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

definitivo di carenza di beni, o abbia trasferito il domicilio all'estero e non possa più essere perseguito nella Svizzera, o, a cagione del trasferimento del suo domicilio da uno Stato estero in un altro, l'esercizio del diritto del creditore sia reso notevolmente più difficile.

² Se il credito è garantito con pegni, il fideiussore semplice può pretendere che il creditore proceda anzitutto su di essi, a meno che il debitore principale sia già fallito o abbia ottenuto una moratoria.

³ Il fideiussore che si è obbligato unicamente a rifare il creditore della perdita (garanzia di risarcimento) può essere perseguito solo quando esista un attestato definitivo di carenza di beni contro il debitore principale o questi abbia trasferito il suo domicilio all'estero e non possa più essere perseguito nella Svizzera, o, a cagione del trasferimento del suo domicilio da uno Stato estero in un altro, l'esercizio del diritto del creditore sia reso notevolmente più difficile. Se fu concluso un concordato, il fideiussore può, immediatamente dopo l'attuazione dello stesso, essere perseguito per la parte del debito principale rimasta scoperta.

⁴ Sono riservate le convenzioni contrarie.

Art. 496

2. Fideiussione
solidale

¹ Chi si obbliga nella qualità di fideiussore, ma con l'aggiunta delle parole «in solido» o di altre espressioni equivalenti, può essere perseguito prima del debitore principale e prima della realizzazione dei pegni immobiliari, purché il debitore principale sia in ritardo nella prestazione e sia stato invano diffidato o la sua insolvenza sia notoria.

² Egli non può essere perseguito prima che siano stati realizzati i pegni su mobili e su crediti, se non nella misura in cui questi pegni secondo l'apprezzamento del giudice non garantiscano presumibilmente più il debito, o ciò sia stato stipulato, oppure il debitore sia caduto in fallimento o abbia ottenuto la moratoria.

Art. 497

3. Confideius-
sione

¹ Più fideiussori che abbiano garantito insieme lo stesso debito principale divisibile, sono responsabili come fideiussori semplici per le loro quote e ciascuno di loro come fideiussore dei fideiussori per le quote degli altri.

² Se i fideiussori si sono obbligati in solido col debitore principale o tra loro, ognuno è responsabile dell'intero debito. Un fideiussore può peraltro ricusare di pagare oltre la sua quota, fintanto che non sia stata promossa l'esecuzione contro tutti i confideiussori che rispondono solidalmente in forza d'una fideiussione prestata anteriormente alla sua o in pari tempo, e che per questo debito possono essere perseguiti nella Svizzera. Lo stesso diritto gli spetta qualora i suoi confideiussori abbiano pagato la loro quota o fornito per questa garanzie reali. Salvo convenzione contraria, il fideiussore che ha pagato ha contro i confideiussori

che rispondono in solido con lui un diritto di regresso nella misura in cui ognuno di essi non abbia già pagato la sua quota. Questo diritto può essere esercitato prima del regresso contro il debitore principale.

³ Il fideiussore che si sia obbligato soltanto nell'opinione, riconoscibile dal creditore, che altri fideiussori si sarebbero obbligati per lo stesso debito insieme con lui, rimane liberato se questa condizione non si verifici ovvero se, in seguito, l'uno di quei confideiussori sia dal creditore liberato dalla sua responsabilità o il suo obbligo sia dichiarato nullo. In questo ultimo caso, il giudice può limitarsi, se l'equità lo esige, ad attenuare in modo adeguato la responsabilità del fideiussore.

⁴ Quando più persone abbiano, indipendentemente le une dalle altre, prestato fideiussione per lo stesso debito principale, ognuna risponde della intera somma da essa garantita. Il fideiussore che paga ha peraltro, salvo stipulazione contraria, un diritto di regresso verso gli altri in proporzione delle loro quote.

Art. 498

4. Fideiussore del fideiussore e fideiussore al regresso

¹ Il fideiussore del fideiussore, che si è obbligato verso il creditore per l'adempimento degli obblighi assunti dal primo fideiussore, è responsabile per quest'ultimo come il fideiussore semplice per il debitore principale.

² Il fideiussore al regresso è garante verso il fideiussore, che ha pagato, per il regresso spettante al medesimo verso il debitore principale.

Art. 499

II. Disposizioni comuni
1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore
a. Estensione della responsabilità

¹ In tutti i casi, il fideiussore risponde solo fino a concorrenza dell'importo massimo indicato nell'atto di fideiussione.

² Entro questo limite il fideiussore è responsabile, salvo convenzione contraria:

1. per l'ammontare del debito principale come pure per le conseguenze legali della colpa o della mora del debitore principale ma non per il danno derivante dal mancato contratto né per una pena convenzionale, a meno che ciò sia stato esplicitamente stipulato;
2. per le spese degli atti d'esecuzione e di procedura in confronto del debitore principale, in quanto il fideiussore sia stato in tempo debito posto in grado di evitarle mediante soddisfacimento del creditore, come pure, se è il caso, per le spese cagionate dalla consegna di pegni e dal trasferimento di diritti di pegno;
3. per gli interessi convenzionali fino a concorrenza degli interessi annuali in corso e di quelli scaduti d'un anno o, se è il caso, per l'annualità in corso e per quella precedente.

³ A meno che risulti il contrario dal contratto o dalle circostanze, il fideiussore non è responsabile che per gli obblighi del debitore principale sorti posteriormente alla sottoscrizione della fideiussione.

Art. 500

b. Riduzione legale della garanzia

¹ Quando il fideiussore è una persona fisica, la somma garantita diminuisce ogni anno, salvo deroga stipulata fin dal principio o successivamente, del tre per cento e, se il credito è garantito da pegno immobiliare, dell'uno per cento. In ogni caso, l'importo per il quale è tenuta la persona fisica diminuisce almeno nella stessa proporzione del debito.

² Sono eccettuate le fideiussioni, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un Cantone, di obbligazioni di diritto pubblico, come dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, come pure le fideiussioni per pubblico ufficio o per contratto di lavoro e quelle di debiti d'importo variabile, come contocorrenti, contratti di vendita con consegne successive, o di prestazioni ricorrenti periodicamente.

Art. 501

c. Condizioni del perseguimento del fideiussore

¹ Non si può procedere contro il fideiussore prima della scadenza del debito principale, neppure quando questa sia anticipata per il fallimento del debitore.

² Qualunque sia la specie della fideiussione, il fideiussore può, fornendo garanzie reali, chiedere al giudice di sospendere gli atti esecutivi contro di lui fino a che tutti i pegni siano stati realizzati e un attestato definitivo di carenza di beni sia stato rilasciato contro il debitore principale, o questi abbia concluso un concordato.

³ Se per l'esigibilità del debito principale è richiesto un preavviso da parte del creditore o del debitore principale, il termine non decorre, in confronto del fideiussore, che dal giorno in cui il preavviso gli è comunicato.

⁴ Quando la legislazione straniera, per esempio in materia di traffico di compensazione o di divieto di trasferimento delle divise, sopprime o limita l'obbligo del debitore principale domiciliato all'estero d'eseguire la prestazione, il fideiussore domiciliato nella Svizzera può parimenti prevalersene, a meno che vi abbia rinunciato.

Art. 502

d. Eccezioni

¹ Il fideiussore ha il diritto e l'obbligo di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale o ai suoi eredi che non derivano dall'insolvenza del debitore. Sono riservate la fideiussione d'un debito derivante da un contratto non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare, e quella d'un debito prescritto.

² Se il debitore principale rinuncia ad un'eccezione che gli spetta, il fideiussore può nondimeno farla valere.

³ Il fideiussore che traslascia di far valere eccezioni del debitore principale perde il suo diritto di regresso fino a concorrenza dell'importo, per

il quale avrebbe potuto liberarsi mediante tali eccezioni, a meno che provi di averle ignorate senza sua colpa.

⁴ Al fideiussore di un debito sprovvisto d'azione perché derivante da giuoco o da scommessa spettano, anche se conosceva il vizio, le stesse eccezioni come al debitore principale.

Art. 503

e. Dovere di diligenza del creditore; suo obbligo di consegnare i pegni e i titoli

¹ Qualora il creditore diminuisca in pregiudizio del fideiussore diritti di pegno, altre garanzie o privilegi che esistevano allorché fu prestata la fideiussione o che egli ha ottenuto in seguito dal debitore principale specialmente per il credito assicurato, la responsabilità del fideiussore è ridotta d'una somma corrispondente, salvo che sia provato che il danno è meno elevato. È riservata l'azione di ripetizione per il di più pagato.

² Trattandosi di fideiussione prestata per pubblico ufficio o per contratto individuale di lavoro, il creditore è inoltre responsabile se per aver omessa la sorveglianza sul lavoratore alla quale era tenuto o la diligenza che si poteva pretendere da lui, il debito sia nato o abbia raggiunto una cifra che altrimenti non si sarebbe verificata.²⁶⁷

³ Il creditore deve consegnare al fideiussore, che lo paga, i documenti atti all'esercizio dei suoi diritti e dargli le informazioni occorrenti. Egli deve altresì consegnare i pegni e le altre garanzie che esistevano allorché fu prestata la fideiussione o che il debitore principale ha costituito in seguito specialmente per il credito assicurato, oppure fare quanto occorre per il loro trasferimento. Sono riservati i diritti di pegno e di ritenzione pozziori a quelli del fideiussore, che spettano al creditore per altri crediti.

⁴ Qualora il creditore ricusi indebitamente di compiere questi atti o si sia spogliato in mala fede o per negligenza grave dei mezzi di prova esistenti o dei pegni e altre garanzie di cui è responsabile, il fideiussore è liberato. Egli può ripetere quanto ha pagato ed esigere il risarcimento del maggior danno.

Art. 504

f. Obbligo del creditore di ricevere il pagamento

¹ Scaduto il debito principale, anche per effetto del fallimento del debitore principale, il fideiussore può esigere in ogni tempo dal creditore che accetti da lui il pagamento. Qualora lo stesso debito sia garantito da più fideiussori, il creditore è obbligato a ricevere anche un pagamento parziale, purché questo rappresenti almeno la quota che spetta al fideiussore offerente.

²⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. II art. 1 n. 12 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.

² Il fideiussore è liberato qualora il creditore ricusi indebitamente il pagamento. In questo caso, la responsabilità dei confideiussori solidali resta diminuita dell'importo della sua quota.

³ Il fideiussore può, anche prima della scadenza del debito principale, soddisfare il creditore, se questi è disposto ad accettare. Egli non può peraltro esercitare il suo diritto di regresso verso il debitore principale prima che il debito sia scaduto.

Art. 505

g. Obbligo di raggugliare il fideiussore e di notificare il credito nel fallimento e nel concordato del debitore

¹ Quando il debitore principale è in ritardo di sei mesi nel pagamento di capitale, dell'interesse per un semestre o di un ammortamento annuo, il creditore deve avvertirne il fideiussore. A richiesta, egli deve in ogni tempo informarlo dello stato del debito principale.

² Se il debitore principale è dichiarato in fallimento o domanda un concordato, il creditore deve notificare il suo credito e fare tutto ciò che si può ragionevolmente esigere da lui per la tutela dei suoi diritti. Egli deve avvertire il fideiussore del fallimento e della moratoria, non appena ne abbia notizia.

³ Il creditore che ometta di compiere uno di questi atti perde le sue azioni contro il fideiussore fino a concorrenza del danno che al fideiussore fosse derivato da tale omissione.

Art. 506

2. Rapporti tra il fideiussore e il debitore principale
a. Diritto a garanzie e alla liberazione

Il fideiussore può esigere garanzie dal debitore principale e, se il debito è scaduto, esigere la liberazione:

1. se il debitore principale viola le stipulazioni con esso concluse e specialmente se non mantiene la promessa di liberarlo entro un certo termine;
2. se il debitore principale cade in mora o, trasferendo il suo domicilio in un altro Stato, rende notevolmente più difficile di procedere giuridicamente contro di lui;
3. se per il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, o per la svalutazione di garanzie, ovvero per colpa del debitore principale, il rischio del fideiussore è diventato notevolmente maggiore di quando fu prestata la fideiussione.

Art. 507

b. Diritto di regresso del fideiussore
aa. In generale

¹ Il fideiussore è surrogato nei diritti del creditore fino a concorrenza della somma che gli ha pagato. Egli può esercitarli non appena il debito sia scaduto.

² Nei diritti di pegno e nelle altre garanzie del credito assicurato tuttavia, egli è surrogato solo, salvo convenzione contraria, se esistevano allorché fu prestata la fideiussione o se sono state costituite in seguito dal debitore principale specialmente per il detto credito. Se il fideiussore, avendo pagato solo parzialmente, non è surrogato che in una parte d'un diritto di pegno, la porzione che rimane al creditore prevale a quella del fideiussore.

³ Sono riservate le speciali azioni ed eccezioni che derivano dal rapporto giuridico esistente fra fideiussore e debitore principale.

⁴ Quando un pegno costituito per il credito assicurato è realizzato o quando il proprietario del pegno paga spontaneamente, questi non può esercitare il regresso contro il fideiussore che se così è stato convenuto tra chi costituì il pegno e il fideiussore o se il pegno è stato costituito successivamente da un terzo.

⁵ La prescrizione del diritto di regresso del fideiussore decorre dal momento in cui questi ha soddisfatto il creditore.

⁶ Il fideiussore non ha alcun diritto di regresso contro il debitore principale quando ha pagato un debito sprovvisto di azione o non obbligatorio per il debitore principale a cagione di errore o di incapacità a contrattare. Se però egli ha garantito un debito prescritto per mandato del debitore principale, questi è responsabile verso il fideiussore secondo le regole del mandato.

Art. 508

bb. Obbligo di notifica del fideiussore

¹ Il fideiussore che paga il debito principale o una parte di esso deve informarne il debitore.

² Il fideiussore perde il suo diritto di regresso qualora ometta di fare questa notifica e il debitore principale paghi una seconda volta ignorando e potendo ignorare il pagamento già eseguito.

³ È riservata l'azione per indebito arricchimento contro il creditore.

Art. 509

C. Fine della fideiussione
I. Per effetto della legge

¹ Con l'estinzione del debito principale per qualsiasi causa, il fideiussore è liberato.

² Se però la qualità di debitore principale e quella di fideiussore si trovano riunite nella medesima persona, il creditore conserva i vantaggi particolari che gli conferisce la fideiussione.

³ Ogni fideiussione prestata da una persona fisica si estingue allo spirare del termine di 20 anni dalla sua costituzione. Sono eccettuate le fideiussioni, verso la Confederazione o i suoi istituti di diritto pubblico o verso un Cantone, di obbligazioni di diritto pubblico, come dazi, imposte e altre tasse, o di prezzi di trasporto, come pure le fideiussioni per pubblico ufficio o per contratto di lavoro e quelle di prestazioni ricorrenti periodicamente.

⁴ Durante l'ultimo anno di questo termine, la fideiussione può essere fatta valere anche se essa fu prestata per un termine più lungo, a meno che il fideiussore l'abbia precedentemente prorogata o l'abbia sostituita con una nuova fideiussione.

⁵ La proroga può essere concessa mediante una dichiarazione scritta del fideiussore per un nuovo periodo di dieci anni al massimo. Per essere valida, questa dichiarazione deve però essere fatta al più presto un anno prima dello spirare della fideiussione.

⁶ Qualora il debito sia scaduto meno di due anni avanti l'estinzione della fideiussione e il creditore non abbia potuto disdirlo per una data anteriore, il fideiussore può qualunque sia la specie della fideiussione, essere perseguito senza che si sia proceduto in precedenza contro il debitore principale o sui pegni. Il fideiussore può, dal canto suo, esercitare il suo diritto di regresso verso il debitore principale già prima della scadenza del debito principale.

Art. 510

II. Fideiussione a termine; recesso

¹ Il fideiussore che ha garantito un debito futuro può, fintanto che il debito non sia ancora nato, revocare in ogni tempo la sua fideiussione mediante una dichiarazione scritta al creditore, qualora le condizioni finanziarie del debitore principale siano notevolmente peggiorate dal giorno in cui egli ha sottoscritto la fideiussione ovvero siano risultate in seguito peggiori di quanto il fideiussore avesse in buona fede ammesso. La fideiussione per pubblico ufficio o per contratto di lavoro non può più essere revocata dopo avvenuta la nomina o l'assunzione.

² Il fideiussore deve risarcire il danno che il creditore ha sofferto per aver prestato fede alla fideiussione.

³ Se la fideiussione fu stipulata soltanto per un determinato tempo, cessa l'obbligo del fideiussore, qualora, entro quattro settimane dallo spirare del termine, il creditore non faccia valere in via giuridica il suo credito e non prosegua gli atti senza rilevante interruzione.

⁴ Qualora a questo momento il debito non sia scaduto, il fideiussore può liberarsi solo fornendo garanzie reali.

⁵ Non facendolo egli, la fideiussione sussiste come se fosse stata stipulata fino alla scadenza del debito principale; è riservata tuttavia la disposizione sulla durata massima della fideiussione.

Art. 511

III. Fideiussione senza termine

¹ Se la fideiussione fu stipulata a tempo indeterminato²⁶⁸ e il debito principale è scaduto, il fideiussore può pretendere che il creditore, entro il termine di quattro settimane, faccia valere in via giuridica il suo credito

contro il debitore principale, inizi la realizzazione dei pegni ancora esistenti e prosegua gli atti senza rilevante interruzione, sempreché il perseguimento del fideiussore sia subordinato a tali condizioni.

² Quando si tratti di un debito, la cui scadenza possa essere determinata dalla disdetta del creditore, il fideiussore, un anno dopo prestata la fideiussione, può pretendere che il creditore dia la disdetta e, giunta la scadenza, proceda come nel capoverso precedente.

³ Se il creditore non acconsente a tale richiesta, il fideiussore rimane liberato.

Art. 512

IV. Fideiussione per pubblico ufficio e per contratto di lavoro

¹ La fideiussione prestata a tempo indeterminato per un pubblico ufficio può essere disdetta per la fine di ogni periodo di nomina mediante preavviso di un anno.

² Se il periodo di nomina non è determinato, il fideiussore può, mediante preavviso di un anno, dare la disdetta per la fine di ogni quadriennio, incominciando dal giorno dell'entrata in funzione.

³ Nelle fideiussioni senza termine per contratti di lavoro, il fideiussore ha lo stesso diritto di disdetta come in materia di fideiussioni senza termine per pubblici uffici.

⁴ Sono riservate le convenzioni contrarie.

Titolo ventesimoprimo: Del giuoco e della scommessa

Art. 513

A. Credito senza azione

¹ Pel pagamento di un debito di giuoco o di scommessa non si accorda azione veruna.

² Lo stesso vale anche per i mutui e le anticipazioni fatte scientemente a scopo di giuoco o di scommessa, come pure per contratti differenziali e per quei contratti a termine sopra merci o valori di borsa, che abbiano i caratteri di un giuoco o di una scommessa.

Art. 514

B. Ricognizione di debito e pagamento volontario

¹ Se chi giuoca o scommette, per coprire l'ammontare del giuoco o della scommessa, firmi una ricognizione di debito od una obbligazione cambiaria, queste non avranno valore nonostante ne sia avvenuta la consegna, riservati i diritti di terzi di buona fede relativamente alle cartevalori.

² Non può ripetersi quanto è stato pagato volontariamente a meno che la regolare esecuzione del giuoco o della scommessa non sia venuta a mancare per caso fortuito o pel fatto del ricevente o siavi stata frode da parte del medesimo.

Art. 515

C. Lotterie ed estrazioni a sorte

¹ Dalle lotterie od estrazioni a sorte non nasce azione veruna se non quando siano state autorizzate dall'autorità competente.

² In difetto di tale autorizzazione, si applicano per analogia le disposizioni sui debiti di giuoco.

³ Alle lotterie od estrazioni a sorte autorizzate all'estero è accordata nella Svizzera protezione, solo quando la competente autorità svizzera abbia permesso la vendita dei biglietti.

Art. 515^a269

D. Gioco nelle case da gioco, prestiti delle case da gioco

I giochi d'azzardo nelle case da gioco danno luogo a pretese deducibili in giudizio per quanto la casa da gioco sia stata approvata dall'autorità competente.

Titolo ventesimosecondo: Della rendita vitalizia e del vitalizio

Art. 516

A. Contratto di rendita vitalizia
I. Oggetto

¹ La rendita vitalizia può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo.

² In difetto di una precisa stipulazione, essa si ritiene costituita sulla vita del creditore.

³ Se fu costituita sulla vita del debitore o di un terzo, passa agli eredi del creditore, salvo stipulazione in contrario.

Art. 517

II. Forma

Per la validità del contratto di rendita vitalizia si richiede l'atto scritto.

Art. 518

III. Diritti del creditore
1. Esercizio del diritto

¹ Salvo patto in contrario, la rendita vitalizia deve essere pagata per semestri e anticipatamente.

² Se la persona, sulla cui vita il vitalizio è costituito, muore prima che scada il periodo pel quale la rendita dev'essere anticipatamente pagata, è dovuto tutto l'importo.

³ Se il debitore della rendita cade in fallimento, il creditore potrà pretendere un capitale eguale a quello, che si richiederebbe al momento della

²⁶⁹ Introdotta dall'all. n. 5 della LF del 18 dic. 1998 sulle case da gioco, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 677; FF 1997 III 129).

dichiarazione di fallimento per la costituzione di un'eguale rendita vitalizia presso un accreditato istituto di assicurazioni.

Art. 519

2. Cedibilità²⁷⁰ 1 Il creditore della rendita vitalizia può ceder l'esercizio dei suoi diritti salvo patto in contrario.

2 ...²⁷¹

Art. 520

IV. Rendite vitalizie secondo la legge sul contratto di assicurazione Le disposizioni di questa legge sul contratto di rendita vitalizia non si applicano ai contratti di rendita vitalizia regolati dalla legge federale del 2 aprile 1908²⁷² sul contratto di assicurazione, salvo quanto è prescritto circa la pignorabilità della rendita.

Art. 521

B. Vitalizio
I. Definizione 1 Il contratto di vitalizio è quello con cui una parte si obbliga a trasferire all'altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il mantenimento e l'assistenza vita sua durante.

2 Se il debitore del vitalizio è istituito erede dal costituente, l'atto è regolato dalle disposizioni sul contratto successorio.

Art. 522

II. Costituzione
1. Forma 1 Il contratto di vitalizio richiede per la sua validità la forma prescritta pel contratto successorio, ancorché non sia collegato con una istituzione di erede.

2 Ove il contratto sia conchiuso con un istituto riconosciuto dallo Stato alle condizioni approvate dall'autorità competente, basta ch'esso sia convenuto in forma scritta.

Art. 523

2. Garanzia Il costituente che trasferì al debitore un fondo ha sul medesimo l'ipoteca legale del venditore a garanzia delle sue pretese.

²⁷⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 16 dic. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

²⁷¹ Abrogato dall'all. n. 6 della LF del 16 dic. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1).

²⁷² RS 221.229.1

Art. 524

III. Oggetto

¹ Chi ha costituito il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto.

² Il debitore è tenuto a fornirgli vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve la necessaria assistenza e cura medica.

³ Gli istituti di vitalizio possono coll'approvazione dell'autorità competente determinare tali prestazioni nel loro regolamento interno come norma contrattuale obbligatoria per tutti.

Art. 525

IV. Contestazione e riduzione

¹ Il contratto di vitalizio può essere impugnato da quelle persone che hanno un diritto legale agli alimenti verso il costituente, qualora questi col contratto stesso si sottragga alla possibilità di adempiere il suo obbligo.

² Invece di sciogliere il contratto, il giudice può obbligare il debitore del vitalizio a prestare gli alimenti agli aventi diritto, compensando questa prestazione con ciò che egli deve per contratto al costituente.

³ Sono riservate l'azione di riduzione spettante agli eredi e la azione revocatoria dei creditori.

Art. 526V. Scioglimento
1. Disdetta

¹ Il contratto di vitalizio può in ogni tempo esser disdetto dall'uno dall'altro contraente, col preavviso di sei mesi, quando le loro prestazioni convenzionali avessero un valore notevolmente ineguale, e colui che riceve la maggiore prestazione non possa dimostrare la intenzione dell'altro di fare una donazione.

² Il rapporto tra il capitale e la rendita vitalizia sarà in questo caso calcolato secondo le norme di un accreditato istituto di assicurazioni.

³ Le prestazioni fatte sino al momento della risoluzione del contratto sono restituite, salvo compensazione del loro valore in capitale ed interessi.

Art. 527

2. Recesso unilaterale

¹ Così il costituente come il debitore del vitalizio possono unilateralmente recedere dal contratto, quando a seguito della violazione degli obblighi contrattuali lo stesso sia diventato incomportabile, o quando per altri motivi gravi la sua continuazione sia diventata impossibile od eccessivamente onerosa.

² Essendo sciolto il contratto per una di tali cause, la parte in colpa, oltre alla restituzione delle prestazioni ricevute, deve pagare alla parte senza colpa una congrua indennità.

³ Il giudice, invece di sciogliere completamente il contratto, può limitarsi ad istanza di una parte o d'ufficio a far cessare la comunione domestica ed attribuire invece al costituente una rendita vitalizia.

Art. 528

3. Morte del debitore

¹ Alla morte del debitore, il costituente può pretendere entro il termine di un anno lo scioglimento del contratto.

² In questo caso egli può far valere contro gli eredi un credito eguale a quello che gli competerebbe nel fallimento del debitore.

Art. 529

VI. Incedibilità e realizzazione in caso di esecuzione

¹ Il credito del costituente non è trasferibile.

² Nel fallimento del debitore il credito del costituente è ammesso per l'importo, col quale potrebbe acquistare presso un accreditato istituto di assicurazioni una rendita vitalizia corrispondente al valore della prestazione.

³ In caso di esecuzione contro il debitore il costituente può partecipare al pignoramento per il suo credito senza preventiva esecuzione.

Titolo ventesimoterzo: Della società semplice

Art. 530

A. Definizione

¹ La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune.

² È società semplice, nel senso di questo titolo, quella che non presenta i requisiti speciali di un'altra società prevista dalla legge.

Art. 531

B. Rapporti dei soci fra loro
I. Quote

¹ Ogni socio deve conferire una quota consistente in denaro, in cose, in crediti o nel lavoro.

² Salvo patto contrario, i soci devono conferire quote eguali, la cui specie e l'ammontare sono determinati dallo scopo della società.

³ Circa i rischi e l'obbligo della garanzia si applicano per analogia le regole del contratto di locazione se il socio conferisce l'uso di una cosa, e quelle del contratto di vendita se ne conferisce la proprietà.

Art. 532

II. Guadagni e perdite
1. Partecipazione dei guadagni

Ogni socio è tenuto a far parte agli altri soci dei guadagni, che per loro natura spettano alla società.

Art. 533

2. Riparto dei guadagni e delle perdite

¹ In difetto di patto speciale, ogni socio ha una parte eguale nei guadagni e nelle perdite, senza riguardo alla specie e all'ammontare della sua quota.

² Se fu determinata soltanto la parte nei guadagni o soltanto la parte nelle perdite, siffatta determinazione vale per gli uni e per le altre.

³ Si può validamente stipulare che il socio, il quale deve conferire allo scopo comune il proprio lavoro, sia esonerato da ogni partecipazione nelle perdite, pur avendo parte nei guadagni.

Art. 534

III. Deliberazioni sociali

¹ Le deliberazioni sociali si prendono soltanto col consenso di tutti i soci.

² Se a termini del contratto basta la maggioranza dei voti, questa si computa secondo il numero delle persone.

Art. 535

IV. Amministrazione della società

¹ La facoltà di amministrare spetta a tutti i soci, a meno che il contratto od una deliberazione sociale non l'abbia conferita esclusivamente ad uno o più soci, oppure ad una terza persona.

² Se la facoltà di amministrare spetta a tutti o a più soci, ciascuno di essi può agire senza il concorso degli altri, ma ciascun socio amministratore ha il diritto d'impedire l'atto, facendovi opposizione prima che sia compiuto.

³ È necessario il consenso di tutti i soci per conferire una procura generale e per fare atti eccedenti la sfera ordinaria degli affari sociali, a meno che non siavi pericolo nel ritardo.

Art. 536

V. Responsabilità fra soci
1. Divieto di concorrenza

Nessun socio può fare per proprio conto affari, che possano frustrare o pregiudicare lo scopo della società.

Art. 537

2. Spese, obbligazioni e prestazioni dei soci

¹ I soci sono responsabili delle spese fatte e delle obbligazioni assunte da uno di essi negli affari della società nonché delle perdite derivate

direttamente dalla sua amministrazione o dai rischi inseparabili dalla medesima.

² Il socio può pretendere gli interessi sulle somme anticipate dal giorno in cui l'anticipazione fu fatta.

³ Non ha invece alcun diritto a speciale compenso per le sue prestazioni personali.

Art. 538

3. Misura della diligenza

¹ Ogni socio deve usare negli affari della società quella diligenza e quella cura, che suole adoperare nei propri.

² Egli è responsabile verso gli altri soci dei danni cagionati per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati alla società mediante la sua diligenza in altri casi.

³ Il socio amministratore, che percepisce un compenso per la sua prestazione, è responsabile secondo le norme del mandato.

Art. 539

VI. Revoca e limitazione della facoltà di amministrare

¹ La facoltà di amministrare conferita nel contratto di società ad un socio non può, senza gravi motivi, essere revocata né limitata dagli altri soci.

² Quando concorrono gravi motivi, la revoca può farsi da ogni altro socio anche nel caso in cui il contratto di società disponesse diversamente.

³ Se ritiene concorrere un grave motivo specialmente allora che l'amministratore si sia reso colpevole di grave violazione dei propri doveri o sia divenuto incapace di ben amministrare.

Art. 540

VII. Soci autorizzati e non autorizzati ad amministrare
1. In genere

¹ Salve le disposizioni in contrario contenute in questo titolo o nel contratto di società, si applicano le regole del mandato ai rapporti dei soci amministratori cogli altri soci.

² Al socio che, non autorizzato ad amministrare, agisca nell'interesse della società, ed al socio amministratore, che ecceda le sue facoltà, si applicano le regole della gestione d'affari senza mandato.

Art. 541

2. Diritto d'informarsi degli affari sociali

¹ Il socio escluso dall'amministrazione ha diritto d'informarsi personalmente dell'andamento degli affari sociali, di ispezionare i libri commerciali e le carte della società e di estrarne per proprio uso un prospetto sullo stato del patrimonio sociale.

² È nullo ogni patto contrario.

Art. 542

VIII. Ammissione di nuovi soci e partecipazione a terzi

¹ Nessun socio può, senza il consenso degli altri, ammettere un terzo nella società.

² Il terzo, cui un socio accorda una partecipazione o fa cessione della propria quota, non diventa per questo socio degli altri soci, e specialmente non acquista il diritto di prendere visione degli affari della società.

Art. 543

C. Rapporti dei soci coi terzi
I. Rappresentanza

¹ Ove un socio tratti con un terzo per conto della società, ma in proprio nome, egli solo diventa creditore o debitore in confronto del terzo.

² Ove un socio tratti con un terzo in nome della società o di tutti i soci, gli altri soci non diventano creditori o debitori in confronto del terzo, se non in conformità alle disposizioni sulla rappresentanza.

³ La facoltà di rappresentare la società o tutti i soci verso i terzi si presume nel singolo socio, tosto che gli sia conferita l'amministrazione.

Art. 544

II. Effetti della rappresentanza

¹ Gli oggetti, i diritti reali ed i crediti trasferiti alla società od acquistati per essa appartengono ai singoli soci in comune, a norma del contratto di società.

² I creditori di un socio non possono far valere i loro diritti che sulla quota sociale del loro debitore, riservata ogni diversa disposizione del contratto di società.

³ Ove i soci abbiano collettivamente assunto delle obbligazioni verso un terzo, trattando insieme personalmente, o per mezzo di rappresentanza, sono responsabili in solido, salvo patto contrario.

Art. 545

D. Fine della società
I. Cause di scioglimento
1. In genere

¹ La società si scioglie:

1. pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo;
2. per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi;
- 3.²⁷³ per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale;

²⁷³ Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

4. per il consenso reciproco;
5. per lo spirare del termine stabilito;
6. per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio;
7. per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi.

² Per motivi gravi, lo scioglimento d'una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato.

Art. 546

2. Società a tempo indeterminato

¹ Se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita d'uno dei soci, ognuno di essi può, col preavviso di sei mesi, disdire il contratto.

² La disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente, e se i conti si chiudono d'anno in anno, la disdetta non potrà darsi che per la fine di un esercizio annuale.

³ Se la società dopo lo spirare del termine stabilito viene continuata tacitamente, si ritiene rinnovata per un tempo indeterminato.

Art. 547

II. Effetti dello scioglimento sull'amministrazione

¹ Quando il contratto sia sciolto altrimenti che per disdetta, la facoltà di amministrare conferita ad un socio sussiste a suo favore finché egli abbia conosciuto lo scioglimento o lo avrebbe potuto conoscere usando la debita diligenza.

² Se la società è sciolta per la morte di un socio, l'erede del socio defunto deve darne immediato avviso agli altri soci e continuare di buona fede fino a nuovo provvedimento la gestione degli affari che al defunto incombevano.

³ Anche gli altri soci devono continuare nello stesso modo la provvisoria gestione degli affari.

Art. 548

III. Liquidazione
1. Dei conferimenti

¹ Nella liquidazione alla quale i soci devono procedere dopo lo scioglimento della società, il socio, che ha conferito la proprietà di una cosa, non riprende la cosa stessa.

² Egli ha però diritto al prezzo pel quale fu ricevuta.

³ Ove questo non sia stato convenzionalmente determinato, egli può pretendere il valore delle cose al tempo in cui vennero conferite.

- Art. 549**
2. Riparto del guadagno e della perdita
- ¹ Se, dedotti i debiti sociali, rimborsate ai singoli soci le anticipazioni e le spese, e restituite le quote conferite, resta un avanzo, questo deve ripartirsi fra i soci come guadagno.
- ² Se, pagati i debiti e rimborsate le anticipazioni e le spese, il patrimonio sociale non è sufficiente a restituire le quote conferite, i soci dovranno sopportare la deficienza come perdita.

- Art. 550**
3. Modo della liquidazione
- ¹ La liquidazione dopo lo scioglimento della società dev'essere fatta insieme da tutti i soci, compresi quelli che erano esclusi da ogni ingerenza amministrativa.
- ² Però se il contratto di società riguardava soltanto dei singoli determinati affari, che un socio doveva fare in nome proprio per conto della società, questo socio dovrà compierli da solo anche dopo lo scioglimento della medesima, rendendone conto agli altri soci.

- Art. 551**
- IV. Responsabilità verso i terzi
- Lo scioglimento della società non altera le obbligazioni assunte verso i terzi.

Parte terza:
Delle società commerciali e della società cooperativa²⁷⁴
Titolo ventesimoquarto: Della società in nome collettivo
Capo primo: Nozione e costituzione

- Art. 552**
- A. Società che esercitano un'impresa commerciale
- ¹ La società in nome collettivo è quella nella quale due o più persone fisiche, senza limitare la loro responsabilità verso i creditori sociali, si riuniscono allo scopo di esercitare sotto una ditta comune un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale.
- ² I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio.

- Art. 553**
- B. Società che non esercitano un'impresa commerciale
- Se siffatta società non esercita un'impresa in forma commerciale, essa esiste come società in nome collettivo solo dal momento in cui si fa iscrivere nel registro commercio.

²⁷⁴ Nuovo testo giusta la LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189; FF 1931 539, 1932 201). Vedi le disp. fin. e trans. tit. XXIV–XXXIII, alla fine del presente Codice.

Art. 554²⁷⁵

C. Iscrizione
nel registro di
commercio
I. Luogo

La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

Art. 555

II. Rappresen-
tanza

Delle disposizioni riguardanti la facoltà di rappresentare la società, possono essere menzionate nel registro di commercio solo quelle che la limitano ad un socio o a parecchi soci singolarmente o ad un socio in comune con altri soci o con procuratori.

Art. 556

III. Requisiti for-
mali

¹ La notificazione per l'iscrizione e quella per ogni mutazione dei dati iscritti devono essere firmate personalmente da tutti i soci davanti all'ufficio del registro di commercio o prodotte per iscritto con le firme autentiche.

² I soci incaricati di rappresentare la società devono fare personalmente davanti all'ufficio del registro di commercio la firma sociale e la propria o produrle entrambe autentiche.

Capo secondo: Rapporti dei soci tra loro**Art. 557**

A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme sulla società semplice

¹ I rapporti dei soci tra loro sono regolati anzitutto dal contratto di società.

² In mancanza di appositi patti, si applicano le disposizioni riguardanti la società semplice, salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti.

Art. 558

B. Presentazione dei conti²⁷⁶

¹ Per ogni esercizio e in conformità del conto annuale, saranno determinati gli utili o le perdite e sarà calcolata la parte spettante ad ogni socio.²⁷⁷

² Potrà abbuonarsi ad ogni socio in conformità del contratto l'interesse della sua quota nel patrimonio sociale, anche se essa fosse diminuita in

²⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

²⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).

²⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).

conseguenza di perdite verificatesi nell'esercizio annuale. In mancanza di patto contrario, l'interesse sarà del quattro per cento.

³ L'onorario stabilito contrattualmente per il lavoro d'un socio è considerato come un debito sociale nella determinazione degli utili e delle perdite.

Art. 559

C. Diritto agli utili, agli interessi ed all'onorario

¹ Ogni socio ha diritto di ritirare dalla cassa sociale gli utili, gli interessi e l'onorario dell'esercizio annuale scaduto.

² Gli interessi e l'onorario possono essere ritirati già durante l'esercizio annuale, in quanto il contratto lo preveda; gli utili, invece, solo dopo l'approvazione della relazione sulla gestione.²⁷⁸

³ In quanto un socio non ritiri gli utili, gli interessi e l'onorario ai quali ha diritto, la sua quota sarà, dopo l'approvazione della relazione sulla gestione, accresciuta del loro importo, purché nessuno degli altri soci faccia opposizione.²⁷⁹

Art. 560

D. Perdite

¹ Se in conseguenza di perdite fu diminuita una quota nel patrimonio sociale, il socio ha diritto al pagamento dell'onorario e degli interessi della quota ridotta; egli non può ritirare parte alcuna di utili finché la sua quota non sia reintegrata.

² Nessun socio è tenuto ad elevare la sua quota ad una somma superiore a quella determinata dal contratto, né ad integrarla se fu diminuita in conseguenza di perdite.

Art. 561

E. Divieto di concorrenza

Nel ramo di commercio della società, un socio non può, senza il consenso degli altri, fare operazioni per conto proprio o per conto di un terzo, né prender parte ad un'altra impresa come socio illimitatamente responsabile, come accomandante o come socio di una società a garanzia limitata.

²⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

²⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

Capo terzo: Rapporti della società coi terzi

Art. 562

A. In genere

La società può, sotto la sua ditta, acquistare diritti, vincolarsi, stare in giudizio come attrice e come convenuta.

Art. 563

B. Rappresen-
tanza
I. Regola fonda-
mentale

Se il registro di commercio non contiene iscrizioni in contrario, i terzi di buona fede hanno diritto di supporre che ogni socio abbia facoltà di rappresentare la società.

Art. 564

II. Estensione

¹ I soci autorizzati a rappresentare la società possono fare in nome di essa tutti gli atti conformi al fine della medesima.

² Ogni clausola, che limitasse l'estensione di questo diritto di rappresentanza, non ha effetto in confronto dei terzi di buona fede.

Art. 565

III. Revoca

¹ La facoltà di rappresentanza, che spetta ad un socio, può essere revocata per motivi gravi.

² Ad istanza d'un socio che renda verosimile l'esistenza di siffatti motivi, il giudice può, qualora siavi pericolo nel ritardo, revocare provvisoriamente le facoltà di rappresentanza. Questa decisione dev'essere iscritta nel registro di commercio.

Art. 566

IV. Procura
e mandato com-
merciale

Per la nomina d'un procuratore o d'un rappresentante preposto all'esercizio di tutto lo stabilimento è necessario il consenso di tutti i soci autorizzati a rappresentare la società; invece, ciascuno di essi può revocare efficacemente in confronto dei terzi la procura o siffatto mandato.

Art. 567

V. Negozi giuri-
dici e responsa-
bilità per atti ille-
citi

¹ La società acquista diritti e si vincola per i negozi giuridici fatti in suo nome da uno dei soci autorizzati a rappresentarla.

² Basta che l'intenzione di fare il negozio in nome della società risulti dalle circostanze.

³ La società risponde del danno cagionato da un socio con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.

Art. 568

C. Condizione
dei creditori
della società
I. Responsabilità
dei soci

¹ I soci sono responsabili solidalmente e coll'intiero loro patrimonio di tutte le obbligazioni della società.

² Ogni patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi.

³ Il singolo socio non può tuttavia, anche dopo la sua uscita dalla società, essere convenuto personalmente per un debito sociale se non quando sia fallito oppure la società sia stata sciolta o inutilmente escussa. Rimane riservata la responsabilità del socio che abbia prestato fideiussione solidale per un'obbligazione della società.

Art. 569

II. Responsabi-
lità di nuovi soci

¹ Chi entra a far parte di una società in nome collettivo è responsabile, coll'intiero suo patrimonio e in solido con gli altri soci, anche delle obbligazioni della società anteriormente nate.

² Ogni patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi.

Art. 570

III. Fallimento
della società

¹ I creditori della società hanno diritto di essere pagati sul patrimonio sociale, ad esclusione dei creditori personali dei singoli soci.

² I soci non possono concorrere nel fallimento della società come creditori delle quote da essi conferite e degli interessi correnti; possono, invece, far valere i crediti che hanno per interessi scaduti, per onorario e per spese fatte nell'interesse della società.

Art. 571

IV. Fallimento
della società e
dei soci

¹ Il fallimento della società non produce quello dei singoli soci.

² Parimente fallimento dei singoli soci non produce quello della società.

³ I diritti dei creditori della società nel fallimento del singolo socio sono determinati dalle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889²⁸⁰ sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 572

D. Condizione
dei creditori per-
sonali di un so-
cio

¹ I creditori personali di un socio non hanno azione sul patrimonio sociale per ottenere pagamento o garanzia.

² Essi non possono procedere ad atti esecutivi se non sulle somme alle quali il socio ha diritto per interessi, per onorario e per utili, e sulla quota che gli spetta nella liquidazione.

Art. 573

E. Compensazione

¹ Il debitore della società non può compensare i crediti di questa con i crediti ch'egli ha contro un singolo socio.

² Parimente un socio non può opporre in compensazione al proprio creditore un credito della società.

³ Invece, se un creditore della società è ad un tempo debitore personale di un socio, la compensazione è opponibile sia all'uno sia all'altro, purché il socio possa essere convenuto personalmente per un debito sociale.

Capo quarto: Scioglimento della società e uscita dei soci**Art. 574**

A. In genere

¹ La società in nome collettivo è sciolta per la dichiarazione del suo fallimento. Nel rimanente valgono per il suo scioglimento le disposizioni riguardanti la società semplice, in quanto non siano modificate dal presente titolo.

² Lo scioglimento della società, eccetto che avvenga per fallimento, dev'essere notificato dai soci per l'iscrizione nel registro di commercio.

³ Quando sia proposta l'azione di scioglimento della società, il giudice può, ad istanza d'una parte, ordinare misure provvisoriali.

Art. 575

B. Scioglimento ad istanza di creditori d'un socio

¹ Qualora un socio sia dichiarato in fallimento, l'amministrazione di questo può, previa diffida di sei mesi almeno, chiedere lo scioglimento della società, anche se la medesima fu costituita a tempo determinato.

² Lo stesso diritto spetta al creditore di un socio, quando abbia pignorato la quota che spetta a quest'ultimo nella liquidazione.

³ La società o gli altri soci possono sempre evitare gli effetti di tale diffida mediante il soddisfacimento della massa o del creditore procedente, finché lo scioglimento non sia stato iscritto nel registro di commercio.

Art. 576C. Uscita di soci
I. Convenzione

Se prima dello scioglimento siasi pattuito che, nonostante l'uscita di uno o più soci, la società abbia a continuare tra gli altri, la società cessa soltanto per gli uscenti e continua per gli altri con tutti i diritti ed i vincoli di prima.

Art. 577

II. Esclusione pronunciata dal giudice

Qualora lo scioglimento della società potesse essere chiesto per motivi gravi riguardanti precipuamente la persona di un socio o di più soci, il giudice può pronunciare la loro esclusione, ordinando il rimborso di

quanto loro spetta nel patrimonio sociale, purché la esclusione sia proposta da tutti gli altri soci.

Art. 578

III. Esclusione decisa dagli altri soci

Qualora un socio sia dichiarato in fallimento o, la sua quota nella decisa dagli altri liquidazione essendo stata pignorata da un creditore, questi chieda lo scioglimento della società, gli altri soci possono escludere il fallito o l'escusso, rimborsando quanto gli spetti nel patrimonio sociale.

Art. 579

IV. Quando vi siano due soci

¹ Quando vi siano soltanto due soci, quegli tra essi che non ha dato alcun motivo allo scioglimento può, nelle medesime circostanze, continuare l'impresa per conto proprio, rimborsando all'altro quanto gli spetta nel patrimonio sociale.

² Lo stesso può ordinarsi dal giudice, quando lo scioglimento sia chiesto per un motivo grave riguardante precipuamente la persona di uno dei soci.

Art. 580

V. Somma dovuta al socio uscente

¹ La somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione.

² Se il contratto di società non contiene su ciò alcuna disposizione e le parti non possono venire a un accordo, il giudice determina siffatta somma, tenendo conto della situazione patrimoniale della società al momento dell'uscita e della colpa che il socio uscente potesse aver commesso.

Art. 581

VI. Iscrizione

L'uscita di un socio e la continuazione dell'impresa da parte di un singolo socio devono essere iscritte nel registro di commercio.

Art. 581^a²⁸¹

D. Lacune nell'organizzazione della società

In caso di lacune nell'organizzazione prescritta per la società in nome collettivo si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

²⁸¹ Introdotta dal n. 12 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).

Capo quinto: Liquidazione

Art. 582

A. Regola fondamentale

La società, che sia sciolta per causa diversa dal suo fallimento, è liquidata in conformità delle seguenti disposizioni, salvo che i soci non abbiano convenuto di regolare altrimenti i loro rapporti.

Art. 583

B. Liquidatori

¹ La liquidazione è fatta dai soci autorizzati a rappresentare la società, salvo loro impedimento personale o accordo tra i soci di designare altri liquidatori.

² Ad istanza di un socio, il giudice può, per motivi gravi, revocare i liquidatori e nominarne altri.

³ I liquidatori devono essere iscritti nel registro di commercio, anche se per la loro designazione non è modificata la rappresentanza della società.

Art. 584

C. Rappresentanza di eredi

Gli eredi di un socio devono designare un comune mandatario che li rappresenti nella liquidazione.

Art. 585

D. Attribuzioni dei liquidatori

¹ I liquidatori devono ultimare gli affari in corso, adempire gli obblighi della società disciolta, riscuotere i crediti e, in quanto ciò sia necessario per la ripartizione, convertire in denaro il patrimonio sociale.

² Essi rappresentano la società nei negozi giuridici richiesti dalla liquidazione, possono stare per essa in giudizio, transigere, compromettere e intraprendere anche nuove operazioni che siano necessarie alla liquidazione degli affari sociali.

³ Ad istanza di un socio che si opponga alla risoluzione dei liquidatori di vendere in blocco o di rifiutare una siffatta vendita o d'alienare immobili in un determinato modo, il giudice decide.

⁴ La società risponde del danno cagionato da un liquidatore con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.

Art. 586

E. Ripartizione provvisoria

¹ I capitali, che durante la liquidazione si trovano disponibili, sono provvisoriamente distribuiti tra i soci in acconto sulla quota definitiva di liquidazione.

² Saranno trattenuti i capitali occorrenti al soddisfacimento dei debiti non ancora scaduti o litigiosi.

Art. 587

F. Regolamento dei conti

¹ All'inizio della liquidazione, i liquidatori devono allestire un bilancio.

I. Bilancio

² Se la liquidazione si protrae, i liquidatori devono allestire conti intermedi²⁸² annuali.

Art. 588

II. Rimborso del capitale e ripartizione dell'avanzo

¹ Il patrimonio, che rimane dopo l'estinzione dei debiti, è adoperato dapprima a restituire il capitale ai soci, poi a pagare gli interessi per la durata della liquidazione.

² L'avanzo è ripartito tra i soci secondo le disposizioni sulla ripartizione degli utili.

Art. 589

G. Cancellazione nel registro di commercio

Terminata la liquidazione, i liquidatori devono far cancellare la ditta nel registro di commercio.

Art. 590

H. Conservazione dei libri e delle carte

¹ I libri e le carte della società disciolta saranno conservati per la durata di dieci anni dalla cancellazione della ditta nel registro di commercio, in un luogo designato dai soci o, in mancanza d'accordo tra di essi, dall'ufficio del registro di commercio.

² I soci ed i loro eredi conservano il diritto di consultarli.

Capo sesto: Prescrizione**Art. 591**

A. Oggetto e termine

¹ Le azioni di creditori sociali contro un socio per debiti della società si prescrivono col decorso di cinque anni dalla pubblicazione della sua uscita o dello scioglimento della società nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*, eccetto che per la natura del credito non si faccia luogo per legge ad una prescrizione più breve.

² Se il credito diventa esigibile soltanto dopo siffatta pubblicazione, la prescrizione comincerà dalla scadenza.

³ Questa prescrizione non si applica alle azioni dei soci tra loro.

²⁸² Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Art. 592

B. Casi speciali ¹ La prescrizione quinquennale non è opponibile al creditore che proceda soltanto sul patrimonio della società rimasto indiviso.

² Qualora l'impresa sia assunta con l'attivo ed il passivo da un socio, egli non può opporre ai creditori la prescrizione quinquennale. Invece, per gli altri soci, la prescrizione quinquennale è sostituita da quella triennale secondo le disposizioni sull'assunzione di debito; quest'ultima norma vale anche ove l'impresa sia assunta con l'attivo ed il passivo da un terzo.²⁸³

Art. 593

C. Interruzione L'interruzione della prescrizione in confronto della società, che continua, o di un altro socio non ha effetto per il socio uscito.

Titolo ventesimoquinto: Della società in accomandita

Capo primo: Nozione e costituzione

Art. 594

A. Società che esercitano un'impresa commerciale ¹ La società in accomandita è quella nella quale due o più persone, volendo esercitare un commercio, un'industria od altra impresa in forma commerciale, si riuniscono sotto una ditta comune ed in modo che uno almeno dei membri sia responsabile illimitatamente, come accomandatario, uno o più altri, al contrario, come accomandanti, solo fino al totale d'un determinato conferimento patrimoniale, detto capitale accomandato.

² Possono essere soci illimitatamente responsabili solo le persone fisiche; per contro anche le persone giuridiche e le società commerciali possono essere accomandanti.

³ I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio.

Art. 595

B. Società che non esercitano un'impresa commerciale Se siffatta società non esercita un'impresa in forma commerciale, essa esiste come società in accomandita solo dal momento in cui si fa iscrivere nel registro di commercio.

²⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 596

C. Iscrizione nel registro di commercio

I. Luogo e conferimenti in natura²⁸⁴

1 La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.²⁸⁵

2 ...²⁸⁶

3 Ove il capitale accomandato non consista o consista solo parzialmente in contanti, il conferimento in natura ed il valore che gli è attribuito devono essere espressamente notificati all'ufficio del registro di commercio e menzionati nell'iscrizione.

Art. 597

II. Requisiti formali

1 La notificazione per l'iscrizione e quella per ogni mutazione dei dati iscritti devono essere firmate davanti all'ufficio del registro di commercio da tutti i soci o prodotte per iscritto con le firme autenticate.

2 I soci illimitatamente responsabili incaricati di rappresentare la società devono fare personalmente davanti all'ufficio del registro di commercio la firma sociale e la propria o produrle entrambe autenticate.

Capo secondo: Rapporti dei soci tra loro**Art. 598**

A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme sulla società in nome collettivo

1 I rapporti dei soci tra loro sono regolati anzitutto dal contratto di società.

2 In mancanza di appositi patti, si applicano le disposizioni riguardanti la società in nome collettivo, salvo le modificazioni portate dagli articoli seguenti.

Art. 599

B. Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata al socio od ai soci illimitatamente responsabili.

²⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

²⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

²⁸⁶ Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

C. Condizione dell'accomandante

Art. 600

¹ L'accomandante non ha, come tale, né il diritto né il dovere di amministrare gli affari della società.

² Egli non può nemmeno opporsi ad un atto d'amministrazione della società, quando esso rientri nelle operazioni sociali ordinarie.

³ Egli ha il diritto di chiedere una copia del conto economico e del bilancio e di verificarne o di farne verificare l'esattezza da un perito indipendente, mediante l'esame dei libri e dei documenti contabili; in caso di contestazione, il perito è designato dal giudice.²⁸⁷

D. Partecipazione agli utili ed alle perdite

Art. 601

¹ L'accomandante non è soggetto a perdita se non fino al totale del capitale da esso accomandato.

² In difetto di speciali stipulazioni, la misura della partecipazione dell'accomandante agli utili ed alle perdite è rimessa al libero apprezzamento del giudice.

³ Qualora il capitale accomandato non sia stato interamente versato o sia stato diminuito, possono esservi aggiunti gli interessi, gli utili e l'onorario, che fosse dovuto all'accomandante, ma solo fino a che sia raggiunto l'ammontare iscritto del capitale accomandato.

Capo terzo: Rapporti della società coi terzi

Art. 602

A. In genere

La società può, sotto la sua ditta, acquistare diritti, vincolarsi, stare in giudizio come attrice e come convenuta.

Art. 603

B. Rappresentanza

La società è rappresentata dal socio o dai soci illimitatamente responsabili in conformità delle disposizioni riguardanti la società in nome collettivo.

Art. 604

C. Responsabilità dell'accomandatario

Il socio illimitatamente responsabile non può essere convenuto personalmente per un debito della società se non quando questa sia stata sciolta o inutilmente escussa.

²⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).

- Art. 605**
- D. Responsabilità dell'accomandante
I. Affari fatti per la società
- L'accomandante che faccia affari per la società, senza dichiarare espressamente ch'egli agisce soltanto come procuratore o mandatario, risponde per questi affari, verso i terzi di buona fede, come un socio illimitatamente responsabile.
- Art. 606**
- II. Società non iscritte
- Ove la società abbia fatto affari prima di essere iscritta nel registro di commercio, l'accomandante risponde verso i terzi, come un socio illimitatamente responsabile, delle obbligazioni della società nate prima dell'iscrizione, quando non provi che essi conoscevano la limitazione della sua responsabilità.
- Art. 607²⁸⁸**
- III. ...
- Art. 608**
- IV. Estensione della responsabilità
- ¹ L'accomandante risponde verso i terzi fino al totale del capitale accomandato iscritto di commercio.
- ² Quando l'accomandante o, a sua saputa, la società, abbia dichiarato a terzi un maggior capitale accomandato, l'accomandante risponde fino al totale di questo.
- ³ I creditori hanno la facoltà di provare che il valore attribuito ad un conferimento in natura non corrispondeva a quello reale nel momento in cui fu effettuato.
- Art. 609**
- V. Riduzione del capitale accomandato
- ¹ Qualora l'accomandante, per convenzione con gli altri soci o mediante prelevazioni, diminuisca il capitale accomandato iscritto nel registro di commercio o fatto altrimenti noto, questa riduzione non è efficace contro i terzi, finché non sia iscritta nel registro di commercio e pubblicata.
- ² Per le obbligazioni della società nate prima di questa pubblicazione, l'accomandante continua a rispondere con l'intero capitale accomandato.
- Art. 610**
- VI. Azione dei creditori
- ¹ Finché continua la società, i creditori sociali non hanno alcuna azione contro l'accomandante.

²⁸⁸ Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Diritto delle ditte commerciali), con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1507; FF 2014 8039).

² Sciogliendosi la società, i creditori, i liquidatori o l'amministrazione del fallimento possono chiedere che il capitale accomandato sia consegnato alla massa della liquidazione o del fallimento, in quanto non sia ancora stato conferito o sia stato restituito all'accomandante.

Art. 611

VII. Prelevazione d'interessi e d'utili

¹ L'accomandante ha diritto al pagamento d'interessi e di utili solo in quanto non ne risulti una diminuzione del capitale accomandato.

² L'accomandante è tenuto a restituire gli interessi e gli utili indebitamente riscossi. Si applica inoltre l'articolo 64.²⁸⁹

Art. 612

VIII. Ingresso in una società

¹ Chi entra a far parte come accomandante di una società in nome collettivo o in accomandita, risponde con il proprio capitale accomandato anche delle obbligazioni anteriormente nate.

² Ogni patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi.

Art. 613

E. Condizioni dei creditori personali

¹ I creditori personali di un socio illimitatamente responsabile o di un accomandante non hanno azione sul patrimonio sociale per ottenere pagamento o garanzia.

² Essi non possono procedere ad atti esecutivi se non sulle somme alle quali il socio ha diritto per interessi e per utili, sulla quota che gli spetta nella liquidazione e sull'onorario che gli fosse dovuto.

Art. 614

F. Compensazione

¹ Il creditore della società, che è ad un tempo debitore personale dell'accomandante, può opporgli la compensazione solo qualora l'accomandante risponda illimitatamente.

² Per il resto la compensazione è regolata dalle norme riguardanti la società in nome collettivo.

Art. 615

G. Fallimento
I. In genere

¹ Il fallimento della società non produce quello dei singoli soci.

² Parimente il fallimento dei singoli soci non produce quello della società.

²⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).

Art. 616

II. Fallimento della società

¹ Nel fallimento della società il patrimonio di questa serve a soddisfare i creditori sociali ad esclusione dei creditori personali dei singoli soci.

² L'accomandante non può concorrere come creditore del capitale da esso accomandato ed effettivamente conferito.

Art. 617

III. Procedimento contro l'accomandatario

Quando il patrimonio sociale non basti al soddisfacimento integrale dei creditori della società, questi possono conseguire il pagamento dell'intero residuo loro credito sul patrimonio particolare di ciascuno dei singoli soci illimitatamente responsabili in concorso coi creditori personali di questi ultimi.

Art. 618

IV. Fallimento dell'accomandante

Nel fallimento dell'accomandante non spetta né ai creditori della società né a questa alcun privilegio in confronto dei creditori personali.

Capo quarto: Scioglimento, liquidazione, prescrizione**Art. 619**

¹ Allo scioglimento ed alla liquidazione della società, come pure alla prescrizione delle azioni contro i soci, si applicano le disposizioni riguardanti la società in nome collettivo.

² Qualora un accomandante sia dichiarato in fallimento o sia pignorata la quota che gli spetta nella liquidazione, si applicano per analogia le disposizioni riguardanti il socio della società in nome collettivo. Per contro la società non si scioglie per la morte dell'accomandante né se questi è sottoposto a curatela generale.²⁹⁰

²⁹⁰ Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Titolo ventesimosesto: Della società anonima²⁹¹

Capo primo: Disposizioni generali

Art. 620²⁹²

A. Nozione

¹ La società anonima è una società di capitali cui partecipano una o più persone o società commerciali. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale.

² Gli azionisti sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie.

³ È considerato azionista chiunque partecipa alla società con almeno un'azione.

Art. 621²⁹³

B. Capitale azionario

¹ Il capitale azionario non può essere inferiore a 100 000 franchi.

² Esso può essere espresso nella moneta estera più importante per l'attività dell'impresa. All'atto della costituzione deve corrispondere a un controvalore di almeno 100 000 franchi. Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera, questa deve essere impiegata per la contabilità e la presentazione dei conti. Il Consiglio federale stabilisce quali monete sono ammesse.

³ L'assemblea generale può decidere di cambiare, all'inizio di un esercizio, la moneta in cui è espresso il capitale azionario. In tal caso il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto. Accerta che le condizioni di cui al capoverso 2 siano adempiute e specifica il corso di conversione applicato. Le deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio d'amministrazione devono risultare da un atto pubblico.

Art. 622

C. Azioni
I. Specie

¹ Le azioni sono nominative o al portatore. Possono essere emesse sotto forma di titoli di credito. Lo statuto può disporre che siano emesse sotto forma di diritti valori ai sensi dell'articolo 973c o 973d oppure di titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008²⁹⁴ sui titoli contabili (LTCo).²⁹⁵

^{1bis} Le azioni al portatore sono ammesse soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo e sono depositate in Svizzera presso

²⁹¹ Vedi le disp. fin. di detto Titolo alla fine del presente testo.

²⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

²⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

²⁹⁴ RS 957.1

²⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

un ente di custodia designato dalla società o iscritte nel registro principale.²⁹⁶

² Possono coesistere azioni delle due specie nella proporzione determinata dallo statuto.

^{2bis} Una società con azioni al portatore deve far iscrivere nel registro di commercio se ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le sue azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili.²⁹⁷

^{2ter} Se tutti i suoi titoli di partecipazione non sono più quotati in borsa, entro sei mesi la società deve convertire le azioni al portatore esistenti in azioni nominative o conferire loro la forma di titoli contabili.²⁹⁸

³ Le azioni nominative possono essere convertite nella forma al portatore e le azioni al portatore nella forma nominativa.²⁹⁹

⁴ Le azioni hanno un valore nominale superiore a zero.³⁰⁰

⁵ Se sono emessi titoli, questi sono firmati da almeno un membro del consiglio d'amministrazione.³⁰¹

Art. 623

II. Divisione
e riunione

¹ L'assemblea generale ha il diritto, mediante modificazione dello statuto, di dividere le azioni in titoli, di minor valore nominale o di riunirle in titoli di maggior valore nominale, purché il capitale azionario³⁰² rimanga invariato.

² Per la riunione di azioni non quotate in borsa occorre il consenso di tutti gli azionisti interessati.³⁰³

²⁹⁶ Introdotta dal n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (RU **2019** 3161; FF **2019** 275). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU **2021** 33; FF **2020** 221).

²⁹⁷ Introdotta dal n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU **2019** 3161; FF **2019** 275).

²⁹⁸ Introdotta dal n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU **2019** 3161; FF **2019** 275).

²⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁰² Nuovo termine giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Di detta mod. è tenuto conto in tutte le disp. menzionate nella RU.

³⁰³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

Art. 624

III. Prezzo di emissione

¹ Le azioni possono emettersi solo per il loro valore nominale o per somma superiore. Rimane riservata l'emissione di nuove azioni destinate a sostituire quelle annullate.

² e ³ ... ³⁰⁴

Art. 625³⁰⁵**Art. 626³⁰⁶**

D. Disposizioni statutarie richieste per legge³⁰⁷

¹ Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

1. la ditta e la sede della società;
2. lo scopo della società;
- 3.³⁰⁸ l'ammontare e la moneta del capitale azionario, nonché l'ammontare dei conferimenti effettuati;
4. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
5. e 6.³⁰⁹ ...
- 7.³¹⁰ la forma delle comunicazioni della società agli azionisti.

² In una società le cui azioni sono quotate in borsa, lo statuto deve inoltre contenere disposizioni sui punti seguenti:

1. il numero delle attività che i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo possono esercitare con funzioni analoghe in altre imprese aventi un fine economico;
2. la durata massima dei contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo e il termine massimo di disdetta dei contratti a tempo indeterminato (art. 735b);
3. i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione;

³⁰⁴ Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³⁰⁵ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁰⁹ Abrogati dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

4. i dettagli del voto dell'assemblea generale sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.³¹¹

³ Le imprese controllate dalla società o che la controllano non sono considerate altre imprese secondo il capoverso 2 numero 1.³¹²

Art. 627 e 628³¹³

Art. 629³¹⁴

E. Costituzione
I. Atto costitutivo
1. Contenuto³¹⁵

¹ La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società anonima, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.

² In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che:

1. tutte le azioni sono state validamente sottoscritte;
2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'emissione;
- 3.³¹⁶ al momento della firma dell'atto costitutivo i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto;
- 4.³¹⁷ non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

³ Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, l'atto pubblico deve indicare i corsi di conversione applicati.³¹⁸

³¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³¹² Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³¹³ Abrogati dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

³¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³¹⁷ Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio) (RU 2020 957; FF 2015 2849). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³¹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 630³¹⁹

2. Sottoscrizione
delle azioni

Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere:

1. l'indicazione del numero, del valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo d'emissione delle azioni;
2. l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo d'emissione.

Art. 631³²⁰

II. Documenti
giustificativi

¹ Il pubblico ufficiale menziona nell'atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori.

² All'atto costitutivo devono essere acclusi:

1. lo statuto;
2. la relazione sulla costituzione;
3. l'attestazione di verifica;
4. l'attestazione di deposito dei conferimenti in denaro;
5. i contratti riguardanti i conferimenti in natura;
- 6.³²¹ ...

Art. 632³²²

III. Conferimenti
1. Conferimento
minimo

¹ All'atto della costituzione della società i sottoscrittori devono aver liberato almeno il 20 per cento del valore nominale di ogni azione.

² In ogni caso, la somma dei conferimenti effettuati non deve essere inferiore a 50 000 franchi. Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera, i conferimenti effettuati devono corrispondere, all'atto della costituzione, a un controvalore di almeno 50 000 franchi.³²³

³¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³²⁰ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

³²¹ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³²³ Per. introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

Art. 633³²⁴

2. Prestazione
dei conferimenti
a. Versamenti

¹ I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934³²⁵ sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.

² La banca può rimettere questa somma alla società solo dopo l'iscrizione di quest'ultima nel registro di commercio.

³ Sono considerati conferimenti in denaro i versamenti nella moneta in cui è espresso il capitale azionario, nonché i versamenti effettuati in una moneta liberamente convertibile diversa da quella del capitale azionario.

Art. 634³²⁶

b. Conferimenti
in natura

¹ Gli oggetti di un conferimento in natura valgono come copertura se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1. possono essere iscritti a bilancio negli attivi;
2. possono essere trasferiti nel patrimonio della società;
3. la società, dopo l'iscrizione nel registro di commercio, può immediatamente e liberamente disporre come proprietaria o, se si tratta di fondi, ottiene il diritto incondizionato di chiederne l'iscrizione nel registro fondiario;
4. possono essere realizzati mediante trasferimento a terzi.

² Il conferimento in natura va stipulato per scritto. Il contratto richiede l'atto pubblico se per il trasferimento dell'oggetto in questione è prescritta tale forma.

³ È sufficiente un solo atto pubblico anche quando i fondi oggetto del conferimento sono situati in più Cantoni. L'atto va steso da un pubblico ufficiale nel luogo di sede della società.

⁴ Lo statuto deve indicare l'oggetto e la stima del conferimento come pure il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società. L'assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie dopo dieci anni.

³²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³²⁵ RS 952.0

³²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 634a³²⁷

c. Compensazione di un credito

¹ La liberazione può essere effettuata anche mediante la compensazione di un credito.

² La compensazione di un credito vale come copertura anche se il credito non è più coperto da attivi.

³ Lo statuto deve indicare l'importo del credito da compensare, il nome dell'azionista e le azioni che gli sono attribuite. L'assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie dopo dieci anni.

Art. 634b³²⁸

d. Conferimenti ulteriori

¹ Il consiglio d'amministrazione decide se devono essere richiesti conferimenti ulteriori relativi alle azioni non interamente liberate.

² Il conferimento ulteriore può essere effettuato in denaro, in natura, mediante compensazione di un credito o mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile.

Art. 635³²⁹

3. Verifica dei conferimenti

I promotori danno in una relazione scritta ragguagli su:

a. Relazione sulla costituzione

- 1.³³⁰ la specie e lo stato dei conferimenti in natura e l'adeguatezza della loro stima;
2. l'esistenza del debito e la sua compensabilità;
3. le ragioni e l'adeguatezza dei vantaggi speciali accordati a promotori o ad altri.

Art. 635a³³¹

b. Attestazione di verifica

Un revisore abilitato verifica la relazione sulla costituzione e attesta per scritto che è completa e conforme alla realtà.

³²⁷ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³²⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³³¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

Art. 636³³²

IV. Vantaggi speciali

Qualora, al momento della costituzione della società, siano pattuiti speciali vantaggi a favore dei promotori o di altre persone, lo statuto deve indicare i nomi dei beneficiari, nonché il contenuto e il valore di siffatti vantaggi.

Art. 637 a 639³³³**Art. 640**³³⁴F. Iscrizione nel registro di commercio
I. Società³³⁵

La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede

Art. 641³³⁶

II. ...

Art. 642³³⁷

III. ...

Art. 643G. Acquisto della personalità
I. Momento; mancanza dei requisiti³³⁸

¹ La società acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio.

² La società acquista la personalità con l'iscrizione, anche se non si verificano le condizioni di questa.

³³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³³³ Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³³⁴ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

³³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³³⁶ Abrogato dal n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 957; FF **2015** 2849).

³³⁷ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³ Tuttavia, se, all'atto della costituzione, furono violate disposizioni legali o statutarie si da porre in grave pericolo o da ledere gravemente gli interessi di creditori o di azionisti, il giudice può, ad istanza d'uno di questi creditori o azionisti, pronunciare lo scioglimento della società. ...³³⁹

⁴ L'azione si estingue se non è proposta al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*.

Art. 644

II. Nullità delle azioni emesse prima dell'iscrizione³⁴⁰

¹ Le azioni emesse prima dell'iscrizione della società nel registro di commercio sono nulle; la nullità non influisce sugli obblighi derivanti dalla loro sottoscrizione.³⁴¹

² Chi emette azioni prima dell'iscrizione risponde d'ogni danno derivato dall'emissione.

Art. 645

III. Obbligazioni assunte prima dell'iscrizione

¹ Coloro che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili personalmente ed in solido.

² Se siffatte obbligazioni furono espressamente contratte in nome della società anonima da costituire e se la società stessa le assume nel termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro di commercio, coloro che le hanno contratte ne sono liberati e la sola società anonima ne è responsabile.

Art. 646³⁴²

Art. 647³⁴³

H. Modificazione dello statuto³⁴⁴

Ogni deliberazione dell'assemblea generale o del consiglio d'amministrazione che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio.

³³⁹ Per. abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

³⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁴² Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³⁴³ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

³⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

Art. 648 e 649³⁴⁵**Art. 650**³⁴⁶

I. Aumento e riduzione del capitale azionario

I. Aumento ordinario

1. Deliberazione dell'assemblea generale

¹ L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale.

² La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:

1. l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento;
2. il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
3. il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo;
4. in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società;
5. in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite;
6. la conversione di capitale proprio liberamente disponibile;
7. in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;
8. ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
9. ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione;
10. le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente.

³ L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade.

³⁴⁵ Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

Art. 651³⁴⁷**Art. 651a**³⁴⁸**Art. 652**³⁴⁹

2. Sottoscrizione di azioni³⁵⁰

¹ Le azioni sono sottoscritte in un documento speciale (scheda di sottoscrizione) secondo le norme vigenti per la costituzione.

² La scheda di sottoscrizione deve riferirsi alla deliberazione d'aumento presa dall'assemblea generale e alla relativa decisione del consiglio d'amministrazione. Se la legge prescrive un prospetto, la scheda di sottoscrizione vi si riferisce parimenti.³⁵¹

³ ...³⁵²

Art. 652a³⁵³

b. ...

Art. 652b³⁵⁴

3. Diritto d'opzione e prezzo d'emissione³⁵⁵

¹ Ogni azionista ha diritto alla parte delle nuove azioni emesse che corrisponde alla sua partecipazione anteriore.

² La deliberazione dell'assemblea generale di aumentare il capitale azionario può limitare o sopprimere il diritto d'opzione soltanto per gravi motivi. Sono gravi motivi segnatamente l'assunzione di imprese, parti d'impresa o partecipazioni, nonché la compartecipazione dei lavoratori.³⁵⁶

³⁴⁷ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁴⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁵² Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁵³ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Abrogato dall'all. n. I della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4417; FF **2015** 7293).

³⁵⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³ La società non può, in seguito a limitazione statutaria della trasferibilità delle azioni nominative, impedire l'esercizio del diritto di acquistare azioni all'azionista cui lo abbia concesso.

⁴ Nessuno dev'essere avvantaggiato o svantaggiato in modo incongruo dalla limitazione o soppressione del diritto d'opzione o dalla fissazione del prezzo d'emissione.³⁵⁷

Art. 652c³⁵⁸

4. Prestazione dei conferimenti³⁵⁹

Salvo disposizione contraria della legge, i conferimenti sono effettuati secondo le norme applicabili in caso di costituzione.

Art. 652d³⁶⁰

5. Aumento mediante capitale proprio³⁶¹

¹ Il capitale azionario può essere aumentato anche mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile.

² La prova della copertura dell'ammontare dell'aumento è adottata:

1. con il conto annuale nella versione approvata dall'assemblea generale e verificata da un revisore abilitato; o
2. con un conto intermedio verificato da un revisore abilitato se, al momento della deliberazione dell'assemblea generale, la data di chiusura del bilancio risale a più di sei mesi.³⁶²

³ Se l'aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, lo statuto deve segnalarlo.³⁶³

³⁵⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁵⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁶⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁶³ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

Art. 652^e³⁶⁴

6. Relazione sull'aumento del capitale³⁶⁵

Il consiglio d'amministrazione dà in una relazione scritta ragguagli su:

- 1.³⁶⁶ la specie e lo stato dei conferimenti in natura e l'adeguatezza della loro stima;
2. l'esistenza del debito e la sua compensabilità;
3. la libera disponibilità del capitale proprio convertito;
4. il rispetto della deliberazione dell'assemblea generale, in particolare per quanto concerne la limitazione o soppressione del diritto d'opzione e l'utilizzazione dei diritti d'opzione non esercitati o soppressi;
5. le ragioni e l'adeguatezza dei vantaggi speciali accordati a singoli azionisti o ad altri.

Art. 652^f³⁶⁷

7. Attestazione di verifica³⁶⁸

¹ Un revisore abilitato verifica la relazione sull'aumento del capitale e attesta per scritto che è completa e conforme alla realtà.³⁶⁹

² L'attestazione di verifica non è necessaria se i conferimenti relativi al nuovo capitale azionario sono effettuati in denaro, il capitale azionario non è aumentato al fine di procedere ad un'assunzione di beni e i diritti d'opzione non sono limitati o soppressi.

Art. 652^g³⁷⁰

8. Modificazione dello statuto e accertamenti del consiglio d'amministrazione

¹ Ricevuta la relazione sull'aumento del capitale e, se necessaria, l'attestazione di verifica, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta che:

1. tutte le azioni sono validamente sottoscritte;
2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d'emissione;

³⁶⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

³⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³⁶⁷ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

³⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

³⁷⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

3. al momento degli accertamenti, i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell'assemblea generale;
4. non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi;
5. i singoli documenti su cui si fonda l'aumento del capitale gli sono stati esibiti.

² La deliberazione sulla modificazione dello statuto e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l'aumento del capitale e attesta che questi gli sono stati esibiti. Tali documenti devono essere acclusi all'atto pubblico.

Art. 652^h³⁷¹

9. Nullità delle azioni emesse prima dell'iscrizione

Le azioni emesse prima dell'iscrizione dell'aumento del capitale nel registro di commercio sono nulle; la nullità non influisce sugli obblighi derivanti dalla loro sottoscrizione.

Art. 653³⁷²

II. Aumento con capitale condizionale
1. Principio

¹ L'assemblea generale può decidere di creare un capitale condizionale accordando agli azionisti, ai titolari di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari, ai lavoratori, ai membri del consiglio d'amministrazione della società o di altre società del gruppo o a terzi il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione e d'opzione).

² Il capitale azionario aumenta senz'altro al momento e nella misura in cui i diritti di conversione o d'opzione sono esercitati e in cui gli obblighi di conferimento sono adempiuti in denaro o mediante compensazione.

³ Le disposizioni sull'aumento del capitale azionario con capitale condizionale sono applicabili per analogia anche nel caso in cui siano previsti obblighi di conversione o di acquisto.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni della legge dell'8 novembre 1934³⁷³ sulle banche concernenti il capitale convertibile.

³⁷¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³⁷³ RS 952.0

Art. 653a³⁷⁴

2. Limiti

¹ L'ammontare nominale di cui il capitale azionario può essere aumentato con capitale condizionale non può eccedere la metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.³⁷⁵

² Il conferimento effettuato deve corrispondere almeno al valore nominale.

Art. 653b³⁷⁶

3. Base statutaria

¹ Lo statuto deve indicare:

- 1.³⁷⁷ l'ammontare nominale del capitale condizionale;
2. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
3. la cerchia dei titolari dei diritti di conversione o d'opzione;
- 4.³⁷⁸ la limitazione o la soppressione dei diritti d'opzione spettanti agli attuali azionisti, in quanto non siano loro accordati i diritti d'opzione ai sensi del presente articolo;
5. i privilegi inerenti a determinate categorie d'azioni;
6. la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
- 7.³⁷⁹ la forma in cui esercitare i diritti di conversione o d'opzione e in cui rinunciare a questi diritti.

² Se agli azionisti non è offerta previamente la sottoscrizione delle obbligazioni di prestiti o di obbligazioni simili dotate di diritti di conversione o d'opzione, lo statuto deve inoltre indicare:

1. le condizioni d'esercizio dei diritti di conversione o d'opzione;
2. i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione.

³ Sono nulli i diritti di conversione o d'opzione accordati prima dell'iscrizione nel registro di commercio della disposizione statutaria sull'aumento del capitale con capitale condizionale.³⁸⁰

³⁷⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁷⁶ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁷⁹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

Art. 653^c³⁸¹

4. Tutela degli azionisti

¹ Ai diritti d'opzione accordati agli azionisti nell'ambito del capitale condizionale si applicano per analogia le disposizioni concernenti il diritto d'opzione in caso di aumento ordinario del capitale.

² Qualora il capitale condizionale sia connesso con l'emissione di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d'opzione, agli azionisti deve essere offerta previamente la sottoscrizione di tali obbligazioni nella stessa proporzione della loro partecipazione anteriore.

³ Questo diritto preferenziale di sottoscrizione può essere limitato o soppresso:

1. in caso di gravi motivi; o
2. se le azioni sono quotate in borsa e le obbligazioni di prestiti o le obbligazioni similari sono emesse a condizioni eque.

⁴ La limitazione o la soppressione del diritto d'opzione o del diritto preferenziale di sottoscrizione non deve avvantaggiare o svantaggiare alcuno in modo incongruo.

Art. 653^d³⁸²

5. Tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione

¹ Il titolare di un diritto di conversione o d'opzione non può essere impedito nell'esercizio di tale diritto in virtù di una limitazione della trasferibilità delle azioni nominative, a meno che questa riserva non sia stata prevista nello statuto e nel prospetto.³⁸³

² I diritti di conversione o d'opzione possono essere pregiudicati per effetto di un aumento del capitale azionario, di un'emissione di nuovi diritti di conversione o di opzione o in altra guisa, soltanto se il prezzo di conversione è abbassato o una compensazione adeguata è accordata in altro modo ai titolari oppure se anche gli azionisti subiscono lo stesso pregiudizio.

³⁸¹ Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁸² Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

Art. 653^e³⁸⁴

6. Attuazione dell'aumento
a. Esercizio dei diritti; conferimenti

¹ La dichiarazione mediante la quale sono esercitati i diritti di conversione o d'opzione rinvia alla disposizione statutaria sul capitale condizionale; se la legge prescrive un prospetto, la dichiarazione vi si riferisce parimenti.³⁸⁵

² I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934³⁸⁶ sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.³⁸⁷

³ I diritti dell'azionista nascono non appena sia stato adempiuto l'obbligo del conferimento.

Art. 653^f³⁸⁸

b. Attestazione di verifica

¹ Alla fine di ogni esercizio un perito revisore abilitato verifica se l'emissione delle nuove azioni sia avvenuta conformemente alla legge, allo statuto e, qualora fosse necessario, al prospetto. Il perito revisore attesta per scritto l'esito della verifica.

² Il consiglio d'amministrazione può disporre che tale verifica sia eseguita anteriormente.

Art. 653^g³⁸⁹

c. Modificazione dello statuto e accertamenti del consiglio d'amministrazione

¹ Ricevuta l'attestazione di verifica, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta:

1. il numero, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse;
2. se del caso, i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
3. lo stato del capitale azionario e del capitale condizionale alla fine dell'esercizio annuale o al momento della verifica;
4. che i singoli documenti su cui si fonda l'aumento del capitale gli sono stati esibiti.

² Se lo statuto prevede un margine di variazione del capitale, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto adeguando il limite superiore e

³⁸⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

³⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁸⁶ RS **952.0**

³⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁸⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³⁸⁹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

inferiore del margine di variazione in funzione dell'aumento del capitale azionario, sempre che l'aumento non si basi sull'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di aumentare il capitale con capitale condizionale.

³ La decisione relativa alla modificazione dello statuto e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l'aumento del capitale e attesta che questi gli sono stati esibiti. Tali documenti devono essere acclusi all'atto pubblico.

Art. 653^h³⁹⁰

Art. 653ⁱ³⁹¹

7. Abrogazione

¹ Il consiglio d'amministrazione può abrogare o modificare le disposizioni statutarie sul capitale condizionale se:

1. i diritti di conversione o d'opzione sono estinti;
2. tali diritti non sono stati accordati; o
3. tutti i titolari, o parte di essi, hanno rinunciato all'esercizio dei diritti di conversione o d'opzione loro accordati.

² Lo statuto può essere modificato soltanto se un perito revisore abilitato ha attestato per scritto questi fatti.

Art. 653^j³⁹²

III. Riduzione del capitale azionario

1. Riduzione ordinaria

a. Principi

¹ La riduzione del capitale azionario è deliberata dall'assemblea generale. È preparata e attuata dal consiglio d'amministrazione.

² La riduzione del capitale può essere attuata mediante la riduzione del valore nominale o la soppressione di azioni.

³ Il capitale azionario può essere ridotto a una somma inferiore a 100 000 franchi soltanto se è simultaneamente aumentato almeno sino a concorrenza di questo ammontare. Se è espresso in una moneta estera, il capitale azionario deve essere sostituito da un capitale con un controvalore di almeno 100 000 franchi.

³⁹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³⁹¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³⁹² Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴ La riduzione del capitale azionario deve essere notificata per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade.

Art. 653^{k393}

b. Garanzia dei crediti

¹ Se si intende ridurre il capitale azionario, il consiglio d'amministrazione informa i creditori che possono produrre i loro crediti ed esigere garanzie. La diffida deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. I crediti devono essere prodotti per scritto, con indicazione del loro importo e del loro titolo giuridico.

² Se i creditori ne fanno richiesta entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, la società deve garantire i loro crediti nella misura in cui la riduzione del capitale abbia ridotto la copertura dei crediti.

³ L'obbligo di prestare garanzia si estingue se la società soddisfa il credito o prova che la riduzione del capitale azionario non compromette il soddisfacimento del credito. In presenza dell'attestazione di verifica, si presume che il soddisfacimento del credito non sia compromesso.

Art. 653³⁹⁴

c. Conto intermedio

Se la data di chiusura del bilancio precede di oltre sei mesi quella in cui l'assemblea generale delibera la riduzione del capitale, la società deve stilare un conto intermedio.

Art. 653^{m395}

d. Attestazione di verifica

¹ Un perito revisore abilitato deve attestare per scritto, fondandosi sulla chiusura contabile e sull'esito della diffida ai creditori, che i debiti sono interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario.

² Se l'attestazione di verifica è già disponibile quando l'assemblea generale delibera sulla riduzione del capitale azionario, il consiglio d'amministrazione informa sull'esito della verifica. Il perito revisore abilitato deve presenziare all'assemblea generale, a meno che quest'ultima non abbia deciso all'unanimità di rinunciare alla sua presenza.

³⁹³ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³⁹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³⁹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 653n³⁹⁶

e. Deliberazione dell'assemblea generale

La deliberazione dell'assemblea generale concernente la riduzione del capitale azionario deve risultare da un atto pubblico e indicare:

1. l'ammontare nominale della riduzione o, se del caso, l'ammontare nominale massimo della medesima;
2. le modalità di esecuzione della riduzione del capitale azionario, specificando segnatamente se la riduzione è effettuata mediante la riduzione del valore nominale o la soppressione di azioni;
3. l'impiego dell'ammontare della riduzione del capitale.

Art. 653o³⁹⁷

f. Modificazione dello statuto e accertamenti del consiglio d'amministrazione; iscrizione nel registro di commercio

¹ Se sono adempiute le condizioni cui è subordinata la riduzione del capitale azionario, il consiglio d'amministrazione modifica lo statuto e accerta che, al momento degli accertamenti, la riduzione è conforme a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell'assemblea generale e che i documenti giustificativi su cui si fonda la riduzione del capitale gli sono stati esibiti.

² La decisione relativa alla modificazione dello statuto e gli accertamenti del consiglio d'amministrazione devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda la riduzione del capitale e attesta che gli sono stati esibiti. Tali documenti devono essere acclusi all'atto pubblico.

³ I mezzi resisi disponibili a seguito della riduzione del capitale possono essere distribuiti agli azionisti soltanto dopo che la riduzione è stata iscritta nel registro di commercio.

Art. 653p³⁹⁸

2. Riduzione del capitale in caso di bilancio in disavanzo

¹ Se il capitale azionario è ridotto per togliere in tutto o in parte un'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite, e un perito revisore abilitato attesta all'assemblea generale che l'ammontare della riduzione del capitale non supera tale eccedenza, le disposizioni sulla riduzione ordinaria del capitale riguardanti la garanzia dei crediti, il conto intermedio, l'attestazione di verifica e gli accertamenti del consiglio d'amministrazione non si applicano.

² La deliberazione dell'assemblea generale contiene le indicazioni di cui all'articolo 653n. Fa riferimento all'esito della relazione di revisione e modifica lo statuto.

³⁹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³⁹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³⁹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 653^{q399}

3. Riduzione e aumento simultanei
a. Principio

¹ Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, le disposizioni sulla riduzione del capitale riguardanti la garanzia dei crediti, il conto intermedio, l'attestazione di verifica e gli accertamenti del consiglio d'amministrazione non si applicano.

² Le disposizioni sull'aumento ordinario del capitale si applicano nondimeno per analogia.

³ Il consiglio d'amministrazione non deve adeguare lo statuto se il numero e il valore nominale delle azioni, nonché l'ammontare dei conferimenti effettuati rimangono invariati.

Art. 653^{r400}

b. Soppressione delle azioni

¹ Se, a fini di risanamento, il capitale azionario è ridotto a zero e simultaneamente aumentato, i diritti societari degli azionisti decadono all'atto della riduzione. Le azioni emesse devono essere soppresse.

² All'atto dell'aumento del capitale azionario, gli azionisti hanno un diritto d'opzione di cui non possono essere privati.

Art. 653^{s401}

IV. Margine di variazione del capitale
1. Autorizzazione

¹ Lo statuto può autorizzare il consiglio d'amministrazione a modificare, per cinque anni al massimo, il capitale azionario entro determinati limiti (margine di variazione del capitale). Stabilisce i limiti entro i quali il consiglio d'amministrazione può aumentare o ridurre il capitale azionario.

² Il limite superiore del margine di variazione del capitale non può eccedere di oltre la metà il capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Il limite inferiore del margine di variazione del capitale dev'essere pari almeno alla metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

³ Lo statuto può limitare i poteri del consiglio d'amministrazione. Può in particolare prevedere che il consiglio d'amministrazione sia autorizzato soltanto ad aumentare o a ridurre il capitale azionario.

⁴ Lo statuto può autorizzare il consiglio d'amministrazione a ridurre il capitale azionario soltanto se la società non ha rinunciato alla revisione limitata del conto annuale.

³⁹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁰⁰ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁰¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 653⁴⁰²

2. Basi statutarie ¹ Se è introdotto un margine di variazione del capitale, lo statuto deve indicare:

1. il limite superiore e il limite inferiore di tale margine;
2. la data in cui scade l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione di modificare il capitale azionario;
3. le restrizioni, gli oneri e le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
4. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni o buoni di partecipazione;
5. in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;
6. ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
7. ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione o i gravi motivi per i quali il consiglio d'amministrazione può limitare o sopprimere tale diritto, come pure la destinazione dei diritti d'opzione non esercitati o soppressi;
8. le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente;
9. l'autorizzazione concessa al consiglio d'amministrazione di aumentare il capitale con capitale condizionale e le indicazioni di cui all'articolo 653*b*;
10. l'autorizzazione concessa al consiglio d'amministrazione di emettere un capitale di partecipazione.

² Scaduta la durata di validità dell'autorizzazione, il consiglio d'amministrazione abroga le disposizioni statutarie relative al margine di variazione del capitale.

Art. 653*u*⁴⁰³

3. Aumento e riduzione del capitale azionario entro il margine di variazione del capitale

¹ Il consiglio d'amministrazione può aumentare e ridurre il capitale azionario entro i limiti stabiliti dall'autorizzazione dell'assemblea generale.

² Se decide di aumentare o ridurre il capitale azionario, il consiglio d'amministrazione emana le disposizioni necessarie in quanto non siano

⁴⁰² Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁰³ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

contenute nella deliberazione di autorizzazione dell'assemblea generale.

³ Se si riduce il capitale azionario entro il margine di variazione previsto, si applicano per analogia le disposizioni sulla riduzione ordinaria di capitale riguardanti la garanzia dei crediti, il conto intermedio e l'attestazione di verifica.

⁴ Dopo ogni aumento o riduzione del capitale, il consiglio d'amministrazione procede agli accertamenti occorrenti e modifica lo statuto. La decisione relativa alla modificazione dello statuto e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico.

⁵ Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti l'aumento ordinario, l'aumento con capitale condizionale e la riduzione del capitale.

Art. 653^{v404}

4. Aumento o riduzione del capitale azionario da parte dell'assemblea generale

¹ Se durante la validità dell'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione l'assemblea generale decide di aumentare o ridurre il capitale azionario oppure di cambiare la moneta del capitale azionario, la deliberazione relativa al margine di variazione del capitale decade. Lo statuto è modificato di conseguenza.

² Se l'assemblea generale decide di introdurre un capitale condizionale, il limite superiore e il limite inferiore del margine di variazione del capitale sono innalzati nella misura corrispondente all'aumento del capitale azionario. In luogo di quanto precede, l'assemblea generale può autorizzare in seguito il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale con capitale condizionale, entro i limiti del margine di variazione esistente.

Art. 654

V. Azioni privilegiate
1. Condizioni⁴⁰⁵

¹ L'assemblea generale può, entro i limiti stabiliti dallo statuto o mediante una modificazione di questo, deliberare l'emissione di azioni privilegiate o la conversione in azioni privilegiate d'azioni esistenti.

² Qualora una società abbia emesso azioni privilegiate, non possono essere emesse nuove azioni, alle quali siano accordati diritti di preferenza in confronto d'azioni privilegiate preesistenti, se non con l'approvazione tanto dei titolari di queste quanto dell'assemblea generale di tutti gli azionisti. Rimane riservato allo statuto di disporre diversamente.

³ La stessa norma vale in caso di modificazione o di soppressione d'un privilegio accordato dallo statuto ad una categoria d'azioni.

⁴⁰⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 655⁴⁰⁶**Art. 656**

2. Diritti inerenti alle azioni privilegiate⁴⁰⁷

¹ Le azioni privilegiate danno diritto ai vantaggi che loro sono espressamente concessi, in confronto delle azioni ordinarie, dallo statuto primitivo o dalle sue modificazioni. Nel rimanente esse sono parificate alle azioni ordinarie.

² Possono essere accordati privilegi specialmente nella ripartizione dei dividendi, con o senza diritto a sopraddividendi, e in quella dell'avanzo della liquidazione, come pure a proposito della offerta in opzione di nuove azioni che fossero emesse.

Art. 656a⁴⁰⁸

J. Buoni di partecipazione
I. Nozione; disposizioni applicabili⁴⁰⁹

¹ Lo statuto può prevedere un capitale di partecipazione suddiviso in quote (buoni di partecipazione). Tali buoni di partecipazione devono essere emessi nella medesima moneta del capitale azionario. Sono emessi contro un conferimento, hanno un valore nominale e non accordano diritto di voto.⁴¹⁰

² Salvo disposizione contraria della legge, le norme sul capitale azionario, sull'azione e sull'azionista sono applicabili anche al capitale di partecipazione, al buono di partecipazione e al partecipante.

³ I buoni di partecipazione devono essere designati come tali.

⁴ Il capitale di partecipazione può essere creato:

1. all'atto della costituzione della società;
2. mediante aumento ordinario del capitale;
3. mediante aumento del capitale con capitale condizionale;
4. nell'ambito di un margine di variazione del capitale.⁴¹¹

⁵ Per la conversione di azioni in buoni di partecipazione occorre il consenso di tutti gli azionisti interessati.⁴¹²

⁴⁰⁶ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁴⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁴⁰⁸ Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁴⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁴¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁴¹¹ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁴¹² Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

II. Capitale di partecipazione e capitale azionario

Art. 656b⁴¹³

¹ L'ammontare del capitale di partecipazione costituito da buoni di partecipazione quotati in borsa non può eccedere il decuplo del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. L'ammontare residuo del capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

² Le disposizioni sul capitale minimo non sono applicabili.

³ Il capitale di partecipazione va sommato al capitale azionario quando si tratta di:

1. costituire la riserva legale da utili;
2. impiegare le riserve legali da capitale e le riserve legali da utili;
3. accertare l'esistenza di un bilancio in disavanzo o di una perdita di capitale;
4. definire i limiti di un aumento del capitale con capitale condizionale;
5. determinare il limite inferiore e superiore del margine di variazione del capitale.

⁴ I valori soglia vanno calcolati separatamente per gli azionisti e i partecipanti nei seguenti casi:

1. l'istituzione di una verifica speciale nel caso in cui l'assemblea generale abbia respinto tale proposta;
2. lo scioglimento della società per sentenza del giudice;
3. l'annuncio dell'avente diritto economico secondo l'articolo 697j.

⁵ I valori soglia vanno calcolati in base:

1. alle azioni emesse, per l'acquisto di azioni proprie;
2. ai buoni di partecipazione emessi, per l'acquisto di propri buoni di partecipazione.

⁶ Essi vanno calcolati esclusivamente in base al capitale azionario per quanto concerne:

1. il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea generale;
2. il diritto di chiedere l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno e il diritto di proposta.

⁴¹³ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

Art. 656c⁴¹⁴

III. Statuto giuridico del partecipante

1. In genere

¹ Il partecipante non ha diritto di voto né, se lo statuto non stabilisce altrimenti, diritti ad esso inerenti.

² Sono considerati diritti inerenti al diritto di voto il diritto di esigere la convocazione dell'assemblea generale e di prendervi parte, il diritto di ottenere raggugli, di consultare documenti, di chiedere l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno e di proposta.⁴¹⁵

³ Alle stesse condizioni previste per l'azionista, il partecipante ha diritto di chiedere l'istituzione di una verifica speciale. Se lo statuto non gli accorda diritti più ampi, il partecipante può chiedere per scritto all'assemblea generale di ottenere raggugli, di consultare documenti o di istituire una verifica speciale.⁴¹⁶

Art. 656d⁴¹⁷

2. Comunicazione della convocazione e informazione sulle deliberazioni dell'assemblea generale⁴¹⁸

¹ La convocazione all'assemblea generale è comunicata ai partecipanti con l'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno e le proposte.

² Ogni partecipante può chiedere che il verbale gli sia reso accessibile entro 30 giorni dall'assemblea generale.⁴¹⁹

Art. 656e⁴²⁰

3. Rappresentanza in seno al consiglio d'amministrazione

Lo statuto può accordare ai partecipanti il diritto di avere un rappresentante nel consiglio d'amministrazione.

Art. 656f⁴²¹

4. Diritti patrimoniali
a. In genere

¹ Lo statuto non deve discriminare i partecipanti rispetto agli azionisti nella ripartizione dell'utile risultante dal bilancio e dell'avanzo della liquidazione, come pure nella sottoscrizione di nuove azioni.

⁴¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁴¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁴¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁴¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁴¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁴¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁴²⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁴²¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

² Se vi sono diverse categorie di azioni, i buoni di partecipazione devono essere assimilati almeno alla categoria meno favorita.

³ Le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni dell'assemblea generale possono peggiorare la situazione dei partecipanti solo se peggiorano in misura corrispondente la situazione degli azionisti ai quali i partecipanti sono assimilati.

⁴ Salvo disposizione contraria dello statuto, i privilegi e i diritti sociali statuari dei partecipanti possono essere soppressi o limitati soltanto con il consenso di una speciale assemblea dei partecipanti interessati e dell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 656⁴²²

b. Diritti d'opzione

¹ All'atto della creazione di un capitale di partecipazione, gli azionisti hanno lo stesso diritto d'opzione di cui dispongono in occasione dell'emissione di nuove azioni.

² Se il capitale azionario e il capitale di partecipazione sono aumentati simultaneamente e nella stessa proporzione, lo statuto può prevedere che gli azionisti possono sottoscrivere solo azioni e i partecipanti solo buoni di partecipazione.

³ Se è aumentato solo il capitale di partecipazione o solo il capitale azionario, o se uno di essi è aumentato in misura maggiore dell'altro, i diritti d'opzione devono essere ripartiti in modo da permettere agli azionisti e ai partecipanti di conservare la proporzione del capitale complessivo che possedevano sino allora.

Art. 657⁴²³

K. Buoni di partecipazione⁴²⁴

¹ Lo statuto può prevedere buoni di godimento a favore di persone che sono in relazione con la società a seguito di una precedente partecipazione finanziaria o quali azionisti, creditori, lavoratori, o per altri motivi analoghi. Esso deve indicare il numero dei buoni di godimento emessi e il contenuto dei diritti ad essi inerenti.

² Mediante i buoni di godimento può essere conferito ai loro titolari soltanto il diritto ad una quota dell'utile risultante dal bilancio o dell'avanzo della liquidazione o all'esercizio di un'opzione in caso d'emissione di nuove azioni.

⁴²² Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁴²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁴²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³ Il buono di godimento non può avere un valore nominale, non può essere denominato buono di partecipazione né essere emesso quale corrispettivo di un conferimento iscritto tra gli attivi del bilancio.

⁴ I titolari dei buoni di godimento formano di diritto una comunione alla quale sono applicabili per analogia le disposizioni sulla comunione dei creditori nei prestiti in obbligazioni. Tuttavia, la decisione di rinunciare a taluni diritti o a tutti i diritti derivanti dai buoni di godimento ha carattere obbligatorio per tutti i titolari soltanto se è presa con la maggioranza assoluta di tutti i buoni in circolazione.

⁵ Buoni di godimento a favore dei promotori possono essere deliberati solo nei limiti stabiliti dallo statuto primitivo.

Art. 658⁴²⁵

Art. 659⁴²⁶

L. Azioni proprie
I. Condizioni e
limitazioni
dell'acquisto

¹ La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente al valore d'acquisto.

² L'acquisto di azioni proprie è limitato al 10 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

³ Se le azioni sono acquistate nell'ambito di una restrizione della trasferibilità o di un'azione di scioglimento, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale.

Art. 659a⁴²⁷

II. Conseguenze
dell'acquisto

¹ Se la società acquista azioni proprie, il diritto di voto di queste azioni e i diritti ad esso inerenti sono sospesi.

² Il diritto di voto e i diritti ad esso inerenti sono sospesi anche qualora la società alieni azioni proprie e ne convenga il riacquisto o la restituzione.

³ Se il diritto di voto è esercitato nonostante sia sospeso, si applicano le disposizioni sulla partecipazione illecita all'assemblea generale (art. 691).

⁴²⁵ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁴²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁴²⁷ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁴ La società è tenuta a iscrivere a bilancio, quale posta negativa del capitale proprio (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e), un importo corrispondente al valore d'acquisto delle azioni proprie.

Art. 659^b⁴²⁸

III. Azioni proprie in seno al gruppo

¹ Se una società controlla una o più imprese (art. 963), all'acquisto delle sue azioni da parte di tali imprese si applicano per analogia le condizioni, limitazioni e conseguenze previste per l'acquisto di azioni proprie da parte della società.

² Per le azioni di cui al capoverso 1, la società controllante è tenuta a costituire una riserva legale da utili a sé stante il cui ammontare corrisponda al loro valore d'acquisto.

Capo secondo: Diritti ed obblighi degli azionisti

Art. 660^a⁴²⁹

A. Diritto alla quota degli utili e dell'avanzo della liquidazione

I. In genere

¹ Ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio, in quanto, secondo le disposizioni della legge e dello statuto, essi siano destinati ad essere ripartiti fra gli azionisti.

² Sciolta la società, ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale dell'avanzo della liquidazione, in quanto lo statuto non disponga un diverso impiego del patrimonio della società disciolta.

³ Sono salvi i privilegi accordati dallo statuto a determinate categorie di azioni.

Art. 661

II. Computo

Salvo diversa disposizione dello statuto, le quote d'utili netti e d'avanzo della liquidazione devono essere calcolate in proporzione dei versamenti eseguiti sul capitale azionario.

Art. 662^a⁴³⁰

Art. 662^a⁴³¹

⁴²⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁴³⁰ Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

⁴³¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

Art. 663⁴³²

Art. 663a e 663b⁴³³

Art. 663b^{bis}⁴³⁴

B. ...

I. ...

Art. 663c⁴³⁵

Art. 663d a 663h⁴³⁶

Art. 664 e 665⁴³⁷

Art. 665a⁴³⁸

Art. 666 e 667⁴³⁹

Art. 668⁴⁴⁰

Art. 669⁴⁴¹

- 432 Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).
- 433 Introdotti dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Abrogati dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).
- 434 Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 2005 (trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) (RU **2006** 2629; FF **2004** 3995). Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).
- 435 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).
- 436 Introdotti dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).
- 437 Abrogati dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).
- 438 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).
- 439 Abrogati dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).
- 440 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).
- 441 Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).

Art. 670⁴⁴²**Art. 671**⁴⁴³

C. Riserve
I. Riserva legale
da capitale

¹ Sono assegnati alla riserva legale da capitale:

1. il ricavo proveniente dall'emissione di azioni sopra la pari, dedotte le spese d'emissione;
2. i versamenti non rimborsati su azioni annullate (art. 681 cpv. 2), in quanto non sia subita alcuna perdita sulle nuove azioni emesse;
3. altri conferimenti e versamenti suppletivi effettuati da titolari di titoli di partecipazione.

² La riserva legale da capitale può essere rimborsata agli azionisti se le riserve legali da capitale e da utili, dedotte eventuali perdite, eccedono la metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

³ Le società il cui scopo consiste prevalentemente nella partecipazione ad altre imprese (società holding) possono rimborsare agli azionisti la riserva legale da capitale se quest'ultima e la riserva legale da utili eccedono il 20 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

⁴ Nel calcolare i valori soglia secondo i capoversi 2 e 3 non può essere tenuto conto della riserva legale da utili per azioni proprie in seno al gruppo (art. 659*b*) né della riserva legale da utili risultante da rivalutazioni (art. 725*c*).

Art. 671*a* e 671*b*⁴⁴⁴**Art. 672**⁴⁴⁵

II. Riserva legale
da utili

¹ Alla riserva legale da utili va assegnato il 5 per cento dell'utile dell'esercizio. Prima di assegnare tale importo alla riserva va eliminata l'eventuale perdita riportata.

² La riserva legale da utili va alimentata sino a che abbia raggiunto, unitamente alla riserva legale da capitale, la metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Le società holding devono alimentare

⁴⁴² Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁴⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁴⁴⁴ Introdotti dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Abrogati dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁴⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

la riserva legale da utili sino a che abbia raggiunto, unitamente alla riserva legale da capitale, il 20 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

³ Alla determinazione e all'impiego della riserva legale da utili si applica per analogia l'articolo 671 capoversi 2, 3 e 4.

Art. 673⁴⁴⁶

III. Riserve facoltative da utili

¹ L'assemblea generale può prevedere nello statuto o deliberare la costituzione di riserve facoltative da utili.

² Le riserve facoltative da utili possono essere costituite soltanto se ciò è giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti.

³ L'assemblea generale delibera circa l'impiego delle riserve facoltative da utili; sono fatte salve le disposizioni sulla compensazione delle perdite.

Art. 674⁴⁴⁷

IV. Compensazione delle perdite

¹ Le perdite sono compensate con, nell'ordine:

1. l'utile riportato;
2. le riserve facoltative da utili;
3. la riserva legale da utili;
4. la riserva legale da capitale.

² Aniché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale.

Art. 675

D. Dividendi, interessi per il periodo d'avviamento e tantièmes
I. Dividendi⁴⁴⁸

¹ Non possono essere attribuiti interessi a favore del capitale azionario.

² Possono essere prelevati dividendi solo sopra l'utile risultante dal bilancio e sulle riserve all'uopo costituite.⁴⁴⁹

⁴⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁴⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

³ I dividendi possono essere determinati soltanto dopo che alla riserva legale da utili e alle riserve facoltative da utili siano state assegnate le somme loro destinate.⁴⁵⁰

Art. 675^a⁴⁵¹

II. Acconti sui dividendi

¹ Basandosi su un conto intermedio, l'assemblea generale può deliberare il versamento di acconti sui dividendi.

² L'ufficio di revisione deve verificare il conto intermedio prima della deliberazione dell'assemblea generale. La verifica non è necessaria se la società non è tenuta a sottoporre il proprio conto annuale a una revisione limitata da parte di un ufficio di revisione. È inoltre possibile rinunciare alla verifica se tutti gli azionisti hanno acconsentito al versamento di acconti sui dividendi e il soddisfacimento dei crediti non ne risulta compromesso.

³ Si applicano inoltre le disposizioni sui dividendi (art. 660 cpv. 1 e 3, 661, 671–674, 675 cpv. 2, 677, 678, 731 e 958e).

Art. 676

III. Interessi per il periodo d'avviamento⁴⁵²

¹ Per lo spazio di tempo necessario ai lavori di preparazione e d'impianto dell'impresa e fino al principio dell'esercizio normale della medesima, possono essere espressamente attribuiti agli azionisti interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto. Entro questi limiti, lo statuto deve indicare il momento, dopo il quale questi interessi non potranno più essere pagati.

² Se l'impresa è ampliata mediante l'emissione di nuove azioni, la deliberazione d'aumento del capitale sociale può attribuire alle nuove azioni interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d'impianto, fino ad una data esattamente indicata e che non potrà essere posteriore al principio dell'esercizio dell'impresa ampliata.

Art. 677^a⁴⁵³

IV. Partecipazione agli utili (tantièmes)⁴⁵⁴

Quote di utili possono essere attribuite agli amministratori solo se prelevate sull'utile risultante dal bilancio, dopo l'assegnazione alla riserva legale e la ripartizione, tra gli azionisti, di un dividendo del 5 per cento o della percentuale superiore che fosse prevista nello statuto.

⁴⁵⁰ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁵¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁵² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁵³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁴⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

E. Restituzione
di prestazioni
I. In genere

Art. 678⁴⁵⁵

¹ Gli azionisti, i membri del consiglio d'amministrazione, le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo, come pure le persone loro vicine, sono tenuti a restituire dividendi, tantièmes, altre quote di utili, retribuzioni, interessi per il periodo d'avviamento, riserve legali da capitale e da utili o altre prestazioni che abbiano riscosso indebitamente.

² Se la società ha assunto beni da queste persone o ha concluso con esse altri negozi giuridici, queste sono tenute alla restituzione, nella misura in cui vi sia una sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione.

³ Si applica l'articolo 64.

⁴ Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all'azionista. La domanda dell'azionista è volta ad una prestazione alla società.

⁵ L'assemblea generale può deliberare che la società proponga azione di restituzione. Può incaricare il consiglio d'amministrazione o un rappresentante di condurre la causa.

⁶ Nel fallimento della società si applica per analogia l'articolo 757.

Art. 678a⁴⁵⁶

II. Prescrizione

¹ L'azione di restituzione si prescrive in tre anni dal momento in cui la società o l'azionista ha avuto conoscenza del suo diritto, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto. Il termine resta sospeso durante la procedura d'istituzione di una verifica speciale e durante l'esecuzione della verifica.

² Se il fatto commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, l'azione di restituzione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

⁴⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁵⁶ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 679⁴⁵⁷

III. Partecipazioni agli utili in caso di fallimento della società⁴⁵⁸

¹ Nel fallimento della società gli amministratori devono restituire tutte le quote di utili ricevute nel corso dei tre anni che hanno preceduto la dichiarazione del fallimento, salvo che provino che le condizioni previste dalla legge e dallo statuto per la distribuzione di tali quote erano soddisfatte; in particolare deve essere provato che la distribuzione si basava su un bilancio allestito con prudenza.

² ...⁴⁵⁹

Art. 680

F. Versamenti degli azionisti
I. Oggetto

¹ Neppure per disposizione statutaria gli azionisti possono essere tenuti a prestazioni eccedenti la somma determinata dalla società per l'acquisto delle azioni al momento dell'emissione.

² Essi non hanno diritto di farsi restituire ciò che hanno versato.

Art. 681

II. Effetti della mora
1. Legali e statuari

¹ L'azionista, che non ha versato a tempo debito il prezzo di emissione delle sue azioni, è tenuto al pagamento degli interessi moratori.

² Il consiglio d'amministrazione⁴⁶⁰ può, inoltre, dichiarare l'azionista moroso decaduto sia dai diritti come sottoscrittore, sia dal diritto di ripetere i parziali versamenti già fatti, ed emettere nuove azioni in luogo di quelle così annullate. Qualora i titoli già emessi per le azioni annullate non siano restituiti, l'annullamento deve essere pubblicato nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* ed inoltre nella forma prescritta dallo statuto.

³ Lo statuto può anche comminare una pena convenzionale all'azionista moroso.

Art. 682

2. Diffida al pagamento

¹ Quando il consiglio d'amministrazione si proponga di dichiarare l'azionista moroso decaduto dai suoi diritti come sottoscrittore o di esigerne la pena convenzionale prevista nello statuto, esso deve diffidarlo al pagamento sul *Foglio ufficiale svizzero di commercio* ed inoltre nella forma prescritta dallo statuto, assegnandogli un termine supplementare

⁴⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁴⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁵⁹ Abrogato dall'all. della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

⁴⁶⁰ Nuovo termine giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Di detta mod. è tenuto cono in tutte le disp. menzionate nella RU.

di almeno 30 giorni a far data dalla pubblicazione.⁴⁶¹ Solo se l'azionista non paga neppure nel termine supplementare, esso può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti come sottoscrittore o può essergli chiesta la pena convenzionale.

² Se le azioni sono nominative, le pubblicazioni sono sostituite da una diffida, con assegno del termine supplementare, fatta per lettera raccomandata all'azionista iscritto nel libro delle azioni. In questo caso, il termine supplementare corre dal ricevimento della diffida.

³ L'azionista moroso risponde verso la società della perdita da essa subita nell'emissione delle azioni destinate a sostituire quelle annullate.

Art. 683

G. Emissione e trasferimento delle azioni

I. Azioni al portatore

¹ Non possono emettersi azioni al portatore se non dopo che sia stato versato l'intero valore nominale.

² I titoli emessi prima del versamento dell'intero loro valore nominale sono nulli. Rimangono riservate le azioni di risarcimento.

Art. 684⁴⁶²

II. Azioni nominative

¹ Le azioni nominative sono, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, liberamente trasferibili.

² Il trasferimento in virtù di un negozio giuridico può farsi mediante consegna all'acquirente del titolo girato.

Art. 685⁴⁶³

H. Limitazione della trasferibilità

I. Limitazione legale

¹ Le azioni nominative non integralmente liberate possono essere trasferite solo con l'approvazione della società, salvo che si tratti di azioni acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime patrimoniale dei beni o in un procedimento d'esecuzione forzata.

² L'approvazione può essere rifiutata solo se la solvibilità dell'acquirente è dubbia e se non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.

Art. 685^a⁴⁶⁴

II. Limitazione statutaria

1. Principi

¹ Lo statuto può stabilire che il trasferimento delle azioni nominative richieda l'approvazione della società.

⁴⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁴⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁴⁶⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

² Tale limitazione vale anche per la costituzione di un usufrutto.

³ Se la società entra in liquidazione, la limitazione della trasferibilità decade.

Art. 685b⁴⁶⁵

2. Azioni nominative non quotate in borsa
a. Condizioni del rifiuto

¹ La società può respingere la domanda di approvazione, se invoca un grave motivo previsto dallo statuto o se offre all'alienante di assumere le azioni per proprio conto, per conto di altri azionisti o per conto di terzi al loro valore reale al momento della domanda.

² Sono considerati gravi motivi le disposizioni concernenti la composizione della cerchia degli azionisti, le quali giustifichino il rifiuto tenuto conto dello scopo sociale o dell'indipendenza economica dell'impresa.

³ La società può inoltre rifiutare l'iscrizione nel libro delle azioni se l'acquirente non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto.

⁴ Se le azioni sono state acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d'esecuzione forzata, la società può respingere la domanda d'approvazione soltanto se offre all'acquirente di assumere le azioni al loro valore reale.

⁵ L'acquirente⁴⁶⁶ può richiedere che il giudice del luogo in cui la società ha la propria sede determini il valore reale. Le spese di stima sono a carico della società.

⁶ Se l'acquirente non respinge l'offerta d'assunzione nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del valore reale, l'offerta si considera accettata.

⁷ Lo statuto non può stabilire condizioni che rendano più difficile la trasferibilità.

Art. 685c⁴⁶⁷

b. Effetti

¹ L'alienante conserva la proprietà delle azioni e tutti i diritti connessi sino a che non sia data l'approvazione necessaria per il loro trasferimento.

² In caso d'acquisto delle azioni per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d'esecuzione forzata, la proprietà del titolo e i diritti patrimoniali passano all'acquirente immediatamente, mentre i diritti sociali solo al momento dell'approvazione da parte della società.

⁴⁶⁵ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁴⁶⁶ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).

⁴⁶⁷ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

³ L'approvazione si considera accordata se la società non respinge la relativa domanda entro tre mesi dalla ricezione o se la respinge a torto.

Art. 685^d⁴⁶⁸

3. Azioni nominative quotate in borsa

a. Condizioni del rifiuto

¹ La società può rifiutare come azionista l'acquirente di azioni nominative quotate in borsa, soltanto se lo statuto prevede un limite massimo, in per cento, del numero di azioni nominative per le quali l'acquirente deve essere riconosciuto come azionista, e questo limite è superato.

² La società può inoltre rifiutare l'acquirente se, su sua domanda, questi non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto, che non sono stati convenuti il riacquisto o la restituzione delle stesse e che si assume il rischio economico legato alle azioni. Non può rifiutare l'iscrizione per il solo fatto che la domanda è stata presentata dalla banca dell'acquirente.⁴⁶⁹

³ Se azioni nominative quotate⁴⁷⁰ in borsa sono state acquistate per successione, divisione ereditaria o in virtù del regime matrimoniale dei beni, l'acquirente non può essere rifiutato come azionista.

Art. 685^e⁴⁷¹

b. Obbligo di annunciare

Se azioni nominative quotate in borsa sono vendute in borsa, la banca dell'alienante annuncia senza indugio alla società il nome dell'alienante e il numero di azioni vendute.

Art. 685^f⁴⁷²

c. Trasferimento dei diritti

¹ Se azioni nominative quotate in borsa sono acquistate in borsa, i diritti passano all'acquirente con il trasferimento. Se azioni nominative quotate in borsa sono acquistate al di fuori di essa, i diritti passano all'acquirente soltanto quando egli ha presentato alla società la domanda intesa ad essere riconosciuto come azionista.

² Fino al riconoscimento, l'acquirente non può esercitare né il diritto di voto inerente alle azioni, né gli altri diritti connessi con il diritto di voto. Nell'esercizio di tutti gli altri diritti, in particolare di quello d'opzione, l'acquirente non è limitato.

³ Gli acquirenti non ancora riconosciuti dalla società sono iscritti nel libro delle azioni, dopo il trasferimento dei diritti, come azionisti senza

⁴⁶⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁴⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁴⁷⁰ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC – RU **1974** 1051).

⁴⁷¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁴⁷² Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

diritto di voto. Le loro azioni non sono rappresentate nell'assemblea generale.

⁴ Qualora l'acquirente venga illecitamente rifiutato come azionista, la società è tenuta a riconoscere a decorrere dalla decisione giudiziale il suo diritto di voto e gli altri diritti connessi con il diritto di voto. Essa è inoltre tenuta a risarcire l'acquirente per il danno cagionato in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa.

Art. 685⁴⁷³

d. Termine di rifiuto

Se la società non rifiuta il riconoscimento entro 20 giorni, l'acquirente è riconosciuto come azionista.

Art. 686⁴⁷⁴

4. Libro delle azioni
a. Iscrizione

¹ La società tiene un libro delle azioni, che indica il nome e l'indirizzo dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative. Lo tiene in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.⁴⁷⁵

² L'iscrizione nel libro delle azioni ha luogo soltanto ove sia provato l'acquisto in proprietà dell'azione o la costituzione di un usufrutto su di essa.

^{2bis} Le società le cui azioni sono quotate in borsa provvedono affinché i proprietari e gli usufruttuari possano presentare per via elettronica la domanda di iscrizione nel libro delle azioni.⁴⁷⁶

³ La società è tenuta a far menzione sul titolo dell'avvenuta iscrizione.

⁴ Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni.

⁵ I documenti giustificativi su cui si fonda l'iscrizione devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione del proprietario o dell'usufruttuario dal libro delle azioni.⁴⁷⁷

⁴⁷³ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁴⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁴⁷⁵ Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

⁴⁷⁶ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁴⁷⁷ Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

Art. 686^a⁴⁷⁸

b. Cancellazione Sentito l'interessato, la società può cancellare iscrizioni nel libro delle azioni, qualora siano state operate in base ad indicazioni errate dell'acquirente. Questi deve esserne immediatamente informato.

Art. 687

5. Azioni nominative non interamente versate

¹ L'acquirente di un'azione nominativa, della quale il prezzo d'emissione non è stato interamente pagato, è responsabile verso la società dell'ammontare non versato, tosto ch'egli sia iscritto nel libro delle azioni.

² Il sottoscrittore, che aliena la sua azione, può essere costretto a pagare l'ammontare non versato, se la società cade in fallimento entro due anni dalla sua iscrizione nel registro di commercio e se l'azionista che ha preso il posto del sottoscrittore è dichiarato decaduto dal suo diritto come tale.

³ L'iscrizione dell'acquirente nel libro delle azioni libera l'alienante, che non sia sottoscrittore, dall'obbligo di pagare l'ammontare non versato.

⁴ Finché il valore nominale d'azioni nominative non è stato interamente versato, si deve indicare su ciascun titolo l'importo effettivamente pagato.

Art. 688

III. Certificati provvisori

¹ Non possono emettersi certificati provvisori al portatore se non per azioni al portatore, di cui sia stato versato l'intero valore nominale. I certificati provvisori al portatore emessi prima del versamento dell'intero loro valore nominale sono nulli. Rimangono riservate le azioni di risarcimento.

² Se per azioni al portatore sono emessi certificati provvisori nominativi, essi possono essere trasferiti solo in conformità delle norme sulla cessione di crediti; tuttavia il trasferimento diventa efficace di fronte alla società solo ove le sia notificato.

³ Per azioni nominative, non possono emettersi se non certificati provvisori nominativi. Il trasferimento di tali certificati soggiace alle norme sul trasferimento delle azioni nominative.

⁴⁷⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

Art. 689⁴⁷⁹

J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista

I. Partecipazione all'assemblea generale

1. Principio

¹ Negli affari sociali l'azionista esercita i suoi diritti nell'assemblea generale, in particolare quelli che concernono la designazione degli organi, l'approvazione della relazione sulla gestione e la deliberazione sull'impegno dell'utile.

2 ... 480

Art. 689a⁴⁸¹

2. Legittimazione nei confronti della società

¹ Può esercitare i diritti sociali inerenti all'azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante una procura scritta dell'azionista.

² Può esercitare i diritti sociali inerenti all'azione al portatore chi si legittima esibendo l'azione. Può esercitare il diritto di voto soltanto chi partecipa all'assemblea generale e vi comunica il proprio nominativo e il proprio domicilio.⁴⁸²

³ Il possessore di un'azione al portatore costituita in pegno, depositata o prestata può esercitare i diritti sociali soltanto se vi è autorizzato mediante procura scritta dell'azionista.⁴⁸³

⁴ Il consiglio d'amministrazione può prevedere altre forme di legittimazione nei confronti della società, salvo disposizione contraria dello statuto.⁴⁸⁴

Art. 689b⁴⁸⁵

3. Rappresentanza dell'azionista

a. In genere

¹ L'azionista può esercitare i suoi diritti sociali, in particolare il diritto di voto, per il tramite di un rappresentante di sua scelta.

² La rappresentanza da parte di un membro di un organo della società o da parte di un depositario sono vietate nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.

³ Il rappresentante indipendente e quello appartenente a un organo societario istituiti dalla società sono obbligati a esercitare i diritti di voto secondo le istruzioni. Se non hanno ricevuto istruzioni, si astengono. Il

⁴⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁴⁸⁰ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁸¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁴⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁸³ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁸⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁸⁵ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

consiglio d'amministrazione appronta i moduli da utilizzare per conferire procure e istruzioni.

⁴ L'indipendenza del rappresentante indipendente non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. Le disposizioni sull'indipendenza dell'ufficio di revisione nella revisione ordinaria (art. 728 cpv. 2–6) sono applicabili per analogia.

⁵ Il rappresentante indipendente può essere una persona fisica o giuridica o una società di persone.

Art. 689^{c486}

b. Rappresentante indipendente nelle società le cui azioni sono quotate in borsa

¹ Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, il rappresentante indipendente è eletto dall'assemblea generale. Il mandato termina alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

² L'assemblea generale può revocare il rappresentante indipendente per la fine dell'assemblea generale.

³ Se l'assemblea generale non ha eletto un rappresentante indipendente, il consiglio d'amministrazione ne nomina uno per la successiva assemblea generale. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell'organizzazione.

⁴ Il consiglio d'amministrazione garantisce che gli azionisti abbiano in particolare la possibilità di conferire al rappresentante indipendente:

1. istruzioni su ciascuna proposta che figura nella convocazione e riguarda oggetti all'ordine del giorno;
2. istruzioni generali su proposte non annunciate relative a oggetti all'ordine del giorno e a nuovi oggetti secondo l'articolo 704b.

⁵ Il rappresentante indipendente tratta in modo confidenziale le istruzioni impartite dall'azionista sino a che non si svolga l'assemblea generale. Può fornire alla società raggugli generali sulle istruzioni impartitegli. Può fornirli al più presto tre giorni feriali prima dell'assemblea generale e nel corso della medesima deve comunicare il contenuto delle informazioni fornite alla società.

⁶ Le procure e le istruzioni possono essere conferite soltanto per la successiva assemblea generale. Possono essere conferite anche per via elettronica.

⁴⁸⁶ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 689^d⁴⁸⁷

c. Rappresentante indipendente e rappresentante appartenente a un organo societario nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa

¹ Lo statuto delle società le cui azioni non sono quotate in borsa può prevedere che un azionista possa farsi rappresentare nell'assemblea generale soltanto da un altro azionista.

² Se lo statuto contiene una tale disposizione, il consiglio d'amministrazione è tenuto a designare, su domanda di un azionista, un rappresentante indipendente o un organo cui possa essere delegato l'esercizio dei diritti di partecipazione.

³ Al più tardi dieci giorni prima dell'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione deve in tal caso comunicare agli azionisti il nominativo della persona cui può essere affidata la rappresentanza. Se il consiglio d'amministrazione viene meno a tale obbligo, l'azionista può farsi rappresentare nell'assemblea generale da un terzo di sua scelta. Lo statuto disciplina le modalità di designazione del rappresentante.

⁴ L'articolo 689^c capoverso 4 si applica sia al rappresentante indipendente, sia al rappresentante appartenente a un organo della società.

Art. 689^e⁴⁸⁸

d. Rappresentanza da parte di un depositario nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa

¹ Per esercitare i diritti di voto in una società le cui azioni non sono quotate in borsa, il rappresentante depositario chiede al deponente istruzioni per il voto, prima di ogni assemblea generale.

² Se le istruzioni del deponente non sono date tempestivamente, il rappresentante depositario esercita il diritto di voto conformemente alle istruzioni generali del deponente; in difetto di queste, si astiene dal voto.

³ Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti assoggettati alla legge dell'8 novembre 1934⁴⁸⁹ sulle banche e gli istituti finanziari ai sensi della legge del 15 giugno 2018⁴⁹⁰ sugli istituti finanziari.

487 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

488 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

489 RS **952.0**

490 RS **954.1**

Art. 689⁴⁹¹e. Comunica-
zione

¹ I rappresentanti indipendenti, i rappresentanti appartenenti a organi societari e i rappresentanti depositari comunicano alla società il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni da essi rappresentate. Se non forniscono tali indicazioni, le deliberazioni dell'assemblea generale possono essere impugnate alle stesse condizioni che nel caso di partecipazione illecita all'assemblea generale (art. 691).

² Il presidente comunica queste indicazioni all'assemblea generale globalmente per ogni modo di rappresentanza. Se, pur essendone richiesto da un azionista, non le fornisce, ogni azionista può impugnare le deliberazioni dell'assemblea generale convenendo in giudizio la società.

Art. 6904. In caso di pro-
prietà collettiva e
d'usufrutto⁴⁹²

¹ Se un'azione è oggetto di proprietà collettiva, le persone che ne sono proprietarie possono esercitare i diritti che loro derivano dall'azione solo per mezzo d'un rappresentante comune.

² L'azione gravata da usufrutto è rappresentata dall'usufruttuario; questi è responsabile verso il proprietario se non abbia equo riguardo agli interessi del medesimo.

Art. 691II. Partecipa-
zione illecita

¹ Non è lecito rimettere azioni in vista dell'esercizio del diritto di voto, se ciò sia fatto nell'intenzione d'eludere una restrizione di tale diritto.

² Ogni azionista può opporsi, presso il consiglio d'amministrazione o con iscrizione nel processo verbale, a che partecipino all'assemblea generale persone che non vi hanno diritto.

^{2bis} I membri del consiglio d'amministrazione e della direzione hanno il diritto di partecipare all'assemblea generale.⁴⁹³

³ Qualora ad una deliberazione dell'assemblea generale abbiano cooperato persone, che non avevano il diritto di parteciparvi, ogni azionista, ancorché non si sia opposto alla loro partecipazione può contestare davanti al giudice la deliberazione in quanto la società convenuta non provi che la deliberazione stessa sarebbe stata presa anche senza tale cooperazione.

⁴⁹¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁴⁹³ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 692

III. Diritto di voto nell'assemblea generale
1. Regola fondamentale

¹ Gli azionisti esercitano il loro diritto di voto nell'assemblea generale in proporzione del valore nominale complessivo delle azioni che possiedono.

² Ogni azionista ha almeno un voto anche se possieda una sola azione. Lo statuto può tuttavia limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più azioni.

³ ...⁴⁹⁴

Art. 693

2. Azioni con diritto di voto privilegiato

¹ Lo statuto può determinare il diritto di voto secondo il numero delle azioni appartenenti a ciascun azionista, senza riguardo al loro valore nominale, di modo che ogni azione dia diritto ad un voto.

² In questo caso, azioni di valore nominale inferiore a quello di altre della società possono essere emesse solo come azioni nominative e il loro prezzo d'emissione dev'essere interamente versato. Il valore nominale delle altre azioni non può essere più di dieci volte superiore a quello delle azioni con diritto di voto privilegiato.⁴⁹⁵

³ La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle azioni non vale per:

1. la nomina dell'ufficio di revisione;
2. la designazione di periti incaricati di verificare la gestione o parti di essa;
3. la deliberazione sulla proposta di istituire una verifica speciale;
- 4.⁴⁹⁶ la deliberazione sulla promozione di un'azione di responsabilità.⁴⁹⁷

Art. 694

3. Inizio del diritto di voto

Il diritto di voto nasce non appena sia versato sull'azione l'importo determinato dalla legge o dallo statuto.

Art. 695

4. Esclusione dal diritto di voto

¹ Le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione degli affari non possono dare il voto nelle deliberazioni riguardanti il discarico al consiglio d'amministrazione.

⁴⁹⁴ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁴⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁴⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁴⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

2 ...⁴⁹⁸**Art. 696**⁴⁹⁹**Art. 697**⁵⁰⁰IV. Diritto a raggua-
gli e diritto di
consultazione1. Diritto ai rag-
guagli

¹ Nell'assemblea generale ogni azionista può chiedere al consiglio d'amministrazione ragguaigli sugli affari della società, e all'ufficio di revisione ragguaigli sull'esecuzione e il risultato della sua verifica.

² Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, azionisti che rappresentino insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario o dei voti possono chiedere per scritto al consiglio d'amministrazione ragguaigli sugli affari della società.

³ Il consiglio d'amministrazione fornisce i ragguaigli entro quattro mesi. Le risposte devono inoltre essere messe a disposizione degli azionisti, perché possano prenderne visione al più tardi in occasione dell'assemblea generale successiva.

⁴ I ragguaigli devono essere forniti nella misura in cui siano necessari per l'esercizio dei diritti dell'azionista e non compromettano segreti d'affari o altri interessi degni di protezione della società. Se i ragguaigli vengono negati, la decisione dev'essere motivata per scritto.

Art. 697a⁵⁰¹2. Diritto di con-
sultazione

¹ I libri e gli atti possono essere consultati da azionisti che rappresentino insieme almeno il 5 per cento del capitale azionario o dei voti.

² Il consiglio d'amministrazione accorda la consultazione entro quattro mesi dalla ricezione della domanda. Gli azionisti possono prendere appunti.

³ La consultazione va accordata nella misura in cui sia necessaria per l'esercizio dei diritti dell'azionista e non comprometta segreti d'affari o altri interessi degni di protezione della società. Se la consultazione viene negata, la decisione dev'essere motivata per scritto.

⁴⁹⁸ Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁴⁹⁹ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁵⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁵⁰¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

Art. 697b⁵⁰²

3. Reiezione della domanda di raggugli o di consultazione

Se i raggugli o la consultazione sono stati rifiutati in tutto o in parte o resi impossibili, entro 30 giorni gli azionisti possono chiedere al giudice di ordinare che i raggugli siano forniti o la consultazione accordata.

Art. 697c⁵⁰³

V. Diritto all'istituzione di una verifica speciale

1. Con l'accordo dell'assemblea generale

¹ Ogni azionista che già si è avvalso del diritto di ottenere raggugli o di consultare documenti può proporre all'assemblea generale che periti indipendenti verifichino determinati fatti, in quanto ciò sia necessario per l'esercizio dei suoi diritti.

² Se l'assemblea generale accede alla proposta, la società od ogni azionista può, entro trenta giorni, chiedere al giudice di designare i periti incaricati di eseguire la verifica speciale.

Art. 697d⁵⁰⁴

2. In caso di rifiuto da parte dell'assemblea generale

¹ Se l'assemblea generale non accede alla proposta, entro tre mesi azionisti che detengano insieme almeno una delle partecipazioni seguenti possono chiedere al giudice di ordinare una verifica speciale:

1. il 5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa;
2. il 10 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle altre società.

² La richiesta di istituzione di una verifica speciale può concernere tutte le questioni che figuravano nella domanda di raggugli o di consultazione o che sono state sollevate nella discussione dell'assemblea generale riguardante la proposta di istituire una verifica speciale, nella misura in cui la risposta a tali questioni sia necessaria per l'esercizio dei diritti dell'azionista.

³ Il giudice ordina la verifica speciale se i richiedenti rendono verosimile che promotori od organi hanno violato la legge o lo statuto e tale violazione è atta a danneggiare la società o gli azionisti.

⁵⁰² Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵⁰³ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵⁰⁴ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 697^e505

3. Procedura giurisdiziativa

1 Il giudice decide dopo aver sentito la società e l'azionista che ha proposto la verifica speciale all'assemblea generale.

2 Se accoglie la richiesta, il giudice designa i periti indipendenti incaricati di eseguire la verifica speciale e delimita l'oggetto della stessa.

Art. 697^f506

4. Esecuzione della verifica speciale

1 La verifica speciale deve essere effettuata entro un termine utile e senza perturbare vanamente l'andamento degli affari.

2 I promotori, gli organi, i mandatarî, i lavoratori, i commissari e i liquidatori sono tenuti a fornire ragguagli ai periti su tutti i fatti rilevanti. In caso di disaccordo, decide il giudice.

3 I periti sentono la società sul risultato della verifica speciale.

4 Essi devono mantenere il segreto.

Art. 697^g507

5. Rapporto

1 I periti riferiscono per scritto e in modo dettagliato sul risultato della loro verifica. Se la verifica speciale è stata ordinata dal giudice, i periti gli presentano il loro rapporto.

2 Il giudice trasmette il rapporto alla società e decide, a richiesta di quest'ultima, se determinate parti del rapporto ledano segreti d'affari o altri interessi sociali degni di protezione e se debbano pertanto essere sottratte alla consultazione dei richiedenti.

3 Il giudice dà al consiglio d'amministrazione e ai richiedenti l'occasione di esprimersi sul rapporto appurato e di presentare domande complementari.

Art. 697^h508

6. Deliberazione e comunicazione

1 Il consiglio d'amministrazione sottopone all'assemblea generale successiva il rapporto dei periti, le sue osservazioni e quelle dei richiedenti la verifica speciale.

505 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

506 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

507 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

508 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

² Ogni azionista può, nell'anno seguente l'assemblea generale, esigere dalla società e a spese della medesima un esemplare del rapporto e delle osservazioni.

Art. 697^hbis⁵⁰⁹

7. Spese della verifica speciale

¹ La società assume le spese della verifica speciale. Versa anche eventuali anticipi delle spese.

² Ove circostanze particolari lo giustificano, il giudice può addossare le spese integralmente o in parte ai richiedenti.

Art. 697ⁱ⁵¹⁰

Art. 697^j⁵¹¹

K. Obbligo di annunciare dell'azionista
I. Annuncio dell'avente diritto economico delle azioni

¹ Chi, da solo o d'intesa con terzi, acquista azioni di una società i cui diritti di partecipazione non sono quotati in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale azionario o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

² Se l'azionista è una persona giuridica o una società di persone, quale avente economicamente diritto deve essere annunciata ogni persona fisica che controlla l'azionista in applicazione per analogia dell'articolo 963 capoverso 2. Se non esiste una simile persona, l'azionista lo deve annunciare alla società.

³ Se è una società di capitali i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, è controllato ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 da una società di questo tipo o la controlla, l'azionista deve annunciare solo questo fatto nonché la ditta e la sede della società di capitali.

⁴ L'azionista deve annunciare alla società, entro tre mesi, ogni modifica del nome, del cognome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

⁵⁰⁹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁵¹⁰ Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563). Abrogato n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU **2019** 3161; FF **2019** 275).

⁵¹¹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, (RU **2015** 1389; FF **2014** 563). Nuovo testo giusta il n. dal n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU **2019** 3161; FF **2019** 275).

⁵ L'obbligo di annunciare non sussiste se le azioni rivestono la forma di titoli contabili e sono depositate presso un ente di custodia in Svizzera o iscritte nel registro principale. La società designa l'ente di custodia.

Art. 697k⁵¹²

Art. 697l⁵¹³

II. Elenco degli aventi economicamente diritto

¹ La società tiene un elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati.

² L'elenco menziona il nome e il cognome nonché l'indirizzo degli aventi economicamente diritto.

³ I documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio di cui all'articolo 697j devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall'elenco.

⁴ L'elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

Art. 697m⁵¹⁴

III. Inosservanza degli obblighi di annunciare⁵¹⁵

¹ I diritti sociali inerenti alle azioni il cui acquisto è soggetto agli obblighi di annunciare sono sospesi fintanto che l'azionista non abbia ottemperato a tali obblighi.

² L'azionista può far valere i diritti patrimoniali inerenti a tali azioni soltanto se ha ottemperato agli obblighi di annunciare.

³ Se l'azionista non ottempera agli obblighi di annunciare entro un mese dall'acquisto dell'azione, i suoi diritti patrimoniali decadono. Se vi ottempera in un secondo tempo, può far valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale data.⁵¹⁶

- ⁵¹² Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563). Abrogato n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU **2019** 3161; FF **2019** 275).
- ⁵¹³ Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2019** 3161; FF **2019** 275).
- ⁵¹⁴ Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).
- ⁵¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2019** 3161; FF **2019** 275).
- ⁵¹⁶ Vedi anche la disp. trans. della mod del 12 dic. 2014 alla fine del presente testo.

⁴ Il consiglio d'amministrazione provvede affinché nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione degli obblighi di annunciare.

Art. 697ⁿ⁵¹⁷

L. Tribunale arbitrale

¹ Lo statuto può prevedere che le controversie societarie siano giudicate da un tribunale arbitrale con sede in Svizzera. Salvo disposizione contraria dello statuto, la clausola compromissoria è vincolante per la società, per gli organi e i loro membri e per gli azionisti.

² Al procedimento dinanzi al tribunale arbitrale si applicano le disposizioni della parte terza del Codice di procedura civile⁵¹⁸; il capitolo 12 della legge federale del 18 dicembre 1987⁵¹⁹ sul diritto internazionale privato non è applicabile.

³ Lo statuto può disciplinare i dettagli, in particolare rinviando a un regolamento d'arbitrato. Provvede in ogni caso affinché le persone che possono essere direttamente interessate dagli effetti giuridici del lodo siano informate riguardo all'apertura e alla chiusura del procedimento e possano prendere parte alla costituzione del tribunale arbitrale e intervenire nel procedimento.

Capo terzo: Organizzazione della società anonima

A. L'assemblea generale

Art. 698

I. Poteri

¹ L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società anonima.

² All'assemblea generale spettano i poteri intransmissibili seguenti:⁵²⁰

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
2. la nomina degli amministratori e dei membri dell'ufficio di revisione;
- 3.⁵²¹ l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;

⁵¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁵¹⁸ RS **272**

⁵¹⁹ RS **291**

⁵²⁰ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁵²¹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).

4. l'approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;
 - 5.⁵²² la determinazione degli acconti sui dividendi e l'approvazione del conto intermedio necessario a tal fine;
 - 6.⁵²³ la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale;
 - 7.⁵²⁴ il scarico ai membri del consiglio d'amministrazione;
 - 8.⁵²⁵ la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
 - 9.⁵²⁶ le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.⁵²⁷
- ³ Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all'assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti:
1. l'elezione del presidente del consiglio d'amministrazione;
 2. l'elezione dei membri del comitato di retribuzione;
 3. l'elezione del rappresentante indipendente;
 4. il voto sulle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.⁵²⁸

Art. 699⁵²⁹

II. Convocazione e svolgimento dell'assemblea generale
1. Modalità di convocazione

¹ L'assemblea generale è convocata dal consiglio d'amministrazione, all'occorrenza dall'ufficio di revisione. Anche i liquidatori e i rappresentanti degli obbligazionisti hanno il diritto di convocarla.

² L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

- ⁵²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
- ⁵²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
- ⁵²⁴ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
- ⁵²⁵ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
- ⁵²⁶ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
- ⁵²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).
- ⁵²⁸ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
- ⁵²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³ Possono chiedere la convocazione dell'assemblea generale gli azionisti che detengono insieme almeno una delle partecipazioni seguenti:

1. il 5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa;
2. il 10 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle altre società.

⁴ La convocazione dev'essere chiesta per scritto. Gli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno e le proposte devono essere indicati nella domanda.

⁵ Se il consiglio d'amministrazione non dà seguito alla domanda entro un congruo termine, comunque non eccedente 60 giorni, i richiedenti possono chiedere al giudice di ordinare la convocazione.

Art. 699a⁵³⁰

2. Comunicazione della relazione sulla gestione

¹ La relazione sulla gestione e le relazioni di revisione devono essere rese accessibili agli azionisti almeno 20 giorni prima dell'assemblea generale. Se i documenti non sono accessibili per via elettronica, ogni azionista può chiedere che gli siano inviati per tempo.

² Se i documenti non sono accessibili per via elettronica, nell'anno successivo all'assemblea generale ogni azionista può chiedere alla società di inviargli la relazione sulla gestione nella versione approvata dall'assemblea generale e le relazioni di revisione.

Art. 699b⁵³¹

3. Iscrizione di oggetti all'ordine del giorno e diritto di proposta

¹ Possono chiedere l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno gli azionisti che detengono insieme almeno una delle partecipazioni seguenti:

1. lo 0,5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa;
2. il 5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle altre società.

² Alle stesse condizioni, gli azionisti possono chiedere che nella convocazione dell'assemblea generale siano inserite proposte relative agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

³ Gli azionisti possono corredare di una breve motivazione le richieste di iscrizione di oggetti all'ordine del giorno o le proposte. La motivazione deve essere riportata nella convocazione dell'assemblea generale.

⁴ Se il consiglio d'amministrazione non dà seguito a una domanda, i richiedenti possono chiedere al giudice di ordinare l'iscrizione degli oggetti all'ordine del giorno o l'inserimento delle proposte e delle relative motivazioni nella convocazione dell'assemblea generale.

⁵³⁰ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵³¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵ Nell'assemblea generale ogni azionista può presentare proposte concernenti gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 700⁵³²

4. Contenuto della convocazione

¹ Il consiglio d'amministrazione comunica agli azionisti la convocazione dell'assemblea generale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

² Nella convocazione sono indicati:

1. la data, l'ora d'inizio, la forma e il luogo dell'assemblea generale;
2. gli oggetti all'ordine del giorno;
3. le proposte del consiglio d'amministrazione e, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, una breve motivazione delle stesse;
4. se del caso, le proposte degli azionisti corredate di una breve motivazione;
5. se del caso, il nome e l'indirizzo del rappresentante indipendente.

³ Il consiglio d'amministrazione provvede affinché gli oggetti all'ordine del giorno rispettino il principio dell'unità della materia e fornisce all'assemblea generale tutte le informazioni necessarie ai fini delle deliberazioni.

⁴ Nella convocazione il consiglio d'amministrazione può presentare sommariamente gli oggetti all'ordine del giorno se mette a disposizione degli azionisti informazioni complementari secondo altre modalità.

Art. 701⁵³³

5. Riunione di tutti gli azionisti e approvazione di una proposta

¹ I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un'assemblea generale anche senza osservare le disposizioni relative alla convocazione.

² Finché i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni vi partecipano, siffatta assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di spettanza dell'assemblea generale e deliberare su di essi.

³ Un'assemblea generale può tenersi senza osservare le disposizioni sulla convocazione anche nel caso in cui le deliberazioni siano prese in forma scritta, sia questa su supporto cartaceo o elettronico, sempre che

⁵³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

un azionista o un suo rappresentante non abbia chiesto la deliberazione orale.

Art. 701a⁵³⁴

6. Luogo dell'assemblea
a. In genere

¹ Il consiglio d'amministrazione stabilisce il luogo in cui si svolge l'assemblea generale.

² Il luogo di svolgimento dell'assemblea non può comportare, per nessun azionista, alcun ostacolo incongruo all'esercizio dei suoi diritti riguardo all'assemblea generale.

³ L'assemblea generale può svolgersi simultaneamente in più luoghi. In tal caso, gli interventi dei partecipanti sono trasmessi in diretta audiovisiva in tutti i luoghi in cui si svolge l'assemblea.

Art. 701b⁵³⁵

b. All'estero

¹ L'assemblea generale può svolgersi all'estero se lo statuto lo prevede e se nella convocazione il consiglio d'amministrazione designa un rappresentante indipendente.

² Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, il consiglio d'amministrazione può rinunciare a designare un rappresentante indipendente se tutti gli azionisti vi acconsentono.

Art. 701c⁵³⁶

7. Impiego di mezzi di comunicazione elettronici
a. Esercizio dei diritti dell'azionista

Il consiglio d'amministrazione può prevedere che gli azionisti che non sono presenti nel luogo in cui si svolge l'assemblea generale possano esercitare i loro diritti per via elettronica.

Art. 701d⁵³⁷

b. Assemblea generale virtuale

¹ L'assemblea generale può svolgersi per via elettronica e senza luogo di riunione fisico se lo statuto lo prevede e se nella convocazione il consiglio d'amministrazione designa un rappresentante indipendente.

² Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, lo statuto può prevedere la possibilità di non designare un rappresentante indipendente.

⁵³⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵³⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 701^{e538}

c. Condizioni per l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici

¹ Il consiglio d'amministrazione disciplina l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

² Garantisce che:

1. l'identità dei partecipanti sia accertata;
2. gli interventi in seno all'assemblea generale siano trasmessi in diretta;
3. ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni;
4. l'esito delle votazioni non possa essere alterato.

Art. 701^{f539}

d. Problemi tecnici

¹ Se non può svolgersi regolarmente a causa di problemi tecnici, l'assemblea generale deve essere riconvocata.

² Le deliberazioni prese dall'assemblea generale prima dell'insorgere dei problemi tecnici restano valide.

Art. 702⁵⁴⁰

III. Misure preparatorie; processo verbale

¹ Il consiglio d'amministrazione prende le misure necessarie per l'accertamento dei diritti di voto.

² Esso provvede alla tenuta del processo verbale. Quest'ultimo indica:

1. la data, l'ora d'inizio e la fine, nonché la forma e il luogo dell'assemblea generale;
2. il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate, con la menzione delle azioni rappresentate dal rappresentante indipendente, dal rappresentante appartenente a un organo societario e dal rappresentante depositario;
3. le deliberazioni e i risultati delle nomine;
4. le domande di raggugli poste durante l'assemblea generale e le relative risposte;
5. le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti;
6. i problemi tecnici rilevanti sorti durante lo svolgimento dell'assemblea generale.⁵⁴¹

⁵³⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵³⁹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁵⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³ Il processo verbale deve essere firmato dal suo estensore e dal presidente dell'assemblea generale.⁵⁴²

⁴ Ciascun azionista può chiedere che il processo verbale gli sia reso accessibile entro 30 giorni dall'assemblea generale.⁵⁴³

⁵ Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, le deliberazioni e i risultati delle nomine, comprensivi della ripartizione esatta dei voti, devono essere resi disponibili per via elettronica al più tardi 15 giorni dopo l'assemblea generale.⁵⁴⁴

Art. 702^a⁵⁴⁵

IV. Diritto di esprimersi dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione; diritto di presentare proposte del consiglio d'amministrazione

¹ Se partecipano all'assemblea generale, i membri del consiglio d'amministrazione o della direzione possono esprimersi su ogni oggetto all'ordine del giorno.

² Il consiglio d'amministrazione può inoltre presentare proposte sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 703⁵⁴⁶

V. Deliberazioni e nomine
1. In genere

¹ Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza dei voti delle azioni rappresentate.

² Lo statuto può prevedere che, in caso di parità, il voto del presidente sia preponderante.

Art. 704⁵⁴⁷

2. Deliberazioni importanti

¹ Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:

1. la modificazione dello scopo sociale;

⁵⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵⁴³ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵⁴⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵⁴⁵ Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

2. la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati;
3. l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali;
4. la limitazione o soppressione del diritto d'opzione;
5. l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934⁵⁴⁸ sulle banche;
6. la conversione di buoni di partecipazione in azioni;
7. la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
8. l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato;
9. il cambiamento della moneta del capitale azionario;
10. l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale;
11. l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero;
12. la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
13. il trasferimento della sede della società;
14. l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;
15. la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa;
16. lo scioglimento della società.⁵⁴⁹

² Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.⁵⁵⁰

³ I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni.

⁵⁴⁸ RS 952.0

⁵⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 704a⁵⁵¹

3. Conversione di azioni al portatore in azioni nominative

La deliberazione dell'assemblea generale di convertire le azioni al portatore in azioni nominative può essere presa a maggioranza dei voti emessi. Lo statuto non può stabilire condizioni che rendano più difficile la conversione.

Art. 704b⁵⁵²

4. Iscrizione degli oggetti all'ordine del giorno

Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria, di procedere a una verifica speciale e di designare un ufficio di revisione.

Art. 705

VI. Diritto di revoca⁵⁵³

¹ L'assemblea generale può revocare tutte le persone che ha nominato.⁵⁵⁴

² Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate.

Art. 706

VII. Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale

¹ Il consiglio d'amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l'azione è diretta contro la società.

1. Legittimazione e motivi⁵⁵⁵

² Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che:

1. sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto;
2. sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti;
3. provocano per gli azionisti un'ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società;
4. sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti.⁵⁵⁶

⁵⁵¹ Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

⁵⁵² Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁵⁵³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁵⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁵⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁵⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

3 e 4 ...⁵⁵⁷

⁵ L'annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti.

Art. 706a⁵⁵⁸

2. Procedura

¹ Il diritto di contestare le deliberazioni si estingue se l'azione non è proposta entro due mesi dall'assemblea generale.

² Se l'azione è proposta dal consiglio d'amministrazione, il giudice designa un rappresentante della società.

3 ...⁵⁵⁹

Art. 706b⁵⁶⁰

VIII. Nullità⁵⁶¹

Sono nulle in particolare le deliberazioni dell'assemblea generale che:

1. sopprimono o limitano il diritto di partecipare all'assemblea generale, il diritto di voto minimo, il diritto di proporre azione o altri diritti degli azionisti garantiti imperativamente dalla legge;
2. limitano i diritti di controllo degli azionisti oltre la misura ammessa dalla legge; o
3. non rispettano le strutture fondamentali della società anonima o violano le disposizioni sulla protezione del capitale.

⁵⁵⁷ Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁵⁵⁸ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁵⁵⁹ Abrogato dall'all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1739; FF **2006** 6593).

⁵⁶⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁵⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

B. Il consiglio d'amministrazione⁵⁶²

Art. 707

- I. In genere ¹ Il consiglio d'amministrazione della società si compone di uno o più membri.⁵⁶⁴
 1. Eleggibilità⁵⁶³
 2 ...⁵⁶⁵

³ Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se azionisti, essere membri del consiglio d'amministrazione, ma sono eleggibili, in luogo d'esse, i loro rappresentanti.

Art. 708⁵⁶⁶

Art. 709⁵⁶⁷

2. Rappresen-
 tanza di cate-
 gorie e di gruppi di
 azionisti⁵⁶⁸ ¹ Ove esistano varie categorie di azioni per quanto concerne il diritto di voto o i diritti patrimoniali, lo statuto deve assicurare agli azionisti di ogni categoria l'elezione di almeno un rappresentante nel consiglio d'amministrazione.
 2 Lo statuto può prevedere disposizioni particolari a protezione delle minoranze o di singoli gruppi di azionisti.

Art. 710⁵⁶⁹

3. Durata del
 mandato ¹ Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione delle società le cui azioni sono quotate in borsa termina al più tardi alla conclusione

⁵⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁵⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁵⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

⁵⁶⁵ Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

⁵⁶⁶ Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

⁵⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁵⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

⁵⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

della successiva assemblea generale ordinaria. I membri sono eletti individualmente.

² Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, la durata del mandato è di tre anni, sempre che lo statuto non disponga altrimenti; la durata del mandato non può tuttavia eccedere sei anni. I membri sono eletti individualmente, a meno che lo statuto non preveda altrimenti o il presidente dell'assemblea generale decida diversamente con il consenso di tutti gli azionisti rappresentati.

³ È ammessa la rielezione.

Art. 711⁵⁷⁰

Art. 712⁵⁷¹

II. Organizzazione
1. Presidente

¹ Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, l'assemblea generale elegge presidente uno dei membri del consiglio d'amministrazione. Il mandato del presidente termina al più tardi alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria.

² Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, il consiglio d'amministrazione elegge presidente uno dei suoi membri. Lo statuto può disporre che il presidente sia eletto dall'assemblea generale.

³ È ammessa la rielezione.

⁴ Se la carica di presidente è vacante, il consiglio d'amministrazione nomina un nuovo presidente per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell'organizzazione.

Art. 713⁵⁷²

2. Decisioni

¹ Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante, salvo disposizione contraria dello statuto.

² Il consiglio d'amministrazione può prendere le sue decisioni:

1. nell'ambito di una seduta in un luogo di riunione;
2. avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici in applicazione analogica degli articoli 701c–701e;

⁵⁷⁰ Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁵⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁵⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

3. in forma scritta, sia questa su supporto cartaceo o elettronico, sempre che un membro non abbia chiesto la discussione orale. Se la decisione è presa per via elettronica la firma non è necessaria, a meno che il consiglio d'amministrazione non abbia disposto altrimenti per scritto.⁵⁷³

³ Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale; questo è firmato dal presidente e dall'estensore.⁵⁷⁴

Art. 714⁵⁷⁵

3. Decisioni nulle

I motivi di nullità delle deliberazioni dell'assemblea generale si applicano per analogia alle decisioni del consiglio di amministrazione.

Art. 715⁵⁷⁶

4. Diritto di convocazione

Ogni amministratore può esigere dal presidente, indicando i motivi, la convocazione immediata di una seduta.

Art. 715a⁵⁷⁷

5. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti

¹ Ogni amministratore ha il diritto di ottenere ragguagli in tutti gli affari della società.

² In seduta, ogni amministratore, come anche ogni persona incaricata della gestione, è tenuto a fornire ragguagli.

³ Fuori seduta, ogni amministratore può esigere dalle persone incaricate della gestione che lo ragguagliino sull'andamento degli affari e, con l'autorizzazione del presidente, su affari determinati.

⁴ Nella misura necessaria per svolgere le proprie funzioni, ogni amministratore può chiedere al presidente che gli siano prodotti libri ed atti.

⁵ Se il presidente respinge una domanda di ragguagli, di audizione o di consultazione, decide il consiglio d'amministrazione.

⁶ Rimangono salvi gli ordinamenti o le decisioni del consiglio d'amministrazione che ampliano il diritto degli amministratori di ottenere ragguagli e di consultare i documenti.

⁵⁷³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁵⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁵⁷⁷ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

Art. 716⁵⁷⁸

- III. Attribuzioni
1. In genere
- ¹ Il consiglio d'amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea generale dalla legge o dallo statuto.
- ² Esso gestisce gli affari della società nella misura, in cui non abbia delegato la gestione.

Art. 716a⁵⁷⁹

2. Attribuzioni intrasmissibili:⁵⁸⁰
- ¹ Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:⁵⁸¹
1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
 2. la definizione dell'organizzazione;
 3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
 4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
 5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
 6. l'allestimento della relazione sulla gestione⁵⁸², la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
 - 7.⁵⁸³ la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti;
 - 8.⁵⁸⁴ l'allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.
- ² Il consiglio d'amministrazione può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati

⁵⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁵⁷⁹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁵⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁵⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁵⁸² Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC – RU **1974** 1051).

⁵⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁵⁸⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un'adeguata informazione dei suoi membri.

Art. 716⁵⁸⁵

3. Delega della gestione

¹ Sempre che lo statuto non disponga altrimenti, il consiglio d'amministrazione può delegare integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi (direzione), conformemente al regolamento d'organizzazione.

² Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, la gestione può essere delegata a singoli amministratori o ad altre persone fisiche. La gestione patrimoniale può essere delegata anche a persone giuridiche.

³ Il regolamento d'organizzazione stabilisce le modalità di gestione, determina i posti necessari, ne definisce le attribuzioni e disciplina in particolare l'obbligo di riferire.

⁴ Il consiglio d'amministrazione, a domanda di azionisti o di creditori della società che giustificano un interesse degno di protezione, li informa per scritto o per via elettronica sull'organizzazione della gestione.

⁵ Nella misura in cui non sia stata delegata, la gestione è esercitata dagli amministratori congiuntamente.

Art. 717⁵⁸⁶

IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà

1. In genere⁵⁸⁷

¹ Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.

² Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione.

Art. 717a⁵⁸⁸

2. Conflitti d'interessi

¹ I membri del consiglio d'amministrazione e della direzione informano compiutamente e senza indugio il consiglio d'amministrazione sui loro conflitti d'interessi.

² Il consiglio d'amministrazione prende i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli interessi della società.

⁵⁸⁵ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁵⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁵⁸⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 718⁵⁸⁹

V. Rappresen-
tanza
1. In genere

1 Il consiglio d'amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d'organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società.

2 Il consiglio d'amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori).

3 Almeno un amministratore dev'essere autorizzato a rappresentare la società.

4 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d'amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all'elenco di cui all'articolo 697I, sempre che l'elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario.⁵⁹⁰

Art. 718a⁵⁹¹

2. Estensione
e limitazione

1 Le persone autorizzate a rappresentare la società possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale.

2 Una limitazione di questo potere di rappresentanza è senza effetto per i terzi di buona fede; sono eccettuate le clausole iscritte nel registro di commercio che regolano la rappresentanza esclusiva della sede principale o di una succursale o la rappresentanza in comune della società.

Art. 718b⁵⁹²

3. Contratti tra la
società e il suo
rappresentante

Se all'atto della conclusione di un contratto la società è rappresentata dalla persona con cui conclude il contratto, questo dev'essere steso per scritto. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti per le quali la prestazione della società non supera 1000 franchi.

⁵⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁵⁹⁰ Introdotta dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

⁵⁹¹ Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁵⁹² Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

Art. 7194. Firma⁵⁹³

Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa, aggiungendo alla ditta sociale la propria firma.

Art. 720⁵⁹⁴**Art. 721**⁵⁹⁵5. Procuratori e mandatari⁵⁹⁶

Il consiglio d'amministrazione può nominare procuratori e altri mandatari.

Art. 722⁵⁹⁷

VI. Responsabilità per il fatto degli organi

La società risponde del danno che una persona, a cui è affidata la sua gestione o rappresentanza, ha cagionato con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.

Art. 723 e 724⁵⁹⁸**Art. 725**⁵⁹⁹VII. Rischio d'insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza di debiti
1. Rischio d'insolvenza

¹ Il consiglio d'amministrazione sorveglia la solvibilità della società.

² Se vi è il rischio che la società diventi insolvente, il consiglio d'amministrazione adotta provvedimenti che garantiscano la solvibilità. Nella misura del necessario, adotta altri provvedimenti di risanamento della società o ne propone l'adozione all'assemblea generale qualora siano di competenza di quest'ultima. Se necessario, presenta una domanda di moratoria concordataria.

³ Il consiglio d'amministrazione interviene con la dovuta sollecitudine.

⁵⁹³ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁵⁹⁴ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁵⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁵⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁵⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁵⁹⁸ Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁵⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

Art. 725a⁶⁰⁰

2. Perdita di capitale

1 Se dall'ultimo conto annuale risulta che gli attivi, una volta dedotti i debiti, non coprono più la metà della somma del capitale azionario e delle riserve legali da capitale e da utili non rimborsabili agli azionisti, il consiglio d'amministrazione adotta misure atte a eliminare la perdita di capitale. Se necessario, adotta altre misure di risanamento della società o ne propone l'adozione all'assemblea generale qualora siano di competenza di quest'ultima.

2 Se la società non ha un ufficio di revisione, l'ultimo conto annuale dev'essere sottoposto a revisione limitata da parte di un revisore abilitato prima di essere approvato dall'assemblea generale. Il revisore abilitato è nominato dal consiglio d'amministrazione.

3 L'obbligo di revisione secondo il capoverso 2 si estingue se il consiglio d'amministrazione presenta una domanda di moratoria concordataria.

4 Il consiglio d'amministrazione e l'ufficio di revisione o il revisore abilitato intervengono con la dovuta sollecitudine.

Art. 725b⁶⁰¹

3. Eccedenza di debiti

1 Se sussiste fondato timore che i debiti della società non siano più coperti dagli attivi, il consiglio d'amministrazione allestisce immediatamente due conti intermedi stimando rispettivamente i beni secondo il valore d'esercizio e secondo il valore di alienazione. Si può rinunciare alla stesura del conto intermedio al valore di alienazione se vi è motivo di presumere la continuazione dell'attività e se dal conto intermedio al valore d'esercizio non risulta un'eccedenza di debiti. Se non vi è motivo di presumere la continuazione dell'attività, è sufficiente stilare il conto intermedio secondo il valore di alienazione.

2 Il consiglio d'amministrazione fa verificare i conti intermedi dall'ufficio di revisione o, ove non ve ne sia alcuno, nomina un revisore abilitato a cui affidare la verifica.

3 Se da entrambi i conti intermedi risulta che la società ha un'eccedenza di debiti, il consiglio d'amministrazione ne dà avviso al giudice. Questi dichiara il fallimento o procede secondo l'articolo 173a della legge federale dell'11 aprile 1889⁶⁰² sulla esecuzione e sul fallimento.

4 L'avviso al giudice può essere omesso:

⁶⁰⁰ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁰¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁰² RS 281.1

1. se determinati creditori della società accettano di concedere una dilazione e di essere retrocessi a un grado posteriore a tutti gli altri creditori per crediti di importo almeno pari all'eccedenza dei debiti, a condizione che la retrocessione si estenda all'importo dovuto e agli interessi maturati durante l'eccedenza dei debiti; o
 2. fintanto che vi sono fondate prospettive di eliminare l'eccedenza dei debiti entro un termine adeguato, ma al più tardi 90 giorni dopo la presentazione dei conti intermedi, e di non compromettere ulteriormente il soddisfacimento dei crediti.
- ⁵ Se la società non dispone di un ufficio di revisione, gli avvisi obbligatori relativi alla verifica limitata incombono al revisore abilitato.
- ⁶ Il consiglio d'amministrazione, l'ufficio di revisione o il revisore abilitato intervengono con la dovuta sollecitudine.

Art. 725c⁶⁰³

4. Rivalutazione di fondi e partecipazioni

¹ Per eliminare una perdita di capitale secondo l'articolo 725a o un'eccedenza di debiti secondo l'articolo 725b, i fondi o le partecipazioni i cui valore reale ecceda il prezzo d'acquisto o di costo possono essere rivalutati fino a concorrenza di tale valore. L'ammontare della rivalutazione deve figurare separatamente nella riserva legale da utili come riserva di rivalutazione.

² La rivalutazione può aver luogo solo se l'ufficio di revisione o, ove non ve ne sia uno, un revisore abilitato attesta per scritto che sono adempiute le condizioni legali.

³ La riserva di rivalutazione può essere sciolta soltanto mediante conversione in capitale azionario o in capitale di partecipazione e mediante rettifica di valore o alienazione degli attivi rivalutati.

Art. 726

VIII. Revoca e sospensione⁶⁰⁴

¹ Il consiglio d'amministrazione può in ogni tempo revocare i comitati, i delegati, i direttori e gli altri procuratori e mandatari da esso nominati.

² Esso può pure sospendere in ogni tempo dal loro ufficio i procuratori e mandatari nominati dall'assemblea generale, convocando immediatamente quest'ultima.

³ Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate o sospese dal loro ufficio.

⁶⁰³ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

C.⁶⁰⁵ L'ufficio di revisione**Art. 727**

I. Obbligo di revisione
1. Revisione ordinaria

¹ Le seguenti società fanno verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo:

1. società con azioni quotate in borsa; sono considerate tali le società:
 - a. i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa,
 - b. che sono debentrici di un prestito in obbligazioni,
 - c. che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d'affari al conto di gruppo di una società secondo la lettera a o b;
- 2.⁶⁰⁶ società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti:
 - a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
 - b. cifra d'affari di 40 milioni di franchi,
 - c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;
3. società obbligate ad allestire un conto di gruppo.

^{1bis} Se i conti non sono redatti in franchi, la somma di bilancio e la cifra d'affari secondo il capoverso 1 numero 2 sono stabiliti rispettivamente in base al corso di conversione alla data di chiusura del bilancio e al corso medio annuale.⁶⁰⁷

² Si procede a una revisione ordinaria anche quando azionisti rappresentanti insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario lo chiedono.

³ Se la legge non la esige, la revisione ordinaria del conto annuale può essere prevista nello statuto o decisa dall'assemblea generale.

Art. 727a

2. Revisione limitata

¹ Se non sono date le condizioni per una revisione ordinaria, la società fa verificare il conto annuale mediante revisione limitata effettuata da un ufficio di revisione.

⁶⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

⁶⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Norme sulla revisione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5863; FF 2008 1321). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁶⁰⁷ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

² Con il consenso di tutti gli azionisti si può rinunciare alla revisione limitata se la società presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10.

³ Il consiglio d'amministrazione può chiedere agli azionisti di esprimere questo consenso per scritto. Può impartire loro un termine di almeno 20 giorni per rispondere e avvertirli che una mancata risposta sarà considerata consenso.

⁴ La rinuncia degli azionisti alla revisione limitata vale anche per gli anni successivi. Ciascun azionista ha tuttavia il diritto di chiedere una revisione limitata il più tardi dieci giorni prima dell'assemblea generale. In tal caso l'assemblea generale designa un ufficio di revisione.

⁵ Per quanto necessario, il consiglio d'amministrazione adegua lo statuto e comunica al registro di commercio la cancellazione o l'iscrizione dell'ufficio di revisione.

Art. 727b

II. Requisiti per l'ufficio di revisione
1. In caso di revisione ordinaria

¹ La società con azioni quotate in borsa designano quale ufficio di revisione un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005⁶⁰⁸ sui revisori. Esse fanno eseguire parimenti da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale le verifiche cui deve procedere, secondo le disposizioni legali, un revisore abilitato o un perito revisore abilitato.

² Le altre società soggette alla revisione ordinaria designano quale ufficio di revisione un perito revisore abilitato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori. Esse fanno eseguire parimenti da un perito revisore abilitato le verifiche cui deve procedere, secondo le disposizioni legali, un revisore abilitato.

Art. 727c

2. In caso di revisione limitata

Le società soggette alla revisione limitata designano quale ufficio di revisione un revisore abilitato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005⁶⁰⁹ sui revisori.

Art. 728

III. Revisione ordinaria
1. Indipendenza dell'ufficio di revisione

¹ L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

² Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare:

1. l'appartenenza al consiglio d'amministrazione, un'altra funzione decisionale in seno alla società o un rapporto di lavoro con essa;

⁶⁰⁸ RS 221.302

⁶⁰⁹ RS 221.302

2. una partecipazione diretta oppure un'importante partecipazione indiretta al capitale azionario o un credito o debito sostanziale nei confronti della società;
3. una relazione stretta del revisore dirigente con un membro del consiglio d'amministrazione, un'altra persona con funzione decisionale o un azionista importante;
4. la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori quale ufficio di revisione;
5. l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica;
6. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica;
7. l'accettazione di regali di valore o di vantaggi particolari.

³ Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

⁴ I dipendenti dell'ufficio di revisione che non partecipano alla revisione non possono né essere membri del consiglio d'amministrazione della società sottoposta a revisione né esercitare in essa un'altra funzione decisionale.

⁵ L'indipendenza non è data nemmeno se i requisiti di indipendenza non sono adempiuti da persone vicine all'ufficio di revisione, alle persone coinvolte nella revisione, ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione o ad altre persone con funzione decisionale.

⁶ Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche alle imprese che sono controllate dalla società o dall'ufficio di revisione o che controllano la società o l'ufficio di revisione.⁶¹⁰

Art. 728a

2. Attribuzioni dell'ufficio di revisione
a. Oggetto e portata della verifica

¹ L'ufficio di revisione verifica se:

1. il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo siano conformi alle disposizioni legali, allo statuto e alla normativa tecnica prescelta;

⁶¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

2. la proposta del consiglio d'amministrazione all'assemblea generale sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto;
3. esista un sistema di controllo interno;
- 4.⁶¹¹ nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, la relazione sulle retribuzioni sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto.

² Nell'eseguire la verifica e nel determinarne la portata l'ufficio di revisione tiene conto del sistema di controllo interno.

³ La gestione del consiglio d'amministrazione non è oggetto della verifica da parte dell'ufficio di revisione.

Art. 728b

b. Relazione di revisione

¹ L'ufficio di revisione presenta al consiglio d'amministrazione una relazione completa con le sue constatazioni circa il rendiconto e il sistema di controllo interno, nonché circa l'esecuzione e il risultato della revisione.

² L'ufficio di revisione presenta all'assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. La relazione contiene:

1. un parere sul risultato della verifica;
2. indicazioni sull'indipendenza;
3. indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue capacità professionali;
4. una raccomandazione circa l'approvazione, con o senza riserve, del conto annuale e del conto di gruppo oppure circa il loro rinvio al consiglio d'amministrazione.

³ Le due relazioni devono essere firmate dalla persona che ha diretto la revisione.

Art. 728c

c. Avvisi obbligatori

¹ Se accerta violazioni della legge, dello statuto o del regolamento d'organizzazione, l'ufficio di revisione ne informa per scritto il consiglio d'amministrazione.

² L'ufficio di revisione informa inoltre l'assemblea generale su violazioni della legge o dello statuto se:

1. si tratta di violazioni essenziali; o
2. nonostante il suo avviso scritto, il consiglio d'amministrazione non adotta misure adeguate.

⁶¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³ Se la società è manifestamente oberata di debiti, l'ufficio di revisione ne dà avviso al giudice qualora il consiglio d'amministrazione ometta di farlo.

Art. 729

IV. Revisione limitata
1. Indipendenza dell'ufficio di revisione⁶¹²

¹ L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

² L'ufficio di revisione può partecipare all'attività contabile e fornire altri servizi per la società da verificare. Se vi è il rischio di dover verificare propri lavori, esso adotta misure a livello organizzativo e di personale che garantiscano una verifica affidabile.

Art. 729a

2. Attribuzioni dell'ufficio di revisione
a. Oggetto e portata della verifica

¹ L'ufficio di revisione verifica se vi siano fatti dai quali si deve dedurre che:

1. il conto annuale non sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto;
2. la proposta del consiglio d'amministrazione all'assemblea generale sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio non sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto.

² La verifica si limita a interrogazioni, ad atti di verifica analitici e ad adeguate verifiche di dettaglio.

³ La gestione del consiglio d'amministrazione non è oggetto della verifica da parte dell'ufficio di revisione.

Art. 729b

b. Relazione di revisione

¹ L'ufficio di revisione presenta all'assemblea generale una relazione riassuntiva scritta sul risultato della revisione. La relazione contiene:

1. un cenno alla natura limitata della revisione;
2. un parere sul risultato della verifica;
3. indicazioni sull'indipendenza e, se del caso, sulla partecipazione all'attività contabile e su altri servizi forniti per la società da verificare;
4. indicazioni sulla persona che ha diretto la revisione e sulle sue capacità professionali.

² La relazione deve essere firmata dalla persona che ha diretto la revisione.

⁶¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 729c

c. Avvisi obbligatori

Se la società è manifestamente oberata di debiti, l'ufficio di revisione ne dà avviso al giudice qualora il consiglio d'amministrazione ometta di farlo.

Art. 730

V. Disposizioni comuni

1. Nomina dell'ufficio di revisione

¹ L'assemblea generale nomina l'ufficio di revisione.

² Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone.

³ Servizi pubblici di controllo delle finanze o loro collaboratori possono essere nominati quale ufficio di revisione se soddisfanno ai requisiti della presente legge. Le disposizioni sull'indipendenza dell'ufficio di revisione si applicano per analogia.

⁴ Almeno un membro dell'ufficio di revisione deve avere in Svizzera il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro di commercio.

Art. 730a

2. Durata del mandato dell'ufficio di revisione

¹ L'ufficio di revisione è nominato per un periodo da uno a tre esercizi. Il suo mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione.

² In caso di revisione ordinaria, la persona che dirige la revisione può esercitare il mandato per sette anni al massimo. Essa può riprendere il medesimo mandato solo dopo un intervallo di tre anni.

³ Nel dare le proprie dimissioni, l'ufficio di revisione ne indica i motivi al consiglio d'amministrazione; questo li comunica all'assemblea generale successiva.

⁴ L'assemblea generale può revocare l'ufficio di revisione soltanto per gravi motivi.⁶¹³

Art. 730b

3. Raggiugli e segreto

¹ Il consiglio d'amministrazione consegna all'ufficio di revisione tutti i documenti e gli fornisce, su richiesta anche per scritto, i raggiugli di cui questo ha bisogno per adempiere i suoi compiti.

² L'ufficio di revisione è tenuto a salvaguardare il segreto sulle sue constatazioni, sempre che la legge non lo obblighi a comunicarle. Nell'allestire la sua relazione, dare avvisi e fornire raggiugli all'assemblea generale, esso è tenuto a salvaguardare i segreti d'affari della società.

⁶¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 730c

4. Documentazione e conservazione

¹ L'ufficio di revisione documenta tutti i servizi di revisione da esso effettuati e conserva per almeno dieci anni le relazioni di revisione e tutti i documenti essenziali. Durante lo stesso periodo, i dati elettronici devono poter essere resi nuovamente leggibili.

² I documenti devono consentire di verificare in modo efficiente l'osservanza delle disposizioni legali.

Art. 731

5. Approvazione dei conti e impiego dell'utile

¹ Per le società obbligate a far verificare il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo da un ufficio di revisione, la relazione di revisione deve essere presentata prima che l'assemblea generale approvi il conto annuale e il conto di gruppo e decida sull'impiego dell'utile derivante dal bilancio.

² In caso di revisione ordinaria, l'ufficio di revisione deve presenziare all'assemblea generale. Mediante decisione unanime, l'assemblea generale può rinunciare alla presenza dell'ufficio di revisione.

³ Se la necessaria relazione di revisione non è disponibile, le decisioni sull'approvazione del conto annuale e del conto di gruppo e sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio sono nulle. Se le disposizioni concernenti la presenza dell'ufficio di revisione sono disattese, tali decisioni sono impugnabili.

Art. 731a

6. Norme speciali

¹ Lo statuto e l'assemblea generale possono disciplinare in modo più dettagliato l'organizzazione dell'ufficio di revisione ed estenderne le attribuzioni.

² All'ufficio di revisione non possono essere affidate né attribuzioni che incombono al consiglio d'amministrazione né attribuzioni che ne compromettono l'indipendenza.

³ L'assemblea generale può nominare periti per l'esame della gestione o di singole parti di essa.

D.⁶¹⁴ Lacune nell'organizzazione della società

Art. 731b

¹ Un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie in presenza delle seguenti lacune nell'organizzazione della società:

1. la società è priva di uno degli organi prescritti;
2. uno degli organi prescritti della società non è composto correttamente;
3. la società non tiene conformemente alle prescrizioni il libro delle azioni o l'elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati;
4. la società ha emesso azioni al portatore senza avere titoli di partecipazione quotati in borsa o senza che le azioni al portatore rivestano la forma di titoli contabili;
5. la società non ha più domicilio legale presso la sua sede.⁶¹⁵

^{1bis} Il giudice può segnatamente:

1. assegnare alla società, sotto comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale;
2. nominare l'organo mancante o un commissario;
3. pronunciare lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.⁶¹⁶

² Se nomina l'organo mancante o un commissario, il giudice ne determina la durata del mandato. Obbliga la società a farsi carico delle spese e a versare un anticipo alle persone nominate.

³ In caso di gravi motivi, la società può chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.

⁴ Tosto che si accorgano che l'attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società, i liquidatori incaricati di liquidare la società conformemente alle disposizioni sul fallimento devono darne notizia al giudice; questi pronuncerà il fallimento.⁶¹⁷

⁶¹⁴ Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁶¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° gen. 2021, il n. 4 è in vigore dal 1° mag. 2021 (RU **2019** 3161, **2020** 957; FF **2019** 275).

⁶¹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU **2019** 3161; FF **2019** 275).

⁶¹⁷ Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 957; FF **2015** 2849).

Capo quarto: ⁶¹⁸**Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa****Art. 732**

A. Campo d'applicazione

1 Le disposizioni del presente capo si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa.

2 Le altre società possono prevedere nello statuto che il presente capo si applichi in tutto o in parte.

Art. 732a*Abrogato***Art. 733**

B. Comitato di retribuzione

1 L'assemblea generale nomina individualmente i membri del comitato di retribuzione.

2 È eleggibile soltanto chi è membro del consiglio d'amministrazione.

3 Il mandato termina alla fine della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

4 Se il comitato di retribuzione non è al completo, il consiglio d'amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell'organizzazione.

5 Lo statuto stabilisce i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione.

Art. 734C. Relazione sulle retribuzioni
I. In genere

1 Il consiglio d'amministrazione allestisce annualmente una relazione scritta sulle retribuzioni.

2 Le disposizioni del titolo trentesimosecondo concernenti i principi della presentazione regolare dei conti, la presentazione, la moneta e la lingua nonché la tenuta e conservazione dei libri sono applicabili per analogia alla relazione sulle retribuzioni.

3 Alla comunicazione e alla pubblicazione della relazione sulle retribuzioni sono applicabili per analogia le disposizioni sulla comunicazione e la pubblicazione della relazione sulla gestione.

⁶¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023, art.734/ il 1° gen. 2021 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 734a

II. Retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo

¹ Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicate tutte le retribuzioni che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente:

1. ai membri attuali del consiglio d'amministrazione;
2. ai membri attuali della direzione;
3. ai membri attuali del consiglio consultivo;
4. a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l'attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società; sono eccettuate le prestazioni della previdenza professionale.

² Sono considerate retribuzioni in particolare:

1. gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
2. i tantièmes, le partecipazioni alla cifra d'affari e altre forme di partecipazione al risultato dell'esercizio;
3. le prestazioni di servizi e le prestazioni in natura;
4. l'attribuzione di titoli di partecipazione, di diritti di conversione e d'opzione;
5. le indennità d'assunzione;
6. le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni e altre forme di garanzia;
7. la rinuncia a crediti;
8. le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l'entità;
9. tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari;
10. le indennità legate a un divieto di concorrenza.

³ Le indicazioni concernenti le retribuzioni comprendono:

1. l'importo totale corrisposto al consiglio d'amministrazione e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
2. l'importo totale corrisposto alla direzione e l'importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
3. l'importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l'importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
4. se del caso, il nome e la funzione dei membri della direzione cui sono stati corrisposti importi aggiuntivi.

Art. 734b

III. Mutui e crediti al consiglio d'amministrazione, alla direzione e al consiglio consultivo

¹ Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati:

1. i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
2. i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

² Alle indicazioni sui mutui e i crediti si applica per analogia l'articolo 734a capoverso 3.

Art. 734c

IV. Retribuzioni, mutui e crediti a persone vicine

¹ Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati separatamente:

1. le retribuzioni non usuali sul mercato che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente a persone vicine a membri attuali ed ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
2. i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a membri attuali o ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

² Non è necessario indicare i nominativi delle persone vicine.

³ Per il rimanente, si applicano le disposizioni concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni, ai mutui e ai crediti concessi ai membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

Art. 734d

V. Diritti di partecipazione e opzioni su tali diritti

Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati i diritti di partecipazione alla società e le opzioni su tali diritti di ciascun membro attuale del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, e delle persone a lui vicine, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.

Art. 734e

VI. Attività in altre imprese

¹ La relazione sulle retribuzioni menziona le funzioni di cui all'articolo 626 capoverso 2 numero 1 svolte in altre imprese da membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

² Vanno indicati il nominativo del membro, la denominazione dell'impresa e la funzione svolta.

Art. 734⁶¹⁹

VII. Rappresen-
tanza dei sessi
nel consiglio
d'amministrazione
e nella dire-
zione

Se uno dei sessi non è rappresentato almeno in ragione del 30 per cento nel consiglio d'amministrazione e almeno in ragione del 20 per cento nella direzione di una società che supera i valori soglia di cui all'articolo 727 capoverso 1 numero 2, la relazione sulle retribuzioni indica:

1. i motivi per i quali il sesso in questione non è rappresentato come previsto; e
2. i provvedimenti per promuoverne la rappresentanza.

Art. 735

D. Voto dell'as-
semblea generale
I. Retribuzioni

¹ L'assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d'amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società.

² Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l'assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni.

³ Devono essere rispettate le seguenti regole:

1. l'assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni;
2. l'assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
3. il voto dell'assemblea generale ha carattere vincolante;
4. in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell'assemblea generale.

Art. 735a

II. Importo ag-
giuntivo per la
direzio

¹ Nel caso in cui l'assemblea generale voti a titolo prospettivo sulle retribuzioni della direzione, lo statuto può prevedere un importo aggiuntivo per le retribuzioni dei membri della direzione nominati dopo il voto.

² L'importo aggiuntivo può essere utilizzato soltanto se l'importo totale deciso dall'assemblea generale per le retribuzioni della direzione non è sufficiente per retribuire il nuovo membro fino al successivo voto dell'assemblea generale.

³ L'assemblea generale non vota sull'importo aggiuntivo utilizzato.

Art. 735b

E. Durata dei
contratti

¹ La durata dei contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione non deve superare la durata del mandato.

⁶¹⁹ Vedi anche l'art. 4 delle disp. trans. della mod. del 19 giu. 2020 alla fine del presente testo.

² La durata dei contratti a tempo determinato e il termine di disdetta dei contratti a tempo indeterminato che prevedono le retribuzioni dei membri della direzione e del consiglio consultivo non devono superare un anno.

Art. 735c

F. Retribuzioni vietate
I. Nella società

Le seguenti retribuzioni di membri attuali ed ex membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo o di persone loro vicine sono vietate:

1. le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto; non sono considerate indennità di partenza le retribuzioni dovute fino alla fine del contratto;
2. le indennità per un divieto di concorrenza che superano la media delle retribuzioni dei tre ultimi esercizi o quelle per un divieto di concorrenza che non è giustificato dall'uso commerciale;
3. le retribuzioni non usuali sul mercato per un'attività precedentemente svolta in veste di organo della società;
4. le indennità d'assunzione che non compensano uno svantaggio finanziario comprovabile;
5. le retribuzioni anticipate;
6. le provvigioni per l'assunzione o il trasferimento di imprese o parti d'impresa;
7. i mutui, i crediti e le prestazioni previdenziali al di fuori della previdenza professionale e le retribuzioni in funzione del risultato i cui principi non sono previsti dallo statuto;
8. l'attribuzione di titoli di partecipazione, diritti di conversione e di opzione i cui principi non sono previsti nello statuto.

Art. 735d

II. Nel gruppo

Sono vietate le retribuzioni a membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, o a persone loro vicine, per attività presso imprese controllate dalla società, se tali retribuzioni:

1. sarebbero vietate se fossero corrisposte direttamente dalla società;
2. non sono previste nello statuto; o
3. non sono state approvate dall'assemblea generale della società.

Capo quinto: Scioglimento della società

Art. 736

A. Scioglimento
in genere
I. Cause

¹ La società si scioglie:

1. in conformità dello statuto;
2. per deliberazione dell'assemblea generale che risulti da atto pubblico;
3. per la dichiarazione del suo fallimento;
- 4.⁶²⁰ per sentenza del giudice, quando azionisti che rappresentino insieme il 10 per cento almeno del capitale azionario o dei voti chiedano per gravi motivi lo scioglimento;
5. per gli altri motivi previsti dalla legge.

² Nel caso dell'azione di scioglimento per gravi motivi il giudice può, anziché pronunciare lo scioglimento, ordinare un'altra soluzione adeguata e sopportabile per gli interessati.⁶²¹

Art. 737⁶²²

II. Iscrizione nel
registro di com-
mercio

¹ Lo scioglimento della società deve essere iscritto nel registro di commercio.

² Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi ne informa senza indugio l'ufficio del registro di commercio.

³ Se è sciolta per altri motivi, la società notifica lo scioglimento all'ufficio del registro di commercio.

Art. 738⁶²³

III. Conseguenze

La società sciolta entra in liquidazione, tranne nei casi di fusione, di scissione o di trasferimento del suo patrimonio a una corporazione di diritto pubblico.

⁶²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶²¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶²³ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

Art. 739

B. Scioglimento
seguito da liqui-
dazione

I. Condizione
della società du-
rante la liquida-
zione

¹ Finché non siano regolati anche i rapporti con gli azionisti, la società che entra in liquidazione conserva la personalità giuridica e la ditta, quest'ultima tuttavia con l'aggiunta «in liquidazione».

² Con l'inizio della liquidazione, i poteri degli organi sociali sono limitati agli atti che sono necessari alla liquidazione medesima e che per la loro natura non possono essere eseguiti dai liquidatori.

Art. 740

II. Nomina e re-
voca dei liquida-
tori

1. Nomina⁶²⁴

¹ La liquidazione spetta al consiglio d'amministrazione, salvo che dallo statuto o da una deliberazione dell'assemblea generale non sia rimessa ad altre persone.

² I liquidatori devono essere notificati dal consiglio d'amministrazione per l'iscrizione nel registro di commercio, anche se la liquidazione è curata dall'amministrazione.

³ Uno almeno dei liquidatori deve essere domiciliato in Svizzera e avere la facoltà di rappresentare la società.⁶²⁵

⁴ Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi nomina i liquidatori.⁶²⁶

⁵ In caso di fallimento, la liquidazione spetta all'amministrazione di questo in conformità delle norme sul fallimento. Gli organi della società conservano la facoltà di rappresentarla solo in quanto una rappresentanza da parte loro sia ancora necessaria.

Art. 741⁶²⁷

2. Revoca

¹ L'assemblea generale può revocare in ogni momento i liquidatori da essa nominati.

² Ad istanza di un azionista il giudice può, quando esistano gravi motivi, revocare i liquidatori e, quando occorra, nominarne altri.

⁶²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁶²⁵ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

⁶²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁶²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

Art. 742

III. Attribuzioni
dei liquidatori
1. Bilancio. Dif-
fida ai creditori

¹ I liquidatori, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono allestire un bilancio.

² I creditori devono essere informati dello scioglimento della società e diffidati a notificare i loro crediti; quelli indicati nei libri commerciali od altrimenti conosciuti, mediante particolare comunicazione; quelli sconosciuti o dei quali si ignora il domicilio, mediante pubblico avviso nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* e, inoltre, nelle forme prescritte dallo statuto.

Art. 743

2. Altri compiti

¹ I liquidatori devono ultimare gli affari in corso, esigere il pagamento delle somme che fossero ancora dovute sulle azioni, realizzare in contanti l'attivo ed adempiere gli obblighi della società in quanto dal bilancio e dalla diffida ai creditori non risulti che l'attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società.

² Tosto che si accorgano che l'attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società, essi devono darne notizia al giudice; questi pronuncerà il fallimento.

³ Essi rappresentano la società nei negozi giuridici, che la liquidazione implica, possono stare per essa in giudizio, transigere, compromettere e intraprendere anche nuove operazioni che siano necessarie.

⁴ Essi possono realizzare l'attivo anche ad offerte private, salvo che l'assemblea generale non abbia preso una diversa deliberazione.

⁵ Se la liquidazione si protrae, i liquidatori devono allestire annualmente un conto intermedio.

⁶ La società risponde del danno che un liquidatore cagiona con atti illeciti commessi nell'esercizio delle sue incombenze.

Art. 744

3. Protezione dei
creditori

¹ Qualora dei creditori conosciuti abbiano ommesso di notificare i loro crediti, il totale di questi sarà depositato in giudizio.

² Sarà parimente depositato in giudizio l'importo delle obbligazioni non ancora scadute o litigiose della società, salvo che non sia data ai creditori un'equivalente garanzia o che la ripartizione del patrimonio sociale non sia differita fino all'adempimento delle obbligazioni medesime.

Art. 745

4. Ripartizione del patrimonio

¹ Estinti i debiti, il patrimonio della società disciolta è, salvo disposizione contraria dello statuto, ripartito tra gli azionisti nella misura dei versamenti da essi eseguiti e tenuto conto dei privilegi inerenti a determinate categorie di azioni.⁶²⁸

² La ripartizione non può farsi prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui la diffida ai creditori fu pubblicata.⁶²⁹

³ Si può procedere alla ripartizione già dopo tre mesi qualora un perito revisore abilitato confermi che i debiti sono estinti e dalle circostanze può essere dedotto che non è messo in pericolo alcun interesse di terzi.⁶³⁰

Art. 746

IV. Cancellazione nel registro di commercio

Terminata la liquidazione, i liquidatori devono notificare all'ufficio del registro di commercio l'estinzione della ditta.

Art. 747⁶³¹

V. Conservazione del libro delle azioni, dei libri della società e dell'elenco

¹ Il libro delle azioni, i libri della società e l'elenco di cui all'articolo 697I, nonché i documenti giustificativi su cui si fonda, devono essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni a contare dalla cancellazione della società. Tale luogo è designato dai liquidatori o, in mancanza d'accordo tra di essi, dall'ufficio del registro di commercio.

² Il libro delle azioni e l'elenco devono essere tenuti in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

Art. 748 a 750⁶³²C. Scioglimento senza liquidazione
I. ...

⁶²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁶²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁶³⁰ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁶³¹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

⁶³² Abrogati dall'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765).

Art. 751

II. Assunzione da parte di una corporazione di diritto pubblico

¹ Qualora il patrimonio di una società anonima sia assunto dalla Confederazione, da un Cantone oppure, con la garanzia di questo, da un distretto o da un Comune, la liquidazione può essere contrattualmente esclusa col consenso dell'assemblea generale.

² La deliberazione dell'assemblea generale dev'essere presa in conformità delle norme riguardanti lo scioglimento e dev'essere notificata all'ufficio del registro di commercio.

³ Con l'iscrizione di tale deliberazione il trasferimento dell'attivo e del passivo della società è compiuto e la ditta sociale dev'essere cancellata.

Capo sesto: Responsabilità**Art. 752⁶³³**

A. Fattispecie
I. ...

Art. 753⁶³⁴

II. Responsabilità per la costituzione

I promotori, gli amministratori e tutti coloro che cooperano alla costituzione di una società sono responsabili sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della società per il danno loro cagionato:

- 1.⁶³⁵ indicando in modo inesatto o suscettibile d'indurre in errore, sottacendo o dissimulando, intenzionalmente o per negligenza, conferimenti in natura o vantaggi speciali accordati ad azionisti o ad altri, nello statuto, in una relazione dei promotori o d'aumento del capitale, o agendo in altro modo contrario alla legge in occasione dell'approvazione di una misura di tal genere;
2. facendo iscrivere, intenzionalmente o per negligenza, la società nel registro di commercio in base ad un'attestazione o a un documento contenenti indicazioni inesatte;
3. contribuendo scientemente a far accettare sottoscrizioni da persone insolventi.

⁶³³ Abrogato dall'all. n. 1 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4417; FF **2015** 7293).

⁶³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

⁶³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

Art. 754⁶³⁶

III. Responsabilità per l'amministrazione, la gestione e la liquidazione

¹ Gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o della liquidazione sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti.

² Chi in modo lecito, delega a un altro organo l'adempimento di un'attribuzione è responsabile del danno da questo cagionato, in quanto non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nello sceglierlo, nell'istruirlo e nel vigilarlo.

Art. 755⁶³⁷

IV. Responsabilità per la revisione

¹ Tutti coloro che si occupano della verifica del conto annuale o di gruppo, della costituzione, dell'aumento o della riduzione del capitale sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti.

² Se la verifica è stata eseguita da un servizio pubblico di controllo delle finanze o da uno dei suoi membri, la responsabilità incombe all'ente pubblico preposto a tale servizio. Il regresso nei confronti delle persone che hanno partecipato alla verifica è retto dal diritto pubblico.⁶³⁸

Art. 756⁶³⁹

B. Danno subito dalla società
I. Pretese fuori del fallimento

¹ Per chiedere il risarcimento del danno causato alla società possono agire in giudizio, oltre la società, anche i singoli azionisti. La domanda di questi ultimi può tendere solo a far ottenere una prestazione alla società.

² L'assemblea generale può deliberare che la società proponga l'azione di responsabilità. Può incaricare il consiglio d'amministrazione o un rappresentante di condurre la causa.⁶⁴⁰

⁶³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁶³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁶³⁸ Introdotta dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

⁶³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁶⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 757⁶⁴¹

II. Pretese nel fallimento

¹ Nel fallimento della società lesa, anche i creditori della stessa hanno diritto di chiedere che alla società sia risarcito il danno da essa subito. Incombe nondimeno in primo luogo all'amministrazione del fallimento di far valere le pretese degli azionisti e dei creditori della società.

² Se l'amministrazione del fallimento rinuncia a far valere tali pretese, ogni azionista o creditore della società è legittimato ad esercitarle. Il ricavato è destinato dapprima a coprire, secondo le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889⁶⁴² sull'esecuzione e sul fallimento, le pretese dei creditori che hanno agito in giudizio. All'eccedenza partecipano gli azionisti che hanno agito in giudizio nella misura della loro partecipazione alla società; il resto entra nella massa.

³ È fatta salva la cessione delle pretese della società, giusta l'articolo 260 della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento.

⁴ Nel calcolare il danno subito dalla società non sono presi in considerazione i crediti dei creditori sociali che hanno accettato di essere relegati a un grado posteriore a quello di tutti gli altri creditori.⁶⁴³

Art. 758⁶⁴⁴

III. Effetti del discarico

¹ La deliberazione di discarico presa dall'assemblea generale vale solo per i fatti noti ed è opponibile solo alla società e agli azionisti che l'abbiano approvata o che abbiano acquistato le azioni dopo aver avuto conoscenza del discarico.

² Il diritto d'agire degli altri azionisti si estingue dodici mesi dopo la deliberazione di discarico. Il termine resta sospeso durante la procedura d'istituzione di una verifica speciale e durante l'esecuzione della verifica.⁶⁴⁵

Art. 759⁶⁴⁶

C. Solidarietà e regresso

¹ Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di esse risponde solidalmente con le altre, in quanto il danno possa esserle imputato personalmente, tenuto conto della colpa rispettiva e delle circostanze.

⁶⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁶⁴² RS 281.1

⁶⁴³ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁶⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

² L'attore può agire per l'intero danno contro più responsabili e domandare che il giudice determini nello stesso procedimento il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti.

³ Il regresso tra più responsabili è determinato dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze.

Art. 760⁶⁴⁷

D. Prescrizione ¹ Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui ha avuto luogo o è cessato l'atto che ha causato il danno. Il termine rimane sospeso durante la procedura d'istituzione di una verifica speciale e durante l'esecuzione della verifica.⁶⁴⁸

² Se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, l'azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

Art. 761⁶⁴⁹

Capo settimo: Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico

Art. 762

¹ Nelle società anonime nelle quali una corporazione di diritto pubblico, come la Confederazione, un Cantone, un distretto o un Comune, ha un interesse pubblico, lo statuto può concedere alla corporazione, anche non azionista, il diritto di delegare una o più persone a rappresentarla nel consiglio d'amministrazione o nell'ufficio di revisione.⁶⁵⁰

⁶⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343; FF **2014** 211).

⁶⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁶⁴⁹ Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2355; FF **1999** III 2427).

⁶⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU **1992** 733; FF **1983** II 713).

² In siffatte società, come pure nelle imprese miste, alle quali una corporazione di diritto pubblico partecipa come azionista, il diritto di revocare gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico spetta soltanto a quest'ultima.

³ Gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di quelli nominati dall'assemblea generale.⁶⁵¹

⁴ Per gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico, questa risponde verso la società, gli azionisti e i creditori, salvo il regresso secondo il diritto federale o cantonale.

⁵ Il diritto della corporazione di diritto pubblico di delegare una o più persone a rappresentarla nel consiglio d'amministrazione oppure di revocarle sussiste anche nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.⁶⁵²

Capo ottavo: Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge

Art. 763

¹ Le disposizioni sulla società anonima non si applicano alle società ed agli istituti, come banche, casse d'assicurazione ed imprese di elettricità, creati da speciali leggi cantonali e amministrati con la cooperazione di pubbliche autorità, neppure se il capitale sia stato in tutto o in parte diviso in azioni e conferito anche da persone private, purché il Cantone assuma la responsabilità sussidiaria per i debiti della società.

² Le disposizioni sulla società anonima non si applicano alle società ed agli istituti creati anteriormente al 1° gennaio 1883 da speciali leggi cantonali e amministrati con la cooperazione di pubbliche autorità, sebbene il Cantone non assuma la responsabilità sussidiaria per i debiti della società.

Titolo ventesimosettimo: Della società in accomandita per azioni

Art. 764

A. Nozione

¹ La società in accomandita per azioni è quella il cui capitale è diviso in azioni e nella quale uno o più soci sono responsabili verso i creditori

⁶⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁶⁵² Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

della società illimitatamente ed in solido come i soci nella società in nome collettivo.

² Salvo disposizione contraria, alla società in accomandita per azioni si applicano le norme riguardanti la società anonima.

³ Qualora il capitale accomandato non sia diviso in azioni, ma in parti che regolano soltanto la misura della partecipazione di più accomandanti, si applicheranno le norme riguardanti la società in accomandita.

Art. 765

B. Amministrazione
I. Designazione e poteri

¹ I soci illimitatamente responsabili formano l'amministrazione della società in accomandita per azioni. Spettano loro la gestione e la rappresentanza della società. Lo statuto deve indicare i loro nomi.

² ...⁶⁵³

³ Ogni cambiamento dei soci illimitatamente responsabili esige il consenso dei membri che rimangono a far parte dell'amministrazione ed una modificazione dello statuto.

Art. 766

II. Annunzia a deliberazioni dell'assemblea generale

Le deliberazioni dell'assemblea generale riguardanti il cambiamento dello scopo sociale, l'allargamento od il restringimento della cerchia d'affari della società, la proroga della durata statutaria della medesima non sono valide senza il consenso di tutti gli amministratori.

Art. 767

III. Revoca della gestione e della rappresentanza

¹ Agli amministratori possono essere tolte la gestione e la rappresentanza della società alle medesime condizioni che ad un socio in nome collettivo.

² La revoca estingue la responsabilità illimitata del socio per gli obblighi della società nati posteriormente.

Art. 768

C. Ufficio di vigilanza
I. Designazione ed attribuzioni

¹ La società in accomandita per azioni deve avere un ufficio di vigilanza incaricato della revisione e d'una sorveglianza permanente della gestione; lo statuto può conferirgli anche altre attribuzioni.

² Gli amministratori non hanno diritto di voto nella nomina dell'ufficio di vigilanza.

³ I membri dell'ufficio di vigilanza devono essere iscritti nel registro di commercio.

⁶⁵³ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 769

II. Azione di responsabilità

¹ L'ufficio di vigilanza può, in nome della società, chiedere conto della gestione agli amministratori e convenirli in giudizio.

² Quando siavi dolo d'amministratori, l'ufficio di vigilanza può convenirli in giudizio anche contro la volontà dell'assemblea generale.

Art. 770

D. Scioglimento

¹ La società cessa per effetto dell'uscita, della morte, dell'incapacità civile o del fallimento di tutti i soci illimitatamente responsabili.

² Lo scioglimento della società in accomandita per azioni soggiace del resto alle disposizioni che reggono lo scioglimento della società anonima; tuttavia solo col consenso dell'amministrazione la società può essere sciolta mediante una deliberazione dell'assemblea generale prima del termine fissato nello statuto.

³ ...⁶⁵⁴

Art. 771

E. Disdetta

¹ Il socio illimitatamente responsabile può dar disdetta come un socio in nome collettivo.

² Quando uno tra più soci illimitatamente responsabili dia disdetta, la società è continuata dagli altri, salvo disposizione contraria dello statuto.

Titolo ventesimottavo:⁶⁵⁵ Della società a garanzia limitata**Capo primo: Disposizioni generali****Art. 772**

A. Nozione

¹ La società a garanzia limitata è una società di capitali di carattere personale cui partecipano una o più persone o società commerciali. Il capitale sociale è stabilito nello statuto. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale.

² Ciascun socio partecipa al capitale sociale con almeno una quota sociale. Lo statuto può obbligare i soci a effettuare versamenti supplementivi o a fornire prestazioni accessorie.

⁶⁵⁴ Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765).

⁶⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 773⁶⁵⁶

B. Capitale sociale

¹ Il capitale sociale non può essere inferiore a 20 000 franchi.

² Il capitale sociale può essere espresso nella moneta estera più importante per l'attività dell'impresa. Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti il capitale azionario in una moneta estera si applicano per analogia.

Art. 774

C. Quote sociali

¹ Le quote sociali hanno un valore nominale superiore a zero.⁶⁵⁷

² Le quote sociali devono essere emesse almeno al valore nominale.

Art. 774a

D. Buoni di godimento

Lo statuto può prevedere l'emissione di buoni di godimento; le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia.

Art. 775⁶⁵⁸

E. ...

Art. 776

F. Statuto

I. Disposizioni richieste dalla legge

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:⁶⁵⁹

1. la ditta e la sede della società;
2. lo scopo della società;
3. l'importo del capitale sociale nonché il numero e il valore nominale delle quote sociali;
- 4.⁶⁶⁰ la forma delle comunicazioni della società ai soci.

Art. 776a⁶⁶¹

II. ...

⁶⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁵⁸ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁶¹ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 777

G. Costituzione
I. Atto costitutivo

¹ La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società a garanzia limitata, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.

² In questo atto costitutivo i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che:

1. tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte;
2. i conferimenti corrispondono al prezzo totale di emissione;
- 3.⁶⁶² al momento della firma dell'atto costitutivo, i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto;
4. accettano l'obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie;
- 5.⁶⁶³ non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

Art. 777a

II. Sottoscrizione delle quote sociali

¹ Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere l'indicazione del numero, del valore nominale, del prezzo di emissione e delle eventuali categorie delle quote sociali.

² L'atto di sottoscrizione deve rinviare alle disposizioni statutarie concernenti:

1. l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi;
2. l'obbligo di fornire prestazioni accessorie;
3. il divieto di concorrenza imposto ai soci;
4. i diritti preferenziali, di prelazione e di compera dei soci o della società;
5. le pene convenzionali.

Art. 777b

III. Documenti giustificativi

¹ Il pubblico ufficiale menziona nell'atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori.

² All'atto costitutivo devono essere acclusi:

1. lo statuto;

⁶⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁶³ Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio) (RU 2020 957; FF 2015 2849). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

2. la relazione sulla costituzione;
3. l'attestazione di verifica;
4. l'attestazione di deposito dei conferimenti in denaro;
5. i contratti riguardanti i conferimenti in natura;
- 6.⁶⁶⁴ ...

Art. 777c

- IV. Conferimenti
- 1 All'atto della costituzione, per ogni quota sociale deve essere effettuato un conferimento corrispondente al prezzo di emissione.
 - 2 Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia:
 - 1.⁶⁶⁵ all'indicazione nello statuto dei conferimenti in natura, delle compensazioni e dei vantaggi speciali;
 - 2.⁶⁶⁶ ...
 3. alla prestazione e alla verifica dei conferimenti.

Art. 778

- H. Iscrizione nel registro di commercio
I. Società
- La società deve essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

Art. 778a⁶⁶⁷

II. ...

Art. 779

- J. Acquisto della personalità
I. Momento; mancanza dei requisiti
- 1 La società acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio.
 - 2 Acquista la personalità anche se le condizioni d'iscrizione non sono di fatto adempiute.
 - 3 Se gli interessi di creditori o di soci sono gravemente minacciati o lesi poiché all'atto della costituzione della società non sono state adempiute condizioni legali o statutarie, il giudice può, ad istanza di uno di loro, pronunciare lo scioglimento della società.

⁶⁶⁴ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁶⁶ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁶⁷ Abrogato dal n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).

⁴ L'azione si estingue se non è proposta entro tre mesi dalla pubblicazione della costituzione della società nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 779a

II. Impegni contratti prima dell'iscrizione

¹ Le persone che agiscono in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio ne rispondono personalmente e in solido.

² Se entro tre mesi dall'iscrizione la società assume impegni espressamente contratti in suo nome, le persone che li hanno contratti ne sono liberate e ne risponde soltanto la società.

Art. 780⁶⁶⁸

K. Modificazione dello statuto

La deliberazione dell'assemblea dei soci o dei gerenti che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio.

Art. 781

L. Aumento del capitale sociale

¹ L'assemblea dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale.

² L'aumento è eseguito dai gerenti.

³ La sottoscrizione delle quote sociali e i conferimenti sono retti dalle disposizioni concernenti la costituzione della società. Il rinvio ai diritti e agli obblighi statutari non è necessario se il sottoscrittore è già socio. Alla scheda di sottoscrizione si applicano inoltre per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'aumento del capitale azionario. L'offerta pubblica di sottoscrizione delle quote sociali è esclusa.⁶⁶⁹

⁴ L'aumento del capitale sociale dev'essere notificato per l'iscrizione nel registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea dei soci; in caso contrario la deliberazione decade.⁶⁷⁰

⁵ Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'aumento ordinario del capitale azionario si applicano per analogia:

1. alla forma e al contenuto della deliberazione dell'assemblea dei soci;
2. al diritto di opzione dei soci;
3. all'aumento del capitale sociale mediante capitale proprio;

⁶⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).

⁶⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

4. alla relazione sull'aumento del capitale e all'attestazione di verifica;
5. alla modifica dello statuto e agli accertamenti dei gerenti;
6. all'iscrizione dell'aumento del capitale sociale nel registro di commercio e alla nullità dei titoli emessi prima dell'iscrizione.

Art. 782

M. Riduzione del capitale sociale

- ¹ L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale.
- ² Il capitale sociale può essere ridotto a una somma inferiore a 20 000 franchi soltanto se è simultaneamente aumentato almeno sino a concorrenza di questo ammontare.⁶⁷¹
- ³ Il capitale sociale può essere ridotto al fine di eliminare un'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite soltanto se i soci hanno integralmente effettuato i versamenti suppletivi previsti nello statuto.
- ⁴ Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la riduzione del capitale azionario.

Art. 783

N. Acquisto di quote sociali proprie

- ¹ La società può acquistare quote sociali proprie soltanto se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'importo dei mezzi necessari per l'acquisto e se il valore nominale complessivo di tali quote non eccede il 10 per cento del capitale sociale.
- ² Se sono acquistate quote sociali nell'ambito di una restrizione della trasferibilità o del recesso o dell'esclusione di un socio, il limite massimo è del 35 per cento. Nella misura in cui eccedono complessivamente il 10 per cento del capitale sociale, le quote sociali proprie devono, entro due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale.
- ³ Se alle quote sociali da acquistare è connesso un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, tale obbligo deve essere soppresso prima dell'acquisto.
- ⁴ Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'acquisto di azioni proprie.

⁶⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Capo secondo: Diritti e obblighi dei soci

Art. 784

- A. Quote sociali
I. Titolo
- ¹ Titoli relativi a quote sociali possono essere emessi soltanto come documenti probatori o come titoli nominativi.
- ² I titoli emessi devono rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l'atto di sottoscrizione delle quote sociali.

Art. 785

- II. Trasferimento
1. Cessione
a. Forma
- ¹ La cessione di quote sociali e la promessa di stipulare tale cessione richiedono la forma scritta.
- ² Il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l'atto di sottoscrizione delle quote sociali, salvo che l'acquirente sia già socio.⁶⁷²

Art. 786

- b. Esigenze in materia di approvazione
- ¹ La cessione di quote sociali richiede l'approvazione dell'assemblea dei soci. Quest'ultima può rifiutare l'approvazione senza indicarne i motivi.
- ² Lo statuto può derogare a quanto disposto nel capoverso 1:
1. rinunciando all'esigenza dell'approvazione della cessione;
 2. stabilendo i motivi che giustificano il rifiuto dell'approvazione della cessione;
 3. prevedendo che l'assemblea dei soci può rifiutare l'approvazione se la società offre all'alienante di assumere le quote sociali al valore reale;
 4. escludendo la cessione di quote sociali;
 5. prevedendo che l'assemblea dei soci può rifiutare l'approvazione se è dubbio che un obbligo statutario di effettuare versamenti supplementivi o di fornire prestazioni accessorie sarà adempito e non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.
- ³ Se lo statuto esclude la cessione di quote sociali o l'assemblea dei soci rifiuta l'approvazione, è fatto salvo il diritto di recedere dalla società per gravi motivi.

⁶⁷² Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).

Art. 787

c. Trasferimento dei diritti

1 La cessione di quote sociali subordinata all'approvazione dell'assemblea dei soci è efficace soltanto dal momento in cui tale approvazione è accordata.

2 L'approvazione si considera accordata se l'assemblea dei soci non la rifiuta entro sei mesi dalla ricezione della relativa domanda.

Art. 788

2. Modi di acquisto particolari

1 Se quote sociali sono acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento di esecuzione forzata, i diritti e gli obblighi connessi passano all'acquirente senza l'approvazione dell'assemblea dei soci.

2 L'acquirente può tuttavia esercitare il diritto di voto e i diritti ad esso connessi soltanto se è riconosciuto socio con diritto di voto dall'assemblea dei soci.

3 L'assemblea dei soci può negargli il riconoscimento soltanto se la società gli offre di assumere le quote sociali al valore reale al momento della domanda. La società può fare l'offerta per proprio conto o per conto di altri soci o di terzi. L'offerta si considera accettata se l'acquirente non la respinge entro un mese da quando ha avuto conoscenza del valore reale.

4 Il riconoscimento si considera accordato se l'assemblea dei soci non respinge la relativa domanda entro sei mesi.

5 Lo statuto può rinunciare all'esigenza del riconoscimento.

Art. 789

3. Determinazione del valore reale

1 Se la legge o lo statuto fanno riferimento al valore reale delle quote sociali, le parti possono chiedere che il giudice determini tale valore.

2 Il giudice ripartisce le spese processuali e di stima secondo il suo apprezzamento.

Art. 789a

4. Usufrutto

1 Le disposizioni concernenti il trasferimento di quote sociali si applicano per analogia alla costituzione di un usufrutto su una quota sociale.

2 Se lo statuto esclude la cessione delle quote sociali, è esclusa anche la costituzione di un usufrutto sulle medesime.

Art. 789b

5. Diritto di pegno

1 Lo statuto può prevedere che la costituzione di un diritto di pegno su quote sociali richieda l'approvazione dell'assemblea dei soci. Quest'ultima può negare l'approvazione soltanto per gravi motivi.

² Se lo statuto esclude la cessione delle quote sociali, è esclusa anche la costituzione di diritti di pegno sulle medesime.

Art. 790

III. Libro delle quote

¹ La società tiene un libro delle quote sociali. Lo tiene in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.⁶⁷³

² Nel libro delle quote sono iscritti:

1. il nome e l'indirizzo dei soci;
2. il numero, il valore nominale e le eventuali categorie delle quote sociali di ciascun socio;
3. il nome e l'indirizzo degli usufruttuari;
4. il nome e l'indirizzo dei creditori pignoratizi.

³ I soci che non sono autorizzati a esercitare il diritto di voto e i diritti ad esso connessi devono essere designati soci senza diritto di voto.

⁴ Ciascun socio ha diritto di consultare il libro delle quote.

⁵ I documenti giustificativi su cui si fonda l'iscrizione devono essere conservati per dieci anni a contare dalla cancellazione della persona dal libro delle quote.⁶⁷⁴

Art. 790a⁶⁷⁵

IIIbis, Annuncio dell'avente economicamente diritto alle quote sociali

¹ Chi, da solo o d'intesa con terzi, acquista quote sociali, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto).

² Se il socio è una persona giuridica o una società di persone, quale avente economicamente diritto deve essere annunciata ogni persona fisica che controlla il socio in applicazione per analogia dell'articolo 963 capoverso 2. Se non esiste una simile persona, il socio lo deve annunciare alla società.

⁶⁷³ Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

⁶⁷⁴ Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

⁶⁷⁵ Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Nuovo testo giusta il n. dal n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3161; FF 2019 275).

³ Se è una società di capitali i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, è controllato ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 da una società di questo tipo o la controlla, il socio deve annunciare solo questo fatto nonché la ditta e la sede della società di capitali.

⁴ Il socio deve annunciare alla società, entro tre mesi, ogni modifica del nome, del cognome o dell'indirizzo dell'avente economicamente diritto.

⁵ Le disposizioni del diritto della società anonima riguardanti l'elenco degli aventi economicamente diritto (art. 697l) e le conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di annunciare (art. 697m) sono applicabili per analogia.

Art. 791⁶⁷⁶

IV. Iscrizione nel registro di commercio

I soci devono essere iscritti nel registro di commercio indicando il numero e il valore nominale delle loro quote sociali.

Art. 792

V. Proprietà collettiva

Se una quota sociale è indivisa tra più aventi diritto, questi:

1. devono designare di comune accordo una persona che li rappresenti, e possono esercitare i diritti connessi alla quota sociale soltanto per il tramite di tale persona;
2. rispondono solidalmente degli obblighi di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie.

Art. 793

B. Prestazione dei conferimenti

¹ I soci devono effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione delle loro quote sociali.

² I conferimenti non possono essere restituiti.

Art. 794

C. Responsabilità dei soci

Per i debiti della società risponde soltanto il patrimonio sociale.

Art. 795

D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie

¹ Lo statuto può obbligare i soci a effettuare versamenti suppletivi.

I. Versamenti suppletivi

1. Principio e importo

² Se prevede l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, lo statuto deve stabilire l'importo dei versamenti suppletivi connessi a una quota sociale. Tale importo non può superare il doppio del valore nominale della quota sociale.

⁶⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³ I soci rispondono soltanto dei versamenti suppletivi connessi alle loro quote sociali.

Art. 795a

2. Richiesta

¹ I versamenti suppletivi sono ordinati dai gerenti.

² Possono essere ordinati soltanto se:

1. la somma del capitale sociale e delle riserve legali non è più coperta;
2. senza questi mezzi supplementari la società non può continuare a gestire i suoi affari in modo diligente;
3. la società necessita di capitale proprio per motivi previsti nello statuto.

³ La dichiarazione di fallimento rende esigibili i versamenti suppletivi non ancora effettuati.

Art. 795b

3. Rimborso

I versamenti suppletivi effettuati possono essere rimborsati, in tutto o in parte, soltanto se l'importo è coperto da capitale proprio liberamente disponibile e un perito revisore abilitato ne dà conferma per scritto.

Art. 795c

4. Riduzione

¹ Un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi può essere ridotto o soppresso soltanto se il capitale sociale e le riserve legali sono interamente coperti.

² Le disposizioni concernenti la riduzione del capitale sociale si applicano per analogia.

Art. 795d

5. Durata

¹ Fatte salve le restrizioni di cui ai capoversi seguenti, i soci che lasciano la società rimangono soggetti all'obbligo di effettuare versamenti suppletivi per tre anni. L'iscrizione nel registro di commercio determina il momento dell'uscita.

² I soci che hanno lasciato la società devono effettuare versamenti suppletivi soltanto in caso di fallimento della società.

³ L'obbligo di effettuare versamenti suppletivi si estingue in quanto sia adempito da un avente causa.

⁴ L'obbligo di un ex socio di effettuare versamenti suppletivi non può essere reso più oneroso.

Art. 796II. Prestazioni
accessorie

¹ Lo statuto può obbligare i soci a fornire prestazioni accessorie.

² Può prevedere però soltanto obblighi di fornire prestazioni accessorie utili al conseguimento dello scopo sociale o volti a preservare l'indipendenza della società o la composizione della cerchia dei soci.

³ L'oggetto e l'estensione degli obblighi di fornire prestazioni accessorie connesse a una quota sociale, come pure gli altri elementi che risultino essenziali secondo le circostanze, devono essere determinati nello statuto. Quest'ultimo può prevedere che i dettagli siano disciplinati in un regolamento dell'assemblea dei soci.

⁴ Gli obblighi statutari di effettuare pagamenti in denaro o di fornire altre prestazioni di carattere patrimoniale sono retti dalle disposizioni concernenti i versamenti suppletivi se sono volti a soddisfare un fabbisogno di capitale proprio della società e non è prevista alcuna controprestazione adeguata.

Art. 797III. Introduzione
susseguente

L'introduzione susseguente e l'estensione di obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie richiedono il consenso di tutti i soci interessati.

Art. 797^a⁶⁷⁷IV. Tribunale ar-
bitrale

Le disposizioni del diritto della società anonima sul tribunale arbitrale sono applicabili per analogia.

Art. 798^b⁶⁷⁸E. Dividendi, in-
teressi e tantiè-
mes

Le disposizioni del diritto della società anonima sui dividendi, gli acconti sui dividendi, gli interessi per il periodo d'avviamento e i tantièmes si applicano per analogia.

Art. 798a e 798b^c⁶⁷⁹**Art. 799**F. Quote sociali
privilegiate

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le azioni privilegiate si applicano per analogia alle quote sociali privilegiate.

⁶⁷⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁷⁹ Abrogati dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 800

G. Restituzione di prestazioni

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la restituzione di prestazioni si applicano per analogia alla restituzione di prestazioni che la società ha fornito ai soci, ai gerenti e a persone loro vicine.

Art. 801⁶⁸⁰

H. Riserve

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le riserve si applicano per analogia.

Art. 801a

J. Consegna della relazione sulla gestione

¹ La relazione sulla gestione e la relazione di revisione devono essere consegnate ai soci il più tardi unitamente alla convocazione all'assemblea ordinaria dei soci.

² I soci possono esigere che la relazione sulla gestione sia loro riconsegnata nella versione approvata dall'assemblea.

Art. 802

K. Diritto di ottenere raggugli e di consultare documenti

¹ Ogni socio può esigere dai gerenti raggugli su tutti gli affari della società.

² Se la società non ha un ufficio di revisione, ogni socio può consultare i libri della società e gli atti senza restrizioni.⁶⁸¹ Se la società ha un ufficio di revisione, il diritto di consultazione è accordato soltanto in quanto sia reso verosimile un interesse legittimo.

³ Se vi è il rischio che il socio utilizzi le informazioni ottenute per scopi estranei alla società e a danno della stessa, i gerenti possono rifiutare, per quanto necessario, di fornire raggugli o di autorizzare la consultazione; su richiesta del socio, decide l'assemblea dei soci.

⁴ In caso di rifiuto ingiustificato dell'assemblea dei soci, il giudice ordina, ad istanza del socio, che i raggugli siano forniti o la consultazione autorizzata.

Art. 803

L. Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza

¹ I soci sono tenuti al segreto d'affari.

² Si astengono da tutto quanto pregiudichi gli interessi della società. Non possono segnatamente gestire affari che procurerebbero loro vantaggi particolari e pregiudicherebbero lo scopo della società. Lo statuto può prevedere che i soci devono astenersi da attività concorrenti.

⁶⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6679; FF **2008** 1321).

⁶⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

³ I soci possono esercitare attività che violano l'obbligo di fedeltà o un eventuale divieto di concorrenza in quanto tutti gli altri soci vi acconsentano per scritto. Lo statuto può prevedere che è sufficiente l'approvazione dell'assemblea dei soci.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti il divieto di concorrenza imposto ai gerenti.

Capo terzo: Organizzazione della società

Art. 804

A. Assemblea dei soci

I. Attribuzioni

¹ L'assemblea dei soci è l'organo supremo della società.

² All'assemblea dei soci spettano le attribuzioni intrasmissibili seguenti:

1. la modifica dello statuto;
2. la nomina e la revoca dei gerenti;
- 3.⁶⁸² la nomina e la revoca dei membri dell'ufficio di revisione;
- 4.⁶⁸³ l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
5. l'approvazione del conto annuale e la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in particolare la determinazione dei dividendi e dei tantièmes;
- 5^{bis}.⁶⁸⁴ la deliberazione sul rimborso delle riserve da capitale;
6. la determinazione dell'indennità dei gerenti;
7. il discarico ai gerenti;
8. l'approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;
9. l'approvazione della costituzione di un diritto di pegno su quote sociali, se lo statuto lo prevede;
10. la deliberazione sull'esercizio dei diritti statuari preferenziali, di prelazione o di compera;
11. l'autorizzazione dell'acquisto di quote sociali proprie da parte della società e per il tramite dei gerenti o l'approvazione di un tale acquisto;

⁶⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁸³ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

⁶⁸⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

12. il disciplinamento dettagliato in un regolamento dell'obbligo di fornire prestazioni accessorie, se lo statuto rinvia a un regolamento;
13. l'approvazione delle attività dei gerenti e dei soci che violano l'obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza, in quanto lo statuto rinunci a esigere il consenso di tutti i soci;
14. la decisione di chiedere al giudice l'esclusione di un socio per gravi motivi;
15. l'esclusione di un socio per i motivi previsti nello statuto;
16. lo scioglimento della società;
17. l'approvazione delle operazioni dei gerenti per le quali lo statuto esige il suo consenso;
18. le deliberazioni sugli oggetti che le sono riservati dalla legge o dallo statuto o che le sono sottoposti dai gerenti.

³ L'assemblea dei soci nomina i direttori, i procuratori e i mandatari. Lo statuto può conferire tale attribuzione anche ai gerenti.

Art. 805

II. Convocazione
e svolgimento

¹ L'assemblea dei soci è convocata dai gerenti e, quando occorra, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.

² L'assemblea ordinaria si svolge ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Le assemblee straordinarie sono convocate in conformità dello statuto e ogniqualevolta sia necessario.

³ L'assemblea dei soci è convocata almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Lo statuto può prorogare questo termine o abbreviarlo sino a dieci giorni. È fatta salva la possibilità di una riunione di tutti i soci.

⁴ ...⁶⁸⁵

⁵ Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'assemblea generale si applicano per analogia:

1. alla convocazione;
- 2.⁶⁸⁶ al diritto di convocazione, al diritto di chiedere l'iscrizione di oggetti all'ordine del giorno e al diritto di proposta dei soci;
- 2^{bis}.⁶⁸⁷ al luogo di riunione e all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici;

⁶⁸⁵ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁸⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

3. agli oggetti in deliberazione;
4. alle proposte;
- 5.⁶⁸⁸ alla riunione di tutti i soci e all'approvazione di una proposta;
6. alle misure preparatorie;
7. al processo verbale;
8. alla rappresentanza dei soci;
9. alla partecipazione abusiva.

Art. 806

III. Diritto di voto
1. Determinazione

¹ Il diritto di voto di ciascun socio si determina in base al valore nominale delle rispettive quote sociali. Ogni socio ha almeno un voto. Lo statuto può tuttavia limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più quote sociali.

² Lo statuto può determinare il diritto di voto senza riguardo al valore nominale, in modo che ogni quota sociale dia diritto a un voto. In questo caso, le quote sociali con il valore nominale più basso devono avere un valore nominale almeno pari a un decimo di quello delle altre quote sociali.

³ La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle quote sociali non vale per:

1. la nomina dei membri dell'ufficio di revisione;
2. la designazione di periti incaricati di verificare la gestione o parti di essa;
3. la deliberazione sulla questione se debba essere promossa un'azione di responsabilità.

Art. 806a

2. Esclusione dal diritto di voto

¹ Nelle deliberazioni riguardanti il discarico ai gerenti, le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione non hanno diritto di voto.

² Nelle deliberazioni riguardanti l'acquisto di quote sociali proprie da parte della società, il socio che cede le quote non ha diritto di voto.

³ Nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione di attività dei soci che violano l'obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza, l'interessato non ha diritto di voto.

⁶⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 806b

3. Usufrutto

Se una quota sociale è gravata da usufrutto, il diritto di voto e i diritti ad esso connessi sono esercitati dall'usufruttuario. Questi è responsabile verso il proprietario se, esercitando i propri diritti, non tiene equamente conto degli interessi del medesimo.

Art. 807

IV. Diritto di veto

¹ Lo statuto può conferire ai soci un diritto di veto contro determinate deliberazioni dell'assemblea dei soci. Deve definire le deliberazioni contro cui il diritto di veto può essere esercitato.

² L'introduzione susseguente di un diritto di veto richiede il consenso di tutti i soci.

³ Il diritto di veto non è trasferibile.

Art. 808V. Deliberazioni
1. In genere

Salvo diversa disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea dei soci delibera e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

Art. 808a

2. Voto preponderante

Il presidente dell'assemblea dei soci ha voto preponderante. Lo statuto può disporre altrimenti.

Art. 808b

3. Deliberazioni importanti

¹ Una deliberazione dell'assemblea dei soci approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto è necessaria per:

1. la modifica dello scopo sociale;
2. l'introduzione di quote sociali con diritto di voto privilegiato;
3. l'esclusione o l'agevolazione del trasferimento di quote sociali o l'inasprimento delle sue condizioni;
4. l'approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;
5. l'aumento del capitale sociale;
6. la limitazione o la soppressione del diritto di opzione;

^{6bis, 689} il cambiamento della moneta in cui è espresso il capitale sociale;

⁶⁸⁹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

7. l'approvazione di attività dei gerenti e dei soci che violano l'obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza;
8. la domanda giudiziale di escludere un socio per gravi motivi;
9. l'esclusione di un socio per un motivo previsto nello statuto;
10. il trasferimento della sede della società;
- 10^{bis}.⁶⁹⁰ l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;
11. lo scioglimento della società.

² Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.⁶⁹¹

Art. 808c

VI. Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea dei soci

Al diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea dei soci si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

Art. 809

B. Gestione e rappresentanza
I. Designazione dei gerenti e organizzazione

¹ I soci esercitano in comune la gestione della società. Lo statuto può disciplinare altrimenti la gestione.

² Soltanto persone fisiche possono essere designate quali gerenti. La persona giuridica o la società commerciale che partecipa alla società designa se del caso una persona fisica incaricata di esercitare tale funzione in sua vece. Lo statuto può subordinare tale designazione all'approvazione dell'assemblea dei soci.

³ Se la società ha più gerenti, l'assemblea dei soci deve regolamentare la presidenza.

⁴ Se la società ha più gerenti, questi decidono a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante. Lo statuto può disciplinare altrimenti le deliberazioni dei gerenti.

Art. 810

II. Attribuzioni dei gerenti

¹ I gerenti sono competenti per tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto.

⁶⁹⁰ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

² Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 811 e seguenti, i gerenti hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

1. l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell'organizzazione della società, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;
3. l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'elaborazione del piano finanziario per quanto necessario alla gestione della società;
4. la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
- 5.⁶⁹² l'allestimento della relazione sulla gestione;
6. la preparazione dell'assemblea dei soci e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- 7.⁶⁹³ la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l'avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti.

³ Il presidente dei gerenti o il gerente unico ha le attribuzioni seguenti:

1. convocare e dirigere l'assemblea dei soci;
2. provvedere per le comunicazioni ai soci;
3. accertarsi che siano fatte le notificazioni necessarie all'ufficio del registro di commercio.

Art. 811

III. Approvazione dell'assemblea dei soci

¹ Lo statuto può prevedere che i gerenti:

1. devono sottoporre determinate decisioni all'approvazione dell'assemblea dei soci;
2. possono sottoporre talune questioni all'approvazione dell'assemblea dei soci.

² L'approvazione dell'assemblea dei soci non limita la responsabilità dei gerenti.

Art. 812

IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà; divieto di concorrenza

¹ I gerenti e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti a esercitare le loro attribuzioni con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.

⁶⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁶⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

² Soggiacciono allo stesso obbligo di fedeltà cui sono tenuti i soci.

³ Non possono esercitare attività concorrenti, salvo che lo statuto disponga altrimenti o che tutti gli altri soci vi acconsentano per scritto. Lo statuto può prevedere che è sufficiente l'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 813

V. Parità di trattamento

I gerenti e i terzi che si occupano della gestione devono trattare allo stesso modo i soci che si trovano nella stessa situazione.

Art. 814

VI. Rappresentanza

¹ Ogni gerente ha il potere di rappresentare la società.

² Lo statuto può disciplinare altrimenti la rappresentanza, fermo restando che almeno un gerente deve essere autorizzato a rappresentare la società. Lo statuto può prevedere che i dettagli siano disciplinati in un regolamento.

³ La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un gestore o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all'elenco degli aventi economicamente diritto di cui all'articolo 697.⁶⁹⁴

⁴ Le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia all'estensione e alla limitazione del potere di rappresentanza e ai contratti conclusi tra la società e il suo rappresentante.

⁵ Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa aggiungendo alla ditta sociale la propria firma.

⁶ ...⁶⁹⁵

Art. 815

VII. Revoca di gerenti; revoca del potere di rappresentanza

¹ L'assemblea dei soci può revocare in ogni tempo gerenti da essa nominati.

² Ogni socio può chiedere al giudice di revocare o di limitare i poteri di gestione e di rappresentanza di un gerente se sussiste un grave motivo, segnatamente se il gerente ha violato gravemente i suoi obblighi o non è più in grado di ben amministrare.

³ I gerenti possono in ogni tempo sospendere dal loro ufficio direttori, procuratori e mandatari.

⁶⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

⁶⁹⁵ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴ Se tali persone sono state nominate dall'assemblea dei soci, quest'ultima deve essere immediatamente convocata.

⁵ Rimangono salve le azioni di risarcimento delle persone revocate o sospese dal loro ufficio.

Art. 816

VIII. Nullità delle decisioni

I motivi di nullità delle deliberazioni dell'assemblea generale della società anonima si applicano per analogia alle decisioni dei gerenti.

Art. 817

IX. Responsabilità

La società risponde del danno che una persona cui è affidata la sua gestione o rappresentanza ha causato con atti illeciti commessi nell'esercizio di incombenze sociali.

Art. 818

C. Ufficio di revisione

¹ All'ufficio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

² Un socio soggetto all'obbligo di effettuare versamenti suppletivi può chiedere una revisione ordinaria del conto annuale.

Art. 819

D. Lacune nell'organizzazione della società

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le lacune nell'organizzazione della società si applicano per analogia.

Art. 820⁶⁹⁶

E. Rischio di insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza di debiti

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti il rischio d'insolvenza, la perdita di capitale e l'eccedenza di debiti, nonché la rivalutazione di fondi e di partecipazioni sono applicabili per analogia.

Capo quarto: Scioglimento e uscita

Art. 821

A. Scioglimento
I. Cause

¹ La società a garanzia limitata si scioglie:

1. se si realizza una delle cause di scioglimento previste nello statuto;
2. se lo delibera l'assemblea dei soci;
3. se è dichiarato il suo fallimento;

⁶⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

4. per gli altri motivi previsti dalla legge.

² Se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società, tale deliberazione deve risultare da un atto pubblico.

³ Ogni socio può, per gravi motivi, chiedere al giudice lo scioglimento della società. Il giudice può anche decidere un'altra soluzione adeguata e sopportabile per gli interessati, segnatamente il versamento al socio attore di un'indennità corrispondente al valore reale delle sue quote sociali.

Art. 821a

II. Conseguenze

¹ Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le conseguenze dello scioglimento si applicano per analogia.

² Lo scioglimento della società deve essere iscritto nel registro di commercio. Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi ne informa senza indugio l'ufficio del registro di commercio. Se è sciolta per altri motivi, la società notifica lo scioglimento all'ufficio del registro di commercio.

Art. 822

B. Uscita di soci
I. Recesso

¹ Un socio può chiedere al giudice l'autorizzazione di recedere dalla società per gravi motivi.

² Lo statuto può conferire ai soci il diritto di recedere dalla società e subordinarne l'esercizio a determinate condizioni.

Art. 822a

II. Recesso adesivo

¹ Se un socio propone un'azione di recesso per gravi motivi o dichiara di esercitare un diritto di recesso statutario, i gerenti ne informano senza indugio gli altri soci.

² Se, entro tre mesi dalla ricezione di tale comunicazione, altri soci propongono un'azione di recesso per gravi motivi o esercitano un diritto di recesso statutario, tutti i soci recedenti devono essere trattati allo stesso modo, proporzionalmente al valore nominale delle loro quote sociali. Se sono stati effettuati versamenti suppletivi, il loro importo è sommato al valore nominale delle quote sociali.

Art. 823

III. Esclusione

¹ La società può, per gravi motivi, chiedere al giudice l'esclusione di un socio.

² Lo statuto può prevedere che l'assemblea dei soci ha diritto di escludere un socio per determinati motivi.

³ Le disposizioni concernenti il recesso adesivo non sono applicabili in caso di esclusione.

Art. 824

IV. Misure provvisionali

Nel procedimento concernente l'uscita di un socio, il giudice può, ad istanza di una parte, decidere la sospensione di tutti o di taluni diritti e obblighi del socio interessato.

Art. 825

V. Indennità
1. Diritto e importo

¹ Il socio che lascia la società ha diritto a un'indennità corrispondente al valore reale delle sue quote sociali.

² Per i casi di uscita fondati sull'esercizio di un diritto di recesso statutario, lo statuto può stabilire altrimenti l'indennità.

Art. 825a

2. Versamento

¹ L'indennità inerente all'uscita di un socio è esigibile in quanto la società:

1. possieda capitale proprio disponibile;
2. possa alienare le quote sociali del socio uscente;
3. possa ridurre il suo capitale sociale nel rispetto delle pertinenti disposizioni.

² Un perito revisore abilitato accerta l'importo del capitale proprio disponibile. Se quest'ultimo non è sufficiente per indennizzare il socio uscente, il revisore si pronuncia inoltre sull'importo per cui è possibile una riduzione del capitale sociale.

³ L'ex socio ha un credito di grado posteriore e senza interessi sull'importo per il quale non è ancora stato indennizzato. Tale credito è esigibile in quanto dalla relazione annuale sulla gestione risulti che la società possiede capitale proprio disponibile.

⁴ Finché l'indennità non è interamente versata, l'ex socio può esigere che la società designi un ufficio di revisione e faccia sottoporre il conto annuale a revisione ordinaria.

Art. 826

C. Liquidazione

¹ Ogni socio ha diritto a una quota dell'avanzo della liquidazione proporzionale al valore nominale delle sue quote sociali rispetto al capitale sociale. Se sono stati effettuati versamenti suppletivi che non sono stati restituiti, il loro importo deve essere sommato alle quote sociali dei soci interessati e al capitale sociale. Lo statuto può prevedere un disciplinamento diverso.

² Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti lo scioglimento della società seguito da liquidazione si applicano per analogia.

Capo quinto: Responsabilità

Art. 827

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la responsabilità delle persone che cooperano alla costituzione della società o si occupano della gestione, della revisione o della liquidazione si applicano per analogia.

Titolo ventesimonono: Della società cooperativa

Capo primo: Nozione e costituzione

Art. 828

A. Società cooperativa del diritto delle obbligazioni

¹ La società cooperativa è l'unione d'un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l'incremento o la salvaguardia, mediante un'azione comune, di interessi economici dei suoi membri o persegue uno scopo di utilità pubblica.⁶⁹⁷

² Non è ammessa la costituzione di società cooperative con un capitale anticipatamente determinato.

Art. 829

B. Società cooperative del diritto pubblico

Le unioni di persone del diritto pubblico, anche se perseguono scopi cooperativi, soggiacciono al diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 830⁶⁹⁸

C. Costituzione
I. Requisiti
1. In genere

La società cooperativa è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società cooperativa, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.

Art. 831

2. Numero dei soci

¹ Alla costituzione di una società cooperativa devono partecipare almeno sette membri.

⁶⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).

⁶⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

² Quando in seguito il numero dei soci scenda sotto questo minimo, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le lacune nell'organizzazione della società.⁶⁹⁹

Art. 832

II. Statuto
1. Disposizioni
richieste dalla
legge

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

- 1.⁷⁰⁰ la ditta e la sede della società
2. lo scopo della società;
3. e 4.⁷⁰¹ ...
- 5.⁷⁰² la forma delle comunicazioni della società ai soci.

Art. 833

2. Altre disposi-
zioni

Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

1. la formazione di un capitale sociale mediante il conferimento di quote da parte dei soci (creazione di certificati di quota);
2. i conferimenti di capitale sociale in natura, il loro oggetto, il prezzo per il quale sono accettati e la persona del socio che li eseguisce;
- 3.⁷⁰³ ...
4. le deroghe alle norme legali su l'ammissione nella società e la perdita della qualità di socio;
- 5.⁷⁰⁴ la responsabilità personale dei soci, il loro obbligo di effettuare versamenti suppletivi oppure di fornire prestazioni pecuniarie o di altro genere, come pure la specie ed i limiti di tali prestazioni;
6. le deroghe alle norme legali su l'organizzazione, la rappresentanza, la modificazione dello statuto e le deliberazioni dell'assemblea generale;
7. ogni limitazione o estensione nell'esercizio del diritto di voto;

⁶⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁷⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁷⁰¹ Abrogati dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁷⁰² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁷⁰³ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁷⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

8.⁷⁰⁵ la determinazione e la destinazione dell'utile risultante dal bilancio e della liquidazione.

Art. 834

III. Assemblea
costitutiva

¹ Lo statuto dev'essere steso in forma scritta e presentato ad un'assemblea, da convocarsi dai promotori, per esservi discusso ed approvato.

² È inoltre presentata all'assemblea e discussa da essa una relazione scritta dei promotori su eventuali conferimenti in natura. I promotori sono tenuti a confermare che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.⁷⁰⁶

³ L'assemblea costitutiva nomina anche gli organi necessari.

⁴ Fino a che la società sia iscritta nel registro di commercio, la qualità di socio può acquistarsi solo mediante la firma dello statuto.

Art. 835⁷⁰⁷

IV. Iscrizione
nel registro di
commercio

1. Società

La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

Art. 836⁷⁰⁸

2. ...

Art. 837⁷⁰⁹

3. Elenco
dei soci

¹ La società cooperativa tiene un elenco in cui sono iscritti il nome e il cognome o la ditta nonché l'indirizzo di ogni socio. Tiene l'elenco in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

² I documenti giustificativi su cui si fonda l'iscrizione devono essere conservati per dieci anni a contare dalla cancellazione del socio dall'elenco.

⁷⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁷⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁷⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

⁷⁰⁸ Abrogato dal n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).

⁷⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

Art. 838

V. Acquisto della personalità

¹ La società acquista la personalità giuridica soltanto con la iscrizione nel registro di commercio.

² Coloro che hanno agito in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio sono responsabili personalmente ed in solido.

³ Se tuttavia siffatte obbligazioni furono espressamente contratte in nome della società cooperativa da costituire e se la società le assume nel termine di tre mesi dall'iscrizione nel registro di commercio, coloro che le hanno contratte ne sono liberati e la sola società ne è responsabile.

Art. 838^a710

D. Modificazione dello statuto

La deliberazione dell'assemblea generale o dell'amministrazione che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio.

Capo secondo: Acquisto della qualità di socio**Art. 839**

A. Regola fondamentale

¹ In una società cooperativa si possono sempre ammettere nuovi soci.

² Lo statuto può contenere più precise disposizioni sull'ammissione, ritenuto tuttavia ch'esse non devono ledere il principio della variabilità del numero dei soci né rendere l'ammissione eccessivamente onerosa.

Art. 840

B. Dichiarazione d'ingresso

¹ Chi vuol acquistare la qualità di socio deve presentare una dichiarazione scritta.

² Nelle società cooperative, nelle quali, oltre alla responsabilità del patrimonio sociale, esiste una responsabilità personale dei singoli soci o un loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi, la dichiarazione d'ingresso deve contenere l'espressa assunzione di questi obblighi.

³ Sull'ammissione di nuovi soci decide l'amministrazione, eccetto che secondo lo statuto sia sufficiente la dichiarazione d'ingresso o necessaria una deliberazione dell'assemblea generale.

Art. 841

C. Connessione con un contratto d'assicurazione

¹ Qualora la qualità di socio dipenda dalla conclusione d'un contratto d'assicurazione con la società, essa si acquista con l'accettazione della proposta d'assicurazione da parte dell'organo competente.

⁷¹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

² I contratti d'assicurazione conclusi con i propri soci da una società di mutua assicurazione al beneficio d'una concessione sono sottoposti alle norme della legge del 2 aprile 1908⁷¹¹ sul contratto d'assicurazione nello stesso modo che quelli da essa conclusi con terzi.

Capo terzo: Perdita delle qualità di socio

Art. 842

A. Recesso
I. Libertà di recesso

¹ Ogni socio può recedere dalla società finché non ne sia dichiarato lo scioglimento.

² Lo statuto può prescrivere che il recedente sia tenuto al pagamento di un'equa indennità quando il recesso avvenga in circostanze tali da cagionare alla società un danno considerevole o da comprometterne la continuazione.

³ Il diritto di recesso non può essere escluso in modo durevole né reso eccessivamente oneroso dallo statuto o mediante contratto.

Art. 843

II. Limitazione del recesso

¹ Il recesso può essere escluso, dallo statuto o mediante contratto, per cinque anni al più.

² Anche durante questo periodo il socio può tuttavia recedere dalla società per gravi motivi. Rimane riservato l'obbligo di pagare un'equa indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso.

Art. 844

III. Termine di disdetta e data del recesso

¹ Il recesso non può aver luogo se non alla fine dell'esercizio annuale e dietro preavviso di almeno un anno.

² Lo statuto può stabilire un termine di disdetta più breve e permettere il recesso anche durante l'esercizio annuale.

Art. 845

IV. Esercizio nel fallimento e in caso di pignoramento

Qualora lo statuto consenta al socio, che esce dalla società, di pretendere una parte del patrimonio sociale, il diritto di recesso spettante al socio può essere fatto valere nel suo fallimento dall'amministrazione di questo o, se la parte è pignorata, dall'ufficio d'esecuzione.

711 RS 221.229.1

Art. 846

- B. Esclusione
- 1 Lo statuto può stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso.
 - 2 Inoltre un socio può sempre essere escluso per motivi gravi.
 - 3 L'esclusione è deliberata dall'assemblea generale. Lo statuto può attribuire siffatta competenza all'amministrazione, nel qual caso il socio escluso ha il diritto di ricorrere all'assemblea generale. Il socio escluso ha la facoltà di contestare l'esclusione davanti al giudice entro il termine di tre mesi.
 - 4 Esso può essere tenuto al pagamento di un'equa indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso.

Art. 847

- C. Morte del socio
- 1 La qualità di socio si perde con la morte.
 - 2 Lo statuto può tuttavia stabilire che gli eredi sono senz'altro soci.
 - 3 Esso può anche stabilire che gli eredi o uno di essi devono, a domanda scritta, essere riconosciuti come soci in luogo di quello del defunto.
 - 4 La comunione degli eredi deve designare un suo rappresentante nella società.

Art. 848

- D. Fine di un ufficio, di un impegno o d'un contratto
- Qualora la qualità di socio sia connessa con un ufficio o con un impiego o derivi da un rapporto contrattuale in specie con una società di mutua assicurazione, essa si perde col finire dell'ufficio o dell'impiego o del contratto, salvo contraria disposizione dello statuto.

Art. 849

- E. Trasferimento della qualità di socio
- I. In genere
- 1 La cessione delle quote sociali e, se la qualità di socio o il conferimento d'una quota sociale risulta da un documento, il trasferimento di questo non conferiscono senz'altro all'acquirente la qualità di socio. L'acquirente non diventa socio se non per una deliberazione d'ammissione conforme alla legge ed allo statuto.
 - 2 L'esercizio dei diritti personali inerenti alla qualità di socio passa all'acquirente soltanto al momento dell'ammissione di quest'ultimo.
 - 3 Qualora la qualità di socio dipenda dalla conclusione d'un contratto, lo statuto può stabilire ch'essa, con l'assunzione del contratto, passa senz'altro al successore.

Art. 850

- II. Mediante trasferimento di fondi o di aziende
- 1 La qualità di socio d'una società cooperativa può essere connessa dallo statuto con la proprietà d'un fondo o con l'esercizio di un'azienda su di esso.

² In siffatti casi lo statuto può stabilire che con l'alienazione del fondo o con l'assunzione dell'azienda la qualità di socio passa senz'altro all'acquirente o all'assuntore.

³ La disposizione riguardante il trasferimento della qualità di socio in caso d'alienazione del fondo diventa efficace in confronto dei terzi solo se annotata nel registro fondiario.

Art. 851

F. Recesso del
successore

Qualora la qualità di socio sia trasferita o ereditata, valgono per il nuovo socio le stesse condizioni di recesso che per il suo predecessore.

Capo quarto: Diritti ed obblighi del socio

Art. 852

A. Prova della
qualità di socio

¹ Lo statuto può prescrivere che la qualità di socio sia accertata da un documento.

² Questo accertamento può essere contenuto anche nel certificato di quota.

Art. 853

B. Certificati
di quota

¹ Qualora esistano certificati di quota, chiunque entri nella società deve acquistarne almeno uno.

² Lo statuto può dichiarare lecito l'acquisto di più certificati di quota, fino ad un numero massimo che dev'essere da esso determinato.

³ I certificati di quota sono emessi al nome del socio. Tuttavia, essi valgono soltanto come prova e non possono costituire titoli di credito.

Art. 854

C. Eguaglianza
tra i soci

In quanto non siano dalla legge previste eccezioni, tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri.

Art. 855

D. Diritti
I. Diritto di voto

I soci esercitano mediante partecipazione all'assemblea generale o, nei casi previsti dalla legge votando per corrispondenza, i diritti che loro spettano nelle faccende sociali, in ispecie per quel che riguarda la gestione degli affari e l'incremento della società.

Art. 856

II. Diritto di controllo dei soci
1. Comunicazione della relazione sulla gestione⁷¹²

¹ Dieci giorni almeno prima dell'assemblea generale convocata per approvare la relazione annuale, il conto di gruppo e il conto annuale o prima della votazione per corrispondenza su tale argomento, questi documenti e la relazione di revisione devono essere depositati presso la sede sociale affinché possano esservi consultati dai soci.⁷¹³

² Se i documenti non sono accessibili per via elettronica, nell'anno successivo all'assemblea generale ogni socio può chiedere alla società di inviargli la relazione sulla gestione nella versione approvata dall'assemblea generale e la relazione di revisione.⁷¹⁴

Art. 857

2. Ragguagli

¹ I soci sono in diritto di richiamare l'attenzione dell'ufficio di revisione sulle partite dubbie e di chiedere i necessari chiarimenti.

² L'ispezione dei libri e della corrispondenza è loro concessa soltanto dietro espressa autorizzazione dell'assemblea generale o dietro decisione dell'amministrazione ed a condizione che sia salvaguardato il segreto degli affari.

³ Il giudice può ordinare che la società dia al socio, mediante estratto autenticato dei libri o della corrispondenza, informazioni su fatti determinati importanti per l'esercizio del diritto di controllo. L'ordinanza non deve compromettere gl'interessi della società.

⁴ Il diritto di controllo dei soci non potrà essere tolto o menomato né dallo statuto né dalle deliberazioni d'un organo sociale.

Art. 858⁷¹⁵

III. Eventuali diritti sull'utile dell'esercizio⁷¹⁶
1. ...

Art. 859

2. Norme per la ripartizione

¹ L'utile dell'esercizio va per intero ad aumentare il patrimonio sociale, salvo diversa disposizione dello statuto.

⁷¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁷¹³ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

⁷¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁷¹⁵ Abrogato dal n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

⁷¹⁶ Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

² Qualora sia prevista una ripartizione dell'utile dell'esercizio tra i soci, essa ha luogo, salvo disposizione contraria dello statuto, nella proporzione in cui i singoli soci hanno utilizzato le istituzioni della società.

³ Se esistono certificati di quota, la parte dell'utile dell'esercizio ad essi attribuita non può eccedere il tasso usuale dell'interesse per i prestiti a lunga scadenza non specialmente garantiti.

Art. 860

3. Obbligo di formare un fondo di riserva e di accrescerlo

¹ Qualora l'utile dell'esercizio non vada ad aumentare il patrimonio sociale, sopra di esso dev'essere annualmente prelevato un ventesimo per formare un fondo di riserva. Questo prelevamento dev'essere continuato per almeno 20 anni; se esistono certificati di quota, il prelevamento dev'essere in ogni caso continuato fino a che il fondo abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

² Lo statuto può disporre che il fondo di riserva sia alimentato in misura maggiore.

³ In quanto il fondo di riserva non superi la metà del patrimonio sociale restante o, se esistono certificati di quota, la metà del capitale sociale, esso può essere adoperato solo per riparare a perdite o per prendere misure che in tempi di cattivo andamento degli affari rendano possibile il conseguimento del fine sociale.

⁴ ...⁷¹⁷

Art. 861

4. Utile dell'esercizio nelle società cooperative di credito

¹ Le società cooperative di credito possono derogare nel loro statuto alle disposizioni dei precedenti articoli circa la ripartizione dell'utile dell'esercizio, ma sono tenute a costituire un fondo di riserva e ad adoperarlo in conformità delle precedenti norme.

² Al fondo di riserva dev'essere annualmente assegnato un decimo almeno dell'utile dell'esercizio, fino a che il fondo abbia raggiunto il decimo del capitale sociale.

³ Se ai certificati di quota è attribuita una parte dell'utile dell'esercizio superiore al tasso usuale dell'interesse per i prestiti a lunga scadenza senza speciali garanzie, deve parimente essere versato al fondo di riserva un decimo di detta eccedenza.

⁷¹⁷ Abrogato dall'all. n. II 1 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).

Art. 8625. Fondi di previdenza⁷¹⁸

¹ Lo statuto può in ispecie prevedere la costituzione di fondi destinati a creare ed a sostenere istituzioni di previdenza⁷¹⁹ a favore d'impiegati e d'operai dell'impresa o di soci.

² a 4 ...⁷²⁰

Art. 863

6. Altre riserve

¹ Sopra l'utile dell'esercizio destinato alla distribuzione dovranno eseguirsi in primo luogo i prelevamenti legali e statutari per i fondi di riserva e d'altro genere.

² L'assemblea generale può prelevare anche a titolo di riserva somme non previste né dalla legge né dallo statuto o che eccedano le esigenze della legge e dello statuto, quando ciò sembri opportuno per assicurare la durevole prosperità dell'impresa.

³ Essa può parimente prelevare sopra gli utili dell'esercizio, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, somme per creare e sostenere istituzioni di previdenza⁷²¹ a favore d'impiegati, d'operai o di soci ovvero destinate ad altri scopi di previdenza⁷²²; questi prelevamenti soggiacciono alle norme riguardanti i fondi statutari di previdenza⁷²³.

Art. 864

IV. Diritti sul patrimonio sociale
1. In conformità dello statuto

¹ Lo statuto stabilisce se sul patrimonio della società spettino diritti, e quali, al socio che ne esce o ai suoi eredi. Tali diritti si calcolano in base al patrimonio netto accertato dal bilancio alla data dell'uscita, non comprese in esso le riserve.

² Lo statuto può attribuire al socio che esce o ai suoi eredi il diritto al rimborso totale o parziale dei certificati di quota, ad eccezione della tassa d'ammissione. Esso può prevedere che il rimborso sia differito, ma per non più di tre anni dall'uscita.

³ La società può tuttavia, anche se lo statuto sia silente su tal punto, differire di tre anni il rimborso in quanto questo le cagionasse un danno considerevole o ne compromettesse la continuazione. Rimane riservato il diritto, che alla società spettasse, di farsi pagare un'equa indennità.

⁷¹⁸ Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).

⁷¹⁹ Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).

⁷²⁰ Abrogati dal n. I lett. b della LF del 21 mar. 1958, con effetto dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).

⁷²¹ Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).

⁷²² Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).

⁷²³ Nuovo termine giusta il n. I lett. c della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU 1958 393; FF 1958 266).

⁴ I diritti del socio che esce o dei suoi eredi si prescrivono in tre anni decorribili dal giorno per il quale il pagamento può essere chiesto.

Art. 865

2. Per legge

¹ In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.

² Qualora la società si sciolga entro un anno dall'uscita o dalla morte d'un socio e si proceda alla ripartizione del patrimonio, il socio uscito o i suoi eredi sono parificati ai soci esistenti al momento dello scioglimento.

Art. 866

E. Doveri
I. Buona fede

I soci sono tenuti a salvaguardare in buona fede gl'interessi della società.

Art. 867

II. Contributi ed altre prestazioni

¹ Lo statuto regola l'obbligo di pagare contributi e di fornire altre prestazioni.

² Se i soci sono tenuti a versare quote o a pagare contributi, la società deve fissar loro mediante lettera raccomandata, un congruo termine per l'adempimento.

³ Qualora il pagamento non sia eseguito a seguito della prima diffida né entro un mese decorribile da una seconda, il socio può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti come tale, se di questa conseguenza è stato minacciato mediante lettera raccomandata.

⁴ In quanto lo statuto non disponga diversamente, una siffatta decadenza non esonera il socio dalle sue obbligazioni esigibili né da quelle che l'esclusione rende tali.

Art. 868

III. Responsabilità
1. Della società

Il patrimonio sociale e, se lo statuto non dispone diversamente, soltanto il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni della società.

Art. 869

2. Dei soci
a. Responsabilità illimitata

¹ Lo statuto, salvo quello delle società di mutua assicurazione al beneficio di una concessione, può imporre ai singoli soci una responsabilità sussidiaria, personale ed illimitata.

² In questo caso, i soci rispondono solidalmente con tutti i loro beni di tutte le obbligazioni della società, nella misura in cui i creditori subi-

scono una perdita nel fallimento della stessa. Fino alla chiusura del fallimento, solo l'amministrazione di questo può far valere siffatta responsabilità.

Art. 870

b. Responsabilità limitata

¹ Lo statuto, salvo quello della società di mutua assicurazione al beneficio d'una concessione, può stabilire che i soci, oltre ad essere tenuti al pagamento dei contributi ed al versamento delle quote sociali, rispondono personalmente e sussidiariamente di tutte le obbligazioni della società, ma solo fino ad una somma determinata.

² Se esistono quote sociali, questa somma dev'essere determinata per ogni socio in proporzione dell'ammontare delle sue quote.

³ Fino alla chiusura del fallimento, solo l'amministrazione di questo può far valere siffatta responsabilità.

Art. 871

c. Versamenti suppletivi

¹ Anziché rendere responsabili i soci o pur rendendoli responsabili, lo statuto può obbligarli ad eseguire versamenti suppletivi; questi saranno tuttavia adoperati solo a colmare perdite accertate dal bilancio.

² L'obbligo d'eseguire versamenti suppletivi può essere illimitato o limitato a somme determinate od anche proporzionato ai contributi ed alle quote sociali.

³ In difetto di disposizioni dello statuto, i soci devono contribuire al versamento suppletivo in proporzione dell'ammontare delle quote sociali o, in mancanza di queste, per capi.

⁴ I versamenti suppletivi possono essere ordinati in ogni tempo. Nel fallimento della società il diritto d'ordinarli spetta all'amministrazione fallimentare.

⁵ Si applicano per il resto le norme circa la riscossione dei contributi sociali e la decadenza dai diritti come socio.

Art. 872

d. Limitazioni inammissibili

Non sono valide le disposizioni statutarie che limitano la responsabilità ad un periodo determinato od a speciali obblighi o la restringono a talune categorie di soci.

Art. 873

e. Procedura nel fallimento

¹ In caso di fallimento d'una società cooperativa i cui membri rispondono personalmente degli obblighi sociali o sono tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l'amministrazione del fallimento deve, mentre forma la graduatoria, determinare provvisoriamente ed esigere le somme dovute dai singoli soci a dipendenza della loro responsabilità per le obbligazioni sociali o a titolo di versamenti suppletivi.

² Le somme che non si possono riscuotere devono essere ripartite nella stessa proporzione tra gli altri soci; le somme riscosse in troppo sono restituite dopo che lo stato di ripartizione è divenuto definitivo. Rimane riservato il regresso dei soci tra di loro.

³ Contro la determinazione provvisoria degli obblighi dei soci e contro lo stato di ripartizione è ammesso il reclamo in conformità delle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889⁷²⁴ sulla esecuzione e sul fallimento.

⁴ La procedura sarà stabilita da un'ordinanza del Consiglio federale.⁷²⁵

Art. 874

f. Modificazione delle disposizioni sulla responsabilità

¹ Solo mediante una revisione dello statuto, la responsabilità dei soci e il loro obbligo d' eseguire versamenti suppletivi possono essere modificati ed i certificati di quota sociale ridotti o soppressi.

² Alla riduzione e alla soppressione dei certificati di quota si applicano inoltre le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la riduzione del capitale azionario.⁷²⁶

³ Da una modificazione, che diminuisca la responsabilità o l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, non sono toccati i debiti nati prima della iscrizione della revisione statutaria.

⁴ La modificazione dello statuto che introduce o estende la responsabilità dei soci o il loro obbligo d' eseguire versamenti suppletivi giova a tutti i creditori dal momento della sua iscrizione.

Art. 875

g. Responsabilità dei nuovi soci

¹ Chi entra a far parte di una società cooperativa, i cui soci siano personalmente responsabili dei debiti sociali o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, risponde al pari degli altri soci anche delle obbligazioni nate prima del suo ingresso.

² Ogni contraria disposizione statutaria o convenzione tra i soci non ha effetto per i terzi.

Art. 876

h. Responsabilità dopo l'uscita o dopo lo scioglimento

¹ Se un socio illimitatamente o limitatamente responsabile cessa di far parte della società, sia per morte sia per altra causa, egli resta nullameno responsabile delle obbligazioni nate prima della sua uscita, qualora, entro un anno dall'iscrizione di questa nel registro di commercio o entro il

⁷²⁴ RS 281.1

⁷²⁵ Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

⁷²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

termine più lungo che fosse previsto nello statuto, sia dichiarato il fallimento della società.

² Alle stesse condizioni ed entro i medesimi termini continua pure l'obbligo d'eseguire versamenti suppletivi.

³ Qualora una società cooperativa sia sciolta, i suoi membri rimangono parimente responsabili dei debiti sociali o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi se, entro un anno dall'iscrizione dello scioglimento nel registro di commercio o entro il termine più lungo che fosse previsto nello statuto, sia dichiarato il fallimento della società.

Art. 877

i. Notificazione dell'ammissione o dell'uscita dei soci al registro di commercio

¹ Se i soci sono illimitatamente o limitatamente responsabili dei debiti della società o sono tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l'amministrazione deve, entro tre mesi, notificare al registro di commercio ogni ammissione od uscita.

² Inoltre, ogni socio receduto od escluso e gli eredi d'un socio defunto hanno il diritto di far iscrivere direttamente nel registro di commercio il recesso, l'esclusione o la morte. L'ufficio del registro di commercio deve portare immediatamente tale notificazione a conoscenza dell'amministrazione della società.

³ Le società mutue d'assicurazione al beneficio d'una concessione sono esonerate dall'obbligo di notificare i loro soci all'ufficio del registro di commercio.

Art. 878

k. Prescrizione delle azioni di responsabilità

¹ Le azioni che derivano ai creditori dalla responsabilità personale dei singoli soci possono ancora essere fatte valere da ciascun creditore durante un anno dalla chiusura del fallimento, in quanto non sono già estinte prima a termini di legge.

² Il regresso dei soci tra loro si prescrive in tre anni dal momento del pagamento per il quale è esercitato.⁷²⁷

Capo quinto: Organizzazione della società

Art. 879

A. Assemblea generale
I. Poteri

¹ L'assemblea generale dei soci costituisce l'organo supremo della società cooperativa.

⁷²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343; FF **2014** 211).

² L'assemblea generale ha i poteri intrasmissibili seguenti:⁷²⁸

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
- 2.⁷²⁹ la nomina dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione;
- 2^{bis}.⁷³⁰ l'approvazione del conto annuale e, se del caso, la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio;
- 3.⁷³¹ l'approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
- 3^{bis}.⁷³² la deliberazione sul rimborso delle riserve da capitale;
4. il discharge all'amministrazione;
5. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

Art. 880

II. Voto per corrispondenza

Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può stabilire che le deliberazioni di competenza dell'assemblea generale siano, in tutto o in parte, prese dai soci mediante voto per corrispondenza.

Art. 881

III. Convocazione
1. Diritto e obbligo

¹ L'assemblea generale è convocata dall'amministrazione o da ogni altro organo al quale lo statuto ne dia il diritto e, quando occorra, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocarla spetta anche ai liquidatori ed ai rappresentanti degli obbligazionisti.

² L'assemblea generale dev'essere convocata quando ne sia fatta richiesta da un decimo almeno dei soci o, se il numero di questi è minore di trenta, da almeno tre soci.

³ Qualora l'amministrazione non dia corso entro un congruo termine a siffatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice, ad istanza dei richiedenti.

⁷²⁸ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

⁷²⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

⁷³⁰ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁷³¹ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

⁷³² Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

- Art. 882**
2. Forma ¹ La convocazione dell'assemblea generale deve farsi nella forma prescritta dallo statuto, ma cinque giorni almeno prima di quello fissato per l'adunanza.
- ² Nelle società di più di trenta soci, è sufficiente la convocazione mediante pubblico avviso.

- Art. 883**
3. Ordine del giorno ¹ L'avviso di convocazione indicherà gli argomenti che saranno trattati ed il contenuto essenziale delle modificazioni statutarie che fossero proposte.
- ² Non possono prendersi deliberazioni sopra argomenti di cui non sia stata in siffatto modo annunciata la trattazione, tranne che sulla proposta di convocare un'altra assemblea generale.
- ³ Possono essere formulate proposte e discussi argomenti anche senza precedente avviso, purché non siano prese deliberazioni.

- Art. 884**
4. Riunione di tutti i soci Quando e finché tutti i soci siano adunati, essi possono, se nessuno vi si opponga, prendere deliberazioni, anche se non furono osservate le disposizioni sulla convocazione dell'assemblea generale.

- Art. 885**
- IV. Diritto di voto Nell'assemblea generale o nella votazione per corrispondenza ogni socio ha un voto.

- Art. 886**
- V. Rappresentanza ¹ Per l'esercizio del suo diritto di voto nell'assemblea generale ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio; nessuno può tuttavia rappresentare più di un socio.
- ² Nelle società cooperative di più di mille soci, lo statuto può disporre che ciascun socio ha il diritto di rappresentarne più d'uno, ma al massimo nove.
- ³ Lo statuto può permettere che il socio si faccia rappresentare da un membro della sua famiglia il quale abbia l'esercizio dei diritti civili.

- Art. 887**
- VI. Esclusione dal diritto di voto ¹ Le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione degli affari non possono dare il voto nelle deliberazioni di scarico all'amministrazione.

2 ...733

Art. 888

VII. Deliberazioni
1. In genere

1 Salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti emessi. La stessa norma si applica alle deliberazioni prese ed alle nomine fatte per corrispondenza.

2 Per lo scioglimento della società cooperativa e la modificazione del suo statuto è necessario che la maggioranza favorevole sia costituita dai due terzi dei voti emessi. Lo statuto può porre, per siffatte deliberazioni, requisiti anche più rigorosi.⁷³⁴

Art. 889

2. Aumento delle prestazioni dei soci

1 Le deliberazioni che introducono o aggravano la responsabilità personale dei soci o il loro obbligo d'eseguire versamenti suppletivi possono essere prese solo col consenso dei tre quarti di tutti i soci.

2 Siffatte deliberazioni non obbligano i soci che non vi hanno consentito, s'essi dichiarano il loro recesso nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della deliberazione. Siffatto recesso spiega i suoi effetti al momento dell'attuazione della deliberazione.

3 Il recesso non può in tal caso essere fatto dipendere dal pagamento d'una indennità.

Art. 890

VIII. Revoca dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione

1 L'assemblea generale può revocare gli amministratori, i revisori e gli altri procuratori e mandatari da essa nominati.

2 Il giudice può revocarli, ad istanza di almeno un decimo dei soci, qualora esistano gravi motivi, in ispecie quand'essi abbiano trascurato i loro doveri o non siano in condizioni di adempierli. Egli deve in tal caso, se occorre, ordinare una nuova nomina da parte degli organi competenti della società e prendere le misure opportune per l'intervallo.

3 Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate.

733 Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

734 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

Art. 891

IX. Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale

¹ L'amministrazione ed ogni socio hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell'assemblea generale e quelle prese per corrispondenza, contrarie alla legge o allo statuto; l'azione è diretta contro la società. Se l'azione è proposta dall'amministrazione, il giudice designa un rappresentante della società.

² L'azione si estingue se non è proposta entro due mesi dal momento in cui la deliberazione fu presa.

³ L'annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti i soci.

Art. 892

X. Assemblea dei delegati

¹ Nelle società cooperative che hanno più di trecento soci o nelle quali la maggioranza dei soci è formata di società cooperative, lo statuto può stabilire che i poteri dell'assemblea generale spettino, in tutto o in parte, ad un'assemblea di delegati.

² Lo statuto regola la composizione, il modo di nomina e la convocazione dell'assemblea dei delegati.

³ Ciascun membro dell'assemblea dei delegati vi ha un voto, salvo disposizione contraria dello statuto.

⁴ Per il rimanente, l'assemblea dei delegati soggiace alle disposizioni legali sull'assemblea generale.

Art. 893

XI. Eccezioni in favore delle società mutue di assicurazione

¹ Le società mutue d'assicurazione al beneficio d'una concessione che hanno più di mille soci possono, mediante lo statuto, delegare in tutto o in parte i poteri dell'assemblea generale all'amministrazione.

² Non possono essere delegati i poteri dell'assemblea generale riguardanti l'introduzione o l'aggravamento dell'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, lo scioglimento della società, la sua fusione, la sua scissione e la trasformazione della sua forma giuridica.⁷³⁵

Art. 893a⁷³⁶

XII. Luogo di riunione e impiego di mezzi di comunicazione elettronici

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti il luogo di riunione e l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici si applicano per analogia alla preparazione e allo svolgimento dell'assemblea generale.

⁷³⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

⁷³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 894

B. Amministrazione
I. Eleggibilità
1. Qualità di socio

1 L'amministrazione della società cooperativa si compone di almeno tre membri; gli amministratori devono essere in maggioranza soci.

2 Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se soci, essere amministratori, ma sono eleggibili, in luogo d'esse, i loro rappresentanti.

Art. 895⁷³⁷

2. ...

Art. 896

II. Durata delle funzioni

1 Gli amministratori sono eletti per non più di quattro anni, ma, salvo disposizione contraria dello statuto, sono rieleggibili.

2 Le disposizioni riguardanti la durata delle funzioni dell'amministrazione nella società anonima sono applicabili alle società mutue d'assicurazione al beneficio d'una concessione.

Art. 897

III. Comitati

Lo statuto può delegare una parte dei doveri e dei poteri dell'amministrazione ad uno o più comitati nominati da essa.

Art. 898⁷³⁸

IV. Gestione e rappresentanza
1. In genere

1 Lo statuto può autorizzare l'assemblea generale o l'amministrazione a delegare la gestione o parte di essa e la rappresentanza della società a uno o più gerenti, direttori od altre persone, anche non soci.

2 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un amministratore, un gestore o un direttore. Essa deve avere accesso all'elenco dei soci di cui all'articolo 837.⁷³⁹

⁷³⁷ Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁷³⁸ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁷³⁹ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

Art. 899

2. Estensione e limitazione

¹ Le persone autorizzate a rappresentare la società cooperativa possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale.

² Una limitazione di questa facoltà di rappresentare è senza effetto per i terzi di buona fede; rimangono tuttavia riservate le disposizioni iscritte nel registro di commercio che limitano la facoltà di rappresentanza agli affari della sede principale o di una succursale o che prescrivono la rappresentanza in comune della ditta.

³ La società risponde del danno che una persona, a cui è affidata la gestione o la rappresentanza di essa, ha cagionato con atti illeciti commessi nell'esercizio d'incombenze sociali.

Art. 899^a740

3. Contratti tra la società e il suo rappresentante

Se all'atto della conclusione di un contratto la società è rappresentata dalla persona con cui conclude il contratto, questo dev'essere steso per scritto. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti per le quali la prestazione della società non supera 1000 franchi.

Art. 900

4. Firma⁷⁴¹

Le persone autorizzate a rappresentare la società cooperativa firmano per essa aggiungendo alla ditta sociale la propria firma.

Art. 901⁷⁴²**Art. 902**

V. Doveri
1. In genere

¹ L'amministrazione ha l'obbligo di dirigere con ogni diligenza gli affari della società e di dar opera efficace all'incremento di questa.

² Essa ha l'obbligo in ispecie:

1. di preparare gli affari che saranno trattati dall'assemblea generale e d'eseguire le deliberazioni della medesima;
2. di vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse rispettino la legge, lo statuto e, ove esistono regolamenti, questi ultimi, e di farsi ragguagliare regolarmente dell'andamento degli affari.

⁷⁴⁰ Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

⁷⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

⁷⁴² Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

³ L'amministrazione risponde:

1. della tenuta dei suoi processi verbali, di quelli dell'assemblea generale, dei libri necessari e dell'elenco dei soci;
2. della conformità alle disposizioni legali dell'allestimento della relazione sulla gestione e della relativa verifica da parte dell'ufficio di revisione;
3. delle notificazioni all'ufficio del registro di commercio concernenti l'ammissione e l'uscita dei soci.⁷⁴³

Art. 902^a⁷⁴⁴

2. Restituzione di prestazioni

Le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia alla restituzione di prestazioni.

Art. 903⁷⁴⁵

3. Rischio di insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza di debiti

¹ Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti il rischio d'insolvenza, l'eccedenza di debiti e la rivalutazione di fondi e di partecipazioni si applicano per analogia.

² Nelle società che hanno emesso certificati di quota si applicano inoltre per analogia le disposizioni del diritto della società anonima sulla perdita di capitale.

Art. 904

VI. Restituzione di somme riscosse

¹ Nel fallimento della società, gli amministratori sono tenuti verso i creditori sociali a restituire tutte le somme che nei tre ultimi anni precedenti immediatamente la dichiarazione di fallimento hanno riscosso come partecipazione all'avanzo netto o sotto altra denominazione, in quanto siffatte somme eccedano il compenso giustificato da prestazioni ed in quanto esse non si sarebbero dovute distribuire se il bilancio fosse stato allestito con prudente criterio.

² La restituzione è esclusa in quanto non possa essere richiesta secondo le norme sull'indebito arricchimento.

³ Il giudice decide con libero apprezzamento, tenendo conto di tutte le circostanze.

⁷⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁷⁴⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁷⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 905

VII. Sospensione
e revoca

¹ L'amministrazione può in ogni tempo revocare i comitati, i delegati, i gerenti, i direttori e gli altri procuratori e mandatari da essa nominati.

² Essa può pure sospendere in ogni tempo dal loro ufficio i procuratori e i mandatari nominati dall'assemblea generale, convocando immediatamente quest'ultima.

³ Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate o sospese dal loro ufficio.

Art. 906⁷⁴⁶

C. Ufficio di revisione

I. In genere

¹ All'ufficio di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

² Possono chiedere una revisione ordinaria del conto annuale da parte di un ufficio di revisione:

1. il 10 per cento dei soci;
2. soci che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale sociale;
3. soci personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi.

Art. 907⁷⁴⁷

II. Verifica
dell'elenco dei
soci

Qualora i soci siano personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l'ufficio di revisione verifica se l'elenco dei soci è tenuto correttamente. Se la società cooperativa non dispone di un ufficio di revisione, l'amministrazione fa verificare l'elenco dei soci da un revisore abilitato.

Art. 908⁷⁴⁸

D. Lacune
nell'organizzazione

In caso di lacune nell'organizzazione della società cooperativa, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

⁷⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁷⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁷⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

Art. 909 e 910⁷⁴⁹**Capo sesto: Scioglimento della società****Art. 911**

A. Cause di scioglimento

La società cooperativa si scioglie:

1. in conformità dello statuto;
2. per deliberazione dell'assemblea generale;
3. per la dichiarazione del fallimento;
4. per gli altri motivi previsti dalla legge.

Art. 912⁷⁵⁰

B. Iserizione nel registro di commercio

¹ Lo scioglimento della società deve essere iscritto nel registro di commercio.

² Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi ne informa senza indugio l'ufficio del registro di commercio.

³ Se è sciolta per altri motivi, la società notifica lo scioglimento all'ufficio del registro di commercio.

Art. 913

C. Liquidazione. Ripartizione del patrimonio

¹ La liquidazione della società s'opera in conformità delle disposizioni che valgono per la società anonima, salvo le deroghe seguenti.

² Il patrimonio della società disciolta, che rimane dopo l'estinzione di tutti i debiti ed il rimborso dei certificati di quota che fossero stati emessi, può essere ripartito tra i soci soltanto se lo statuto consente una siffatta ripartizione.

³ In tale caso la ripartizione, salvo diversa disposizione dello statuto, si fa per capi tra quelli ch'erano soci al momento dello scioglimento o i loro successori. Rimangono riservati i diritti conferiti dalla legge ai soci usciti od ai loro eredi.

⁴ Se lo statuto non contiene disposizioni sulla ripartizione tra i soci, il patrimonio rimanente dev'essere destinato a scopi cooperativi o di pubblica utilità.

⁷⁴⁹ Abrogati dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁷⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

⁵ Qualora lo statuto non disponga diversamente, la destinazione è deliberata dall'assemblea generale.

Art. 914⁷⁵¹

D. ...

Art. 915

E. Assunzione da parte d'una corporazione di diritto pubblico

¹ Qualora il patrimonio di una società cooperativa sia assunto dalla Confederazione, da un Cantone oppure, con la garanzia di questo, da un distretto o da un Comune, la liquidazione può essere contrattualmente esclusa col consenso dell'assemblea generale.

² La deliberazione dell'assemblea generale dev'essere presa in conformità delle norme riguardanti lo scioglimento e dev'essere notificata all'ufficio del registro di commercio.

³ Con l'iscrizione di tale deliberazione il trasferimento dell'attivo e del passivo della società è compiuto e la ditta sociale dev'essere cancellata.

Capo settimo: Responsabilità

Art. 916⁷⁵²

A. Verso la società

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione, della revisione o della liquidazione sono responsabili verso la società cooperativa del danno ad essa cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei loro doveri.

Art. 917

B. Verso la società, i soci e i creditori

¹ Qualora gli amministratori od i liquidatori violino, intenzionalmente o per negligenza, i doveri loro imposti dalla legge nel caso d'insolvenza della società, essi rispondono verso questa, verso i singoli soci e verso i creditori, del danno che ne è derivato.

² L'azione per un danno cagionato alla società e subito soltanto indirettamente dai soci o dai creditori soggiace alle disposizioni sulla società anonima.

⁷⁵¹ Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765).

⁷⁵² Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

Art. 918C. Solidarietà
e regresso

1 Più persone tenute a risarcire lo stesso danno ne sono responsabili in solido.

2 Il regresso tra più partecipanti è determinato dal giudice secondo il grado della colpa di ciascuno di essi.

Art. 919⁷⁵³

D. Prescrizione

1 Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui ha avuto luogo o è cessato l'atto che ha causato il danno.⁷⁵⁴

2 Se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, l'azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

Art. 920

E. Nelle cooperative di credito e nelle società mutue d'assicurazione

Nelle società cooperative di credito e nelle società mutue di assicurazione al beneficio d'una concessione, la responsabilità soggiace interamente alle disposizioni sulla società anonima.

Capo ottavo: Federazioni di cooperative**Art. 921**

A. Requisiti

Tre o più società cooperative possono riunirsi in una federazione sotto forma d'una nuova società cooperativa.

Art. 922B. Organizzazione
I. Assemblea
dei delegati

1 L'assemblea dei delegati è l'organo supremo della federazione, se lo statuto non dispone diversamente.

2 Lo statuto determina il numero dei delegati delle società federate.

3 Salvo disposizione contraria dello statuto, ogni delegato ha un voto.

⁷⁵³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343; FF **2014** 211).

⁷⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

Art. 923

II. Amministrazione

L'amministrazione è formata di membri delle società federate, se lo statuto non dispone diversamente.

Art. 924

III. Vigilanza. Contestazione di deliberazioni

¹ Lo statuto può conferire all'amministrazione della federazione il diritto di vigilare l'attività delle società federate.

² Esso può pure conferirle il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni prese da ogni singola società federata.

Art. 925

IV. Esclusione di nuovi obblighi

L'ingresso d'una società cooperativa in una federazione non può avere per effetto d'imporre ai soci di quella obblighi che già non incombessero loro per legge o per una disposizione statutaria della loro società.

Capo nono:**Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico****Art. 926**

¹ Nelle società cooperative, nelle quali una corporazione di diritto pubblico, come la Confederazione, un Cantone, un Distretto o un Comune, ha un interesse pubblico, lo statuto può concedere alla corporazione il diritto di delegare una o più persone a rappresentarla negli organi d'amministrazione e nell'ufficio di revisione.⁷⁵⁵

² Gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di quelli nominati dalla società.

³ Il diritto di revocare gli amministratori ed i revisori designati dalla corporazione di diritto pubblico spetta soltanto a quest'ultima, la quale risponde, per siffatti amministratori e revisori, verso la società, i soci ed i creditori, salvo il regresso secondo il diritto federale o cantonale.

⁷⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

**Parte quarta:
Del registro di commercio, delle ditte commerciali
e della contabilità commerciale⁷⁵⁶**

Titolo trentesimo:⁷⁵⁷ Del registro di commercio

Art. 927

A. Definizione
e scopo

¹ Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi.

² Per enti giuridici ai sensi del presente titolo s'intendono:

1. le imprese individuali;
2. le società in nome collettivo;
3. le società in accomandita;
4. le società anonime;
5. le società in accomandita per azioni;
6. le società a garanzia limitata;
7. le società cooperative;
8. le associazioni;
9. le fondazioni;
10. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
11. le società di investimento a capitale fisso;
12. le società di investimento a capitale variabile;
13. gli istituti di diritto pubblico;
14. le succursali.

Art. 928

B. Organizza-
zione
I. Autorità del
registro di com-
mercio

¹ La gestione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni. Questi ultimi sono liberi di procedere a una tenuta intercantonale del registro di commercio.

² La Confederazione esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio.

⁷⁵⁶ Nuovo testo giusta la LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU **53** 189; FF **1931** 539, **1932** 201). Vedi le disp. fin. e trans. tit. XXIV–XXXIII, alla fine del presente Codice.

⁷⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021, gli art. 928*b* e 928*c* sono entrati in vigore il 1° apr. 2020 (RU **2020** 957; FF **2015** 2849).

Art. 928a

II. Collaborazione tra le autorità

¹ Le autorità del registro di commercio collaborano nell'adempimento dei loro compiti. Si trasmettono tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere i loro compiti.

² Salvo disposizione contraria della legge, le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni comunicano agli uffici del registro di commercio i fatti che richiedono un'iscrizione, una modifica o una cancellazione.

³ Per le informazioni e le comunicazioni non sono dovuti emolumenti.

Art. 928b

C. Banche dati centrali

¹ L'autorità federale di alta vigilanza gestisce le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone iscritti nei registri dei Cantoni. Le banche dati centrali servono a distinguere e localizzare gli enti giuridici e le persone registrati, nonché a collegare tali dati.

² La registrazione dei dati nella banca dati centrale degli enti giuridici è di competenza dell'autorità federale di alta vigilanza. Quest'ultima provvede affinché i dati pubblici riguardanti gli enti giuridici siano gratuitamente accessibili per la consultazione individuale via Internet.

³ La registrazione dei dati nella banca dati centrale delle persone spetta agli uffici del registro di commercio.

⁴ La Confederazione è responsabile della sicurezza dei sistemi d'informazione e della legalità del trattamento dei dati.

Art. 928c

D. Numero AVS⁷⁵⁸

¹ Per identificare le persone fisiche le autorità del registro di commercio utilizzano sistematicamente il numero AVS

² Comunicano il numero AVS soltanto ai servizi e alle istituzioni che ne necessitano per adempiere i loro compiti legali relativi al registro di commercio e sono autorizzati a utilizzarlo sistematicamente.

³ Alle persone fisiche iscritte nella banca dati centrale delle persone è inoltre attribuito un numero personale non significativo.

Art. 929

E. Iscrizione, modifica e cancellazione
I. Principi

¹ Le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico.

² L'iscrizione nel registro di commercio si fonda su una notificazione. I fatti da iscrivere devono essere documentati.

⁷⁵⁸ Nuova espr. giusta l'all. n. 3 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

³ Le iscrizioni possono fondarsi anche su una sentenza o una decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa oppure possono essere effettuate d'ufficio.

Art. 930

II. Numero d'identificazione delle imprese

Agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio è assegnato un numero d'identificazione delle imprese ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010⁷⁵⁹ sul numero d'identificazione delle imprese.

Art. 931

III. Iscrizione obbligatoria e iscrizione facoltativa
1. Imprese individuali e succursali

¹ Una persona fisica che gestisce un'impresa la quale, nell'ultimo esercizio, ha realizzato una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi, deve iscrivere la sua impresa individuale nel registro di commercio del luogo della stabile organizzazione dell'impresa. Sono dispensati da tale obbligo le persone che esercitano una professione liberale e gli agricoltori, qualora non gestiscano un'impresa in forma commerciale.

² Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo in cui si trovano.

³ Le imprese individuali e le succursali che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere.

Art. 932

2. Istituti di diritto pubblico

¹ Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede.

² Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere.

Art. 933

IV. Modifica dei fatti

¹ Ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta.

² Le persone che cessano le loro funzioni possono chiedere la loro cancellazione dal registro di commercio. L'ordinanza disciplina i dettagli.

Art. 934

V. Cancellazione d'ufficio
1. Di enti giuridici senza attività commerciale e senza attivi

¹ Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficio del registro di commercio lo cancella d'ufficio dal registro di commercio.

² A tal fine l'ufficio del registro di commercio intima all'ente giuridico di comunicargli un eventuale interesse al mantenimento dell'iscrizione. Se questa diffida rimane infruttuosa, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio intima agli altri interessati di comunicargli un tale interesse. Se anche questa diffida rimane infruttuosa, cancella l'ente giuridico.⁷⁶⁰

³ Se altri interessati fanno valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio trasmette il caso al giudice per decisione.

Art. 934a

2. In assenza di domicilio legale di imprese individuali o di succursali

¹ Se un'impresa individuale non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio la cancella d'ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa.⁷⁶¹

² Se una succursale di un'impresa la cui sede principale si trova in Svizzera non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio la cancella d'ufficio qualora la diffida della sede principale pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa.

Art. 935

VI. Reiscrizione

¹ Chi rende verosimile un interesse degno di protezione può chiedere al giudice di reinscrivere nel registro di commercio un ente giuridico cancellato.

² Sussiste un interesse degno di protezione in particolare se:

1. al termine della liquidazione dell'ente giuridico cancellato non sono stati realizzati o distribuiti tutti gli attivi;
2. l'ente giuridico cancellato è parte in un procedimento giudiziario;
3. la reiscrizione dell'ente giuridico cancellato è necessaria per la rettificazione di un registro pubblico; o
4. la reiscrizione è necessaria per chiudere la procedura fallimentare dell'ente giuridico cancellato.

³ Se l'ente giuridico presenta lacune nell'organizzazione, oltre a ordinare la reiscrizione, il giudice adotta le misure necessarie.

⁷⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁷⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 936

F. Pubblicità ed effetti
I. Pubblicità e pubblicazione in Internet

¹ Il registro di commercio è pubblico. La pubblicità concerne le iscrizioni, le notificazioni e i documenti giustificativi. Il numero di assicurato AVS non è pubblico.

² Le iscrizioni, gli statuti e gli atti di fondazione sono resi accessibili gratuitamente via Internet. Gli altri documenti giustificativi e le notificazioni sono consultabili presso il competente ufficio del registro di commercio, che su richiesta può renderli accessibili via Internet.

³ Le iscrizioni del registro di commercio accessibili via Internet devono poter essere consultate in base a criteri di ricerca.

⁴ Le modifiche del registro di commercio devono essere ricostruibili in ordine cronologico.

Art. 936a

II. Pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e inizio degli effetti

¹ Le iscrizioni del registro di commercio sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Hanno effetto all'atto della pubblicazione.

² Tutte le pubblicazioni previste dalla legge sono parimenti effettuate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 936b

III. Effetti

¹ Nessuno può eccepire la mancata conoscenza di un fatto iscritto nel registro di commercio.

² Qualora una circostanza di fatto, della quale è prescritta l'iscrizione, non sia stata iscritta nel registro di commercio, essa può essere opposta al terzo solo qualora sia provato che questi ne aveva conoscenza.

³ La buona fede di chi ha confidato in un fatto errato iscritto nel registro di commercio deve essere tutelata se non vi si oppongono interessi preponderanti.

Art. 937

G. Doveri
I. Verifica

Le autorità del registro di commercio verificano se sono soddisfatte le condizioni legali dell'iscrizione nel registro di commercio, in particolare se la notificazione e i documenti giustificativi violano disposizioni imperative e se il loro contenuto è conforme alle prescrizioni legali.

Art. 938

II. Diffida e iscrizione d'ufficio

¹ L'ufficio del registro di commercio ingiunge agli interessati di adempiere l'obbligo d'iscrizione e impartisce loro un termine a tale scopo.

² Se gli interessati non ottemperano all'ingiunzione entro il termine impartito, procede d'ufficio alle iscrizioni prescritte.

Art. 939

III. Lacune
nell'organizza-
zione

¹ Se rileva lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge di società commerciali, società cooperative, associazioni, fondazioni non sottoposte a vigilanza, o succursali con sede principale all'estero, iscritte nel registro di commercio, l'ufficio del registro di commercio invita l'ente giuridico a porvi rimedio e gli impartisce un termine a tale scopo.

² Se entro il termine impartito non è stato posto rimedio alla lacuna, il registro di commercio deferisce il caso al giudice. Quest'ultimo adotta le misure necessarie.

³ Nel caso di fondazioni ed enti giuridici sottoposti a vigilanza secondo la legge del 23 giugno 2006⁷⁶² sugli investimenti collettivi, l'affare è deferito all'autorità di vigilanza.

Art. 940

H. Ammende

L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato.

Art. 941

I. Emolumenti

¹ Chi occasiona una decisione di un'autorità del registro di commercio o ne richiede una prestazione, deve pagare un emolumento.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità di riscossione degli emolumenti, in particolare:

1. la base di calcolo degli emolumenti;
2. la rinuncia alla riscossione degli emolumenti;
3. la responsabilità nel caso in cui più persone sono soggette a emolumenti;
4. l'esigibilità, la fatturazione e l'anticipo di emolumenti;
5. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti;
6. la quota degli emolumenti riscossi dai Cantoni da versare alla Confederazione.

³ Nel disciplinare gli emolumenti, il Consiglio federale osserva il principio di equivalenza e quello della copertura dei costi.

Art. 942

J. Tutela giuri-
sdizionale

¹ Le decisioni degli uffici del registro di commercio sono impugnabili entro 30 giorni dalla loro notifica.

² Ogni Cantone designa un tribunale superiore come unica autorità giudiziaria di ricorso.

³ Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all'ufficio del registro di commercio e le notificano all'autorità federale di alta vigilanza.

Art. 943

K. Ordinanza

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione concernenti:

1. la tenuta del registro di commercio e l'alta vigilanza;
2. la notificazione, l'iscrizione, la modificazione, la cancellazione e la reiscrizione;
3. il contenuto delle iscrizioni;
4. i documenti giustificativi e la loro verifica;
5. la pubblicità e gli effetti;
6. l'organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio e la sua pubblicazione;
7. la cooperazione e l'obbligo di informare;
8. l'uso del numero d'assicurato AVS e del numero personale;
9. le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone;
10. le modalità della trasmissione per via elettronica;
11. le procedure.

Titolo trentesimoprimo: Delle ditte commerciali

Art. 944

A. Formazione
delle ditte
I. In genere

¹ Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico.

² Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali.

Art. 945

II. Imprese individuali
1. Contenuto essenziale⁷⁶³

¹ Chiunque esercita da solo un'azienda deve assumere come elemento essenziale della ditta il suo cognome, con o senza nomi.

² Se la ditta contiene altri cognomi, il cognome del titolare deve essere messo in evidenza.⁷⁶⁴

³ Non sono permesse aggiunte che accennino ad un rapporto di società.

Art. 946

2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta⁷⁶⁵

¹ Una ditta iscritta nel registro di commercio non può essere adoperata come ditta nello stesso luogo da alcun altro e nemmeno da colui che abbia un cognome ed un nome identici a quelli in essa contenuti.

² Quest'ultimo deve in tal caso, costituendo una ditta, fare al suo cognome, con o senza nome, un'aggiunta tale che la distingua chiaramente dalla ditta precedentemente iscritta.

³ Rimangono riservate, in favore delle ditte iscritte in un altro luogo, le disposizioni sulla concorrenza sleale.

Art. 947 e 948⁷⁶⁶**Art. 949⁷⁶⁷****Art. 950⁷⁶⁸**

III. Ditte sociali
1. Formazione della ditta

¹ Le società commerciali e le società cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte. Nella ditta dev'essere indicata la forma giuridica.

² Il Consiglio federale stabilisce le abbreviazioni della forma giuridica ammesse.

⁷⁶³ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁷⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Diritto delle ditte commerciali), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1507; FF **2014** 8039).

⁷⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁷⁶⁶ Abrogati dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Diritto delle ditte commerciali), con effetto dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1507; FF **2014** 8039). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo

⁷⁶⁷ Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁷⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Diritto delle ditte commerciali), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1507; FF **2014** 8039).

Art. 951⁷⁶⁹

2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

La ditta di una società commerciale o di una società cooperativa deve distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di società commerciali o società cooperative.

Art. 952

IV. Succursali

¹ Le succursali devono avere la stessa ditta della sede principale; è tuttavia lecito farvi aggiunte che si riferiscano alla sola succursale.

² La ditta della succursale di un'azienda, la cui sede principale trovasi all'estero, deve inoltre indicare la sede principale e la sede della succursale, e contenere l'esplicita qualifica di succursale.

Art. 953⁷⁷⁰

V. ...

Art. 954

VI. Cambiamento di nome

La ditta precedente può essere conservata se il nome, in essa contenuto, del titolare o di un socio è stato cambiato per legge o per decisione dell'autorità competente.

Art. 954a⁷⁷¹

B. Obbligo di usare la ditta o il nome

¹ La corrispondenza, i talloncini di ordinazione, le fatture e le comunicazioni della società devono indicare, in modo completo e senza modifiche, la ditta o il nome iscritti nel registro di commercio.

² È ammesso l'uso complementare di abbreviazioni, simboli, nomi commerciali, insegne o indicazioni analoghe.

Art. 955

C. Sorveglianza⁷⁷²

L'ufficiale del registro deve vegliare d'ufficio a che gli interessati osservino le disposizioni sulla formazione delle ditte.

⁷⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Diritto delle ditte commerciali), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1507; FF **2014** 8039). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁷⁷⁰ Abrogato dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Diritto delle ditte commerciali), con effetto dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1507; FF **2014** 8039).

⁷⁷¹ Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

⁷⁷² Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

Art. 955a⁷⁷³

D. Riserva di altre disposizioni federali

L'iscrizione di una ditta nel registro di commercio non esenta l'avente diritto dall'obbligo di rispettare le altre disposizioni federali, in particolare quelle relative alla protezione dagli inganni nelle relazioni commerciali.

Art. 956

E. Protezione della ditta⁷⁷⁴

¹ Il diritto di usare la ditta d'un privato o d'una società commerciale o d'una società cooperativa, che sia stata iscritta nel registro di commercio e pubblicata nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*, spetta esclusivamente al proprietario della medesima.

² Chiunque risenta pregiudizio per l'indebito uso d'una ditta può procedere affinché cessi l'abuso e si faccia luogo, in caso di colpa, al risarcimento dei danni.

Titolo trentesimosecondo:⁷⁷⁵**Della contabilità commerciale, della presentazione dei conti nonché degli altri obblighi di trasparenza e di diligenza**⁷⁷⁶**Capo primo: Disposizioni generali****Art. 957**

A. Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti

¹ Devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti:

1. le imprese individuali e le società di persone con una cifra d'affari di almeno 500 000 franchi nell'ultimo esercizio;
2. le persone giuridiche.

² Devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio:

1. le imprese individuali e le società di persone con una cifra d'affari inferiore a 500 000 franchi nell'ultimo esercizio;
2. le associazioni e le fondazioni che non hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio;

⁷⁷³ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

⁷⁷⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

⁷⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁷⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 846; FF 2017 325).

3. le fondazioni liberate dall'obbligo di designare un ufficio di revisione conformemente all'articolo 83b capoverso 2 CC⁷⁷⁷.

³ Alle imprese di cui al capoverso 2 si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti.

Art. 957a

B. Contabilità

¹ La contabilità costituisce la base della presentazione dei conti. Registra le operazioni e gli altri eventi necessari per esporre la situazione patrimoniale e finanziaria nonché i risultati d'esercizio dell'impresa (situazione economica).

² La contabilità rispetta i principi della tenuta regolare dei conti. Vanno segnatamente rispettati i principi seguenti:

1. la registrazione completa, fedele e sistematica delle operazioni e degli altri eventi;
2. la prova documentata delle singole registrazioni contabili;
3. la chiarezza;
4. l'adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
5. la verificabilità.

³ Sono considerati documenti contabili i documenti scritti, redatti su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, necessari per ricostruire un'operazione o un evento oggetto di una registrazione contabile.

⁴ La contabilità è tenuta in moneta svizzera o nella moneta più importante per l'attività dell'impresa.

⁵ La contabilità è tenuta in una delle lingue nazionali o in inglese. Può essere tenuta su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga.

Art. 958

C. Presentazione
dei conti
I. Scopo e contenuto

¹ I conti devono esporre la situazione economica dell'impresa in modo tale da consentire ai terzi di farsene un'opinione attendibile.

² I conti sono presentati nella relazione sulla gestione. Questa comprende il conto annuale (chiusura contabile singola), che si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le grandi imprese e i gruppi.

³ La relazione sulla gestione è allestita e sottoposta per approvazione all'organo o alle persone competenti entro sei mesi dalla fine dell'esercizio. È firmata dal presidente dell'organo superiore di direzione o di

amministrazione e dalla persona cui compete l'allestimento dei conti in seno all'impresa.

Art. 958a

II. Fondamenti della presentazione dei conti

1. Principio della continuità di esercizio

¹ L'allestimento dei conti si fonda sull'ipotesi che l'impresa continuerà le sue attività per un periodo prevedibile.

² Se l'impresa intende cessare in tutto o in parte l'attività nei dodici mesi seguenti la data di chiusura del bilancio o prevede che non potrà evitarlo, i conti sono allestiti in base al valore di alienazione per le parti dell'impresa interessate. Sono inoltre costituiti accantonamenti per le spese connesse con la cessazione dell'attività.

³ Le deroghe al principio della continuità di esercizio sono indicate nell'allegato; è inoltre descritta la loro influenza sulla situazione economica dell'impresa.

Art. 958b

2. Principi della correlazione temporale e della correlazione materiale

¹ Costi e ricavi sono correlati sotto il profilo temporale e materiale.

² Se l'importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni o i ricavi finanziari non eccedono 100 000 franchi, si può derogare al principio della correlazione temporale, limitandosi a tenere la contabilità delle entrate e delle uscite.

³ Se i conti non sono redatti in franchi, il corso medio annuale è decisivo per stabilire il valore secondo il capoverso 2.⁷⁷⁸

Art. 958c

III. Principi della presentazione regolare dei conti

¹ La presentazione dei conti è retta in particolare dai principi seguenti:

1. la chiarezza e la comprensibilità;
2. la completezza;
3. l'affidabilità;
4. l'essenzialità;
5. la prudenza;
6. la continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione;
7. il divieto di compensare attivi e passivi come pure costi e ricavi.

² La situazione delle singole poste del bilancio e dell'allegato è documentata mediante un inventario o in altro modo.

³ La presentazione dei conti è adeguata alle particolarità dell'impresa e del ramo in cui essa opera, nel rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge.

⁷⁷⁸ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 958d

IV. Presentazione, moneta e lingua

¹ Il bilancio e il conto economico possono essere presentati in forma di conto o in forma scalare. Non occorre esporre separatamente le poste senza alcun importo o con un importo irrilevante.

² Nel conto annuale le cifre dell'esercizio precedente sono indicate accanto ai valori corrispondenti dell'esercizio in esame.

³ I conti sono redatti in moneta svizzera o nella moneta più importante per l'attività dell'impresa. Se sono redatti in una moneta estera, i valori sono indicati anche in moneta svizzera. I corsi di conversione applicati sono menzionati e se del caso commentati nell'allegato.

⁴ I conti sono redatti in una delle lingue nazionali o in inglese.

Art. 958e

D. Pubblicazione e consultazione

¹ Dopo essere stati approvati dall'organo competente, il conto annuale e il conto di gruppo, accompagnati dalle relazioni di revisione, devono essere pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o trasmessi, in un esemplare e a sue spese, a chiunque ne faccia domanda nell'anno seguente l'approvazione se:

1. l'impresa è debitrice di un prestito in obbligazioni; o
2. titoli di partecipazione dell'impresa sono quotati in borsa.

² Le altre imprese devono autorizzare i creditori che dimostrino un interesse degno di protezione a consultare la relazione sulla gestione e le relazioni di revisione. In caso di disaccordo, decide il giudice.

³ Se l'impresa si avvale delle possibilità di rinuncia previste agli articoli 961d capoverso 1, 962 capoverso 3 o 963a capoverso 1 numero 2, la pubblicazione e la consultazione sono rette dalle disposizioni applicabili al proprio conto annuale.⁷⁷⁹

Art. 958f

E. Tenuta e conservazione dei libri

¹ I libri di commercio, i documenti contabili, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono conservati per dieci anni. Il termine di conservazione decorre dalla fine dell'esercizio.

² La relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono conservate su supporto cartaceo e munite di firma.

³ I libri e i documenti contabili possono essere conservati su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analogica, sempreché sia garantita la concordanza con le operazioni e gli altri eventi cui si riferiscono e possano essere resi leggibili in ogni momento.

⁷⁷⁹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴ Il Consiglio federale emana le disposizioni concernenti i libri da tenere, i principi applicabili alla loro tenuta e conservazione e i supporti d'informazione utilizzabili.

Capo secondo: Conto annuale e conto intermedio⁷⁸⁰

Art. 959

A. Bilancio
I. Scopo del bilancio, requisiti per l'iscrizione a bilancio

¹ Il bilancio espone la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa alla data in cui è chiuso. È suddiviso in attivi e passivi.

² Negli attivi sono iscritti gli elementi patrimoniali di cui l'impresa può disporre in virtù di eventi passati, se è probabile che comportino un afflusso di mezzi e il loro valore può essere stimato in modo attendibile. Gli altri elementi patrimoniali non possono essere iscritti a bilancio.

³ Nell'attivo circolante sono iscritti le liquidità e gli altri attivi che saranno verosimilmente convertiti in liquidità entro un anno dalla data di chiusura del bilancio o nell'ambito del normale ciclo operativo dell'impresa o realizzati in altro modo. Gli altri attivi sono iscritti nell'attivo fisso.

⁴ Nei passivi sono iscritti il capitale di terzi e il capitale proprio.

⁵ I debiti sono iscritti nel capitale di terzi se risultano da eventi passati, è probabile che comportino un deflusso di mezzi e il loro importo può essere stimato in modo attendibile.

⁶ Nel capitale di terzi a breve termine sono iscritti i debiti che diverranno verosimilmente esigibili entro un anno dalla data di chiusura del bilancio o nell'ambito del normale ciclo operativo dell'impresa. Gli altri debiti sono iscritti nel capitale di terzi a lungo termine.

⁷ Il capitale proprio è esposto e articolato in funzione della forma giuridica dell'impresa.

Art. 959a

II. Articolazione minima

¹ Negli attivi del bilancio devono figurare, in ordine di liquidità decrescente, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:

1. attivo circolante:
 - a. liquidità e attivi quotati in borsa detenuti a breve termine,
 - b. crediti da forniture e prestazioni,
 - c. altri crediti a breve termine,
 - d. scorte e prestazioni di servizi non fatturate,
 - e. ratei e risconti attivi;

⁷⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

2. attivo fisso:
 - a. immobilizzazioni finanziarie,
 - b. partecipazioni,
 - c. immobilizzazioni materiali,
 - d. immobilizzazioni immateriali,
 - e. capitale sociale o capitale della fondazione non versato.

² Nei passivi del bilancio devono figurare, in ordine di esigibilità decrescente, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:

1. capitale di terzi a breve termine:
 - a. debiti per forniture e prestazioni,
 - b. debiti onerosi a breve termine,
 - c. altri debiti a breve termine,
 - d. ratei e risconti passivi;
2. capitale di terzi a lungo termine:
 - a. debiti onerosi a lungo termine,
 - b. altri debiti a lungo termine,
 - c. accantonamenti e poste analoghe previste dalla legge;
3. capitale proprio:
 - a. capitale sociale o capitale della fondazione, se del caso suddiviso per categoria di diritti di partecipazione,
 - b. riserva legale da capitale,
 - c. riserva legale da utili,
 - d.⁷⁸¹ riserve facoltative da utili,
 - e.⁷⁸² proprie quote del capitale, da iscriversi quale posta negativa,
 - f.⁷⁸³ utile o perdita riportati, da iscriversi quale posta negativa,
 - g.⁷⁸⁴ utile o perdita dell'esercizio, da iscriversi quale posta negativa.

³ Il bilancio o l'allegato devono contenere altre poste qualora ciò sia importante ai fini della valutazione della situazione patrimoniale o finanziaria da parte di terzi o usuale nel settore d'attività dell'impresa.

⁷⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁷⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁷⁸³ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁷⁸⁴ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁴ I crediti e i debiti nei confronti dei partecipanti diretti o indiretti, degli organi e delle imprese nelle quali è detenuta direttamente o indirettamente una partecipazione devono essere indicati separatamente nel bilancio o nell'allegato.

Art. 959b

B. Conto economico; articolazione minima

¹ Il conto economico espone i risultati dell'impresa durante l'esercizio. Può essere compilato come conto economico della produzione o come conto economico della vendita.

² Nel conto economico della produzione (metodo del costo complessivo) devono figurare, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:

1. importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni;
2. variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione e delle prestazioni di servizi non fatturate;
3. costi per il materiale;
4. costi per il personale;
5. altri costi d'esercizio;
6. ammortamenti e rettifiche di valore sulle poste dell'attivo fisso;
7. costi e ricavi finanziari;
8. costi e ricavi estranei all'esercizio;
9. costi e ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili;
10. imposte dirette;
11. utile o perdita annuale.

³ Nel conto economico della vendita (metodo del costo del venduto) devono figurare, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:

1. importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni;
2. costi di acquisto o di produzione dei prodotti e delle prestazioni venduti;
3. costi di amministrazione e di distribuzione;
4. costi e ricavi finanziari;
5. costi e ricavi estranei all'esercizio;
6. costi e ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili;
7. imposte dirette;
8. utile o perdita annuale.

⁴ Se il conto economico è compilato secondo il metodo del costo del venduto, i costi per il personale e gli ammortamenti e le rettifiche di valore sulle poste dell'attivo fisso devono essere indicati separatamente nell'allegato.

⁵ Il conto economico o l'allegato devono contenere altre poste qualora ciò sia importante ai fini della valutazione dei risultati d'esercizio da parte di terzi o usuale nel settore d'attività dell'impresa.

Art. 959c

C. Allegato

¹ L'allegato completa e illustra le altre parti del conto annuale. Contiene:

1. informazioni sui principi applicati per l'allestimento del conto annuale, nella misura in cui non si tratti di principi prescritti dalla legge;
2. informazioni, suddivisioni e spiegazioni inerenti a poste del bilancio e del conto economico;
3. l'ammontare globale proveniente dallo scioglimento delle riserve di sostituzione e dalle altre riserve latenti, nella misura in cui eccede l'ammontare globale delle riserve dello stesso genere nuovamente costituite, se il risultato economico così ottenuto è presentato nella sua entità in modo più favorevole;
4. le altre informazioni prescritte dalla legge.

² L'allegato deve inoltre contenere le indicazioni seguenti, sempreché non risultino già dal bilancio o dal conto economico:

1. la ditta commerciale o il nome, la forma giuridica e la sede dell'impresa;
2. se del caso, una dichiarazione attestante che la media annua di posti di lavoro a tempo pieno non supera le 10, le 50 o le 250 unità;
3. la ditta commerciale, la forma giuridica e la sede delle imprese nelle quali è detenuta una partecipazione diretta o un'importante partecipazione indiretta, nonché la quota del capitale e dei diritti di voto;
- 4.⁷⁸⁵ il numero di quote sociali proprie detenute dall'impresa stessa o da imprese da essa controllate (art. 963);
5. l'acquisto e l'alienazione di quote sociali proprie da parte dell'impresa, nonché le condizioni alle quali le stesse sono state acquistate o alienate;
6. il saldo dei debiti derivanti da contratti di leasing analoghi alla vendita e da altri contratti di leasing, sempre che tali contratti

⁷⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

non scadano o non possano essere disdetti entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio;

7. i debiti nei confronti di istituti di previdenza;
8. l'importo totale delle garanzie costituite per i debiti di terzi;
9. l'importo totale degli attivi utilizzati per garantire debiti dell'impresa, come pure degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà;
10. gli impegni legali o effettivi, se è improbabile che comportino un deflusso di mezzi o il loro importo non può essere stimato in modo attendibile (impegni condizionali);
11. il numero e il valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti ai membri degli organi di direzione o di amministrazione o ai lavoratori;
12. spiegazioni inerenti a poste del conto economico straordinarie, uniche o relative ad altri periodi contabili;
13. gli eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio;
- 14.⁷⁸⁶ in caso di dimissioni anticipate o di revoca dell'ufficio di revisione, i motivi delle stesse;
- 15.⁷⁸⁷ tutti gli aumenti e le riduzioni del capitale effettuati dal consiglio d'amministrazione entro i limiti del margine di variazione del capitale.

³ Le imprese individuali e le società di persone possono rinunciare alla stesura dell'allegato se non sono tenute a presentare i conti conformemente alle disposizioni applicabili alle grandi imprese. Se le disposizioni concernenti l'articolazione minima del bilancio e del conto economico esigono che siano fornite informazioni supplementari e l'impresa non redige un allegato, tali informazioni devono figurare direttamente nel bilancio o nel conto economico.

⁴ Le imprese debtrici di prestiti in obbligazioni devono indicare l'importo, il tasso d'interesse, la scadenza e le altre condizioni di tali prestiti.

Art. 960

D. Valutazione
I. Principi

¹ Gli attivi e i debiti sono di norma valutati singolarmente, in quanto siano rilevanti e non siano abitualmente valutati per gruppi a causa della loro affinità.

⁷⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁷⁸⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

² La valutazione dev'essere effettuata con prudenza, senza tuttavia compromettere l'attendibilità del giudizio sulla situazione economica dell'impresa.

³ Qualora sussistano indizi concreti che gli attivi siano sopravvalutati o che gli accantonamenti siano insufficienti, i valori devono essere verificati e, se del caso, adeguati.

Art. 960a

II. Attivi
1. In genere

¹ Alla prima contabilizzazione gli attivi devono essere valutati al massimo al loro costo di acquisto o di produzione.

² Nelle valutazioni successive il valore degli attivi non può essere superiore al loro costo di acquisto o di produzione. Sono fatte salve le disposizioni concernenti singole categorie di attivi.

³ Le perdite di valore dovute all'utilizzazione o al tempo e quelle dovute ad altri fattori vanno contabilizzate procedendo rispettivamente ad ammortamenti e a rettifiche di valore. Gli ammortamenti e le rettifiche di valore devono essere effettuati in conformità ai principi generalmente ammessi nel commercio. Devono essere direttamente o indirettamente imputati agli attivi in questione, a carico del conto economico; non possono essere iscritti nei passivi.

⁴ Possono essere effettuati ammortamenti e rettifiche di valore supplementari a fini di sostituzione e per garantire durevolmente la prosperità dell'impresa. Per gli stessi motivi, l'impresa può rinunciare a sciogliere ammortamenti e rettifiche di valore che non sono più giustificati.

Art. 960b

2. Attivi con
un prezzo di
mercato rileva-
bile

¹ Nelle valutazioni successive gli attivi quotati in borsa o con un altro prezzo di mercato rilevabile in un mercato attivo possono essere valutati al corso o al prezzo di mercato della data di chiusura del bilancio, anche se superiore al valore nominale o al costo di acquisto. L'impresa che fa uso di questo diritto deve valutare tutti gli attivi del bilancio con un prezzo di mercato rilevabile al corso o al prezzo di mercato della data di chiusura del bilancio. Questa scelta va segnalata nell'allegato. Il valore totale dei titoli quotati in borsa e quello degli altri attivi con un prezzo di mercato rilevabile devono essere indicati separatamente.

² Se gli attivi sono valutati al corso o al prezzo di mercato della data di chiusura del bilancio, può essere effettuata una rettifica di valore a carico del conto economico al fine di tenere conto delle fluttuazioni dei corsi. Siffatte rettifiche non sono tuttavia ammesse se ne risulta un valore inferiore tanto al costo di acquisto quanto al corso di borsa, ove quest'ultimo sia più basso del costo di acquisto. L'importo totale delle riserve di fluttuazione dev'essere indicato separatamente nel bilancio o nell'allegato.

Art. 960c

3. Scorte e prestazioni di servizi non fatturate

¹ Nelle valutazioni successive le scorte e le prestazioni di servizi non fatturate vanno contabilizzate al valore di alienazione se, tenuto conto dei costi che devono ancora essere sostenuti, alla data di chiusura del bilancio tale valore è inferiore al costo di acquisto o di produzione.

² Sono considerati scorte le materie prime, i prodotti in corso di fabbricazione, i prodotti finiti e le merci.

Art. 960d

4. Attivo fisso

¹ Per attivo fisso s'intendono i valori acquistati in vista di un'utilizzazione o di una detenzione a lungo termine.

² Per lungo termine s'intende un periodo superiore a dodici mesi.

³ Per partecipazioni s'intendono le quote del capitale di un'altra impresa che sono detenute a lungo termine e procurano un'influenza determinante. Quest'ultima è presunta se le quote rappresentano almeno il 20 per cento dei diritti di voto.

Art. 960e

III. Debiti

¹ I debiti devono essere contabilizzati al loro valore nominale.

² Se in considerazione di eventi passati v'è da attendersi che in esercizi futuri si verifichi un deflusso di mezzi, occorre costituire a carico del conto economico gli accantonamenti prevedibilmente necessari.

³ Possono inoltre essere costituiti accantonamenti segnatamente per:

1. spese ricorrenti derivanti da impegni di garanzia;
2. il risanamento di immobilizzazioni materiali;
3. ristrutturazioni;
4. misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell'impresa.

⁴ Gli accantonamenti che non sono più giustificati non devono obbligatoriamente essere sciolti.

Art. 960⁷⁸⁸

E. Conto intermedio

¹ Il conto intermedio è allestito conformemente alle disposizioni sul conto annuale e comprende un bilancio, un conto economico e un allegato. Sono fatte salve le disposizioni applicabili alle grandi imprese e ai gruppi.

⁷⁸⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

² Le semplificazioni e le forme abbreviate sono consentite purché non ne risenta l'esposizione dell'andamento degli affari. Devono essere indicate almeno le rubriche e le somme intermedie figuranti nell'ultimo conto annuale. L'allegato del conto intermedio contiene inoltre le seguenti indicazioni:

1. lo scopo del conto intermedio;
2. le semplificazioni e le forme abbreviate, comprese eventuali deroghe ai principi applicati nell'ultimo conto annuale;
3. gli altri fattori che hanno considerevolmente influenzato la situazione economica dell'impresa durante il periodo in rassegna, in particolare la stagionalità.

³ Il conto intermedio va designato come tale. Deve essere firmato dal presidente dell'organo superiore di direzione o di amministrazione e dalla persona cui compete l'allestimento del conto intermedio in seno all'impresa.

Capo terzo: Presentazione dei conti delle grandi imprese

Art. 961

A. Requisiti supplementari per la relazione sulla gestione

Le imprese soggette per legge alla revisione ordinaria devono:

1. fornire indicazioni supplementari nell'allegato del conto annuale;
2. integrare nel conto annuale un conto dei flussi di tesoreria;
3. redigere una relazione annuale.

Art. 961a

B. Indicazioni supplementari nell'allegato del conto annuale

Nell'allegato del conto annuale sono fornite indicazioni supplementari su:

1. i debiti onerosi a lungo termine, suddivisi per scadenza da uno a cinque anni e oltre cinque anni;
2. gli onorari corrisposti all'ufficio di revisione per i servizi di revisione e per gli altri servizi da esso forniti, indicando separatamente i rispettivi importi.

Art. 961b

C. Conto dei flussi di tesoreria

Il conto dei flussi di tesoreria espone separatamente le variazioni di liquidità derivanti dall'attività di esercizio, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.

Art. 961c

D. Relazione annuale

¹ La relazione annuale espone l'andamento degli affari e la situazione economica dell'impresa e, se del caso, del gruppo alla fine dell'esercizio, evidenziandone gli aspetti che non figurano nel conto annuale.

² La relazione annuale fornisce segnatamente ragguagli su:

1. la media annua di posti di lavoro a tempo pieno;
2. l'esecuzione di una valutazione dei rischi;
3. lo stato delle ordinazioni e dei mandati;
4. le attività di ricerca e di sviluppo;
5. gli eventi straordinari;
6. le prospettive dell'impresa.

³ La relazione annuale non deve essere in contraddizione con l'esposizione della situazione economica dell'impresa offerta dal conto annuale.

Art. 961dE. Agevolazioni⁷⁸⁹

¹ L'impresa non è tenuta a fornire indicazioni supplementari nell'allegato né ad allestire un conto dei flussi di tesoreria e una relazione annuale se:

1. allestisce una chiusura contabile o un conto di gruppo in base a una norma contabile riconosciuta; o
2. una persona giuridica da cui l'impresa è controllata allestisce un conto di gruppo in base a una norma contabile riconosciuta.⁷⁹⁰

² Possono chiedere che i conti siano presentati conformemente alle disposizioni del presente capo:

1. soci che rappresentino almeno il 10 per cento del capitale sociale;
2. il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell'associazione;
3. qualsiasi socio o membro personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi.

⁷⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁷⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Capo quarto: Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta

Art. 962

A. In genere

¹ Sono tenute a effettuare la chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta, in aggiunta al conto annuale secondo il presente titolo:

1. le società i cui titoli sono quotati in borsa, se la borsa lo esige;
2. le società cooperative con almeno 2000 membri;
3. le fondazioni soggette per legge alla revisione ordinaria.

² Possono chiedere che la chiusura contabile sia effettuata in base a una norma riconosciuta:

1. soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale;
2. il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell'associazione;
3. qualsiasi socio o membro personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi.

³ L'obbligo di effettuare la chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta si estingue se viene allestito un conto di gruppo in base a una norma contabile riconosciuta.

⁴ La scelta della norma riconosciuta spetta all'organo superiore di direzione o di amministrazione, salvo che lo statuto, il contratto di società o l'atto di fondazione dispongano altrimenti o che tale scelta sia operata dall'organo supremo.

Art. 962a

B. Norme contabili riconosciute

¹ Qualora la chiusura contabile sia effettuata in base a una norma contabile riconosciuta, va indicato nella stessa quale norma riconosciuta è stata applicata.

² La norma riconosciuta scelta dall'impresa dev'essere applicata integralmente e per l'intera chiusura contabile.

³ Il rispetto della norma riconosciuta dev'essere verificato da un perito revisore abilitato. La chiusura contabile dev'essere sottoposta a revisione ordinaria.

⁴ Le chiusure contabili effettuate in base a una norma riconosciuta devono essere sottoposte all'organo supremo in occasione dell'approvazione del conto annuale, ma non devono essere formalmente approvate.

⁵ Il Consiglio federale designa le norme riconosciute. Può stabilire le condizioni cui sono subordinati la scelta di una norma o il passaggio da una norma all'altra.

Capo quinto: Conto di gruppo

Art. 963

A. Obbligo di allestimento

¹ La persona giuridica soggetta all'obbligo di presentare i conti che controlla una o più imprese soggette al medesimo obbligo deve includere nella relazione sulla gestione un conto annuale consolidato concernente l'insieme delle imprese controllate (conto di gruppo).

² Una persona giuridica controlla un'altra impresa se:

1. dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo;
2. ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione; o
3. può esercitare un'influenza dominante in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.

³ La norma contabile riconosciuta di cui all'articolo 963b può definire la cerchia delle imprese da consolidare.

⁴ Le associazioni, le fondazioni e le società cooperative possono delegare l'obbligo di allestire il conto di gruppo a un'impresa controllata, purché quest'ultima, attraverso una maggioranza di voti o in altra guisa, riunisca sotto una direzione unica le altre imprese e compri di esercitare effettivamente tale controllo.

Art. 963a

B. Esonero dall'obbligo di allestimento

¹ Una persona giuridica è esonerata dall'obbligo di allestire il conto di gruppo se:

1. per due esercizi consecutivi, insieme con le imprese da essa controllate, non oltrepassa due dei valori seguenti:
 - a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
 - b. cifra d'affari di 40 milioni di franchi,
 - c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;
2. è controllata da un'impresa il cui conto di gruppo è stato allestito e sottoposto a revisione ordinaria secondo le disposizioni svizzere o secondo disposizioni estere equivalenti; o
3. ha delegato l'obbligo di allestire il conto di gruppo a un'impresa controllata conformemente all'articolo 963 capoverso 4.

² Il conto di gruppo dev'essere tuttavia allestito se:

1. è necessario per garantire una valutazione il più possibile attendibile della situazione economica;
- 2.⁷⁹¹ soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale, il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell'associazione lo richiedono;
3. un socio o un membro di un'associazione personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi lo richiede;
4. l'autorità di vigilanza sulle fondazioni lo richiede.

³ Se i conti non sono redatti in franchi, la somma di bilancio e la cifra d'affari di cui al capoverso 1 numero 1 sono stabiliti rispettivamente in base al corso di conversione alla data della chiusura di bilancio e in base al corso medio annuale.⁷⁹²

Art. 963b

C. Norme contabili riconosciute

¹ Il conto di gruppo delle seguenti imprese dev'essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta:

1. società i cui titoli sono quotati in borsa, se la borsa lo richiede;
2. società cooperative con almeno 2000 soci;
3. fondazioni soggette per legge a revisione ordinaria.

² L'articolo 962a capoversi 1-3 e 5 si applica per analogia.

³ Il conto di gruppo delle altre imprese è soggetto ai principi della presentazione regolare dei conti. Nell'allegato del conto di gruppo l'impresa menziona le regole di valutazione. Ove se ne scosti, deve indicarlo nell'allegato e fornire in altro modo i dati necessari per conoscere lo stato del patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati d'esercizio del gruppo.

⁴ Il conto di gruppo deve tuttavia essere allestito in base a una norma contabile riconosciuta se:

1. soci che rappresentino almeno il 20 per cento del capitale sociale, il 10 per cento dei membri della società cooperativa o il 20 per cento di quelli dell'associazione lo richiedono;
2. un socio o un membro di un'associazione personalmente responsabile o tenuto a effettuare versamenti suppletivi lo richiede; o
3. l'autorità di vigilanza sulle fondazioni lo richiede.

⁷⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁷⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 964⁷⁹³**Capo sesto:**⁷⁹⁴**Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari****Art. 964a**

A. Principio ¹ Le imprese presentano una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari se:

1. sono società di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera c della legge del 16 dicembre 2005⁷⁹⁵ sui revisori;
2. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, contano per due esercizi consecutivi almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; e
3. unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano per due esercizi consecutivi uno dei valori seguenti:
 - a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
 - b. cifra d'affari di 40 milioni di franchi.

² Sono dispensate da tale obbligo le imprese controllate da un'impresa:

1. cui è applicabile il capoverso 1; o
2. tenuta in forza del diritto estero a presentare una relazione equivalente.

Art. 964b

B. Scopo e contenuto della relazione

¹ La relazione sugli aspetti extrafinanziari fornisce ragguagli sulle questioni ambientali, in particolare sugli obiettivi in materia di emissioni di CO₂, sugli aspetti sociali e quelli inerenti al personale, sul rispetto dei diritti dell'uomo e sulla lotta alla corruzione. Contiene inoltre le informazioni necessarie alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività sugli aspetti summenzionati.

² La relazione contiene in particolare:

1. una descrizione del modello aziendale;

⁷⁹³ Abrogato dal n. I della LF del 22 dic. 1999, con effetto dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 949; FF **1999** 4457).

⁷⁹⁴ Introdotto dai n I e III 1 della LF del 19 giu. 2020 (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 846; FF **2017** 325). Vedi anche la disp. trans. alla fine del presente testo.

⁷⁹⁵ RS **221.302**

2. una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito agli aspetti di cui al capoverso 1, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
3. una presentazione delle misure adottate per attuare tali politiche e una valutazione dell'impatto di tali misure;
4. una descrizione dei principali rischi connessi agli aspetti di cui al capoverso 1, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa; sono determinanti i rischi:
 - a. legati all'attività dell'impresa,
 - b. legati ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali, ove opportuno e proporzionato;
5. gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività del gruppo con riferimento agli aspetti di cui al capoverso 1.

³ Se la relazione si basa su standard nazionali, unionali o internazionali, quali in particolare le Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), lo standard applicato dev'essere specificato. Nell'applicare tali standard occorre garantire il pieno rispetto del presente articolo. Se necessario è presentata una relazione aggiuntiva.

⁴ Se l'impresa controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese svizzere o estere, la relazione informa in merito a tutte le imprese.

⁵ L'impresa che non applica politiche riguardo a uno o più degli aspetti di cui al capoverso 1 fornisce nell'ambito della relazione una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

⁶ La relazione è redatta in una delle lingue nazionali o in inglese.

Art. 964c

C. Approva-
zione, pubblica-
zione, tenuta
e conservazione

¹ La relazione sugli aspetti extrafinanziari necessita dell'approvazione e della firma dell'organo superiore di direzione o di amministrazione nonché dell'approvazione dell'organo cui compete l'approvazione del conto annuale.

² L'organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

1. sia pubblicata per via elettronica subito dopo la sua approvazione;
2. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.

³ L'articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.

Capo settimo:⁷⁹⁶**Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime****Art. 964d**

A. Principio

¹ Le imprese soggette per legge alla revisione ordinaria e attive, direttamente o per il tramite di un'impresa da loro controllata, nell'industria estrattiva di minerali, petrolio o gas naturale o nello sfruttamento di foreste primarie devono presentare ogni anno una relazione sui pagamenti a favore di enti statali.

² Se è tenuta ad allestire un conto annuale consolidato, l'impresa deve redigere una relazione consolidata sui pagamenti a favore di enti statali (relazione consolidata sui pagamenti); questa relazione sostituisce le relazioni delle singole società del gruppo.

³ Un'impresa con sede in Svizzera inclusa nella relazione consolidata sui pagamenti allestita da lei stessa o da un'altra impresa con sede all'estero conformemente alle norme svizzere o a norme equivalenti, non è tenuta a redigere una relazione separata sui pagamenti a favore di enti statali. Nell'allegato del conto annuale deve però indicare l'impresa nella cui relazione è inclusa e pubblicare tale relazione.

⁴ L'industria estrattiva comprende tutte le attività dell'impresa nei settori della ricerca, della prospezione, della scoperta, dello sfruttamento e dell'estrazione di minerali, petrolio, gas naturale e dello sfruttamento di foreste primarie.

⁵ Per enti statali si intendono le autorità nazionali, regionali o comunali di un Paese terzo, comprese le amministrazioni e le imprese controllate da tali autorità.

Art. 964e

B. Tipi di prestazioni

¹ Il pagamento a favore di enti statali può consistere in una prestazione in denaro o in natura. Si tratta in particolare dei seguenti tipi di prestazioni:

1. pagamenti per diritti di produzione;
2. le imposte sulla produzione, sui ricavi o sugli utili delle imprese, eccettuate le imposte sul valore aggiunto o sulla cifra d'affari e le altre imposte sul consumo;
3. le royalties;
4. i dividendi, eccettuati i dividendi versati a un ente statale in quanto socio dell'impresa nella misura in cui siano versati alle stesse condizioni applicate agli altri soci;

⁷⁹⁶ Originario Capo sesto, art. 964a–964f. Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4005; FF 2017 325). Vedi anche l'art. 7 delle disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

5. i premi di firma, di scoperta e di produzione;
6. i diritti di licenza, i canoni di locazione, le commissioni d'accesso e altri corrispettivi per licenze o concessioni;
7. i pagamenti per il miglioramento delle infrastrutture.

² Per le prestazioni in natura devono essere indicati l'oggetto, il valore, i criteri di valutazione e, se del caso, la quantità.

Art. 964f

C. Forma e contenuto della relazione

¹ La relazione sui pagamenti a favore di enti statali indica soltanto i pagamenti relativi alle attività nell'industria estrattiva di minerali, di petrolio o di gas naturale o allo sfruttamento di foreste primarie.

² Essa comprende tutti i pagamenti a favore di un ente statale di importo pari almeno a 100 000 franchi per esercizio annuale, siano essi pagamenti unici o pagamenti distinti che sommati ammontano ad almeno 100 000 franchi.

³ Deve essere indicato l'importo totale dei pagamenti effettuati e gli importi dei pagamenti suddivisi per tipo di prestazione a favore di ciascun ente statale e di ciascun progetto.

⁴ La relazione va redatta per scritto in una lingua nazionale o in inglese e deve essere approvata dall'organo superiore di direzione o di amministrazione.

Art. 964g

D. Pubblicazione

¹ La relazione sui pagamenti a favore di enti statali deve essere pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla fine dell'esercizio.

² Deve essere accessibile al pubblico per almeno dieci anni.

³ Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla struttura dei dati richiesti nella relazione.

Art. 964h

E. Tenuta e conservazione

Alla tenuta e alla conservazione della relazione sui pagamenti a favore degli enti statali si applica per analogia l'articolo 958f.

Art. 964i

F. Ampliamento del campo d'applicazione

Nell'ambito di un processo coordinato sul piano internazionale, il Consiglio federale può prevedere che gli obblighi di cui agli articoli 964d–964h si applichino anche alle imprese che commerciano in materie prime.

Capo ottavo:⁷⁹⁷**Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile****Art. 964j**

A. Principio

¹ Le imprese con sede, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera devono osservare obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento e presentare una relazione al riguardo se:

1. immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio; o
2. offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile.

² Il Consiglio federale stabilisce i volumi annui delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire.

³ Stabilisce le condizioni alle quali le piccole e medie imprese nonché le imprese per le quali vi è un rischio modesto del ricorso al lavoro minorile non sono tenute a verificare se sussistano indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile.

⁴ Stabilisce le condizioni alle quali le imprese che si attengono a standard internazionali riconosciuti ed equivalenti, quali in particolare le Linee guida dell'OCSE, sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire.

Art. 964k

B. Obblighi di diligenza

¹ Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisce gli aspetti seguenti:

1. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
2. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile;
3. un sistema che consenta la tracciabilità nella catena di approvvigionamento.

² Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi rilevati.

⁷⁹⁷ Introdotto dai n. I e III 1 della LF del 19 giu. 2020 (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 846; FF 2017 325). Vedi anche la disp. trans. alla fine del presente testo.

³ L'osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è verificata da un perito indipendente.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard internazionali riconosciuti, quali in particolare le Linee guida dell'OCSE.

Art. 964/

C. Relazione

¹ L'organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull'osservanza degli obblighi di diligenza.

² La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.

³ L'organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

1. sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
2. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.

⁴ L'articolo 958^f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.

⁵ Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi.

Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori)⁷⁹⁸

Titolo trentesimoterzo:

Dei titoli nominativi, dei titoli al portatore e dei titoli all'ordine

Capo primo: Disposizioni generali

Art. 965

A. Definizione del titolo di credito

Titolo di credito (cartavalore) è ogni documento, nel quale un diritto è incorporato sì da non poter essere né esercitato né trasferito senza il documento medesimo.

Art. 966

B. Obbligo derivante dal titolo di credito

¹ Il debitore d'un titolo di credito non è tenuto ad adempiere la prestazione se non contro consegna del titolo.

² Il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave, si libera soddisfacendo alla scadenza il creditore che risulta dal titolo.

⁷⁹⁸ Nuovo testo giusta la LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189; FF 1931 539, 1932 201). Vedi le disp. fin. e trans. tit. XXIV–XXXIII, alla fine del presente Codice.

Art. 967

C. Trasferimento
del titolo di cre-
dito
I. Forma gene-
rale

¹ Il trasferimento del titolo di credito, allo scopo sia di trasmetterne la proprietà sia di gravarlo d'un diritto reale limitato, esige in tutti i casi la traslazione del possesso del titolo.

² Per i titoli all'ordine occorre inoltre una girata e per i titoli nominativi una dichiarazione scritta, che non deve necessariamente farsi sul titolo stesso.

³ La legge o una convenzione può subordinare il trasferimento all'intervento di altre persone, in particolar modo del debitore.

Art. 968

II. Girata
1. Forma

¹ La girata s'opera in tutti i casi secondo le norme riguardanti la cambiale.

² La girata riempita, accompagnata dalla consegna del titolo, costituisce una forma sufficiente di trasferimento.

Art. 969

2. Effetti

Con la girata e la consegna del titolo girato, se questo è trasferibile, tutti i diritti del girante passano al giratario, purché il contrario non risulti dal contenuto o dalla natura del titolo.

Art. 970

D. Conversione

¹ Un titolo all'ordine o nominativo può essere convertito in un titolo al portatore solo col consenso di tutte le persone a cui conferisce diritti o impone obblighi. Il consenso dev'essere dato con annotazioni sul titolo stesso.

² La stessa norma vale per la conversione di titoli al portatore in titoli all'ordine o nominativi. In questo caso, qualora manchi il consenso d'una delle persone a cui il titolo conferisce diritti o impone obblighi, la conversione ha effetto, ma solo tra il creditore, che l'ha operata, ed il suo diretto successore.

Art. 971

E. Ammortamento
I. Requisiti

¹ In caso di smarrimento, il titolo di credito può essere ammortizzato dal giudice.

² Ha qualità per chiedere l'ammortamento chi al momento dello smarrimento o della scoperta di questo aveva diritto al titolo.

Art. 972

II. Procedura.
Effetti

¹ Pronunciato l'ammortamento, chi l'ha ottenuto può esercitare i suoi diritti anche senza titolo o chiedere il rilascio di un nuovo titolo.

² Del resto, la procedura d'ammortamento e gli effetti di questo sono retti dalle norme riguardanti le singole specie di titoli di credito.

Art. 973

F. Norme particolari

Rimangono riservate le norme particolari riguardanti le singole specie di titoli di credito, in ispecial modo la cambiale, l'assegno bancario ed i titoli di pegno.

Art. 973^a⁷⁹⁹

G. Custodia collettiva, certificato globale e diritti valori semplici

¹ Il depositario è autorizzato a custodire, senza separarli, titoli di credito fungibili di più deponenti, salvo che un deponente esiga esplicitamente che i suoi titoli siano custoditi separatamente.

I. Custodia collettiva di titoli di credito⁸⁰⁰

² Se titoli di credito fungibili sono affidati a un depositario in custodia collettiva, con la fornitura al depositario il deponente diventa comproprietario per quote dei titoli di credito della stessa categoria appartenenti al portafoglio custodito collettivamente. Per stabilire la quota è determinante il valore nominale o, nel caso dei titoli di credito senza valore nominale, il loro numero.

³ Il deponente ha diritto, in ogni momento e indipendentemente dalla partecipazione o dal consenso degli altri deponenti, a farsi consegnare, nella misura della sua quota, titoli di credito appartenenti al portafoglio custodito collettivamente.

Art. 973^b⁸⁰¹

II. Certificato globale

¹ Il debitore può emettere certificati globali o sostituire con un certificato globale più titoli di credito fungibili affidati a un solo depositario, sempre che le condizioni d'emissione o gli statuti societari lo prevedano o i deponenti abbiano dato il loro consenso.

² Il certificato globale è un titolo di credito della stessa categoria dei singoli diritti che esso rappresenta. Esso è comproprietà dei deponenti partecipanti, proporzionalmente alla loro partecipazione. Alla posizione giuridica e ai diritti dei comproprietari del certificato globale si applica per analogia l'articolo 973^a capoverso 2.

⁷⁹⁹ Introdotto dall'all. n. 3 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).

⁸⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

⁸⁰¹ Introdotto dall'all. n. 3 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).

Art. 973c⁸⁰²

III. Diritti valori
semplici⁸⁰³

¹ Il debitore può emettere diritti valori semplici o sostituire con diritti valori semplici titoli di credito o certificati globali fungibili affidati a un solo depositario, sempre che le condizioni di emissione o il suo statuto lo prevedano o i deponenti abbiano dato il loro consenso.⁸⁰⁴

² Il debitore tiene un registro dei diritti valori che ha emesso, nel quale iscrive il numero e il taglio dei diritti valori emessi, nonché i creditori. Il registro non è pubblico.

³ I diritti valori sono costituiti con l'iscrizione nel registro e sono effettivi soltanto in conformità di tale iscrizione.

⁴ Il trasferimento di diritti valori necessita di una dichiarazione scritta di cessione. La loro costituzione in pegno sottostà alle disposizioni concernenti il diritto di pegno sui crediti.

Art. 973d⁸⁰⁵

H. Diritti valori
registrati
I. Costituzione

¹ Un diritto valore registrato è un diritto che per accordo delle parti:

1. è iscritto in un registro di diritti valori ai sensi del capoverso 2; e
2. può essere esercitato e trasferito soltanto per il tramite di detto registro.

² Il registro di diritti valori soddisfa i seguenti requisiti:

1. mediante procedure tecniche conferisce ai creditori, ma non al debitore, la facoltà di disporre dei loro diritti;
2. la sua integrità è garantita mediante misure tecniche e organizzative adeguate, quali la gestione comune da parte di persone indipendenti tra loro, che lo proteggono da modifiche illecite;
3. il contenuto dei diritti, le modalità operative del registro e l'accordo sulla registrazione figurano nel registro o nei dati aggiuntivi a esso correlati;
4. i creditori possono consultare le informazioni e le iscrizioni che li riguardano nonché verificare l'integrità del contenuto del registro che li riguarda senza l'intervento di terzi.

⁸⁰² Introdotto dall'all. n. 3 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 3577; FF **2006** 8533).

⁸⁰³ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU **2021** 33; FF **2020** 221).

⁸⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU **2021** 33; FF **2020** 221).

⁸⁰⁵ Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU **2021** 33; FF **2020** 221).

³ Il debitore garantisce che il registro di diritti valori sia organizzato in conformità con lo scopo di quest'ultimo. Garantisce in particolare che il registro funzioni in ogni momento nel modo stabilito nell'accordo sulla registrazione.

Art. 973⁸⁰⁶

II. Effetti

¹ Il debitore di un diritto valore registrato ha il diritto e l'obbligo di adempiere la prestazione unicamente nei confronti del creditore legittimato dal registro di diritti valori nonché dietro pertinente adeguamento del registro.

² Il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave, si libera soddisfacendo alla scadenza il creditore legittimato dal registro di diritti valori, anche se il creditore legittimato non è quello effettivo.

³ Chi, qualora al momento dell'acquisto non gli sia imputabile mala fede o negligenza grave, acquista un diritto valore registrato da un creditore legittimato dal registro di diritti valori è tutelato nel suo acquisto anche se l'alienante non aveva la facoltà di disporre del diritto valore registrato.

⁴ Il debitore può opporre al credito fondato su un diritto valore registrato soltanto le eccezioni che:

1. sono dirette contro la validità della registrazione oppure desunte dal registro di diritti valori o dai dati aggiuntivi a esso correlati;
2. gli spettano personalmente contro l'attuale creditore del diritto valore registrato; o
3. sono dedotte dai suoi rapporti personali con un creditore anteriore del diritto valore registrato, quando quello attuale, acquistando il diritto valore registrato, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 973⁸⁰⁷

III. Trasferimento

¹ Al trasferimento del diritto valore registrato si applicano le regole stabilite nell'accordo sulla registrazione.

² Se nei confronti del creditore di un diritto valore registrato è dichiarato il fallimento, è eseguito il pignoramento o è concessa la moratoria concordataria, sono giuridicamente vincolanti e hanno effetto nei confronti di terzi le disposizioni del creditore in merito al diritto valore registrato che:

⁸⁰⁶ Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

⁸⁰⁷ Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

1. sono state prese prima della dichiarazione di fallimento, dell'esecuzione del pignoramento o della concessione della moratoria concordataria;
2. sono diventate irrevocabili secondo le regole del registro di diritti valori o di un altro sistema di negoziazione; e
3. sono state effettivamente iscritte entro 24 ore nel registro di diritti valori.

³ Chi ha ricevuto in buona fede un titolo di credito prevale su chi ha ricevuto in buona fede, per lo stesso diritto, un diritto valore registrato.

Art. 973^{g808}

IV. Garanzie

¹ Una garanzia può essere costituita senza trasferimento del diritto valore registrato se:

1. la garanzia è visibile nel registro di diritti valori; e
2. è assicurato che il beneficiario della garanzia non altrimenti soddisfatto abbia il diritto esclusivo di disporre del diritto valore registrato.

² Per il rimanente:

1. il diritto di ritenzione su diritti valori registrati è retto dalle disposizioni applicabili al diritto di ritenzione sulle cartevalori (art. 895–898 CC⁸⁰⁹);
2. il diritto di pegno su diritti valori registrati è retto dalle disposizioni applicabili al diritto di pegno sui crediti e su altri diritti (art. 899–906 CC).

Art. 973^{h810}

V. Ammortamento

¹ L'avente diritto a un diritto valore registrato può chiedere che il giudice ne pronunci l'ammortamento, sempre che renda verosimile di aver avuto la facoltà di disporre del diritto valore e di averla persa. Pronunciato l'ammortamento, l'avente diritto può esercitare il suo diritto anche al di fuori del registro o chiedere a sue spese al debitore l'attribuzione di un nuovo diritto valore registrato. Per il rimanente, alla procedura e agli effetti dell'ammortamento si applicano per analogia gli articoli 982–986.

⁸⁰⁸ Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU **2021** 33; FF **2020** 221).

⁸⁰⁹ RS **210**

⁸¹⁰ Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU **2021** 33; FF **2020** 221).

² Le parti possono prevedere una procedura d'ammortamento più semplice, riducendo il numero delle pubbliche diffide o abbreviando i termini.

Art. 973⁸¹¹

VI. Informazione e responsabilità

¹ Il debitore di un diritto valore registrato, o di un diritto offerto come tale, informa ciascun acquirente:

1. sul contenuto del diritto valore;
2. sulle modalità operative del registro di diritti valori e le misure a tutela della sua operatività e integrità secondo l'articolo 973d capoversi 2 e 3.

² Egli è responsabile del danno cagionato all'acquirente da indicazioni inesatte, suscettibili d'indurre in errore o non conformi ai requisiti legali, sempre che non provi di aver usato la necessaria diligenza.

³ Qualsiasi convenzione che escluda o limiti questa responsabilità è nulla.

Capo secondo: Dei titoli nominativi

Art. 974

A. Nozione

Un titolo di credito si considera nominativo quando è intestato a una persona determinata, non è emesso all'ordine e non è dalla legge dichiarato titolo all'ordine.

Art. 975

B. Prova del diritto del creditore
I. Regola generale

¹ Il debitore non è tenuto a pagare se non al portatore del titolo, che prova d'essere la persona alla quale il titolo è intestato o il suo successore.

² Il debitore, che paga senza esigere questa prova, non è liberato dalla propria obbligazione verso il terzo che può giustificare la sua qualità di creditore.

Art. 976

II. Prova mediante il semplice possesso

Qualora il debitore si sia riservato nel titolo nominativo il diritto di pagare ad ogni portatore del medesimo, egli si libera pagando in buona fede al portatore, quand'anche non gli abbia chiesto la prova della sua

⁸¹¹ Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

qualità di creditore; il debitore non è tuttavia tenuto a pagare al portatore.

Art. 977

C. Ammortamento

¹ All'ammortamento dei titoli nominativi si applicano, salvo disposizioni speciali, le norme riguardanti i titoli al portatore.

² Il debitore può, nel titolo, prevedere una procedura d'ammortamento più semplice, riducendo il numero delle pubbliche diffide o abbreviando i termini, oppure riservarsi il diritto di pagare validamente anche senza presentazione del titolo e senza ammortamento, quando il creditore attesti mediante atto pubblico o scrittura autenticata l'annullamento del titolo e l'estinzione del debito.

Capo terzo: Dei titoli al portatore

Art. 978

A. Nozione

¹ Un titolo di credito si considera al portatore quando dal suo testo o dalla sua forma risulta che ogni portatore sarà riconosciuto titolare del diritto che vi è menzionato.

² Il debitore tuttavia non ha più il diritto di pagare se l'autorità giudiziaria o di polizia glielo abbia inibito.

Art. 979

B. Eccezioni del debitore
I. In genere

¹ Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo al portatore se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l'attuale creditore.

² Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un portatore anteriore, quando il portatore, acquistando il titolo, abbia agito scientemente a danno del debitore.

³ Egli non può opporvi l'eccezione che il titolo è entrato in circolazione contro la sua volontà.

Art. 980

II. Cedole di interessi al portatore

¹ Al credito fondato sopra cedole d'interessi al portatore il debitore non può opporre l'eccezione che il debito principale è estinto.

² Pagando quest'ultimo, il debitore ha tuttavia il diritto di trattenere l'ammontare delle cedole d'interessi al portatore non ancora scadute e che non gli sono presentate col titolo principale, fino a che sia decorso il termine di prescrizione delle cedole stesse, a meno ch'esse siano state ammortizzate o che siano fornite garanzie per il loro ammontare.

Art. 981

C. Ammortamento
I. In generale
1. Domanda⁸¹²

¹ L'ammortamento dei titoli al portatore, come azioni, obbligazioni, buoni di godimento, fogli di cedole, scontrini per il rinnovo di tali fogli (talloni), è pronunciato dal giudice ad istanza di chi ha diritto al titolo; non possono essere ammortizzate singole cedole.

² ...⁸¹³

³ L'istante deve render verosimili il possesso e la perdita del titolo.

⁴ Qualora l'istante abbia smarrito soltanto il foglio di cedole o il tallone di cui era munito il titolo principale, basterà, per giustificare l'istanza, la produzione di questo.

Art. 982

2. Divieto di pagamento

¹ Ad istanza di chi propone l'ammortamento, può essere vietato al debitore del titolo di solverlo, sotto pena di doppio pagamento.

² Qualora si tratti dell'ammortamento di fogli di cedole, si applicano per analogia alle singole cedole che scadono durante il procedimento le norme riguardanti l'ammortamento delle cedole.

Art. 983

3. Diffida. Termine di produzione

Qualora il giudice reputi che l'istante ha reso verosimili il possesso e la perdita del titolo, egli diffida lo sconosciuto detentore, mediante pubblico avviso, a produrre il titolo entro un termine determinato, sotto comminatoria dell'ammortamento; il termine dev'essere di sei mesi almeno. Esso decorre dalla prima pubblicazione.

Art. 984

4. Modo della pubblicazione

¹ La diffida di produrre il titolo dev'essere pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.⁸¹⁴

² In casi speciali il giudice può provvedere anche in altro modo ad un'opportuna pubblicità.

Art. 985

5. Effetti
a. Se il titolo è prodotto

¹ Se il titolo smarrito è prodotto, il giudice fissa all'istante un termine per proporre l'azione di rivendicazione.

⁸¹² Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 III 2427).

⁸¹³ Abrogato dall'all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 III 2427).

⁸¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

² Se l'istante non propone l'azione entro questo termine, il giudice restituisce il titolo e toglie il divieto di pagare.

Art. 986

b. Se il titolo non è prodotto

¹ Quando il titolo smarrito non sia prodotto entro il termine fissato, il giudice potrà dichiararlo annullato o, secondo le circostanze, ordinare ulteriori provvedimenti.

² L'ammortamento d'un titolo al portatore sarà immediatamente pubblicato nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* e in ogni altro modo che il giudice reputerà opportuno.

³ Pronunciato l'ammortamento, l'istante potrà chiedere a sue spese il rilascio d'un nuovo titolo oppure, se il credito è esigibile, il pagamento.

Art. 987

II. Singole cedole

¹ Quando siano state smarrite singole cedole, il giudice ordina, ad istanza di chi vi ha diritto, che il loro ammontare sia depositato in giudizio alla scadenza oppure immediatamente se il titolo è già scaduto.

² Trascorsi tre anni dal giorno della scadenza, il giudice ordina che l'ammontare depositato sia consegnato all'istante, sempreché nel frattempo non si sia presentato alcuno che abbia diritto all'esazione.

Art. 988

III. Biglietti di banca e titoli analoghi

Quando si tratti di biglietti di banca ed altri titoli al portatore, emessi in gran numero per somme fisse, pagabili a vista e destinati a circolare in luogo di denaro, non si fa luogo ad ammortamento.

Art. 989⁸¹⁵

D. Cartella ipotecaria

Sono fatte salve le norme speciali riguardanti la cartella ipotecaria al portatore.

Capo quarto: Della cambiale e del vaglia cambiario (pagherò)

A. Della capacità di obbligarsi in via cambiaria

Art. 990

È capace di obbligarsi per cambiale o per vaglia cambiario chiunque può obbligarsi per contratto.

⁸¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrata e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

B. Della cambiale

I. Della emissione e della forma della cambiale

Art. 991

1. Requisiti

La cambiale contiene:

1. la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2. l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3. il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4. l'indicazione della scadenza;
5. l'indicazione del luogo di pagamento;
6. il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
7. l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
8. la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

Art. 992

2. Requisiti mancanti

¹ Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti capoversi.

² La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

³ In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento e, insieme, domicilio del trattario.

⁴ La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.

Art. 993

3. Specie

¹ La cambiale può essere all'ordine dello stesso traente.

² Può essere tratta sullo stesso traente.

³ Può essere tratta per conto di un terzo.

Art. 994

4. Luoghi di pagamento. Cambiale domiciliata

La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo.

Art. 995

5. Promessa d'interessi

¹ Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva d'interessi. In qualunque altra specie di cambiale la promessa d'interessi si ha per non scritta.

² Il tasso d'interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.

³ Gl'interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa.

Art. 996

6. Differenze in caso di somma scritta più volte

¹ La cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.

² Se la somma da pagarsi è scritta più d'una volta in lettere o in cifre, la cambiale, in caso di differenza, vale per la somma minore.

Art. 997

7. Firme di persone incapaci di obbligarsi

Se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

Art. 998

8. Firma senza poteri

Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

Art. 999

9. Responsabilità del traente

¹ Il traente risponde dell'accettazione e del pagamento.

² Egli può esonerarsi dalla responsabilità per l'accettazione; ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il pagamento si ha per non scritta.

Art. 1000

10. Cambiale in bianco

Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, l'inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.

II. Della girata

Art. 1001

1. Trasmissibilità ¹ La cambiale ancorché non espressamente tratta all'ordine è trasferibile mediante girata.
- ² Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole «non all'ordine» o un'espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.
- ³ La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.

Art. 1002

2. Requisiti ¹ La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.
- ² La girata parziale è nulla.
- ³ La girata al portatore vale come girata in bianco.

Art. 1003

3. Forma ¹ La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Dev'essere sottoscritta dal girante.
- ² La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull'allungamento.

Art. 1004

4. Effetti
a. Funzione di trasferimento ¹ La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale.
- ² Se la girata è in bianco, il portatore può:
1. riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
 2. girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata;
 3. trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.

Art. 1005

- b. Funzione di garanzia ¹ Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dell'accettazione e del pagamento.
- ² Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata.

Art. 1006

c. Legittimazione del portatore

¹ Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrivente di quest'ultima abbia acquistato la cambiale per effetto della girata in bianco.

² Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, il nuovo portatore che giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nel precedente capoverso, non è tenuto a consegnarla se non quando l'abbia acquistata in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.

Art. 1007

5. Eccezioni

La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 1008

6. Girata per procura

¹ Se alla girata è apposta la clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura» od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può girarla che per procura.

² Gli obblighi non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

³ Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.

Art. 1009

7. Girata pignoratizia

¹ Se alla girata è apposta la clausola «valuta in garanzia», «valuta in pegno» od ogni altra che implichi un pegno, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

² Gli obbligati non possono opporre al portatore le eccezioni fondate sui loro rapporti personali col girante, a meno che il portatore, ricevendo la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 1010

8. Girata dopo la scadenza o il protesto

¹ La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

² La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.

III. Dell'accettazione**Art. 1011**

1. Diritto di presentazione

La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata per l'accettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza.

Art. 1012

2. Ordine o divieto di presentazione

¹ In qualsiasi cambiale il traente può prescrivere che essa sia presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine.

² Egli può vietare nella cambiale che essa sia presentata alla accettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo, o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista.

³ Egli può anche prescrivere che la presentazione per l'accettazione non abbia luogo prima di un certo termine.

⁴ Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine, salvo che il traente l'abbia dichiarata non accettabile.

Art. 1013

3. Obbligo di presentazione della cambiale a certo tempo vista

¹ La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata all'accettazione entro un anno dalla sua data.

² Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo.

³ Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.

Art. 1014

4. Seconda presentazione

¹ Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi dell'inosservanza di tale richiesta se non sia stata menzionata nel protesto.

² Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per l'accettazione.

5. Forma della
accettazione

Art. 1015

¹ L'accettazione è scritta sulla cambiale. È espressa colla parola «accettato» o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario. La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione.

² Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l'accettazione entro un termine stabilito, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta, a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile.

6. Accettazione
limitata

Art. 1016

¹ L'accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma.

² Qualsiasi altra modificazione apportata nell'accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno l'accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.

7. Domiciliatario
e luogo di paga-
mento

Art. 1017

¹ Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello del domicilio del trattario, ma non una terza persona presso la quale il pagamento deve essere effettuato, il trattario può indicarla al momento dell'accettazione. In mancanza di tale indicazione, si reputa che l'accettante sia tenuto a pagare egli stesso nel luogo di pagamento.

² Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può indicare nell'accettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.

8. Effetti della
accettazione
a. In genere

Art. 1018

¹ Con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza.

² In mancanza di pagamento il portatore, ancorché sia il traente, ha contro l'accettante un'azione cambiaria diretta per tutto quanto può essere chiesto a sensi degli articoli 1045 e 1046.

b. Accettazione
cancellata

Art. 1019

¹ Se l'accettazione apposta sulla cambiale del trattario è da lui cancellata prima di restituire il titolo, l'accettazione si ha per rifiutata. La cancellazione si reputa fatta, fino a prova contraria, prima della restituzione del titolo.

² Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell'accettazione per iscritto al portatore o a un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di essi nei termini dell'accettazione.

IV. Dell'avallo

Art. 1020

1. Avallanti

¹ Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

² Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.

Art. 1021

2. Forma

¹ L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento.

² È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.

³ Si considera dato colla sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente.

⁴ L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

Art. 1022

3. Effetti

¹ L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.

² La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

³ L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.

V. Della scadenza

Art. 1023

1. In genere

¹ La cambiale può essere tratta:
a vista;
a certo tempo vista;
a certo tempo data;
a giorno fisso.

² Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle.

Art. 1024

2. Cambiali a vista

¹ La cambiale a vista è pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti.

² Il traente può stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia presentata per il pagamento prima di una certa data. In questo caso il termine di presentazione decorre da tale data.

Art. 1025

3. Cambiali a certo tempo vista

¹ La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell'accettazione o da quella del protesto.

² In mancanza di protesto l'accettazione non datata si reputa data, rispetto all'accettante, l'ultimo giorno del termine previsto per la presentazione all'accettazione.

Art. 1026

4. Computo dei termini

¹ La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l'ultimo del mese.

² Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi.

³ Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio, metà febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindicesimo o l'ultimo giorno del mese.

⁴ Con le espressioni «otto giorni» o «quindici giorni» s'intende non già una o due settimane, ma otto o 15 giorni effettivi.

⁵ Con l'espressione «mezzo mese» si intende il termine di 15 giorni.

Art. 1027

5. Computo secondo il vecchio stile

¹ Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.

² Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è pagabile a certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal giorno che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponde al giorno dell'emissione.

³ I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformità alle disposizioni del capoverso precedente.

⁴ Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale o anche dalle sole enunciazioni del titolo risulti l'intenzione di adottare norme diverse.

VI. Del pagamento

Art. 1028

1. Presentazione per il pagamento

¹ Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.

² La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione riconosciuta dalla Banca Nazionale Svizzera equivale a presentazione per il pagamento.⁸¹⁶

Art. 1029

2. Diritto alla quietanza. Pagamento parziale

¹ Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore.

² Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.

³ In caso di pagamento parziale il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza.

Art. 1030

3. Pagamento anticipato e pagamento alla scadenza

¹ Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

² Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo.

³ Chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. Egli è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti.

Art. 1031

4. Pagamento in moneta estera

¹ Se la cambiale è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata nella moneta del Paese secondo il suo valore nel giorno della scadenza. Se il debitore è in ritardo, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del Paese secondo il valore nel giorno di scadenza o in quello del pagamento.

⁸¹⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della L sulla Banca nazionale del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).

² Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nella cambiale.

³ Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

⁴ Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione ma un valore diverso nel Paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

Art. 1032

5. Deposito

Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato dall'articolo 1028, qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma presso l'autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo.

VII. Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento

Art. 1033⁸¹⁷

1. Regresso del portatore

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati:

alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;
anche prima della scadenza:

1. se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;
2. in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;
3. in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.

Art. 1034

2. Protesto
a. Termini e condizioni

¹ Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).

² Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Se la prima presentazione, nel caso previsto dall'articolo 1014 capoverso 1, è stata fatta nell'ultimo

⁸¹⁷ Nel testo tedesco, questo art. ha due capoversi. Il contenuto del secondo abbraccia il disposto incominciante con la locuzione «anche prima della scadenza...».

giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo.

³ Il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti il giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente capoverso relativo al protesto per mancata accettazione.

⁴ Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.

⁵ In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.

⁶ In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.

Art. 1035

b. Competenza Il protesto dev'essere levato da una persona o da un ufficio pubblico a ciò autorizzati.

Art. 1036

c. Contenuto ¹ Il protesto contiene:

1. il nome della persona o la ditta, per la quale e contro la quale è levato;
2. la menzione che la persona o la ditta, contro cui si leva il protesto, è stata inutilmente richiesta d'adempiere la prestazione cambiaria o ch'essa non fu reperibile o che non fu possibile trovare il suo ufficio o la sua abitazione;
3. l'indicazione del luogo e del giorno in cui la richiesta fu fatta o tentata invano;
4. la sottoscrizione della persona o dell'ufficio pubblico che ha steso il protesto.

² In caso di pagamento parziale dev'esserne fatta menzione nel protesto.

³ Qualora il trattario al quale la cambiale è presentata per l'accettazione richieda ch'essa gli sia presentata una seconda volta il giorno seguente, ne va fatta menzione nel protesto.

Art. 1037

- d. Forma ¹ Il protesto dev'essere steso sopra un foglio separato, che è aggiunto alla cambiale.
- ² Se il protesto è levato su presentazione di più esemplari della medesima cambiale o su presentazione dell'originale e di una copia, basta aggiungere il protesto ad uno degli esemplari o all'originale della cambiale.
- ³ Menzione dev'essere fatta di questa operazione sugli altri esemplari o sulla copia.

Art. 1038

- e. In caso di accettazione parziale
 Se il protesto è levato perché l'accettazione è stata limitata ad una parte della somma indicata dalla cambiale, si deve fare una copia della cambiale e stendere su di essa il protesto.

Art. 1039

- f. Protesto contro più persone
 Se la stessa prestazione cambiaria dev'essere chiesta a più obbligati, basta stendere un solo atto contenente i diversi protesti.

Art. 1040

- g. Copia dell'atto di protesto ¹ La persona o l'ufficio pubblico che leva il protesto deve farne una copia.
- ² Questa copia deve indicare:
1. la somma della cambiale;
 2. la scadenza;
 3. il luogo e la data dell'emissione;
 4. il traente, il trattario, come pure il nome della persona o la ditta, alla quale o all'ordine della quale deve farsi il pagamento;
 5. il nome della persona o la ditta che deve eseguire il pagamento, quand'essa non s'identifichi col trattario;
 6. gl'indicati al bisogno e gli accettanti per intervento.
- ³ La persona o l'ufficio pubblico che leva i protesti deve conservarne le copie, disposte per ordine cronologico.

Art. 1041

- h. Vizi di forma
 Il protesto sottoscritto da una persona o da un ufficio pubblico competente a levarlo è valido, anche se non è stato steso conformemente alla legge o se contiene indicazioni inesatte.

Art. 1042

3. Avviso

¹ Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola «senza spese». Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.

² Se in conformità del precedente capoverso l'avviso è dato ad un firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine anche al suo avallante.

³ Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o l'ha indicato in maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede.

⁴ Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi, anche col semplice rinvio della cambiale.

⁵ Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.

⁶ Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

Art. 1043

4. Dispensa dal protesto

¹ Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola «senza spese», «senza protesto» od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso.

² Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti né dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.

³ Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente, e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante, le spese per il protesto, qualora sia levato, sono ripetibili contro tutti i firmatari.

Art. 1044

5. Responsabilità solidale degli obbligati

¹ Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.

² Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate.

³ Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.

⁴ L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

Art. 1045

6. Estensione del diritto del regresso
a. Del portatore

¹ Il portatore può chiedere in via di regresso:

1. l'ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati;
2. gli interessi al tasso del sei per cento dalla scadenza;
3. le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese;
4. la provvigione di non più d'un terzo per cento.

² Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dall'ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca Nazionale Svizzera) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.

Art. 1046

b. Di chi ha pagato

Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti:

1. la somma integrale sborsata;
2. gli interessi sulla somma calcolati al tasso del sei per cento dal giorno del disborso;
3. le spese sostenute;
4. la provvigione di non più del due per mille.

Art. 1047

c. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza

¹ Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e il conto di ritorno quietanzato.

² Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

Art. 1048

d. In caso di accettazione parziale

In caso di regresso dopo un'accettazione parziale, chi paga la somma per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che del pagamento sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data quietanza. Il portatore deve inoltre rilasciargli copia certificata conforme della

cambiale ed il protesto per rendere possibile l'esercizio degli ulteriori regressi.

Art. 1049

e. Rivalsa ¹ Chi ha diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui.

² La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli articoli 1045 e 1046, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.

³ Se la rivalsa è tratta dal portatore, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove la cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio del garante. Se la rivalsa è tratta da un girante, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del garante.

Art. 1050

7. Perenzione
a. In genere

¹ Spirati i termini stabiliti: per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista; per levare il protesto per mancata accettazione o mancato pagamento; per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola «senza spese»; il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti, contro il traente e contro gli altri obbligati, ad eccezione dell'accettante.

² Se la cambiale non è presentata per l'accettazione nel termine stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che non risulti dal tenore del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per l'accettazione.

³ Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può prevalersene.

Art. 1051

b. Forza maggiore

¹ Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti, questi sono prolungati.

² Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sulla cambiale o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 1042.

³ Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio la cambiale per l'accettazione o per il pagamento e, se necessario, levare protesto.

⁴ Se la forza maggiore dura oltre 30 giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto.

⁵ Nelle cambiali a vista o a certo tempo vista, il termine di 30 giorni decorre dalla data in cui il portatore, anche prima che sia scaduto il termine di presentazione, ha dato avviso della forza maggiore al girante precedente; nelle cambiali a certo tempo vista al termine di 30 giorni si aggiunge il termine dalla vista indicato nella cambiale.

⁶ Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare la cambiale o di levare il protesto.

Art. 1052

c. Indebito arricchimento

¹ Il traente e l'accettante, in quanto si siano indebitamente arricchiti in danno del portatore della cambiale, rimangono obbligati verso di lui, anche se la loro obbligazione cambiaria si è estinta per effetto della prescrizione o per l'omissione degli atti necessari a preservare i diritti cambiari.

² L'azione d'indebito arricchimento può esercitarsi anche contro il trattario, contro il domiciliatario e contro la persona o la ditta per conto della quale la cambiale fu tratta.

³ Siffatta azione non può per contro esercitarsi contro i giranti, la cui obbligazione cambiaria è estinta.

VIII. Del trasferimento della provvista

Art. 1053

¹ In caso di fallimento del traente, l'azione civile che questi potesse avere contro il trattario per la restituzione della provvista o per il rimborso di somme abbuonate passa al portatore della cambiale.

² Se il traente dichiara sulla cambiale che cede i diritti derivantigli dalla provvista, questi spettano al portatore.

³ Tosto che il fallimento sia stato pubblicato o la cessione sia stata notificata al trattario, questi può pagare soltanto al portatore debitamente legittimato, contro restituzione della cambiale.

IX. Dell'intervento

Art. 1054

1. Disposizioni generali

¹ Il traente, il girante o l'avallante può indicare una persona per accettare o pagare al bisogno.

² La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso.

³ L'interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario o una persona già obbligata cambiariamente, tranne l'accettante.

⁴ L'interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all'intervento, darne avviso a colui per il quale è intervenuto. In caso di inosservanza di tale termine egli è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.

Art. 1055

2. Dell'accettazione per intervento

a. Requisiti.
Condizione del portatore

¹ L'accettazione per intervento può esser fatta ogni qualvolta il portatore di una cambiale accettabile possa esercitare il regresso prima della scadenza.

² Se sulla cambiale è stata indicata una persona per accettarla o pagarla al bisogno nel luogo del pagamento, il portatore non può esercitare prima della scadenza il regresso contro colui che ha apposto l'indicazione e contro i firmatari susseguenti a meno che egli abbia presentato la cambiale alla persona indicata e, avendone questa rifiutato l'accettazione, il rifiuto sia stato constatato con protesto.

³ Negli altri casi d'intervento il portatore può rifiutare l'accettazione per intervento. Tuttavia, se l'ammette, perde il diritto di agire prima della scadenza in via di regresso contro colui per il quale l'accettazione è stata data e contro i firmatari susseguenti.

Art. 1056

b. Forma

L'accettazione per intervento è apposta sulla cambiale ed è firmata dall'interveniente. Essa indica per chi è stata data; in mancanza di questa indicazione l'accettazione si reputa data per il traente.

Art. 1057

c. Responsabilità dell'accettante per intervento. Effetti sul regresso

¹ L'accettante per intervento risponde verso il portatore e verso i giranti susseguenti a colui per il quale è intervenuto, nello stesso modo di questo.

² Nonostante l'accettazione per intervento, colui per il quale è stata data e i suoi garanti possono chiedere al portatore, contro rimborso della somma indicata nell'articolo 1045, la consegna della cambiale, del protesto e del conto di ritorno quietanzato, se del caso.

Art. 1058

3. Del pagamento per intervento

a. Requisiti

¹ Il pagamento per intervento può essere fatto ogni qualvolta il portatore possa esercitare il regresso alla scadenza o prima di essa.

² Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da colui per il quale l'intervento ha luogo.

³ Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento.

Art. 1059

b. Obblighi del portatore

¹ Se la cambiale è stata accettata da intervenienti che hanno il loro domicilio nel luogo del pagamento o se sono state indicate per pagare al bisogno persone che hanno il loro domicilio nel detto luogo, il portatore deve presentare la cambiale a tutte queste persone e, se del caso, levare protesto per mancato pagamento non più tardi del giorno seguente all'ultimo consentito per levare il protesto.

² Se il protesto non è levato entro questo termine, colui che ha apposto l'indicazione al bisogno o per il quale la cambiale è stata accettata e i giranti susseguenti sono liberati.

Art. 1060

c. Conseguenza del rifiuto

Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

Art. 1061

d. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza

¹ Del pagamento per intervento deve essere data quietanza sulla cambiale coll'indicazione per chi è fatto. In mancanza di tale indicazione, il pagamento si intende fatto per il traente.

² La cambiale e il protesto, se sia stato levato, devono essere consegnati a chi paga per intervento.

Art. 1062

e. Surrogazione nei diritti del portatore. Concorso d'intervenienti

¹ Chi paga per intervento acquista i diritti inerenti alla cambiale contro colui per il quale ha pagato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo; ma non può girare nuovamente la cambiale.

² I giranti susseguenti all'obbligato per il quale il pagamento è stato fatto sono liberati.

³ Se più persone offrono il pagamento per intervento, è preferita quella il cui pagamento libera il maggior numero di obbligati. Chi scientemente interviene in contrasto con questa disposizione perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

X. Dei duplicati e delle copie

Art. 1063

1. Dei duplicati
a. Diritto a più esemplari

¹ La cambiale può essere tratta in più esemplari identici (duplicati).

² I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettante cambiali distinte.

³ Il portatore può chiedere il rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla cambiale risulti che essa è tratta come sola di cambio. A tale effetto egli deve rivolgersi al suo girante immediato il quale è tenuto a prestare l'opera sua verso il proprio girante e così di seguito fino al traente. I giranti sono tenuti a riprodurre le girate sui duplicati.

Art. 1064

b. Rapporti dei duplicati tra loro

¹ Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorché non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati. Il trattario resta però obbligato per ogni duplicato accettato del quale non abbia ottenuto la restituzione.

² Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse e i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.

Art. 1065

c. Menzione dell'accettazione

¹ Chi ha inviato un duplicato per l'accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.

² Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto:

1. che il duplicato inviato per l'accettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta;
2. che l'accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.

Art. 1066

2. Delle copie
a. Forma ed effetti

¹ Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.

² La copia deve riprodurre esattamente l'originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.

³ Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell'originale.

Art. 1067

b. Consegna dell'originale

¹ La copia deve indicare chi detiene il titolo originale. Questi è tenuto a consegnarlo al portatore legittimo della copia.

² In caso di rifiuto il portatore non può esercitare il regresso contro le persone che hanno girato o avallato la copia se non dopo aver fatto constare con protesto che l'originale non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta.

³ Se l'originale dopo l'ultima girata apposta prima che la copia sia stata fatta, porti la clausola «da qui la girata non vale che sulla copia» od ogni altra formula equivalente, la girata fatta ulteriormente sull'originale è nulla.

XI. Delle alterazioni**Art. 1068**

In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato. Chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.

XII. Della prescrizione**Art. 1069**

1. Termini

¹ Le azioni cambiarie contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.

² Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola «senza spese».

³ Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.

Art. 10702. Interruzione
a. Cause

La prescrizione è interrotta mediante promovimento dell'azione, presentazione della domanda d'esecuzione, denuncia di lite o notifica nel fallimento.

Art. 1071

b. Effetti

¹ L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo.

² Coll'interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione di eguale durata.

XIII. Dell'ammortamento

Art. 1072

1. Misure prov-
visionali

¹ Chi ha smarrito una cambiale può chiedere al giudice che vieti al trattario di pagarla.⁸¹⁸

² Pronunciando questo divieto, il giudice autorizza il trattario a depositare alla scadenza la somma della cambiale e designa il luogo del deposito.

Art. 1073

2. Portatore co-
nosciuto

¹ Se il portatore della cambiale è conosciuto, il giudice fissa all'istante un congruo termine per proporre l'azione di rivendicazione.

² Se l'istante non propone l'azione entro questo termine, il giudice toglie il divieto fatto al trattario.

Art. 1074

3. Portatore sco-
nosciuto
a. Obblighi
dell'istante

¹ Se il portatore della cambiale è sconosciuto, può essere chiesto l'ammortamento del titolo.

² Chi chiede l'ammortamento deve rendere verosimili il possesso e lo smarrimento della cambiale e produrre una copia di questa o indicarne il tenore essenziale.

Art. 1075

b. Diffida

Qualora siano resi verosimili il possesso e lo smarrimento della cambiale, il giudice diffida, mediante pubblico avviso, lo sconosciuto portatore a produrla entro un dato termine, sotto comminatoria dell'ammortamento.

Art. 1076

c. Termini

¹ Il termine per produrre la cambiale non dev'essere minore di tre mesi, né maggiore di un anno.

² Per le cambiali scadute il giudice può tuttavia stabilire un termine minore di tre mesi, se venisse prima a compiersene la prescrizione.

⁸¹⁸ Nuovo testo giusta dall'all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 III 2427).

³ Il termine decorre per le cambiali scadute dal giorno in cui fu pubblicata la prima diffida, per le cambiali non ancora scadute dalla scadenza.

Art. 1077

d. Pubblicazione ¹ La diffida dev'essere pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.⁸¹⁹

² In casi speciali il giudice può provvedere anche in altro modo ad un'opportuna pubblicità.

Art. 1078

4. Effetti
a. Se la cambiale è prodotta ¹ Quando la cambiale sia prodotta, il giudice assegna all'istante un termine per proporre l'azione di rivendicazione.

² Se l'istante non propone l'azione entro questo termine, il giudice restituisce la cambiale e toglie il divieto di pagamento fatto al trattario.

Art. 1079

b. Se la cambiale non è prodotta ¹ Se nel termine fissato la cambiale non è prodotta al giudice, questi la dichiara annullata.

² Dopo l'annullamento l'istante può esercitare ancora l'azione cambiaria contro l'accettante.

Art. 1080

5. Misure ordinate dal giudice ¹ Il giudice può, anche prima di pronunciare l'ammortamento, ordinare all'accettante di depositare la somma della cambiale e persino di pagarla quando sia prestata garanzia.

² L'acquirente in buona fede della cambiale ha il diritto di essere soddisfatto sulla garanzia. Questa è svincolata quando la cambiale sia annullata o si estinguano altrimenti i diritti da essa derivanti.

XIV. Disposizioni generali

Art. 1081

1. Termini
a. Giorni festivi ¹ Il pagamento della cambiale che scade in domenica o altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo⁸²⁰ non si può chiedere che il primo

⁸¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁸²⁰ Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato – RS 173.110.3).

giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l'accettazione e il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

² Se uno di questi atti deve essere fatto entro un termine il cui ultimo giorno è una domenica o un altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo⁸²¹, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

Art. 1082

b. Computo dei termini

Nei termini legali o convenzionali non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

Art. 1083

c. Esclusione dei giorni di rispetto

Non sono ammessi giorni di rispetto né legali né giudiziari.

Art. 1084

2. Luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale

¹ La presentazione per l'accettazione o per il pagamento, il protesto, la domanda d'un duplicato della cambiale e tutti gli altri atti da farsi presso una determinata persona devono eseguirsi nel locale in cui essa tratta i propri affari o, in mancanza di questo, nella sua abitazione.

² Il banco o l'abitazione devono essere diligentemente ricercati.

³ Qualora tuttavia sia riuscita vana la ricerca fattane presso l'autorità di polizia o l'ufficio postale del luogo, non occorrono altre indagini.

Art. 1085

3. Sottoscrizione di propria mano. Sottoscrizione del cieco

¹ Le dichiarazioni cambiarie devono essere sottoscritte di propria mano.

² La sottoscrizione di propria mano non può essere sostituita né da una riproduzione meccanica della firma autografa né da segni a mano, neppure se autentici, né da un'attestazione pubblica.

³ La firma del cieco deve essere autenticata.

⁸²¹ Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato – RS 173.110.3).

XV. Del conflitto delle leggi

Art. 1086

1. Capacità di obbligarsi in via cambiaria

¹ La capacità d'una persona ad obbligarsi per cambiale o per vaglia cambiario è determinata dalla sua legge nazionale. Se essa legge dichiara competente la legge d'un altro Paese, è applicabile quest'ultima.

² La persona, che fosse incapace secondo la legge indicata dal capoverso precedente, è nondimeno validamente obbligata se la firma è stata apposta nel territorio d'un Paese secondo la legislazione del quale la persona sarebbe stata capace.

Art. 1087

2. Forma e termini degli obblighi cambiari
a. In genere

¹ La forma degli obblighi assunti per cambiale o per vaglia cambiario è determinata dalla legge del Paese nel cui territorio essi sono stati sottoscritti.

² Tuttavia, se gli obblighi sottoscritti su di una cambiale o su di un vaglia cambiario, pur non essendo validi secondo le disposizioni del capoverso precedente, sono conformi alla legislazione del Paese nel quale è stato sottoscritto un obbligo successivo, l'irregolarità formale dei primi obblighi non infirma la validità dell'obbligo successivo.

³ Parimente gli obblighi assunti all'estero per cambiale o per vaglia cambiario da uno Svizzero sono validi nella Svizzera verso un altro Svizzero purché sia stata osservata la forma prescritta dalla legge svizzera.

Art. 1088

b. Atti necessari all'esercizio e alla preservazione dei diritti cambiari

La forma e i termini del protesto, come pure la forma degli altri atti necessari all'esercizio o alla preservazione dei diritti derivanti dalla cambiale e dal vaglia cambiario, sono determinati dalla legge del Paese nel cui territorio deve essere levato il protesto o eseguito l'atto.

Art. 1089

c. Esercizio del regresso

I termini dell'esercizio del regresso restano determinati per tutti i firmatari dalla legge del luogo dov'è emesso il titolo.

Art. 1090

3. Effetti degli obblighi cambiari

a. In genere

¹ Gli effetti degli obblighi dell'accettante d'una cambiale e del sottoscrittore di un vaglia cambiario sono determinati dalla legge del luogo dove questi titoli sono pagabili.

² Gli effetti prodotti dalle firme degli altri obbligati mediante cambiale o vaglia cambiario sono determinati dalla legge del Paese nel cui territorio furono apposte le firme.

- Art. 1091**
b. Accettazione parziale. Pagamento parziale La legge del Paese nel quale la cambiale è pagabile determina se l'accettazione può essere limitata ad una parte della somma e se il portatore è obbligato o no ad accettare un pagamento parziale.
- Art. 1092**
c. Pagamento Il pagamento alla scadenza, in specie il computo del giorno della scadenza e del giorno del pagamento, come pure il pagamento delle cambiali la cui somma è espressa in moneta estera, sono determinati dalla legge del Paese nel cui territorio la cambiale è pagabile.
- Art. 1093**
d. Azione di indebito arricchimento L'azione d'indebito arricchimento contro il trattario, contro il domiciliatario e contro la persona o la ditta per conto della quale la cambiale fu tratta è retta dalla legge del Paese, nel cui territorio queste persone sono domiciliate.
- Art. 1094**
e. Trasferimento del credito La legge del luogo dove il titolo fu emesso determina se il portatore d'una cambiale acquista il credito per il quale l'emissione fu fatta.
- Art. 1095**
f. Ammortamento La legge del Paese dov'è pagabile la cambiale o il vaglia cambiario stabilisce le misure da prendere in caso di perdita o di furto del titolo.

C. Del vaglia cambiario (pagherò)

- Art. 1096**
1. Requisiti Il vaglia cambiario o pagherò cambiario o cambiale propria contiene:
1. la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
 2. la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
 3. l'indicazione della scadenza;
 4. l'indicazione del luogo di pagamento;
 5. il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
 6. l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
 7. la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

Art. 1097

2. Requisiti mancanti

¹ Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti capoversi.

² Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

³ In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell'emittente.

⁴ Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.

Art. 1098

3. Riferimento alle norme sulla cambiale

¹ In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:

la girata (art. 1001 a 1010);

la scadenza (art. 1023 a 1027);

il pagamento (art. 1028 a 1032);

il regresso per mancato pagamento (art. 1033 a 1047, 1049 a 1051);

il pagamento per intervento (art. 1054, 1058 a 1062);

le copie (art. 1066 e 1067);

le alterazioni (art. 1068);

la prescrizione (art. 1069 a 1071);

l'ammortamento (art. 1072 a 1080);

i giorni festivi, il computo dei termini, l'inammissibilità dei giorni di rispetto, il luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale e la sottoscrizione (art. 1081 a 1085).

² Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario (art. 994 e 1017), la promessa d'interessi (art. 995), le differenze nell'indicazione della somma (art. 996), gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall'articolo 997, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri (art. 998) e la cambiale in bianco (art. 1000).

³ Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'avallo (art. 1020 e 1022); se l'avallo nel caso previsto dall'articolo 1021 ultimo capoverso non indica per chi è dato, si reputa dato per l'emittente.

Art. 1099

4. Responsabilità dell'emittente; presentazione al visto

¹ L'emittente è obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale.

² Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell'emittente nel termine fissato dall'articolo 1013. Il termine

dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall'emittente sul vaglia. Il rifiuto dell'emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto (art. 1015), la cui data serve a fissare l'inizio del termine dalla vista.

Capo quinto: Dell'assegno bancario (chèque)

I. Della emissione e della forma dell'assegno bancario

Art. 1100

1. Requisiti

L'assegno bancario (chèque) contiene:

1. la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2. l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3. in nome di chi è designato a pagare (trattario);
4. l'indicazione del luogo di pagamento;
5. l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
6. la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).

Art. 1101

2. Requisiti mancanti

¹ Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti capoversi.

² In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.

³ In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo dove il trattario ha lo stabilimento principale.

⁴ L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

Art. 1102

3. Persone su cui l'assegno bancario può essere tratto

¹ Se l'assegno bancario è pagabile nella Svizzera, non può essere tratto se non su di un banchiere.

² L'assegno bancario tratto su di un'altra persona vale come semplice assegno.

Art. 1103

4. Provvista
- ¹ L'assegno bancario può essere emesso solo se il trattario tiene fondi a disposizione del traente e in conformità di una convenzione espressa o tacita, secondo la quale il traente ha diritto di disporre di detti fondi mediante assegno bancario. Tuttavia il titolo vale come assegno bancario anche se non siano osservate tali prescrizioni.
- ² Se i fondi a disposizione del traente presso il trattario non raggiungono la somma indicata nell'assegno bancario, il trattario è nondimeno tenuto a versarli.
- ³ Chi emette un assegno bancario, senza avere disponibile presso il trattario la somma in esso indicata, deve al portatore, oltre il risarcimento del danno, il cinque per cento della somma scoperta.

Art. 1104

5. Esclusione dell'accettazione
- L'assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta sull'assegno bancario si ha per non scritta.

Art. 1105

6. Designazione del prenditore
- ¹ L'assegno bancario può essere pagabile:
a una persona determinata con o senza l'espressa clausola «all'ordine»;
a una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra equivalente;
al portatore.
- ² L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola «o al portatore» ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore.
- ³ L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.

Art. 1106

7. Promessa di interessi
- Qualsiasi promessa d'interessi inserita nell'assegno bancario si ha per non scritta.

Art. 1107

8. Luoghi di pagamento ed assegno bancario domiciliato
- L'assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, purché il terzo sia banchiere.

II. Del trasferimento

Art. 1108

1. Trasmissibilità
- ¹ L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa «all'ordine» è trasferibile mediante girata.
 - ² L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra equivalente, non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.
 - ³ La girata può esser fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.

Art. 1109

2. Requisiti
- ¹ La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.
 - ² La girata parziale è nulla.
 - ³ È egualmente nulla la girata del trattario.
 - ⁴ La girata al portatore vale come girata in bianco.
 - ⁵ La girata al trattario vale come quietenza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario è stato tratto.

Art. 1110

3. Legittimazione del portatore
- Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno bancario per effetto della girata in bianco.

Art. 1111

4. Assegno bancario al portatore
- Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma il titolo in un assegno bancario all'ordine.

Art. 1112

5. Perdita del possesso
- Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un assegno bancario, il nuovo portatore, cui è pervenuto l'assegno bancario – sia che si tratti di assegno bancario al portatore, sia che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto al quale il portatore giusti-

fichi il suo diritto nella maniera indicata nell'articolo 1110 – non è tenuto a consegnarlo se non quando l'abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandolo.

Art. 1113

6. Diritti derivanti dalla girata dopo la scadenza o il protesto

¹ La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

² La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima dello spirare del termine indicato nel capoverso precedente.

III. Dell'avallo

Art. 1114

¹ Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

² Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.

IV. Della presentazione e del pagamento

Art. 1115

1. Scadenza

¹ L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.

² L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

Art. 1116

2. Presentazione per il pagamento

¹ L'assegno bancario emesso e pagabile nello stesso Paese deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni.

² L'assegno bancario emesso in un Paese diverso da quello nel quale è pagabile deve esser presentato entro il termine di 20 giorni o di 70 giorni⁸²², a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.

³ A questo effetto gli assegni bancari emessi in un Paese di Europa e pagabili in un Paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.

⁴ I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data d'emissione.

Art. 1117

3. Computo secondo il vecchio stile

Se un assegno bancario è tratto fra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno dell'emissione è sostituito con quello corrispondente del calendario del luogo di pagamento.

Art. 1118⁸²³

4. Presentazione a una stanza di compensazione

La presentazione d'un assegno bancario ad una stanza di compensazione riconosciuta dalla Banca Nazionale Svizzera equivale a presentazione per il pagamento.

Art. 1119

5. Revoca
a. In genere

¹ L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.

² In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.

³ Il traente, che asserisce d'aver smarrito l'assegno bancario o che un terzo l'ha smarrito, può vietarne il pagamento al trattario.

Art. 1120

b. In caso di morte, d'incapacità o di fallimento

La morte del traente, la sua incapacità sopravvenuta dopo la emissione o il suo fallimento lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.

Art. 1121

6. Verifica delle girate

Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti.

Art. 1122

7. Pagamento in moneta estera

¹ Se l'assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella moneta del Paese secondo il suo valore nel giorno del pagamento. Se il pagamento non è stato fatto alla presentazione, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del Paese secondo il valore nel giorno della presentazione o in quello del pagamento.

⁸²³ Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della L sulla Banca nazionale del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU 2004 1985; FF 2002 5413).

² Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nell'assegno bancario.

³ Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

⁴ Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel Paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

V. Dell'assegno bancario sbarrato e dell'assegno bancario da accreditare

Art. 1123

1. Assegno bancario sbarrato
a. Nozione

¹ Il traente o il portatore dell'assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell'articolo seguente.

² Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele apposte sulla faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale.

³ Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola «banchiere» o altra equivalente; è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere.

⁴ Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale.

⁵ La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.

Art. 1124

b. Effetti

¹ L'assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.

² Un assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato dal trattario che al banchiere designato o, se questi è il trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato può servirsi per l'incasso di altro banchiere.

³ Un banchiere non può acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da altro banchiere. Non può incassarlo per conto di altre persone tranne le anzidette.

⁴ Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l'incasso a mezzo di una stanza di compensazione.

⁵ Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.

Art. 1125

2. Assegno bancario da accreditare

a. In genere

¹ Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole «da accreditare» o altra espressione equivalente.

² In questo caso l'assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accredito in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento.

³ La cancellazione delle parole «da accreditare» si ha per non fatta.

⁴ Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.

Art. 1126

b. Diritti del portatore in caso di fallimento, di sospensione dei pagamenti, di esecuzione forzata

¹ Il portatore di un assegno bancario da accreditare ha tuttavia il diritto di esigere dal trattario il pagamento in contanti e di esercitare, in mancanza di pagamento, il regresso, se il trattario è fallito, ha sospeso i pagamenti o è stato inutilmente escusso.

² Lo stesso vale se il portatore non può disporre dei suoi fondi presso il trattario a seguito di misure ordinate in applicazione della legge federale dell'8 novembre 1934⁸²⁴ su le banche e le casse di risparmio.

Art. 1127

c. Diritti del portatore in caso di rifiuto dell'accredito, del giro o della compensazione

Il portatore di un assegno bancario da accreditare ha inoltre il diritto di esercitare il regresso, quando provi che il trattario rifiuti l'incondizionato regolamento per scritturazione contabile o che la stanza di compensazione del luogo di pagamento non riconosca il titolo come atto a soddisfare le obbligazioni del portatore.

VI. Del regresso per mancato pagamento**Art. 1128**

1. Diritti di regresso del portatore

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:

1. con atto autentico (protesto); oppure
2. con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione; oppure

3. con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.

Art. 1129

2. Protesto. Termini

¹ Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.

² Se la presentazione è fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente può farsi il primo giorno feriale successivo.

Art. 1130

3. Estensione del regresso

Il portatore può chiedere in via di regresso:

1. l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;
2. gli interessi al tasso del sei per cento dal giorno della presentazione;
3. le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese;
4. la provvigione di non più d'un terzo per cento.

Art. 1131

4. Riserva della forza maggiore

¹ Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente nei termini stabiliti, questi sono prolungati.

² Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sull'assegno bancario o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 1042.

³ Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio l'assegno bancario per il pagamento e, se necessario, levare protesto od ottenere la constatazione equivalente.

⁴ Se la forza maggiore dura oltre 15 giorni dal giorno in cui il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente girante, ancorché detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di presentazione, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione, di protesto o della constatazione equivalente.

⁵ Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente.

VII. Dell'assegno bancario falso o falsificato

Art. 1132

Il danno cagionato dal pagamento d'un assegno bancario falso o falsificato è sopportato dal trattario, salvo che il traente designato nel titolo sia in colpa, specialmente per non aver custodito con la necessaria diligenza i formulari d'assegno che gli erano stati consegnati.

VIII. Dei duplicati

Art. 1133

Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un Paese e pagabile in un altro Paese oppure in una parte d'oltre mare dello stesso Paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare dello stesso Paese, può essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario è emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.

IX. Della prescrizione

Art. 1134

¹ Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

² Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.

X. Disposizioni generali

Art. 1135

1. Definizione del «banchiere»

Nel presente capo sotto il nome di «banchiere» si comprendono le ditte che soggiacciono alla legge federale dell'8 novembre 1934⁸²⁵ su le banche e le casse di risparmio.

Art. 1136

2. Termini
a. Giorni festivi

¹ La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.

² Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la presentazione, per levare il protesto o per ottenere un atto equivalente è una domenica o un altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo⁸²⁶, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

Art. 1137

b. Computo dei termini

Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

XI. Del conflitto delle leggi**Art. 1138**

1. Persone su cui l'assegno bancario può essere tratto

¹ La legge del Paese, nel quale è pagabile l'assegno bancario, determina le persone sulle quali un assegno bancario può essere tratto.

² Se secondo siffatta legge, il titolo è nullo come assegno bancario a causa della persona sulla quale fu tratto, sono nondimeno validi gli obblighi derivanti dalle firme che vi furono apposte in altri Paesi, le cui leggi non contengono detta disposizione.

Art. 1139

2. Forma e termini degli obblighi assunti per assegno bancario

¹ La forma degli obblighi assunti per assegno bancario è determinata dalla legge del Paese nel cui territorio essi furono sottoscritti. Basta tuttavia l'osservanza della forma prescritta dalla legge del luogo di pagamento.

² Tuttavia, se gli obblighi sottoscritti su di un assegno bancario, pur non essendo validi secondo le disposizioni del capoverso precedente, sono conformi alla legislazione del Paese dove è stato sottoscritto un obbligo successivo, l'irregolarità formale dei primi obblighi non infirma la validità dell'obbligo successivo.

³ Parimente gli obblighi assunti all'estero per assegno bancario da uno Svizzero sono validi nella Svizzera verso un altro Svizzero, purché sia stata osservata la forma prescritta dalla legge svizzera.

⁸²⁶ Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato – RS 173.110.3).

Art. 1140

3. Effetti degli obblighi derivanti da assegno bancario

a. Legge del luogo di sottoscrizione

Gli effetti degli obblighi derivanti dall'assegno bancario sono determinati dalla legge del Paese, nel quale siffatti obblighi furono sottoscritti.

Art. 1141

b. Legge del luogo di pagamento

La legge del Paese, nel quale è pagabile l'assegno bancario, determina:

1. se l'assegno bancario è necessariamente a vista o se può essere tratto a certo tempo vista e parimente quali sono gli effetti d'una postdata;
2. il termine di presentazione;
3. se l'assegno bancario può essere accettato, certificato, confermato o vistato e quali sono gli effetti di queste menzioni;
4. se il portatore può richiedere un pagamento parziale e se è obbligato a riceverlo;
5. se l'assegno bancario può essere sbarrato o munito della clausola «da accreditare» o di una espressione equivalente e quali sono gli effetti dello sbarramento o di detta clausola o espressione equivalente;
6. se il portatore ha diritti speciali sulla provvista e quali;
7. se il traente può revocare l'assegno bancario o fare opposizione a che sia pagato;
8. i provvedimenti da prendere in caso di perdita o di furto dell'assegno bancario;
9. se occorre un protesto o una constatazione equivalente per preservare il diritto di regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.

Art. 1142

c. Legge del luogo di domicilio

L'azione d'indebito arricchimento contro il trattario o contro il domiciliatario è retta dalla legge del Paese, nel cui territorio queste persone sono domiciliate.

XII. Applicazione del diritto cambiario**Art. 1143**

¹ Le disposizioni seguenti del diritto cambiario si applicano all'assegno bancario:

1. articolo 990 sulla capacità di obbligarsi in via cambiaria;
2. articolo 993 sulla cambiale all'ordine del traente, tratta sul traente o tratta per conto di un terzo;
3. articoli 996 a 1000 su le differenze in caso di somma scritta più volte, le firme di persone incapaci di obbligarsi, la firma senza poteri, la responsabilità del traente e la cambiale in bianco;
4. articoli 1003 a 1005 sulla girata;
5. articolo 1007 sulle eccezioni cambiarie;
6. articolo 1008 sui diritti derivanti dalla girata per procura;
7. articoli 1021 e 1022 su la forma e gli effetti dell'avallo;
8. articolo 1029 sul diritto alla quietanza e sul pagamento parziale;
9. articoli 1035 a 1037 e 1039 a 1041 sul protesto;
10. articolo 1042 sull'avviso;
11. articolo 1043 sulla dispensa dal protesto;
12. articolo 1044 sulla responsabilità solidale degli obbligati in via cambiaria;
13. articoli 1046 e 1047 sul regresso di chi ha pagato la cambiale e sul diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza;
14. articolo 1052 sull'indebito arricchimento;
15. articolo 1053 sul trasferimento della provvista;
16. articolo 1064 sui rapporti dei duplicati tra loro;
17. articolo 1068 sulle alterazioni;
18. articoli 1070 e 1071 sull'interruzione della prescrizione;
19. articoli 1072 a 1078 e 1079 capoverso 1 sull'ammortamento;
20. articoli 1083 a 1085 su l'esclusione dei giorni di rispetto, il luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale, e la sottoscrizione di propria mano;
21. articoli 1086, 1088 e 1089 sul conflitto delle leggi riguardanti la capacità di obbligarsi in via cambiaria, gli atti necessari all'esercizio e alla preservazione dei diritti cambiari e l'esercizio del regresso.

² Non si applicano all'assegno bancario le disposizioni di questi articoli riguardanti l'accettazione della cambiale.

³ Per essere applicabili all'assegno bancario, gli articoli 1042 capoverso 1, 1043 capoversi 1 e 3, e 1047 sono completati nel senso che il protesto può essere sostituito dalla dichiarazione prevista nell'articolo 1128 numeri 2 e 3.

XIII. Riserva della legislazione speciale

Art. 1144

Restano riservate le disposizioni speciali che reggono l'assegno⁸²⁷ postale.

Capo sesto: Dei titoli affini alle cambiali e degli altri titoli all'ordine

Art. 1145

A. In genere
I. Requisiti Un titolo di credito si considera all'ordine se è emesso all'ordine o se è dichiarato tale dalla legge.

Art. 1146

II. Eccezioni del debitore ¹ Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo all'ordine se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l'attuale creditore.

² Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un traente o con un portatore anteriore quando il portatore, acquistando il titolo, abbia scientemente agito a danno del debitore.

Art. 1147

B. Titoli affini alle cambiali
I. Assegni all'ordine
1. In genere Gli assegni, che nel loro contesto non sono denominati come cambiali, ma che sono espressamente emessi all'ordine e rispondono del resto ai requisiti delle cambiali, sono equiparati a queste.

Art. 1148

2. Esclusione dell'obbligo d'accettazione ¹ Negli assegni all'ordine, non ha luogo la presentazione per l'accettazione.

² Qualora la presentazione avvenga e l'accettazione sia rifiutata, il portatore non ha diritto di esercitare il regresso per mancanza di accettazione.

⁸²⁷ Nuova denominazione giusta il n. II cpv. 2 della LF del 21 dic. 1966 che modifica quella sul servizio delle poste (RU 1967 1567, disp. fin. mod. 21 dic. 1966; FF 1966 I 811).

Art. 1149

3. Conseguenze dell'accettazione

¹ Chi accetta volontariamente l'assegno all'ordine è obbligato come se avesse accettato una cambiale.

² Il portatore non può tuttavia esercitare il regresso prima della scadenza, se l'assegno è fallito o ha sospeso i pagamenti o se una esecuzione contro di lui è riuscita inutile.

³ Parimente il portatore non può esercitare il regresso prima della scadenza in caso di fallimento dell'assegnante.

Art. 1150

4. Esclusione dell'esecuzione cambiaria

Le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889⁸²⁸ sulla esecuzione e sul fallimento riguardanti l'esecuzione cambiaria non sono applicabili all'assegno all'ordine.

Art. 1151

II. Promesse di pagamento all'ordine

¹ Le promesse di pagamento che nel loro contesto non sono denominate come cambiali, ma che sono espressamente emesse all'ordine e rispondono del resto ai requisiti dei vaglia cambiari, sono equiparate a questi.

² Alle promesse di pagamento all'ordine non sono tuttavia applicabili le disposizioni sul pagamento per intervento.

³ Le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889⁸²⁹ sulla esecuzione e sul fallimento riguardanti l'esecuzione cambiaria non sono applicabili alle promesse di pagamento all'ordine.

Art. 1152

C. Altri titoli girabili

¹ Ogni titolo col quale il firmatario si obbliga a pagare in un determinato luogo e tempo una determinata somma, o a consegnare una determinata quantità di cose fungibili, può essere trasferito mediante girata, qualora sia espressamente all'ordine.

² A questi titoli, come pure agli altri titoli girabili, quali fedeli di deposito, note di pegno (warrant), polizze di carico, si applicano le disposizioni del diritto cambiario per tutto ciò che concerne la forma della girata, la legittimazione del portatore, l'ammortamento e l'obbligo della restituzione da parte del portatore.

³ Non sono per contro applicabili a siffatti titoli le disposizioni sul regresso cambiario.

⁸²⁸ RS 281.1

⁸²⁹ RS 281.1

Capo settimo: Dei titoli rappresentanti merci

Art. 1153

A. Requisiti
I. In generale⁸³⁰

I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazzinoiere o da un vetturale, devono contenere:

1. l'indicazione del luogo e del giorno dell'emissione e la sottoscrizione dell'emittente;
2. il nome dell'emittente e l'indicazione del suo domicilio;
3. il nome del deponente o del mittente e l'indicazione del suo domicilio;
4. la designazione della merce depositata o consegnata, con l'indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l'identità;
5. la menzione delle merci e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate;
6. i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati;
7. il numero degli esemplari del titolo;
8. il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all'ordine o al portatore.

Art. 1153a⁸³¹

II. Titoli equivalenti in registri di diritti valori

¹ Le parti possono prevedere titoli rappresentanti merci sotto forma di diritti valori registrati. Gli articoli 1154 e 1155 si applicano per analogia.

² La sottoscrizione dell'emittente non è necessaria se il titolo può essergli attribuito chiaramente in altro modo. L'ulteriore contenuto del titolo, compresi gli oneri che lo gravano, deve figurare nel registro di diritti valori o nei dati aggiuntivi a esso correlati.

Art. 1154

B. Nota di pegno (warrant)

¹ Se sono emessi più titoli rappresentanti le stesse merci e se uno di essi è specialmente destinato ad essere costituito in pegno, esso deve essere designato come nota di pegno (warrant) e rispondere del resto ai requisiti dei titoli rappresentanti merci.

⁸³⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

⁸³¹ Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

² L'emissione del warrant dev'essere menzionata sugli altri titoli, sui quali dev'essere iscritta ogni costituzione in pegno con l'indicazione dell'ammontare del credito e della scadenza.

Art. 1155

C. Effetti dei vizi di forma

¹ I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci.

² I documenti emessi dai magazzinieri, che non hanno ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione d'emetterli richiesta dalla legge, valgono come titoli di credito, se rispondono ai requisiti formali legali. Gli emittenti sono puniti dalla competente autorità cantonale con l'ammenda fino ai mille franchi.

Titolo trentesimoquarto: Dei prestiti in obbligazioni

Capo primo: ...

Art. 1156⁸³²

Capo secondo: Della comunione degli obbligazionisti⁸³³

Art. 1157

A. Requisiti

¹ Quando siano state emesse, direttamente o indirettamente, col mezzo di pubblica sottoscrizione, da un debitore avente il suo domicilio personale o d'affari nella Svizzera, delle obbligazioni di prestiti soggette a condizioni uniformi, gli obbligazionisti formano di diritto una comunione.

² Qualora siano emessi più prestiti, gli obbligazionisti di ciascuno di essi formano una comunione a sé stante.

³ Le disposizioni del presente capo non sono applicabili ai prestiti della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti o istituzioni di diritto pubblico.

⁸³² Abrogato dall'all. n. 1 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 4417; FF **2015** 7293).

⁸³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° apr. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU **1949** I 822 832). Vedi le disp. fin. di questo capo (cap. II tit. XXXIV), alla fine del presente Codice.

Art. 1158

B. Rappresentante della comunione
I. Nomina

¹ Salvo disposizione contraria, i rappresentanti designati nelle condizioni del prestito rappresentano tanto la comunione dei creditori quanto il debitore.

² L'assemblea degli obbligazionisti può nominare uno o più rappresentanti della comunione.

³ Salvo disposizione contraria, più rappresentanti esercitano la rappresentanza in comune.

Art. 1159

II. Poteri del rappresentante
1. In genere

¹ Il rappresentante ha i poteri che gli sono conferiti dalla legge, dalle condizioni del prestito o dall'assemblea degli obbligazionisti.

² Egli richiede dal debitore, quando ricorrano le condizioni a ciò poste, la convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti, ne eseguisce le deliberazioni e rappresenta la comunione entro i limiti dei poteri conferitigli.

³ Gli obbligazionisti non possono far valere individualmente i diritti che il rappresentante ha la facoltà d'esercitare.

Art. 1160

2. Controllo del debitore

¹ Finché il debitore è in mora nell'adempimento degli obblighi che gli impone il contratto di prestito, il rappresentante della comunione dei creditori è autorizzato a richiederogli le informazioni che interessano la comunione.

² Nelle stesse condizioni, se il debitore è una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata o una società cooperativa, il rappresentante può partecipare con voto consultivo alle deliberazioni degli organi sociali, per quanto esse tocchino gli interessi degli obbligazionisti.

³ Il rappresentante dev'essere convocato a queste deliberazioni e ricevere in tempo debito gli atti che vi si riferiscono.

Art. 1161

3. In caso di prestiti garantiti da pegno

¹ Qualora per un prestito garantito da pegno immobiliare o mobiliare sia designato un rappresentante del debitore e degli obbligazionisti, egli ha le stesse facoltà del procuratore in materia di pegno immobiliare.

² Il rappresentante deve provvedere con ogni diligenza ed imparzialità alla tutela degli interessi degli obbligazionisti, del debitore e del proprietario del pegno.

Art. 1162

III. Cessazione
della procura

¹ L'assemblea degli obbligazionisti può revocare o modificare in ogni tempo la procura che essa ha conferito ad un rappresentante.

² La procura di un rappresentante designato nelle condizioni del prestito può essere revocata o modificata in ogni tempo mediante decisione della comunione con il consenso del debitore.

³ Ad istanza di un obbligazionista o del debitore, il giudice può per motivi gravi dichiarare la procura estinta.

⁴ Cessando per qualsiasi motivo la procura, il giudice prende, ad istanza di un obbligazionista o del debitore, le misure opportune per tutelare gli interessi degli obbligazionisti e del debitore.

Art. 1163

IV. Spese

¹ Le spese di un rappresentante designato nelle condizioni del prestito sono a carico del debitore del prestito.

² Le spese di un rappresentante nominato dalla comunione degli obbligazionisti sono imputate sulle prestazioni del debitore del prestito e messe a debito di ogni obbligazionista proporzionalmente al valore nominale delle obbligazioni che egli possiede.

Art. 1164

C. Assemblea
degli obbligazio-
nisti
I. In genere

¹ La comunione degli obbligazionisti ha, segnatamente se il debitore si trovi in una situazione critica, il diritto di prendere, entro i limiti della legge, le misure opportune per la tutela degli interessi comuni.

² Le deliberazioni della comunione sono prese dall'assemblea degli obbligazionisti e sono valide se soddisfano le condizioni poste dalla legge in genere o per singole misure.

³ In quanto vi si oppongano deliberazioni valide dell'assemblea degli obbligazionisti, questi ultimi non possono far valere individualmente i loro diritti.

⁴ Le spese della convocazione e della riunione dell'assemblea degli obbligazionisti sono a carico del debitore.

Art. 1165

II. Convocazione
1. In genere

¹ L'assemblea degli obbligazionisti è convocata dal debitore.

² Il debitore deve convocarla entro un termine di 20 giorni, quando degli obbligazionisti, i quali posseggano insieme un ventesimo del capitale in circolazione o il rappresentante della comunione ne facciano istanza per iscritto, indicando lo scopo ed i motivi della convocazione.

³ Se il debitore non ottempera a siffatta istanza, il giudice può autorizzare gli istanti a provvedere essi stessi alla convocazione. È imperativo il foro del luogo di sede o dell'ultima sede in Svizzera del debitore.⁸³⁴

⁴ Se il debitore ha o aveva in Svizzera soltanto una stabile organizzazione, è imperativo il foro del luogo di questa stabile organizzazione.⁸³⁵

Art. 1166

2. Moratoria

¹ Dal momento in cui la convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti fu regolarmente pubblicata e fino alla chiusura definitiva della procedura dinanzi all'autorità dei concordati, il debitore è al beneficio d'una moratoria per i crediti degli obbligazionisti che fossero scaduti.

² Questa moratoria non equivale ad una sospensione dei pagamenti a'sensi della legge federale dell'11 aprile 1889⁸³⁶ sulla esecuzione e sul fallimento; non può essere chiesta una dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione.

³ Finché dura la moratoria, il corso delle prescrizioni o perenzioni che potessero essere interrotte mediante esecuzione rimane sospeso per i crediti degli obbligazionisti che fossero scaduti.

⁴ Qualora il debitore abusi della moratoria, l'autorità cantonale superiore competente in materia di concordato può revocarla, ad istanza d'un obbligazionista.

Art. 1167

III. Riunione 1. Diritto di voto

¹ Il diritto di voto spetta al proprietario di un'obbligazione o al suo rappresentante; tuttavia, se sull'obbligazione grava un diritto d'usufrutto, il diritto di voto spetta all'usufruttuario o al suo rappresentante. L'usufruttuario è però responsabile verso il proprietario se, esercitando il diritto di voto, non tiene equamente conto degli interessi di quest'ultimo.

² Le obbligazioni di cui il debitore è proprietario o usufruttuario non conferiscono il diritto di voto. Tuttavia, se obbligazioni appartenenti al debitore sono costituite in pegno, il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio.

³ Il proprietario di obbligazioni gravate da un diritto di pegno o di ritenzione in favore del debitore non perde il diritto di voto.

⁸³⁴ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1739; FF **2006** 6593).

⁸³⁵ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1739; FF **2006** 6593).

⁸³⁶ RS **281.1**

Art. 1168

2. Rappresen-
tanza di singoli
obbligazionisti

¹ Per poter rappresentare degli obbligazionisti occorre una procura scritta, eccetto che la facoltà di rappresentanza derivi dalla legge.

² Il debitore non può assumersi la rappresentanza di obbligazionisti aventi diritto di voto.

Art. 1169

IV. Norme di
procedura

Il Consiglio federale emana norme su la convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti, la comunicazione dell'ordine del giorno, la giustificazione del diritto di partecipare all'assemblea, la presidenza di questa, la stesura e la comunicazione delle deliberazioni.

Art. 1170

D. Decisioni
della comunione
I. Limitazione
dei diritti dei cre-
ditori
1. Ammissibilità
e maggioranza
richiesta
a. Comunione
unica

¹ L'assenso dei rappresentanti di almeno due terzi del capitale in circolazione è necessario per deliberare validamente:

1. la sospensione del pagamento d'interessi per cinque anni al più, con possibilità di prorogarla per due nuovi periodi di cinque anni al massimo;
2. la remissione d'interessi per cinque anni al più, in un periodo di sette anni;
3. la riduzione del tasso dell'interesse fino alla metà di quello pattuito nelle condizioni del prestito, oppure la conversione di un tasso d'interesse fisso in altro variabile secondo il risultato dell'esercizio, l'una e l'altra per dieci anni al più, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;
4. la proroga, di dieci anni al più, del termine d'ammortamento, sia mediante riduzione dell'annualità, sia mediante aumento del numero dei rimborsi parziali, sia mediante la temporanea sospensione di queste prestazioni, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;
5. la sospensione del rimborso d'un prestito scaduto o scadente entro il termine di cinque anni, o di frazioni dello stesso, per dieci anni al più, con possibilità di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;
6. l'autorizzazione d'un rimborso anticipato del capitale;
7. la concessione della precedenza ad un diritto di pegno costituendo a favore di nuovi capitali apportati all'impresa, la modificazione delle garanzie esistenti, oppure la rinuncia totale o parziale alle stesse;
8. l'approvazione della modificazione delle clausole che limitano l'emissione delle obbligazioni in proporzione del capitale sociale;

9. l'approvazione della conversione totale o parziale di obbligazioni del prestito in azioni.

² Dette misure possono essere combinate.

Art. 1171

b. Pluralità di comunioni

¹ Quando esistano più comunioni d'obbligazionisti, il debitore può proporre loro simultaneamente una o parecchie delle misure prevedute nel precedente articolo, nel primo caso con la riserva che la misura proposta sarà valida solo se tutte le comunioni l'accetteranno, nel secondo caso con la riserva inoltre che la validità di ogni misura dipenderà dall'accettazione delle altre.

² Le proposte si considerano accettate, se hanno ottenuto l'assenso di almeno due terzi del capitale in circolazione di tutte le comunioni, quello della maggioranza delle comunioni e quello, in ciascuna di esse, di almeno la maggioranza semplice del capitale rappresentato.

Art. 1172

c. Determinazione della maggioranza

¹ Nel determinare il capitale in circolazione non si tien conto delle obbligazioni che non conferiscono diritto di voto.

² Se una proposta non è approvata nell'assemblea degli obbligazionisti con il numero di voti richiesto, il debitore può completarlo, presentando al presidente dell'assemblea, entro due mesi dalla sua riunione, delle dichiarazioni scritte ed autenticate d'adesione, e provocare in questo modo una deliberazione valida.

Art. 1173

2. Restrizioni
a. In generale

¹ Nessun obbligazionista può essere tenuto mediante deliberazione della comunione a tollerare altre limitazioni ai diritti dei creditori oltre quelle previste nell'articolo 1170 o a eseguire prestazioni non previste nelle condizioni del prestito né pattuite all'atto della consegna dell'obbligazione.

² La comunione dei creditori non può aumentare i diritti di questi senza il consenso del debitore.

Art. 1174

b. Uguaglianza di trattamento

¹ Le deliberazioni che vincolano gli obbligazionisti di una comunione devono colpirli tutti in eguale misura, eccetto che quelli maggiormente colpiti si dichiarino espressamente d'accordo.

² Il grado degli obbligazionisti pignorati non può essere modificato senza il loro consenso. È riservato l'articolo 1170 numero 7.

³ È nulla ogni promessa o concessione di vantaggi a singoli obbligazionisti in confronto d'altri appartenenti alla comunione.

Art. 1175⁸³⁷

c. Conto di situazione e bilancio

Una proposta relativa ai provvedimenti previsti nell'articolo 1170 non può essere presentata dal debitore né formare argomento di deliberazione nell'assemblea degli obbligazionisti, se non sulla base d'un conto di situazione il giorno dell'assemblea o sulla base di un bilancio regolarmente allestito per una data non anteriore a sei mesi e, qualora esista un ufficio di revisione, accertato conforme dallo stesso.

Art. 11763. Approvazione
a. In generale

¹ Le deliberazioni che limitano i diritti dei creditori producono i loro effetti solo quando siano state approvate dall'autorità cantonale superiore competente in materia di concordato.

² Il debitore deve sottoporle all'approvazione di quest'autorità entro il termine di un mese dal giorno in cui furono prese.

³ Il giorno dell'udienza dev'essere reso pubblicamente noto, con l'avvertenza agli obbligazionisti ch'essi possono far valere per iscritto, oppure anche oralmente nel corso dell'udienza, i loro motivi di opposizione.

⁴ Le spese della procedura d'approvazione sono sopportate dal debitore.

Art. 1177

b. Condizioni

L'approvazione può essere negata soltanto nei casi seguenti:

1. se furono violate le disposizioni su la convocazione dell'assemblea e sui requisiti delle deliberazioni di quest'ultima;
2. se la deliberazione presa per rimediare ad una situazione critica del debitore non si dimostra necessaria;
3. se gli interessi comuni degli obbligazionisti non sono sufficientemente tutelati;
4. se la deliberazione è la conseguenza di manovre sleali.

Art. 1178

c. Ricorso

¹ Ogni obbligazionista che non ha aderito a una decisione può, nel termine di 30 giorni, conformemente alla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, ricorrere al Tribunale federale contro il decreto d'approvazione, allorché detta decisione approvata viola la legge o non è adeguata alle circostanze.

² Del pari, l'obbligazionista che ha aderito ad una decisione e il debitore possono ricorrere contro il rifiuto di approvare detta decisione.

⁸³⁷ Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

Art. 1179

d. Revoca

¹ Qualora sia in seguito accertato che la deliberazione dell'assemblea dei creditori fu la conseguenza di manovre sleali, l'autorità cantonale superiore competente in materia di concordato può, ad istanza d'un obbligazionista, revocare totalmente o parzialmente la sua approvazione.

² L'istanza dev'essere presentata entro il termine di sei mesi a contare dal giorno in cui l'obbligazionista ha avuto notizia dell'irregolarità della deliberazione.

³ Il debitore e ogni obbligazionista possono, nel termine di 30 giorni, conformemente alla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, ricorrere al Tribunale federale contro la revocazione dell'approvazione allorché essa viola la legge o non è adeguata alle circostanze. Del pari, l'obbligazionista richiedente può ricorrere contro il rifiuto di revocare l'approvazione.

Art. 1180

II. Altre decisioni

1. Procura del rappresentante della comunione

¹ Il consenso di obbligazionisti rappresentanti più della metà del capitale in circolazione e necessario per revocare o modificare la procura conferita ad un rappresentante della comunione.

² La stessa maggioranza è richiesta per conferire ad un rappresentante della comunione le facoltà necessarie per la tutela collettiva dei diritti degli obbligazionisti nel fallimento del debitore.

Art. 1181

3. Altri casi

¹ Le altre deliberazioni che non ledono i diritti degli obbligazionisti e non impongono a questi nuove prestazioni possono essere prese dalla maggioranza assoluta dei voti rappresentati, eccetto che la legge disponga diversamente o che le condizioni del prestito stabiliscano una maggioranza superiore.

² La maggioranza assoluta si determina, in tutti i casi, secondo il valore nominale del capitale con diritto di voto rappresentato all'assemblea.

Art. 1182

3. Ricorso

Contro le deliberazioni previste negli articoli 1180 e 1181 ogni obbligazionista che non vi ha aderito può, allorché esse violano la legge o disposizioni convenzionali, presentare ricorso al giudice, entro il termine di un mese dal giorno in cui egli ha avuto notizia di esse.

Art. 1183

E. Casi particolari

I. Fallimento del debitore

¹ Se il debitore è dichiarato in fallimento, l'amministrazione di questo convoca immediatamente un'assemblea degli obbligazionisti, la quale conferisce al rappresentante già designato o ch'essa designa, le facoltà

necessarie per la tutela collettiva dei diritti degli obbligazionisti nella procedura fallimentare.

² In mancanza di deliberazione che conferisca le facoltà necessarie a un rappresentante, ogni obbligazionista fa valere individualmente i suoi diritti.

Art. 1184

II. Concordato

¹ Nella procedura concordataria, con riserva delle disposizioni sui prestiti garantiti da pegno, gli obbligazionisti non prendono deliberazione alcuna sul concordato e per la loro adesione valgono unicamente le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889⁸³⁸ sulla esecuzione e sul fallimento.

² Le norme sulla comunione degli obbligazionisti si applicano agli obbligazionisti garantiti da pegno, in quanto i loro diritti fossero lesi in misura eccedente gli effetti del concordato.

Art. 1185

III. Prestiti di imprese di strade ferrate o di navigazione

¹ Le disposizioni del presente capo sono applicabili agli obbligazionisti di un'impresa di strade ferrate o di navigazione con riserva delle norme speciali seguenti.

² L'istanza per la convocazione di un'assemblea degli obbligazionisti deve essere diretta al Tribunale federale.

³ Il Tribunale federale è competente a convocare l'assemblea degli obbligazionisti come pure a certificare, approvare ed eseguire le sue decisioni.

⁴ Non appena gli è stata presentata l'istanza per la convocazione di un'assemblea degli obbligazionisti, il Tribunale federale può ordinare una moratoria con gli effetti previsti nell'articolo 1166.

Art. 1186

F. Diritto imperativo

¹ I diritti che la legge conferisce alla comunione degli obbligazionisti ed al suo rappresentante non possono essere né soppressi né menomati dalle condizioni del prestito o da pattuizioni speciali fra gli obbligazionisti ed il debitore.

² Sono riservate le disposizioni delle condizioni del prestito che possono assoggettare a requisiti più rigorosi le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti.

Disposizioni transitorie della legge federale del 30 marzo 1911

I. Il titolo finale del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907⁸³⁹ è modificato come segue:

...⁸⁴⁰

II. La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio 1912. Conforme alla legge federale del 17 giugno 1874⁸⁴¹ concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge.

Disposizioni finali della modificazione del 23 marzo 1962⁸⁴²

Art. 1

A. Privilegio nel fallimento

Nell'articolo 219 della legge federale dell'11 aprile 1889⁸⁴³ sulla esecuzione e sul fallimento è aggiunta la disposizione seguente:

...⁸⁴⁴

Art. 2

B. Concorrenza sleale

Negli articoli 1 e 13 della legge federale del 30 settembre 1943⁸⁴⁵ sulla concorrenza sleale, sono aggiunte le disposizioni seguenti (art. 1 lett. i e k; art. 13 lett. h e i):

...⁸⁴⁶

Art. 3

C. Disposizioni transitorie

¹ Gli articoli 226*f* a 226*k*⁸⁴⁷ sono applicabili alle vendite a pagamento rateale concluse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² Per le vendite a rate anticipate concluse prima dell'entrata in vigore della presente legge è applicabile soltanto l'articolo 226*k*. Tuttavia, questi contratti vanno posti in consonanza con l'articolo 227*b* entro un anno dall'entrata in vigore della legge, altrimenti decadono e tutto l'aver del compratore, compresi gli interessi e i vantaggi, gli dev'essere rimesso.

839 RS 210

840 Le mod. possono essere consultate alla RU 27 377.

841 [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b]

842 Introdotte dal n. II della LF del 23 mar. 1962, in vigore dal 1° gen. 1963 (RU 1962 1085; FF 1962 593).

843 RS 281.1

844 La mod. può essere consultata alla RU 1962 1085.

845 [CS 2 935; RU 1970 308, 1978 2057. RU 1988 233 art. 28]

846 La mod. può essere consultata alla RU 1962 1085.

847 Questi art. sono ora abrogati.

Art. 4

D. Entrata in vigore

Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005⁸⁴⁸

Art. 1

A. Regola generale

¹ Il titolo finale del Codice civile si applica alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

² Dall'entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.

Art. 2

B. Termine di adeguamento

¹ Le società a garanzia limitata che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti entro due anni.

² Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi al nuovo diritto restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo per due anni.

³ Gli articoli 808a e 809 capoverso 4, secondo periodo, si applicano alle società a garanzia limitata iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge soltanto dopo la scadenza del termine di adeguamento dello statuto.

⁴ Le società anonime e le società cooperative iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge e la cui ditta non è conforme alle nuove disposizioni, devono adeguare la loro ditta entro due anni. Trascorso tale termine, l'ufficiale del registro di commercio completa d'ufficio la ditta.

Art. 3

C. Prestazione dei conferimenti

¹ Nelle società a garanzia limitata iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i conferimenti che non sono stati eseguiti sino a concorrenza del prezzo di emissione dell'insieme delle quote sociali devono essere effettuati entro due anni.

⁸⁴⁸ Introdotte dal n. III della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

² I soci rispondono conformemente all'articolo 802 del Codice delle obbligazioni nella versione del 18 dicembre 1936⁸⁴⁹ sino alla prestazione integrale dei conferimenti a concorrenza dell'importo del capitale sociale.

Art. 4

D. Buoni di partecipazione e buoni di godimento

¹ Dopo due anni, le quote di società a garanzia limitata che hanno un valore nominale e figurano nel passivo del bilancio ma non conferiscono alcun diritto di voto (buoni di partecipazione) sono considerate quote sociali con identici diritti patrimoniali se non sono soppresse entro tale termine mediante una riduzione del capitale sociale. Se le quote sono soppresse, i partecipanti devono essere indennizzati sino a concorrenza del valore reale delle loro quote.

² Le necessarie deliberazioni dell'assemblea dei soci possono essere prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati anche se lo statuto prevede altrimenti.

³ Dopo l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni relative ai buoni di godimento si applicano alle quote delle società a garanzia limitata che non figurano nel passivo del bilancio, anche se designate buoni di partecipazione. Tali quote non possono avere alcun valore nominale e devono essere designate buoni di godimento. La designazione dei titoli e lo statuto devono essere adeguati entro due anni.

Art. 5

E. Quote sociali proprie

Le società a garanzia limitata che hanno acquistato quote sociali proprie prima dell'entrata in vigore della presente legge devono, entro due anni, alienarle o sopprimerle mediante una riduzione del capitale sociale, sempreché il loro valore nominale complessivo ecceda il 10 per cento del capitale sociale.

Art. 6

F. Obbligo di effettuare versamenti supplementivi

¹ Gli obblighi statutari di effettuare versamenti supplementivi previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge e che eccedono il doppio del valore nominale della quota sociale cui sono connessi restano validi e possono essere ridotti soltanto in applicazione della procedura prescritta nell'articolo 795c.

² Per il rimanente, le nuove disposizioni si applicano dall'entrata in vigore della presente legge, segnatamente per quanto concerne la richiesta di versamenti supplementivi.

Art. 7

G. Ufficio di revisione

Le disposizioni della presente legge concernenti l'ufficio di revisione si applicano dal primo esercizio che comincia con l'entrata in vigore della presente legge o successivamente.

Art. 8

H. Diritto di voto

¹ Le società a garanzia limitata che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno determinato il diritto di voto indipendentemente dal valore nominale delle quote sociali non sono tenute ad adeguare le relative disposizioni alle esigenze di cui all'articolo 806.

² In caso di emissione di nuove quote sociali, l'articolo 806 capoverso 2, secondo periodo, deve sempre essere rispettato.

Art. 9

J. Adeguamento delle maggioranze richieste dallo statuto

Se una società a garanzia limitata ha semplicemente riprodotto nello statuto disposizioni del diritto previgente che prevedono maggioranze qualificate per le deliberazioni dell'assemblea dei soci, questa può, entro due anni, decidere a maggioranza assoluta dei voti rappresentati di adeguare tali disposizioni al nuovo diritto.

Art. 10

K. Soppressione di azioni e di quote sociali in caso di risanamento

Se, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il capitale azionario o il capitale sociale è stato ridotto a zero e nuovamente aumentato a fini di risanamento, i diritti societari degli azionisti o dei soci precedenti decadono al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

L. Diritto esclusivo di usare le ditte iscritte

Il diritto esclusivo di valersi delle ditte iscritte nel registro di commercio prima dell'entrata in vigore della presente legge è retto dall'articolo 951 del Codice delle obbligazioni nella versione del 18 dicembre 1936⁸⁵⁰.

Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011⁸⁵¹

Le disposizioni della presente modifica si applicano a partire dal primo esercizio che comincia con l'entrata in vigore della presente legge o successivamente.

850 RU 53 189

851 RU 2011 5863; FF 2008 1321

Disposizione transitoria della modifica del 23 dicembre 2011⁸⁵²

Art. 1

A. Regola generale

¹ Le disposizioni del titolo finale del Codice civile⁸⁵³ si applicano alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

² Dall'entrata in vigore della modifica del 23 dicembre 2011, le disposizioni della stessa si applicano anche alle imprese già esistenti.

Art. 2

B. Contabilità commerciale e presentazione dei conti

¹ Le disposizioni del titolo trentesimosecondo si applicano per la prima volta all'esercizio che comincia due anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge.

² Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alla presentazione dei conti delle grandi imprese sono determinanti la somma di bilancio, la cifra d'affari e la media annua di posti di lavoro a tempo pieno nei due esercizi precedenti l'entrata in vigore della presente modifica di legge.

³ Le disposizioni relative al conto di gruppo si applicano per la prima volta all'esercizio che comincia tre anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di allestire il conto di gruppo sono determinanti i due esercizi precedenti.

⁴ All'atto della prima applicazione delle disposizioni relative alla presentazione dei conti, l'impresa può rinunciare a indicare le cifre degli esercizi precedenti. All'atto della seconda applicazione vanno indicate soltanto le cifre dell'esercizio precedente. Qualora indichi le cifre degli esercizi anteriori, l'impresa può derogare al principio della continuità nella presentazione e nell'articolazione. Tale scelta va segnalata nell'allegato.

Disposizioni transitorie della modifica del 12 dicembre 2014⁸⁵⁴

Art. 1

A. Regola generale

¹ Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile⁸⁵⁵ si applicano alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

⁸⁵² RU 2012 6679; FF 2008 1321

⁸⁵³ RS 210

⁸⁵⁴ RU 2015 1389; FF 2014 563

⁸⁵⁵ RS 210

² Dall'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.

Art. 2

B. Adeguamento di statuti e regolamenti

¹ Le società che, al momento dell'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti entro due anni.

² Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi al nuovo diritto restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo per due anni.

Art. 3

C. Obblighi di annunciare

¹ Le persone che all'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014 già detengono azioni al portatore devono ottemperare agli obblighi di annunciare previsti dagli articoli 697*i* e 697*j* per l'acquisto di azioni.

² Il termine di decadenza dei diritti patrimoniali (art. 697*m* cpv. 3) scade in questo caso sei mesi dopo l'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014.

Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015⁸⁵⁶

Art. 1

A. Regola generale

¹ Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile⁸⁵⁷ si applicano alla presente legge, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

² Dall'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015, le disposizioni della stessa si applicano anche agli enti giuridici esistenti.

Art. 2

B. Adeguamento delle ditte iscritte

Le società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 e la cui ditta non è conforme alle disposizioni di tale modifica possono mantenere invariata la propria ditta, fintanto che gli articoli 947 e 948 del diritto anteriore non richiedano una modifica.

⁸⁵⁶ RU 2016 1507; FF 2014 8039

⁸⁵⁷ RS 210

Art. 3

C. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

Il diritto esclusivo di usare la ditta di una società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per azioni iscritta nel registro di commercio prima dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 è retto dagli articoli 946 del diritto vigente e 951 del diritto anteriore.

Disposizioni transitorie della modifica del 17 marzo 2017⁸⁵⁸**Art. 1**

A. Regole generali

¹ Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile⁸⁵⁹ si applicano alla modifica del 17 marzo 2017, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

² Dalla sua entrata in vigore il nuovo diritto si applica agli enti giuridici esistenti.

Art. 2

B. Obbligo d'iscrizione degli istituti di diritto pubblico

Gli istituti di diritto pubblico costituiti prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto e che esercitano principalmente un'attività economica privata devono farsi iscrivere nel registro di commercio entro due anni.

Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 2019⁸⁶⁰**Art. 1**

A. Disposizioni generali

¹ Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile⁸⁶¹ si applicano alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

² Dall'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.

Art. 2

B. Annuncio dei casi eccezionali all'ufficio del registro di commercio

Le società anonime e le società in accomandita per azioni con azioni al portatore che hanno titoli di partecipazione quotati in borsa o le cui azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili devono, entro 18 mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 622 capoverso 1^{bis}, chiedere all'ufficio del registro di commercio l'iscrizione secondo l'articolo 622 capoverso 2^{bis}.

858 RU 2020 957; FF 2015 2849

859 RS 210

860 RU 2019 3161; FF 2019 275

861 RS 210

Art. 3

C. Società senza titoli di partecipazione quotati in borsa e le cui azioni al portatore non rivestono la forma di titoli contabili

1. Campo di applicazione

Gli articoli 4–8 si applicano a società che non hanno titoli di partecipazione quotati in borsa e le cui azioni al portatore non rivestono la forma di titoli contabili, nonché a società che non hanno chiesto l'iscrizione secondo l'articolo 622 capoverso 2^{bis}.

Art. 4

2. Conversione di azioni al portatore in azioni nominative

¹ Se, dopo 18 mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 622 capoverso 1^{bis}, le società anonime e le società in accomandita per azioni hanno ancora azioni al portatore che non sono state iscritte secondo l'articolo 622 capoverso 2^{bis}, queste sono convertite per legge in azioni nominative. La conversione esplica i suoi effetti nei confronti di ogni persona, indipendentemente da eventuali disposizioni statutarie o iscrizioni nel registro di commercio di diverso tenore e dal fatto che siano stati o non siano stati emessi titoli delle azioni.

² L'ufficio del registro di commercio procede d'ufficio alle modifiche dell'iscrizione derivanti dal capoverso 1. Esso registra anche un'osservazione sul fatto che i documenti giustificativi contengono indicazioni divergenti dall'iscrizione.

³ Le azioni convertite mantengono il loro valore nominale, la loro quota di liberazione e le loro caratteristiche relative al diritto di voto e ai diritti patrimoniali. La loro trasferibilità non è limitata.

Art. 5

3. Adeguamento dello statuto e iscrizione nel registro di commercio

¹ Le società anonime e le società in accomandita per azioni le cui azioni sono state convertite devono adeguare di conseguenza il loro statuto in occasione della prossima modificazione dello stesso.

² Fintanto che tale adeguamento non è avvenuto, l'ufficio del registro di commercio respinge qualsiasi notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio di un'altra modificazione dello statuto.

³ Una società che ha titoli di partecipazione quotati in borsa o le cui azioni convertite rivestono la forma di titoli contabili non deve adeguare il proprio statuto se:

- a. l'assemblea generale decide di riconvertire in azioni al portatore le azioni convertite, senza modificarne il numero, il valore nominale o la categoria; e
- b. la società chiede l'iscrizione secondo l'articolo 622 capoverso 2^{bis}.

⁴ Se la società ha adeguato lo statuto secondo il capoverso 1 o un adeguamento non è necessario secondo il capoverso 3, l'ufficio del registro di commercio cancella l'osservazione di cui all'articolo 4 capoverso 2.

Art. 6

4. Aggiornamento del libro delle azioni e sospensione di diritti

¹ Dopo la conversione di azioni al portatore in azioni nominative la società iscrive nel libro delle azioni gli azionisti che hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare previsto all'articolo 697i del diritto anteriore.

² I diritti societari degli azionisti che non hanno ottemperato all'obbligo di annunciare sono sospesi e i diritti patrimoniali decadono. Il consiglio d'amministrazione provvede affinché nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione della presente disposizione.

³ Nel libro delle azioni viene indicato che tali azionisti non hanno ottemperato all'obbligo di annunciare e che i diritti inerenti alle azioni non possono essere esercitati.

Art. 7

5. Annuncio effettuato in un secondo tempo

¹ Gli azionisti che non hanno ottemperato al loro obbligo di annunciare secondo l'articolo 697i del diritto anteriore e le cui azioni al portatore sono state convertite secondo l'articolo 4 in azioni nominative possono chiedere al giudice, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'articolo 622 capoverso 1^{bis} e previa approvazione della società, la loro iscrizione nel libro delle azioni. Il giudice accetta la richiesta se l'azionista prova la sua qualità di azionista.

² Il giudice decide in procedura sommaria. L'azionista si fa carico delle spese processuali.

³ Se il giudice accetta la richiesta, la società provvede all'iscrizione. Gli azionisti possono far valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale data.

Art. 8

6. Perdita definitiva della qualità di azionista

¹ Le azioni degli azionisti che dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'articolo 622 capoverso 1^{bis} non hanno chiesto al giudice la loro iscrizione nel libro delle azioni della società secondo l'articolo 7 sono annullate per legge. Gli azionisti perdono i diritti connessi con le loro azioni. Le azioni annullate sono sostituite da azioni proprie della società.

² Gli azionisti le cui azioni sono state annullate per motivi a loro non imputabili possono, entro dieci anni dall'annullamento delle azioni, far valere nei confronti della società un diritto a un'indennità, purché siano in grado di dimostrare la loro qualità di azionisti al momento dell'annullamento delle azioni. L'indennità corrisponde al valore reale delle azioni al momento della loro conversione secondo l'articolo 4. Se al momento in cui è fatto valere il diritto all'indennità il valore reale delle azioni è inferiore rispetto al loro valore reale al momento della conversione, la società deve agli azionisti questo valore più basso. Il versamento di un'indennità è escluso se la società non dispone del capitale proprio disponibile necessario.

Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020⁸⁶²

Art. 1

A. Regola generale

¹ Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile⁸⁶³ si applicano alla modifica del 19 giugno 2020, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

² Dall'entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.

Art. 2

B. Adeguamento dello statuto e dei regolamenti

¹ Le società che, al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, sono iscritte nel registro di commercio ma i cui statuti o regolamenti non sono conformi alle nuove disposizioni devono adeguarli entro due anni.

² Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi alla presente modifica restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo per due anni dall'entrata in vigore della nuova legge.

Art. 3

C. Aumento autorizzato del capitale e aumento del capitale con capitale condizionale

Agli aumenti autorizzati del capitale e agli aumenti con capitale condizionale deliberati prima dell'entrata in vigore della nuova legge si applica il diritto anteriore. Tali deliberazioni non possono più essere prorogate o modificate.

Art. 4

D. Rappresentanza dei sessi

¹ L'obbligo di riferire nella relazione sulle retribuzioni conformemente all'articolo 734^f si applica al consiglio d'amministrazione al più tardi a decorrere dall'esercizio che ha inizio 5 anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

² L'obbligo di riferire nella relazione sulle retribuzioni conformemente all'articolo 734^f si applica alla direzione al più tardi a decorrere dall'esercizio che ha inizio dieci anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

Art. 5

E. Differimento del fallimento

Fino alla sua conclusione, al differimento del fallimento autorizzato prima dell'entrata in vigore della nuova legge si applica il diritto anteriore.

⁸⁶² RU 2020 4005; 2021 846 n. III 1; 2022 109; FF 2017 325

⁸⁶³ RS 210

Art. 6

F. Adeguamento di contratti stipulati secondo il diritto anteriore

I contratti esistenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge devono essere adeguati entro due anni da tale data. Trascorso tale termine, le disposizioni della nuova legge sono applicabili a tutti i contratti.

Art. 7

G. Trasparenza delle imprese del settore delle materie prime

Gli articoli 964d-964h si applicano a decorrere dall'esercizio che ha inizio un anno dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2020⁸⁶⁴

Le disposizioni dei capi sesto e ottavo del titolo trentesimosecondo si applicano a decorrere dall'esercizio che comincia un anno dopo l'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2020.

Disposizioni finali dei titoli VIII e VIII^{bis} 865**Art. 1**

Il decreto federale del 30 giugno 1972⁸⁶⁶ concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione è abrogato.

Art. 2 a 4

La legge federale del 4 ottobre 1985⁸⁶⁷ sull'affitto agricolo è modificata come segue:

...⁸⁶⁸

Art. 5

¹ Le disposizioni sulla protezione dalle disdette in materia di locazione e affitti di locali di abitazione e commerciali sono applicabili alle locazioni e agli affitti per i quali è data la disdetta dopo l'entrata in vigore della presente legge.

² Se tuttavia la disdetta per una locazione o un affitto è stata data prima dell'entrata in vigore della presente legge ma con effetto posteriore all'entrata in vigore, i termini per contestarla e per presentare la richiesta di protrazione (art. 273) decorrono dall'entrata in vigore della legge.

⁸⁶⁴ RU 2021 846; FF 2017 325

⁸⁶⁵ Introdotte dal n. II della LF del 15 dic. 1989, in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 I 1202).

⁸⁶⁶ [RU 1972 1703, 1977 1269, 1982 1234, 1987 1189]

⁸⁶⁷ RS 221.213.2

⁸⁶⁸ Le mod. possono essere consultate alla RU 1990 802.

Art. 6

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Disposizioni finali e transitorie del titolo X⁸⁶⁹**Art. 1**

Modificazione
del CO ...⁸⁷⁰

Art. 2

Modificazione
del CC ...⁸⁷¹

Art. 3

Modificazione
della legge sul
contratto di assi-
curazione ...⁸⁷²

Art. 4

Modificazione
della legge
sull'agricoltura ...⁸⁷³

Art. 5

Modificazione
della legge sul
lavoro ...⁸⁷⁴

Art. 6

Abrogazione di
disposizioni di
diritto federale

All'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1. gli articoli 159 e 463 del Codice delle obbligazioni;
2. l'articolo 130 della legge federale del 13 giugno 1911⁸⁷⁵ sul
l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni;

⁸⁶⁹ Introdotte dal n. II della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU **1971** 1461; FF **1968** II 177).

⁸⁷⁰ Le mod. possono essere consultate alla RU **1971** 1461; FF **1968** II 177.

⁸⁷¹ Le mod. possono essere consultate alla RU **1971** 1461; FF **1968** II 177.

⁸⁷² La mod. può essere consultata alla RU **1971** 1461; FF **1968** II 177.

⁸⁷³ La mod. può essere consultata alla RU **1971** 1461; FF **1968** II 177.

⁸⁷⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU **1971** 1461; FF **1968** II 177.

⁸⁷⁵ [CS **8** 273; RU **1959** 876; **1964** 981; **1968** 65; **1977** 2249 n. I, 611; **1978** 1837 all. n. 4; **1982** 196; 1676 all. n. 1, 2184 art. 114; **1990** 1091; **1991** 362 n. II 412; **1992** 288 all. n. 37; **1995** 511. RU **1995** 1328 all. n. 1]

3. gli articoli 20 a 26, 28, 29 e 69 capoversi 2 e 5 della legge federale del 18 giugno 1914⁸⁷⁶ sul lavoro nelle fabbriche;
4. gli articoli 4, 8 capoversi 1, 2 e 5, 9 e 19 della legge federale del 12 dicembre 1940⁸⁷⁷ sul lavoro a domicilio;
5. la legge federale del 13 giugno 1941⁸⁷⁸ sulle condizioni d'impiego dei commessi viaggiatori;
6. la legge federale del 1° aprile 1949⁸⁷⁹ che limita il diritto di disdire i rapporti d'impiego in caso di servizio militare;
7. gli articoli 96 e 97 della legge federale del 3 ottobre 1951⁸⁸⁰ concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (Legge sull'agricoltura);
8. l'articolo 32 della legge federale del 25 settembre 1952⁸⁸¹ sulla indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile (Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno);
9. l'articolo 19 della legge federale del 28 settembre 1956⁸⁸² concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;
10. l'articolo 49 della legge federale del 23 marzo 1962⁸⁸³ sulla protezione civile;
11. gli articoli 20 capoverso 2 e 59 della legge federale del 20 settembre 1963⁸⁸⁴ sulla formazione professionale;
12. gli articoli 64⁸⁸⁵ e 72 capoverso 2 lettera a della legge federale del 13 marzo 1964⁸⁸⁶ sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro).

876 RS **821.41**

877 [CS **8** 223; RU **1951** 1273 art. 14 cpv. 2, **1966** 57 art. 68. RU **1983** 108 art. 21 n. 3]

878 [CS **2** 763; RU **1966** 57 art. 69]

879 [RU **1949** II 1117]

880 [RU **1953** 1133; **1962** 1191 art. 14; **1967** 760; **1968** 95; **1974** 763; **1975** 1204; **1977** 2249 I, 921, 942, 931; **1979** 2060; **1982** 1676 all. n. 6; **1988** 640; **1989** 504 art. 33 lett. c; **1991** 362 II 51, 857 all. n. 25, 2611; **1992** 1986 art. 36 cpv. 1 1860 art. 75 n. 5; **1993** 1410 art. 92 n. 4, 1571, 2080 all. n. 11; **1994** 28; **1995** 1469 art. 59 n. 3, 1837, 3517 I 2; **1996** 2588 all. n. 2; **1997** 1187, 1190; **1998** 1822 art. 15. RU **1988** 3033 all. lett. c]

881 RS **843.1**. Ora: LF sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità.

882 RS **221.215.311**

883 [RU **1962** 1131; **1964** 486 art. 22 cpv. 2 lett. b; **1968** 83, 981 art. 35; **1969** 319 n. III; **1971** 751; **1978** 50, 266, 484; **1985** 1649; **1990** 1882 app. n. 7; **1992** 288 all. n. 22; **1993** 3043 all. n. 3. RU **1994** 2626 art. 71].

884 [RU **1965** 321; **1968** 89; **1972** 1885; **1975** 1078 n. III; RU **1977** 2249 n. I, 331. RU **1979** 1687 art. 75]

885 Questo art. ha ora un nuovo testo.

886 RS **822.11**

Art. 7

Adattamento di rapporti giuridici sorti sotto il diritto anteriore

¹ I contratti di lavoro (contratti individuali, normali o collettivi di lavoro) già esistenti all'entrata in vigore della presente legge devono essere adattati alle sue disposizioni entro un anno; trascorso questo termine, la nuova legge si applica a tutti i contratti di lavoro.

² Le istituzioni di previdenza a favore del personale già esistenti al momento dell'entrata in vigore⁸⁸⁷ devono, al più tardi entro il 1° gennaio 1977, adattare i loro statuti o regolamenti alle disposizioni degli articoli 331a, 331b e 331c osservando le prescrizioni formali vigenti per simili modificazioni; con il 1° gennaio 1977 queste disposizioni sono applicabili a tutte le istituzioni di previdenza del personale.⁸⁸⁸

Art. 8

Entrata in vigore

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni finali del capo quarto del titolo XIII⁸⁸⁹**Art. 1**

A. Regime transitorio

¹ Gli articoli 418d capoverso 1, 418f capoverso 1, 418k capoverso 2, 418o, 418p, 418r e 418s, si applicano immediatamente ai contratti di agenzia già conclusi al momento dell'entrata in vigore della nuova legge.

² I contratti di agenzia già conclusi al momento dell'entrata in vigore della nuova legge dovranno essere posti in consonanza con le sue disposizioni entro il termine di due anni. Trascorso questo termine, la nuova legge sarà parimente applicabile ai contratti d'agenzia conclusi anteriormente.

³ Salvo convenzione contraria, le disposizioni del presente capo saranno parimente applicabili, trascorso il termine di due anni, ai contratti già conclusi al momento dell'entrata in vigore della nuova legge da persone che esercitano l'attività di agente solo accessoriamente.

Art. 2

B. Privilegio nel fallimento

...⁸⁹⁰

⁸⁸⁷ 1° gen. 1972.

⁸⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 1972; FF 1976 I 1245).

⁸⁸⁹ Introdotte dal n. II della LF del 4 feb. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU 1949 I 815).

⁸⁹⁰ La mod. può essere consultata alla RU 1949 I 815.

Art. 3

C. Attuazione Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni transitorie del titolo XX⁸⁹¹

¹ Le disposizioni del nuovo diritto sono applicabili a tutte le fideiussioni contratte dopo l'attuazione della presente legge.

² Esse non sono applicabili alle fideiussioni contratte anteriormente che per i fatti verificatisi posteriormente e con le restrizioni seguenti:

1. i nuovi articoli 492 capoverso 3, 496 capoverso 2, 497 capoversi 3 e 4, 499, 500, 501 capoverso 4, 507 capoversi 4 e 6, 511 capoverso 1 non sono loro applicabili;
2. le disposizioni dei nuovi articoli 493 sulla forma e 494 sul consenso del coniuge non sono loro applicabili che per le modificazioni ulteriori della fideiussione;
3. l'articolo 496 capoverso 1 è loro applicabile nel senso che il fideiussore può essere perseguito non soltanto prima del debitore principale e prima della realizzazione dei pegni immobiliari, ma anche prima della realizzazione degli altri pegni, purché il debitore principale sia in ritardo nella prestazione e sia stato invano diffidato o la sua insolvenza sia notoria;
4. per l'avviso del ritardo previsto nell'articolo 505 capoverso 1 è concesso al creditore un termine di sei mesi dall'inizio del ritardo, ma in ogni caso di tre mesi dall'attuazione della legge;
5. l'articolo 505 capoverso 2 non è applicabile che ai fallimenti dichiarati e alle moratorie concesse tre mesi almeno dopo l'attuazione della legge;
6. il termine indicato nell'articolo 509 capoverso 3 decorre solo dall'attuazione della legge.

³ Sono riservati gli articoli 77–80 della legge del 18 marzo 2005⁸⁹² sulle dogane.⁸⁹³

⁴ Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

⁸⁹¹ Introdotte dal n. II della LF del 10 dic. 1941, in vigore dal 1° lug. 1942 (RU 58 303; FF 1940 149).

⁸⁹² RS 631.0

⁸⁹³ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

Disposizioni finali e transitorie dei titoli XXIV a XXXIII⁸⁹⁴

Art. 1

A. Riferimento al titolo finale

Le disposizioni del titolo finale del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907⁸⁹⁵ valgono anche per la presente legge.

Art. 2

B. Adattamento al nuovo diritto delle società anteriori
I. In genere

¹ Le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società cooperative che sono iscritte nel registro di commercio al momento dell'attuazione della presente legge, ma non rispondono alle prescrizioni di questa, devono, entro il termine di cinque anni, porre il loro statuto in consonanza alle nuove disposizioni.

² Durante questo termine esse sono sottoposte al diritto anteriore, in quanto il loro statuto sia incompatibile con le nuove disposizioni.

³ Se esse non si saranno poste in consonanza alle nuove disposizioni entro questo termine, l'ufficiale del registro di commercio le dichiarerà d'ufficio sciolte.

⁴ Per le società mutue d'assicurazione e le società cooperative di credito, il Consiglio federale può, in singoli casi, prorogare l'applicazione del diritto anteriore. La domanda dev'essergli presentata entro tre anni dall'attuazione della legge.

Art. 3

II. Fondi di beneficenza⁸⁹⁶

Le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società cooperative che abbiano, prima dell'attuazione di questa legge, destinato in modo manifesto beni a creare e sostenere istituzioni di beneficenza⁸⁹⁷ a favore d'impiegati, di operai o, nel caso della cooperativa, anche di soci, devono, entro cinque anni, porre questi fondi in consonanza alle norme degli articoli 673⁸⁹⁸ e 862⁸⁹⁹.

⁸⁹⁴ Introdotte dalla LF del 18 dic. 1936, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU **53** 189; FF **1931** 539, **1932** 201).

⁸⁹⁵ RS **210**

⁸⁹⁶ Ora: di previdenza (LF del 21 mar. 1958 – RU **1958** 393; FF **1958** 266).

⁸⁹⁷ Ora: di previdenza (LF del 21 mar. 1958 – RU **1958** 393; FF **1958** 266).

⁸⁹⁸ Questo art. ha ora un nuovo testo.

⁸⁹⁹ Questo art. ha ora un nuovo testo.

Art. 4⁹⁰⁰**Art. 5**

C. Norme riguardanti il bilancio
I. Deroga in caso di crisi economica

¹ Quando difficoltà economiche straordinarie lo richiedano, il Consiglio federale ha la facoltà di emanare norme che consentano a chi è tenuto di allestire un bilancio di non seguire tutte le regole poste dalla presente legge. La decisione del Consiglio federale dev'essere pubblicata.

² Se nell'allestimento d'un bilancio fu applicata una siffatta decisione del Consiglio federale, deve esserne fatta menzione nel bilancio.

Art. 6⁹⁰¹

II. ...

Art. 7

D. Responsabilità dei soci delle società cooperative

¹ Le modificazioni che la presente legge arreca alla responsabilità dei soci delle società cooperative non menomano i diritti dei creditori esistenti al momento della sua attuazione.

² Le società cooperative, i cui soci rispondono personalmente degli obblighi sociali soltanto in applicazione dell'articolo 689 del Codice delle obbligazioni fin qui in vigore⁹⁰², rimangono per cinque anni sottoposte ad esso codice.

³ Durante questo periodo, l'assemblea generale può, a maggioranza assoluta dei suoi voti, escludere totalmente o parzialmente o constatare esplicitamente la responsabilità personale. La disposizione dell'articolo 889 capoverso 2 riguardante il recesso non è applicabile.

Art. 8

E. Ditte

¹ Le ditte esistenti al momento dell'attuazione della presente legge, che non fossero conformi alle sue disposizioni, possono continuare a sussistere invariate per due anni.

² In caso di qualsiasi modificazione prima che sia trascorso questo termine, esse devono tuttavia essere poste in consonanza alla legge nuova.

Art. 9

F. Titoli di credito anteriormente emessi
I. Titoli nominativi

I libretti di cassa di risparmio e di deposito, i buoni di risparmio e di deposito emessi come titoli nominativi prima della attuazione della presente legge sono sottoposti alle norme dell'articolo 977 sull'ammortamento anche quando il debitore non si era espressamente riservato nel

⁹⁰⁰ Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

⁹⁰¹ Privo d'oggetto.

⁹⁰² RU 27 377

titolo il diritto di pagare validamente senza presentazione del medesimo e senza ammortamento.

Art. 10

II. Azioni

1. Valore nominale

Il valore nominale d'azioni emesse prima dell'attuazione della presente legge può essere:

1. mantenuto, anche se inferiori a cento franchi;
2. diminuito a meno di cento franchi, purché ciò avvenga entro il termine di tre anni dall'attuazione della presente legge ed in occasione di una riduzione del capitale sociale.

Art. 11

2. Azioni al portatore non interamente liberate

¹ Le azioni ed i certificati provvisori al portatore emessi prima dell'attuazione della presente legge non soggiacciono alle disposizioni dell'articolo 683 e dei capoversi 1 e 3 dell'articolo 688.

² I diritti e le obbligazioni dei loro sottoscrittori e dei loro acquirenti sono regolati dal diritto anteriore.

Art. 12

III. Cambiali ed assegni bancari

Le cambiali e gli assegni bancari emessi prima dell'attuazione della presente legge soggiacciono interamente al diritto anteriore.

Art. 13

G. Comunione dei creditori

Le disposizioni dell'ordinanza del 20 febbraio 1918⁹⁰³ concernente la comunione dei creditori nei prestiti in obbligazioni e dei decreti completivi del Consiglio federale⁹⁰⁴ rimangono in vigore per i casi ai quali esse furono applicate.

Art. 14⁹⁰⁵

H. ...

Art. 15

J. Modificazioni della legge sulla esecuzione e sul fallimento

...⁹⁰⁶

⁹⁰³ [RU 34 249; 35 396; 36 599, 933. CS 2 193 in fine, disp. fin. cap. II tit. XXXIV n. 4]

⁹⁰⁴ [RU 51 779, 53 459, 57 1595, 58 978, 62 1105, 63 1348]

⁹⁰⁵ Abrogato dall'all. n. I lett. c della LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, con effetto dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1776; FF 1983 I 239).

⁹⁰⁶ Le mod. possono essere consultate alla RU 53 189.

Art. 16

K. Rapporto con la legge su le banche
I. Riserva generale

Rimangono riservate le norme della legge federale dell'8 novembre 1934⁹⁰⁷ su le banche e le casse di risparmio.

Art. 17

II. Modificazione di alcune norme

...⁹⁰⁸

Art. 18

L. Abrogazione di diritto civile federale

Con l'attuazione della presente legge rimangono abrogate le disposizioni del diritto civile federale incompatibili con essa, in specie la parte terza del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 1881⁹⁰⁹, intitolata: «Delle società di commercio, delle cartevalori e delle ditte commerciali (art. 552 a 715 e 720 a 880).

Art. 19

M. Attuazioni della presente legge

¹ La presente legge sarà attuata il 1° luglio 1937.

² È fatta eccezione per il capo sulla comunione degli obbligazionisti (art. 1157 a 1182); il Consiglio federale stabilirà il giorno della sua attuazione⁹¹⁰.

³ Il Consiglio federale è incaricato d'eseguire la presente legge.

Disposizioni finali del titolo XXVI⁹¹¹**Art. 1**

A. Titolo finale del Codice civile

Il titolo finale del Codice civile⁹¹² è applicabile parimenti alla presente legge.

Art. 2

B. Adeguamento alla nuova disciplina legale
I. In genere

¹ Le società anonime e le società in accomandita per azioni che alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono iscritte nel registro di

⁹⁰⁷ RS 952.0

⁹⁰⁸ Le mod. possono essere consultate alla RU 53 189.

⁹⁰⁹ [RU 5 577, 11 490; CS 2 770 art. 103 cpv. 1. CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2]

⁹¹⁰ Questo capo è stato messo in vigore nel testo del 1° apr. 1949. Per il testo originario vedi RU 53 189.

⁹¹¹ Introdotte dal n. III della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

⁹¹² RS 210

commercio, ma non sono conformi alle nuove disposizioni legali, sono tenute ad adeguare, entro cinque anni, il loro statuto alle nuove norme.

² Le società che, nonostante diffida ufficiale pubblicata più volte nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio» e nei Fogli ufficiali cantonali, non hanno adeguato entro cinque anni il proprio statuto alle disposizioni sul capitale minimo, sul conferimento minimo e sui buoni di partecipazione e di godimento, sono sciolte dal giudice, su richiesta dell'ufficiale del registro di commercio. Il giudice può assegnare un termine supplementare di sei mesi al massimo. Le società costituite innanzi il 1° gennaio 1985 non sono tenute ad adeguare le loro disposizioni statutarie relative al capitale minimo. Le società il cui capitale di partecipazione eccedeva, il 1° gennaio 1985, il doppio del capitale azionario, non sono tenute ad adeguarsi al limite legale.

³ Le altre disposizioni statutarie incompatibili con la nuova disciplina legale rimangono in vigore fino al loro adeguamento, ma non oltre un periodo superiore a cinque anni.

Art. 3

II. Disposizioni particolari

1. Buoni di partecipazione e di godimento

¹ Per le società già costituite, gli articoli 656a, 656b capoversi 2 e 3, 656c, 656d e 656g si applicano a partire dall'entrata in vigore della presente legge, anche se lo statuto o le condizioni d'emissione vi contrastano. Essi si applicano a tutti i titoli designati come buoni di partecipazione o buoni di godimento che abbiano un valore nominale e siano iscritti tra i passivi del bilancio.

² Per quanto concerne i titoli menzionati nel capoverso 1, le società devono, entro cinque anni, inserire le condizioni d'emissione nello statuto e adeguarle alle disposizioni dell'articolo 656f, richiedere le iscrizioni necessarie nel registro di commercio e qualificare di buoni di partecipazione i titoli in circolazione che non siano designati come tali.

³ I titoli diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 soggiacciono alle nuove disposizioni sui buoni di godimento anche laddove siano designati come buoni di partecipazione. Entro cinque anni, essi devono essere designati conformemente al nuovo diritto e non devono più indicare un valore nominale. Lo statuto va modificato in modo corrispondente. Rimane salva la conversione in buoni di partecipazione.

Art. 4

2. Rifiuto dell'acquirente di azioni nominative

In complemento all'articolo 685d capoverso 1, la società può, in virtù di una disposizione statutaria, rifiutare l'acquirente di azioni nominative quotate in borsa, in quanto e finché il riconoscimento potrebbe impedire alla società di fornire la prova richiesta dalla legislazione federale in materia di composizione della cerchia degli azionisti.

Art. 5

3. Azioni con diritto di voto privilegiato

Le società che, in applicazione dell'articolo 10 delle disposizioni finali e transitorie della legge federale del 18 dicembre 1936 sulla revisione dei titoli XXIV–XXXIII del Codice delle obbligazioni⁹¹³, hanno mantenuto azioni con diritto di voto privilegiato aventi un valore nominale inferiore a 10 franchi, come pure le società in cui le azioni più grandi hanno un valore nominale superiore a dieci volte quello delle più piccole, non sono tenute ad adeguare il loro statuto a quanto stabilito dall'articolo 693 capoverso 2 secondo periodo. Tuttavia non è più consentito loro di emettere nuove azioni il cui valore nominale sia superiore a dieci volte il valore nominale delle più piccole o inferiore al 10 per cento del valore nominale delle più grandi.

Art. 6

4. Maggioranze qualificate

Qualora una società abbia ripreso nello statuto, riproducendo semplicemente disposizioni del diritto previgente, disposizioni che richiedono, per determinate deliberazioni, una maggioranza qualificata, essa può, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decidere, con maggioranza assoluta dei voti rappresentati nell'assemblea generale, di adattare le predette disposizioni al nuovo diritto.

Art. 7

C. Modificazione di leggi federali

Sono modificate:

...⁹¹⁴

Art. 8

D. Referendum

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Art. 9

E. Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

Disposizioni finali del capo secondo del titolo XXXIV⁹¹⁵

1. e 2. ...⁹¹⁶

3. Le decisioni della comunione votata durante il periodo di validità del precedente diritto rimangono valide con la introduzione delle nuove disposizioni legislative.

⁹¹³ Vedi qui avanti.

⁹¹⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU **1992** 733.

⁹¹⁵ Introdotte dal n. II della LF del 1° apr. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950 (RU **1949** I 822).

⁹¹⁶ Le mod. possono essere consultate alla RU **1949** I 822.

Le decisioni votate dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggette alle prescrizioni del nuovo diritto.

Tuttavia, allorché un debitore avrà già fruito, in virtù di decisioni della comunione prese durante il periodo di validità del precedente diritto, di agevolzze eguali o corrispondenti a quelle che prevede l'articolo 1170, ne sarà tenuto equamente conto nell'applicazione di questa disposizione.

Inoltre, sono applicabili le disposizioni finali e transitorie della legge federale del 18 dicembre 1936 che riforma i titoli XXIV a XXXIII del Codice delle obbligazioni.

4. La presente legge abroga tutte le disposizioni ad essa contrarie, in particolare l'ordinanza del Consiglio federale del 20 febbraio 1918⁹¹⁷ sulla comunione dei creditori nei prestiti per obbligazioni.

5. Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

⁹¹⁷ [RU 34 249, 35 396, 36 599 933]

Indice

Parte prima: Disposizioni generali

Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni

Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto

A. Conclusione del contratto	
I. Manifestazione concorde della volontà	
1. In genere	Art. 1
2. Punti secondari	Art. 2
II. Proposta ed accettazione	
1. Proposta con termine per l'accettazione	Art. 3
2. Proposta senza termine	
a. Fra presenti	Art. 4
b. Fra assenti	Art. 5
3. Accettazione tacita	Art. 6
3a. Invio di cose non ordinate	Art. 6a
4. Proposta senza impegno e proposta pubblica	Art. 7
5. Offerta pubblica e concorso	Art. 8
6. Revoca della proposta e dell'accettazione	Art. 9
III. Inizio degli effetti del contratto fra assenti	Art. 10
B. Forma dei contratti	
I. Requisito ed importanza in genere	Art. 11
II. Forma scritta	
1. Richiesta dalla legge	
a. Portata	Art. 12
b. Requisiti	Art. 13
c. Firma	Art. 14
d. Sostitutivo della firma	Art. 15
2. Forma stabilita dal contratto	Art. 16
C. Causa dell'obbligazione	Art. 17
D. Interpretazione dei contratti, simulazione	Art. 18
E. Oggetto del contratto	
I. Suoi limiti	Art. 19
II. Nullità	Art. 20
III. Lesione	Art. 21
IV. Promessa di contrattare	Art. 22

F. Vizi del contratto

I. Errore

- | | |
|---|---------|
| 1. Effetti | Art. 23 |
| 2. Casi di errore | Art. 24 |
| 3. Errore invocato contro la buona fede | Art. 25 |
| 4. Errore commesso per negligenza | Art. 26 |
| 5. Inesatta trasmissione | Art. 27 |

II. Dolo

Art. 28

III. Timore

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Conclusione del contratto | Art. 29 |
| 2. Timore ragionevole | Art. 30 |

IV. Ratifica del contratto viziato

Art. 31

G. Rappresentanza

I. Con autorizzazione

1. In genere

- | | |
|---------------------------------|---------|
| a. Effetti della rappresentanza | Art. 32 |
| b. Estensione della facoltà | Art. 33 |

2. Per negozio giuridico

- | | |
|---|---------|
| a. Limiti e revoca | Art. 34 |
| b. Effetti della morte, dell'incapacità ecc. | Art. 35 |
| c. Restituzione del titolo del mandato | Art. 36 |
| d. Quando cominciano gli effetti della cessazione del mandato | Art. 37 |

II. Senza autorizzazione

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. Ratifica | Art. 38 |
| 2. Ratifica negata | Art. 39 |

III. Riserva di speciali disposizioni

Art. 40

H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi

I. Campo d'applicazione

Art. 40a

II. Principio

Art. 40b

III. Eccezioni

Art. 40c

IV. Obbligo d'informare dell'offerente

Art. 40d

V. Revoca

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Forma e termine | Art. 40e |
|--------------------|----------|

- | | |
|----------------|----------|
| 2. Conseguenze | Art. 40f |
|----------------|----------|

- | | |
|-----------------|----------|
| <i>Abrogato</i> | Art. 40g |
|-----------------|----------|

Capo secondo: Delle obbligazioni derivanti da atti illeciti

A. Responsabilità in generale	
I. Requisiti della responsabilità	Art. 41
II. Determinazione del danno	Art. 42
III. Fissazione del risarcimento	Art. 43
IV. Motivi di riduzione	Art. 44
V. Casi speciali	
1. Morte e lesione corporale	
a. Risarcimento in caso di morte	Art. 45
b. Risarcimento in caso di lesione corporale	Art. 46
c. Riparazione	Art. 47
2. <i>Abrogato</i>	Art. 48
3. Lesione alla personalità	Art. 49
VI. Responsabilità di più persone	
1. Per atto illecito	Art. 50
2. Per cause diverse	Art. 51
VII. Responsabilità per legittima difesa, stato di necessità e ragione fattasi	Art. 52
VIII. Rapporti col diritto penale	Art. 53
B. Responsabilità di persone incapaci di discernimento	Art. 54
C. Responsabilità del padrone di azienda	Art. 55
D. Responsabilità per animali	
I. Obbligo del risarcimento	Art. 56
II. Diritto di impadronirsi degli animali	Art. 57
E. Responsabilità del proprietario di un'opera	
I. Obbligo del risarcimento	Art. 58
II. Misure di sicurezza	Art. 59
F. Responsabilità per chiavi crittografiche	Art. 59a
G. Prescrizione	Art. 60
H. Responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati	Art. 61

Capo terzo: Delle obbligazioni derivanti da indebito arricchimento

A. Condizioni	
I. In genere	Art. 62
II. Pagamento dell'indebito	Art. 63
B. Estensione della restituzione	
I. Obbligo dell'arricchito	Art. 64

II. Rifusione delle spese	Art. 65
C. Esclusione della restituzione	Art. 66
D. Prescrizione	Art. 67

Titolo secondo: Degli effetti delle obbligazioni

Capo primo: Dell'adempimento delle obbligazioni

A. Principi generali	
I. Prestazione personale	Art. 68
II. Oggetto dell'adempimento	
1. Pagamento parziale	Art. 69
2. Obbligazione indivisibile	Art. 70
3. Cosa determinata nella specie	Art. 71
4. Obbligazione alternativa	Art. 72
5. Interessi	Art. 73
B. Luogo dell'adempimento	Art. 74
C. Tempo dell'adempimento	
I. Obbligazione senza termine	Art. 75
II. Obbligazione a termine	
1. Termine a mese	Art. 76
2. Termine fissato in altro modo	Art. 77
3. Domenica e giorni festivi	Art. 78
III. Ore consuete degli affari	Art. 79
IV. Prorogazione del termine	Art. 80
V. Adempimento prima del termine	Art. 81
VI. Nei contratti bilaterali	
1. Ordine dell'adempimento	Art. 82
2. Effetti dell'insolvenza di una parte	Art. 83
D. Pagamento	
I. Moneta del paese	Art. 84
II. Imputazione	
1. In caso di pagamento parziale	Art. 85
2. In caso di più debiti	
a. Secondo la dichiarazione del debitore o del creditore	Art. 86
b. Secondo la legge	Art. 87
III. Quitanza e restituzione del titolo	
1. Diritto del debitore	Art. 88
2. Effetti	Art. 89
3. Impossibilità della restituzione	Art. 90

E. Mora del creditore	
I. Condizioni	Art. 91
II. Effetti	
1. Nella prestazione di una cosa	
a. Diritto al deposito	Art. 92
b. Diritto alla vendita	Art. 93
c. Diritto a ritirare la cosa	Art. 94
2. In altre prestazioni	Art. 95
F. Adempimento impedito per altre cause	Art. 96
Capo secondo: Conseguenze dell'inadempimento	
A. Inadempimento	
I. Responsabilità del debitore	
1. In genere	Art. 97
2. Per le obbligazioni di fare e non fare	Art. 98
II. Misura della responsabilità ed estensione del risarcimento	
1. In genere	Art. 99
2. Patto di esclusione della responsabilità	Art. 100
3. Responsabilità per persona ausiliaria	Art. 101
B. Mora del debitore	
I. Condizioni	Art. 102
II. Effetti	
1. Responsabilità per caso fortuito	Art. 103
2. Interessi moratori	
a. In genere	Art. 104
b. Per debiti di interessi, rendite, donazioni	Art. 105
3. Danno maggiore	Art. 106
4. Recesso e risarcimento	
a. Con fissazione di termine	Art. 107
b. Senza fissazione di termine	Art. 108
c. Effetti del recesso	Art. 109
Capo terzo: Effetti delle obbligazioni verso i terzi	
A. Surrogazione	Art. 110
B. Promessa della prestazione di un terzo	Art. 111
C. Contratto a favore di terzi	
I. In genere	Art. 112
II. Nell'assicurazione per la responsabilità civile	Art. 113

Titolo terzo: Dell'estinzione delle obbligazioni

A. Estinzione dei diritti accessori	Art. 114
B. Annullamento mediante convenzione	Art. 115
C. Novazione	
I. In generale	Art. 116
II. In rapporti di conto corrente	Art. 117
D. Confusione	Art. 118
E. Impossibilità dell'adempimento	Art. 119
F. Compensazione	
I. Condizioni	
1. In genere	Art. 120
2. Nella fideiussione	Art. 121
3. Nei contratti a favore di terzi	Art. 122
4. Nel fallimento del debitore	Art. 123
II. Effetti della compensazione	Art. 124
III. Casi di esclusione	Art. 125
IV. Rinuncia	Art. 126
G. Prescrizione	
I. Termini	
1. Dieci anni	Art. 127
2. Cinque anni	Art. 128
2a. Vent'anni	Art. 128a
3. Invariabilità dei termini	Art. 129
4. Principio della prescrizione	
a. In genere	Art. 130
b. Per le prestazioni periodiche	Art. 131
5. Computo dei termini	Art. 132
II. Prescrizione degli accessori	Art. 133
III. Sospensione della prescrizione	Art. 134
IV. Interruzione della prescrizione	
1. Atti interruttivi	Art. 135
2. Effetti della interruzione fra coobbligati	Art. 136
3. Principio di un nuovo termine	
a. In caso di riconoscimento o sentenza	Art. 137
b. In caso di atti del creditore	Art. 138
V. Prescrizione del diritto di regresso	Art. 139
VI. Credito con pegno mobiliare	Art. 140
VII. Rinuncia all'eccezione di prescrizione	Art. 141

VIII. Non opponibile d'ufficio Art. 142

Titolo quarto: Speciali rapporti obbligatori

Capo primo: Della solidarietà

- A. Debito solidale
 - I. Condizioni Art. 143
 - II. Rapporti fra creditore e debitore
 - 1. Effetti
 - a. Responsabilità dei debitori Art. 144
 - b. Eccezioni dei debitori Art. 145
 - c. Fatto personale di un debitore Art. 146
 - 2. Estinzione del debito solidale Art. 147
 - III. Rapporti fra i condebitori
 - 1. Ripartizione Art. 148
 - 2. Surrogazione Art. 149
- B. Credito solidale Art. 150

Capo secondo: Delle condizioni

- A. Condizione sospensiva
 - I. In genere Art. 151
 - II. Condizione pendente Art. 152
 - III. Utile ricavato nel frattempo Art. 153
- B. Condizione risolutiva Art. 154
- C. Disposizioni comuni
 - I. Adempimento della condizione Art. 155
 - II. Impedimento contro la buona fede Art. 156
 - III. Condizione inammissibile Art. 157

Capo terzo: Della caparra, della pena di recesso, della trattenuta sulla mercede e della pena convenzionale

- A. Caparra e pena di recesso Art. 158
- B. *Abrogato* Art. 159
- C. Pena convenzionale
 - I. Diritto del creditore
 - 1. Rapporto fra la pena e l'adempimento Art. 160
 - 2. Rapporto fra la pena ed il danno Art. 161
 - 3. Pagamenti rateali Art. 162
 - II. Ammontare, nullità e riduzione della pena Art. 163

Titolo quinto: Della cessione di crediti e dell'assunzione di debiti

A. Cessione di crediti	
I. Requisiti	
1. Cessione volontaria	
a. Ammissibilità	Art. 164
b. Forma del contratto	Art. 165
2. Trasmissione del credito per legge o sentenza	Art. 166
II. Effetti della cessione	
1. Posizione del debitore	
a. Pagamento in buona fede	Art. 167
b. Rifiuto del pagamento e deposito	Art. 168
c. Eccezioni del debitore	Art. 169
2. Trasmissione dei diritti accessori, del titolo e dei mezzi di prova	Art. 170
3. Garanzia	
a. In genere	Art. 171
b. Cessione in pagamento	Art. 172
c. Estensione della responsabilità	Art. 173
III. Disposizioni speciali	Art. 174
B. Assunzione di debito	
I. Debitore ed assuntore	Art. 175
II. Contratto col creditore	
1. Proposta ed accettazione	Art. 176
2. Abbandono della proposta	Art. 177
III. Effetti del cambiamento del debitore	
1. Diritti accessori	Art. 178
2. Eccezioni	Art. 179
IV. Annullazione del contratto	Art. 180
V. Assunzione di un patrimonio o di una azienda	Art. 181
VI. <i>Abrogato</i>	Art. 182
VII. Divisione ereditaria: vendita di fondi	Art. 183

Parte seconda: Dei singoli contratti

Titolo sesto: Della compera e vendita e della permuta

Capo primo: Disposizioni generali

A. Diritti ed obblighi in genere	Art. 184
B. Utili e rischi	Art. 185

C. Riserva della legislazione cantonale	Art. 186
Capo secondo: Della vendita di cose mobili	
A. Oggetto	Art. 187
B. Obblighi del venditore	
I. Consegna	
1. Spese della consegna	Art. 188
2. Spese di trasporto	Art. 189
3. Mora nella consegna	
a. Recesso nelle vendite commerciali	Art. 190
b. Obbligo del risarcimento e calcolo del danno	Art. 191
II. Garanzia in caso di evizione	
1. Obbligo della garanzia	Art. 192
2. Procedura	
a. Denuncia della lite	Art. 193
b. Riconoscimento del diritto del terzo senza sentenza	Art. 194
3. Diritti del compratore	
a. In caso di evizione totale	Art. 195
b. In caso di evizione parziale	Art. 196
c. Beni culturali	Art. 196a
III. Garanzia pei difetti della cosa	
1. Oggetto della garanzia	
a. In genere	Art. 197
b. Nel commercio del bestiame	Art. 198
2. Esclusione della garanzia	Art. 199
3. Difetti noti al compratore	Art. 200
4. Verifica della cosa e avviso al venditore	
a. In genere	Art. 201
b. Nel commercio del bestiame	Art. 202
5. Dolo del venditore	Art. 203
6. Procedura nella vendita a distanza	Art. 204
7. Oggetto dell'azione di garanzia	
a. Azione redibitoria od estimatoria	Art. 205
b. Consegna di altre cose	Art. 206
c. Risoluzione in caso di perdita della cosa	Art. 207
8. Effetti della risoluzione	
a. In genere	Art. 208
b. Nella vendita di più cose	Art. 209
9. Prescrizione	Art. 210

C. Obblighi del compratore

I. Pagamento del prezzo e ricevimento della cosa	Art. 211
II. Determinazione del prezzo	Art. 212
III. Scadenza del prezzo ed interessi	Art. 213
IV. Mora del compratore	
1. Diritto di recesso del venditore	Art. 214
2. Risarcimento e calcolo del danno	Art. 215

Capo terzo: Della compera e vendita dei fondi

A. Forma del contratto	Art. 216
A ^{bis} . Durata e annotazione	Art. 216a
A ^{ter} . Trasmissibilità per successione e cessione	Art. 216b
A ^{quater} . Diritti di prelazione	
I. Caso di prelazione	Art. 216c
II. Effetti del caso di prelazione, condizioni	Art. 216d
III. Esercizio, perenzione	Art. 216e
B. Vendita sotto condizione e riserva della proprietà	Art. 217
C. Fondi agricoli	Art. 218
D. Garanzia	Art. 219
E. Utili e rischi	Art. 220
F. Rinvio alla vendita di cose mobili	Art. 221

Capo quarto: Delle diverse specie di vendita

A. Vendita sopra campione	Art. 222
B. Vendita a prova o ad esame	
I. Nozione	Art. 223
II. Esame presso il venditore	Art. 224
III. Esame presso il compratore	Art. 225
<i>Abrogato</i>	Art. 226
C. <i>Abrogati</i>	Art. 226a a 226d
<i>Abrogato</i>	Art. 226e
<i>Abrogati</i>	Art. 226f a 226k
<i>Abrogato</i>	Art. 226l
<i>Abrogato</i>	Art. 226m
<i>Abrogato</i>	Art. 227
<i>Abrogati</i>	Art. 227a a 227i
<i>Abrogato</i>	Art. 228
D. Incanto	

I. Conclusione della vendita	Art. 229
II. Contestazione	Art. 230
III. Come l'offerente è vincolato	
1. In genere	Art. 231
2. Nell'incanto dei fondi	Art. 232
IV. Pagamento a contanti	Art. 233
V. Garanzia	Art. 234
VI. Trapasso della proprietà	Art. 235
VII. Disposizioni cantonali	Art. 236

Capo quinto: Della permuta

A. Rinvio alla vendita	Art. 237
B. Garanzia	Art. 238

Titolo settimo: Della donazione

A. Contenuto della donazione	Art. 239
B. Capacità	
I. Del donatore	Art. 240
II. Del donatario	Art. 241
C. Costituzione della donazione	
I. Donazione manuale	Art. 242
II. Promessa di donazione	Art. 243
III. Effetto dell'accettazione	Art. 244
D. Condizioni ed oneri	
I. In genere	Art. 245
II. Adempimento degli oneri	Art. 246
III. Patto di reversione	Art. 247
E. Responsabilità del donatore	Art. 248
F. Annullamento della donazione	
I. Ripetizione dei beni donati	Art. 249
II. Revoca e caducità della promessa	Art. 250
III. Prescrizione e azione degli eredi	Art. 251
IV. Morte del donatore	Art. 252

Titolo ottavo: Della locazione

Capo primo: Disposizioni generali

A. Definizione e campo d'applicazione	
---------------------------------------	--

I. Definizione	Art. 253
II. Campo d'applicazione	
1. Disposizioni sulla locazione di locali d'abitazione e commerciali	Art. 253a
2. Disposizioni sulla protezione da pigioni abusive	Art. 253b
B. Negozi abbinati	Art. 254
C. Durata della locazione	Art. 255
D. Obblighi del locatore	
I. In genere	Art. 256
II. Obbligo d'informare	Art. 256a
III. Tributi pubblici e oneri	Art. 256b
E. Obblighi del conduttore	
I. Pagamento del corrispettivo e delle spese accessorie	
1. Corrispettivo	Art. 257
2. Spese accessorie	
a. In genere	Art. 257a
b. Locali d'abitazione e commerciali	Art. 257b
3. Termini di pagamento	Art. 257c
4. Mora del conduttore	Art. 257d
II. Garanzie prestate dal conduttore	Art. 257e
III. Diligenza e riguardo per i vicini	Art. 257f
IV. Avviso al locatore	Art. 257g
V. Tolleranza	Art. 257h
F. Inadempimento o non perfetto adempimento del contratto in occasione della consegna della cosa	Art. 258
G. Difetti durante la locazione	
I. Obbligo del conduttore di provvedere ai piccoli lavori di pulitura e di riparazione	Art. 259
II. Diritti del conduttore	
1. In genere	Art. 259a
2. Eliminazione del difetto	
a. Principio	Art. 259b
b. Eccezione	Art. 259c
3. Riduzione del corrispettivo	Art. 259d
4. Risarcimento dei danni	Art. 259e
5. Assunzione della lite	Art. 259f
6. Deposito della pigione	
a. Principio	Art. 259g
b. Liberazione delle pigioni depositate	Art. 259h

c. Procedura	Art. 259i
H. Migliorie e modificazioni	
I. Da parte del locatore	Art. 260
II. Da parte del conduttore	Art. 260a
J. Mutamento di proprietario	
I. Alienazione della cosa	Art. 261
II. Diritti reali limitati	Art. 261a
III. Annotazione nel registro fondiario	Art. 261b
K. Sublocazione	Art. 262
L. Trasferimento della locazione a un terzo	Art. 263
M. Restituzione anticipata della cosa	Art. 264
N. Compensazione	Art. 265
O. Fine della locazione	
I. Spirare del tempo previsto	Art. 266
II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta	
1. In genere	Art. 266a
2. Immobili e costruzioni mobiliari	Art. 266b
3. Abitazioni	Art. 266c
4. Locali commerciali	Art. 266d
5. Camere mobiliate e posteggi	Art. 266e
6. Cose mobili	Art. 266f
III. Disdetta straordinaria	
1. Motivi gravi	Art. 266g
2. Fallimento del conduttore	Art. 266h
3. Morte del conduttore	Art. 266i
4. Cose mobili	Art. 266k
IV. Forma della disdetta per locali d'abitazione e commerciali	
1. In genere	Art. 266l
2. Abitazione familiare	
a. Disdetta da parte del conduttore	Art. 266m
b. Disdetta da parte del locatore	Art. 266n
3. Nullità della disdetta	Art. 266o
P. Restituzione della cosa	
I. In genere	Art. 267
II. Verifica della cosa e avviso al conduttore	Art. 267a
Q. Diritto di ritenzione del locatore	
I. Estensione	Art. 268

- | | |
|----------------------------|-----------|
| II. Cose di terzi | Art. 268a |
| III. Esercizio del diritto | Art. 268b |

Capo secondo: Della protezione dalle pigioni abusive e da altre pretese abusive del locatore in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali

- | | |
|---|-----------|
| A. Pigioni abusive | |
| I. Regola | Art. 269 |
| II. Eccezioni | Art. 269a |
| B. Pigioni indicizzate | Art. 269b |
| C. Pigioni scalari | Art. 269c |
| D. Aumenti di pigione e altre modificazioni unilaterali del contratto da parte del locatore | Art. 269d |
| E. Contestazione della pigione | |
| I. Domanda di riduzione | |
| 1. Pigione iniziale | Art. 270 |
| 2. Durante la locazione | Art. 270a |
| II. Contestazione dell'aumento della pigione e di altre modificazioni unilaterali del contratto | Art. 270b |
| III. Contestazione di pigioni indicizzate | Art. 270c |
| IV. Contestazione di pigioni scalari | Art. 270d |
| F. Validità ulteriore della locazione durante la procedura di contestazione | Art. 270e |

Capo terzo: Della protezione dalle disdette in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali

- | | |
|--|-----------|
| A. Contestabilità della disdetta | |
| I. In genere | Art. 271 |
| II. Disdetta da parte del locatore | Art. 271a |
| B. Protrazione della locazione | |
| I. Diritto del conduttore | Art. 272 |
| II. Esclusione della protrazione | Art. 272a |
| III. Durata della protrazione | Art. 272b |
| IV. Validità ulteriore della locazione | Art. 272c |
| V. Disdetta durante la protrazione | Art. 272d |
| C. Termini e procedura | Art. 273 |
| D. Abitazioni familiari | Art. 273a |
| E. Sublocazione | Art. 273b |
| F. Disposizioni imperative | Art. 273c |

Capo quarto: ...*Abrogati*

Art. 274 a 274g

Titolo ottavo^{bis}: Dell'affitto

A. Definizione e campo d'applicazione	
I. Definizione	Art. 275
II. Campo d'applicazione	
1. Locali d'abitazione e commerciali	Art. 276
2. Affitto agricolo	Art. 276a
B. Inventario	Art. 277
C. Obblighi del locatore	
I. Consegna della cosa	Art. 278
II. Grandi riparazioni	Art. 279
III. Tributi pubblici e oneri	Art. 280
D. Obblighi dell'affittuario	
I. Pagamento del fitto e delle spese accessorie	
1. In genere	Art. 281
2. Mora dell'affittuario	Art. 282
II. Diligenza, riguardo per i vicini e tolleranza	
1. Diligenza e riguardo per i vicini	Art. 283
2. Manutenzione ordinaria	Art. 284
3. Violazione degli obblighi	Art. 285
III. Avviso al locatore	Art. 286
IV. Tolleranza	Art. 287
E. Diritti dell'affittuario in caso di inadempimento del contratto o di difetti della cosa	Art. 288
F. Migliorie e modificazioni	
I. Da parte del locatore	Art. 289
II. Da parte dell'affittuario	Art. 289a
G. Mutamento di proprietario	Art. 290
H. Subaffitto	Art. 291
J. Trasferimento dell'affitto a un terzo	Art. 292
K. Restituzione anticipata della cosa	Art. 293
L. Compensazione	Art. 294
M. Fine dell'affitto	
I. Spirare del tempo previsto	Art. 295
II. Termini di preavviso e scadenze di disdetta	Art. 296

III. Disdetta straordinaria	
1. Motivi gravi	Art. 297
2. Fallimento dell'affittuario	Art. 297a
3. Morte dell'affittuario	Art. 297b
IV. Forma della disdetta per locali d'abitazione o commerciali	Art. 298
N. Restituzione della cosa	
I. In genere	Art. 299
II. Verifica della cosa e avviso all'affittuario	Art. 299a
III. Sostituzione degli oggetti inventariati	Art. 299b
O. Diritto di ritenzione	Art. 299c
P. Protezione dalle disdette in caso d'affitto di locali d'abitazione e commerciali	Art. 300
Q. Procedura	Art. 301
R. Affitto di bestiame e soccida	
I. Diritti e obblighi dell'affittuario	Art. 302
II. Responsabilità	Art. 303
III. Disdetta	Art. 304

Titolo nono: Del prestito

Capo primo: Del comodato

A. Definizione	Art. 305
B. Effetti	
I. Diritto d'uso del comodatario	Art. 306
II. Spese di conservazione	Art. 307
III. Responsabilità di più comodatari	Art. 308
C. Fine	
I. In caso di uso determinato	Art. 309
II. In caso di uso non determinato	Art. 310
III. Morte del comodatario	Art. 311

Capo secondo: Del mutuo

A. Definizione	Art. 312
B. Effetti	
I. Interessi	
1. Quando sono dovuti	Art. 313
2. Norme sugli interessi	Art. 314
II. Prescrizione dell'azione per la consegna e per l'accettazione	Art. 315
III. Insolvenza del mutuatario	Art. 316

C. Consegna di cartevalori o di merci a vece di denaro	Art. 317
D. Tempo della restituzione	Art. 318

Titolo decimo: Del contratto di lavoro

Capo primo: Del contratto individuale di lavoro

A. Definizione e formazione	
I. Definizione	Art. 319
II. Formazione	Art. 320
B. Obblighi del lavoratore	
I. Adempimento personale	Art. 321
II. Diligenza e fedeltà	Art. 321a
III. Rendiconto e restituzione	Art. 321b
IV. Lavoro straordinario	Art. 321c
V. Osservanza di direttive e di istruzioni	Art. 321d
VI. Responsabilità	Art. 321e
C. Obblighi del datore di lavoro	
I. Salario	
1. Specie e importo in generale	Art. 322
2. Partecipazione al risultato dell'esercizio	Art. 322a
3. Provvigione	
a. Inizio del diritto	Art. 322b
b. Conteggio	Art. 322c
4. Gratificazione	Art. 322d
II. Pagamento del salario	
1. Termini	Art. 323
2. Trattenuta	Art. 323a
3. Garanzia	Art. 323b
III. Salario in caso d'impedimento al lavoro	
1. Mora del datore di lavoro	Art. 324
2. Impedimento del lavoratore	
a. Norma	Art. 324a
b. Eccezioni	Art. 324b
IV. Cessione e costituzione in pegno di crediti	Art. 325
V. Lavoro a cottimo	
1. Affidamento di lavoro	Art. 326
2. Salario	Art. 326a
VI. Utensili, materiale e spese	
1. Utensili e materiale	Art. 327

2. Spese	
a. In generale	Art. 327a
b. Veicoli a motore	Art. 327b
c. Esigibilità	Art. 327c
VII. Protezione della personalità del lavoratore	
1. In generale	Art. 328
2. Nella comunione domestica	Art. 328a
3. Nel trattamento di dati personali	Art. 328b
VIII. Tempo libero, vacanze e congedo	
1. Tempo libero	Art. 329
2. Vacanze	
a. Durata	Art. 329a
b. Riduzione	Art. 329b
c. Continuità e data	Art. 329c
d. Salario	Art. 329d
3. Congedo per attività giovanili extrascolastiche	Art. 329e
4. Congedo di maternità	Art. 329f
5. Congedo di paternità	Art. 329g
6. Congedo di assistenza ai familiari	Art. 329h
7. Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio	Art. 329i
8. Congedo di adozione	Art. 329j
IX. Altri obblighi	
1. Cauzione	Art. 330
2. Attestato	Art. 330a
3. Obbligo di informare	Art. 330b
D. Previdenza a favore del personale	
I. Obblighi del datore di lavoro	Art. 331
II. Inizio e fine della previdenza	Art. 331a
III. Cessione e costituzione in pegno	Art. 331b
IV. Riserve per motivi di salute	Art. 331c
V. Promozione della proprietà d'abitazioni	
1. Costituzione in pegno	Art. 331d
2. Prelievo anticipato	Art. 331e
3. Restrizioni in caso di copertura insufficiente dell'istituto di previdenza	Art. 331f
E. Diritti sulle invenzioni e sui design	Art. 332
<i>Abrogato</i>	Art. 332a
F. Trasferimento del rapporto di lavoro	

1. Effetti	Art. 333
2. Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori	Art. 333a
3. Trasferimento dell'azienda in caso di insolvenza	Art. 333b
G. Fine del rapporto di lavoro	
I. Rapporto di lavoro di durata determinata	Art. 334
II. Rapporto di lavoro di durata indeterminata	
1. Disdetta, in generale	Art. 335
2. Termini di disdetta	
a. in generale	Art. 335a
b. durante il tempo di prova	Art. 335b
c. dopo il tempo di prova	Art. 335c
IIbis. Licenziamento collettivo	
1. Definizione	Art. 335d
2. Campo d'applicazione	Art. 335e
3. Consultazione dei lavoratori	Art. 335f
4. Procedura	Art. 335g
5. Piano sociale	
a. Definizione e principi	Art. 335h
b. Obbligo di negoziazione	Art. 335i
c. Elaborazione da parte di un tribunale arbitrale	Art. 335j
d. Durante un fallimento o una procedura concordataria	Art. 335k
III. Protezione dalla disdetta	
1. Disdetta abusiva	
a. Principio	Art. 336
b. Sanzione	Art. 336a
c. Procedura	Art. 336b
2. Disdetta in tempo inopportuno	
a. da parte del datore di lavoro	Art. 336c
b. da parte del lavoratore	Art. 336d
IV. Risoluzione immediata	
1. Presupposti	
a. per cause gravi	Art. 337
b. per insolvenza del datore di lavoro	Art. 337a
2. Conseguenze	
a. della risoluzione giustificata	Art. 337b
b. del licenziamento ingiustificato	Art. 337c
c. del mancato inizio o dell'abbandono ingiustificati dell'impiego	Art. 337d

V. Morte del datore di lavoro o del lavoratore	
1. Morte del lavoratore	Art. 338
2. Morte del datore di lavoro	Art. 338a
VI. Conseguenze della fine del rapporto di lavoro	
1. Esigibilità dei crediti	Art. 339
2. Restituzione	Art. 339a
3. Indennità di partenza	
a. Presupposti	Art. 339b
b. Importo ed esigibilità	Art. 339c
c. Prestazioni sostitutive	Art. 339d
VII. Divieto di concorrenza	
1. Presupposti	Art. 340
2. Limitazioni	Art. 340a
3. Effetti della contravvenzione	Art. 340b
4. Cessazione	Art. 340c
H. Irrinunciabilità e prescrizione	Art. 341
I. Riserva del diritto pubblico e suoi effetti di diritto civile	Art. 342
<i>Abrogato</i>	Art. 343

Capo secondo: Dei contratti individuali speciali di lavoro

A. Del contratto di tirocinio

I. Definizione e formazione	
1. Definizione	Art. 344
2. Formazione e contenuto	Art. 344a
II. Effetti	
1. Obblighi speciali dell'apprendista e del suo rappresentante legale	Art. 345
2. Obblighi speciali del datore di lavoro	Art. 345a
III. Fine del rapporto di tirocinio	
1. Disdetta anticipata	Art. 346
2. Attestato di tirocinio	Art. 346a

B. Del contratto d'impiego del commesso viaggiatore

I. Definizione e formazione	
1. Definizione	Art. 347
2. Formazione e contenuto	Art. 347a
II. Obblighi e poteri del commesso viaggiatore	
1. Obblighi speciali	Art. 348
2. Del credere	Art. 348a
3. Poteri	Art. 348b

- III. Obblighi speciali del datore di lavoro
 - 1. Raggio d'attività Art. 349
 - 2. Salario
 - a. In generale Art. 349a
 - b. Provvigione Art. 349b
 - c. Impedimento di viaggiare Art. 349c
 - 3. Spese Art. 349d
 - 4. Diritto di ritenzione Art. 349e
- IV. Fine del rapporto d'impiego
 - 1. Caso speciale di disdetta Art. 350
 - 2. Conseguenze speciali Art. 350a

C. Del contratto di lavoro a domicilio

- I. Definizione e formazione
 - 1. Definizione Art. 351
 - 2. Comunicazione delle condizioni di lavoro Art. 351a
- II. Obblighi speciali del lavoratore
 - 1. Esecuzione del lavoro Art. 352
 - 2. Materiale e strumenti di lavoro Art. 352a
- III. Obblighi speciali del datore di lavoro
 - 1. Accettazione del prodotto del lavoro Art. 353
 - 2. Salario
 - a. Pagamento Art. 353a
 - b. In caso d'impedimento al lavoro Art. 353b
- IV. Fine del rapporto di lavoro Art. 354

D. Applicabilità delle disposizioni generali

Art. 355

Capo terzo: Del contratto collettivo e del contratto normale di lavoro

A. Del contratto collettivo di lavoro

- I. Definizione, contenuto, forma e durata
 - 1. Definizione e contenuto Art. 356
 - 2. Libertà di affiliarsi a un'associazione e di esercitare la propria professione Art. 356a
 - 3. Partecipazione Art. 356b
 - 4. Forma e durata Art. 356c
- II. Effetti
 - 1. Per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati Art. 357
 - 2. Per le parti contraenti Art. 357a

- 3. Esecuzione in comune Art. 357b
- III. Rapporti con il diritto imperativo Art. 358

B. Del contratto normale di lavoro

- I. Definizione e contenuto Art. 359
- II. Autorità competenti e procedura Art. 359a
- III. Effetti Art. 360
- IV. Salari minimi
 - 1. Condizioni Art. 360a
 - 2. Commissioni tripartite Art. 360b
 - 3. Segreto d'ufficio Art. 360c
 - 4. Effetti Art. 360d
 - 5. Azione delle associazioni Art. 360e
 - 6. Notifica Art. 360f

Capo quarto: Disposizioni imperative

- A. Disposizioni inderogabili tanto a svantaggio del datore di lavoro quanto del lavoratore Art. 361
- B. Disposizioni inderogabili a svantaggio del lavoratore Art. 362

Titolo undecimo: Del contratto di appalto

- A. Definizione Art. 363
- B. Effetti
 - I. Obblighi dell'appaltatore
 - 1. In genere Art. 364
 - 2. Riguardo alla materia Art. 365
 - 3. Principio ed esecuzione dei lavori in conformità del contratto Art. 366
 - 4. Garanzia pei difetti
 - a. Verificazione Art. 367
 - b. Diritto del committente in caso di difetti Art. 368
 - c. Responsabilità del committente Art. 369
 - d. Approvazione dell'opera Art. 370
 - e. Prescrizione Art. 371
 - II. Obblighi del committente
 - 1. Scadenza della mercede Art. 372
 - 2. Ammontare della mercede
 - a. A corpo Art. 373
 - b. Secondo il valore del lavoro Art. 374
- C. Fine del contratto

I. Recesso per sorpasso del preventivo	Art. 375
II. Perdita dell'opera	Art. 376
III. Recesso del committente contro indennità	Art. 377
IV. Impossibilità della esecuzione per fatti del committente	Art. 378
V. Morte od incapacità dell'appaltatore	Art. 379

Titolo dodicesimo: Del contratto di edizione

A. Definizione	Art. 380
B. Effetti	
I. Trasmissione del diritto d'autore e garanzia	Art. 381
II. Diritti di disposizione dell'autore	Art. 382
III. Numero delle edizioni	Art. 383
IV. Riproduzione e spaccio	Art. 384
V. Correzioni e miglioramenti	Art. 385
VI. Edizione completa e di singole opere	Art. 386
VII. Diritto di traduzione	Art. 387
VIII. Onorario dell'autore	
1. Ammontare	Art. 388
2. Scadenza, conteggio e copie gratuite	Art. 389
C. Fine	
I. Perdita dell'opera	Art. 390
II. Perdita dell'edizione	Art. 391
III. Fatti personali dell'autore e dell'editore	Art. 392
D. Collaborazione secondo un piano dell'editore	Art. 393

Titolo tredicesimo: Del mandato

Capo primo: Del mandato propriamente detto

A. Definizione	Art. 394
B. Formazione del contratto	Art. 395
C. Effetti	
I. Estensione del mandato	Art. 396
II. Obblighi del mandatario	
1. Esecuzione conforme alle istruzioni	Art. 397
1 ^{bis} . Avviso	Art. 397a
2. Responsabilità per fedele esecuzione	
a. In genere	Art. 398
b. In caso di subdelegazione	Art. 399
3. Rendiconto	Art. 400

4. Trasmissione dei diritti acquistati	Art. 401
III. Obblighi del mandante	Art. 402
IV. Responsabilità di più mandanti o mandatari	Art. 403
D. Fine	
I. Cause	
1. Revoca, disdetta	Art. 404
2. Morte, incapacità, fallimento	Art. 405
II. Effetti della cessazione	Art. 406

Capo primo^{bis}: Del mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner

A. Definizione e diritto applicabile	Art. 406a
B. Mediazione di o per persone all'estero	
I. Spese del viaggio di ritorno	Art. 406b
II. Autorizzazione	Art. 406c
C. Forma e contenuto	Art. 406d
D. Entrata in vigore, revoca, disdetta	Art. 406e
E. <i>Abrogato</i>	Art. 406f
F. Informazione e protezione dei dati	Art. 406g
G. Riduzione	Art. 406h

Capo secondo: Della lettera di credito e del mandato di credito

A. Lettera di credito	Art. 407
B. Mandato di credito	
I. Definizione e forma	Art. 408
II. Incapacità del terzo	Art. 409
III. Dilazione arbitraria	Art. 410
IV. Rapporti fra il mandante e il terzo	Art. 411

Capo terzo: Del contratto di mediazione

A. Definizione e forma	Art. 412
B. Mercede del mediatore	
I. Quando è dovuta	Art. 413
II. Come è determinata	Art. 414
III. Decadenza	Art. 415
IV. <i>Abrogato</i>	Art. 416
V. Riduzione	Art. 417
C. Riserva del diritto cantonale	Art. 418

Capo quarto: Del contratto d'agenzia

- A. Norme generali
 - I. Definizione Art. 418a
 - II. Diritto applicabile Art. 418b
- B. Obblighi dell'agente
 - I. Norme generali e del credere Art. 418c
 - II. Obbligo del segreto e divieto di concorrenza Art. 418d
- C. Facoltà di rappresentanza Art. 418e
- D. Obblighi del mandante
 - I. In genere Art. 418f
 - II. Provvigione
 - 1. Per affari trattati e conclusi
 - a. Diritto alla provvigione e sua entità Art. 418g
 - b. Estinzione del diritto alla provvigione Art. 418h
 - c. Esigibilità della provvigione Art. 418i
 - d. Rendiconto Art. 418k
 - 2. Provvigione d'incasso Art. 418l
 - III. Impedimento di lavorare Art. 418m
 - IV. Spese e sborsi Art. 418n
 - V. Diritto di ritenzione Art. 418o
- E. Fine del contratto
 - I. Decorrenza del termine Art. 418p
 - II. Disdetta
 - 1. In genere Art. 418q
 - 2. Per cause gravi Art. 418r
 - III. Morte, incapacità, fallimento Art. 418s
 - IV. Diritti dell'agente
 - 1. Provvigione Art. 418t
 - 2. Indennità per la clientela Art. 418u
 - V. Obbligo di restituzione Art. 418v

Titolo quattordicesimo: Della gestione d'affari senza mandato

- A. Posizione del gestore
 - I. Modo della esecuzione Art. 419
 - II. Responsabilità del gestore in genere Art. 420
 - III. Responsabilità del gestore incapace Art. 421
- B. Posizione del padrone

I. Gestione nell'interesse del padrone	Art. 422
II. Gestione nell'interesse del gestore	Art. 423
III. Ratifica della gestione	Art. 424

Titolo quindicesimo: Della commissione

A. Commissione per la compra e vendita	
I. Definizione	Art. 425
II. Obblighi del commissionario	
1. Avviso ed assicurazione	Art. 426
2. Cure per la merce	Art. 427
3. Prezzo fissato dal committente	Art. 428
4. Anticipazioni e credito a terzi	Art. 429
5. Del credere	Art. 430
III. Diritti del commissionario	
1. Rimborso delle anticipazioni e spese	Art. 431
2. Provvigione	
a. Diritto	Art. 432
b. Decadenza e conversione dell'affare in proprio	Art. 433
3. Diritto di ritenzione	Art. 434
4. Vendita all'incanto della merce	Art. 435
5. Commissionario venditore o compratore in proprio	
a. Calcolo del prezzo e provvigione	Art. 436
b. Assunzione in proprio presunta	Art. 437
c. Decadenza dell'assunzione in proprio	Art. 438
B. Contratto di spedizione	Art. 439

Titolo sedicesimo: Del contratto di trasporto

A. Definizione	Art. 440
B. Effetti	
I. Posizione del mittente	
1. Indicazioni necessarie	Art. 441
2. Imballaggio	Art. 442
3. Disposizione sugli oggetti trasportati	Art. 443
II. Posizione del vetturale	
1. Cure per la merce	
a. In caso di impedimenti alla consegna	Art. 444
b. Vendita	Art. 445
c. Tutela degli interessi del proprietario	Art. 446
2. Responsabilità del vetturale	

a. Perdita e distruzione della merce	Art. 447
b. Ritardo, deperimento e distruzione parziale	Art. 448
c. Responsabilità per il vetturale intermedio	Art. 449
3. Obbligo dell'avviso	Art. 450
4. Diritto di ritenzione	Art. 451
5. Decadenza dell'azione di responsabilità	Art. 452
6. Procedura	Art. 453
7. Prescrizione delle azioni di risarcimento	Art. 454
C. Imprese di trasporto concesse od esercitate dallo Stato	Art. 455
D. Cooperazione d'una pubblica impresa di trasporto	Art. 456
E. Responsabilità dello spedizioniere	Art. 457

Titolo diciassettesimo: Della procura e degli altri mandati commerciali

A. Procura	
I. Definizione e conferimento	Art. 458
II. Estensione della procura	Art. 459
III. Limitazione	Art. 460
IV. Cancellazione della procura	Art. 461
B. Altri mandati commerciali	Art. 462
C. <i>Abrogato</i>	Art. 463
D. Divieto di concorrenza	Art. 464
E. Fine della procura e degli altri mandati commerciali	Art. 465

Titolo diciottesimo: Dell'assegno

A. Definizione	Art. 466
B. Effetti	
I. Rapporti fra l'assegnante e l'assegnatario	Art. 467
II. Obblighi dell'assegnato	Art. 468
III. Avviso del rifiuto del pagamento	Art. 469
C. Revoca	Art. 470
D. Assegno nelle cartevalori	Art. 471

Titolo diciannovesimo: Del contratto di deposito

A. Deposito in genere	
I. Definizione	Art. 472
II. Obblighi del deponente	Art. 473
III. Obblighi del depositario	

1. Divieto dell'uso della cosa	Art. 474
2. Restituzione	
a. Diritto del deponente	Art. 475
b. Diritti del depositario	Art. 476
c. Luogo della restituzione	Art. 477
3. Responsabilità di più depositari	Art. 478
4. Pretesa di proprietà da parte di terzi	Art. 479
IV. Sequestro	Art. 480
B. Deposito di denaro e di altre cose fungibili	Art. 481
C. Magazzini di deposito	
I. Diritto ad emettere carte-valori	Art. 482
II. Obbligo di custodia del magazziniere	Art. 483
III. Mescolanza di cose fungibili	Art. 484
IV. Diritti del magazziniere	Art. 485
V. Restituzione delle merci	Art. 486
D. Albergatori e padroni di stalle	
I. Responsabilità degli albergatori	
1. Condizioni ed estensione	Art. 487
2. Responsabilità per cose preziose in particolare	Art. 488
3. Estinzione della responsabilità	Art. 489
II. Responsabilità dei padroni di stalle	Art. 490
III. Diritto di ritenzione	Art. 491

Titolo ventesimo: Della fideiussione

A. Requisiti	
I. Definizione	Art. 492
II. Forma	Art. 493
III. Consenso del coniuge	Art. 494
B. Oggetto	
I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione	
1. Fideiussione semplice	Art. 495
2. Fideiussione solidale	Art. 496
3. Confideiussione	Art. 497
4. Fideiussore del fideiussore e fideiussore al regresso	Art. 498
II. Disposizioni comuni	
1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore	
a. Estensione della responsabilità	Art. 499
b. Riduzione legale della garanzia	Art. 500
c. Condizioni del perseguimento del fideiussore	Art. 501

d. Eccezioni	Art. 502
e. Dovere di diligenza del creditore; suo obbligo di consegnare i pegni e i titoli	Art. 503
f. Obbligo del creditore di ricevere il pagamento	Art. 504
g. Obbligo di ragguagliare il fideiussore e di notificare il credito nel fallimento e nel concordato del debitore	Art. 505
2. Rapporti tra il fideiussore e il debitore principale	
a. Diritto a garanzie e alla liberazione	Art. 506
b. Diritto di regresso del fideiussore	
aa. In generale	Art. 507
bb. Obbligo di notifica del fideiussore	Art. 508
C. Fine della fideiussione	
I. Per effetto della legge	Art. 509
II. Fideiussione a termine; recesso	Art. 510
III. Fideiussione senza termine	Art. 511
IV. Fideiussione per pubblico ufficio e per contratto di lavoro	Art. 512

Titolo ventesimoprimo: Del giuoco e della scommessa

A. Credito senza azione	Art. 513
B. Ricognizione di debito e pagamento volontario	Art. 514
C. Lotterie ed estrazioni a sorte	Art. 515
D. Gioco nelle case da giuoco, prestiti delle case da giuoco	Art. 515a

Titolo ventesimosecondo: Della rendita vitalizia e del vitalizio

A. Contratto di rendita vitalizia	
I. Oggetto	Art. 516
II. Forma	Art. 517
III. Diritti del creditore	
1. Esercizio del diritto	Art. 518
2. Cedibilità	Art. 519
IV. Rendite vitalizie secondo la legge sul contratto di assicurazione	Art. 520
B. Vitalizio	
I. Definizione	Art. 521
II. Costituzione	
1. Forma	Art. 522
2. Garanzia	Art. 523
III. Oggetto	Art. 524

IV. Contestazione e riduzione	Art. 525
V. Scioglimento	
1. Disdetta	Art. 526
2. Recesso unilaterale	Art. 527
3. Morte del debitore	Art. 528
VI. Incedibilità e realizzazione in caso di esecuzione	Art. 529

Titolo ventesimoterzo: Della società semplice

A. Definizione	Art. 530
B. Rapporti dei soci fra loro	
I. Quote	Art. 531
II. Guadagni e perdite	
1. Partecipazione dei guadagni	Art. 532
2. Riparto dei guadagni e delle perdite	Art. 533
III. Deliberazioni sociali	Art. 534
IV. Amministrazione della società	Art. 535
V. Responsabilità fra soci	
1. Divieto di concorrenza	Art. 536
2. Spese, obbligazioni e prestazioni dei soci	Art. 537
3. Misura della diligenza	Art. 538
VI. Revoca e limitazione della facoltà di amministrare	Art. 539
VII. Soci autorizzati e non autorizzati ad amministrare	
1. In genere	Art. 540
2. Diritto d'informarsi degli affari sociali	Art. 541
VIII. Ammissione di nuovi soci e partecipazione a terzi	Art. 542
C. Rapporti dei soci coi terzi	
I. Rappresentanza	Art. 543
II. Effetti della rappresentanza	Art. 544
D. Fine della società	
I. Cause di scioglimento	
1. In genere	Art. 545
2. Società a tempo indeterminato	Art. 546
II. Effetti dello scioglimento sull'amministrazione	Art. 547
III. Liquidazione	
1. Dei conferimenti	Art. 548
2. Riparto del guadagno e della perdita	Art. 549
3. Modo della liquidazione	Art. 550
IV. Responsabilità verso i terzi	Art. 551

Parte terza: Delle società commerciali e della società cooperativa

Titolo ventesimoquarto: Della società in nome collettivo

Capo primo: Nozione e costituzione

- | | |
|--|----------|
| A. Società che esercitano un'impresa commerciale | Art. 552 |
| B. Società che non esercitano un'impresa commerciale | Art. 553 |
| C. Iscrizione nel registro di commercio | |
| I. Luogo | Art. 554 |
| II. Rappresentanza | Art. 555 |
| III. Requisiti formali | Art. 556 |

Capo secondo: Rapporti dei soci tra loro

- | | |
|--|----------|
| A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme sulla società semplice | Art. 557 |
| B. Presentazione dei conti | Art. 558 |
| C. Diritto agli utili, agli interessi ed all'onorario | Art. 559 |
| D. Perdite | Art. 560 |
| E. Divieto di concorrenza | Art. 561 |

Capo terzo: Rapporti della società coi terzi

- | | |
|--|----------|
| A. In genere | Art. 562 |
| B. Rappresentanza | |
| I. Regola fondamentale | Art. 563 |
| II. Estensione | Art. 564 |
| III. Revoca | Art. 565 |
| IV. Procura e mandato commerciale | Art. 566 |
| V. Negozi giuridici e responsabilità per atti illeciti | Art. 567 |
| C. Condizione dei creditori della società | |
| I. Responsabilità dei soci | Art. 568 |
| II. Responsabilità di nuovi soci | Art. 569 |
| III. Fallimento della società | Art. 570 |
| IV. Fallimento della società e dei soci | Art. 571 |
| D. Condizione dei creditori personali di un socio | Art. 572 |
| E. Compensazione | Art. 573 |

Capo quarto: Scioglimento della società e uscita dei soci

- | | |
|--|-----------|
| A. In genere | Art. 574 |
| B. Scioglimento ad istanza di creditori d'un socio | Art. 575 |
| C. Uscita di soci | |
| I. Convenzione | Art. 576 |
| II. Esclusione pronunciata dal giudice | Art. 577 |
| III. Esclusione decisa dagli altri soci | Art. 578 |
| IV. Quando vi siano due soci | Art. 579 |
| V. Somma dovuta al socio uscente | Art. 580 |
| VI. Iscrizione | Art. 581 |
| D. Lacune nell'organizzazione della società | Art. 581a |

Capo quinto: Liquidazione

- | | |
|--|----------|
| A. Regola fondamentale | Art. 582 |
| B. Liquidatori | Art. 583 |
| C. Rappresentanza di eredi | Art. 584 |
| D. Attribuzioni dei liquidatori | Art. 585 |
| E. Ripartizione provvisoria | Art. 586 |
| F. Regolamento dei conti | |
| I. Bilancio | Art. 587 |
| II. Rimborso del capitale e ripartizione dell'avanzo | Art. 588 |
| G. Cancellazione nel registro di commercio | Art. 589 |
| H. Conservazione dei libri e delle carte | Art. 590 |

Capo sesto: Prescrizione

- | | |
|----------------------|----------|
| A. Oggetto e termine | Art. 591 |
| B. Casi speciali | Art. 592 |
| C. Interruzione | Art. 593 |

Titolo ventesimoquinto: Della società in accomandita**Capo primo: Nozione e costituzione**

- | | |
|--|----------|
| A. Società che esercitano un'impresa commerciale | Art. 594 |
| B. Società che non esercitano un'impresa commerciale | Art. 595 |
| C. Iscrizione nel registro di commercio | |
| I. Luogo e conferimenti in natura | Art. 596 |
| II. Requisiti formali | Art. 597 |

Capo secondo: Rapporti dei soci tra loro

- | | |
|--|----------|
| A. Libertà contrattuale. Riferimento alle norme sulla società in nome collettivo | Art. 598 |
| B. Amministrazione | Art. 599 |
| C. Condizione dell'accomandante | Art. 600 |
| D. Partecipazione agli utili ed alle perdite | Art. 601 |

Capo terzo: Rapporti della società coi terzi

- | | |
|---|----------|
| A. In genere | Art. 602 |
| B. Rappresentanza | Art. 603 |
| C. Responsabilità dell'accomandatario | Art. 604 |
| D. Responsabilità dell'accomandante | |
| I. Affari fatti per la società | Art. 605 |
| II. Società non iscritte | Art. 606 |
| III. <i>Abrogato</i> | Art. 607 |
| IV. Estensione della responsabilità | Art. 608 |
| V. Riduzione del capitale accomandato | Art. 609 |
| VI. Azione dei creditori | Art. 610 |
| VII. Prelevazione d'interessi e d'utili | Art. 611 |
| VIII. Ingresso in una società | Art. 612 |
| E. Condizioni dei creditori personali | Art. 613 |
| F. Compensazione | Art. 614 |
| G. Fallimento | |
| I. In genere | Art. 615 |
| II. Fallimento della società | Art. 616 |
| III. Procedimento contro l'accomandatario | Art. 617 |
| IV. Fallimento dell'accomandante | Art. 618 |

Capo quarto: Scioglimento, liquidazione, prescrizione

Art. 619

Titolo ventesimosesto: Della società anonima**Capo primo: Disposizioni generali**

- | | |
|-----------------------|----------|
| A. Nozione | Art. 620 |
| B. Capitale azionario | Art. 621 |
| C. Azioni | |
| I. Specie | Art. 622 |

II. Divisione e riunione	Art. 623
III. Prezzo di emissione	Art. 624
<i>Abrogato</i>	Art. 625
D. Disposizioni statutarie richieste dalla legge	Art. 626
<i>Abrogati</i>	Art. 627 e 628
E. Costituzione	
I. Atto costitutivo	
1. Contenuto	Art. 629
2. Sottoscrizione delle azioni	Art. 630
II. Documenti giustificativi	Art. 631
III. Conferimenti	
1. Conferimento minimo	Art. 632
2. Prestazione dei conferimenti	
a. Versamenti	Art. 633
b. Conferimenti in natura	Art. 634
c. Compensazione di un credito	Art. 634a
d. Conferimenti ulteriori	Art. 634a
3. Verifica dei conferimenti	
a. Relazione sulla costituzione	Art. 635
b. Attestazione di verifica	Art. 635a
IV. Vantaggi speciali	Art. 636
<i>Abrogati</i>	Art. 636 a 639
F. Iscrizione nel registro di commercio	
I. Società	Art. 640
II. <i>Abrogato</i>	Art. 641
III. <i>Abrogato</i>	Art. 642
G. Acquisto della personalità	
I. Momento; mancanza dei requisiti	Art. 643
II. Nullità delle azioni emesse prima della iscrizione	Art. 644
III. Obbligazioni assunte prima dell'iscrizione	Art. 645
<i>Abrogato</i>	Art. 646
H. Modificazione dello statuto	Art. 647
<i>Abrogati</i>	Art. 648 e 649
I. Aumento e riduzione del capitale azionario	
I. Aumento ordinario	
1. Deliberazione dell'assemblea generale	Art. 650
<i>Abrogati</i>	Art. 651 e 651a
2. Sottoscrizione di azioni	Art. 652

<i>Abrogato</i>	Art. 652a
3. Diritto d'opzione e prezzo d'emissione	Art. 652b
4. Prestazione dei conferimenti	Art. 652c
5. Aumento mediante capitale proprio	Art. 652d
6. Relazione sull'aumento del capitale	Art. 652e
7. Attestazione di verifica	Art. 652f
8. Modificazione dello statuto e accertamenti del consiglio d'amministrazione	Art. 652g
9. Nullità delle azioni emesse prima dell'iscrizione	Art. 652h
II. Aumento con capitale condizionale	
1. Principio	Art. 653
2. Limiti	Art. 653a
3. Base statutaria	Art. 653b
4. Tutela degli azionisti	Art. 653c
5. Tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione	Art. 653d
6. Attuazione dell'aumento	
a. Esercizio dei diritti; conferimenti	Art. 653e
b. Attestazione di verifica	Art. 653f
c. Modificazione dello statuto e accertamenti del consiglio d'amministrazione	Art. 653g
<i>Abrogato</i>	Art. 653h
7. Abrogazione	Art. 653i
III. Riduzione del capitale azionario	
1. Riduzione ordinaria	
a. Principi	Art. 653j
b. Garanzia dei crediti	Art. 653k
c. Conto intermedio	Art. 653l
d. Attestazione di verifica	Art. 653m
e. Deliberazione dell'assemblea generale	Art. 653n
f. Modificazione dello statuto e accertamenti del consiglio d'amministrazione; iscrizione nel registro di commercio	Art. 653o
2. Riduzione del capitale in caso di bilancio in disavanzo	Art. 653p
3. Riduzione e aumento simultanei	
a. Principio	Art. 653q
b. Soppressione delle azioni	Art. 653r
IV. Margine di variazione del capitale	
1. Autorizzazione	Art. 653s
2. Basi statutarie	Art. 653t

3. Aumento e riduzione del capitale azionario entro il margine di variazione del capitale	Art. 653u
4. Aumento e riduzione del capitale azionario da parte dell'assemblea generale	Art. 653v
V. Azioni privilegiate	
1. Condizioni	Art. 654
<i>Abrogato</i>	Art. 655
2. Diritti inerenti alle azioni privilegiate	Art. 656
J. Buoni di partecipazione	
I. Nozione; disposizioni applicabili	Art. 656a
II. Capitale di partecipazione e capitale azionario	Art. 656b
III. Statuto giuridico del partecipante	
1. In genere	Art. 656c
2. Comunicazione della convocazione e informazione sulle deliberazioni dell'assemblea generale	Art. 656d
3. Rappresentanza in seno al consiglio d'amministrazione	Art. 656e
4. Diritti patrimoniali	
a. In genere	Art. 656f
b. Diritti d'opzione	Art. 656g
K. Buoni di partecipazione	Art. 657
<i>Abrogato</i>	Art. 658
L. Azioni proprie	
I. Condizioni e limitazioni dell'acquisto	Art. 659
II. Conseguenze dell'acquisto	Art. 659a
III. Azioni proprie in seno al gruppo	Art. 659b
Capo secondo: Diritti ed obblighi degli azionisti	
A. Diritto alla quota degli utili e dell'avanzo della liquidazione	
I. In genere	Art. 660
II. Computo	Art. 661
<i>Abrogato</i>	Art. 662
<i>Abrogato</i>	Art. 662a
<i>Abrogato</i>	Art. 663
<i>Abrogati</i>	Art. 663a e 663b
B. ...	
I. ...	
<i>Abrogato</i>	Art. 663b ^{bis}
<i>Abrogato</i>	Art. 663c
<i>Abrogati</i>	Art. 663d a 663h

<i>Abrogati</i>	Art. 664 e 665
<i>Abrogato</i>	Art. 665a
<i>Abrogati</i>	Art. 666 e 667
<i>Abrogato</i>	Art. 668
<i>Abrogato</i>	Art. 669
<i>Abrogato</i>	Art. 670
C. Riserve	
I. Riserva legale da capitale	Art. 671
<i>Abrogati</i>	Art. 671a e 671b
II. Riserva legale da utili	Art. 672
III. Riserve facoltative da utili	Art. 673
IV. Compensazione delle perdite	Art. 674
D. Dividendi, interessi per il periodo d'avviamento e tantièmes	
I. Dividendi	Art. 675
II. Acconti sui dividendi	Art. 675a
III. Interessi per il periodo d'avviamento	Art. 676
IV. Partecipazione agli utili (tantièmes)	Art. 677
E. Restituzione di prestazioni	
I. In genere	Art. 678
II. Prescrizione	Art. 678a
III. Partecipazioni agli utili in caso di fallimento della società	Art. 679
F. Versamenti degli azionisti	
I. Oggetto	Art. 680
II. Effetti della mora	
1. Legali e statutari	Art. 681
2. Diffida al pagamento	Art. 682
G. Emissione e trasferimento delle azioni	
I. Azioni al portatore	Art. 683
II. Azioni nominative	Art. 684
H. Limitazione della trasferibilità	
I. Limitazione legale	Art. 685
II. Limitazione statutaria	
1. Principi	Art. 685a
2. Azioni nominative non quotate in borsa	
a. Condizioni del rifiuto	Art. 685b
b. Effetti	Art. 685c

3. Azioni nominative quotate in borsa	
a. Condizioni del rifiuto	Art. 685 <i>d</i>
b. Obbligo di annunciare	Art. 685 <i>e</i>
c. Trasferimento dei diritti	Art. 685 <i>f</i>
d. Termine di rifiuto	Art. 685 <i>g</i>
4. Libro delle azioni	
a. Iscrizione	Art. 686
b. Cancellazione	Art. 686 <i>a</i>
5. Azioni nominative non interamente versate	Art. 687
III. Certificati provvisori	Art. 688
J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista	
I. Partecipazione all'assemblea generale	
1. Principio	Art. 689
2. Legittimazione nei confronti della società	Art. 689 <i>a</i>
3. Rappresentanza dell'azionista	
a. In genere	Art. 689 <i>b</i>
b. Rappresentante indipendente nelle società le cui azioni sono quotate in borsa	Art. 689 <i>c</i>
c. Rappresentante indipendente e rappresentante appartenente a un organo societario nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa	Art. 689 <i>d</i>
d. Rappresentanza da parte di un depositario nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa	Art. 689 <i>e</i>
e. Comunicazione	Art. 689 <i>f</i>
4. In caso di proprietà collettiva e d'usufrutto	Art. 690
II. Partecipazione illecita	Art. 691
III. Diritto di voto nell'assemblea generale	
1. Regola fondamentale	Art. 692
2. Azioni con diritto di voto privilegiato	Art. 693
3. Inizio del diritto di voto	Art. 694
4. Esclusione dal diritto di voto	Art. 695
IV. Diritto a raggugli e diritto di consultazione	
<i>Abrogato</i>	Art. 696
1. Diritto ai raggugli	Art. 697
2. Diritto di consultazione	Art. 697 <i>a</i>
3. Reiezione della domanda di raggugli o di consultazione	Art. 697 <i>b</i>
V. Diritto all'istituzione di una verifica speciale	
1. Con l'accordo dell'assemblea generale	Art. 697 <i>c</i>
2. In caso di rifiuto da parte dell'assemblea generale	Art. 697 <i>d</i>
3. Procedura giudiziaria	Art. 697 <i>e</i>

4. Esecuzione della verifica speciale	Art. 697f
5. Rapporto	Art. 697g
6. Deliberazione e comunicazione	Art. 697h
7. Spese della verifica speciale	Art. 697h ^{bis}
<i>Abrogato</i>	Art. 697i
K. Obbligo di annunciare dell'azionista	
I. Annuncio dell'avente economicamente diritto alle azioni	Art. 697j
<i>Abrogato</i>	Art. 697k
II. Elenco degli aventi economicamente diritto	Art. 697l
III. Inosservanza degli obblighi di annunciare	Art. 697m
L. Tribunale arbitrale	
	Art. 697n

Capo terzo: Organizzazione della società anonima

A. L'assemblea generale

I. Poteri	Art. 698
II. Convocazione e svolgimento dell'assemblea generale	
1. Modalità di convocazione	Art. 699
2. Comunicazione della relazione sulla gestione	Art. 699a
3. Iscrizione di oggetti all'ordine del giorno e diritto di proposta	Art. 699b
4. Contenuto della convocazione	Art. 700
5. Riunione di tutti gli azionisti e approvazione di una proposta	Art. 701
6. Luogo dell'assemblea	
a. In genere	Art. 701a
b. All'estero	Art. 701b
7. Impiego di mezzi di comunicazione elettronici	
a. Esercizio dei diritti dell'azionista	Art. 701c
b. Assemblea generale virtuale	Art. 701d
c. Condizioni per l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici	Art. 701e
d. Problemi tecnici	Art. 701f
III. Misure preparatorie; processo verbale	Art. 702
IV. Diritto di esprimersi dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione; diritto di presentare proposte del consiglio d'amministrazione	Art. 702a
V. Deliberazioni e nomine	
1. In genere	Art. 703

2. Deliberazioni importanti	Art. 704
3. Conversione di azioni al portatore in azioni nominative	Art. 704a
4. Iscrizione degli oggetti all'ordine del giorno	Art. 704b
VI. Diritto di revoca	Art. 705
VII. Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale	
1. Legittimazione e motivi	Art. 706
2. Procedura	Art. 706a
VIII. Nullità	Art. 706b

B. Il consiglio d'amministrazione

I. In genere	
1. Eleggibilità	Art. 707
<i>Abrogato</i>	Art. 708
2. Rappresentanza di categorie e di gruppi di azionisti	Art. 709
3. Durata del mandato	Art. 710
<i>Abrogato</i>	Art. 711
II. Organizzazione	
1. Presidente	Art. 712
2. Decisioni	Art. 713
3. Decisioni nulle	Art. 714
4. Diritto di convocazione	Art. 715
5. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti	Art. 715a
III. Attribuzioni	
1. In genere	Art. 716
2. Attribuzioni intrasmissibili	Art. 716a
3. Delega della gestione	Art. 716b
IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà	
1. In genere	Art. 717
2. Conflitti d'interesse	Art. 717a
V. Rappresentanza	
1. In genere	Art. 718
2. Estensione e limitazione	Art. 718a
3. Contratti tra la società e il suo rappresentante	Art. 718b
4. Firma	Art. 719
<i>Abrogato</i>	Art. 720
5. Procuratori e mandatari	Art. 721
VI. Responsabilità per il fatto degli organi	Art. 722
<i>Abrogati</i>	Art. 723 e 724

VII. Rischio d'insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza di debiti	
1. Rischio d'insolvenza	Art. 725
2. Perdita di capitale	Art. 725a
3. Eccedenza di debiti	Art. 725b
4. Rivalutazione di fondi e partecipazioni	Art. 725c
VIII. Revoca e sospensione	Art. 726

C. L'ufficio di revisione

I. Obbligo di revisione	
1. Revisione ordinaria	Art. 727
2. Revisione limitata	Art. 727a
II. Requisiti per l'ufficio di revisione	
1. In caso di revisione ordinaria	Art. 727b
2. In caso di revisione limitata	Art. 727c
III. Revisione ordinaria	
1. Indipendenza dell'ufficio di revisione	Art. 728
2. Attribuzioni dell'ufficio di revisione	
a. Oggetto e portata della verifica	Art. 728a
b. Relazione di revisione	Art. 728b
c. Avvisi obbligatori	Art. 728c
IV. Revisione limitata	
1. Indipendenza dell'ufficio di revisione	Art. 729
2. Attribuzioni dell'ufficio di revisione	
a. Oggetto e portata della verifica	Art. 729a
b. Relazione di revisione	Art. 729b
c. Avvisi obbligatori	Art. 729c
V. Disposizioni comuni	
1. Nomina dell'ufficio di revisione	Art. 730
2. Durata del mandato dell'ufficio di revisione	Art. 730a
3. Raggiugli e segreto	Art. 730b
4. Documentazione e conservazione	Art. 730c
5. Approvazione dei conti e impiego dell'utile	Art. 731
6. Norme speciali	Art. 731a

D. Lacune nell'organizzazione della società

Art. 731b

Capo quarto: Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa

A. Campo d'applicazione	Art. 732
-------------------------	----------

<i>Abrogato</i>	Art. 732a
B. Comitato di retribuzione	Art. 733
C. Relazione sulle retribuzioni	
I. In genere	Art. 734
II. Retribuzioni del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo	Art. 734a
III. Mutui e crediti al consiglio d'amministrazione, alla direzione e al consiglio consultivo	Art. 734b
IV. Retribuzioni, mutui e crediti a persone vicine	Art. 734c
V. Diritti di partecipazione e opzioni su tali diritti	Art. 734d
VI. Attività in altre imprese	Art. 734e
VII. Rappresentanza dei sessi nel consiglio d'amministrazione e nella direzione	Art. 734f
D. Voto dell'assemblea generale	
I. Retribuzioni	Art. 735
II. Importo aggiuntivo per la direzione	Art. 735a
E. Durata dei contratti	Art. 735b
F. Retribuzioni vietate	
I. Nella società	Art. 735c
II. Nel gruppo	Art. 735d

Capo quinto: Scioglimento della società

A. Scioglimento in genere	
I. Cause	Art. 736
II. Iscrizione nel registro di commercio	Art. 737
III. Conseguenze	Art. 738
B. Scioglimento seguito da liquidazione	
I. Condizione della società durante la liquidazione	Art. 739
II. Nomina e revoca dei liquidatori	
1. Nomina	Art. 740
2. Revoca	Art. 741
III. Attribuzioni dei liquidatori	
1. Bilancio. Diffida ai creditori	Art. 742
2. Altri compiti	Art. 743
3. Protezione dei creditori	Art. 744
4. Ripartizione del patrimonio	Art. 745
IV. Cancellazione nel registro di commercio	Art. 746
V. Conservazione del libro delle azioni, dei libri della società e dell'elenco	Art. 747

C. Scioglimento senza liquidazione

- I. *Abrogati* Art. 748 a 750
 II. Assunzione da parte di una corporazione di diritto pubblico Art. 751

Capo sesto: Responsabilità**A. Fattispecie**

- I. *Abrogato* Art. 752
 II. Responsabilità per la costituzione Art. 753
 III. Responsabilità per l'amministrazione, la gestione e la liquidazione Art. 754
 IV. Responsabilità per la revisione Art. 755

B. Danno subito dalla società

- I. Pretese fuori del fallimento Art. 756
 II. Pretese nel fallimento Art. 757
 III. Effetti del discarico Art. 758

C. Solidarietà e regresso Art. 759

- D. Prescrizione Art. 760
Abrogato Art. 761

Capo settimo: Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico

Art. 762

Capo ottavo: Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge

Art. 763

Titolo ventesimosettimo: Della società in accomandita per azioni

- A. Nozione Art. 764
 B. Amministrazione
 I. Designazione e poteri Art. 765
 II. Annuezza a deliberazioni dell'assemblea generale Art. 766
 III. Revoca della gestione e della rappresentanza Art. 767
 C. Ufficio di vigilanza
 I. Designazione ed attribuzioni Art. 768
 II. Azione di responsabilità Art. 769
 D. Scioglimento Art. 770
 E. Disdetta Art. 771

Titolo ventesimottavo: Della società a garanzia limitata

Capo primo: Disposizioni generali

A. Nozione	Art. 772
B. Capitale sociale	Art. 773
C. Quote sociali	Art. 774
D. Buoni di godimento	Art. 774a
E. Soci	Art. 775
F. Statuto	
I. Disposizioni richieste dalla legge	Art. 776
II. Altre disposizioni	Art. 776a
G. Costituzione	
I. Atto costitutivo	Art. 777
II. Sottoscrizione delle quote sociali	Art. 777a
III. Documenti giustificativi	Art. 777b
IV. Conferimenti	Art. 777c
H. Iscrizione nel registro di commercio	
I. Società	Art. 778
II. <i>Abrogato</i>	Art. 778a
J. Acquisto della personalità	
I. Momento; mancanza dei requisiti	Art. 779
II. Impegni contratti prima dell'iscrizione	Art. 779a
K. Modificazione dello statuto	Art. 780
L. Aumento del capitale sociale	Art. 781
M. Riduzione del capitale sociale	Art. 782
N. Acquisto di quote sociali proprie	Art. 783

Capo secondo: Diritti e obblighi dei soci

A. Quote sociali	
I. Titolo	Art. 784
II. Trasferimento	
1. Cessione	
a. Forma	Art. 785
b. Esigenze in materia di approvazione	Art. 786
c. Trasferimento dei diritti	Art. 787
2. Modi di acquisto particolari	Art. 788
3. Determinazione del valore reale	Art. 789

4. Usufrutto	Art. 789a
5. Diritto di pegno	Art. 789b
III. Libro delle quote	Art. 790
III ^{bis} . Annuncio dell'avente economicamente diritto alle quote sociali	Art. 790a
IV. Iscrizione nel registro di commercio	Art. 791
V. Proprietà collettiva	Art. 792
B. Prestazione dei conferimenti	Art. 793
C. Responsabilità dei soci	Art. 794
D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie	
I. Versamenti suppletivi	
1. Principio e importo	Art. 795
2. Richiesta	Art. 795a
3. Rimborso	Art. 795b
4. Riduzione	Art. 795c
5. Durata	Art. 795d
II. Prestazioni accessorie	Art. 796
III. Introduzione susseguente	Art. 797
IV. Tribunale arbitrale	Art. 797a
E. Dividendi, interessi e tantièmes	Art. 798
<i>Abrogati</i>	Art. 798a e 798b
F. Quote sociali privilegiate	Art. 799
G. Restituzione di prestazioni	Art. 800
H. Riserve	Art. 801
J. Consegna della relazione sulla gestione	Art. 801a
K. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti	Art. 802
L. Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza	Art. 803
Capo terzo: Organizzazione della società	
A. Assemblea dei soci	
I. Attribuzioni	Art. 804
II. Convocazione e svolgimento	Art. 805
III. Diritto di voto	
1. Determinazione	Art. 806
2. Esclusione dal diritto di voto	Art. 806a
3. Usufrutto	Art. 806b

IV. Diritto di veto	Art. 807
V. Deliberazioni	
1. In genere	Art. 808
2. Voto preponderante	Art. 808a
3. Deliberazioni importanti	Art. 808b
VI. Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea dei soci	Art. 808c
B. Gestione e rappresentanza	
I. Designazione dei gerenti e organizzazione	Art. 809
II. Attribuzioni dei gerenti	Art. 810
III. Approvazione dell'assemblea dei soci	Art. 811
IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà; divieto di concorrenza	Art. 812
V. Parità di trattamento	Art. 813
VI. Rappresentanza	Art. 814
VII. Revoca di gerenti; revoca del potere di rappresentanza	Art. 815
VIII. Nullità delle decisioni	Art. 816
IX. Responsabilità	Art. 817
C. Ufficio di revisione	Art. 818
D. Lacune nell'organizzazione della società	Art. 819
E. Rischio di insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza di debiti	Art. 820

Capo quarto: Scioglimento e uscita

A. Scioglimento	
I. Cause	Art. 821
II. Conseguenze	Art. 821a
B. Uscita di soci	
I. Recesso	Art. 822
II. Recesso adesivo	Art. 822a
III. Esclusione	Art. 823
IV. Misure provvisoriale	Art. 824
V. Indennità	
1. Diritto e importo	Art. 825
2. Versamento	Art. 825a
C. Liquidazione	Art. 826

Capo quinto: Responsabilità

Art. 827

Titolo ventesimonono: Della società cooperativa**Capo primo: Nozione e costituzione**

- A. Società cooperativa del diritto delle obbligazioni Art. 828
- B. Società cooperative del diritto pubblico Art. 829
- C. Costituzione
 - I. Requisiti
 - 1. In genere Art. 830
 - 2. Numero dei soci Art. 831
 - II. Statuto
 - 1. Disposizioni richieste dalla legge Art. 832
 - 2. Altre disposizioni Art. 833
 - III. Assemblea costitutiva Art. 834
 - IV. Iscrizione nel registro di commercio
 - 1. Società Art. 835
 - 2. *Abrogato* Art. 836
 - 3. Elenco dei soci Art. 837
 - V. Acquisto della personalità Art. 838
- D. Modificazione dello statuto Art. 838a

Capo secondo: Acquisto della qualità di socio

- A. Regola fondamentale Art. 839
- B. Dichiarazione d'ingresso Art. 840
- C. Connessione con un contratto d'assicurazione Art. 841

Capo terzo: Perdita delle qualità di socio

- A. Recesso
 - I. Libertà di recesso Art. 842
 - II. Limitazione del recesso Art. 843
 - III. Termine di disdetta e data del recesso Art. 844
 - IV. Esercizio nel fallimento e in caso di pignoramento Art. 845
- B. Esclusione Art. 846
- C. Morte del socio Art. 847
- D. Fine di un ufficio, di un impegno o d'un contratto Art. 848
- E. Trasferimento della qualità di socio
 - I. In genere Art. 849
 - II. Mediante trasferimento di fondi o di aziende Art. 850
- F. Recesso del successore Art. 851

Capo quarto: Diritti ed obblighi del socio

A. Prova della qualità di socio	Art. 852
B. Certificati di quota	Art. 853
C. Eguaglianza tra i soci	Art. 854
D. Diritti	
I. Diritto di voto	Art. 855
II. Diritto di controllo dei soci	
1. Comunicazione della relazione sulla gestione	Art. 856
2. Raggiugli	Art. 857
III. Eventuali diritti sull'avanzo netto	
1. <i>Abrogato</i>	Art. 858
2. Norme per la ripartizione	Art. 859
3. Obbligo di formare un fondo di riserva e di accrescerlo	Art. 860
4. Avanzo netto nelle società cooperative di credito	Art. 861
5. Fondi di previdenza	Art. 862
6. Altre riserve	Art. 863
IV. Diritti sul patrimonio sociale	
1. In conformità dello statuto	Art. 864
2. Per legge	Art. 865
E. Doveri	
I. Buona fede	Art. 866
II. Contributi ed altre prestazioni	Art. 867
III. Responsabilità	
1. Della società	Art. 868
2. Dei soci	
a. Responsabilità illimitata	Art. 869
b. Responsabilità limitata	Art. 870
c. Versamenti suppletivi	Art. 871
d. Limitazioni inammissibili	Art. 872
e. Procedura nel fallimento	Art. 873
f. Modificazione delle disposizioni sulla responsabilità	Art. 874
g. Responsabilità dei nuovi soci	Art. 875
h. Responsabilità dopo l'uscita o dopo lo scioglimento	Art. 876
i. Notificazione dell'ammissione o dell'uscita dei soci al registro di commercio	Art. 877
k. Prescrizione delle azioni di responsabilità	Art. 878

Capo quinto: Organizzazione della società

A. Assemblea generale	
-----------------------	--

I. Poteri	Art. 879
II. Voto per corrispondenza	Art. 880
III. Convocazione	
1. Diritto e obbligo	Art. 881
2. Forma	Art. 882
3. Ordine del giorno	Art. 883
4. Riunione di tutti i soci	Art. 884
IV. Diritto di voto	Art. 885
V. Rappresentanza	Art. 886
VI. Esclusione dal diritto di voto	Art. 887
VII. Deliberazioni	
1. In genere	Art. 888
2. Aumento delle prestazioni dei soci	Art. 889
VIII. Revoca dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione	Art. 890
IX. Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale	Art. 891
X. Assemblea dei delegati	Art. 892
XI. Eccezioni in favore delle società mutue di assicurazione	Art. 893
XII. Luogo di riunione e impiego di mezzi di comunicazione elettronici	Art. 893a
B. Amministrazione	
I. Eleggibilità	
1. Qualità di socio	Art. 894
2. <i>Abrogato</i>	Art. 895
II. Durata delle funzioni	Art. 896
III. Comitati	Art. 897
IV. Gestione e rappresentanza	
1. In genere	Art. 898
2. Estensione e limitazione	Art. 899
3. Contratti tra la società e il suo rappresentante	Art. 899a
4. Firma	Art. 900
<i>Abrogato</i>	Art. 901
V. Doveri	
1. In genere	Art. 902
2. Restituzione di prestazioni	Art. 902a
3. Rischio di insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza di debiti	Art. 903
VI. Restituzione di somme riscosse	Art. 904
VII. Sospensione e revoca	Art. 905

C. Ufficio di revisione	
I. In genere	Art. 906
II. Verifica dell'elenco dei soci	Art. 907
D. Lacune nell'organizzazione	Art. 908
<i>Abrogati</i>	Art. 909 e 910

Capo sesto: Scioglimento della società

A. Cause di scioglimento	Art. 911
B. Iscrizione nel registro di commercio	Art. 912
C. Liquidazione. Ripartizione del patrimonio	Art. 913
D. <i>Abrogato</i>	Art. 914
E. Assunzione da parte d'una corporazione di diritto pubblico	Art. 915

Capo settimo: Responsabilità

A. Verso la società	Art. 916
B. Verso la società, i soci e i creditori	Art. 917
C. Solidarietà e regresso	Art. 918
D. Prescrizione	Art. 919
E. Nelle cooperative di credito e nelle società mutue d'assicurazione	Art. 920

Capo ottavo: Federazioni di cooperative

A. Requisiti	Art. 921
B. Organizzazione	
I. Assemblea dei delegati	Art. 922
II. Amministrazione	Art. 923
III. Vigilanza. Contestazione di deliberazioni	Art. 924
IV. Esclusione di nuovi obblighi	Art. 925

Capo nono: Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico

Art. 926

Parte quarta: Del registro di commercio, delle ditte commerciali e della contabilità commerciale

Titolo trentesimo: Del registro di commercio

A. Definizione e scopo	Art. 927
B. Organizzazione	

I. Autorità del registro di commercio	Art. 928
II. Collaborazione tra le autorità	Art. 928a
C. Banche dati centrali	Art. 928b
D. Numero AVS	Art. 928c
E. Iscrizione, modifica e cancellazione	
I. Principi	Art. 929
II. Numero d'identificazione delle imprese	Art. 930
III. Iscrizione obbligatoria e iscrizione facoltativa	
1. Imprese individuali e succursali	Art. 931
2. Istituti di diritto pubblico	Art. 932
IV. Modifica dei fatti	Art. 933
V. Cancellazione d'ufficio	
1. Di enti giuridici senza attività commerciale e senza attivi	Art. 934
2. In assenza di domicilio legale di imprese individuali o di succursali	Art. 934a
VI. Reiscrizione	Art. 935
F. Pubblicità ed effetti	
I. Pubblicità e pubblicazione in Internet	Art. 936
II. Pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e inizio degli effetti	Art. 936a
III. Effetti	Art. 936b
G. Doveri	
I. Verifica	Art. 937
II. Diffida e iscrizione d'ufficio	Art. 938
III. Lacune nell'organizzazione	Art. 939
H. Ammende	Art. 940
I. Emolumenti	Art. 941
J. Tutela giurisdizionale	Art. 942
K. Ordinanza	Art. 943

Titolo trentesimoprimo: Delle ditte commerciali

A. Formazione delle ditte	
I. In genere	Art. 944
II. Imprese individuali	
1. Contenuto essenziale	Art. 945
2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta	Art. 946
<i>Abrogati</i>	Art. 947 e 948
<i>Abrogato</i>	Art. 949

III. Ditte sociali	
1. Formazione della ditta	Art. 950
2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta	Art. 951
IV. Succursali	Art. 952
V. <i>Abrogato</i>	Art. 953
VI. Cambiamento di nome	Art. 954
B. Obbligo di usare la ditta o il nome	Art. 954a
C. Sorveglianza	Art. 955
D. Riserva di altre disposizioni federali	Art. 955a
E. Protezione della ditta	Art. 956

Titolo trentesimosecondo: Della contabilità commerciale, della presentazione dei conti nonché degli altri obblighi di trasparenza e di diligenza

Capo primo: Disposizioni generali

A. Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti	Art. 957
B. Contabilità	Art. 957a
C. Presentazione dei conti	
I. Scopo e contenuto	Art. 958
II. Fondamenti della presentazione dei conti	
1. Principio della continuità di esercizio	Art. 958a
2. Principi della correlazione temporale e della correlazione materiale	Art. 958b
III. Principi della presentazione regolare dei conti	Art. 958c
IV. Presentazione, moneta e lingua	Art. 958d
D. Pubblicazione e consultazione	Art. 958e
E. Tenuta e conservazione dei libri	Art. 958f

Capo secondo: Conto annuale e conto intermedio

A. Bilancio	
I. Scopo del bilancio, requisiti per l'iscrizione a bilancio	Art. 959
II. Articolazione minima	Art. 959a
B. Conto economico; articolazione minima	Art. 959b
C. Allegato	Art. 959c
D. Valutazione	
I. Principi	Art. 960
II. Attivi	
1. In genere	Art. 960a

2. Attivi con un prezzo di mercato rilevabile	Art. 960b
3. Scorte e prestazioni di servizi non fatturate	Art. 960c
4. Attivo fisso	Art. 960d
III. Debiti	Art. 960e
E. Conto intermedio	Art. 960f
Capo terzo: Presentazione dei conti delle grandi imprese	
A. Requisiti supplementari per la relazione sulla gestione	Art. 961
B. Indicazioni supplementari nell'allegato del conto annuale	Art. 961a
C. Conto dei flussi di tesoreria	Art. 961b
D. Relazione annuale	Art. 961c
E. Agevolazioni	Art. 961d
Capo quarto: Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta	
A. In genere	Art. 962
B. Norme contabili riconosciute	Art. 962a
Capo quinto: Conto di gruppo	
A. Obbligo di allestimento	Art. 963
B. Esonero dall'obbligo di allestimento	Art. 963a
C. Norme contabili riconosciute	Art. 963b
<i>Abrogato</i>	Art. 964
Capo sesto:	
Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari	
A. Principio	Art. 964a
B. Scopo e contenuto della relazione	Art. 964b
C. Approvazione, pubblicazione, tenuta e conservazione	Art. 964c
Capo settimo:	
Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime	
A. Principio	Art. 964d
B. Tipi di prestazioni	Art. 964e
C. Forma e contenuto della relazione	Art. 964f
D. Pubblicazione	Art. 964g
E. Tenuta e conservazione	Art. 964h
F. Ampliamento del campo d'applicazione	Art. 964i

Capo ottavo:**Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile**

- | | |
|--------------------------|-----------|
| A. Principio | Art. 964j |
| B. Obblighi di diligenza | Art. 964k |
| C. Relazione | Art. 964l |

Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori)**Titolo trentesimoterzo: Dei titoli nominativi, dei titoli al portatore e dei titoli all'ordine****Capo primo: Disposizioni generali**

- | | |
|---|-----------|
| A. Definizione del titolo di credito | Art. 965 |
| B. Obbligo derivante dal titolo di credito | Art. 966 |
| C. Trasferimento del titolo di credito | |
| I. Forma generale | Art. 967 |
| II. Girata | |
| 1. Forma | Art. 968 |
| 2. Effetti | Art. 969 |
| D. Conversione | Art. 970 |
| E. Ammortamento | |
| I. Requisiti | Art. 971 |
| II. Procedura. Effetti | Art. 972 |
| F. Norme particolari | Art. 973 |
| G. Custodia collettiva, certificato globale e diritti valori semplici | |
| I. Custodia collettiva di titoli di credito | Art. 973a |
| II. Certificato globale | Art. 973b |
| III. Diritti valori semplici | Art. 973c |
| H. Diritti valori registrati | |
| I. Costituzione | Art. 973d |
| II. Effetti | Art. 973e |
| III. Trasferimento | Art. 973f |
| IV. Garanzie | Art. 973g |
| V. Ammortamento | Art. 973h |
| VI. Informazione e responsabilità | Art. 973i |

Capo secondo: Dei titoli nominativi

- A. Nozione Art. 974
- B. Prova del diritto del creditore
 - I. Regola generale Art. 975
 - II. Prova mediante il semplice possesso Art. 976
- C. Ammortamento Art. 977

Capo terzo: Dei titoli al portatore

- A. Nozione Art. 978
- B. Eccezioni del debitore
 - I. In genere Art. 979
 - II. Cedole di interessi al portatore Art. 980
- C. Ammortamento
 - I. In generale
 - 1. Domanda Art. 981
 - 2. Divieto di pagamento Art. 982
 - 3. Diffida. Termine di produzione Art. 983
 - 4. Modo della pubblicazione Art. 984
 - 5. Effetti
 - a. Se il titolo è prodotto Art. 985
 - b. Se il titolo non è prodotto Art. 986
 - II. Singole cedole Art. 987
 - III. Biglietti di banca e titoli analoghi Art. 988
- D. Cartella ipotecaria Art. 989

Capo quarto: Della cambiale e del vaglia cambiario (pagherò)

- A. Della capacità di obbligarsi in via cambiaria Art. 990

B. Della cambiale**I. Della emissione e della forma della cambiale**

- 1. Requisiti Art. 991
- 2. Requisiti mancanti Art. 992
- 3. Specie Art. 993
- 4. Luoghi di pagamento. Cambiale domiciliata Art. 994
- 5. Promessa d'interessi Art. 995
- 6. Differenze in caso di somma scritta più volte Art. 996

7. Firme di persone incapaci di obbligarsi	Art. 997
8. Firma senza poteri	Art. 998
9. Responsabilità del traente	Art. 999
10. Cambiale in bianco	Art. 1000
II. Della girata	
1. Trasmissibilità	Art. 1001
2. Requisiti	Art. 1002
3. Forma	Art. 1003
4. Effetti	
a. Funzione di trasferimento	Art. 1004
b. Funzione di garanzia	Art. 1005
c. Legittimazione del portatore	Art. 1006
5. Eccezioni	Art. 1007
6. Girata per procura	Art. 1008
7. Girata pignoratizia	Art. 1009
8. Girata dopo la scadenza o il protesto	Art. 1010
III. Dell'accettazione	
1. Diritto di presentazione	Art. 1011
2. Ordine o divieto di presentazione	Art. 1012
3. Obbligo di presentazione della cambiale a certo tempo vista	Art. 1013
4. Seconda presentazione	Art. 1014
5. Forma della accettazione	Art. 1015
6. Accettazione limitata	Art. 1016
7. Domiciliatario e luogo di pagamento	Art. 1017
8. Effetti della accettazione	
a. In genere	Art. 1018
b. Accettazione cancellata	Art. 1019
IV. Dell'avallo	
1. Avallanti	Art. 1020
2. Forma	Art. 1021
3. Effetti	Art. 1022
V. Della scadenza	
1. In genere	Art. 1023

2. Cambiali a vista	Art. 1024
3. Cambiali a certo tempo vista	Art. 1025
4. Computo dei termini	Art. 1026
5. Computo secondo il vecchio stile	Art. 1027
VI. Del pagamento	
1. Presentazione per il pagamento	Art. 1028
2. Diritto alla quietanza. Pagamento parziale	Art. 1029
3. Pagamento anticipato e pagamento alla scadenza	Art. 1030
4. Pagamento in moneta estera	Art. 1031
5. Deposito	Art. 1032
VII. Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento	
1. Regresso del portatore	Art. 1033
2. Protesto	
a. Termini e condizioni	Art. 1034
b. Competenza	Art. 1035
c. Contenuto	Art. 1036
d. Forma	Art. 1037
e. In caso di accettazione parziale	Art. 1038
f. Protesto contro più persone	Art. 1039
g. Copia dell'atto di protesto	Art. 1040
h. Vizi di forma	Art. 1041
3. Avviso	Art. 1042
4. Dispensa dal protesto	Art. 1043
5. Responsabilità solidale degli obbligati	Art. 1044
6. Estensione del diritto del regresso	
a. Del portatore	Art. 1045
b. Di chi ha pagato	Art. 1046
c. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza	Art. 1047
d. In caso di accettazione parziale	Art. 1048
e. Rivalsa	Art. 1049
7. Perenzione	
a. In genere	Art. 1050
b. Forza maggiore	Art. 1051

c. Indebito arricchimento	Art. 1052
VIII. Del trasferimento della provvista	
	Art. 1053
IX. Dell'intervento	
1. Disposizioni generali	Art. 1054
2. Dell'accettazione per intervento	
a. Requisiti. Condizione del portatore	Art. 1055
b. Forma	Art. 1056
c. Responsabilità dell'accettante per intervento. Effetti sul regresso	Art. 1057
3. Del pagamento per intervento	
a. Requisiti	Art. 1058
b. Obblighi del portatore	Art. 1059
c. Conseguenza del rifiuto	Art. 1060
d. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza	Art. 1061
e. Surrogazione nei diritti del portatore. Concorso d'intervenienti	Art. 1062
X. Dei duplicati e delle copie	
1. Dei duplicati	
a. Diritto a più esemplari	Art. 1063
b. Rapporti dei duplicati tra loro	Art. 1064
c. Menzione dell'accettazione	Art. 1065
2. Delle copie	
a. Forma ed effetti	Art. 1066
b. Consegna dell'originale	Art. 1067
XI. Delle alterazioni	
	Art. 1068
XII. Della prescrizione	
1. Termini	Art. 1069
2. Interruzione	
a. Cause	Art. 1070
b. Effetti	Art. 1071
XIII. Dell'ammortamento	
1. Misure provvisionali	Art. 1072
2. Portatore conosciuto	Art. 1073

3. Portatore sconosciuto	
a. Obblighi dell'istante	Art. 1074
b. Diffida	Art. 1075
c. Termini	Art. 1076
d. Pubblicazione	Art. 1077
4. Effetti	
a. Se la cambiale è prodotta	Art. 1078
b. Se la cambiale non è prodotta	Art. 1079
5. Misure ordinate dal giudice	Art. 1080
XIV. Disposizioni generali	
1. Termini	
a. Giorni festivi	Art. 1081
b. Computo dei termini	Art. 1082
c. Esclusione dei giorni di rispetto	Art. 1083
2. Luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale	Art. 1084
3. Sottoscrizione di propria mano. Sottoscrizione del cieco	Art. 1085
XV. Del conflitto delle leggi	
1. Capacità di obbligarsi in via cambiaria	Art. 1086
2. Forma e termini degli obblighi cambiari	
a. In genere	Art. 1087
b. Atti necessari all'esercizio e alla preservazione dei diritti cambiari	Art. 1088
c. Esercizio del regresso	Art. 1089
3. Effetti degli obblighi cambiari	
a. In genere	Art. 1090
b. Accettazione parziale. Pagamento parziale	Art. 1091
c. Pagamento	Art. 1092
d. Azione di indebito arricchimento	Art. 1093
e. Trasferimento del credito	Art. 1094
f. Ammortamento	Art. 1095
C. Del vaglia cambiario (pagherò)	
1. Requisiti	Art. 1096
2. Requisiti mancanti	Art. 1097
3. Riferimento alle norme sulla cambiale	Art. 1098
4. Responsabilità dell'emittente; presentazione al visto	Art. 1099

Capo quinto: Dell'assegno bancario (chèque)

I. Della emissione e della forma dell'assegno bancario

- | | |
|--|-----------|
| 1. Requisiti | Art. 1100 |
| 2. Requisiti mancanti | Art. 1101 |
| 3. Persone su cui l'assegno bancario può essere tratto | Art. 1102 |
| 4. Provvista | Art. 1103 |
| 5. Esclusione dell'accettazione | Art. 1104 |
| 6. Designazione del prenditore | Art. 1105 |
| 7. Promessa di interessi | Art. 1106 |
| 8. Luoghi di pagamento ed assegno bancario domiciliato | Art. 1107 |

II. Del trasferimento

- | | |
|--|-----------|
| 1. Trasmissibilità | Art. 1108 |
| 2. Requisiti | Art. 1109 |
| 3. Legittimazione del portatore | Art. 1110 |
| 4. Assegno bancario al portatore | Art. 1111 |
| 5. Perdita del possesso | Art. 1112 |
| 6. Diritti derivanti dalla girata dopo la scadenza o il protesto | Art. 1113 |

III. Dell'avallo

Art. 1114

IV. Della presentazione e del pagamento

- | | |
|---|-----------|
| 1. Scadenza | Art. 1115 |
| 2. Presentazione per il pagamento | Art. 1116 |
| 3. Computo secondo il vecchio stile | Art. 1117 |
| 4. Presentazione a una stanza di compensazione | Art. 1118 |
| 5. Revoca | |
| a. In genere | Art. 1119 |
| b. In caso di morte, d'incapacità o di fallimento | Art. 1120 |
| 6. Verifica delle girate | Art. 1121 |
| 7. Pagamento in moneta estera | Art. 1122 |

V. Dell'assegno bancario sbarrato e dell'assegno bancario da accreditare

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Assegno bancario sbarrato | |
| a. Nozione | Art. 1123 |

b. Effetti	Art. 1124
2. Assegno bancario da accreditare	
a. In genere	Art. 1125
b. Diritti del portatore in caso di fallimento, di sospensione dei pagamenti, di esecuzione forzata	Art. 1126
c. Diritti del portatore in caso di rifiuto dell'accreditamento, del giro o della compensazione	Art. 1127
VI. Del regresso per mancato pagamento	
1. Diritti di regresso del portatore	Art. 1128
2. Protesto. Termini	Art. 1129
3. Estensione del regresso	Art. 1130
4. Riserva della forza maggiore	Art. 1131
VII. Dell'assegno bancario falso o falsificato	
	Art. 1132
VIII. Dei duplicati	
	Art. 1133
IX. Della prescrizione	
	Art. 1134
X. Disposizioni generali	
1. Definizione del «banchiere»	Art. 1135
2. Termini	
a. Giorni festivi	Art. 1136
b. Computo dei termini	Art. 1137
XI. Del conflitto delle leggi	
1. Persone su cui l'assegno bancario può essere tratto	Art. 1138
2. Forma e termini degli obblighi assunti per assegno bancario	Art. 1139
3. Effetti degli obblighi derivanti da assegno bancario	
a. Legge del luogo di sottoscrizione	Art. 1140
b. Legge del luogo di pagamento	Art. 1141
c. Legge del luogo di domicilio	Art. 1142
XII. Applicazione del diritto cambiario	
	Art. 1143
XIII. Riserva della legislazione speciale	
	Art. 1144

Capo sesto: Dei titoli affini alle cambiali e degli altri titoli all'ordine

- A. In genere
 - I. Requisiti Art. 1145
 - II. Eccezioni del debitore Art. 1146
- B. Titoli affini alle cambiali
 - I. Assegni all'ordine
 - 1. In genere Art. 1147
 - 2. Esclusione dell'obbligo d'accettazione Art. 1148
 - 3. Conseguenze dell'accettazione Art. 1149
 - 4. Esclusione dell'esecuzione cambiaria Art. 1150
 - II. Promesse di pagamento all'ordine Art. 1151
- C. Altri titoli girabili Art. 1152

Capo settimo: Dei titoli rappresentanti merci

- A. Requisiti
 - I. In generale Art. 1153
 - II. Titoli equivalenti in registri di diritti valori Art. 1153a
- B. Nota di pegno (warrant) Art. 1154
- C. Effetti dei vizi di forma Art. 1155

Titolo trentesimoquarto: Dei prestiti in obbligazioni

Capo primo: ...

- Abrogato* Art. 1156

Capo secondo: Della comunione degli obbligazionisti

- A. Requisiti Art. 1157
- B. Rappresentante della comunione
 - I. Nomina Art. 1158
 - II. Poteri del rappresentante
 - 1. In genere Art. 1159
 - 2. Controllo del debitore Art. 1160
 - 3. In caso di prestiti garantiti da pegno Art. 1161
 - III. Cessazione della procura Art. 1162
 - IV. Spese Art. 1163
- C. Assemblea degli obbligazionisti
 - I. In genere Art. 1164

II. Convocazione	
1. In genere	Art. 1165
2. Moratoria	Art. 1166
III. Riunione	
1. Diritto di voto	Art. 1167
2. Rappresentanza di singoli obbligazionisti	Art. 1168
IV. Norme di procedura	Art. 1169
D. Decisioni della comunione	
I. Limitazione dei diritti dei creditori	
1. Ammissibilità e maggioranza richiesta	
a. Comunione unica	Art. 1170
b. Pluralità di comunioni	Art. 1171
c. Determinazione della maggioranza	Art. 1172
2. Restrizioni	
a. In generale	Art. 1173
b. Uguaglianza di trattamento	Art. 1174
c. Conto di situazione e bilancio	Art. 1175
3. Approvazione	
a. In generale	Art. 1176
b. Condizioni	Art. 1177
c. Ricorso	Art. 1178
d. Revoca	Art. 1179
II. Altre decisioni	
1. Procura del rappresentante della comunione	Art. 1180
3. Altri casi	Art. 1181
3. Ricorso	Art. 1182
E. Casi particolari	
I. Fallimento del debitore	Art. 1183
II. Concordato	Art. 1184
III. Prestiti di imprese di strade ferrate o di navigazione	Art. 1185
F. Diritto imperativo	Art. 1186

**Disposizioni transitorie della legge federale
del 30 marzo 1911**

**Disposizioni finali della modificazione
del 23 marzo 1962**

A. Privilegio nel fallimento	Art. 1
B. Concorrenza sleale	Art. 2
C. Disposizioni transitorie	Art. 3
D. Entrata in vigore	Art. 4

**Disposizioni transitorie della modifica
del 16 dicembre 2005**

A. Regola generale	Art. 1
B. Termine di adeguamento	Art. 2
C. Prestazione dei conferimenti	Art. 3
D. Buoni di partecipazione e buoni di godimento	Art. 4
E. Quote sociali proprie	Art. 5
F. Obbligo di effettuare versamenti suppletivi	Art. 6
G. Ufficio di revisione	Art. 7
H. Diritto di voto	Art. 8
J. Adeguamento delle maggioranze richieste dallo statuto	Art. 9
K. Soppressione di azioni e di quote sociali in caso di risanamento	Art. 10
L. Diritto esclusivo di usare le ditte iscritte	Art. 11

**Disposizione transitoria della modifica
del 17 giugno 2011****Disposizione transitoria della modifica
del 23 dicembre 2011**

A. Regola generale	Art. 1
B. Contabilità commerciale e presentazione dei conti	Art. 2

**Disposizioni transitorie della modifica
del 12 dicembre 2014**

A. Regola generale	Art. 1
B. Adeguamento di statuti e regolamenti	Art. 2
C. Obblighi di annunciare	Art. 3

**Disposizioni transitorie della modifica
del 25 settembre 2015**

- | | |
|---|--------|
| A. Regola generale | Art. 1 |
| B. Adeguamento delle ditte iscritte | Art. 2 |
| C. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta | Art. 3 |

**Disposizioni transitorie della modifica
del 17 marzo 2017**

- | | |
|--|--------|
| A. Regole generali | Art. 1 |
| B. Obbligo d'iscrizione degli istituti di diritto pubblico | Art. 2 |

**Disposizioni transitorie della modifica
del 21 giugno 2019**

- | | |
|--|--------|
| A. Disposizioni generali | Art. 1 |
| B. Annuncio dei casi eccezionali all'ufficio del registro di commercio | Art. 2 |
| C. Società senza titoli di partecipazione quotati in borsa e le cui azioni al portatore non rivestono la forma di titoli contabili | |
| 1. Campo di applicazione | Art. 3 |
| 2. Conversione di azioni al portatore in azioni nominative | Art. 4 |
| 3. Adeguamento dello statuto e iscrizione nel registro di commercio | Art. 5 |
| 4. Aggiornamento del libro delle azioni e sospensione di diritti | Art. 6 |
| 5. Annuncio effettuato in un secondo tempo | Art. 7 |
| 6. Perdita definitiva della qualità di azionista | Art. 8 |

**Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno
2020**

- | | |
|--|--------|
| A. Regola generale | Art. 1 |
| B. Adeguamento dello statuto e dei regolamenti | Art. 2 |
| C. Aumento autorizzato del capitale e aumento del capitale con capitale condizionale | Art. 3 |
| D. Rappresentanza dei sessi | Art. 4 |
| E. Differimento del fallimento | Art. 5 |
| F. Adeguamento di contratti stipulati secondo il diritto anteriore | Art. 6 |

G. Trasparenza delle imprese del settore delle materie prime	Art. 7
--	--------

Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2020

Disposizioni finali dei titoli VIII e VIII^{bis}

	Art. 1
<i>Abrogati</i>	Art. 2 a 4
	Art. 5
	Art. 6

Disposizioni finali e transitorie del titolo X

Modificazione del CO	Art. 1
Modificazione del CC	Art. 2
Modificazione della legge sul contratto di assicurazione	Art. 3
Modificazione della legge sull'agricoltura	Art. 4
Modificazione della legge sul lavoro	Art. 5
Abrogazione di disposizioni di diritto federale	Art. 6
Adattamento di rapporti giuridici sorti sotto il diritto anteriore	Art. 7
Entrata in vigore	Art. 8

Disposizioni finali del capo quarto del titolo XIII

A. Regime transitorio	Art. 1
B. Privilegio nel fallimento	Art. 2
C. Attuazione	Art. 3

Disposizioni transitorie del titolo XX

Disposizioni finali e transitorie dei titoli XXIV a XXXIII

A. Riferimento al titolo finale	Art. 1
B. Adattamento al nuovo diritto delle società anteriori	
I. In genere	Art. 2
II. Fondi di beneficenza	Art. 3
<i>Abrogato</i>	Art. 4
C. Norme riguardanti il bilancio	
I. Deroga in caso di crisi economica	Art. 5

II. <i>Abrogato</i>	Art. 6
D. Responsabilità dei soci delle società cooperative	Art. 7
E. Ditte	Art. 8
F. Titoli di credito anteriormente emessi	
I. Titoli nominativi	Art. 9
II. Azioni	
1. Valore nominale	Art. 10
2. Azioni al portatore non interamente liberate	Art. 11
III. Cambiali ed assegni bancari	Art. 12
G. Comunione dei creditori	Art. 13
H. <i>Abrogato</i>	Art. 14
J. Modificazioni della legge sulla esecuzione e sul fallimento	Art. 15
K. Rapporto con la legge su le banche	
I. Riserva generale	Art. 16
II. Modificazione di alcune norme	Art. 17
L. Abrogazione di diritto civile federale	Art. 18
M. Attuazioni della presente legge	Art. 19

Disposizioni finali del titolo XXVI

A. Titolo finale del Codice civile	Art. 1
B. Adeguamento alla nuova disciplina legale	
I. In genere	Art. 2
II. Disposizioni particolari	
1. Buoni di partecipazione e di godimento	Art. 3
2. Rifiuto dell'acquirente di azioni nominative	Art. 4
3. Azioni con diritto di voto privilegiato	Art. 5
4. Maggioranze qualificate	Art. 6
C. Modificazione di leggi federali	Art. 7
D. Referendum	Art. 8
E. Entrata in vigore	Art. 9

Disposizioni finali del capo secondo del titolo XXXIV

